ORDINANZA
DI
SUA MAESTÀ
Pel Governo, il Servizio e la Disciplina
Delle Reali Truppe nelle piazze.

NAPOLI
Dalla Reale Tipografia della Guerra
1831.

Napoli 26. Gennaro 1831.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto siegue:

Articolo I.

L'ordinanza pel governo, il servizio, e la disciplina delle Reali truppe nelle piazze, annessa al presente decreto è da Noi approvata.

Art. II.

Tutte le leggi, i regolamenti, i decreti e qualunque altra risoluzione emanata precedentemente sulle materie, che formano oggetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, rimangono abrogati.

Art. III.

I Nostri Consiglieri Ministri di Stato, i Nostri Ministri Segretarj di Stato, ed il Ministro Segretario di stato presso il Nostro Luogo Tenente Generale ne' Dominj oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina
Firmato — Fardella.

Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — Duca di Gualtieri.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — Duca di Gualtieri.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina
Firmato — Fardella.

TITOLI.	CAPITOLI.	ARTICOLI.
1.° DE' COMANDI, DELLE ISPEZIONI, E DELLE DIREZIONI GENERALI.	1.° *De' comandi.*	1. Del comandante generale dell' esercito.
		2. Del generale in capo di un esercito di operazione.
		3. Degli uffiziali generali o superiori impiegati straordinariamente in una, o più province o valli.
		4. De' comandanti generali delle armi in una parte de' Reali dominj.
		5. De' comandanti le armi nelle province o valli.
		6. Del comandante un corpo di truppe riunito in una o più province o valli.
		7. De' governatori e comandanti delle piazze di guerra.
		8. De' governatori o comandanti delle piazze aperte.
		9. De' comandanti delle piazze eventuali.
		10. De' comandanti delle isole, de' forti, delle cittadelle e de' castelli.
		11. Degli uffiziali generali comandanti le brigate eventuali.
	2.° *Delle ispezioni e direzioni generali.*	1. Degl' ispettori d' arma.
		2. De' direttori generali, e degl' ispettori de' corpi facoltativi.
2.° DEL SERVIZIO.	1.° *Del servizio che i corpi prestar debbono nelle piazze.*	1. Del servizio dello stato maggiore dell' esercito.
		2. ——— degli uffiziali superiori.
		3. ——— degli uffiziali de' corpi facoltativi.
		4. ——— del commessariato di guerra.
		5. ——— delle truppe in generale.
		6. ——— delle truppe di casa Reale e della guardia Reale.
		7. ——— della gendarmeria Reale.
		8. ——— delle truppe de' corpi facoltativi.
		9. ——— della cavalleria.
		10. ——— delle truppe stanziali.
	2.° *Del modo di comandare e ripartire il servizio.*	1. Del modo di nominare e ripartire il servizio nelle piazze.
		2. Dell' ordine da osservarsi nei corpi per la nomina del servizio di piazza.
	3.° *Del modo di eseguire il servizio.*	1. Dell' assemblea delle guardie, della ispezione, e della parata delle medesime.
		2. Dell' ordine, e del santo.
		3. Del servizio delle guardie ne' loro posti.
		4. Della gran-guardia.
		5. Delle guardie alle porte, ed ai posti principali dell' interno della piazza.
		6. Dei piccoli posti interni, ed esterni.
		7. Delle pattuglie.
		8. Delle ronde.
		9. Dei distaccamenti di guerra e delle partite.
3.° DELLA POLIZIA, E DEL GOVERNO.	1.° *Della polizia, e del governo delle piazze.*	1. Degli uffiziali dello stato maggiore delle piazze e de' militari senza truppa.
		2. Della polizia, e del buon ordine delle piazze.
		3. Delle precauzioni da prendersi per prevenire la diserzione.
		4. Divieto di emolumenti per gli stati maggiori delle piazze: cespiti di reddito come impiegati.
		5. Degli spedali.
		6. Delle prigioni militari.
		7. Della somministrazione dei letti, dei mobili, degli utensili, e dei combustibili.
		8. Dei suggelli e degl' inventarj.
		9. Dei consigli di guerra.
		10. Delle esecuzioni.
	2.° *Della polizia, e del governo delle truppe nelle piazze.*	1. Della polizia, e disciplina esterna delle truppe.
		2. Della riunione delle truppe, e dei casi di allarme e d' incendio.
		3. Delle distribuzioni.
		4. Degli alloggi.
		5. Della ritirata.
		6. Degli esercizj delle truppe.
		7. Delle riviste.
		8. Dei permessi.

TITOLI.	CAPITOLI.	ARTICOLI.
SEGUE IL TERZO TITOLO DELLA POLIZIA, E DEL GOVERNO.	3.° *Del governo, della disciplina, e del servizio interno de' corpi.*	1. Principj generali della disciplina, e della subordinazione.
		2. Dei colonnelli.
		3. Dei tenenti colonnelli.
		4. Dei maggiori.
		5. Degli ajutanti maggiori.
		6. Dei quartier mastri, e degli uffiziali di dettaglio.
		7. Dei membri del consiglio di guerra di corpo.
		8. Dei cappellani.
		9. Dei chirurgi.
		10. Degli ajutanti.
		11. Dei portabandiere, e portastendardi.
		12. Dei primi sergenti forieri.
		13. Dei tamburi maggiori, a sergenti trombetti.
		14. Dei caporali de' tamburi o de' trombetti.
		15. Dei caporali de' guastatori e dei guastatori.
		16. Dei prevosti.
		17. Dei conduttori degli equipaggi.
		18. Dei capibanda e degli strumentisti.
		19. De' maestri armieri, sarti, calzolaj e sellaj.
		20. Dei veterinarj e maniscalchi.
		21. Dei capitani.
		22. Dei primi e secondi tenenti, e degli alfieri.
		23. Degli uffiziali al seguito de' corpi.
		24. Dei primi sergenti.
		25. Dei secondi sergenti.
		26. Dei caporali forieri.
		27. Dei caporali.
		28. Dei tamburi, dei piffari, delle cornette e dei trombetti.
		29. Dei soldati.
		30. Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.
		31. Del picchetto.
		32. Della guardia di polizia.
		33. Delle visite giornaliere.
		34. Della parata della messa.
		35. Del modo di riconoscere gli uffiziali ed i sotto uffiziali promossi o giunti al corpo.
		36. Delle cassazioni e sospensioni de' sotto-uffiziali, e della espulsione de' soldati dalle compagnie scelte o dai corpi.
	4.° *Del governo, e della disciplina delle truppe in movimento.*	1. Della partenza delle truppe da una piazza.
		2. Dell'arrivo delle truppe nelle piazze.
		3. Del passaggio delle truppe per le piazze.
		4. Dell'ordine da osservarsi marciando nell'interno del regno.
		5. Dei distaccamenti, e delle scorte.
4.° DEGLI ONORI, E DELLE CERIMONIE.	1.° *Degli onori.*	1. Degli onori militari.
		2. Degli onori funebri.
	2.° *Delle cerimonie.*	1. Delle gale di Corte.
		2. Della benedizione, e distribuzione delle bandiere o degli stendardi.
		3. Del modo d'insignire gl'individui del Real esercito di ordini cavallereschi, o di medaglie di essi ordini.
		4. Dell'ordine da serbarsi da' militari nelle cerimonie pubbliche.
		5. Del lutto.

Titolo Primo

De' comandi, delle ispezioni, e delle direzioni generali.

Capitolo 1.

De' comandi.

Articolo 1.

Del comandante generale dell' esercito.

1. Allorquando a Noi piacerà di affidare il comando generale dell' esercito ad un Principe della Nostra famiglia, o ad un uffiziale generale, faremo conoscere con apposito regolamento sì le facoltà che gli accorderemo, che il modo col quale dovranno stabilirsi i rapporti, e la corrispondenza tra esso lui, e le Nostre segreterie di stato.

2. Gli ordini del comandante generale dell' esercito, sin ora chiamati ordini del giorno, saranno intestati, *Ordine del comando generale del Reale esercito, del dì* .... ed avranno un numero progressivo per l' intero corso dell' anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro, e firmati dal capo dello stato maggiore dell' esercito o da colui che lo rimpiazzerà. Il modo di comunicare tali ordini verrà stabilito dal comandante generale anzidetto.

Art. 2.

Del generale in capo di un esercito di operazione.

3. Adunandosi un esercito di operazione l' uffiziale generale cui ne affideremo il comando in capo avrà piena e completa autorità su i corpi, e su gl' individui

che compongono l' esercito stesso. Egli comunicherà loro gli ordini emanati da lui medesimo, o da altra autorità superiore per movimenti, operazioni, e per ogni altro ramo di servizio.

4. Avrà pure la direzione assoluta di tutti i particolari di disciplina, istruzione, sussistenza, manutenzione, ed amministrazione; salve però rimanendo le prescrizioni sul conto a rendersi dai corpi agl' ispettori, o direttori generali, e dalle frazioni de' corpi a' rispettivi comandanti.

5. Avrà egualmente piena autorità su i governatori o comandanti di piazze, forti, castelli, isole, o comandanti le armi nelle province o valli in cui l' esercito è riunito, anche se siano di esso più antichi in pari grado, o di maggior grado; salve rimanendo le prescrizioni su i rapporti periodici che queste autorità, a norma del prescritto in quest' ordinanza, debbono inviare a' loro superiori ordinarj.

6. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori o comandanti delle piazze non avranno alcuna autorità diretta sulle truppe componenti l' esercito riunito che stanziassero nel di loro territorio, non che nelle piazze o ne' luoghi forti da essi dipendenti, a meno di particolari ordini del generale in capo: i comandanti di esse truppe daran però sempre a tali autorità territoriali i rapporti di situazione e di movimenti come è detto al N.° 58.

7. Allorquando il generale in capo dell' esercito riunito si troverà presente in una provincia o valle, ovvero in una piazza, in una cittadella, in un forte, in un castello, o in un' isola compresa nel territorio in cui l' esercito è riunito, potrà prenderne il comando superiore con le norme prescritte al N.° 22. Quando poi una piazza di guerra, una cittadella, un forte o un castello situato nel territorio occupato dall' esercito, o nella sua linea di operazione, sia minacciato di blocco o di assedio, il comandante in capo potrà spedire un uffiziale di sua scelta a prenderne il comando, e questi lo assumerà ed eserciterà nella guisa stessa che se ne fosse stato investito di Nostro ordine. Il governatore o comandante di esso luogo forte, al ricevere l' ordine del generale in capo, ch' esser dovrà sempre per iscritto, ne cederà il comando, incorrendo altrimenti nella pena di disobbedienza. Nell' ordine medesimo sarà specificato se l' antico comandante rimaner dovrà nella piazza o partirne, e nel primo caso quali incarichi vi disimpegnerà.

8. Tutte le truppe stanziate nelle province o valli in cui è adunato l' esercito, sian di terra o di mare, attive o sedentanee, urbane, civiche, o stanziali sotto qualsivoglia denominazione, non che la gendarmeria Reale e gli artiglieri littorali, saranno sotto gli ordini del generale in capo che disporrà di esse nel ramo rispettivo

a norma del bisogno dell' esercito e del territorio, senza che questa prescrizioοe interrompa i rapporti ch' esse truppe aver denno co' rispettivi superiori.

9. Tutte le amministrazioni militari addette all' esercito riunito, o a' territorj ove l' esercito ha dimora, le antorità militari di qualsivoglia natura, ed i militari isolati quivi dimoranti, dipenderan pure per tutto dagli ordini del generale in capo, sempre però conservando co' lor superiori ordinarj la dovuta corrispoodenza.

10. I legni della Real marina che potranno esser destinati a secondare o coadjuvare le operazioni dell' esescito riunito, ove non abbiano Nostri ordioi in contrario, dipenderanno dal generale in capo, e ne eseguiranno le prescrizioni.

11. Quando a Noi noo sia piaciuto d' iovestire il generale in capo de' poteri dell' *Alter Ego*, tutte le aotorità giudiziarie o amministrative esistenti nelle province o valli comprese nel territorio occupato dall' esercito, si presteranno a tutto ciò che possa vantaggiare le operazioni dell' esercito stesso, somministrando gli ajuti o mezzi che sono in loro facoltà, e tutte le notizie, ed informazioni, che dal generale in capo, o in suo nome loro verran chieste, e secondandone tutte le disposizioni.

12. Accordiamo al generale in capo, oltre le facoltà ad esso lui attribuite dal Nostro statuto penale, aoche quella di sospendere dalle sue fuozioni senz' attendere un giudizio, ne' casi che crederà urgenti, qualunque impiegato militare, o persona militare appartenente alle truppe che compongono l' esercito, alle sue dipendenze, o al territorio delle province o valli in cui l' esercito è rionito; dovendo però darne immediato conto a Noi per le vie gerarchiche.

13. Il generale in capo riceverà gli ordini per l' organo del Nostro ministro segretario di stato della guerra, e ad esso rimetterà i rapporti periodici, o straordinarj, ed ogni altra carta relativa all' esercito di suo comando, ed agli individui da esso dipendeoti.

14. Gli ordini del generale in capo di un esercito di operazione, sin ora chiamati ordini del giorno, saranno intestati, *Ordine dell' esercito di operazione......... del dì........* ed avranno un numero progressivo per tutto il tempo che l' esercito sarà riunito. Tali ordini verranno trascritti in un registro, e firmati dal capo dello stato maggiore di esso esercito.

15. Il generale in capo sarà rimpiazzato temporaneamente dall' officiale dell' esercito di operazione più graduato, o più antico in pari grado, che si trovi al suo quartier-generale, o che possa al momento condurvisi. Questi ne farà subito rapporto al ministro della guerra, e contemporaneamente ne darà parte all' uffiziale

generale più antico in pari grado o più elevato in impiego dell' esercito medesimo, se nol sia egli stesso, il quale si recherà ad assumerne il comando.

ART. 3.

Degli uffiziali generali o superiori impiegati straordinariamente in una, o più province o valli.

16. Quando Noi giudicheremo impiegare straordinariamente un uffiziale generale o superiore in qualunque forma, e sotto qualsivoglia denominazione in una o più province o valli, dichiareremo con particolare ordine le facoltà che vorremo concedergli, specificando la natura ed i limiti delle relazioni che dovranno esistere fra lui e le autorità militari e civili esistenti nel territorio suddetto, non che il modo col quale dovrà ricevere gli ordini e trasmettere i rapporti.

ART. 4.

De' comandanti generali delle armi in una parte de' Reali dominj.

17. I comandanti generali delle armi in una parte de' Nostri Reali dominj riceveranno direttamente gli ordini per l' organo della Real segreteria, e ministero di stato della guerra, colla quale corrisponderanno ordinariamente e straordinariamente per tutto ciò che riguarda il Real servizio ne' dominj di loro comando.

18. Gli ordini ch' essi daranno ai loro dipendenti, sin ora chiamati ordini del giorno, saranno intestati « *Ordine del comando generale delle armi nei dominj di . . . . del dì . . . .* ed avranno un numero progressivo per l' intero anno. Tali ordini verranno firmati dal capo del di loro stato maggiore, e tracritti in un registro.

19. I comandanti generali delle armi avranno piena e completa autorità sulle truppe, e sui militari di ogni arma che compongono l' esercito di guarnigione nei dominj ad essi affidati, non che su i comandanti le armi nelle province, o valli, governatori e comandanti delle piazze, de' forti, de' castelli, e delle isole comprese in tali dominj, siane qualunque il grado, e l'anzianità, salvo il prescritto nell' Art.° 6.° Cap.° 1.° Tit.° 2.°

20. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori delle piazze

indirizzeranno loro i rapporti periodici ed eventuali, le domande, ed ogni altra carta che da essi o dai comandanti le piazze, o le truppe che ne dipendono innoltrar si debbono per motivi che han rapporto alle di loro attribuzioni, e lor somministreranno pure tutte le notizie relative al materiale ed al personale di guerra, che trovasi nei luoghi di loro comando, ed infine sommetteranno loro tutt' i progetti ch' essi giudicheranno formare, o che verranno prescritti dai comandanti generali anzidetti.

21. Nei casi di somma urgenza nei quali per la posizione topografica del territorio i rapporti procedendo per la via ordinaria troppo tardi giungerebbero a Noi, essi governatori o comandanti ne indirizzeranno contemporaneamente copia al ministro della guerra, dandone conto al superiore da cui dipendono.

22. Allorchè i comandanti generali delle armi saranno presenti in una provincia o valle, ovvero in una piazza o cittadella, in un forte, in un castello, o in un' isola compresa nei dominj loro affidati, ne assumeranno il comando superiore, ed avranno allora le attribuzioni, e l' autorità da Noi concedute ai governatori e comandanti delle piazze nei varj stati in cui possono trovarsi, sia di pace, di guerra, o di assedio; ma in questo caso i rispettivi governatori, o comandanti conserveranno sotto i loro ordini, ed a seconda delle di loro istruzioni, il comando, e tutto il dettaglio del servizio, e della polizia, non potendo di ciò essere privati, se non per Nostro ordine, o per quello del generale in capo di un esercito di operazione, come è detto al n.° 7.

23. La ripartizione delle truppe componenti gli eserciti di guarnigione in ciascuno de' Nostri Reali dominj sarà stabilita dai rispettivi comandanti generali le armi, e sottoposta alla Nostra approvazione per via del ministro della guerra; nei casi però di somma urgenza, e non essendo presente la Nostra persona essi potranno disporre il movimento di ogni truppa che giudicheranno a proposito, e dove sia assolutamente indispensabile pel bene del servizio che la truppa stessa oltrepassi i limiti dei dominj ad essi comandanti generali affidati, avranno cura d'informarne le autorità militari sui territorj delle quali dovrà recarsi.

24. Essi vigileranno che il servizio esterno da prestarsi dalle truppe, il quale vien loro proposto da' comandanti delle piazze per l' organo de' comandanti le armi nelle province o valli, e da' governatori delle piazze direttamente, non oltrepassi i limiti assegnati per le truppe delle varie armi, e quando circostanze imperiose rendessero indispensabile l' oltrepassarlo, ne daranno conto al ministro della guerra.

25. I comandanti generali delle armi avranno la direzione della istruzione, della disciplina, del governo, e della polizia delle citate truppe, onde questi varj rami progrediscano colle norme prescritte dalle Nostre ordinanze. Per quanto poi ha rapporto alla loro amministrazione ne vigileranno il regolare andamento senza ingerirsi in quei provvedimenti, che sono di particolare attribuzione degl'ispettori, e de' direttori generali. Osservando però dei disordini, o delle mancanze in questo ramo, potranno domandarne conto ai comandanti di corpo, ai direttori, e sotto direttori dell'artiglieria e del genio, ed in seguito dirigersi, occorrendo, al ministero della guerra, onde provocarne le disposizioni di risulta.

26. Cureranno il rigoroso mantenimento della disciplina, e puniranno severamente qualunque superiore che ne rallenti in menoma parte la esecuzione, o che trascuri alcuna delle prescrizioni delle Nostre ordinanze. Ed oltre la parte puramente militare avranno cura che tutti gl' individui da essi dipendenti serbino buona condotta civile, sian religiosi, vivano decentemente, e procedano siccome conviensi a gente, che l' onorata divisa militare indossa. Le trasgressioni in questi varj rami verranno punite siccome falli contro la disciplina.

27. Principale dovere de' comandanti generali delle armi, sarà quello di vigilare con zelo, e sostenere con fermezza la esatta esecuzione delle Nostre ordinanze, osservando essi stessi, e facendo eseguire quanto in esse viene prescritto. Essi avranno presente le ordinanze particolari delle armi, e de' corpi che compongono l' esercito, e l' armata, onde evitare le quistioni, ed i dubbj che alterar ne possono il vero senso; volendo Noi che siano eseguite letteralmente, senza cambiamento, modificazione, o interpretazione, e che alcuno individuo militare rallenti, o arresti l' esatto adempimento di quanto in esse si prescrive.

28. Potranno punire co' castighi militari qualunque individuo militare componente l' esercito di guarnigione, purchè sia loro inferiore in rango, o meno anziano; ove poi un uffiziale di rango più elevato, o più anziano incorra in mancanza ne daranno conto al ministro della guerra.

29. Cureranno la conservazione e manutenzione delle armi degli attrezzi e degli approvisionamenti di ogni specie esistenti ne' dominj loro affidati, e potranno nelle occorrenze disporre di quella parte di essi generi, che sarà necessaria al servizio ed alle operazioni delle truppe.

30. Vigileranno alla conservazione, ed al restauro delle fortificazioni e degli edificj militari, o inservienti ad uso di guerra, e vieteranno severamente, che questi ad usi estranei si addicano.

31. Qualsisiasi progetto di armamento, o disarmo, innovazioni o modifiche nelle fortificazioni e negli edificj militari sarà passato dal ministro della guerra al rispettivo comandante generale delle armi, onde sentirsene il parere.

32. Faranno sopravvegghiare da' comandanti locali gli spedali militari, onde assicurarsi, che gli ammalati siano ben tenuti, e venendo a conoscenza, che vi siano abusi o disordini da meritare superiore provvedimento, ne faranno rapporto al ministro della guerra per le disposizioni convenevoli.

33. Per tutti gli oggetti contenuti ne' numeri antecedenti, i comandanti generali delle armi, si dirigeranno a' governatori delle piazze ed ai comandanti le armi nelle province o valli. I primi dei quali direttamente, ed i secondi per l'organo de' comandanti delle piazze, o degli uffiziali che vi avranno il comando superiore, comunicheranno gli ordini ai brigadieri, o ai comandanti di corpo.

34. I comandanti generali delle armi avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori delle piazze comprese nel territorio da essi comandato, somministreranno loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i lumi e schiarimenti relativi all' oggetto, ed essi potranno benanche dirigersi nelle circostanze alle autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, non che a quelle della gendarmeria Reale, onde avere più circostanziate notizie sugli oggetti di cui abbisognassero, e che avessero rapporto allo spirito, o all' ordine pubblico.

35. I comandanti generali delle armi, avvalendosi de' rapporti, e delle notizie che riceveranno da' comandanti le armi nelle province o valli, e da' governatori delle piazze, invieranno, non più tardi della metà di ciascun mese, al ministro della guerra la situazione delle truppe, e de' militari esistenti nel territorio di loro comando, colla specificazione de' movimenti, e de' principali avvenimenti di qualunque specie che hanno avuto luogo nello scorso mese, giusta il modello n.° 1; faranno pure conoscere i cambiamenti nel materiale, i bisogni su' varj rami, e quanto altro sia occorso nel mese suddetto. Ogni anno poi rimetteranno al ministro della guerra, con le loro osservazioni gli stati di condotta, entità, ed agibilità degli uffiziali, ajutanti, portabandiere, e portastendardi, che pure riceveranno per l' organo stesso. Di ogni altro avvenimento faranno rapporto eventuale.

36. Terranno i registri dello stato civile degli uffiziali, e sotto-uffiziali che fan parte de' stati maggiori territoriali, ne' dominj ad essi affidati, e di quelli che vi sono in commessioni senza far parte di un corpo, alle classi, od al ritiro; ed ogni anno ne rimetterano al ministro della guerra i libri di vita e costumi, avva-

lendosi delle notizie che riceveranno da' comandanti le armi nelle province o valli, e da' governatori delle piazze.

37. Esamineranno le proposte per le promozioni degli uffiziali di qualunque grado, che formate dagl' ispettori, o dai direttori generali verranno loro rimesse dal ministro della guerra, e vi apporranno le loro osservazioni.

38. Non potranno senza Nostro permesso uscire da' limiti del territorio ad essi affidato, ed allontanandosi dalla loro ordinaria residenza per affari di servizio, ne daranno notizia al ministro della guerra, e ne informeranno le autorità che seco loro debbono corrispondere.

39. I comandanti generali delle armi saranno rimpiazzati temporaneamente, quando Noi altrimenti non avremo disposto, dall' uffiziale più elevato in impiego, o più auziano esistente nel luogo di loro residenza, che abbia un comando: questi ne darà immediatamente conto a Noi per l' organo del ministro della guerra.

40. Le relazioni tra il comandante generale delle armi in una parte de' Nostri dominj ed il luogotenente o vicario generale, che in essi potremo aver stabilito, saranno fissate col regolamento riguardante le facoltà che a Noi piacerà accordare al luogotenente o vicario generale suddetto.

Art. 5.

De' comandanti le armi nelle province o valli.

41. I comandanti le armi nelle province o valli saranno sempre uffiziali generali. Essi dipenderanno dal comandante generale delle armi ne' dominj in cui la provincia o valle è situata, riceveranno pel di lui organo gli ordini, e seco lui corrisponderanno ordinariamente, ed estraordinariamente, per tutto ciò che riguarda il servizio nella provincia o valle di loro comando.

42. Gli ordini che i comandanti le armi nelle province o valli, vorranno dare, sin ora chiamati ordini del giorno, saranno intestati, *Ordine del comando le armi nella provincia*, o *valle di . . . . del dì . . .* ed avranno un numero progressivo per l' intero anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro, e firmati dal comandante suddetto.

43. Essi avranno completa autorità sulle truppe, e su i militari di ogni arma stanziati nella rispettiva provincia o valle, salvo il prescritto nell' Art. 6.° Cap. 1.° Tit. 2.° non che su i comandanti delle piazze, de' forti, de' castelli, e delle isole,

in essa comprese, siane qualunque il grado e l'anzianità. Questi riceveranno pel di lui organo gli ordini, e gl'indirizzeranno i rapporti periodici o eventuali, le domande, ed ogni altra carta, che da loro, o da' militari da essi dipendenti inoltrar si debba alle autorità superiori. Gli somministreranno tutte le notizie relative al materiale ed al personale di guerra esistente ne' loro comandi, e gli sommetteranno in fine i progetti di difesa o miglioramenti, che giudicheranno formare, o che verranno loro prescritti dal comandante anzidetto.

44. Ne' casi di urgenza i comandanti le armi nelle province o valli, rimetteranno rapporti duplicati com' è prescritto nel N.° 21.

45. I comandanti le armi nelle province o valli, trovandosi in una piazza, in una cittadella, in un forte, o castello, o in un' isola da essi dipendente, potranno prenderne il comando superiore come viene prescritto al N.° 22.

46. Laddove nel luogo di loro ordinaria residenza non sia nominato governatore o comandante di piazza, essi ne assumeranno le funzioni, e ne avranno le facoltà, e gli obblighi. Nomineranno poi un uffiziale scelto tra gl'impiegati attivamente o in posti sedentanei nel detto luogo di loro residenza, per tenere il dettaglio, funzionando da maggiore di piazza, e se numerosa sia la guarnigione, potran puraneo nominare de' subalterni delle suindicate classi per funzionare da ajutanti di piazza: essi uffiziali verranno scelti di preferenza tra quelli di fanteria.

47. La ripartizione delle truppe stanziate in una provincia o valle sarà proposta dal comandante le armi in essa al comandante generale delle armi, ed approvata non potrà apportarvisi alcun cambiamento senza superiore disposizione. Si eseguirà lo stesso pel servizio esterno che le dette truppe dovranno prestare. Non pertanto, ne' casi urgenti, il comandante le armi ordinerà e farà eseguire de' movimenti alle truppe, ne cambierà le stazioni, e varierà il servizio stabilito; e se le truppe oltrepassar debbano i limiti della provincia o valle, ne informerà il comandante del territorio in cui si recheranno: di tali disposizioni farà sollecito rapporto.

48. I comandanti le armi avranno il comando delle truppe stanziate nella provincia o valle sotto la dipendenza del comandante generale delle armi, ed eserciteranno su di esse l'autorità da Noi conferita nell' articolo precedente al detto comandante generale.

49. Cureranno il mantenimento della disciplina, la esecuzione delle Nostre ordinanze, e la conservazione del materiale, delle fortificazioni, e degli edificj, nel modo prescritto ai numeri 26, 27, 29, e 30.

50. Avranno nel limite del loro comando le facoltà assegnate nel n.° 28., e vigileranno gli Spedali come viene stabilito al n.° 32.

51. Per tutti gli oggetti summentovati i comandanti le armi nelle province o valli si dirigeranno ai comandanti delle piazze, de' forti, de' castelli, e delle isole da essi dipendenti, salvo il prescritto al n.° 72.

52. Avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti locali da essi dipendenti, le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, non che quelle della Reale gendarmeria, somministreranno loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i lumi, e gli schiarimenti relativi all' oggetto, o che avessero rapporto allo spirito, o all' ordine pubblico, e ciò anche quando venissero loro richiesti. I comandanti le armi ne faranno mensilmente rapporto, e ne' casi straordinarj o urgenti, faran pure rapporti straordinarj.

53. Invieranno al principiare di ogni mese al comandante generale delle armi la situazione delle truppe e de' militari esistenti nel territorio di loro comando colla specificazione de' movimenti, delle punizioni che interessar possono la disciplina, de' risultamenti delle scuole teoriche e pratiche, e de' principali avvenimenti di qualunque specie che hanno avuto luogo nello scorso mese, giusta il modello n.° 2: faranno pure conoscere i cambiamenti nel materiale, i bisogni su' varj rami, e quanto altro sia occorso nel mese suddetto. Ogni anno invieranno poi muniti del loro parere ed in doppia spedizione, i stati di cui è parola nel numero 74. Ne' casi straordinarj faranno pure de' rapporti eventuali.

54. Terranno i registri dello stato civile degli uffiziali e sotto-uffiziali che fan parte degli stati maggiori territoriali, che sono in commessione nella provincia o valle senza far parte di un corpo, o ch' essendo alle classi inattive od al ritiro vi tengono domicilio, e faran rapporto di quanto concerne questo ramo: ogni anno poi rimetteranno al comandante generale delle armi i libri di vita e costumi di costoro, avvalendosi delle notizie e de' rapporti che riceveranno dai comandanti locali.

55. Il comandante le armi non potrà, senza permesso del comandante generale delle armi, uscire dalla provincia o valle ad esso affidata; ed allontanandosi dalla sua ordinaria residenza per affari di servizio, glie ne darà notizia, e ne informerà le autorità dipendenti che seco lui corrispondono.

56. Esso comandante sarà rimpiazzato temporaneamente dall' uffiziale più elevato in impiego o più anziano esistente nella provincia o valle, che abbia comando; e questo si recherà immantinente ad occuparne il posto, finchè da Noi non venga altrimenti ordinato.

Art. 6.

Del comandante un corpo di truppe riunito in una o più province, o valli.

57. Quando Noi giudicheremo di riunire delle truppe in una o più province o valli, sia come divisione o brigata d' istruzione, o altrimenti, Vogliamo che l' uffiziale generale o superiore eletto a comandarle abbia sopra le medesime tutta l' autorità di muoverle e disporle a seconda delle particolari istruzioni che avrà ricevute. Prescriviamo quindi alle autorità tutte di esse' province o valli, tanto militari che civili di secondare, ciascuna per la sua parte le disposizioni e le operazioni dell' uffiziale suddetto circa gli alloggi, le regolari somministrazioni dovute alle truppe, ed ogni altro ramo di servizio.

58. I comandanti le armi nelle province o valli, non che i governatori e comandanti delle piazze cesseranno di avere autorità diretta su tali truppe, ma l' uffiziale generale o superiore che le comanda ne farà loro conoscere i movimenti, per le disposizioni di risulta ch' essi potranno dare, a qualo oggetto siffatta informazione sarà data preventivamente, se sia possibile; e sì al loro arrivo che al principiare di ogni mese invierà loro la situazione della forza. I comandanti territoriali terranno poi mano a quanto le autorità civili dovranno eseguire per lo acquartieramento di esse truppe, per gli alloggi, le sussistenze, ed ogni altro loro bisogno.

59. Nel caso l' uffiziale comandante tale truppa per l' esecuzione delle sue incumbenze abbisognasse di notizie riguardanti lo stato militare del territorio che occupa, i comandanti territoriali si presteranno alle domande che ne potrà far loro, dandone conto ai rispettivi superiori.

60. Le truppe componenti una divisione od una brigata d' istruzione, o altrimenti riunite sotto gli ordini di un uffiziale generale o superiore, dipenderanno interamente da questi nel modo stesso prescritto pei comandanti delle province o valli, salve rimanendo le prescrizioni sul conto da rendersi dalle frazioni dei corpi ai rispettivi comandanti.

61. L' uffiziale comandante di un tal corpo di truppe dipenderà direttamente dal comandante generale delle armi in quella parte de' dominj ove la truppa risiede, seco lui corrisponderà, e ne riceverà tutti gli ordini relativi alle truppe stesse ed agl' individui che le compongono, e che non sono di attribuzione degli ispettori, indirizzandogli tutt' i rapporti e tutte le carte al modo stesso ch' è prescritto pe' comandanti le armi nelle province o valli.

62. Gli ordini del comandante di un corpo di truppe riunite, finora chiamati ordini del giorno, verranno intestati » *Ordine della divisione* o *della brigata d'istruzione*, o *del corpo di truppe riunito in............ del dì............* ed avranno un numero progressivo per tutto il tempo che le truppe suddette si terranno riunite. Tali ordini si trascriveranno in un registro, e verranno firmati dal comandante stesso, o dall' uffiziale capo dello stato maggiore, quando vi fosse.

63. Il comandante delle truppe enunciate sarà temporaneamente rimpiazzato dall'uffiziale più anziano in pari grado o più elevato in grado appartenente ad esse truppe, ed in eguaglianza di grado ed anzianità dall' uffiziale del corpo anteriore in rango. Questi ne farà subito rapporto al comandante generale delle armi.

ART. 7.

De' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

64. I governatori ed i comandanti delle piazze di guerra, per le quali debbonsi intendere quelle che, cinte di ripari, sono atte a resistere ad un assedio o ad un colpo di mano, verranno da Noi nominati.

65. I governatori comanderanno le piazze di guerra ad essi affidate sotto la immediata autorità del comandante generale delle armi in que' dominj ove trovasi la piazza. I comandanti poi di esse piazze dipenderanno immediatamente da' comandanti le armi nelle province o valli ove tali piazze sono situate.

66. Ai governatori o comandanti delle piazze di guerra sono da Noi specialmente affidate le piazze medesime, di cui in conseguenza, a meno di espresso Nostro ordine, non potran lasciare il comando; salvo il prescritto al N.° 7.

67. I governatori o comandanti delle piazze di guerra avranno autorità superiore su i comandanti delle cittadelle, de' forti, de' castelli, e delle altre fortificazioni che dipendono dalla piazza, e potranno prenderne il comando superiore com'è prescritto al N.° 22.

68. Le piazze di guerra saranno considerate sotto tre aspetti; in istato cioè di pace, di guerra, e di assedio.

69. È in istato di pace una piazza sempre quando non è dichiarata in istato di guerra o di assedio, locchè avvenir puole o per Nostro ordine, o per effetto delle circostanze che saranno prevedute nel seguito del presente articolo.

70. I governatori delle piazze di guerra avranno l' intero comando delle trup-

pe che ne compongono la guarnigione, ed eserciteranno su di esse l'autorità medesima da Noi conferita ai comandanti le armi nelle province o valli, sotto la dipendenza de' comandanti generali delle armi.

71. I comandanti delle piazze di guerra più elevati in grado o più antichi de' comandanti le brigate eventuali o i corpi che ne formano la guarnigione, avranno, sotto la dipendenza del comandante le armi nella provincia o valle, l'intero comando di tali truppe com'è prescritto al N.° precedente.

72. Se il comandante di una brigata o di un corpo sia più graduato o più anziano del comandante della piazza di guerra in cui trovasi di guarnigione, questo potrà solo disporre della truppa suddetta in tutto ciò che ha rapporto alla sicurezza, alla tranquillità, al buon ordine, ed al servizio della piazza: vigilerà poi la esecuzione di tutte le prescrizioni delle Nostre ordinanze, senza però ingerirsi nei particolari dell'interno servizio, della istruzione, polizia, e disciplina di essa truppa, pe' quali rami il brigadiere o comandante succennato corrisponderà direttamente col comandante la provincia o valle, cui invierà direttamente i stati annuali di cui è parola nel n.° 74.

73. I governatori o comandanti le piazze di guerra avranno autorità immediata su tutt' i militari componenti lo stato maggiore della piazza, e su i militari isolati che vi potranno essere impiegati o addetti.

74. I governatori o comandanti le piazze di guerra al primo di ogni mese riceveranno da' comandanti le truppe che formano la loro guarnigione, la situazione della forza con la additazione de' movimenti, delle punizioni che interessar possono la disciplina, e de' risultamenti delle scuole teoriche, e pratiche, giusta il modello n.° 3. Al primo di ogni anno ne riceveranno poi in quadrupla spedizione de' stati dettagliati della condotta, entità, ed agibilità degli uffiziali, ajutanti, e portabandiere, o portastendardi, giusta il modello n.° 4. Le istesse carte riceveranno da' direttori, e sotto-direttori dell' artiglieria e del genio, o da' comandanti locali del genio, e del materiale di artiglieria per gl' individui da essi dipendenti, che fanno parte delle rispettive guarnigioni.

75. Invieranno col primo corso di posta di ogni mese all' autorità da cui dipendono la situazione della truppa e de' militari esistenti nelle rispettive piazze colla specificazione de' movimenti. delle punizioni che interessar possono la disciplina, de' risultamenti delle scuole teoriche e pratiche, e de' principali avvenimenti di qualunque specie che hanno avuto luogo nello scorso mese, giusta il modello n.° 5. Faranno pure conoscere i cambiamenti nel materiale, i bisogni su' varj rami, e

quanto altro sia occorso nel mese suddetto. Ogni anno invieranno in tripla spedizione, e muniti del loro parere i stati di cui è parola nel n.° antecedente.

76. Terranno i registri dello stato civile degli uffiziali e sotto-uffiziali che fan parte dello stato maggiore della rispettiva piazza, che vi sono in commessione o addetti senza far parte di un corpo, o che essendo alle classi inattive od al ritiro vi tengano domicilio, e faran rapporto di quanto concerne questo ramo: ogni anno poi rimetteranno all'autorità da cui dipendono i libri di vita e costumi de' militari suddetti.

77. Disporranno il servizio esterno che le truppe debbono prestare nelle piazze, e sarà loro speciale attributo di regolarne superiormente il dettaglio, ancorchè vi si trovassero presenti uffiziali generali o altri, ad essi loro superiori per grado o per anzianità, e comunque impiegati nella provincia, o nella piazza. Il quadro di tale servizio sarà sottoposto per le vie ordinarie all'approvazione del comandante generale delle armi, e non potranno i governatori o comandanti delle piazze apportarvi alcun cambiamento senza superiore disposizione. Nei casi urgenti lo eseguiranno però, facendone pronto rapporto alla autorità immediata da cui dipendono. Praticheranno pertanto verso i generali più elevati in impiego, e verso gl'ispettori d'arma, e direttori generali quanto è prescritto ne' due seguenti numeri.

78. Semprequando un uffiziale generale comunque impiegato risiede in una piazza, in cui non è presente il comandante le armi nella provincia o valle, nè il comandante generale delle armi, ed è più antico in pari grado o più graduato del governatore o comandante di essa, avrà l'onorificenza del comando, senza poter fare però alterazione alcuna nel servizio stabilito, nè ingerirsi nel dettaglio del comando. Tale onorificenza consisterà nel dare il Santo al governatore o comandante di piazza, e nel ricevere da lui partecipazione delle novità occorse, degli ordini pervenuti dall'autorità superiore, e di quelli che localmente dovranno darsi, la diramazione dei quali dovrà essere preceduta dal seguente formolario » *Con l'intelligenza di S. E il Signor tenente generale D. . . . . . . o del Signor maresciallo di campo*, ec.

79. Quando un'ispettore d'arma, o un direttor generale si porterà in una piazza, che non sia di sua ordinaria residenza, ed in essa vi sia truppa della sua ispezione, il governatore o comandante della piazza gli dovrà presentare personalmente lo stato di tutt' i posti della guarnigione, non che il dettaglio del servizio che si presta nella piazza stessa; se però il governatore o comandante sia più graduato, o più antico in pari grado dell' uffiziale generale anzidetto, gl'invierà le carte di cui si tratta per mezzo del tenente di Re, o del maggiore della piazza.

80. Le truppe di qualunque arma di servizio nella piazza saranno esclusivamente comandate dal governatore o comandante di essa, e non riceveranno che da esso lui gli ordini, le istruzioni, e le consegne.

81. I governatori o comandanti delle piazze di guerra cureranno il mantenimento della disciplina, e la esecuzione delle Nostre ordinanze, come viene prescritto a' numeri 26. e 27.

82. I governatori o comandanti delle piazze di guerra avranno una polizia militare onde conoscere lo spirito de' militari della guarnigione, non che quello degli abitanti, e penetrare se si pensi o macchini cosa, che comprometter possa la sicurezza della piazza o l' ordine pubblico. A quest' oggetto le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, e la gendarmeria Reale somministreran loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i mezzi, e tutte le notizie analoghe allo scopo, e ciò anche quando venissero loro richieste. Di tutto ciò faranno mensilmente rapporto all' autorità da cui dipendono, e ne' casi straordinarj o urgenti faranno pure rapporti eventuali. Dovranno inoltre essere informati dell' arrivo e della partenza degli stranieri, e potran vigilarli durante la loro dimora nella piazza.

83. Niuno spettacolo pubblico potrà aver luogo senza il permesso del governatore o comandante di una piazza di guerra, il quale, di accordo colle autorità civili, ne regolerà la polizia.

84. Le riunioni straordinarie di popolo non avranno luogo senza il permesso dell' autorità militare, che potrà vietarle, ed anche impedirle e dissiparle, ove le creda pregiudizievoli alla sicurezza e tranquillità della piazza, o contrarie alle leggi.

85. Il governatore o comandante di una piazza di guerra regolerà col concorso delle autorità civili quanto dee praticarsi dagli abitanti ne' casi di allarme o d' incendio, a norma del prescritto nell' Art.° 2.° Cap.° 2.° del Titolo 3.°

86. Le chiavi di tutte le porte, poterne, o altre aperture che danno ingresso in una piazza di guerra, sono affidate alla custodia e responsabilità del governatore o comandante di essa, il quale le terrà nella sua abitazione, chiuse in cassa di legno ferrata, e separate le une dalle altre in altrettante borse di cuojo, con sopra il nome della porta o apertura rispettiva. Le altre chiavi non usate giornalmente saranno distinte con una tavoletta, che denoti la loro serratura, onde esser subito riconosciute. Esso governatore o comandante dovrà assicurarsi che tutte le porte, i ponti, le caditoje, ed altre serrature siano in buono stato; a qual uopo disporrà che almeno una volta ogni mese il capitano di chiavi convenevolmente scortato, ed

accompagnato da un uffiziale dello stato maggiore della piazza, ne verifichi la condizione.

87. I governatori o comandanti delle piazze di guerra cureranno la conservazione, e manutenzione delle armi, degli attrezzi, ed approvisionamenti di ogni genere esistenti nelle piazze stesse, e potranno disporne per la loro difesa.

88. Terranno mano alla conservazione, ed al ristauro delle fortificazioni, e degli edificj militari, o ad usi di guerra inservienti, e vieteranno scrupolosamente che si addicano ad usi estranei.

89. In ogni ottobre passeranno personalmente una visita a tutte le fortificazioni, agli edificj militari, ed al materiale di guerra esistente nelle piazze, e si assicureranno del di loro stato di servizio. In tale visita si faranno accompagnare dal comandante locale del genio, dal più antico uffiziale addetto al materiale di artiglieria della piazza, e dal commessario di guerra: questi stenderà un verbale de' risultamenti di essa visita, che a firma di tutti sarà rimesso col primo corso di posta di novembre all' autorità da cui dipende la piazza, onde impreteribilmente nel corso del mese suddetto pervenga alla Real segreteria di stato e guerra, per servire di norma alla formazione dello stato discusso dell' anno seguente.

90. Saranno responsabili che gli alloggi vengano abitati da coloro i quali vi hanno diritto, ed a seconda delle rispettive competenze; e cureranno che veruno ne percepisca la indennità se prima non sia esaurito il numero degli alloggi corrispondenti al di lui grado. Faran sì che le caserme e gli alloggi sian sempre in istato di servizio, e nella visita da praticarsi a seconda del prescritto al N.° 264., formeranno uno stato generale di esse caserme ed alloggi, specificando il numero delle persone che occuperanno le prime, ed il nome e grado di quelle che abiteranno i secondi.

91. Non lasceranno costruire alcuna nuova opera di fortificazione, nè aprire la piazza, nè ostruirne l'ingresso, senza aver preso, di concerto col comandante del genio, tutte le misure necessarie alla polizia e sicurezza della piazza, ed alla disciplina della guarnigione.

92. Non permetteranno che nell' interno della piazza si costruisca fabbrica, o si esegua altro lavoro pubblico o privato, senza che il comandante del genio, avendolo esaminato, abbia dichiarato di officio essere eseguibile sotto il rapporto della conservazione, e sicurezza della piazza. Allorchè poi i lavori delle fortificazioni, o di altro oggetto di servizio militare esigessero, sia l' interruzione momentanea delle pubbliche strade, sia qualche manovra d' acqua straordinaria, o qualunque altra disposizione non usitata, che interessar potesse gli abitanti, i governa-

tori o comandanti delle piazze dovranno pria di ordinarle, meno che ne' casi di urgenza, prevenirne l'autorità civile, e concertar con essa quanto convenga perchè il servizio pubblico non ne soffra. Terranno in questi varj casi presente quanto è stabilito a' numeri 271, e 273.

93. La polizia militare del governatore o comandante di una piazza di guerra si estenderà ancora sul raggio di attacco della piazza, o sia sulla zona di terreno esterno compresa tra il piede dello spalto, ed i punti dove può in caso di assedio, aprirsi la trincea, o possono stabilirsi i depositi di essa, cioè alla distanza di 500 tese dalla cresta dello spalto il più avanzato nella campagna.

94. Egli baderà che tanto nelle parti constitutive della cinta, che nella zona suddetta non si esegnisca fabbrica, elevazione, o cavamento alcuno, a meno di Nostra autorizzazione a seconda del prescritto ai numeri 271, e 273.

95. Farà arrestare, e condurre innanzi a lui chiunque senza suo permesso eseguisca nello spazio suddetto rilievi topografici; e nel caso l'arrestato dichiarasse essere occupato in operazioni agrimensorie per servizio pubblico o privato, farà esaminare i titoli ed i lavori dal comandante del genio; e soltanto dopo una tale disamina potrà l'arrestato essere rilasciato ed autorizzato a continuare: in caso contrario sarà co' corrispondenti verbali rimesso a' tribunali competenti, ond' essere punito con le pene stabilite nel codice delle leggi del Regno, secondo lo scopo delle sue operazioni, e con la proporzione penale, derivante dalla natura delle intenzioni, o delle circostanze.

96. Ogni governatore o comandante di una piazza di guerra dee supporre, ch' essa possa essere attaccata, o insultata all' improvviso. In conseguenza fisserà il piano di difesa, e di servizio, seguendo le ipotesi di attacco le più probabili, e determinerà, pe' casi principali, i posti e le riserve, i movimenti delle truppe, l' azione, ed il concorso di tutt' i corpi, e di tutti i servizj. Su queste basi stabilirà le istruzioni pe' casi di allarme, e si assicurerà della loro esecuzione com' è prescritto nell' Art.° 2.° del Cap. 2.° Tit. 3.°

97. Per procedere con sicurezza allo stabilimento de' piani succennati il governatore o comandante unirà alla intima conoscenza delle fortificazioni, degli edificj militari, e del terreno ch' è tra la piazza ed i punti ove possono essere spinti distaccamenti, partite, o ricognizioni, anche le notizie riguardanti la forza della guarnigione, lo stato ed il numero delle artiglierie e delle altre armi, la quantità degli approvvisionamenti di ogni genere, e tutt' i particolari circa la popolazione da nutrire in tempo di assedio, gli nomini atti a portar le armi, gli artigiani su-

scettibili di essere impiegati in caso d'incendio, o nei lavori, non che le sussistenze, i materiali, gli utensili, e le altre risorse che la città ed il paese possono somministrare, o delle quali convenga assicurarsi nello stato di assedio.

98. Le autorità civili dovranno quindi in ogni tempo, richieste dal governatore o comandante, dar loro tutte le notizie riguardanti la statistica, e le risorse della popolazione.

99. Il piano generale di difesa, e quello di allarme saranno da' governatori o comandanti delle piazze sottoposti riserbatamente al ministro della guerra per l'organo delle autorità da cui dipendono.

100. Il ministro della guerra disporrà che negli archivj delle piazze di guerra sian depositati per uso de' governatori o comandanti di esse:

1.° Una pianta della piazza contenente tutt'i particolari delle fortificazioni, e del terreno adjacente per l'estensione del raggio di attacco; di quello cioè, che giunge fino a' siti più favorevoli per lo stabilimento del campo, del parco, de' depositi, e delle linee di circonvallazione dell'inimico.

2.° Una carta topografica del terreno compreso nel raggio di attività della guarnigione, il quale si estende sino ai punti ove possono spingersi partite, o riconoscenze.

3.° Una memoria descrittiva, che faccia conoscere lo stato e le qualità della piazza, e delle sue opere, ed i rapporti della medesima con le piazze vicine, e con la guerra offensiva, e difensiva.

4.° Una copia delle migliori opere conosciute sull'attacco, e sulla difesa delle piazze.

101. Tutte queste piante, memorie, istruzioni, ed opere, non che gli stati di approvvisionamento, e tutti gli altri materiali relativi al servizio, ed alla difesa della piazza, saranno notati nell'inventario dell'archivio della piazza tra le carte riservate. Esse verranno scrupolosamente conservate, nè si potranno estrarre da alcuno, o prenderne copia.

102. Sarà cura del ministro suddetto, che negli archivj delle piazze esista una copia di ciascheduna delle Nostre ordinanze, e di tutt'i regolamenti in vigore per le varie armi di terra e di mare, e per gli stabilimenti militari.

103. Il governatore o comandante di una piazza di guerra non potrà, anche nello stato di pace, pernottare fuori le barriere, nè allontanarsi il giorno al di là del raggio di attività, senza il permesso dell'autorità, da cui direttamente dipende.

104. Il governatore o comandante suddetto farà arrestare, in caso di flagranza, coloro che degradassero le opere, o gli edificj militari, o che commettessero su' ri-

pari, ne' fossi, sulle opere esterne, nei cammini coperti, o spalti de' reati contro la polizia della piazza, e la disciplina della guarnigione, e gl'invierà nel corso di 24. ore agli agenti della polizia civile, o giudiziaria, di unita a' corrispondenti rapporti, o verbali. I colpevoli saranno puniti da' tribunali ordinarj con le pene prescritte nel codice delle leggi penali del Regno, e pe' reati contro la polizia o disciplina della guarnigione, con le pene stabilite pe' reati tendenti a turbare l' ordine pubblico.

105. Il governatore o comandante di una piazza di guerra, ne' luoghi ove non si trovi un distaccamento di gendarmeria Reale, o che ritrovandovisi non sia creduto sufficiente, darà il braccio forte che possa occorrere per la esecuzione de' decreti della giustizia ordinaria, per l' esazione delle imposte Regie, o per mandare ad effetto un provvedimento qualunque delle autorità costituite: esso dovrà intanto esserne richiesto per iscritto, salvo il caso di un motivo di urgenza grave o momentaneo, in cui, dopo aver prestato il braccio forte alla giustizia ordinaria, o ad altro ramo di servizio, il comandante dovrà senza indugio munirsi di una dichiarazione in iscritto dell' autorità corrispondente, la quale non potrà rifiutarvisi.

106. E siccome la giurisdizione locale militare dev' essere ristretta ai luoghi chiusi pertinenti al ramo militare, come castelli, batterie, ripari, fossi, opere esterne, cammini coperti, spalti, corpi di guardia, quartieri di truppa, arsenali, stabilimenti, magazzini, polveriste, spedali militari, interno de' Reali siti, ed altri posti consimili, così i rispettivi comandanti militari faranno ivi eseguire da' soldati l' arresto de' rei non militari, che vi si fossero rifuggiti, salvo il disposto coll' art. 7.° del regolamento di caccia, approvato il 20 aprile 1822 per le Reali riserve; e ne' siti esterni e immediati ai luoghi suddetti non impediranno che la giustizia ordinaria faccia catturare le persone non militari, per consegnarle però al corpo di guardia militare più vicino, da cui saranno poi rimesse alla piazza per essere spedite nel corso impreteribile di 24 ore, al più tardi, alla enunciata giustizia ordinaria. Il braccio forte nell' interno dei Reali siti e palazzi sarà dato di preferenza dalle truppe della Nostra guardia, ai superiori della quale il governatore o comandante della piazza s' indirizzerà per ottenerlo. Fuori de' limiti stabiliti in questa ordinanza, è assolutamente proibito ai comandanti militari suddetti di concedere salvaguardia, ordinanza, o soldato alcuno, sotto qualsivoglia titolo, a qualunque persona, ancorchè rivestita del carico di una Regia amministrazione o stabilimento. Nè sarà mai permesso, che le Nostre truppe si uniscano ad altra forza, sia giudiziaria, sia doganale, dovendo i militari limitarsi solo a dare efficace protezione

agli agenti di detti rami per assicurare il successo delle loro operazioni. Non sarà intanto vietato agl' incaricati giudiziarj o finanzieri, accompagnati da un ajutante di piazza, di far visite o ricerche ne' quartieri, corpi di guardia, ed alloggi dei militari, quando si tratti dello scoprimento di cose che interessino la giustizia, o le finanze. In ciò che riguarda spettacoli, processioni, esequie, feste di chiese, ed altre funzioni di straordinario concorso, i comandanti militari non si dipartiranno da quanto viene prescritto nel decorso della presente ordinanza. Invigileranno finalmente che i capi de' corpi amministrino pronta giustizia agli abitanti del luogo nelle querele, e ne' reclami ben fondati, che eglino producessero contro gli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati.

107. Semprequando un' autorità civile, o giudiziaria arresti nell' atto della flagranza o quasi flagranza una persona militare, la consegnerà, nel corso di 24 ore, al governatore o comandante militare, di unita al rapporto dinotante le cagioni dell' arresto, e quindi gli rimetterà il verbale corrispondente, ond' essere da questi punito economicamente, ovvero rimesso al tribunale competente, a norma delle leggi.

108. Il governatore o comandante di una piazza di guerra avrà somma cura che alcuna parte delle fortificazioni, o degli edificj militari non serva di asilo al delitto, o al disordine: in conseguenza darà gli ordini e le consegne necessarie, farà arrestare i contravventori, e li rimetterà occorrendo agli uffiziali della polizia ordinaria per essere puniti.

109. Allorquando si reputerà probabile di dover porre una piazza in istato di guerra, il ministro segretario di stato di tale dipartimento, ci proporrà que' cambiamenti, che crederà necessarj nel suo comando, e nel suo stato maggiore, onde rimpiazzare gli uffiziali che non saranno giudicati idonei a servire con l' attività necessaria. In questa circostanza potranno i rimpiazzi trarsi pure da' corpi attivi, e gli uffiziali a ciò prescelti conserveranno gli averi tutti di attività, e percepiranno inoltre la differenza in più che vi potrà essere tra il loro soldo, e quello della carica che disimpegnano.

110. Lo stato di guerra sarà determinato da una delle seguenti circostanze:

1.° Quando un Nostro decreto lo stabilisca, sia per misura di sicurezza, sia per dare maggiore energia ed attività alla polizia militare.

2.° Quando, dichiarata la guerra, l' inimico occupi piazze, campi, o posizioni distanti dalla piazza meno di cinque marce; o quando, essendo marittima la guerra, la piazza sia sulla costa.

3.° Quando in una piazza di guerra, situata sulla costa o sulla frontiera, si eseguano lavori, che ne aprano la cinta principale.

4.° Quando, ad una distanza di cinque giorni di marcia dalla piazza, si formino riunioni illecite, e sediziose, che sian dal governatore o comandante reputate perniciose, e di molta conseguenza.

111. Tutte le autorità civili e militari che siano nel caso di conoscere uno degli avvenimenti specificati nei §§. II. e IV. del numero precedente, dovranno sotto la più stretta responsabilità personale, darne immediato avviso a' governatori o comandanti delle piazze di guerra cui importi il saperlo.

112. Ne' casi succennati i governatori o comandanti delle piazze di guerra faranno pubblicare dalle autorità civili un bando, che dichiari doversi la piazza considerare in istato di guerra, dandone subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al ministro segretario di stato della guerra.

113. Quanto è stabilito circa il servizio, la polizia, ed il governo delle piazze di guerra e delle loro guarnigioni in istato di pace, continuerà a praticarsi dopo che la piazza sia dichiarata in istato di guerra: dovranno eseguirsi inoltre le prescrizioni contenute ne' numeri seguenti.

114. Le truppe civiche, urbane, o stanziali, e gli artiglieri littorali esistenti nella piazza e ne' dintorni, sino all' estensione del raggio di attività dipenderanno interamente dal governatore o comandante della piazza, il quale ne renderà attivo quel numero che reputerà necessario, fissandone il servizio, e facendone regolarmente rapporto.

115. Tutte le autorità di qualsivoglia specie forniranno al governatore o comandante le notizie, i rapporti, e gli ajuti di qualunque natura, che da essolui verranno loro chiesti.

116. Tutti gli artigiani, che si crederanno atti a servire utilmente durante l' assedio, saranno classificati e ripartiti in sezioni, cui si preporranno uomini sperimentati, dando loro un luogo di riunione: lo stesso potrà praticarsi per quegli abitanti che il governatore o comandante giudicasse far concorrere all' interna tranquillità.

117. Giungendo un grosso di nemici a distanza minore di tre marce dalla piazza, o quando, essendo questa sulla costa, una flotta nemica con numeroso convoglio minacci uno sbarco alle sue vicinanze, accordiamo al governatore o comandante di essa, senza attenderne o chiederne ordine, la facoltà di dare le seguenti disposizioni; facoltà di cui userà pertanto con la massima discrezione, ed a ragion veduta:

1.° Allontanare dalla piazza le persone inutili, e riconosciute perniciose, o sospette alla polizia civile, o militare.

2.° Riunire nella piazza i materiali, le vettovaglie, e gli altri mezzi di difesa, eseguendone delle tolte ne' luoghi convicini se fia necessario, e vietare l'uscita dalla piazza di tali generi, non che degli artigiani o di altre persone da lui designate.

3.° Distruggere tuttociò che può nell' interno della piazza impedire la circolazione delle artiglierie, munizioni, e truppe, e nell' esterno tuttociò che può offrire al nemico mezzi di coprire i suoi lavori, e facilitare gli approcci o agevolarne in qualunque modo la sussistenza o le operazioni.

118. L' uffiziale generale comandante in capo di un esercito di operazione riunito sul territorio ove trovasi una piazza di guerra, il comandante generale delle armi, ed il comandante le armi della provincia o valle, cureranno sotto la loro responsabilità che rimanga in ogni tempo nelle piazze di guerra la guarnigione necessaria per custodirle, e che, essendo queste minacciate di assedio, tale guarnigione sia resa sufficiente alla loro difesa.

119. Gli uffiziali generali sunnominati, senza Nostra autorizzazione, non trarranno munizioni, od altri approvvisionamenti dalle piazze, eccetto che ne' casi di estrema urgenza, coll' obbligo però di rimpiazzarli al più presto possibile. Ed essi adopreranno ogni mezzo in loro potere per completarne l' approvvisionamento quando la piazza sia minacciata di assedio, o di blocco.

120. I governatori o comandanti delle piazze di guerra, i comandanti di artiglieria e del genio, ed i capi de' diversi rami di servizio in esse piazze, non potranno essere allontanati senza ordine del ministro della guerra, del generale in capo dell' esercito di operazione riunito sulla frontiera ove la piazza è situata, o del comandante generale le armi.

121. I governatori o comandanti non potranno accordare permessi, nè concedere di farsi uso di quelli ottenuti da qualsivoglia autorità, ed anche da Noi medesimi; a meno che con Nostro decreto non si prescriva una eccezione a tale norma.

122. Essi spediranno delle partite sul territorio limitato dal raggio di attività della piazza, per le sole operazioni relative alla sua sicurezza: ma gli uffiziali comandanti tali partite non saran mai scelti tra i capi de' corpi, e le partite medesime saranno sempre poco numerose, sicchè la di loro perdita non influisca sensibilmente sulla forza della guarnigione.

123. Lo stato di assedio verrà determinato:

1.° Da un Nostro ordine,

2.° Dall' investimento della piazza,

3.° Da un attacco di viva forza, da una sorpresa, da una sedizione interna,

4.° Da riunioni illecite e sediziose formate nel circuito del raggio d'investimento.

124. In questi diversi casi i governatori o comandanti delle piazze di guerra faranno dichiarare con un bando lo stato di assedio, e ne daranno subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al ministro segretario di stato della guerra.

125. Dichiarato lo stato di assedio rimarranno ferme le disposizioni date nel corso di questa ordinanza pe' doveri, e per le attribuzioni de' governatori o comandanti di piazze di guerra, e dovranno inoltre osservarsi le prescrizioni contenute ne' numeri seguenti.

126. L'autorità del governatore o comandante di una piazza di guerra sarà assoluta, e si estenderà sull'amministrazione, e sul governo interno de' corpi, sui lavori, sulle opere da eseguirsi, e su tutt'i diversi rami di servizio. In conseguenza i comandanti di tutte le armi, i commessarj di guerra, gl'impiegati nelle diverse amministrazioni militari, qualunque persona militare in somma che trovasi nella piazza, anche se d'impiego superiore, o più anziano, sarà tenuta di eseguire tutte le disposizioni, che il suddetto governatore o comandante giudicherà a proposito di prescrivergli nell'interesse della difesa; cessando le formalità contenute nel num.° 78. per la onorificenza del comando.

127. Egli disporrà degli uffiziali, e delle truppe della sua guarnigione, compresa la gendarmeria, i littorali, e le truppe sedentanee o stanziali nel modo che stimerà a proposito pel servizio della piazza.

128. Derogando poi dal prescritto per la nomina del servizio, potrà affidare il comando de' posti e delle opere, e le varie incumbenze a quegli uffiziali che stimerà più adatti, cambiandoli o traslocandoli senz'altra considerazione o norma che la utilità del Real servizio.

129. Allorquando un uffiziale, ancorchè generale, comandante un corpo di truppe, che non faccia parte della guarnigione di una piazza, si trovasse nell'interno di essa o nel suo raggio, e quindi sotto la sua protezione, conserverà il comando immediato, e la polizia diretta di essa truppa nell'interno delle caserme, del campo, o dell'accantonamento che occuperà; però sulla domanda del governatore o comandante la piazza suddetta, se anche inferiore di grado, o meno anziano, farà pubblicare ed eseguire tutti gli ordini che questi darà relativi al servizio, ed ai posti ch'essa truppa dovrà occupare per la difesa della piazza, alla quale dovrà cooperarsi. Quando poi ai termini degli ordini di cui è munito, o

delle circostanze, dovrà questo uffiziale allontanarsi dalla piazza, ciò non potrà essergli in verun modo impedito dal governatore o comandante di essa, cui darà preventiva conoscenza del suo movimento.

130. Le stesse disposizioni si applicheranno agli uffiziali qualsivogliano, che non avendo comando di truppa, o altro incarico di servizio nella piazza, vi passano o vi sono rinchiusi mentre trovasi in istato di assedio.

131. Se de' legni da guerra siano destinati a cooperare alla difesa delle piazze di guerra situate sulle coste, i comandanti di essi seguiranno quanto verrà loro prescritto dal governatore o comandante, il quale potrà anche servirsi de' legni mercantili dei Nostri sudditi per tutte le commessioni, e gli usi che crederà utili alla maggior difesa della piazza.

132. I poteri di cui sono investite le autorità civili, giudiziarie, ed amministrative esistenti ne' limiti del raggio di attacco, passeranno tutt' interi al governatore o comandante della piazza dichiarata in istato di assedio, ed egli li eserciterà delegandone ad esse quella parte che giudicherà conveniente. Se poi la piazza sia bloccata, i limiti succennati si estenderanno al terreno compreso nella linea d' investimento.

133. Il governatore o comandante della piazza stabilirà, se lo giudichi, de' tribunali, o commessioni militari, la cui polizia giudiziaria sarà esercitata dal commessario del Re, concedendogli Noi la facoltà di nominare sì questo, che il presidente, ed i giudici. A tali tribunali saran tradotti tutt' i prevenuti che esso governatore o comandante stimerà, senza riguardo alla competenza de' tribunali ordinarj, ed al grado di essi prevenuti.

134. Tutte le lettere che giungeranno nella piazza, o che ne partiranno, saranno recate in casa del governatore o comandante, il quale potrà aprirle, e richiuderle col suggello delle proprie armi, ed impedirne anche l' invìo.

135. Il governatore o comandante nominerà un uffiziale, il quale vigilerà su i mercati della piazza, onde il prezzo dei viveri non sia eccedente, e sia esatta la distribuzione di essi: nè potrà alcuno vendere commestibili senza intelligenza di tale uffiziale, ed ai prezzi da esso lui fissati. I contravventori saranno esemplarmente puniti.

136. Egli potrà consultare sulle varie operazioni, e sull' andamento della difesa quegli uffiziali della guarnigione che crederà; e potrà pure convocare un consiglio di difesa, che verrà composto dagli uffiziali comandanti i corpi o frazioni di essi, dal tenente di Re, dal commessario di guerra, o da chi ne fa le veci,

e da quegli uffiziali, che fossero superiori d' impiego o di anzianità al governatore o comandante della piazza. Il segretario della piazza, o un uffiziale scelto dal governatore o comandante sarà segretario di questo consiglio, e noterà in un libro destinato al registro delle deliberazioni, l' opinione comune, o i pareri diversi di ciaschedun membro, su gli oggetti dal governatore o comandante presentati alla discussione; potendo ognuno di essi farvi inscrivere tutti gli sviluppamenti della propria opinione, che crederà a proposito aggiungere al verbale della seduta. Tale verbale sarà firmato da tutt' i membri del consiglio, e le particolari addizioni o i pareri di qualche membro saran pure muniti della di lui firma.

137. Le deliberazioni del consiglio rimarranno segrete, vietando Noi espressamente di comunicarne a chicchessia il contenuto: esse saranno pertanto semplicemente consultive, potendo il governatore o comandante dare le disposizioni che crederà convenevoli, anche se contrarie alla opinione del consiglio, o di taluno de' suoi membri.

138. Il governatore o comandante della piazza, i comandanti dell' artiglieria e del genio, i capi de' corpi, e de' diversi rami di servizio terranno in tempo di assedio un particolare giornale, su cui saranno trascritti, per ordine di data, e senza cassatura, spazio vuoto, o viziatura qualunque, gli ordini dati e ricevuti, il loro risultamento, e tutte le circostanze, ed osservazioni che possono dare de' lumi sull' andamento dell' assedio e della difesa. Il ministro della guerra determinerà con particolare istruzione, il modo come tali giornali dovranno tenersi, e le formalità necessarie onde sì questi, che il registro delle deliberazioni del consiglio di difesa abbiano la regolarità, e la legalità necessaria per servire all' informazione prescritta al N.° 148.

139. Il comandante del genio traccerà, o farà tracciare in sua presenza, e progressivamente, su di un piano che rappresenti il fronte, o i fronti di attacco col terreno adjacente, le posizioni occupate dal nemico, ed i lavori da esso lui eseguiti dal principio dell' investimento, non che quelli di difesa, e le successive disposizioni delle artiglierie e delle truppe, a misura dei progressi dell' assedio.

140. Il governatore o comandante difenderà successivamente le opere, i posti esterni, il cammino coperto, la contrascarpa, il passaggio del fosso, la cinta, e gli ultimi trinceramenti interni. Sgombererà attentamente il piede delle brecce, e costruirà, con anticipazione, nelle gole de' bastioni, o al di dietro dolle cortine, i trinceramenti necessarj per poter sostenere molti assalti, non obliando di avvalersi a proposito delle mine, e delle manovre di acqua, di cui potrà disporre per la

4

difesa, e senza attendere Nostra autorizzazione sin dal principio dell' assedio. Pe' lavori che queste operazioni renderanno necessarj impiegherà gli abitanti, e si servirà al bisogno delle abitazioni, ed in preferenza de' materiali di quelle, che i projettili nemici avranno rovinate.

141. In queste successive difese il governatore o comandante risparmierà la guarnigione, le munizioni di guerra, ed i viveri, in modo da potere efficacemente resistere agli assalti sul corpo della piazza, o eseguire delle irruzioni vigorose sulle opere già cadute nelle mani del nemico; rammentando che la difesa incomincia a divenire efficace allorquando il nemico è sulla cresta dello spalto.

142. L'ufficiale cui affideremo una piazza di guerra dee penetrarsi della importanza di un tal deposito, e tener presente che il ritardarne o accelerarne di un sol giorno la resa può dare grandissima influenza sulla difesa del Regno, e sulla salvezza dell' esercito. In conseguenza egli non presterà orecchio alle voci che l' inimico potesse spargere, alle insinuazioni che gli facesse giungere, o alle notizie dirette o indirette che gli pervenissero; che anzi se acquistasse la certezza di essere l' esercito disfatto, o il Regno invaso, ciò non altererà punto la esecuzione de' suoi doveri, e la necessità di difendere la piazza sino all' estremo.

143. Solo per diretto Nostro comando potrà il governatore o comandante di una piazza di guerra cederla senza esservi forzato da un assedio: ed anche in questo caso Vogliamo che il detto governatore o comandante non lo eseguisca, senza avere evidentemente assicurata la identità dell' ordine da Noi dato, per mezzo di più uffiziali di sua scelta, della fiducia de' quali sarà egli responsabile.

144. Ogni governatore o comandante di una piazza di guerra, il quale la cederà senz' aver forzato l' inimico ad eseguire tutt' i lavori dell' assedio, e prima di avere respinto almeno un assalto al corpo della piazza, sarà condannato alla pena capitale, a meno che altre imperiose circostanze non ve lo abbiano obbligato.

145. Allorquando un governatore o comandante di una piazza di guerra giudicherà che l' ultimo termine della sua resistenza sia giunto, consulterà il consiglio di difesa, onde conoscere se altri mezzi per prolungarla esser gli possano suggeriti. La decisione di esso consiglio, e le particolari opinioni di cadauno de' suoi membri saranno registrate, ma il governatore o comandante, siccome colui su del quale gravita tutta la responsabilità, pronuncierà, e seguirà il parere più energico, ove non fosse assolutamente impraticabile. Negli estremi casi egli deciderà solo dell' epoca, del modo, e de' termini della capitolazione. Terrà per regola costante di non avere col nemico che le minori comunicazioni possibili, e di non tollerare che

altri ne abbia. Non uscirà giammai a parlamentare, e ne incaricherà gli uffiziali di cui la costanza, la fermezza, il coraggio, e l'attaccamento gli saranno personalmente conosciuti.

146. Nella capitolazione il governatore o comandante non separerà giammai la sua, dalla sorte degli uffiziali, e delle truppe. Egli cercherà al possibile di ottenere condizioni onorevoli pei soldati, e specialmente pe' malati, e feriti.

147. Nel caso che un governatore o comandante di una piazza di guerra dimenticasse que' principj di onore, ch' esser debbono la base delle azioni di ogni militare, e ceder volesse la piazza affidatagli senza ascoltare il parere del consiglio di difesa, ovvero contro l'opinione di due terzi de' suoi componenti, sarà dal consiglio istesso deposto dal comando, che ricaderà a chi di diritto compete; riserbandoci Noi di pronunziare l'occorrente in simile circostanza, di cui tutt' i particolari esser dovranno solennemente documentati.

148. Ogni governatore o comandante dovrà in ogni evento dar conto, innanzi ad una giunta che Noi nomineremo della validità de' motivi pe' quali la piazza ad esso affidata sia stata occupata dal nemico.

149. Se tale giunta trovi luogo ad accusa, il prevenuto sarà tradotto avanti al competente consiglio di guerra per subirvi il giudizio; ma se dichiari non meritare rimproveri, ed aver prolungato la difesa con tutt' i mezzi in suo potere fino all'ultima estremità; la decisione di essa giunta sarà pubblicata coll'ordine dell'esercito, ed inserita nel giornale officiale.

150. Ogni uffiziale che avrà difesa una piazza di guerra da uomo di onore, da valente soldato, e da suddito fedele sarà a Noi presentato dal ministro della guerra, o dal comandante generale delle armi, in un giorno di gran parata, di unita ai capi de' corpi, e de' diversi rami di servizio, ed a' militari che si saranno più distinti nella difesa; riserbandoci di dar loro Noi stessi, pubbliche testimonianze della Nostra soddisfazione. Saranno ad essi inoltre applicate le ricompense onorifiche prescritte negli statuti degli ordini cavallereschi, ed accordate loro delle promozioni a seconda delle proposte da farsi dal governatore o comandante.

151. Il ministro segretario di stato della guerra affretterà il cambio de' militari, che facendo parte delle guarnigioni di piazze onorevolmente difese, sien rimasti prigionieri; questi al di loro ritorno avranno il richiamo de' rispettivi soldi di attività, senza alcun' altra ritenuta, se non quella delle somme che per Nostro ordine si fossero date alle loro famiglie.

152. Ogni governatore o comandante di una piazza di guerra che trovi onorata

morte su' ripari, o spiri per le ferite riportate in una gagliarda difesa, riceverà gli onori funebri corrispondenti ad un grado immediatamente superiore al suo. La pensione di ritiro che sarebbe spettata ad essolui pe' suoi servizj, sarà goduta per intero dalla sua famiglia, ed i suoi figli saranno presi da Noi in particolare cura, destinandoli di preferenza alle prime piazze vacanti negli stabilimenti di educazione. Saranno da Noi prese puranco in ispeciale considerazione le famiglie di tutt' i militari morti durante l' assedio per ferite riportate; non che i militari tutti che per ferite non fussero più atti al servizio.

153. Ogni assedio o blocco sarà considerato nel periodo dei servizj siccome una campagna, ed ogni assalto respinto non solo come campagna, ma benanche come azione di gloria.

154. Le batterie, e le opere esterne de' fronti di attacco delle piazze di guerra riceveranno in avvenire i nomi degli uffiziali generali, de' comandanti, e degli altri militari, che si saranno distinti nella loro difesa.

155. I governatori o comandanti delle piazze di guerra assediate, bloccate, o minacciate di assedio, di blocco, o di attacco di viva forza cercheranno di corrispondere mediante tutt' i mezzi in loro potere coll'uffiziale generale, dal quale potranno dipendere, ed a dippiù direttamente col ministro della guerra, e col comandante generale delle armi.

156. Nel caso di un attacco regolare, lo stato di assedio non cesserà se non quando i lavori del nemico siano stati distrutti, e le brecce ristaurate.

Art. 8.

De' governatori e comandanti delle piazze aperte.

157. Qualunque città, borgo, o villaggio del quale sia da Noi nominato un governatore o comandante, dovrà considerarsi come piazza aperta.

158. Il governatore di una piazza aperta avrà co' militari e colle truppe che ne formano la guarnigione, o vi si trovino di passaggio gli stessi rapporti di autorità, dipendenza, o corrispondenza, che nel corso di questa ordinanza sono prescritti pe' governatori o comandanti delle piazze di guerra.

159. Il comandante di una piazza aperta avrà le stesse attribuzioni accordate nel numero antecedente a' governatori di esse piazze: cesserà pertanto di esercitarle ove nella guarnigione vi sia un uffiziale impiegato ad essolui superiore in grado,

o più antico, dovendo in tal caso aver questi il comando superiore della piazza. Il comandante in questa circostanza dovrà solamente continuare a tenere il dettaglio del servizio della piazza, e dipendere completamente dal comandante superiore anzidetto. Ciò peraltro non avrà luogo quando un tale uffiziale vi sia di semplice passaggio.

160. I governatori o comandanti delle piazze aperte, a differenza di quelli delle piazze di guerra, non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti, dovendone lasciare la sola, ed intera cura all' autorità civile del luogo, salvo i casi specificati nel corso di questa ordinanza.

161. Il governatore o comandante di una piazza aperta applicherà, e farà strettamente applicare le prescrizioni tutte della presente ordinanza in ciò che riguarda il servizio, il governo, la disciplina, la istruzione, e la polizia delle truppe, nel modo stesso che per le piazze di guerra è stabilito.

162. I governatori o comandanti delle piazze aperte dipenderanno dalle autorità medesime, e nel modo stesso che si è prescritto al numero 65, pe' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

163. Semprecchè a Noi piacerà dichiarare piazza di guerra una città, un borgo, o villaggio dove esista un governatore o comandante, avrà questi tutte le attribuzioni, e facoltà accordate nel corso della presente ordinanza a' governatori o comandanti delle piazze di guerra in istato di pace.

164. In caso d' interna sollevazione, o riunione illegale e sediziosa di popolo alla distanza di cinque giorni di marcia da una piazza aperta, il governatore o comandante di essa prenderà le misure di precauzione necessarie alla sicurezza della guarnigione, e del posto affidatogli, e seguirà le norme stabilite nella Nostra ordinanza pel servizio delle truppe in campagna.

Art. 9.

De' comandanti delle piazze eventuali.

165. Sarà considerata come piazza eventuale qualunque città, borgo, o villaggio ove non sia stato da Noi nominato un governatore o comandante, e che non sia l' ordinaria residenza del comandante le armi di una provincia o valle, semprecchè vi si ritrovi di permanenza, o di transito una porzione qualunque delle Reali truppe. L' uffiziale in attività di servizio più elevato in grado, o più antico a gradi eguali, che si trovi impiegato nella città, nel borgo, o

nel villaggio vi eserciterà la carica di comandante di piazza. Un maggiore o capitano poi eserciterà la carica di maggiore di piazza, ed uno o due uffiziali subalterni a scelta del comandante vi funzioneranno da ajutanti di piazza.

166. I comandanti delle piazze eventuali avranno le attribuzioni accordate ne' numeri 159, 160, 161, 162, e 164 ai comandanti delle piazze aperte.

167. Se in una piazza eventuale si trovino truppe di diverse armi, sarà di questa preso il comando con le norme prescritte al N.° 795; ma le funzioni di maggiori, ed ajutanti di esse piazze verranno esercitate di preferenza da uffiziali di fanteria.

168. Ove la truppa riunita in una piazza eventuale sia della forza di un battaglione o meno, il comandante di piazza assumerà anche le funzioni di maggiore di piazza; e potrà farsi a meno della nomina di un ajutante di piazza allorchè la truppa stessa sia meno numerosa.

169. Gli uffiziali con comando di truppa, o senza, che si troveranno di semplice passaggio per una piazza eventuale, anche quando fossero più anziani del comandante di essa, non potranno prenderne il comando: dovrà però osservarsi quanto è prescritto al N.° 78 circa la onorificenza del comando.

170. I comandanti di piazze eventuali la cui guarnigione sia composta di truppe che fan parte di un esercito di operazione, o di un corpo di truppe riunito in una, o più provincie, o valli stabiliranno il servizio occorrente con le norme loro prescritte dal comandante di esso esercito, o corpo di truppa, dal quale esclusivamente dipenderanno per tuttociò che riguarda i loro doveri, anche come comandanti di piazze: non tralasceranno per altro di rimettere a' comandanti le armi nelle provincie, o valli dove si trovano, i rapporti della forza, e de' movimenti delle truppe che sono nella piazza.

171. Quando il comandante o maggiore di una piazza eventuale ne partirà, il registro de' posti, e del servizio giornaliero sarà da lui consegnato al comandante o maggiore, che lo rileverà: quando poi non sarà rilevato da alcuno lascerà il detto registro suggellato all' autorità civile, ed in mancanza al sindaco del luogo, onde consegnarsi al comandante o maggiore del primo corpo, che in seguito potrà quivi stabilirsi; e questi soltanto sarà autorizzato a toglierne il suggello.

ART. 10.

De' comandanti delle isole, de' forti, delle cittadelle, e de' castelli.

172. I comandanti delle isole avranno il comando superiore di tutto il personale, e materiale di guerra esistente nell' isola di loro rispettivo comando, e vi eserciteranno l' autorità medesima accordata a' comandanti delle piazze aperte: dipenderanno da essi i comandanti de' forti esistenti nell' isola, di cui potranno ancora prendere il comando superiore ogni qual volta vi risiederanno, con le norme prescritte al n.° 22.

173 I comandanti delle isole avranno verso i comandanti le armi nelle provincie o valli, cui le isole sono riunite, l' istessa dipendenza prescritta nel corso della presente ordinanza pe' comandanti delle piazze.

174. I comandanti delle cittadelle, de' forti, o de' castelli avranno nel limite del rispettivo loro comando le istesse attribuzioni, e la stessa autorità nel corso della presente ordinanza, accordata a' comandanti delle piazze di guerra ne' loro varj stati.

175. Se le cittadelle, i forti, o i castelli sian situati entro il raggio di attività di una piazza di guerra, i loro comandanti dipenderanno dal governatore o comandante di questa, che ne prenderà il comando superiore quando vi si troverà presente, con le norme prescritte al n.° 22.

176. I comandanti delle cittadelle, de' forti, o de' castelli attigui ad una piazza aperta dipenderanno dal governatore o comandante della piazza istessa, e gli renderanno periodicamente conto di tutti gli oggetti relativi al servizio, e delle novità occorse: ma questi non potrà pretendere al comando superiore di tali cittadelle, forti, o castelli, se non in virtù di Nostra speciale autorizzazione.

177. I comandanti delle cittadelle, de' forti, o de' castelli dipendenti da una piazza di guerra, o da una piazza aperta, non che gli uffiziali che fanno parte delle loro guarnigioni, potranno concorrere al comando di essa piazza, ove vacasse, con le norme prescritte al Num.° 795; ed il comando di una cittadella, di un forte, o di un castello, che pel rimpiazzo succennato, o per altra cagione qualunque vacasse, sarà occupato con le istesse norme dall' uffiziale più graduato o più anziano del rispettivo stato maggiore, e della rispettiva guarnigione, non potendo concorrervi quelli delle truppe semplicemente quivi acquartierate.

178. I comandanti de' forti, o castelli isolati dipenderanno direttamente dal comandante le armi nella provincia o valle, o dal comandante dell'isola, nella quale essi forti o castelli sono situati.

179. I comandanti de' forti o castelli attigui ad una piazza eventuale prenderanno il comando di questa ove siano più antichi o più graduati dell'uffiziale, che, a norma del prescritto al n.° 165 vi dovrebbe comandare, ma non lasceranno nel tempo stesso il comando del forte, o castello, in cui seguiteranno a risedere. Se poi fossero meno antichi, o meno graduati di esso uffiziale ne riceveranno il Santo, e gli rimetteranno la situazione periodica della forza.

180. I comandanti delle cittadelle, de' forti o de' castelli, quando anche comandassero nelle piazze, da cui le cittadelle, i forti, ed i castelli suddetti dipendono, non potranno ritirarne la guarnigione in tutto o in parte, senza espressa autorizzazione: rimane eccettuato il caso di qualche urgenza che interessi la sicurezza, e la conservazione delle suddette piazze, del che dovranno subito dar parte per le vie gerarchiche.

181. I comandanti delle cittadelle, de' forti o de' castelli dipendenti da una piazza spediranno giornalmente un ajutante, ed in mancanza un sergente per prendere il Santo dal governatore o comandante della piazza, ancorchè questi fosse di lui meno antico, o meno graduato, salvo però la osservanza del prescritto al N.° 78. circa la onorificenza del comando.

182. Ogni cittadella, forte, o castello, ancorchè dipendente da una piazza, avrà una guarnigione, la quale ne fornirà esclusivamente il servizio, e dipenderà interamente dal comandante della cittadella, del forte, o del castello. Le truppe poi semplicemente acquartierate nelle cittadelle, ne' forti, o ne' castelli, e che faran servizio in tutta la piazza, dipenderanno immediatamente dal comando della piazza stessa, ma il comandante di esse truppe dovrà inviare a quello della cittadella, del castello, o del forte i duplicati de' soli rapporti giornalieri, e delle situazioni ch'egli dee spedire alla piazza.

183. Nelle cittadelle, ne' forti, e ne' castelli si eseguirà il servizio al modo stesso che nelle piazze di guerra, ed il solo governatore o comandante della piazza, dalla quale le cittadelle, i forti, o castelli potranno dipendere, avrà l'autorità d'ispezionarne i posti, facendosi però accompagnare dal rispettivo comandante di detti luoghi forti, nel caso che sia questi inferiore ad esso lui in rango o anzianità, o da un uffiziale del loro stato maggiore, verificandosi l'opposto.

184. Alle truppe della guarnigione delle cittadelle, de' forti, o de' castelli

spetteranno le istesse somministrazioni, che a quelle le quali guarniscono le piazze: le dette truppe si uniformeranno verso i comandanti di tali luoghi forti a quanto si è ordinato relativamente a' comandanti delle piazze di guerra. .

185. I comandanti delle cittadelle, de' forti, o de' castelli non lasceranno entrare ne' cennati luoghi forti alcuna truppa, senza ordine espresso dell' autorità da cui dipendono.

186. Essi non permetteranno ad alcuno straniero di soggiornarvi, senza Nostro special permesso.

187. Non vi lasceranno entrare verun forziere, collo, o involto, nè veruna cassa chiusa, o balla e specialmente in tempo di guerra, senza farla aprire e visitare.

188. Le porte del soccorso non si apriranno che alla loro presenza, e ne' casi urgenti. Le porte poi di comunicazione colla città saranno chiuse al tramontare del sole, e la mattina non saranno aperte se non dopo il suo levare, a meno che ordini soperiori, da serbarsi in archivio, altrimenti non prescrivano.

189. Non si potrà ricevere, sotto titolo di detenzione, nè ritenere in una cittadella, in un forte, o castello alcun privato senza espresso Real comando, o senza ordine in iscritto delle autorità dalle quali, tale luogo forte può dipendere; esse per altro non lo daranno se non in un caso urgentissimo di cui renderanno, per le vie gerarchiche, istantaneo e circonstanziato rapporto.

190. Nelle cittadelle, ne' forti, e ne' castelli dovrà esservi sempre presente la metà della truppa destinatavi di guarnigione, eccetto il caso in cui debba uscire per eseguire delle evoluzioni superiormente ordinate.

ART. II.

Degli uffiziali generali comandanti le brigate eventuali.

191. Nelle piazze di numerosa guarnigione vi saranno addetti de' brigadieri per comandare delle brigate eventoali, sotto gli ordini de' governatori, o comandanti di esse piazze. Saranno da Noi destinati i corpi che compor denno siffatte brigate, sulle proposizioni che ne verranno rassegnate per le vie gerarchiche.

192. Gli uffiziali generali comandanti le brigate eventuali dipenderanno direttamente dai governatori o comandanti delle piazze in cui si trovano, e loro indirizzeranno i rapporti ed ogni altra carta riguardante i corpi della rispettiva brigata;

quelle però che han rapporto alle attribuzioni degl' ispettori saranno inviate a questi direttamente dai capi de' corpi.

193. Gli ordini de' comandanti di brigata, finora chiamati ordini del giorno, saranno intestati « *Ordine della brigata di .... del dì ....* ed avranno un numero progressivo per lo intero corso dell' anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro e firmati dal comandante suddetto.

194. Essi uffiziali generali sono specialmente incaricati della istruzione, polizia, disciplina e del governo delle truppe loro affidate. Cureranno che queste siano provvedute del bisognevole in armi, munizioni, vestiario, bardatura, cuojame, generi di dote, ec. e che tali effetti siano in ottimo stato. Baderanno infine alle sussistenze, ai foraggi ed al regolare accasermamento di tali truppe, ed in qualunque di questi rami rinvenissero inconvenienti, ne innoltreranno rapporto.

195. Vigileranno puranco l' andamento de' capi de' corpi in tutti gli altri rami di servizio, senza privarli dell' esercizio delle rispettive loro attribuzioni.

Capitolo 2.

Delle ispezioni, e direzioni generali.

Art. 1.

Degl' ispettori d' arma.

196. Agli uffiziali generali che destineremo alla ispezione di ciascun' arma è affidata la manutenzione, e l' amministrazione delle truppe, e del materiale di guerra loro appartenente. Essi sono responsabili di tutto ciò che a tali oggetti ha rapporto.

197. Gl' ispettori d' arma dipenderanno direttamente dal ministro della guerra, cui indirizzeranno le domande, i rapporti, e tutte le carte che i corpi ed i militari da loro dipendenti innoltreranno pel ramo di loro attribuzione. Trasmetteranno poi gli ordini alle truppe, e ne riceveranno i rapporti per organo de' comandanti de' corpi.

198. Gli ordini degl' ispettori d' arma, finora detti ordini del giorno, saranno intestati « *Ordine della Ispezione dell' arma di* . . . . *del dì* . . . . ed avranno un numero progressivo per lo intero corso dell' anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro e firmati dall' ispettore.

199. Essi ispettori esamineranno non solo i risultamenti dell' amministrazione de' corpi ne' loro varj cespiti, ed in tutt' i minuti particolari; ma ne seguiranno periodicamente ed eventualmente l' andamento, onde assicurare il ben essere degl' individui e gl' interessi del Nostro erario. E sebbene delle malversazioni o perdite sian responsabili i consigli amministrativi, nulla di meno verrà imputato a fallo di essi uffiziali generali se per difetto di vigilanza, o per una condannevole indulgenza siano tali danni avvenuti.

200. Ogni acquisto di materiale, ogni domanda, ricezione e costruzione di generi, è sotto la loro vigilanza; cureranno quindi per ciascuna di tali operazioni l' adempimento del prescritto nelle analoghe ordinanze o ne' regolamenti, e saranno responsabili della esecuzione.

201. Lo stato civile di tutt' i militari appartenenti alla loro ispezione sarà da essi superiormente tenuto e verrà distinto, per gli uffiziali ne' libri di vita e costumi, che ne contengono gli stati di servizio e le circostanze, a pe' sotto uffiziali e soldati ne' libri di matricola.

202. Gl' ispettori d' arma potranno chiedere ai capi de' corpi tutt' i lumi e gli schiarimenti che stimeranno necessarj per conoscere l' andamento dello stato dell' amministrazione, e dello stato civile delle truppe.

203. I capi de' corpi dovranno rimettere periodicamente agl' ispettori rispettivi le seguenti carte.

Primo — Al 1.° di ciascun mese i rapporti di situazione cui aggiungeranno le mutazioni, le punizioni ed i risultamenti delle scuole teoriche e pratiche; e non più tardi della metà del mese lo stato dell' amministrazione pel corso del mese precedente.

Secondo — Ogni semestre le situazioni di vestiario, de' generi di dote, e delle munizioni, con le domande pe' rimpiazzi, non che il bilancio de' fondi corrispondenti.

Terzo — Al principiare di ogni anno gli stati e le domande pel cuojame, la bardatura ec., il libro di vita e costumi degli uffiziali, e gli stati di condotta de' sotto uffiziali.

204. Gl' ispettori faranno delle carte relative all' amministrazione, l' uso prescritto dalla Nostra ordinanza amministrativa, e dagli altri particolari regolamenti.

205. Essi una volta all' anno passeranno in rivista d'ispezione i corpi che ne dipendono, allor quando questi avranno ricevuti gli aggiusti definitivi per l' anno scorso. In tale rivista, dovranno esaminare la istruzione, la disciplina, la manutenzione, e l' amministrazione de' corpi, discendendo ai minuti particolari di tali rami, onde conoscere se le Nostre prescrizioni sieno scrupolosamente eseguite, se gli ordini particolari dati da' comandanti generali abbiano avuto pieno adempimento, se il governo de' corpi proceda in modo regolare ed uniforme, se l'ordine e la subordinazione vengano esattamente osservate, e se gl' individui sieno animati da spirito di deciso attaccamento al Nostro Trono, quale a bene ordinate truppe conviensi. Esamineranno in fine accuratamente, sindacheranno, e chiuderanno definitivamente i conti annuali.

206. Allo spirare del primo semestre passeranno altra rivista in cui esamineranno pure, ma sommariamente tutti gli oggetti suindicati, verificheranno le domande de' generi, confrontandole collo stato dei fondi, congederanno e proporranno per le uscite o pe' passaggi in altri corpi gl' inutili, e coloro che più non debbano rimanere sotto le armi. Solo per tali riviste, quando i corpi sono lontani dalla residenza dell' ispettore, a richiesta del medesimo potrà essere dal ministro della guerra delegato altro uffiziale generale.

207. Eseguite le riviste gl' ispettori con rapporto speciale nella forma prescritta nella ordinanza amministrativa, per l' organo del ministro della guerra ci faranno conoscere il risultamento delle loro operazioni, e chiederanno le disposizioni che giudicheranno convenevoli, senza però mancare di dar prontamente quelle che sono nelle loro facoltà.

208. Con i rapporti delle riviste annuali gl' ispettori rimetteranno al ministro della guerra, muniti de' loro informi i libri di vita e costumi degli uffiziali delle rispettive ispezioni.

209. Oltre le riviste periodiche potranno gl' ispettori passarne delle inopinate, sia di Nostro ordine, sia per disposizione del ministro della guerra, sia a loro domanda, allorquando lo giudicheranno necessario per assicurarsi vicmaggiormente del regolare andamento del servizio. Quando poi a Noi piacerà nominare altro uffiziale generale per ispezionare delle truppe, questi seguirà le norme istesse.

210. Scopo principale delle riviste esser dovrà che le Reali truppe siano sempre tenute in ottimo stato, animate da eccellente spirito, istruite, provvedute di tutto l' occorrente, e pronte a qualsivoglia movimento. A tale oggetto gli uffiziali generali di esse incaricati, oltre i particolari stabiliti nella ordinanza amministra-

tiva, ci faran conoscere nei loro rapporti gli uffiziali che si contraddistinguono nello zelo, nella intelligenza, e nella condotta, onde far loro sperimentare gli effetti della Reale munificenza; ci additeranno pure coloro che meritino punizione, o non siano sufficientemente abili, istruiti, e morigerati, onde punirli, o toglierli dai corpi attivi, o infine posporli ai più meritevoli nelle promozioni.

211. Esamineranno i documenti delle reclute, de' volontarj, e dei rimpiazzi, e ne disporranno l'ammessione, il congedamento dei rimpiazzati, il prolungamento del servizio, ed i periodi di anzianità.

212. Gl' ispettori d' arma proporranno allo spirare di ogni semestre gli uffiziali della propria arma, che per anzianità, e merito giudicheranno idonei pei posti che fossero vacanti.

213. Le piazze vacanti di ajutanti, portabandiere, e portastendardi verranno nominate, e coperte dagl' ispettori dell' arma rispettiva.

214. Semprequando un ispettore d' arma risiede in una piazza ove siano truppe della sua ispezione, i comandanti di queste gli faran tenere ogni mattina una copia del rapporto giornaliero che spedir debbono alla piazza; e ciascuno di essi gl' invierà un ordinanza corrispondente al suo grado; dove poi nella guarnigione non vi si trovino truppe da esso dipendenti, riceverà una sola ordinanza in giro da' corpi che la compongono.

215. Ogni qualvolta gl' ispettori d' arma nell' epoca delle loro riviste vorranno far prendere le armi alle truppe che debbono ispezionare, dovran chiederne il permesso al governatore o comandante della piazza, o prevenirnelo qualora siano di esso più antichi o più graduati; e questi non vi si potrà opporre senza motivi di grave momento, de' quali dovrà fare pronto rapporto per le vie ordinarie al ministro della guerra, specificandoli puranco all' uffiziale generale più anziano o superiore, ai cui voleri siasi dovuto opporre.

Art. 2.

De' direttori generali, e degl' ispettori dei corpi facoltativi.

216. I direttori generali de' corpi facoltativi avranno sugli uffiziali, sulle truppe, e sugl' impiegati dell' arma rispettiva le stesse attribuzioni da Noi conferite in tutto il corso dell' articolo precedente agl' ispettori d' arma.

217. Essi avranno inoltre sul materiale, e sugli stabilimenti dell' arma, cui appartengono l' autorità e le attribuzioni prescritte nelle ordinanze speciali dell' ar-

ma istessa, e ne seguiranno pure le norme circa le riviste de' stabilimenti e del materiale suddetto.

218. Gl' ispettori de' corpi facoltativi, i quali non debbono confondersi con quelli delle altre armi, poichè sono i direttori generali che esercitano tale ispezione, rappresenteranno i comandanti del genio, e dell' artiglieria ne' dominj di loro attribuzione, talmente che dessi debbono nelle circostanze avvicinare i rispettivi comandanti generali delle armi, e dipendere dagli stessi in tuttociò che non lede le attribuzioni de' direttori generali.

219. Essi ispettori si conformeranno alle particolari prescrizioni delle ordinanze della propria arma, circa il materiale, e gli stabilimenti dell' arma stessa.

Titolo Secondo

Del Servizio.

Capitolo 1.

Del servizio che i Corpi prestar denno nelle piazze.

ARTICOLO 1.

Del servizio dello stato maggiore dell' esercito.

220. Gli uffiziali dello stato maggiore dell'esercito sono destinati a trasmettere gli ordini del comandante generale delle armi o di altro uffiziale generale o superiore comandante di truppe, cui siano specialmente addetti, a vigilare sulla esatta esecuzione di tali ordini, o ad informarlo se ne' varj rami di servizio si seguano le norme delle Nostre ordinanze, e le prescrizioni de' superiori.

221. Addetti ad un corpo riunito, essi seguiranno l' ordinanza o le istruzioni pel di loro speciale servizio, e gli ordini del comandante la truppa per ciò che ha relazione al servizio di essa ed alle disposizioni relative.

222. L' uffiziale che sarà designato capo dello stato maggiore di una truppa, ne riunirà e dirigerà tutto il servizio, riceverà tutt' i rapporti e le carte, ne disporrà l' ordinamento, e provvederà alla compilazione, e diramazione degli ordini, e riscontri che dal comandante della truppa stessa si danno.

223. Il capo dello stato maggiore sottoscriverà gli ordini, le circolari, le situazioni, e le carte che dansi per copie uniformi; ed autorizzato poi dall' uffiziale generale o superiore da cui dipende, firmerà ogni altra carta, dovendo però la di lui firma esser preceduta dalle parole, *per ordine del* ....

224. Il servizio da prestarsi in un esercito di operazione, o in una truppa riunita in una o più provincie o valli sarà, con le norme dell'uffiziale generale o superiore che comanda, regolato dallo stato maggiore, che ne terrà i ruoli, secondato in ciò dai maggiori di servizio dei corpi. I comandanti di piazze eventuali guernite da corpi appartenenti ad un esercito di operazione, o a truppa riunita, stabiliranno un servizio nelle stesse piazze proporzionato a' bisogni locali, che faran conoscere al proprio generale o comandante per l'organo dello stato maggiore, e che sarà separato dal servizio generale dell'esercito o della truppa riunita.

225. Gli uffiziali dello stato maggiore dell'esercito addetti ad un corpo di truppa, che marcia nell'interno del regno, saranno incaricati della corrispondenza con le autorità locali per quanto ha rapporto a' bisogni della truppa stessa. Uno di essi marcerà sempre colla vanguardia avanzata, e curerà i particolari relativi agli alloggi, alla ripartizione del servizio, ed al collocamento de' posti: gli uffiziali destinati per gli alloggi ad esso lui si dirigeranno, dovendo seguirne le additazioni.

226. Gli uffiziali dello stato maggiore comunicheranno gli ordini superiori alle truppe ed agl'individui. Questi ordini siano a voce, o in iscritto, saranno sempre dati in nome dell'autorità da cui procedono, e coloro cui sono diretti li eseguiranno nel modo stesso come se dall'autorità medesima li ricevessero. Per gli ordini verbali la persona cui son diretti, giudicandoli di qualche importanza potrà richiedere che vengano scritti e firmati dall'uffiziale di stato maggiore che li comunica, e questi non potrà ricusarvisi.

227. Per la natura stessa delle loro funzioni, gli uffiziali dello stato maggiore dell'esercito non hanno alcuna autorità diretta sulle truppe: essi non ne assumeranno il comando se non per ordine speciale: ed in questo caso gli uffiziali della truppa di essi più elevati in grado non potranno rimanervi.

228. Allorquando per ragion di grado o di antichità il comando di una piazza qualsivoglia spetti ad un uffiziale dello stato maggiore, questi, onde non venir distratto dai suoi incarichi, non lo assumerà a meno di un ordine speciale. Ma se la piazza sia di guerra, ed in istato di blocco o di assedio, ne prenderà a suo giro il comando.

229. Il generale in capo dell'esercito di operazione potrà affidare agli uffiziali di stato maggiore un comando territoriale, ove la circostanza o la utilità del servizio lo richieda.

230. Gli uffiziali dello stato maggiore assumeranno il comando vacante di una truppa isolata e composta da varj corpi riuniti, cui siano addetti, allorquando il di loro grado, o la di loro antichità, paragonata a quella degli altri uffiziali della truppa, glie ne accordino il diritto a' termini del prescritto nel num.° 436. Essendo un solo l'uffiziale dello stato maggiore, ed assumendo il comando della truppa, disimpegnerà sempre egli stesso gl'incarichi speciali della sua arma; ma potrà farsi secondare ne' particolari di essi da un uffiziale della truppa a sua scelta.

231. Gli uffiziali dello stato maggiore dell'esercito in missione o isolati, passando per una piazza, dovranno presentarsi al comandante di essa, o avvertirlo del di loro arrivo, seguendo le norme del num.° 833. Dovranno pure dar contezza del loro arrivo al comandante del territorio, nei limiti del quale dissimpegnar denno una qualche commessione: non potranno pertanto essere astretti a manifestarne l'oggetto.

232. Tutte le autorità militari o civili, essendone richieste, dovranno dare a tali uffiziali gli ajuti e le agevolazioni di cui abbisognar potessero: e quando pel disimpegno della lor commessione resa manifesta, essi uffiziali abbisognassero o di mezzi o di cooperazione, dovranno con celerità ed energia prestarvisi completamente.

233. Agli uffiziali di stato maggiore isolati si fornirà l'alloggio a norma de' regolamenti; e dovendo trattenersi più di quindici giorni in un luogo senza esservi di residenza fissa, non potranno essere astretti a provvedersene da per essi.

ART. 2.

Del servizio degli uffiziali superiori d'ispezione.

234. Gli uffiziali superiori, cioè i colonnelli, tenenti colonnelli, e maggiori in attività di servizio di qualunque arma, saranno per giro giornaliero destinati alla ispezione della piazza, salvo il prescritto ne' numeri 352, e 381.

235. Il servizio d'ispezione comincerà all'ora dell'assemblea della guardia, e terminerà all'ora stessa del dì susseguente; gli uffiziali che lo eseguiranno si chiameranno *uffiziali superiori d'ispezione*; e durante il servizio dipenderanno dal governatore o comandante della piazza per tutto ciò che vi ha rapporto. Essi indosseranno il completo uniforme e la sciarpa, nè potranno uscire dalla piazza senza il permesso del suddetto governatore o comandante, il quale accordandolo li

farà subito rimpiazzare. Uscendo da' loro alloggi dovranno lasciarvi in iscritto l' indicazione del luogo, in cui potranno essere rinvenuti.

236. Nelle piazze considerevoli e vaste, nelle quali siavi numerosa guarnigione, verranno nominati per ogni giorno due o tre uffiziali superiori d'ispezione: trovandosi questi in contatto tra essi pel dissimpegno delle loro funzioni serberanno la dipendenza dovuta al grado, ed all'antichità; ed il governatore o comandante della piazza ripartirà tra loro il servizio. Nelle piazze più piccole ne verrà nominato un solo al giorno.

237. Semprequando per la scarsezza della guarnigione, o per altre circostanze, in una piazza o luogo forte non vi siano almeno tre uffiziali superiori da potersi adibire al servizio d' ispezione, potrà il governatore o comandante nominare al dissimpegno del servizio suddetto uno o più capitani scelti per antichità tra tutta la guarnigione. Questi capitani alterneranno con gli uffiziali superiori, e saranno esenti da ogni altro servizio di piazza.

238. Gli uffiziali superiori che entrano d' ispezione si troveranno la mattina in casa del governatore o comandante della piazza un' ora avanti la parata della guardia. Questi farà loro consegnare dal maggiore di essa uno stato indicante la stazione de' posti della guarnigione, gli ordini relativi al servizio, ed il Santo.

239. I suddetti uffiziali si porteranno sulla piazza d' armi all' ora, in cui le guardie vi si riuniranno, per vigilare ch' esse vi giungano e si dispongano nell' ordine conveniente, e per farle ispezionare, manovrare, e difilare a tenore degli ordini che darà il governatore o comandante.

240. Gli uffiziali superiori d' ispezione dovranno visitare almeno una volta sia di giorno o di notte tutt' i posti della guarnigione, onde assicurarsi che il servizio si esegua regolarmente, e che il buon ordine e la polizia siano mantenuti: essendo più gli uffiziali superiori d' ispezione, il governatore o comandante della piazza assegnerà a ciascuno di essi i posti che dovrà visitare.

241. Visiteranno gli spedali ne' quali in qualunque ora dovranno essere immediatamente introdotti. Essi avranno la facoltà di farsi dare i nomi de' chirurgi, e delle persone ivi destinate di guardia nel corso del giorno o della notte, per osservare se siano a' loro posti, e potranno esaminare tutt'i particolari relativi agli spedali stessi: all' oggetto le autorità e gl' impiegati somministreranno loro le notizie bisognevoli.

242. Visiteranno i magazzini di viveri, quelli de' foraggi, i forni militari, ed i luoghi di distribuzione per osservare se i generi siano di buona qualità, e le distribuzioni eseguite con ordine ed in regola.

243. Si recheranno sulle piazze d'allarme, che saranno loro designate dallo stato maggiore della piazza, onde riconoscerle e rilevare se siano ingombre, o vi si trovino ostacoli tali da arrecare impedimento alla riunione delle truppe.

244. Allorquando particolari istruzioni del governatore o comandante della piazza lo impongano, potranno visitare di giorno o di notte le caserme per osservare se vi si mantenga il buon' ordine e la tranquillità, potendo anche in questo caso ispezionare le guardie di polizia ed i picchetti.

245. I posti di onore saranno esenti dalle ispezioni.

246. Eseguendo la visita de' posti dopo il tramontare del sole, la praticheranno in forma di ronda maggiore, con le norme del num.° 764. a qual oggetto prenderanno da posto in posto la corrispondente scorta.

247. Gli uffiziali superiori d' ispezione nel corso delle loro visite, se sian colonnelli potranno essere accompagnati da un uffiziale subalterno del proprio corpo, e se tenenti colonnelli, o maggiori da un ajutante, o da un porta-bandiera o porta-stendardo del rispettivo corpo. Semprecchè la forza, e le circostanze della guarnigione lo permetteranno, gli uffiziali superiori d' ispezione saranno accompagnati da una o due ordinanze di cavalleria o di gendarmeria a cavallo.

248. Quando gli uffiziali superiori d' ipezione si dirigeranno verso un corpo di guardia, la sentinella stabilita innanzi ad esso griderà *all' arme*; la guardia uscirà subito, ed il comandante la terrà al *portate armi*: i posti di cavalleria usciranno a piedi, ed avranno la sciabla in mano, o la carabina al braccio, rimanendo in arbitrio degli uffiziali superiori d' ispezione di ordinare che montino a cavallo, e vi stieno colla sciabla in mano.

249. Gli uffiziali superiori d' ispezione esamineranno se nei posti sia tutto in regola, e se il servizio vi si adempisca convenevolmente: all' oggetto si assicureranno se le armi e le munizioni sono in buono stato, e gli uomini tutti presenti, facendone, se occorra, chiamar la visita: prenderanno conto delle sentinelle, assicurandosi se sono ben collocate ed istruite ne' proprj doveri, facendosi, se lo giudichino, ripetere le rispettive consegne in presenza del caporale di posa, e verificandole con quelle esistenti nel corpo di guardia: si assicureranno in fine che i capi posti abbiano riconosciuto il terreno adjacente, ed immaginato i mezzi atti a respingere un' aggressione, o convenevoli per ogni altro accidente.

250. Scorgendo nelle loro visite qualsivoglia inconveniente, in nome del governatore o comandante della piazza daranno subito a' capi-posti, ed altri impiegati militari le disposizioni e gli ordini, che crederanno urgenti, e ne faranno

sollecitamente rapporto ad esso governatore o comandante: per le cose poi che non reputeranno urgenti gli chiederanno le necessarie provvidenze. I capi-posti, ed altri impiegati militari, ricevendo dall' uffiziale superiore d' ispezione degli ordini in nome del governatore o comandante della piazza, li eseguiranno, e ne faranno immediato rapporto.

251. Accadendo un allarme o un incendio gli uffiziali superiori d' ispezione si recheranno subito dal governatore o comandante della piazza per riceverne gli ordini.

252. Un' ora prima della parata della guardia si porteranno in casa del governatore o comandante della piazza, e gli renderanno conto di quello che avranno rilevato o eseguito nelle loro visite, e delle disposizioni che avranno giudicato di dare.

A r t. 3.

Del servizio degli uffiziali de' corpi facoltativi.

253. Gli uffiziali de' corpi facoltativi, che sono quelli del corpo Reale di artiglieria e delle truppe di quest' arma, e gli altri del corpo Reale del genio, essendo di guarnigione o di destinazione in una piazza, dovranno riconoscere gli uffiziali di essi più elevati in grado, o più antichi, e comunque impiegati nel territorio in cui si trovano, e prestar loro ubbidienza, e rispetto, a tenore di quanto è prescritto per ogni altro individuo del Nostro esercito.

254. I direttori generali, gl' ispettori, ed i direttori di essi corpi, quando fossero uffiziali generali riceveranno gl' istessi onori ed avranno le stesse prerogative accordate nel corso della presente ordinanza agli uffiziali generali del medesimo grado.

255. Tutti gli uffiziali de' corpi facoltativi avranno la stessa autorità, e goderanno degl' istessi onori, e delle medesime preminenze accordate agli uffiziali dell' esercito, secondo il proprio grado e la propria antichità, potendo concorrere ne' comandi, anche quando non fanno parte delle truppe dell' arma rispettiva.

256. Qualunque uffiziale de' corpi facoltativi giungendo in una piazza ov' è destinato dovrà manifestare gli ordini che avrà ricevuti all' uffiziale più antico o più graduato della propria arma, che quivi si troverà, ed in sua unione si presenterà al governatore o comandante della piazza cui darà conoscenza degli ordini stessi. Se nella piazza sia presente il comandante le armi nella provincia, o

valle, ovvero il comandante generale delle armi in que' dominj, esso uffiziale si presenterà pure ad essiloro. Il governatore o comandante della piazza farà rapporto per le vie ordinarie dell' arrivo di tale uffiziale.

257. Niun uffiziale de' corpi facoltativi potrà allontanarsi dalla piazza di sua residenza, dovendo uniformarsi a quanto vien prescritto nell' Art.° 8.° Cap.° 2.° Tit.° 3.°: i direttori però, i sotto direttori, e gli uffiziali incaricati superiormente del servizio delle rispettive armi, la di cui giurisdizione si estenda oltre la propria residenza, dovendo partirne per affari di servizio, dovranno solo darne notizia al governatore o comandante della piazza, e questi non potrà opporvisi, nè pretendere di essere informato del motivo o della durata dell' assenza, riserbandosi solo di farne rapporto per le vie ordinarie. Se poi i suddetti uffiziali facoltativi si trovassero eventualmente al comando della piazza, nel partirne lo cederanno con le norme prescritte al num.° 795, passandone avviso al superiore, dal quale la piazza immediatamente dipende.

258. I direttori de' corpi facoltativi ne' casi urgenti di servizio, e ne' limiti della di loro direzione avranno l' autorità di spedire da un luogo all' altro qualunque uffiziale o guardia impiegato a' loro ordini, dandone però conto per le vie gerarchiche al ministro segretario di stato della guerra. Essi potranno proporre ancora, per l' organo stesso, que' traslocamenti di uffiziali o guardie, che crederanno utili al servizio.

259. Se un uffiziale, o guardia de' corpi facoltativi debba partire da una piazza, sarà in dovere, per l' organo del proprio superiore da cui può dipendere, di anticipatamente informare il governatore o comandante di essa degli ordini ricevuti: questi non potrà opporsi alla loro esecuzione se non che ne' casi, ne' quali egli creda assolutamente necessaria alla sicurezza, e difesa della piazza la presenza di esso uffiziale o guardia, dovendo però dar conoscenza a Noi di tali motivi per l' organo de' proprj superiori.

260. Quando gli uffiziali facoltativi partiranno da una piazza, nella quale non esista alcun uffiziale o guardia della propria arma dovranno lasciare suggellate, e presso il governatore o comandante della piazza stessa, le carte relative al servizio del materiale dell' arma. Tali carte saran rimesse al di loro successore, e questi, ovvero il direttore o sotto direttore da cui il servizio facoltativo della piazza dipende, avranno la facoltà di toglierne il suggello, alla presenza però del governatore o comandante, il quale dovrà fare inventario delle carte suddette, e passar copia di esso per l' organo de' proprj superiori al ministro segretario di stato della guerra. Simile copia

sarà passata dall' uffiziale facoltativo per le vie ordinarie al direttore generale dell' arma rispettiva.

261. Il governatore o comandante di una piazza di guerra o di un luogo forte qualunque, esigerà che l' uffiziale di artiglieria il quale per essere il più antico o il più graduato comanda l' arma, non che il comandante locale del genio, formino separatamente, dopo qualche tempo di dimora nella piazza, un progetto di difesa e di approvvisionamento della piazza stessa, e gliene rimettano copia. Esso governatore o comandante paragonerà tali progetti, e quindi potrà con ambi detti uffiziali, ovvero partitamente con ciascuno di essi, discuterli, ed esaminarli. Dopo di ciò egli ne compilerà uno nel modo che crederà più vantaggioso alla difesa della piazza; e sì di quelli che di questo ne rimetterà copia riserbatamente al ministro segretario di stato della guerra, per l' organo de' proprj superiori.

262. Il governatore o comandante della piazza, ad oggetto di facilitare l' esecuzione del prescritto nel numero precedente, darà conoscenza agli uffiziali suddetti di tutt' i piani e profili tanto della piazza che delle adjacenze, come ancora delle carte topografiche, memorie, ed altre notizie, che a norma del prescritto ne' numeri 100, e 101 esister devono riserbate nell' archivio della piazza, senza però farle uscire dall' archivio stesso, nè permettere che se ne prenda copia.

263. Egli disporrà che un uffiziale di artiglieria tra quelli incaricati del materiale dell' arma, ed un offiziale del genio, ambi a scelta de' rispettivi superiori locali, con l' assistenza di un uffiziale dello stato maggiore della piazza, e del commessario di guerra facciano impreteribilmente ogni due mesi una visita a tutte le fabbriche addette al materiale dell' artiglieria, come arsenali, polveriste, magazzini, riserve, sale d' armi, ec. ec., e formino un verbale dello stato in cui si trovano, non che delle riparazioni da farvisi, onde questi locali si conservino sempre in istato di servizio. Tale verbale a firma di tutti sarà compilato in quintupla spedizione, di cui una rimarrà all' uffiziale di artiglieria, che per l' organo de' proprj superiori ne farà rapporto al direttor generale dell' arma, una all' uffiziale del genio che farà lo stesso, un' altra al commessario di guerra, e le altre due al governatore o comandante della piazza, che, ritenendone una presso di se, rimetterà l' altra al ministro segretario di stato della guerra per le vie ordinarie.

264. Altra visita verrà praticata anche ogni due mesi da un uffiziale del genio, in unione di un uffiziale dello stato maggiore della piazza, e del commessario di guerra a tutte le fortificazioni, caserme, prigioni, ed a tutti gli spedali, alloggi, corpi di guardia, e ad ogni altra fabbrica addetta al servizio militare o

di Regia proprietà nel ramo di guerra. Gli uffiziali suddetti saranno accompagnati nella visita dalle rispettive guardie del genio, da' custodi, o da altri incaricati della conservazione degli edificj militari e delle fortificazioni, non che da un uffiziale della truppa che trovasi ad abitare in ciascuna caserma o in ciascuno edificio. Di tale visita si faranno de' verbali ne' quali verranno notate le deteriorazioni avvenute, specificando quelle nate da incuria, ond' essere a carico delle truppe o delle persone da cui provvengono. Tali verbali saranno fatti in quintupla spedizione, e da tutti firmati: una di esse rimarrà all' uffiziale del genio, che per l' organo de' proprj superiori ne farà rapporto al direttor generale dell' arma, una alla parte interessata, una al commessario di guerra, e due al governatore o comandante della piazza, per farne l' uso prescritto nel numero precedente.

265. Delle degradazioni nate per incuria si farà dall' uffiziale del genio il corrispondente verbale estimativo, passandone copia al governatore, o comandante della piazza, il quale disporrà che l' ammontare della spesa venga subito pagata al genio dalle truppe o persone che hanno cagionato i danni, e vigilerà quindi che questi siano subito rifatti. Per le altre riparazioni, che si riconosceranno bisognevoli in questa visita, ed in quella di cui è parola al num.° 263 si eseguiranno le prescrizioni dei regolamenti del genio.

266. Si faranno delle visite parziali con le stesse forme stabilite per le precedenti tutte le volte che il comandante del genio avvertirà quello della piazza di qualche inconveniente, e se ne faranno pure verbali, e stati estimativi a norma del prescritto ne' tre precedenti numeri.

267. Gli uffiziali, e le guardie del genio eseguiranno quanto è prescritto nell'Art.° 4.° Cap.° 2.° Tit.° 3.° circa la consegna, e riconsegna delle caserme, o di altri locali che occupar si debbono dalle truppe; e praticheranno le formalità quivi stabilite nel caso che un locale qualunque si debba consegnare ad altri individui, o da essi riconsegnarsi.

268. Gli uffiziali di artiglieria, e gl' individui incaricati della conservazione delle fortificazioni, e degli edificj militari di qualunque natura si dirigeranno al governatore o comandante della piazza per tutte le degradazioni che potranno avvenire ne' locali rispettivamente loro affidati, ed esso governatore o comandante ne passerà conoscenza al comandante locale del genio per le disposizioni di risulta; dovendo però eseguirsi il prescritto ne' numeri 264, e 265 sempreccbè dal detto uffiziale del genio si verifichi doversi le riparazioni eseguire a danno delle parti.

269. È proibito espressamente agli uffiziali ed alle guardie de' corpi facoltati-

vi di destinare ad uso diverso da quello stabilito pel militare servizio i magazzini, le fortificazioni, e le altre fabbriche rispettivamente ad essi affidate; dovendo in caso di trasgressione il governatore o comandante della piazza dar subito le convenevoli disposizioni per togliersi ogni abuso che su questo ramo s' introducesse, e farne rapporto per l'organo de' proprj superiori.

270. Nel caso che il governatore o comandante della piazza riduca ad uso diverso dal prescritto i magazzini, od altri locali addetti al materiale di artiglieria, non che le opere di fortificazione di essa piazza, il comandante di artiglieria ne farà rapporto per l' organo de' proprj superiori.

271. Lo stesso praticherà in pari caso il comandante del genio, le cui cure sull' oggetto si estenderanno su tutti gli altri edificj militari, non che su' sotterranei, sulle poterne, e su qualunque altro locale inserviente ad uso militare; dovendo egli vigilare onde non siano adibiti ad usi diversi da' prescritti, e che nelle caserme e negli alloggi non abitino se non le truppe, e gl' individui militari che vi hanno diritto, ciascuno a seconda delle proprie competenze.

272. I comandanti locali de' corpi facoltativi in una piazza di guerra, o in qualunque luogo forte, avranno cura che alla distanza di cinquecento tese dal sopracciglio del parapetto de' cammini coperti più avanzati nella campagna non si apra strada, fosso, o canale, non si trasportino rottami, e non si alzi veruno edificio senza che ne sia preceduta una Nostra autorizzazione; e che tanto nelle parti costitutive della cinta, che a distanza minore di cinque tese dal piede delle scarpe interne de' ripari non si costruiscano fabbriche di qualunque natura. Nel caso di contravvenzione riferiranno l' occorrente al governatore o comandante della piazza o del luogo forte, onde i lavori suddetti siano prontamente demoliti a spese de' particolari, che gli avranno intrapresi, senza ch' essi abbiano diritto a compenso alcuno: nel tempo stesso ne avanzeranno rapporto per l' organo de' proprj superiori, onde provocarsi le Nostre risoluzioni.

273. I lavori pubblici o particolari da eseguirsi ne' limiti delle distanze citate nel numero precedente, come strade, fossi, canali, argini, edificj ec. verranno d' ordine del governatore o comandante sottoposti all' esame del comandante locale del genio, il quale trovando che non sian nocivi alla difesa della piazza o del luogo forte, ne determinerà l' allineamento, la traccia, il rilievo, ec. Di tale operazione dovrà il governatore o comandante della piazza far rapporto per le vie ordinarie, ed il comandante del genio a' proprj superiori, i quali emetteranno il loro parere in assunto, e lo dirigeranno al Nostro ministro della guerra.

274. I comandanti generali le armi potranno chieder conto agli uffiziali facoltativi comandanti la rispettiva arma nelle piazze comprese nel territorio di loro comando, di quanto riguarda il materiale di guerra esistente nelle piazze stesse, o nei luoghi fortificati che ne dipendono. Essi uffiziali dovranno renderli informati di ciò ch' esiste, e dell' uso e della disposizione delle artiglierie, e dello stato delle fortificazioni, presentando loro l' inventario ed ogni altra carta, che riguarda l' oggetto.

275. Lo stesso praticheranno i summominati uffiziali verso i comandanti le armi nelle province o valli, e governatori o comandanti delle piazze.

276. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori o comandanti delle piazze non potranno impedire la esecuzione degli ordini, che gli uffiziali de' corpi facoltativi di residenza nelle piazze riceveranno da' proprj superiori: ne' casi però in cui giudicheranno esser tali ordini positivamente nocivi alla sicurezza della piazza o della provincia, potranno sospenderne la esecuzione, e fare dell' avvenuto pronto rapporto a Noi per l'organo de' rispettivi superiori. In questo caso gli anzidetti uffiziali facoltativi faranno anch' essi rapporto a' di loro superiori.

277. Gli uffiziali e le guardie de' corpi facoltativi nella esecuzione de' lavori ad essi affidati dovranno ubbidire esclusivamente gli ordini de' superiori della propria arma, e questi nelle di loro disposizioni non potranno allontanarsi da quanto vien prescritto ne' regolamenti vigenti dell' arma stessa.

278. I comandanti territoriali, avranno la facoltà di visitare i magazzini, le polveriste, le riserve, le sale d' armi, le batterie, ed ogni altro locale appartenente all' artiglieria o al genio; potendo in tali visite farsi accompagnare da un uffiziale di residenza dell' arma rispettiva, il quale dovrà designar loro le località, e tutt' i particolari corrispondenti. Non potranno pertanto essi comandanti dare ordini, o fare cambiamenti su tali oggetti, per non alterare gli stabilimenti dell' arma; ma rassegneranno per l' organo de' proprj superiori le osservazioni da essi fatte, onde ottenere le necessarie risoluzioni.

279. Per ciò che riguarda la conservazione, e custodia delle fortificazioni, degli edificj militari, e de' magazzini addetti al materiale del genio, sarà obbligo del comandante di tale arma nella piazza di far presente al governatore o comandante le prescrizioni in vigore, che applicate al luogo, formar possono de' punti essenziali nelle tabelle di consegna di ciascun corpo di guardia: a ciò esso governatore o comandante si presterà, potendo benanco, quando lo crederà necessario, render pubbliche tali prescrizioni con l' ordine della piazza.

280. Lo stesso praticherà l'uffiziale comandante il materiale di artiglieria nella piazza, per tutto ciò che ha relazione alla custodia del materiale di artiglieria esistente in essa, e dei locali ove si conserva.

281. Gli uffiziali, e le guardie dei corpi facoltativi, che debbono conservare gli archivj delle direzioni, e le chiavi delle polveriste, de' magazzini, delle riserve ec. avranno delle abitazioni nel circuito della piazza di preferenza a tutti gli uffiziali della guarnigione. Esse saranno per gli uffiziali corrispondenti al di loro grado, ed a tenore del prescritto nelle Nostre ordinanze, e per le guardie della competenza di uffiziali subalterni.

282. Quando si dovrà eseguire qualche lavoro ne' magazzini a polvere, l'uffiziale di artiglieria di residenza domanderà una guardia esterna al magazzino durante il tempo che dovrà rimanere aperto, ed il governatore o comandante della piazza dovrà somministrarla a seconda della richiesta.

283. Le chiavi de' magazzini destinati al servizio dell' artiglieria o del genio saranno in custodia delle guardie delle rispettive armi, e quelle poi delle caserme, ed altri locali militari saranno presso gli ajutanti di quartiere, custodi, od altri consegnatarj che ne saranno responsabili.

284. Le chiavi delle opere di fortificazione, non che quelle delle batterie chiuse ed armate, rimarranno in potere del guardia di artiglieria responsabile del materiale ivi esistente. Questi dovrà sempre aprire tali luoghi quando gli uffiziali o impiegati del genio vorranno recarvisi per eseguirci visite o lavori. Il governatore o comandante della piazza potrà per altro disporre che una di esse chiavi rimanga presso del comandante della guardia che ha in custodia i rispettivi luoghi fortificati, ed allora nella tabella di consegna di tale posto vi sarà un notamento de' generi quivi esistenti, con la indicazione dello stato in cui trovansi. Esso governatore o comand nte disporrà in questo caso che agli uffiziali, ed impiegati de' corpi facoltativi sia libero l'accesso in dette opere.

285. Le chiavi delle chiuse, e manovre di acqua saranno in custodia degli uffiziali o delle guardie del genio, ammenochè non diano comunicazione dall' esterno all' interno della piazza: in questo caso rimarranno in potere del governatore o comandante la piazza, il quale terrà ancora quelle delle contromine: questi farà aprire sì le une che le altre allorquando l'uffiziale comandante il genio glie ne farà conoscere il bisogno per la manutenzione, le manovre, o le visite da praticarsi.

286. A' magazzini a polvere si apporranno tre serrature con diverse chiavi, la prima delle quali verrà consegnata al governatore o comandante della piazza,

la seconda all'uffiziale più graduato, o più antico tra quelli incaricati del materiale dell'arma, e la terza al guardia di artiglieria; in guisa che tali magazzini a polvere non possano essere aperti senza l'intelligenza, ed il concorso di tutt' i suddetti individui: e se il governatore o comandante della piazza non potesse personalmente intervenire all'apertura de' magazzini suddetti, destinerà in sua vece un uffiziale dello stato maggiore della piazza per assistervi, non dovendo in verun caso, e per alcuna ragione restare quelle tre chiavi affidate a due, o ad una sola delle tre persone quì sopra indicate, che ne saranno responsabili.

287. Le riserve, ed i piccoli depositi, che indipendentemente da' grandi magazzini a polvere dovranno pel consumo giornaliero stabilirsi nelle piazze, avranno due diverse serrature, le di cui chiavi saranno conservate dal succennato uffiziale di residenza, e dal guardia di artiglieria, ed entrambi ne saranno responsabili.

288. Accadendo il cambio di un guardia de' corpi facoltativi, la consegna de' generi in suo potere si eseguirà in presenza dell'uffiziale dell'arma rispettiva incaricato del materiale, qualora ve ne sia uno sopra luogo, e con l'assistenza del commessario di guerra, che ne legalizzerà il verbale: per le polveriste poi sarà necessario benanche l'intervento del governatore o comandante della piazza, ovvero di un uffiziale dello stato maggiore di essa, dal governatore o comandante suddetto a ciò delegato.

289. Accadendo la morte di un uffiziale facoltativo nel luogo di sua residenza, al suggellamento delle sue carte, oltre alle persone accennate nell' Art. 8.° Cap. 1.° Tit. 3.°, assisterà benanche un uffiziale dell'arma rispettiva. Tali carte non potranno essere dissuggellate che alla presenza delle persone medesime. Se nella piazza non vi fosse alcun uffiziale dell'arma, il maggiore di essa darà avviso dell'avvenuta morte al direttore dal quale il servizio facoltativo della piazza dipende, e questi dovrà subito spedirvi un uffiziale colle istruzioni da esso lui firmate. Il suggello alle carte suddette non potrà essere tolto che alla presenza dell'uffiziale facoltativo, il quale di unita al maggiore di piazza ne farà inventario, classificandole in tre categorie: saranno nella prima comprese le carte relative al servizio dell'arma, nella seconda le memorie o le istruzioni particolari raccolte, o composte dal defunto circa il mestiere, e nella terza le carte particolari de' suoi interessi o della sua famiglia; di quelle contenute nelle due prime classi fattosene un particolare inventario, rimarranno presso l'uffiziale facoltativo, il quale ne farà rapporto per l'organo de' suoi superiori al direttor generale: per le rimanenti si eseguirà quanto è prescritto per le carte di ogni altro individuo militare.

*

290. Accadendo la morte di un guardia de' corpi facoltativi si eseguirà il prescritto nel numero precedente, ed a dippiù si suggelleranno tutt' i magazzini ch' erano in consegna del defunto, inviandone le chiavi al governatore o comandante della piazza. Gli anzidetti suggelli non potranno togliersi che alla presenza di un uffiziale dell' arma, il quale di unita al maggiore di piazza, e con l' assistenza del commessario di guerra procederà all' inventario de' generi esisistenti. Tali magazzini non potranno essere aperti, quando anche dovessero da essi estrarsi degli oggetti necessarj al Nostro Real servizio, se non sianvi presenti le indicate persone, e ciò finchè, terminato l' inventario de' generi esistenti, altro individuo del corpo non venga a rimpiazzare il defunto, o a farne le funzioni.

291. Ogni persona non militare che sarà impiegata in lavori di artiglieria, o del genio sia negli arsenali, nelle fortificazioni, o in altri stabilimenti, durante il tempo del lavoro sarà soggetta alla disciplina militare egualmente che i soldati, e come essi punita dagli uffiziali facoltativi per le contravvenzioni e pei reati militari. Pei delitti o misfatti però sarà rimessa nel termine di 24 ore a' tribunali ordinarj, con la notizia uffiziale corrispondente.

292. All' oggetto di potersi dagli uffiziali facoltativi attendere alle moltiplici e particolari occupazioni della propria arma, e per non distoglierli dalle usuali loro applicazioni, saranno essi esenti da qualunque servizio di piazza, menochè da' consigli di guerra. Essi per altro non verranno nominati al rimpiazzo de' presidenti, o commessarj del Re de' consigli di guerra di guarnigione, ovvero delle commessioni militari, se non ne' casi in cui nella guarnigione non vi sia altro uffiziale, che pel suo grado esercitar potesse una tale carica; nè saranno per questo servizio rimossi dalla loro residenza, se non quando possa dimostrarsene l' urgenza assoluta.

293. Gli uffiziali superiori de' corpi facoltativi faranno il servizio d' ispezione nelle piazze.

294. Allorquando il governatore o comandante di una piazza o luogo forte ne dichiari lo stato di guerra o di assedio, l' uffiziale di artiglieria il più graduato o il più antico tra quelli, che si trovano impiegati nella piazza prenderà il comando sì del materiale che del personale dell' arma: lo stesso si praticherà nei casi di allarme. Gl' ispettori, i direttori, i sotto-direttori, ed i capi circondarj de' corpi facoltativi saranno considerati sempre come impiegati nelle piazze comprese nella rispettiva ispezione, direzione, sotto-direzione, o circondario. I direttori generali poi in tutte le piazze ove saranno presenti.

295. Semprecchè in una piazza di guerra, o in un luogo forte qualunque

si dovessero eseguire delle opere importanti, il comandante locale del genio ne presenterà i piani ed i progetti al governatore o comandante di essa piazza, col quale potrà discuterli, rilasciandoli se occorra in suo potere per un tempo non maggiore di otto giorni, affinchè possa il medesimo farvi le osservazioni che crederà nell' interesse della difesa della piazza. Tali osservazioni potranno dal governatore o comandante della piazza rimettersi a' proprj superiori, da' quali s' innoltreranno al ministro segretario di stato della guerra.

296. Gli uffiziali, le guardie, ed i custodi del genio avranno libero accesso nelle caserme, negli edificj militari di qualunque natura, e nelle fortificazioni, dirigendosi alle persone cui sono in consegna o in guardia; e queste non potranno negarglielo.

297. Le persone comunque impiegate ne' lavori dell' artiglieria o del genio saranno munite di un ordine in iscritto del comandante dell' arma rispettiva, col visto del governatore o comandante la piazza, onde poter entrare in tutti, o in una porzione di essi locali. Tale ordine sarà fatto ostensibile alle persone cui sono in consegna, o al capo-posto di guardia.

298. Il comandante del genio di una piazza dovrà tenere l' inventario di ogni locale co' mobili fissi ed infissi di pertinenza della guerra, quello delle parti che costituiscono le fortificazioni, ed anche delle porte, de' rastelli, delle barriere, delle palizzate, de' ponti levatoj, de' corpi di guardia, delle garitte, ec. Tale inventario sarà formato col concorso del governatore o comandante della piazza, o del maggiore di essa, e del commessario di guerra; sottoscritto in tripla spedizione da' medesimi e dall' uffiziale del genio, ne rimarrà una copia ne' rispettivi archivj di ognuno di essi. La verificazione di esso inventario si effettuerà nella visita da farsi ogni due mesi, come viene prescritto nei numeri 263, e 264.

299. È severamente proibito sotto qualsivoglia pretesto la coltura, il pascolo, e la piantagione di alberi ne' terreni costituenti le fortificazioni, nell' interno delle piazze alla distanza di cinque tese dal piede de' ripari, intorno a' magazzini a polvere, nelle fossate, ne' cammini coperti, sullo spalto ec. come ancora la riduzione ad uso di giardini di qualunque delle suddette parti. Non si permetterà che il solo taglio delle erbe nelle debite stagioni, a profitto dell' amministrazione dell'orfanotrofio militare, da eseguirsi con le norme date all' uopo dal comandante locale del genio, che saranno contemplate nello stabilirsene le condizioni di affitto. Potranno pertanto gli uffiziali del genio piantar gli alberi convenienti secondo i principj di fortificazione, ed il legname provveniente da questi sarà pure a vantaggio dell'orfanotrofio anzidetto, semprequando esser non debba impiegato per la difesa della piazza.

300. Si permetterà nelle fossate ripiene di acqua, e ne' canali di comunicazione l'affitto della semplice pesca a profitto dell'anzidetta amministrazione, con l'espressa proibizione però di praticarvi ripari, fascinaggi, e le così dette cannizzate che impediscono la libera circolazione delle acque. Un tale divieto sarà pure espresso nelle condizioni de' corrispondenti affitti.

301. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori o comandanti di piazze a richiesta de' direttori, sotto direttori, o comandanti locali de' corpi facoltativi, daranno quelle disposizioni, che giudicheranno necessarie per agevolare l'esecuzione de' lavori, senza nuocere alle occorrenze del servizio. Tali disposizioni sono relative alla celerità che occorra darsi all'esecuzione de' lavori affidati alle armi suddette, e quindi riguardano i mezzi di trasporto, i materiali, gli utensili, ed il numero e la specie de' lavoratori, non che il tempo straordinario di lavoro, sia di notte, sia ne' giorni festivi.

302. Impiegandosi servi di pena a' lavori del genio, il governatore o comandante della piazza darà l'ordine, onde ne sia fornito quel numero, e di quell'arte, che sarà richiesta, ed alle ore compatibili con la di loro sicurezza. In questo caso saranno egualmente date le scorte necessarie alla custodia di essi servi di pena durante il lavoro.

303. Gli uffiziali tutti de' corpi facoltativi eseguiranno quanto viene prescritto per gli altri uffiziali dell'esercito nel corso della presente ordinanza, e si uniformeranno poi strettamente alle loro speciali ordinanze, ed a' loro regolamenti, in quanto concerne la istruzione delle truppe, la manutenzione di queste e degli stabilimenti, e quanto altro ha rapporto al materiale, ed al personale dell'arma; ed i governatori o comandanti delle piazze, non che gli uffiziali impiegati con qualunque comando territoriale vi daranno pure stretta esecuzione.

ART. 4.

Del servizio del commessariato di guerra.

304. I commessarj ordinatori ed i commessarj di guerra addetti alle province o valli o alle piazze faran parte degli stati maggiori territoriali, ed eseguiranno quanto dalle Nostre ordinanze, e dagli analoghi regolamenti vien prescritto circa i varj servizj ad essi affidati.

305. Quelli addetti ad un esercito di operazione o ad un corpo di truppa

riunito faran parte dello stato maggiore di esso esercito o corpo, e adempiranno puranco quanto dalle ordinanze ed istruzioni speciali è loro prescritto pel servizio delle truppe.

306. In ambe le circostanze essi ubbidiranno a' comandanti della provincia, valle, o piazza, e dell'esercito o corpo cui sono addetti, ed eseguiranno i loro ordini allorquando verranno richiesti di concorrere ad operazioni al di loro ramo spettanti, o di eseguire cose che vi abbian rapporto.

307. In qualsivoglia posizione non obblieranno la dipendenza diretta dall' intendente generale dell'esercito, cui rapporteranno periodicamente e straordinariamente l' andamento di ogni loro operazione, conformandosi a' regolamenti particolari del corpo.

308. Nella esecuzione delle incombenze ordinarie o straordinarie i commessarj ordinatori e di guerra si atterranno scrupolosamente ai regolamenti ed alle ordinanze ed istruzioni, nè potranno in alcun caso menomamente allontanarsene: all'oggetto. Vietiamo a qualunque autorità di prescriver loro cose contrarie a tali regolamenti ed ordinanze, e nel caso che ordini di tal fatta venissero lor dati, essi dovranno farne con chiarezza rilevare la opposizione a' regolamenti ed alle ordinanze precitate, e pria di darvi esecuzione innoltrarne pronto rapporto per le vie ordinarie: lo stesso eseguirà l' autorità, da cui l' ordine è provvenuto.

309. I commessarj essendo i fiscali de' Nostri interessi, dovranno esercitarne le funzioni in tutt' i rami ove il lor dovere li chiama, senz' attendere per ciò fare degli ordini speciali. Conseguentemente dissimpegneranno essi i varj incarichi di lor servizio, dando solo conoscenza alle autorità militari di quelle operazioni che richiedono la concorrenza di qualche persona militare, e per la quale devesi eseguire qualche disposizione circa il materiale. Saranno però nel dovere di chiedere il permesso per potere eseguire i movimenti, le traslocazioni, o le visite all' uopo necessarie.

310. Per tutto ciò che ha rapporto al dissimpegno particolare del servizio amministrativo i commessarj ordinatori e commessarj di guerra dipenderanno direttamente ed esclusivamente dall' intendente generale dell' esercito. I comandanti militari che in questo ramo avessero delle doglianze contro ad essi, le rapporteranno per le vie ordinarie, onde ottenere le analoghe provvidenze.

311. I commessarj ordinatori, ed i commessarj di guerra saranno pertanto soggetti alle regole generali di disciplina stabilite in questa Nostra ordinanza, ed in tutt' i casi, salvo quelli specificati nel numero precedente, dovranno avere pe' superiori militari le dipendenze di ubbidienza e di subordinazione prescritte ad ogni altro mili-

tare. I militari poi di qualunque arma avranno verso di essi il rispetto e la considerazione dovuta al grado di cui sono investiti od al quale sono assimilati.

312. Ogni commessario ordinatore o di guerra investito di un grado militare ostensibile sarà considerato nella scala gerarchica siccome l'ultimo degli uffiziali di tal grado. Se poi non abbiano grado verranno considerati come quì appresso vien detto.

313. I commessarj ordinatori verranno considerati come colonnelli, i commessarj di guerra di prima classe come tenenti colonnelli, e quelli di seconda classe come maggiori: per tutte queste assimilazioni dovran pure considerarsi alla coda della classe rispettiva.

314. Tutti gl'impiegati alle amministrazioni militari presteranno ubbidienza e rispetto alle autorità militari ed a' commessarj di guerra, e per quanto ha rapporto a' casi preveduti al num.° 311 dovranno ubbidir loro completamente. Essi prenderanno rango nella scala gerarchica a norma delle assimilazioni ad essi accordate, ma sempre alla coda delle rispettive classi, e riscuoteranno da' militari dell' esercito il rispetto e la considerazione a tali gradi dovuta.

315. Niuno de' commessarj ed impiegati alle amministrazioni militari potrà in verun caso aver comando, o esercitarne gli atti; ma quando avessero ragioni di lagnarsi degl' individui militari ad essi inferiori in rango, ne avanzeranno doglianza a' superiori locali da cui essi militari dipendono, onde siano gastigati.

316. Allorchè una piazza di guerra sia dichiarata in istato di guerra, gli anzidetti commessarj si presteranno maggiormente alla esecuzione di quanto il governatore o comandante di essa crederà dover praticare per la sua sicurezza, a norma delle facoltà accordategli dalla presente ordinanza.

317. In istato di assedio poi dipenderanno completamente dagli ordini di esso governatore o comandante, come dal loro capo immediato.

Art. 5.

Del servizio delle truppe in generale.

318. Le guardie che le truppe somministreranno saranno rilevate periodicamente ogni 24 ore. A' posti lontani s'invieranno distaccamenti di forza tale che gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati abbiano alternativamente 24 ore di riposo dopo altrettante di servizio: tali distaccamenti dureranno quattro volte 24 ore, eccetto i casi in cui per positiva urgenza convenisse prolungarli. I distaccamenti infine che s'invieranno in qualche posto per tenervi guarnigione dureranno almeno 15 giorni, e la

lor forza sarà calcolata sull' oggetto che si ha in mira, e sul servizio giornaliero da prestare, ed in modo che gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati abbiano il numero di notti franche prescritte al num.° 323.

319. Il soldato farà otto ore di sentinella nel corso delle 24 ore di guardia, e quindi la forza di ciascuna guardia verrà calcolata sulla base di tre uomini per ciascuna sentinella da fornire: il numero de' sotto-uffiziali sarà calcolato sulla conoscenza delle località, e sulla necessità di adempire a' varj incarichi loro prescritti. Gli uffiziali saranno addetti a' posti importanti ove la lor presenza si giudichi necessaria.

320. Occorrendo, si potrà assegnare ad un posto importante una forza maggiore di quella risultante dal numero delle sentinelle, e si farà lo stesso se il posto fornir debba frequenti o numerose pattuglie, o scorte.

321. Nello stabilire il servizio necessario ad una piazza si avrà in mente di assicurarne la custodia e la tranquillità, senza però distrarre la truppa dalla istruzione, e dalle pratiche di disciplina e di proprietà, che formar debbono l' oggetto costante delle cure de' governatori o comandanti delle piazze, e de' capi de' corpi. In conseguenza si ridurranno i posti ai soli precisamente necessarj, e le sentinelle a quelle di un bisogno dimostrato, evitando scrupolosamente qualsivoglia superfluità, e chiudendo l' orecchio alle domande che una soverchia precauzione, o de' motivi frivoli possono far moltiplicare. Ed è Nostro volere, che eccetto i casi preveduti in questa ordinanza, sia assolutamente vietato ad ogni governatore o comandante di piazza, e ad ogni altra autorità militare di concedere ordinanze, sentinelle, scorte armate o disarmate, a piedi od a cavallo, salvaguardie, o altro, a qualsivoglia persona sì nella piazza che fuori. Nè dovrà derogarsi a tale precisa determinazione senza Nostro espresso comando. Vietiamo in fine indistintamente ogni abusiva concessione di sotto-uffiziali o soldati presso agli uffiziali degli stati maggiori delle piazze, ai commessarj di guerra, ed agli uffiziali superiori che non hanno diritto ad ordinanze, qualunque possa esserne il motivo.

322. Si eviterà pure al possibile di stabilire piccoli posti nell' interno di una piazza: essi sono pregiudizievoli alla disciplina, e pericolosi in caso di commozione. Delle frequenti pattuglie tratte dai posti vicini potranno tenerne luogo.

323. Si avrà in fine siccome norma costante che ogni sotto-uffiziale e soldato di fanteria aver debba almeno tre giorni franchi dopo uno di guardia, e quelli de' corpi a cavallo un numero maggiore attese le cure ch' esige il lor servizio interno. Solo una positiva urgenza potrà indurre a derogare da questa norma, ed allora il governatore o comandante della piazza ne darà conto per le vie ordinarie.

324. In caso di guerra, di assedio, o di urgenti circostanze il governatore o comandante della piazza potrà regolare a suo piacimento il servizio, disponendo all' uopo indistintamente di tutte le truppe, e di tutti gli uffiziali della guarnigione; assegnando al comando de' posti e delle opere gli uffiziali che reputerà più idonei, e ritirandoli o cambiandoli quando e come giudicherà convenevole alla sicurezza della piazza. Di questi cambiamenti all' ordine stabilito ne' numeri precedenti farà intanto rapporto per le vie ordinarie.

325. Il dettaglio del servizio da prestarsi in una piazza si stabilirà ogni primo di mese facendone la ripartizione frai corpi della guarnigione a norma della forza presente. A quest' oggetto nel giorno suddetto i comandanti de' corpi o delle frazioni si recheranno in casa del governatore o comandante di piazza, e gli presenteranno lo stato di situazione delle loro truppe, nel quale saranno segnati gl' individui legittimamente assenti, e quelli che non sono in istato di prestare servizio perchè convalescenti, o reclute non ancora istruite, o per altre cause. Sulla forza disponibile de' corpi dal detto governatore o comandante, in presenza de' sunnominati capi de' corpi, sarà ripartito il servizio tra essi in proporzione della forza stessa. Determinata la forza da fornirsi da ogni corpo o frazione, il maggiore della piazza inserirà nel suo registro il servizio del mese, onde nominarlo coerentemente a quanto si è fissato.

326. Se molti uffiziali siano infermi, assenti, o mancanti saranno suppliti nel servizio i capitani con gli uffiziali subalterni; e questi co' sotto-uffiziali. Ciò potrà praticarsi benanche allorquando una delle classi fosse sopraccaricata di servizio al paragone dell' altra.

327. Nel caso intanto che per le circostanze succennate o per altre qualsivogliano una guardia o un distaccamento di uffiziale fosse comandato da un sotto-uffiziale, il tamburo o trombetta ad esso addetto, nella marcia si situerà alla coda in silenzio, ed al prendere le armi la guardia non batterà o suonerà per rendere gli onori, ma solo per la preghiera, la generale, la ritirata, e per gli altri tocchi appartenenti al servizio.

328. I servizj straordinarj ed eventuali verranno ripartiti tra i corpi a norma pure della lor forza, e nominati a misura del bisogno, tenendosene però conto, onde equilibrarli. Non dovranno intanto accordarsi ordinanze, guardie, o posti alle chiese o processioni, non che agli spettacoli straordinarj ed ambulanti, se non quando lo richiegga assolutamente il concorso del popolo e la necessità di conservare l' ordine, ed anche in questo caso dovranno essere ridotti al puro necessario.

329. Allorquando in una piazza la guarnigione sia tanto forte da dare a' sotto-uffiziali e soldati un numero di notti franche molto maggiore dello stabilito; i

governatori o comandanti disporranno che le truppe di fanteria si esercitino nella manntenzione, e nettezza delle opere esteriori, nella costruzione di opere di campagna, ed in simulacri di guerra; e che quelle di cavalleria, cooperando a questi ultimi, eseguano pure pattuglie e riconoscenze straordinarie.

Art. 6.

Del servizio delle truppe di casa Reale, e della guardia Reale.

330. Le Nostre Reali guardie del corpo, le compagnie di alabardieri, ed i corpi tutti della Nostra guardia si uniformeranno completamente alla presente ordinanza, ed alla pratica de' speciali regolamenti da Noi dati ad essi.

331. Gli uffiziali, ed individui tutti che compongono i corpi succennati, dovranno riconoscere, e prestare ubbidienza agli uffiziali di essi più antichi, o più graduati, e comunque impiegati nel territorio in cui si trovano, a tenore di quanto è prescritto per ogni altro individuo del Nostro esercito.

332. Gli uffiziali de' corpi suddetti avranno lo stesso comando, e goderanno gli stessi onori e le medesime preminenze accordate agli uffiziali dell' esercito, secondo il rispettivo grado e l' anzianità.

333. Le guardie del corpo, e gli alabardieri, non presteranno servizio che alla Nostra Persona, ed alla Reale Famiglia. I capi di questi corpi dipenderanno direttamente da Noi per tutto quello che ha rapporto a tale servizio: essi lo nomineranno, e faranno eseguire con le norme speciali da Noi stabilite pe' corpi medesimi.

334. Le truppe della Nostra guardia verranno comandate da un colonnello generale, che ne sarà anche l' ispettore, riunendo tutte le facoltà da Noi accordate ai comandanti generali delle armi, ed agli ispettori d' arma. Egli dipenderà direttamente da Noi per l' organo del ministro della guerra, cui invierà periodicamente, ed estraordinariamente tutte le carte, che a norma del prescritto nella presente ordinanza, rimetter gli denno i citati uffiziali generali.

335. Esse truppe forniranno di diritto le guardie di onore alla Nostra Persona, alla Nostra Famiglia, ai Principi ed alle Principesse del Sangue, ed a quei luoghi che sono o potranno essere da Noi dichiarati e considerati abitazioni e siti Reali.

336. I posti suindicati dipenderanno direttamente da Noi, e quindi il colonnello generale della Nostra guardia disporrà quanto ha rapporto alla loro nomina, ed alla esecuzione del loro servizio, esercitando per questo dissimpegno le funzioni

attribuite nel corso della presente ordinanza a' comandanti di piazza: un maggiore o altro uffiziale superiore della guardia funzionerà sotto questo rapporto da maggiore di piazza. I governatori e comandanti di piazza, gli uffiziali dello stato maggiore di essa, e gli altri uffiziali della guarnigione non avranno ingerenza, nè ispezione alcuna su tali posti, i quali pertanto, in caso di allarme, eseguiranno quanto è stabilito nell' Art.° 2.° del Cap.° 2.° Tit.° 3.°

337. Se in una guarnigione le truppe della guardia Reale non fossero sufficienti a prestare il servizio indicato al num.° 335 le compagnie scelte de' corpi di linea vi saranno adibite, e durante questo servizio i posti forniti da esse dipenderanno dal colonnello generale della guardia Reale, che ne farà la richiesta numerica al governatore o comandante la piazza, cui la nomina n' è devoluta.

338. Se in una piazza le truppe di linea fossero soppraccaricate di servizio, e quelle della guardia Reale avessero eccedenza di uomini franchi, il governatore o comandante della piazza, per l' organo de' proprj superiori, ne innoltrerà rapporto al ministro della guerra, il quale prenderà i Nostri ordini, perchè una porzione de' posti della guarnigione venga coperta da truppa della guardia Reale.

339. I distaccamenti delle truppe di linea nominati al servizio di cui è parola nel num.° 337 dovranno intervenire alla parata della guardia de' corpi della guardia Reale, ed i distaccamenti di truppe della guardia nominati al servizio di piazza interverranno alla parata della guardia dell' esercito, seguendo le norme dettate per le altre truppe. Daremo Noi le analoghe disposizioni, semprecchè ordineremo che le truppe della guardia e della linea si riuniscano in una sola parata di guardia.

340. Se ne' corpi della guardia Reale debbasi nominare contemporaneamente servizio pe' posti designati al num.° 335 e per quelli della guarnigione, la nomina di tutti si farà dal comandante della guardia. Se poi debbano i corpi della guardia Reale somministrare esclusivamente posti della guarnigione, la nomina se ne farà dal governatore o comandante della piazza, a quale oggetto si eseguirà il prescritto nel num.° 325.

341. I posti di piazza somministrati dalla guardia Reale, dipenderanno dal governatore o comandante della piazza nel modo stesso che quelli forniti dalle truppe di linea.

342. Le truppe della guardia Reale che trovinsi di guarnigione in un luogo che non sia Nostra abituale residenza, o che non vi siano state spedite per oggetto speciale faran parte dell' esercito di guarnigione in que' dominj, ed avranno gli stessi doveri e le stesse dipendenze che ogni altro corpo di linea; non cessando però di far parte della ispezione del colonnello generale di essa guardia.

343. Le truppe della guardia Reale che faran parte di un esercito di operazione, o di un corpo di truppe riunite in una o più provincie o valli, dipenderanno interamente dagli uffiziali generali, o superiori cui il comando dell'esercito, o del corpo di truppe è affidato come ogni altra truppa dell'esercito; salva però rimanendo la dipendenza che i comandanti di esse truppe aver denno da' proprj superiori.

344 Giungendo Noi o alcuno di Nostra Famiglia, o un Principe o una Principessa del Sangue in un luogo ove si trovano truppe della guardia, sia che faccian parte di un'esercito di guarnigione o di operazione, sia di un corpo di truppe riunite, saranno esse di diritto addette a' posti designati al num.° 335; ma il servizio sarà nominato dal comandante della piazza, ed i posti stessi dopo montati non dipenderanno che da Noi o dalle persone di Nostra Famiglia, o del Nostro Sangue cui sono assegnati.

345. Gli uffiziali superiori della guardia Reale saranno dal loro colonnello generale nominati per giro al servizio d'ispezione de' posti di cui è parola nel num.° 335.

346. I corpi di casa Reale e della guardia Reale, i distaccamenti di essi, non che gl'individui tutti che li compongono, tanto nel giungere in una piazza che nel partirne o passarvi, si uniformeranno a quanto è prescritto per le altre truppe dello esercito.

347. I comandanti de' corpi della guardia Reale o di frazioni di essi che fossero interamente addette al servizio di piazza faranno pervenire ogni mattina al governatore o comandante della piazza ove si trovano, la situazione della forza.

348. Il governatore o comandante della piazza, farà arrestare e rimettere ai proprj corpi tutti gl'individui della guardia Reale ad esso lui inferiori in grado, o meno antichi, che in servizio alla piazza, o fuori servizio commettessero disordini o mancanze, passandone notizia al comandante di essa guardia Reale. Lo stesso si praticherà verso il capitano delle Reali guardie del corpo, ed i capitani degli alabardieri, per gl' individui de' rispettivi corpi.

349. Gli uffiziali generali, ed uffiziali tutti de' corpi di casa Reale e della guardia Reale concorreranno al comando di un territorio qualunque, di un esercito di operazione, o di un corpo di truppe riunito in una o più provincie o valli, con le norme prescritte per gli altri uffiziali dell' esercito.

Art. 7.

Del servizio della gendarmeria Reale.

350. La gendarmeria Reale, senza venir distratta dal servizio che rende alla polizia ordinaria, giudiziaria, ed amministrativa, a' sensi della sua speciale ordinanza, sarà per lo servizio militare dipendente da' comandanti territoriali, come ogni altro corpo dell'esercito.

351. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati della gendarmeria Reale riconosceranno tutti gl'individui che, facendo parte del Reale esercito, siano di essi più graduati, e li ubbidiranno in tutto ciò che viene prescritto nel corso della presente ordinanza. Essi avranno gl' istessi onori, le stesse preminenze, e lo stesso comando che quelli di egual grado negli altri corpi dell' esercito.

352. Gli uffiziali, e le truppe della gendarmeria Reale in istato di pace saranno esenti da qualunque servizio di piazza, menochè da quello de' consigli di guerra: dovranno non pertanto conformarsi a quanto è prescritto pel governo, e per la disciplina, e polizia delle piazze e delle truppe, e pel servizio interno, con le modificazioni proprie alla qualità dell' arma, ed ai regolamenti speciali da Noi dati.

353. I governatori o comandanti di piazze, ne' casi di assoluta necessità, potranno ordinare alle truppe suddette di dare in tutto o in parte il servizio di piazza; ma ne dovranno dar conoscenza per l'organo de' proprj superiori, dimostrando l'assoluto bisogno in cui si sono trovati, e gl'inconvenienti gravi che avrebbe apportato al servizio l'operare diversamente.

354. Ne' casi succennati i comandanti della gendarmeria avranno facoltà di rassegnare a' governatori o comandanti suddetti gl' inconvenienti, che nascer potrebbero dalla mancanza di esse truppe pe' particolari incarichi loro affidati; ma dovranno immantinente ubbidire, dandone parte a' proprj superiori.

355. Se le truppe della gendarmeria Reale esistenti in una piazza fossero di un numero molto superiore a quello necessario pel servizio particolare, cui quest' arma è addetta, e che d' altronde fosse sommamente gravata di servizio la guarnigione, potrà il governatore o comandante della piazza, di concerto col comandante di esse truppe, adibirle ad una parte del servizio di piazza, in proporzione della eccedenza suddetta, e della forza della guarnigione. A tale effetto il comandante delle truppe della gendarmeria Reale si porterà ogni primo giorno di mese in casa del governatore o comandante della piazza ove, di unita agli altri comandanti dei corpi della guarnigione, eseguirà quanto viene prescritto al num.° 325.

356. Semprecchè la gendarmeria dovrà prestare servizio di piazza, sarà considerata come tutti gli altri corpi della guarnigione, a seconda del suo rango tra essi, ed interverrà alla parata della guardia.

357. La gendarmeria fornirà le guardie di polizia a' proprj quartieri, i picchetti, e le guardie agli uffiziali generali dell' arma. Quest' ultime però, nelle piazze dove non sieno truppe di gendarmeria, saranno date da' corpi della guarnigione per giro.

358. Le truppe della gendarmeria Reale daranno al pari degli altri corpi un ordinanza al governatore o comandante della piazza, al comandante le armi nella provincia o valle, al comandante generale delle armi, e ad ogni altro uffiziale generale cui competa. Gli uffiziali generali della gendarmeria, e gli uffiziali con comando dell' arma in una piazza ove non sieno truppe proprie, avranno, a seconda del rispettivo loro grado, un'ordinanza per giro da' corpi della guarnigione.

359. I comandanti le truppe della gendarmeria Reale invieranno a' comandanti le piazze le carte stesse ch' è prescritto doversi fornire da tutte le altre truppe dell' esercito.

360. Essi manderanno ogni mattina all' ora della parata un ajutante o altro sotto-uffiziale a prendere il Santo, e l' ordine. Dove non esistano truppe dell' arma, il Santo e l' ordine suddetto sarà inviato all' uffiziale col comando dell' arma nella piazza, pel mezzo di un sotto-uffiziale della guarnigione.

361. Se un uffiziale, o una truppa qualunque della gendarmeria dovrà uscire da una piazza per affari di servizio, il comandante dell' arma dovrà passarne conoscenza al governatore o comandante della piazza, il quale non potrà impedirlo, nè esigere che siano a lui palesati i motivi, o la durata dell' assenza di esse truppe. I comandanti poi delle piazze di guerra, ne' casi di assoluta urgenza riguardanti la sicurezza della piazza, potranno opporsi alla uscita della gendarmeria Reale, dovendo però di tale disposizione darne stretto conto al momento.

362. Giungendo in una piazza una truppa qualunque di gendarmeria, sia per far parte della guarnigione, sia per particolari dissimpegni, il comandante di essa dovrà adempire a quanto è prescritto per ogni altra truppa.

363. Niuna truppa di gendarmeria potrà introdursi in una piazza di guerra per eseguire commessioni del suo istituto, senza la intelligenza del governatore o comandante la piazza stessa, il quale non potrà dispensarsi dal permetterne la esecuzione, ed agevolarla co' mezzi in suo potere, menochè quando fortissime ragioni l' obbligassero ad impedirle. In questo caso, di cui egli rimane strettamente responsabile, dovrà innoltrarne sollecitamente rapporto a' superiori ordinarj.

364. Le truppe di gendarmeria nel marciare nell'interno del Regno si uniformeranno a quanto è prescritto per le altre truppe.

365 In caso di allarme praticheranno quanto è ordinato per le altre truppe, ed eseguiranno gli ordini del governatore o comandante.

366. I comandanti della gendarmeria faranno mensilmente rapporto dello spirito pubblico, e de' principali avvenimenti a' governatori o comandanti le piazze, o, non essendovene sopra luogo, per l' organo de' proprj superiori a' comandanti le armi nelle province o valli. Ne' casi estraordinarj, che interessar possano la pubblica tranquillità faranno de' rapporti estraordinarj, rimanendo alla di loro stretta responsabilità qualunque disguido, che per difetto di tali conoscenze, nascer potrebbe al bene del Real servizio. Dovranno inoltre eseguire il prescritto al num.° 111 circa l'avviso da darsi a' governatori o comandanti le piazze di guerra, le cittadelle, i castelli, o forti, in caso di sedizione o rivolta, o di avvicinamento di truppe nemiche.

367. Sarà cura de' superiori di quest' arma di dare le istruzioni in iscritto, affinchè ogn' individuo della gendarmeria conosca i luoghi forti, ai di cui comandanti dovrà, ne' casi accennati al numero precedente, far rapporto.

368. Gli uffiziali o le truppe di gendarmeria si conformeranno a quanto è prescritto nel corso della presente ordinanza, ed alla particolare ordinanza dell' arma, cui si conformeranno i governatori o comandanti le piazze, non che i comandanti le armi nelle province, o valli, i comandanti generali delle armi, e gli uffiziali generali comunque impiegati ne' territorj.

369. Subito che una piazza di guerra, una cittadella, un forte o castello sarà dichiarato in istato di guerra, la gendarmeria ivi stanziata, o ne' paesi che ne dipendono, eseguirà completamente le prescrizioni de' governatori o comandanti, per quanto potrà contribuire alle misure da prendersi per la sicurezza di esso luogo forte. In istato di assedio poi, gli uffiziali e le truppe della gendarmeria dipenderanno esclusivamente e direttamente da' governatori o comandanti suddetti, egualmente che tutte le altre truppe della guarnigione. Il comandante della gendarmeria, essendo uffiziale, farà parte del consiglio di difesa.

370. Accadendo la morte di un uffiziale di gendarmeria, il suggello a' suoi effetti si apporrà con le norme prescritte nell'Art.° 8.° Cap.° 1.° Tit.° 3.°; ma un uffiziale dell' arma, ed in sua mancanza il più graduato de' sotto-uffiziali dovrà assistervi. Se nella piazza non ve ne sia alcuno, le carte di servizio suggellate, saranno depositate nell' archivio del governatore o comandante della piazza, il quale le consegnerà all' individuo che verrà a rimpiazzare il morto, e ne farà inventario.

371. Sempreecchè un uffiziale della gendarmeria Reale si troverà eventualmente al comando di una piazza potrà per affari di servizio allontanarsene, passandone conoscenza all' immediato superiore, dal quale essa piazza dipende, e cedendone il comando a chi di diritto ricade.

372. Gli uffiziali della gendarmeria Reale che si troveranno stanziati in un paese ove non siano altre truppe, o altri uffiziali con lettere di servizio, e ad essi superiori in grado o anzianità, nè vi sia da Noi nominato un comandante di piazza, ne eserciteranno le funzioni a' termini dell' Art.° 9.° Cap.° 1.° Tit.° 1.°

A r t. 8.

Del servizio delle truppe de' corpi facoltativi.

373. Le truppe del corpo Reale di artiglieria, ed il corpo de' zappatori addetto al corpo Reale del genio si uniformeranno a quanto viene prescritto nella presente ordinanza per le truppe del Reale esercito, ed allo stabilito nelle particolari ordinanze delle armi, cui appartengono.

374. Le truppe di artiglieria nelle piazze ove si trovano di guarnigione, oltre la guardia di polizia del proprio quartiere ed il picchetto, non somministreranno altre guardie se non quelle agli uffiziali generali, a' comandanti de' corpi della propria arma, agli arsenali, ed agli altri stabilimenti di artiglieria. Daranno inoltre la guardia alle batterie montate, allorquando la fanteria della guarnigione non abbia la forza da potere adempire un tale servizio.

375. Nella ripartizione del servizio tra le truppe della guarnigione, quelle di artiglieria per le guardie succennate non potranno somministrare se non la metà degli uomini che gli altri corpi proporzionatamente alla lor forza forniscono pel servizio di piazza: quindi nel caso che pe' posti anzidetti si richiedesse una forza maggiore, le altre truppe della guarnigione ne saranno incaricate.

376. Allorchè per le manovre dell' artiglieria di una piazza si dovessero impiegare tutti gli artiglieri, o che questi fossero soverchiamente affaticati dal servizio dell' arma o da' travagli, il governatore o comandante della piazza dovrà esentarli per intero da' suindicati servizj, e disporrà che siano questi adempiti dalle altre truppe della guarnigione nel miglior modo conciliabile: dovranno però dare sempre la guardia di polizia a' proprj quartieri.

377. Le truppe addette al corpo del genio daranno pel servizio delle piazze in cui si trovano la metà degli uomini che in proporzione forniscono le altre truppe

di egual forza. Esse daranno pure le guardie agli uffiziali generali dell' arma, ed al comandante del proprio corpo, non che quelle di polizia a' proprj quartieri, ed il picchetto.

378. Quando esse truppe si trovassero occupate nell' esecuzione di lavori di loro particolare instituto non daranno alcun servizio di piazza, ma solo le guardie di polizia a' proprj quartieri. Lo stesso si praticherà per gli artefici pompieri ed armieri, i primi de' quali daranno sempre le guardie alle trombe per gl' incendj.

379. Allorquando in una piazza non vi siano truppe appartenenti a' corpi facoltativi, gli uffiziali generali di queste armi riceveranno le guardie e le ordinanze corrispondenti al loro grado dalle altre truppe della guarnigione.

380. Le truppe appartenenti a' corpi facoltativi interverranno alle grandi parate di guardie ed alle evoluzioni e simulacri di guerra. Esse forniranno sempre le ordinanze al modo prescritto per le altre truppe, eccetto il caso preveduto al num.° 378.

381. Qualora le truppe suddette si trovino in una piazza per assistere alle istruzioni del proprio mestiere saranno esenti da qualunque servizio di piazza: la esenzione medesima, eccetto pel servizio d' ispezione, potrà dal governatore o comandante della piazza accordarsi agli uffiziali facoltativi, allorquando conosce ch' essi siano soverchiamente occupati pel disimpegno delle loro particolari incumbenze.

382. Semprecchè urgenti circostanze obblighino il governatore o comandante di una piazza ad allontanarsi dal prescritto ne' precedenti numeri di questo articolo, le truppe appartenenti a' corpi facoltativi eseguiranno quanto verrà loro imposto; ma i comandanti di esse ne daranno parte a' proprj superiori, ed il governatore o comandante suddetto farà sollecito rapporto delle ragioni, che a ciò l' hanno obbligato. In questo caso gli uffiziali delle truppe facoltative comandati pel servizio di piazza saran tenuti a prestarlo, ma sempre di unita alle proprie truppe.

383. Allorchè la forza delle truppe appartenenti a' corpi facoltativi non sia sufficiente per la esecuzione delle manovre o de' travagli dell' arma, l' uffiziale di artiglieria incaricato del materiale della piazza, ovvero il comandante del genio, cercherà al governatore o comandante di essa quel numero di soldati, e sotto-uffiziali che all' uopo gli necessiteranno: questi verranno nominati in giro tra' corpi di fanteria della guarnigione, ed a somiglianza degl' individui delle truppe suddette non percepiranno alcuno aumento di averi per tali travagli, i quali costituiscono una parte del Nostro servizio: sono eccettuati da questa prescrizione i casi preveduti nelle particolari ordinanze delle rispettive armi. Se i travagli suddetti eseguir si debbono ne' magazzini a polvere sarà vietato di entrarvi altrimenti che a piedi scalzi, e spogliati da ogni sorta di ferri.

384. Se il governatore o comandante della piazza abbia forti ragioni per non aderire alle richieste di travagliatori, che gli verran fatte, dovrà innoltrarne rapporto per l'organo de' proprj superiori: gli uffiziali comandanti de' servizj facoltativi eseguiranno lo stesso.

385. Semprequando il comandante di artiglieria in una piazza di guerra, o in qualunque luogo forte crederà che il numero degli artiglieri, compresi anche i littorali se ve n' esistano, non sia sufficiente al servizio delle bocche da fuoco strettamente necessarie alla difesa, ne darà conoscenza al governatore o comandante della piazza, e questi nominerà un corrispondente numero di soldati presi da tutt' i corpi di fanteria della guarnigione, in proporzione della di loro forza, onde vengano istruiti almeno una volta la settimana nel solo servizio delle bocche da fuoco. Tali soldati saranno scelti da un uffiziale di artiglieria, tra quelli più adatti a questo servizio per la loro fisica costituzione.

386. Allorquando truppe non di artiglieria siano addette stabilmente o eventualmente a' travagli, o al servizio di artiglieria, gli uffiziali, o le guardia di quest'arma le dirigeranno, e le comanderanno in quanto ha rapporto unicamente al travaglio o servizio suddetto. Gli uffiziali e sotto-uffiziali di esse truppe saranno informati della natura del travaglio o servizio, che faranno quindi eseguire nel modo prescritto dagli uffiziali e dalle guardie di artiglieria, anche quando fossero di grado maggiore o più antichi di essi: nell' atto della esecuzione veglieranno solo al buon ordine, alla disciplina, ed alla polizia della loro truppa, senza immischiarsi nella direzione del travaglio o servizio, ma solo vigilandone la esecuzione in ordine alla idea, ed alle disposizioni date dall'uffiziale o guardia di artiglieria. Questi però nelle loro prescrizioni useranno termini di rispetto verso gli uffiziali più graduati o più antichi.

387. Le truppe addette al corpo del genio, non che qualunque altra truppa addetta a' lavori o travagli dell'arma, eseguiranno pure il prescritto nel precedente numero verso l' uffiziale o guardia del genio che dirige il lavoro o travaglio.

388. Semprecchè si debba corrispondere una mercede pei lavori, o travagli cui una truppa è addetta, l' uffiziale facoltativo che li dirige ne farà eseguire in sua presenza il pagamento, consegnando al comandante di essa truppa la sola ritenuta che esser potrà prescritta pel consumo di vestiario o degli strumenti. Il comandante della truppa dovrà rilasciare ricevuta dell' intera somma pagata, e conseguentemente dovrà assistere al suddetto pagamento.

389. I governatori o comandanti delle piazze daranno le guardie o scorte che dagli uffiziali de' corpi facoltativi verranno loro richieste per la custodia degli og-

getti di Regia pertinenza, o per vigilare sugl' individui impiegati ne' lavori o travagli. Tale servizio si potrà dare dalle truppe delle rispettive armi, serbandosi la proporzione precisata ne' numeri 375, e 377.

390. Le truppe di artiglieria daranno un' ordinanza al direttore, ed al sotto-direttore, ed in mancanza di essi, all' uffiziale del corpo più antico o più graduato tra quelli incaricati del materiale della piazza. Tale ordinanza sarà un caporale per gli uffiziali superiori, ed un soldato per gli altri uffiziali. Lo stesso praticheranno le truppe del genio pel direttore e sotto-direttore, o per l' uffiziale che comanda il genio nella piazza. In mancanza di esse truppe, l' ordinanza suddetta sarà data per giro da' corpi della guarnigione.

391. L' ordine ed il Santo si manderanno dalla piazza all' uffiziale di artiglieria più antico, o più graduato quivi esistente per mezzo di un sotto-uffiziale preso di preferenza dalle truppe dell' arma. Sarà cura di esso uffiziale quando appartenga al materiale d' inviare l' ordine ed il Santo suddetto al comandante la truppa di artiglieria, e così reciprocamente.

392. L' ordine ed il Santo saranno inviati all' uffiziale comandante del genio in una piazza per mezzo di un sotto-uffiziale, preso di preferenza dalle truppe dell' arma.

Art. 9.

Del servizio della cavalleria.

393. La cavalleria fornirà due specie di servizio, a piedi cioè ed a cavallo: esso si regolerà sul numero de' soldati e de' cavalli presenti, conformemente al prescritto nel nom.° 313, ben inteso però che non dovrà fornire a piedi se non le guardie a' proprj quartieri, ed agli stendardi; viene eccettuato il solo caso di somma deficienza di fanteria, e di sovrabbondanza di truppe a cavallo, nella quale circostanza il governatore o comandante della piazza potrà ordinare che dalla cavalleria sian coperti de' posti a piedi per la guardia di piazza.

394. I posti a piedi somministrati dalla cavalleria saran separati da quelli forniti dalla fanteria: se però tutt' i posti della piazza sian forniti dalla cavalleria, dovrà stabilirsi sempre una guardia sulla piazza principale pel buon ordine e per la polizia, ed inoltre una piccola guardia a ciascuna porta.

395. La guardia di cavalleria, che verrà data a cavallo, sarà situata per quanto si può sulla piazza d' armi affin di accorrere con più celerità ove se ne presenti il bisogno; e sarà destinato un luogo sulla detta piazza per mettervi al coperto gli uomini ed i cavalli, e per servire di corpo di guardia.

396. L'uffiziale di cavalleria, di qualunque grado, che monterà la guardia farà tre volte al giorno rapporto in iscritto al comandante della gran guardia, e manderà ogni sera dopo chiuse le porte o dopo la ritirata, un sotto-uffiziale della sua guardia a prendere il Santo, che il comandante della gran guardia gli manderà in un biglietto suggellato.

397. Indipendentemente dal servizio della guardia di piazza, la cavalleria farà que' distaccamenti che occorreranno al di fuori di essa.

398. Le guardie di cavalleria a piedi od a cavallo non si formeranno giammai che in una o due righe, com'è prescritto al num.° 527.

399. I comandanti de' posti di cavalleria manderanno ad abbeverare i cavalli nelle ore fissate per quest'oggetto ad un terzo per volta.

400. Nell'interno di una piazza non si porranno vedette se non ne' casi indispensabili, o preveduti nella presente ordinanza: le guardie a cavallo somministreranno innanzi al loro posto una sentinella a piedi.

401. In caso di allarme o d'incendio, i comandanti de' posti di cavalleria faranno montare a cavallo la loro truppa, e si condurranno nella guisa prescritta per gli altri posti.

402. Semprecchè il governatore o comandante della piazza crederà necessario di ordinarlo, la guardia a cavallo succennata somministrerà giornalmente un numero di sotto-uffiziali e soldati a cavallo per la scoperta, e questi si recheranno dal comandante della gran guardia onde ricevere gli ordini convenevoli. Se poco numerosa sia la cavalleria il governatore o comandante della piazza potrà ordinare la scoperta di tempo in tempo; ma non permetterà giammai che vi si destini un sol uomo a cavallo, dovendo in siffatta operazione i soldati, quando anche non fossero che due, esser condotti e comandati almeno da un caporale dello stesso corpo.

403. I comandanti della scoperta faranno sempre il rapporto di ciò che avranno rilevato al capitano di chiavi, ed al comandante della guardia della porta per la quale rientreranno.

404. La truppa a cavallo destinata alla scoperta sarà sempre sostenuta da un distaccamento a piedi, che esplorando anche il terreno possa per la sua parte proteggere la ritirata della cavalleria.

405. I posti di cavalleria si uniformeranno pienamente a tutto ciò che sarà prescritto per quelli di fanteria circa le ronde e le pattuglie, ed il servizio in generale.

ART. 10.

Del servizio delle truppe stanziali.

406. Le truppe stanziali sotto qualunque denominazione dipenderanno direttamente da' comandanti le armi nelle province o valli cui appartengono, e da' governatori o comandanti le piazze, nelle quali potranno trovarsi. È perciò che i comandanti di esse faranno tenere alle suddette autorità ogni primo di mese una situazione numerica dell'effettivo della forza, e della sua distribuzione, con la indicazione dell'armamento, delle munizioni di guerra, e di ogni oggetto che riguardar possa il di loro servizio militare.

407. Semprequando le succennate autorità ordineranno a' rispettivi capi di esse truppe di riunirle tutte o in parte, ovvero di far loro prestare un servizio militare qualunque, eglino ubbidiranno subito, ma ne daranno parte all'immediato loro superiore; rimanendo responsabili degli ordini suddetti coloro che li avessero dati in opposizione a' regolamenti.

408. Mentre che tali truppe saranno riunite, ed impiegate al servizio, riconosceranno e presteranno ubbidienza a tutte le autorità militari, siccome ogni altro individuo del Reale esercito, e gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di esse truppe saranno soggetti alla disciplina militare per le mancanze che commettessero essendo in atto di servizio, ovvero permanentemente riuniti in quartieri, caserme, o alloggi militari.

409. In ogni altra circostanza gl'individui tutti delle truppe suddette saranno sottoposti a' tribunali ordinarj.

410. Le truppe suddette prenderanno rango dopo tutte le truppe regolari al Nostro Real servizio, che si troveranno nella guarnigione, di qualunque arma esse siano, e gl'individui che le compongono prenderanno l'ultimo posto tra quelli dello stesso grado nelle truppe regolari, ed in nessun caso potranno prendere il comando di una piazza o luogo qualificato come tale, ed in cui trovisi altro uffiziale di truppe regolari.

411. I governatori o comandanti delle piazze, il servizio delle quali in tutto o in parte sarà confidato alle truppe stanziali, richiederanno al comandante di esse quel numero di uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati di cui il servizio abbisognerà: dessi vigileranno ad impedire che nella nomina di tale servizio si commettano parzialità, e faranno eseguire quanto nelle particolari ordinanze e ne' regolamenti da Noi dati ad esse truppe viene prescritto.

412. Ogni altra forza non militare sotto qualunque denominazione possa esistere adempirà quanto trovasi prescritto nel corso del presente articolo tutte le volte che per disposizione organica o per Nostri particolari ordini si troverà a dipendere da' comandi militari territoriali.

Capitolo 2.

Del modo di comandare e ripartire il servizio.

Art. 1.

Del modo di nominare e ripartire il servizio nelle piazze.

413. I varj servizj cui le truppe esser possono addette nelle piazze formeranno altrettanti giri diversi, i quali verranno classificati nel modo seguente.

414. Per la fanteria.

Servizio armato.

1. Travagli in tempo di assedio.
2. Distaccamenti per guarnigione su i Reali legni.
3. Distaccamenti per guarnigione.
4. Distaccamenti a' posti lontani.
5. Scorte.
6. Guardie.
7. Ronde e pattuglie.
8. Guardie di onore.
9. Ordinanze.
10. Visite agli Spedali.
11. Consigli di guerra.

Servizio disarmato.

1. Travagli di qualunque specie.

415. Per la cavalleria il servizio sarà distinto come segue;

1. Servizio a cavallo.
2. Servizio a piedi.
3. Travagli.

Il primo ed il secondo servizio avranno i giri, che lor corrispondono classificati nell' ordine stesso che al numero precedente.

416. I corpi speciali avranno que' giri che dalle loro particolari ordinanze vengono stabiliti: essi saranno classificati coerentemente al prescritto a' num.[i] 414, e 415;

ma i travagli analoghi alla natura dell' arma formeranno sempre il primo giro dopo quello de' travagli in tempo di assedio.

417. I ruoli pel servizio saranno stabiliti a forma di stati, e comprenderanno altrettante categorie per quanti giri debbono inserirvisi, rimanendone delle altre in bianco pe' servizj straordinarj, giusta il modello num.° 6. Tali ruoli serviranno per nominare il servizio.

418. I ruoli generali della piazza saranno tenuti dal maggiore di piazza: essi consisteranno:

1.° In uno stato degli uffiziali generali esistenti nella guarnigione per grado ed anzianità.

2.° In uno stato degli uffiziali superiori della guarnigione per grado ed anzianità, coll' additamento di quelli, che sono chiamati a' varj servizj, e con le categorie che comprendono tali servizj, giusta il modello num.° 7.

3.° In un registro in cui s' inscriveranno giornalmente i nomi de' comandanti de' varj posti della piazza, e degli uffiziali e sotto-uffiziali comandati isolatamente, o come capi per qualunque altro servizio.

4. Finalmente nel duplicato de' ruoli degli uffiziali di ciascun corpo.

Lo stato designato al §. 1.° servirà alle circostanze in cui gli uffiziali generali esser dovessero adibiti al servizio di ronde maggiori, a' consigli di guerra, od altro.

Quello segnato al §. 2.° servirà a comandar giornalmente gli uffiziali superiori d' ispezione nella piazza, che dovranno essere nominati all' ordine della piazza stessa, e per ogni altro servizio.

Il registro indicato al §. 3.° sarà giornalmente riempinto mediante gli statini, che i corpi trasmetteranno al maggiore della piazza appena nominato il servizio.

I ruoli accennati al §. 4.° serviranno a sopravvegliare la nomina del servizio che si fa dai corpi, e quindi allorchè un corpo giunge nella piazza il maggiore di settimana o chi ne fa le veci, rimetterà al maggiore di piazza copia del ruolo di servizio, i cui varj giri saranno continuati.

419. Ogni primo giorno di mese, con le basi stabilite al num.° 325 si fisserà il servizio, che ciascun corpo della guarnigione prestar dee in proporzione della sua forza: tale fissazione servirà di norma alle operazioni del maggiore di piazza.

420. I distaccamenti o posti per qualunque servizio designato al num.° 414 verranno sempre composti da uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati tratti dallo stesso corpo. Non si derogherà a questa prescrizione se non ne' casi in cui delle circostanze, che interessino la sicurezza della piazza prescrivano assolutamente di for-

mare alcuni o tutt' i distaccamenti o posti, di uomini di varj corpi, ed allora il governatore o comandante della piazza ne darà parte sollecitamente per l'organo de' superiori regolari. Il servizio poi designato al num.° 415 non si darà mai tripolato.

421. Il servizio giornaliero sarà ripartito tra tutt' i corpi in modo cha ciascun battaglione ne somministri la parte corrispondente alla sua forza presente.

422. Se per facilitare la istruzione de' corpi, per causa di riviste, o per altr' oggetto si rendesse necessario nominare l'intero servizio per corpo o per battaglione; ciò si farà conoscere all' ordine: sempre però un tal servizio sarà comandato in proporzione della forza, e dovendosi assolutamente operare talvolta in modo diverso, si terrà conto dell'eccedente che un corpo abbia in qualche giorno somministrato.

423. La gran guardia verrà costantemente fornita dalle compagnie de' granatieri e cacciatori della fanteria di linea. I corpi di cacciatori propriamente detti somministreranno pure questo servizio, cui al lor giro nomineranno uomini scelti. I corpi di fanteria della guardia Reale, che prestano servizio di piazza vi contribuiranno nella proporzione medesima che i corpi di linea. Quando poi le circostanze esigessero che la gran guardia fosse formata da contingenti di varj corpi, allora si prenderanno questi contingenti dalle compagnie scelte ne' battaglioni di fanteria di linea, e nella proporzione medesima ne' corpi di cacciatori, ed in quelli di fanteria della guardia. In ogni caso, non essendo sufficienti i granatieri e cacciatori si adibiranno i fucilieri a questo servizio.

424. La gran guardia sarà sempre comandata dall' uffiziale più elevato in grado o più antico tra quelli che montano di guardia; quindi nel caso che debbansi fornire più posti comandati da uffiziali del grado medesimo di quello che compete alla gran guardia, il governatore o comandante della piazza avrà cura di stabilire che vengan questi somministrati dall' istesso corpo.

425. Gli uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali di granatieri e cacciatori monteranno di preferenza co' proprj granatieri e cacciatori, salvo il prescritto al num.° 432.

426. I distaccamenti destinati a tenere guarnigione saranno ordinariamente comandati e composti in modo analogo alla forza organica del corpo.

427. Con un distaccamento di forza maggiore de' tre quarti di una compagnia o di uno squadrone marcerà un capitano; con quello della metà o più della compagnia o dello squadrone un 1.° tenente, ed un 2.° tenente o alfiere col quarto o più della compagnia o dello squadrone. Col capitano marcerà almeno un uffi-

ziale subalterno, due tamburi ed un piffaro o due trombetti. Col 1.° tenente potrà marciare un uffiziale subalterno: tutt' i distaccamenti di uffiziali subalterni avranno un tamburo o trombetto.

428. I secondi sergenti marceranno co' distaccamenti maggiori dell'ottava parte della compagnia o dello squadrone, ed avranno seco loro uno o più caporali: un caporale comanderà quelli di forza eguale, o minore della ottava parte suddetta, potendo avere un soldato scelto fra i più antichi ed intelligenti, che vi funzioni da caporale.

429. Ne' casi in cui il servizio lo esiga, il governatore o comandante di una piazza potrà disporre che un uffiziale o sotto-uffiziale qualunque comandi un distaccamento di forza maggiore o minore di quella prescritta ne' numeri precedenti. In tutt' i casi però il comandante di un distaccamento dovrà essere più elevato in grado, o più antico di tutti gl' individui che lo compongono.

430. Le norme precedenti per la composizione de' distaccamenti da tener guarnigione, non saranno applicabili alle guardie, nè a' distaccamenti lontani, che verranno composti nel modo giudicato il più convenevole al servizio che prestar denno, e comandati da uffiziali o sotto-uffiziali, a tenore delle circostanze, e non della lor forza: sempre però le guardie o i distaccamenti anzidetti comandati da capitani o da uffiziali subalterni avranno i tamburi, piffari, o trombetti stabiliti nel num.° 427.

431. Gli uffiziali superiori marceranno ordinariamente con distaccamenti maggiori nella fanteria di due compagnie, e di uno squadrone nella cavalleria.

432. Se in caso di numerosa diserzione, di commozione popolare, o di altra grave occasione, il governatore o comandante della piazza giudichi necessario di destinare un uffiziale o un sotto-uffiziale qualunque al comando di un distaccamento, di una scorta, o di un posto, o che debba ciò praticare per qualunque altro servizio, lo farà conoscere all'ordine della piazza: l'uffiziale o sotto-uffiziale destinato ad uno di tali incarichi dovrà eseguirlo quantunque non fosse a lui spettato per giro: nel ruolo pertanto si terrà conto di un tale servizio. Lo stesso s'intenda quando il governatore o comandante suddetto avrà ragioni tali da chiamare esclusivamente un sol corpo ad un servizio qualunque.

433. Un uffiziale, sotto-uffiziale, o soldato infermo o legittimamente assente nel giorno in cui è nominato di servizio, non dovrà nel ripigliarne il giro, rimetterlo; tranne però i soli distaccamenti di mare.

434. Essendo pertanto il servizio un disimpegno onorevole, un militare dovrà

considerare la perdita di un giro di esso siccome quella di una occasione lusinghiera di distinzione, e quindi non se ne esenterà senza gravi motivi: i superiori poi puniranno coloro che in opposizione a questi principj obbliassero la propria dignità sino al punto di esimersi dal servizio per lievi cagioni.

435. S'intenderà di essersi fatto un distaccamento quando la truppa che lo compone abbia oltrepassato la barriera della piazza, o i limiti di una guarnigione: lo stesso è da intendersi per una truppa o per un individuo, che nominato di qualunque altro servizio, sia uscito per eseguirlo dal proprio quartiere.

436. Se truppe di diversi corpi si trovassero riunite, l'uffiziale più elevato in grado o più antico, qualunque sia l'arma alla quale appartiene, ne prenderà il comando: in eguaglianza di grado e di antichità sarà preferito nel comando l'uffiziale delle truppe a piedi appartenente al corpo anteriore in rango: ne' soli luoghi piani ed aperti tale preferenza sarà data all'uffiziale di cavalleria.

437. Le vertenze di antichità si decideranno colle date delle patenti o lettere di avviso; ove esse nascessero rispetto al comando e non vi fosse alcun superiore presente per dirimerle, la sorte deciderà dapprima; ma subito che sarà possibile, si dovrà consultare l'immediato superiore, dal quale detto comando dipende: questi esaminate le ragioni dei competitori darà le debite provvidenze all'uopo, ed ove lo creda, punirà l'uffiziale, che avesse potuto avanzare pretensioni prive di fondamento.

438. Laddove si ordinasse la formazione di battaglioni composti di compagnie di granatieri o cacciatori tratti da' corpi di fanteria, il comando ne sarà confidato al tenente colonnello, o al maggiore che Noi crederemo nominare in vista di proposta, che per le vie gerarchiche ne sarà fatta dal comandante della truppa; per siffatto comando l'antichità o superiorità di grado non darà positivo diritto.

Art. 2.

Dell' ordine da osservarsi ne' corpi per la nomina del servizio di piazza.

439. In tutt' i corpi del Reale esercito l'ajutante maggiore manuterrà, sotto la vigilanza del maggiore di settimana, un ruolo secondo il modello prescritto al num.° 417 pel servizio che prestar denno gli uffiziali: saranno ad esso ruolo aggiunte le categorie occorrenti per la nomina de' servizj interni specificati nel Tit.° 3.° Cap.° 3.° formando una serie distinta da quelli di piazza. In esso ruolo saranno

annotati tutti gli uffiziali del proprio corpo grado per grado, situati ciascuno secondo la sua antichità che risulta dalla data della patente o lettera di avviso. Per la nomina del servizio il ruolo si considererà diviso in tre classi, di cui la prima comprenderà gli uffiziali superiori, la seconda i capitani, e l'ultima i primi e secondi tenenti e gli alfieri.

440. L'ajutante maggiore manuterrà del pari un registro di situazioni del corpo, giusta il modello num.° 8, in cui ne inscriverà giornalmente la forza e le mutazioni, onde conoscere l'effettivo presente, e ripartire in conseguenza il servizio proporzionatamente tralle compagnie e tra gli squadroni.

441. Subito che l'ordine della piazza avrà fatto conoscere il servizio che il corpo prestar deve, il maggiore di settimana avendo presente il ruolo succennato, non che la situazione della forza, nominerà gli uffiziali, e comanderà numericamente i sotto-uffiziali, e soldati di servizio, indicando il numero che somministrar ne deve ogni compagnia o squadrone.

442. La nomina degli uffiziali pel servizio d'armi sarà praticata dalla testa del ruolo. I varj giri espressi nelle categorie del ruolo avranno tra essi un ordine di preferenza, che sarà quello stesso indicato al num.° 414. Cosicchè il più antico degli uffiziali nominati farà il servizio indicato nella prima colonna, l'altro che lo segue quello nella seconda, e così consecutivamente.

443. Il travaglio sarà sempre nominato per la coda del ruolo, e le varie specie di travagli, ove formino varie categorie, avran tra esse una precedenza nella nomina del servizio che sarà anche dall'ultima alla prima.

444. Se ad un uffiziale spettino nello stesso giorno diversi servizj, eseguirà quello di piazza a preferenza dell'interno, e quello d'armi a preferenza de' travagli.

445. I servizj che un uffiziale non avrà potuto adempire per la causa espressa nel numero antecedente, saranno da esso rimessi con lo stesso ordine di precedenza, allorquando ricade la nomina del servizio pretermesso.

446. Se dopo la nomina del servizio, qualche uffiziale chiamato ad adempirlo si trovasse infermo, ne farà immediatamente rapporto al maggiore di settimana, oltre quello che inviar deve al proprio superiore; ed esso maggiore ne farà tener conto sul ruolo, e ne darà parte al comandante del corpo.

447. Si avrà per massima generale che un uffiziale non può esser nominato due volte per uno stesso giro di servizio, se tutti quelli compresi nella rispettiva classe del ruolo non l'abbiano fatto una volta, a menochè si sian trovati legitti-

mamente assenti dalla guarnigione nel giorno in cui loro spettava il servizio, o ne siano stati esentati per infermità.

448. Per gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati che per le cause succennate non prestano un servizio se ne noterà nel ruolo la cagione, ed il giro si considererà come passato: si eccettua solo il giro de' distaccamenti di mare.

449. Qualunque uffiziale nominato di servizio che abbia de' motivi a credere che la nomina non ne sia regolare, lo eseguirà, e dopo ne farà rimostranza al maggiore di settimana, il quale trovandola ragionevole, glie ne farà diritto nelle nomine successive; ma trovando insussistenti gli addotti motivi, il maggiore ne darà parte al comandante del corpo all'ora del rapporto.

450. Gli uffiziali non potranno cambiare tra di essi alcun servizio senza positiva ragione, che sarà fatta presente al maggiore di settimana, il quale trovandola regolare la esporrà al comandante del corpo per l'approvazione.

451. L'ajutante di settimana, sotto la sopravveglianza del maggiore di settimana, manterrà il ruolo nominativo de' sotto-uffiziali, giusta il modello num.° 9, e li nominerà con le istesse norme prescritte per gli uffiziali.

452. I capitani potranno essere suppliti da' primi tenenti, ed i subalterni dai sergenti nel servizio di piazza, qualora per assenze, infermità, o piazze vuote gli uffiziali suddetti non potessero avere convenevole intervallo tra un servizio e l'altro. In pari circostanze i caporali suppliranno i sergenti, ed i soldati antichi, morigerati, ed intelligenti i caporali: però questa agevolazione nella nomina del servizio non potrà aver luogo senza l'apposito permesso del governatore o comandante della piazza.

453. All'ora dell'assemblea l'ajutante di settimana riunirà i primi sergenti di quelle compagnie o di quegli squadroni che somministrar denno sotto-uffiziali di guardia onde far estrarre da un'urna adibita a questo uso, i posti da occuparsi, estraendo prima quelli de' sergenti, e dopo quelli de' caporali. Nel tempo stesso gli uffiziali subalterni che montar debbono la guardia, riuniti nella stanza del picchetto in presenza dell'ajutante maggiore, estrarranno con egual modo i loro posti a sorte. Se un posto di uffiziale o di sotto-uffiziale ne avesse altro da esso dipendente anche di uffiziale o sotto uffiziale, sarà prescelto pel primo l'uffiziale o sotto-uffiziale più graduato o più antico tra quelli che montano la guardia, escludendolo dal sorteggio.

454. Eseguito il sorteggio, l'ajutante di settimana formerà uno statino nominativo degli uffiziali che sono di servizio indicando per ciascuno la specie di

esso, e per quelli di guardia o distaccamento il posto al quale debbono montare. In esso statino si aseriveranno puranco i sotto-uffiziali che montano da capi-posti, con la indicazione del posto che a ciascuno spetta, non che quelli che sono stati nominati isolatamente, o come capi in qualunque servizio. Siffatto statino, a firma del maggiore di settimana verrà spedito al maggiore di piazza, immediatamente, onde gli giunga prima dell' ora della parata o della spedizione delle guardie. L' ajutante di settimana trascriverà gli statini suddetti su di un registro che terrà all' uopo.

455. I primi sergenti dopo conosciuto il numero di uomini che somministrar deve ogni compagnia o squadrone, ne faranno la nomina per isquadre sopravvegghiati in ciò dall' uffiziale di settimana: a tale oggetto terranno un ruolo, giusta il modello num.° 10, in cui noteranno i servizj diversi che ogn' individuo presta, onde veruno ne venga sopraccaricato più di un altro. La nomina de' soldati sarà pure per la testa, o per la coda come si è ordinato per gli uffiziali e pe' sotto-uffiziali.

456. Il prescritto ne' numeri 449 e 450, è applicabile ai sotto-uffiziali e soldati, colla differenza che invece di far capo dal maggiore di settimana, si dirigeranno all' uffiziale di settimana, e questi al proprio capitano.

457. I capitani che si trovano al comando di battaglioni di cui le compagnie, o gli squadroni siano nella maggior parte riuniti saranno esenti dal servizio di piazza: essi però marceranno con le proprie compagnie o co' proprj squadroni semprecchè questi eseguir debbano per intero un qualunque servizio di piazza.

458. Gli ajutanti maggiori e gli uffiziali subalterni che fanno parte dello stato maggiore de' corpi, non che i sotto-uffiziali che fanno parte del di loro stato minore, saranno esenti da qualunque servizio di piazza: i primi sergenti, ed i caporali-forieri lo saranno pure; ma essi marceranno con le proprie compagnie, o co' proprj squadroni semprecchè eseguir debbano per intero un qualunque servizio di piazza.

459. È severamente vietato di eccettuare dal servizio altri che i sotto-uffiziali o soldati adibiti a' servizj particolari preveduti dalla presente ordinanza: laddove particolari circostanze obbligassero i comandanti de' corpi ad allontanarsi da siffatta massima, ne domanderanno la debita autorizzazione al comandante generale delle armi da cui dipendono.

460. Le reclute non saran comprese nella forza del corpo disponibile pel servizio di piazza, se non dopo quattro mesi dal dì del loro arrivo ai corpi di fanteria, e dopo otto in quelli delle altre armi.

461. Non dovranno accordarsi biglietti di lavoratori di piazza quando il servizio sia tale da non lasciare agli altri soldati almeno due notti franche.

462. I sotto-uffiziali e soldati usciti dallo spedale non perfettamente ristabiliti saranno esenti da ogni servizio, sino a che abbiano riacquistate le forze, e si trovino in istato di eseguirlo senza pericolo di recidiva. Essi dovranno ricevere questa esenzione dal capo del corpo.

463. Dovendo marciare fuori della guarnigione una compagnia di granatieri o cacciatori, gli uffiziali che vi mancassero saranno rimpiazzati da' più antichi della rispettiva classe nel battaglione. Ove il capo del corpo stimi convenevole nominare a tal rimpiazzo temporaneo altri uffiziali in vece de' più antichi, lo proporrà all' approvazione del comandante generale delle armi da cui dipende; ma se questi è assente, e che non vi sia il tempo sufficiente per ottenerla, potrà eseguirlo di propria autorità, rimanendo in questo caso nell' obbligo di fargliene rapporto straordinario.

464. Se ad un capitano, che abbia preso il comando eventuale di una compagnia di granatieri o cacciatori spettasse quello temporaneo di un battaglione, lo prenderà di preferenza, ed il rimpiazzo si farà con le norme prescritte nel numero antecedente.

465. I caporali de' guastatori ed i guastatori verranno ordinariamente impiegati da ordinanze, e potranno benanche far servizio da sotto-uffiziali al picchetto, ma saranno esenti da ogni servizio di piazza.

466. Le compagnie di cacciatori de' corpi di linea goderanno le preminenze accordate a quelle di granatieri, e per ciò saranno destinate agli stessi servizj.

Capitolo 3.

Del modo di eseguire il servizio.

Art. 1.

Dell' assemblea delle guardie, della ispezione, e della parata delle medesime.

467. Si batterà o suonerà ordinariamente l' assemblea alle dieci di ogni mattina, ma nella està alle sei e mezza, e la guardia sfilerà un' ora dopo: se però il governatore o comandante della piazza voglia farla manovrare, dovrà sfilare non più tardi di due ore dopo. Circostanze particolari della piazza o della guarnigione potranno obbligare il governatore o comandante suddetto a modificare siffatta prescrizione, dovendo però farne rapporto.

468. Quindici minuti prima dell' ora dell' assemblea, il tamburo maggiore o il sergente trombetta di ciascuno de' corpi, che somministrar denno le guardie alla piazza, riunirà i tamburi o trombetti del corpo, ne farà la ispezione, ed all' ora prescritta farà toccare l' assemblea. Se qualche corpo non dovrà somministrare servizio di piazza, in vece dell' assemblea si toccherà la chiamata da un solo tamburo o trombetta.

469. Le guardie, che ciascun corpo somministrar deve alla piazza, prima di uscire dal rispettivo quartiere saranno ispezionate dal comandante del corpo, o da altro uffiziale superiore a ciò comandato. Se dovranno portarsi sulla piazza d' armi per la parata, quando compongono la totalità della guardia della guarnigione, vi saranno condotte da un uffiziale superiore a cavallo: formandone però una sola parte, ne assumerà l' incarico l' uffiziale più graduato o più antico in parità di grado, tra quelli che montano di servizio, o altro a ciò destinato dal comandante del corpo, se verun uffiziale debba marciare con truppa alla parata.

470. I picchetti de' varj corpi interverranno alle grandi parate non che alle parate, semprequando il governatore o comandante della piazza per particolari circostanze giudichi ordinarlo: essi vi saran condotti al modo stesso delle guardie, alla di cui coda marceranno.

471. Arrivati i contingenti di ciascun corpo al sito dell' unione generale delle guardie si schiereranno in battaglia. Le truppe di cui dovrà esser composta la gran guardia anderanno a formarsi alla destra della parata a misura che giungeranno sulla piazza d' armi, seguiranno i contingenti delle varie truppe a piedi per ordine di precedenza de' corpi; a sinistra di questi si situeranno con l' ordine medesimo quelli de' corpi a cavallo, cui non sarà permesso di smontare.

472. Gli uffiziali che avran condotto le nuove guardie sulla piazza d' armi, appena saranno esse formate in battaglia comanderanno *Al braccio l' armi*, o *sciabla al fodero*: dopo di ciò niuno potrà uscire dalle righe; e quando essi uffiziali non facciano parte de' contingenti che sono sotto le armi, si uniranno agli altri uffiziali del proprio corpo alla parata.

473. Durante le suddette disposizioni, un ajutante maggiore della piazza verificherà se tutt' i corpi abbiano somministrato il contingente dovuto: ciò eseguito ne darà parto al maggiore della piazza, il quale farà subito dividere la guardia.

474. L' ajutante maggiore della piazza incaricato di dividere la guardia traccerà la linea, che la parata dovrà occupare, e darà al comandante della gran guardia l' ordine di andare a situarvisi: questi lo eseguirà facendo portare le armi alla sua truppa. Dopo di ciò l' ajutante maggiore suddetto chiamerà successivamente le guardie de' varj posti, le quali sia che vengano formate da contingenti, o da un corpo solo, chiamate, porteranno le armi o porranno la sciabla in mano: i capi posti le formeranno e poscia le faranno situare sull' allineamento della gran guardia: le guardie a cavallo si situeranno alla sinistra delle truppe a piedi sull' allineamento della terza riga. I picchetti che intervengono alla parata saranno chiamati per ordine di rango de' corpi, dopo delle guardie; quelli cioè de' corpi di fanteria dopo le guardie a piedi, e quelli di cavalleria dopo le guardie a cavallo.

475. Mentre ciò si esegue, il maggiore di piazza disporrà che si passi il corrispondente avviso per mezzo di un ajutante maggiore di piazza al governatore o comandante della medesima, ovvero a quell' uffiziale che lo rimpiazzerà nel comando della parata: eguale avviso si darà al tenente di Ro pel mezzo di un sergente.

476. Quando la guardia sarà composta di truppe di diversi corpi, resteranno sulla piazza d' armi per giro i tamburi o trombetti e la banda di un solo di essi pel servizio della parata, e si situeranno a destra del sito che occupa la gran guardia nella linea di battaglia, ed in quella della parata e sullo stesso allineamento; quelli poi di guardia si collocheranno due passi dietro la dritta de' rispettivi posti, e gli altri, condotti dal proprio caporale ritorneranno al quartiere. Il tamburo maggio-

re, o sergente trombetta di ogni corpo resterà alla parata prendendo posto dopo dei rispettivi primi sergenti.

477. L'uffiziale comandante della gran guardia che smonta, quante volte il suo posto si trovi a vista della piazza d'armi, farà prendere le armi nel momento in cui le nuove guardie vi giungono, ed avrà cura di fare preventivamente sgomberare la piazza stessa da tutto ciò che possa impedir loro di schierarsi convenientemente, e di eseguirvi le necessarie evoluzioni.

478. Allorquando a taluni corpi non sieno ancor noti i posti della guarnigione, e le strade che ad essi conducono, il maggiore di piazza disporrà che le guardie da doversi smontare, quindici minuti prima dell'arrivo delle nuove sulla piazza d'armi, spediscano quivi de' soldati di ordinanza per servire loro di guide. Questi si riuniranno nella gran guardia, o in altro determinato luogo prossimo alla parata, e quando essa sarà formata, un ajutante maggiore di piazza li situerà dieci passi dietro la guardia, che ciascuno di essi dovrà scortare: allorquando queste si porranno in movimento per defilare, le ordinanze portando le armi da sotto-uffiziale marceranno a tre passi dall'ala della truppa che debbono rispettivamente condurre, situandosi sull'allineamento di essa truppa dal lato opposto alla guida.

479. Gli uffiziali generali impiegati nelle piazze potranno intervenire alla parata della guardia, e lo dovranno ne' giorni di gran parata.

480. Tutti gli uffiziali de' corpi che danno truppe alla parata dovranno assistere alla parata stessa; e quando alcuno per qualche accidente non possa trovarvisi, ne avviserà per iscritto se subalterno il suo capitano, se capitano il maggiore del proprio battaglione, e così progressivamente, affinchè ne sia reso conto al comandante del corpo: quest'ultimo, trovandosi nella stessa circostanza, ne farà giungere avviso al governatore o comandante della piazza.

481. Ne' giorni in cui qualche corpo non dovrà contribuire alla guardia di piazza, e che i picchetti non debbano recarsi alla parata, gli uffiziali di esso corpo non saranno tenuti di andare alla piazza d'armi: dovrà però assistervi il maggiore di settimana, un ajutante ed i primi sergenti per la ricezione dell'ordine. Nei giorni solenni poi, e quando il governatore o comandante della piazza lo reputerà convenevole, ordinerà che vi sia gran parata, ed a questa tutti gli uffiziali de' corpi, ed anche quei della intera guarnigione dovranno intervenire.

482. Il governatore o comandante, e gli altri uffiziali dello stato maggiore della piazza non potranno dispensarsi dall'assistere alla parata, a meno che la loro presenza non sia necessaria altrove per le occorrenze del servizio.

483. Il governatore o comandante della piazza comanderà superiormente la parata della guardia : semprequando però vi si trovi presente l'uffiziale cui è deferito il comando superiore della piazza, il governatore o comandante suddetto gli cederà il comando della parata e si situerà alla sua sinistra.

484. Non potendo il governatore o comandante della piazza trovarsi presente alla parata, ne preverrà il comandante superiore della piazza s'è presente, o ne cederà il comando all'uffiziale cui in sua assenza ricade il comando della piazza.

485. Nel giungere al sito della parata il governatore o comandante la piazza, o l'uffiziale che ha il superiore comando di essa parata, si toccherà un rullo al segnale datone dal maggiore di piazza. A questo tocco tutti gli uffiziali prenderanno i posti designati loro nel numero seguente. L'uffiziale superiore d'ispezione più graduato o più antico prenderà il comando della parata, e se le truppe si trovano coll' armi al braccio, darà i comandi per farle portare: a tali comandi la cavalleria farà sciabla in mano. In assenza dell' uffiziale superiore d'ispezione, o quando il governatore o comandante lo giudichi convenevole, la parata sarà comandata dall' uffiziale più graduato, o più antico tra quelli che sono di servizio, o da altro uffiziale superiore della guarnigione, che a tale uopo ne sarà prevenuto dal maggiore di piazza.

486. Il governatore o comandante della piazza si situerà dirimpetto al centro della parata, e gli uffiziali della guarnigione si formeranno in più righe e per ordine di corpi in modo che gli uffiziali del primo si trovino dirimpetto alla destra della guardia, e que' dell'ultimo corpo di cavalleria verso la sinistra. Gli uffiziali superiori si situeranno innanzi a' rispettivi uffiziali su di un allineamento sei passi dietro al governatore o comandante. I capitani occuperanno la seconda riga due passi indietro di quella de' detti uffiziali superiori, coll' ordine stesso che le loro compagnie o i loro squadroni hanno ne' battaglioni, ma invertito da sinistra a destra: in terza riga saranno i primi tenenti, nella quarta i secondi tenenti, e nella quinta gli alfieri. Mancandovi alcuno degli uffiziali suddetti, i loro posti rimarranno vuoti. Gli ajutanti maggiori staranno alla sinistra de' capitani del propio corpo. I primi sergenti ed i forieri o caporali comandati per l'ordine, a norma del num.° 506 tenendo un ajutante, ovvero un portabandiere o porta stendardo alla testa rimarranno formati quattro passi dietro dell' ultima riga degli uffiziali, avendo i primi sergenti in prima riga, ed i forieri o caporali in seconda. Essi saranno distribuiti per ordine di corpo da sinistra a destra. I sotto-uffiziali del

corpi di cavalleria v' interverranno a piedi, ed armati di carabina o moschettone, o colla sciabla in mano, se il corpo non è munito delle armi suddette. Gli offiziali generali comunque impiegati nella piazza, prenderanno posto secondo il loro rango, cioè sulla destra del governatore o comandante della stessa, se gli sono superiori in grado o in antichità, e sulla sinistra se inferiori. Tutt' i cennati uffiziali saranno in completo uniforme, ma senza sciarpa.

487. Gli uffiziali non obbligati ad intervenire alla parata, e quelli che non siano della guarnigione, volendovi assistere dovranno esser pure in completo uniforme, e si situeranno nell' allineamento, ed a dritta di quelli de' corpi che v' intervengono, e nello stesso ordine. Gli uffiziali superiori isolati si situeranno dietro del governatore o comandante della piazza.

488. Il maggiore di piazza domanderà al governatore o comandante di essa se vuole ispezionare la parata: in caso affermativo il maggiore stesso ne preverrà l' uffiziale che la comanda, e questi ne farà aprire le righe: il governatore o comandante suddetto procederà allora alla ispezione, nella quale ritrovando qualche cosa da riprendere, ne farà carico al comandante del rispettivo corpo.

489. Terminata la ispezione si faranno serrare le righe: allora gli offiziali dello stato maggiore della piazza, e gli altri uffiziali superiori d' ispezione si anderanno ad allineare dietro al governatore o comandante della piazza.

490. Nel caso che la parata debba manovrare, il comandante di essa disporrà che un ajutante di piazza ne riduca le frazioni ad un fronte pressochè eguale, riunendo in uno i piccoli posti, e proporzionando a ciascuna frazione le cariche bisognevoli, senz' arrecar confusione tra posto e posto. Terminata la manovra esso comandante farà rimettere il tutto nell' ordine precedente. Ove si debba eseguire il solo maneggio delle armi non si altererà lo scompartimento de' posti.

491. Quando il governatore o comandante la piazza vorrà fare sfilare la parata ne darà l' ordine all' uffiziale che la comanda.

492. Esso uffiziale darà allora i comandi per caricare le armi, se ciò debba praticarsi da tutti o da porzione delle guardie.

493. Comanderà quindi

1.° Capi posti due passi al fronte.

2.° Marcia.

A questo ultimo comando ogni capoposto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuno di essi potesse fare, e de' quali darà parte al governatore o comandante della piazza.

494. Porrà in seguito la truppa in colonna per guardia, nel modo che la natura del terreno renderà convenevole, onde farla difilare in quest'ordine innanzi al governatore o comandante la piazza, dirimpetto al quale si formeranno i tamburi, o trombetti, non che la banda, da cui, durante lo sfilamento sarà battuta la marcia.

495. A misura che le guardie oltrepasseranno di cento passi il governatore o comandante la piazza, i rispettivi comandanti faranno loro mettere le armi al braccio, e le condurranno al posto per la strada la più breve, eseguendo il prescritto per le truppe in marcia.

496. La parata sulla piazza d'armi dovrà farsi ogni giorno: ove però particolari circostanze, di cui si farà rapporto, lo impedissero, avrà luogo almeno una volta la settimana. Ne' giorni piovosi o di gran caldo, il governatore o comandante della piazza potrà dispensare dalla parata, facendo sfilare le guardie da' rispettivi quartieri.

497. I rapporti di ciò che sarà occorso durante le antecedenti ventiquattro ore si presenteranno al governatore o comandante della piazza da' comandanti delle brigate eventuali o de' corpi dopo sfilata la guardia: essi lo informeranno puranco verbalmente degli uffiziali assenti dalla parata, e de' motivi dell'assenza, e gli domanderanno infine le disposizioni relative a' loro corpi o alle loro brigate.

498. Le guardie di polizia, quelle delle bandiere o degli stendardi, e quelle di onore si uniranno nel quartiere alla stessa ora dell'assemblea, e ne sfileranno senza intervenire alla parata.

499. Il governatore o comandante della piazza si recherà talvolta ne' quartieri per osservare se le parate rispettive si eseguano nell' ordine prescritto.

500. Ne' giorni in cui il governatore o comandante della piazza non vorrà riunire la parata, ne farà anticipatamente avvertire i comandanti de' corpi: in questo caso le guardie sfileranno da' quartieri all' ora, e colle norme fissate nel Tit.° 3.° Cap.° 3.° Art.° 30.°

501. Ancorchè non vi sia parata, l' ordine si distribuirà sempre sulla piazza d' armi dove si condurranno per ciascun corpo il maggiore di settimana, i primi sergenti ed i forieri o caporali comandati da un ajutante o porta-bandiere o porta-stendardo, dopo la spedizione delle guardie: ne' giorni però di gran pioggia o caldo, si distribuirà l' ordine nella cancelleria della piazza, dove si condurranno gli ajutanti di settimana di tutt' i corpi, recandosi contemporaneamente i maggiori di settimana dal comandante della piazza per fargli rapporto, e prendere gli ordini. Di questa disposizione intanto dovrà esser dato ordine preventivo.

ART. 2.

Dell' ordine, e del Santo.

502. L'ordine che si darà dal governatore o comandante di una piazza alla intera guarnigione, sarà intestato, *Ordine della piazza di . . : . del dì . . . .* Gli ordini suddetti avranno un numero progressivo, che si rinnoverà ogni primo dì dell' anno, durante il quale, non potrà per qualunque cambiamento interrompersi.

503. Negli officj delle piazze, si terrà un registro in cui saranno trascritti giornalmente gli ordini suddetti: si avrà cura che lo siano correttamente, e con proprietà, e che abbiano in testa il numero progressivo: ciascun ordine sarà firmato dal governatore o comandante della piazza.

504. Gli ordini succennati conterranno i seguenti oggetti:

1.° Il servizio che le truppe debbono prestare.

2.° Le disposizioni delle autorità superiori che convien diramare. In esse saranno inserite tutte le promozioni degli uffiziali, e le decorazioni di cui verranno insigniti i militari.

3.° Le disposizioni, le prescrizioni, e gli avvertimenti, che il governatore o comandante giudicherà dare.

4.° Gli elogi e le ammonizioni, che ad esempio dovranno rendersi pubbliche: in queste verranno comprese le pene inflitte da' consigli di guerra agl' individui, che compongono la guarnigione.

505. L'ordine si darà ogni giorno sulla piazza ove sarà la parata della guardia appena questa sarà sfilata. Quando non vi sarà parata, l'ordine si darà del pari sulla piazza d' armi, a meno che il governatore o comandante della piazza non ne prescriva la esecuzione nella cancelleria, o nell' officio della piazza stessa.

506. I primi sergenti di tutt' i corpi di guarnigione nella piazza, seguiti ciascuno da un caporal foriere o caporale, si porteranno tutte le mattine all' ora della parata sulla piazza d' armi, condotti da un ajutante, portabandiera o portastendardo, e se il corpo cui appartengono darà contingente alla parata, marceranno al seguito di questo.

507. Il maggiore di piazza e gli uffiziali superiori d' isperione si condurranno ogni mattina, un' ora prima della parata, all' abitazione del governatore o comandante della piazza; o se questi lo prescriva, all' officio della medesima, per ricevervi gli ordini relativi al servizio.

508. Il Santo sarà composto di due parole, del nome cioè di un Santo, e di quello di una città: questo secondo si dirà contrassegno.

509. Il governatore o comandante della piazza darà il Santo al maggiore di essa, e questi lo distribuirà agli uffiziali superiori d'ispezione, ed in biglietto suggellato lo manderà al tenente di Re, a ciascun capo de' corpi, che si trovano nella guarnigione, e ad ogni uffiziale generale quivi impiegato, eccettochè a colui che ha l'onorificenza del comando.

510. Subito che la guardia sarà sfilata, il maggiore di piazza prenderà di nuovo gli ordini del governatore o comandante di essa, ovvero di chi lo rimpiazza, e poi farà battere all'ordine da tutt'i tamburi o trombetti addetti al servizio della parata. A questo segno l'ajutante maggiore di piazza designato di servizio condurrà i primi sergenti, ed i forieri o caporali al sito ova dovrà darsi l'ordine, quivi si situeranno conservando l'ordine cha aveano dirimpetto alla parata: l'ajutante, ed il porta bandiera o porta stendardo di ciascun corpo starà innanzi al centro de' proprj sotto-uffiziali. Il cennato ajutante maggiore comanderà 1.° *All' Ordine* — 2.° *Marcia*. A quest'ultimo comando i primi sergenti formeranno un circolo nel quale resteranno gli ajutanti: i forieri o caporali seguiranno il movimento de' primi sergenti, formandone un secondo; indi faranno il *mezzo giro a dritta*, e quattro passi al nuovo fronte, e poi presenteranno le armi: i primi sergenti faranno *al piede l'arme*.

511. S'introdurranno nel circolo il maggiore della piazza, ed i maggiori di settimana di ciascun corpo: essi formeranno quivi un'altro circolo più piccolo nell'ordine seguente: alla destra del maggiore di piazza starà il maggiore del corpo di fanteria anteriore in rango con l'ajutante del proprio corpo alla dritta ed alquanto indietro: dopo di questi con lo stess' ordine, e secondo l'anzianità del corpo prenderà posto l'altro maggiore con l'ajutante, e così successivamente finchè questo piccolo circolo venga chiuso dall' ajutante dell'ultimo corpo di cavalleria della guarnigione, che dee trovarsi alla sinistra, ed un poco indietro del maggiore di piazza.

512. Il maggiore anzidetto nominerà gli uffiziali superiori d'ispezione, indicherà il numero e la specie di uffiziali, che ciascun corpo dovrà somministrare pe' distaccamenti, le guardie, le ronde, le pattuglie, e per qualunque altro servizio: ordinerà il numero de' posti della piazza tanto interni che esterni, i distaccamenti, le scorte, ed i travagli cha ciascun corpo dovrà fornire: nelle piazze di guerra farà conoscere inoltre se per le scoperte dovranno impiegarsi truppe a cavallo, o distaccamenti delle guardie alle porte od alle avanzate: darà infine gli ordini,

le prescrizioni, e gli avvertimenti a tenore del prescritto col num.° 504. L' ordine intero sarà dettato dal maggiore di piazza, e trascritto da' rispettivi ajutanti dei corpi ne' loro registri. Se però l' ordine stesso fosse lungo, allora non si darà nel circolo se non il solo servizio, e le disposizioni di pronto adempimento, e gli ajutanti, all' ora che verrà loro indicata dal mentovato maggiore, si recheranno negli officj della piazza onde trascriverne il rimanente.

513. Datosi l' ordine al circolo della guarnigione, e ricevuti dal governatore o comandante della piazza i rapporti de' comandanti delle brigate eventuali o dei corpi, esso governatore o comandante farà toccare un rullo che indicherà la fine della parata. Gli uffiziali de' corpi attenderanno per ritirarsi che sia distribuito l'ordine ne' circoli particolari.

514. Quando il maggiore di piazza avrà terminato di dar l'ordine uscirà dal circolo, e con esso i maggiori, i quali avvicinandosi poi a' rispettivi comandanti delle brigate eventuali, se presenti, comunicheranno loro gli ordini ricevuti, praticando indi lo stesso co' comandanti de' corpi, purchè siano sopra luogo: gli uni e gli altri faran conoscere a' detti uffiziali superiori gli ordini particolari che vorranno dare a' corpi da loro dipendenti. Usciti dal circolo i maggiori, l' ajutante maggiore della piazza comanderà: 1.° *Rompete il circolo.* 2.° *Marcia.* Al primo comando i sotto-uffiziali tutti porteranno le armi, indi i forieri o caporali faranno il *mezzo giro a dritta*, e si serreranno sui primi sergenti: al secondo comando riprenderanno la posizione in cui si trovavano pria di formare il circolo. Allora ciascun maggiore, avvicinandosi ai suoi sotto-uffiziali, ordinerà all' ajutante di formare il circolo, il che si eseguirà da ciascun corpo co' comandi stessi di sopra enunciati: entrato in ognuno di tali circoli il rispettivo maggiore di settimana spiegherà in dettaglio gli ordini dati in quello generale: nominerà gli ufiziali del corpo, che dovranno essere di servizio: determinerà il numero de' sotto-uffiziali e soldati che ogni compagnia o squadrone dovrà somministrare pei diversi servizj: indicherà le ore degli esercizj, e delle distribuzioni; e finalmente comunicherà gli ordini particolari che avrà potuto ricevere dal comandante del corpo o dal brigadiere. I primi sergenti trascriveranno il tutto ne' loro libri di ordine, dopo di che il maggiore prescriverà all' ajutante di far rompere il circolo, il che verrà eseguito coi comandi detti di sopra.

515. Rotti i circoli parziali tutti gli uffiziali delle compagnie o degli squadroni rompendo l' ordine in cui erano alla parata si avvicineranno a' rispettivi primi sergenti, ond' essere informati dell' ordine, e di ogni altra particolare disposi-

zione, che li possa riguardare. L' ajutante farà conoscere l' ordine agli uffiziali superiori del proprio corpo presenti alla piazza d' armi.

516. Distribuito l'ordine in tal guisa, il porta bandiera o porta stendardo di ciascun corpo accompagnerà i sotto-uffiziali al proprio quartiere, nel modo stesso con cui li aveva condotti sulla piazza. Giunti al quartiere i primi sergenti distribuiranno l'ordine alle proprie compagnie od a' proprj squadroni, conformemente a quanto sarà prescritto nel Tit.° 3.° Cap. 3.° Art.° 30.°

517. Gli uffiziali comandati per qualche servizio i quali non si sian potuti trovar presenti sulla piazza d' armi all' ora della distribuzione dell' ordine, ne dovranno essere informati fino alla loro abitazione per mezzo di un sotto-uffiziale, che a tal uopo sarà loro spedito dal rispettivo primo sergente: esso sotto-uffiziale, non trovandoli in casa, vi lascerà l' ordine in iscritto.

518. L' ajutante di settimana dopo essere stato al circolo particolare del corpo, anderà a portare l' ordine agli uffiziali superiori, che non si sono trovati sulla piazza d' armi o nel quartiere, ed all' ajutante maggiore.

519. I maggiori di settimana di que' corpi che non abbiano somministrato truppa alla parata della guardia informeranno il comandante del corpo di tutti gli ordini che saranno stati dati nel circolo, e gli chiederanno quelli ch' esso vorrà particolarmente dare al suo corpo, dopo di che si porteranno al quartiere ove comunicheranno e distribuiranno gli ordini suddetti. Praticheranno lo stesso quando i capi dei corpi per qualunque cagione non intervengano alla parata.

520. Mezz' ora prima di chiudersi le porte, e dove non sian porte all' ora della ritirata, l' ajutante maggiore di piazza di servizio si condurrà in casa del maggiore di piazza per riceverne il Santo, gli ordini per la notte, e la nota delle pattuglie già ordinate.

521. Lo stesso ajutante maggiore si porterà poi alla gran guardia per consegnare al comandante di essa il biglietto del Santo e la nota delle pattuglie, l' uno e l' altra firmati dal maggiore di piazza e suggellati.

522. Il capitano di chiavi, che colla scorta destinata per esse sarà andato a prenderle in casa del governatore o comandante della piazza, si condurrà alla gran guardia, e dovendo recare il Santo a' posti esterni, lo riceverà come viene prescritto nel num.° 680.

523. Il comandante della gran guardia farà passare il Santo agli altri posti della piazza nel modo stabilito ne' numeri 637, e 638.

ART. 3.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

524. Il governatore o comandante della piazza disporrà che per ciascun posto della guarnigione sia formata particolare consegna, la quale comprenda i varj doveri relativi al servizio da prestare, e tutto quello che sarà reputato necessario per la sicurezza e pel buon ordine della piazza, e pe' diversi casi di allarme. Verranno pure ancora compilate le consegne generali che comprendano in sunto i doveri generali de' posti, a norma del prescritto in questa ordinanza. Si formerà infine per ciascun posto l' inventario de' generi che vi esistono.

525. Le consegne generali e le particolari di ciascun posto, gli obblighi generali delle sentinelle e de' sotto-uffiziali, e gl' inventarj de' generi saranno stampati o manoscritti, e firmati dal governatore o comandante della piazza. Le prime verranno incollate sopra tavolette da tenersi affisse al muro del corpo di guardia del comandante del posto; e gli altri sopra di altre tavolette da tenersi in pari modo in quello de' soldati. Se nella guarnigione vi saranno corpi esteri, le consegne, gli obblighi e gl' inventarj suddetti verranno tradotti nelle rispettive lingue, ed incollati su tavolette separate. La spesa occorrente per tali operazioni si farà di Real conto.

526. Occorrendo procurare l' arresto di qualche persona, si manderà la di lui filiazione in iscritto e ben contrassegnata a tutt' i posti, i comandanti de' quali avranno il dovere di farla chiaramente nota alle sentinelle.

527. Le guardie nel prendere le armi saranno disposte nel seguente modo: quelle di fanteria di sette uomini o meno si porranno in una riga, quelle da otto a diciasette non compresi i sotto-uffiziali in due, ed in tre quelle da diciotto in sopra. Le guardie poi di cavalleria a piedi od a cavallo di cinque uomini o meno si formeranno in una riga, e tutte le altre in due.

528. Ogni comandante di posto si situerà sempre a due passi innanzi al centro della sua guardia, e se vi sarà tamburo, piffaro, o trombetto si porrà questo alla destra della guardia.

529. Qualunque sia la forza di una guardia essa verrà sempre ripartita in due o quattro suddivisioni, affinchè in caso di azione non resti priva in una volta di tutto il suo fuoco.

530. Quando la nuova guardia sarà a 50 passi dal posto che dee rilevare, il

comandante di essa le farà portar le armi, o porre sciabla in mano, ed avendo tamburo o trombetto ordinerà di battere o suonare la marcia.

531. In pari tempo il comandante della guardia smontante disporrà che questa prenda le armi, o monti a cavallo, e la farà formare innanzi al corpo di guardia, qualora alla nuova guardia resti luogo da situarsi al suo fronte senza chiudere il passaggio della strada, altrimenti la formerà in maniera che sulla propria sinistra rimanga il terreno necessario per la nuova guardia. Se vi sia tamburo o trombetto ordinerà di battere o suonare la marcia.

532. Giunta una guardia a fronte o a fianco di quella che deve rilevare, i tamburi o trombetti cesseranno di battere o suonare, ed i comandanti di esse si avanzeranno l'un verso l'altro, e si daranno la consegna: ritornati al loro posto chiameranno al fronte i sotto-uffiziali di consegna.

533. Il sotto-uffiziale di consegna sarà sempre il più antico tra quelli che montano, e nelle piccole guardie comandate da un caporale, sarà egli stesso il sotto-uffiziale di consegna.

534. Il sotto-uffiziale di consegna della nuova guardia prenderà possesso e consegna del corpo di guardia: a quale oggetto di unita a quello della guardia che smonta ne visiterà le porte, il mobilio, le tabelle, e tutti gli altri utensilj confrontandoli con l'inventario onde assicurarsi se siano in buono stato, o se abbiano sofferto qualche deteriorazione; in questo caso il comandante del posto ne darà conto al maggiore della piazza, che ne farà avvertito il governatore o comandante di essa, per darvisi riparo a spese del comandante, e de' sotto-uffiziali della guardia smontante se la deteriorazione sia avvenuta per loro colpa, o se per negligenza non se ne sia fatto rapporto. I sotto-uffiziali di consegna verranno inoltre puniti, qualora si trovi deteriorazione ne' generi consegnati loro.

535. Partiti i sotto-uffiziali di consegna, i comandanti delle guardie comanderanno *Sotto-uffiziali al fronte*. Quello della guardia che monta, se ha più caporali, disporrà che si dividano tra loro il tempo della guardia in modo che abbiano un servizio uguale di giorno e di notte. Regolerà similmente il tempo della guardia de' soldati, in maniera che ognuno abbia a fare per quanto è possibile lo stesso numero di ore di sentinella.

536. Il caporale incaricato di situare le sentinelle sarà denominato *caporale di posa*. Esso dovrà prendere la consegna da quello che avrà fatto la posa precedente, e perciò anderanno entrambi a rilevare, colle nuove, le sentinelle che smontar debbono.

537. Mentre si va facendo la visita del posto da' sotto-uffiziali di consegna delle due guardie montante e smontante, il comandante la prima, se il caporale di consegna non è quello stesso di posa, destinerà le sentinelle di prima posa e darà loro il comando *Prima posa in avanti*; ed allora il caporale ed i soldati della medesima si formeranno in una riga un passo innanzi alla guardia. Il comandante ne farà la ispezione per assicurarsi se le armi sian cariche o scariche a tenore degli ordini, e guarnite di pietre ben situate e sicure, ed assegnerà il posto in cui ciascuna sentinella dovrà essere situata. Ordinerà poi di rilevarsi le sentinelle. Allora il caporale di posa della guardia smontante si situerà a sinistra di quello della nuova, e con la posa marceranno entrambi a far la muta delle sentinelle, eseguendola coll'ordine prescritto ai numeri 562, 563, e 564, visitando le garitte, e gli altri oggetti ch' esser possano in consegna delle sentinelle. Ove queste siano molte, si destineranno più caporali di posa, ed il numero ne sarà fissato nella consegna particolare del posto. Se poi il caporale di consegna è anche di posa, se ne attenderà il ritorno, e si eseguirà in seguito quanto è detto di sopra.

538. Spedita la prima posa, i sotto-uffiziali rimasti al fronte saranno rimandati a' loro posti, le due guardie si porranno pel fianco dritto, quella che monta prenderà il posto di quella che smonta, e questa si situerà o sul terreno lasciato dall' altra, o vicino ad essa: nell'eseguire questo movimento si suonerà o batterà la marcia.

539. Mentre si smonteranno le sentinelle, i comandanti le due guardie visiteranno insieme gli aditi del posto, e quello che dovrà montare prenderà dall' altro tutt' i lumi e le dilucidazioni necessarie pel servizio dello stesso posto. Durante queste operazioni le guardie staranno coll'arme al braccio.

540. Il comandante della guardia che smonta dopo di avere raccolto le sentinelle, e tutt' i piccoli posti ad essa appartenenti, ed averli ispezionati, farà entrar tutti nelle righe; farà portare le armi all' intera guardia, e pel fianco dritto la condurrà al quartiere. Il comandante della guardia montata farà contemporaneamente portare le armi. Ambe le guardie batteranno o suoneranno la marcia.

541. Allontanata la guardia che smonta di circa 50 passi dal posto, il comandante di essa farà porre le armi al braccio, o riporre la sciabla al fodero, ed accompagnerà la guardia sino al suo quartiere, eseguendo quanto è prescritto per ogni truppa in marcia. Nel caso poi che la guardia sia tripolata, affiderà ciascun contingente al sotto-uffiziale più elevato in grado per ricondurlo.

542. Il comandante della nuova guardia allorquando l' antica si sarà allonta-

nata di 50 passi farà tacere i tamburi o trombetti, e se a piedi comanderà *in bilancia l'arme*, facendo indi collocare le armi alla rastrelliera del corpo di guardia. Se sarà a cavallo farà mettere la sciabla al fodero, smontare la sua truppa, e condurre i cavalli nella scuderia, dove si toglieranno le briglie, ed allargheranno le cigne; essendo espressamente vietato di togliere le selle.

543. Entrata la truppa nel corpo di guardia il comandante leggerà con accuratezza tutte le consegne generali e particolari del posto, istruirà i sotto-uffiziali di tutto ciò che dovranno eseguire, manderà uno di essi a visitare le sentinelle, ed invigilerà che la tabella degli obblighi generali de' sotto-uffiziali e soldati sia letta loro almeno una volta durante la guardia.

544. I sotto-uffiziali di consegna formeranno un piedilista nominativo degli uomini di guardia ripartiti per pose: essi col permesso del comandante manderanno, all'ora stabilita dal maggiore di piazza, alcuni soldati della guardia a prendere le legna, il carbone, l'olio e le candele, che debbono somministrarsi al corpo di guardia: i soldati per questo travaglio sorteggeranno tra loro, e coloro a' quali sarà spettato, lo eseguiranno in berretto, conservando la giberna come segno di servizio; ma non porteranno giammai le legna o altro sulle spalle, dovendo esister sempre in ogni posto de' cesti o panieri destinati a questo uso, e la cui spesa si farà di Real conto.

545. Gli uffiziali di guardia dovranno rimanere nel loro posto, e desinarvi senza potersene allontanare per qualunque causa: essi staranno in completo uniforme, con la sciarpa, e con le armi al fianco durante il loro servizio.

546. Ne' corpi di guardia di uffiziali non si terranno o tollereranno altri mobili che poltrone di cuojo, sedie, e tavole in numero corrispondente agli uffiziali. Nei corpi di guardia dei sotto-uffiziali e soldati si situeranno de' tavolati proporzionati alla forza del posto, de' tinelli, delle panche per sedere, e dei recipienti per l'acqua. Ove manchino i tavolati si darà la paglia di giacitura. Tutti gli oggetti summentovati saranno somministrati di Nostro conto.

547. L'uffiziale comandante di una guardia non potrà trattenere a pranzo altri che gli uffiziali seco lui di guardia. È vietato a qualunque capoposto di tener conversazione, di giuocare nel corpo di guardia, o di permetterlo ad altri. Egli proibirà severamente che ciò si faccia in quello de' sotto-uffiziali e soldati, e nelle prigioni dipendenti dal posto.

548. Il comandante di un posto, durante il periodo della sua guardia, invigilerà che i soldati di essa adempiano ai loro doveri, passeggerà sovente al di

fuori del corpo di guardia, per osservare meglio ciò che occorra, ma non dovrà mai allontanarsene. Farà prendere spesso le armi alla guardia, purchè una pioggia dirotta non lo impedisca, per avvezzare i soldati a formarsi prontamente, e punirà quei che si mostrassero pigri. Non permetterà agli uomini di guardia di allontanarsene sotto qualunque pretesto, dovendo i rispettivi compagni portar loro il vitto dal quartiere fino al posto, sempreccchè occorra. Vieterà che i sotto-uffiziali e soldati tolgano alcuna parte del vestiario o del cuojame, o depongano le armi da fianco: i comandanti poi delle guardie di cavalleria manderanno ad abbeverare i cavalli alle ore fissate, ma ad una divisione alla volta.

549. Semprequando la guardia deve mostrarsi prenderà le armi, ed ogni soldato si porterà immediatamente al suo sito nella posizione di *portate l' arme o di sciabla in mano.* Quando inopinatamente si griderà *all' arme*, essi non saranno obbligati a prendere la propria arme, ma bensì la prima che venga loro alle mani, e si disporranno immediatamente come sopra nel massimo ordine, ed in perfetto silenzio. I comandanti delle guardie baderanno che i soldati nel rimettere le armi sulla rastrelliera, tanto in simili circostanze che in qualunque altra, lo facciano sempre con ordine.

550. Tutta la guardia prenderà le armi ogni volta che debba farsi la muta delle sentinelle, purchè però non piova, o piovendo vi sia un luogo ove riunir la truppa al coperto: se però il tempo sarà cattivo e si mancherà del suddetto comodo, il comandante della guardia si limiterà a visitarla senz' arme nel corpo di guardia, e quivi farsi presentare armata la sola posa montante. Nel corso della notte si limiterà poi a visitare soltanto la posa che monta.

551. Mezz' ora dopo il tramontare del Sole la guardia prenderà le armi: il comandante di essa comanderà *al piede l' arme* e ne chiamerà o farà chiamare la visita; indi comanderà: *alla preghiera l' arme*, ed in questa posizione farà toccare la preghiera se ha tamburo o trombetto. Al termine di questo tocco, o dopo un tempo proporzionato alla sua durata, comanderà nuovamente, *al piede l' arme*, indi farà rientrare la gente situando dapprima le armi al luogo ove debbono tenersi la notte. Durante la preghiera le sentinelle a vista del posto presenteranno l' arme.

552. Allo spuntare del Sole la guardia prenderà le armi, e sarà accuratamente ispezionata dal capo posto, onde i soldati siano bene in assetto; indi si faran riporre le armi al luogo ove debbono tenersi durante il giorno, e la gente disfarà le righe. Il caporale di consegna farà poi ripulire il corpo di guardia.

553. Le guardie prenderanno le armi semprequando si approssimerà ad esse folla di popolo, processioni, o altra cerimonia di concorso straordinario di gente. Le prenderan pure all'avvicinarsi di una truppa armata comandata da uffiziale. In questo caso, se la guardia avrà tamburo o trombetto, durante il giorno si batterà o suonerà la marcia. Le prenderanno del pari al passaggio di una truppa disarmata in molto numero, e le terranno alla posizione *dell'arme al braccio.*; ma i tamburi o trombetti non toccheranno la marcia quando anche quella disarmata passi suonando. Le prenderanno infine per rendere gli onori siccom'è prescritto all' Art.° 1.° Cap.° 1.° Tit.° 4.°

554. Le guardie e le sentinelle terranno l'arme al funerale, ed i tamburi o trombetti scordati ne' giorni di giovedì, venerdì, e sabato Santo, e ciò dall'ora che dal governatore o comandante della piazza sarà prescritta, sino al suono della gloria. Durante questo tempo si presenteranno nell' anzidetta positura ogni qualvolta dovranno prendere le armi, ed anche quando dovessero rendere gli onori, nel qual caso però non batteranno o suoneranno.

555. I sotto-uffiziali o soldati di guardia che meriteranno di essere puniti per mancanze lievi, lo saranno i primi cogli arresti o con altre punizioni, dopo però che saranno smontati, ed i secondi con esser condannati a fare i travagli della guardia: per mancanze poi più gravi verranno dal comandante del posto fatti arrestare dandosene subito conto al comandante della gran guardia per la intelligenza, e le provvidenze del governatore o comandante della piazza. Dopo smontata la guardia il capo posto ne darà parte benanche al comandante del proprio corpo.

556. I militari che sono di guardia non potranno esser puniti se non per ordine del governatore o comandante della piazza, ovvero del proprio capoposto, cui dovrà dirigersi chiunque avesse motivi di dolersi di alcuno di essi: essendo a vista del corpo di guardia non potranno essere arrestati se non per ordine del comandante del posto.

557. Se un sotto-uffiziale o soldato di guardia, allontanatosi dal posto, sia arrestato per qualsivoglia mancanza da lui commessa, sarà condotto alla gran guardia, ed il comandante di questa mentre prenderà le misure, ed i provvedimenti convenienti al caso, ne informerà il comandante del di lui posto.

558. Se per dimenticanza o indulgenza, il governatore o comandante della piazza lasciasse di avvertire, o di castigare allo smontar della guardia qualunque uffiziale, sotto-uffiziale, o soldato che durante la medesima avesse commesso qualche grave mancanza, il comandante del rispettivo corpo avrà l'autorità di farlo.

559. Non si farà alcun cambiamento o aggiunzione alle consegne particolari de' posti, nè si darà alcun ordine relativo al servizio dei medesimi se non dal governatore o comandante della piazza; il quale potrà trasmettere verbalmente tali disposizioni per l'organo degli uffiziali superiori d'ispezione, o degli uffiziali dello stato maggiore della piazza. I capi posti dovranno conformarvisi, ma potranno esigere dagli uffiziali suddetti di scrivere, e firmare gli ordini de' quali sono apportatori, e ne dovranno far subito rapporto al comandante della gran guardia, o del posto da cui dipendono.

560. Le sentinelle saranno rilevate da due in due ore. Durante i tempi eccessivamente caldi o freddi, lo saranno da ora in ora od anche meno; ma il maggiore della piazza manifesterà questa disposizione all'ordine.

561. Per quanto è possibile non sarà mai situata una sentinella in un luogo donde non possa essere intesa dal suo posto, o comunicarvi per mezzo di sentinelle intermedie.

562. Il caporale di posa, non che i soldati da esso lui condotti tanto montanti che smontanti le sentinelle anderanno fino al luogo designato tenendo l'arme al braccio, nè alcuno di essi potrà prendere una strada più breve per andare ad attendere il caporale là dove sà di dovere esser situato, o precederlo al corpo di guardia, eccetto la sentinella innanzi alle armi.

563. Le pose saranno formate sempre in due righe, e nell'andare a mutare le sentinelle o ritornare al posto renderanno gli onori nel modo prescritto per ogni truppa in marcia: mentre poi si cambiano le sentinelle, nè queste nè le pose renderanno onori ad alcuno.

564. Il caporale di posa comincerà dal situare la sentinella innanzi alle armi, e questa sarà la sola non obbligata a seguirlo dopo di essere stata rilevata. Continuerà poi a far lo stesso con le altre sentinelle più lontane, che lo seguiranno coll'ordine prescritto ne' numeri precedenti.

565. Quando il caporale di posa sarà arrivato a distanza di sei passi dalla sentinella che dovrà essere smontata comanderà a voce bassa:

1.° . . . . *Alto.*
2.° . . . . *Marcia.*
3.° . . . . *Presentate l'armi.*
4.° . . . . *Sinistra, dritta.*

Al primo comando la posa si fermerà.

Al secondo la sentinella che deve montare avanzerà, e si situerà al lato sinistro ad un passo di distanza da quella che dee rilevare.

Al terzo ambedue le sentinelle presenteranno le armi.

Al quarto faranno fronte l'una verso l'altra, e si daranno la consegna con voce bassa, ma chiara e distinta, senza muover la testa o le braccia. Il caporale si avanzerà per sentirla, e farla ripetere dall'individuo che l'ha ricevuta.

Data la consegna, il caporale di posa comanderà:

1.° . . . . *Fronte.*

2.° . . . . *Portate le armi.*

3.° . . . . *Marcia.*

4.° . . . . *Marcia.*

Al primo comando le sentinelle faranno fronte.

Al secondo porteranno le armi.

Al terzo la sentinella che si è rilevata marcerà per seguire il caporale, e si unirà col rimanente della posa.

Al quarto partirà la posa per continuare la muta, o per ritornare al posto. Allontanata la posa, la sentinella nuova si situerà ove era la prima, e porrà l'arma al braccio.

566. Per rilevare una vedetta di cavalleria il caporale di posa comanderà:

1.° *Alto.*

2.° *Marcia.*

Al primo comando la posa si arresterà. Al 2.° la vedetta che dee montare si avanzerà e si situerà al lato sinistro di quella che esser dee rilevata, ed a contatto: girando poi le teste l'una verso l'altra si darà la consegna, che sarà udita e fatta ripetere dal caporale di posa siccom'è detto; indi questo comanderà.

1.° *Marcia.*

2.° *Marcia.*

Al 1.° comando la vedetta rilevata marcerà e si unirà alla posa. Al 2.° la intera posa marcerà per la sua destinazione.

567. Nel situare le sentinelle, il caporale esaminerà se nelle garitte o al lato di esse si trovino nascoste corde o altre cose atte a favorire la diserzione, o vi siano pietre da sedersi, o in fine se le feritoje ne siano otturate: in questi casi farà togliere le funi, le pietre e gli altri oggetti, ed aprire le feritoje. Tornato poi dal suo incarico, presenterà al comandante del posto le sentinelle rilevate, e gli farà rapporto di ciò che avrà scorto, onde le sentinelle che avesser commesso falli fossero punite.

568. Niuna sentinella dovrà lasciarsi giammai rilevare, nè dovrà ricevere nuo-

va consegna se non dal caporale della propria posa, o da altro accompagnato dal comandante del posto. In generale poi, semprequando il caporale di posa, o il comandante del posto si avvicinerà ad una sentinella per comunicarle un ordine o avvertimento, la sentinella starà al portate arme.

569. A meno di positiva mancanza di mezzi, in ogni sito ove si stabilirà una sentinella fissa si apporrà la corrispondente garitta.

570. Le sentinelle avranno sempre la bajonetta in canna, e non terranno copri acciarino: porteranno l'arme al braccio, e potranno stare al piedi arme nella garitta allorchè piove dirottamente. Le sentinelle sfornite di garitte, o di altro ricovero, nelle forti piogge porranno l'arme sotto al braccio sinistro senza levar la bajonetta. In questa posizione situeranno la piastrina sotto l'ascella, e terranno con la mano sinistra, che sarà presso la prima fascetta, l'arma leggermente inclinata, onde la bajonetta non urti il suolo. Le pose nei suddetti tempi abbasseranno egualmente le armi onde guarentirle dalle piogge, ma aumenteranno le distanze nelle file per evitare di ferirsi. È eccettuato da questa disposizione il caso preveduto nel num.° 554.

571. Non potranno le sentinelle abbandonare le armi nè posarle anche quando si trattengono dentro la garitta: è proibito loro di sedere, leggere, fumare, cantare, o fischiare, non che di parlare ad alcuna persona senza necessità, nè dovranno nel passeggiare discostarsi giammai dal posto rispettivo più di quindici passi: non permetteranno in fine il fumare nè alcun atto indecente, guasto o disordine nelle vicinanze del posto che guardano.

572. Le sentinelle porteranno l'arma quando sarà giunta a dieci passi da esse una truppa armata o non armata, una processione, esequie, o altra funzione popolare, o quando passeranno uffiziali in uniforme di qualunque corpo o classe essi siano, cappellani regi, chirurgi, o cavalieri de'Nostri ordini, e rimarranno in siffatta posizione finchè siano state oltrepassate di dieci passi. Presenteranno le armi alla cennata distanza al SS. Sagramento, alle persone Reali o del Sangue, alle Nostre bandiere od a' Nostri stendardi, a tutti gli uffiziali generali, e superiori in uniforme, o che sian soli; o che vadono alla testa di truppe, a' commessarj ordinatori, e commessarj di guerra, e finalmente a que' cardinali, vescovi, ed arcivescovi, pei quali la guardia dovrà prendere le armi a norma dello stabilito al num.° 2154. Si quadreranno, e prenderanno la immobilità alla distanza medesima quando passerà innanzi ad esse un sotto-uffiziale qualunque, od un soldato che sia insignito di medaglie de' Reali ordini cavallereschi, rimanendo nella posizione dell'arme al braccio. In tutti

questi casi le sentinelle faranno fronte al lato verso il quale sono incaricate di vigilare, che è appunto quello in cui dovranno situarsi nel ricevere la muta, ed essendovi garitta questo posto sarà al fianco di essa. Dopo eseguito il movimento d' arme mireranno in viso la persona che salutano, purchè possano ciò fare senza perdere di mira il luogo che son' obbligate di guardare. Le sentinelle del Real palazzo, o di altri siti destinati per abitazioni delle Persone Reali, o del Sangue non presenteranno le armi che al SS. Sagramento, alle persone della Reale Famiglia, e del Sangue, e le porteranno per qualunque uffiziale, cappellano, o cavaliere, commessario ec. Allorquando terranno l' arme al funerale o sotto al braccio, nel rendere gli onori rimarranno nella medesima posizione, quadrandosi però e prendendo la immobilità.

573. Quando un uffiziale generale che non sia in uniforme passi per avanti una sentinella, questa si fermerà e porterà le armi.

574. Battuta la ritirata le guardie, e le sentinelle non renderanno onori ad alcuno, ma solo al SS. Sagramento. All' alba incominceranno a renderli di nuovo.

575. Le sentinelle si manterranno all' erta e vigilanti, ed osserveranno il più lungi che sarà possibile tutto quello che può avvenire a portata del sito in cui si trovano. All' oggetto non resteranno nella loro garitta, se non quando il cattivo tempo ve le costringa, ed anche in tal caso ne usciranno quand' occorra rendere gli onori al SS. Sagramento, a Noi, ed alla Nostra Famiglia, e quando veggansi approssimare truppa o gente armata, o persone in folla.

576. Vedendo o sentendo una rissa vicino ad esse grideranno *alla guardia*: questo avviso passerà di sentinella in sentinella sino al posto, il di cui comandante distaccherà subito un caporale con uno o più soldati, a seconda della forza del posto, per acchetare la rissa, od arrestare le persone intrigate nella medesima.

577. La stessa voce daranno allorquando avranno arrestata qualche persona, ed allorchè per qualunque circostanza abbisognassero di soccorso. Il sotto-uffiziale accorso darà le disposizioni momentanee che occorreranno, e farà rapporto al capo del posto.

578. Accorgendosi di qualche incendio, grideranno *al fuoco*. Anche questo avvertimento passerà di sentinella in sentinella sino al posto.

579. Semprequando la guardia debba prendere le armi, sia per rendere gli onori al SS. Sagramento, a Noi, alle persone Reali e del Sangue, agli uffiziali generali ed agli altri individui specificati al num.° 553, o per le altre cagioni quivi accennate; le sentinelle grideranno *all' arme*, e questa voce giunta alla sentinella innanzi alle armi sarà da questa ripetuta, ed i soldati usciranno prontamente dal

corpo di guardia, prenderanno le armi, e si formeranno con sollecitudine a norma di quanto è detto al num.° 549, e frattanto che la guardia sarà sotto le armi, la sentinella resterà al suo posto e porterà l'arme o la presenterà a norma di quanto è detto al num.° 572.

580. Le sentinelle non permetteranno che alcuno si avvicini troppo ad esse, particolarmente di notte. Procureranno quindi per quanto è possibile che la gente passi sempre ad una certa distanza da loro, e per d' avanti ad esse.

581. Le sentinelle situate su i ripari, presso i magazzini a polvere, agli arsenali, ed altri luoghi la cui custodia sia giudicata importante dal comandante della piazza, dopo battuta la ritirata ed oscurata la notte, nell' avvicinarsi alcuno al di loro posto grideranno con voce forte, *alto* e nell' istesso tempo si porranno nella posizione di *preparate le armi* senza però armare il cane: fermata la persona grideranno *chi va là*? e quando questa avrà risposto convenientemente, come per esempio, uffiziale, ovvero sotto-uffiziale, o soldato di ordinanza, o chiunque altro si fosse grideranno *avanzate* ma terranno sempre le armi nella indicata posizione: appena poi la persona sarà a portata di essere distinta, se sarà uffiziale, o altro individuo non militare, e non sospetto lo lasceranno passare: e se sarà un sotto-uffiziale o soldato senz' armi, o persona non militare e sospetta, la fermeranno e grideranno *alla guardia*, onde il caporale avanzatosi possa condurla al comandante del posto, il quale la esaminerà, e se sia sotto-uffiziale o soldato si assicurerà del motivo pel quale si trovi fuor di quartiere. Se la sentinella sarà molto lontana dal posto ne passerà la voce sino al corpo di guardia per mezzo delle sentinelle intermedie. Ne' posti meno importanti durante la notte grideranno soltanto *chi va là*? e non faranno fermare le persone se non quando esse perturbassero l' ordine, o dassero indizio di cattiva intenzione; ma per gli sotto-uffiziali e soldati non di ordinanza, eseguiranno quanto è prescritto di sopra.

582. Se al *chi va là* è risposto *caporale di guardia*, la sentinella griderà *passate*, rimanendo però al *preparate l' arme*, finchè non l' abbia riconosciuto.

583. Se una sentinella che non sia innanzi alle armi si oda rispondere *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*, griderà *alto* e quindi per mezzo delle sentinelle intermedie avvertirà il posto gridando *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*: assicuratasi poi che la voce è comunicata, griderà alla truppa arrestata *passate*, e rimarrà al *preparate l' arme* sino a che non ne sia stata oltrepassata. La sentinella innanzi alle armi conoscendo dall' avviso che le giunge da altra sentinella l' avvicinamento di una truppa griderà *caporale fuori della guardia*, *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*.

584. Se al *chi va là* di una sentinella innanzi alle armi venga risposto *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*, la sentinella griderà *alto*, *che ronda?* o *che pattuglia?* o *che distaccamento?* Conosciutane la specie griderà *caporale fuori della guardia ronda maggiore*, o *di uffiziale*, o *di sotto-uffiziale*, o *pattuglia di ....*, o *distaccamento di ....* ciò si praticherà ugualmente o che il posto sia stato antecedentemente prevenuto dell' arrivo della truppa, o che ne riceva il primo avviso dalla sentinella innanzi alle armi. Il caporale uscito dal corpo di guardia eseguirà il prescritto per la ricognizione delle ronde, delle pattuglie o de' distaccamenti.

585. Nelle piazze che non sono di guerra, il governatore o comandante potrà ordinare che talune sentinelle soltanto eseguano nella notte quanto viene prescritto nel num.° 581, e ciò per circostanze di sicurezza, o per la importanza del posto che guardano. Tutte però nella notte all' approssimarsi di una truppa armata, grideranno *chi va là*? ed eseguiranno quanto è detto ne' tre antecedenti numeri.

586. Se una sentinella nella notte scorgerà persona che si diriga verso di essa griderà *chi va là*? e non ottenendone risposta ripeterà subito *alto chi va là?* e ciò fino alla terza volta, e se la persona anzi che rispondere o fermarsi continui ad avvicinarsi la sentinella calerà la bajonetta, ed anderà ad incontrarla, onde assicurarsi se ciò avvenga per mancanza di udito, o per effetto di balordaggine, nel qual caso l' arresterà e chiamerà *alla guardia*: praticherà lo stesso se sia persona sospetta, o che cerchi nascondersi o fuggire; ma se verrà minacciata, o si vegga sul punto di essere insultata gli farà fuoco addosso, e chiamerà parimente *alla guardia*. Se poi più persone si dirigano sulla sentinella, e dopo la seconda voce non abbiano risposto, nè siansi fermate, essa avvertirà che *se non si fermano farà fuoco*, e intanto chiamerà alla guardia, e se le persone seguiteranno ad avvicinarsi malgrado la terza voce la sentinella tirerà e continuerà a difendersi.

587. Due sentinelle situate nell' istesso posto dovendo far fronte, o rendere onori avranno cura di allinearsi, e di eseguire contemporaneamente i movimenti necessarj: esse però non entreranno in discorso tra loro, nè passeggeranno mai insieme verso lo stesso lato.

588. La sentinella innanzi alle armi non perderà di vista la rastrelliera, sulla quale sono situate, e non permetterà ad alcuno di toccarle, neanche ai soldati della guardia, se il comandante di questa non sia presente, e non l' ordini, o se non si sia gridato all' arme. Non permetterà a persona ignota d' introdursi nel cor-

po di guardia, nè che vi si avvicinino donne, o venditori ambulanti: impedirà pure che queste persone conversino co' soldati di guardia. Vieterà infine che s' introduca nel corpo di guardia sotto-uffiziale o soldato della guarnigione, che non sia di servizio, qualora il comandante del posto non ne dia il permesso. I soldati che porteranno da mangiare ai loro compagni di guardia non entreranno nel corpo di guardia se non quando faccia cattivo tempo, e manchi altro ricovero, o quando ne abbiano avuto il permesso dal comandante del posto.

589. Durante la notte sarà vietato a chicchessia di passare pe' ripari: le sentinelle non lo permetteranno se non alle ronde e pattuglie.

590. Le sentinelle su i ripari e sulle opere esteriori vigileranno su i fossi, e cammini coperti: nel corso della notte, al minimo rumore grideranno, *alto chi va là?* e non ottenendo risposta dopo replicato il grido faranno fuoco e chiameranno *alla guardia.*

591. Le sentinelle situate sulle opere esteriori non permetteranno che alcuno passi pel disopra delle palizzate, o salga in cima al parapetto, se non sia accompagnato da un uffiziale dello stato maggiore della piazza, o se il caporale di posa nel dar loro la consegna non abbia individualmente espresso di lasciarlo salire. Arresteranno tutti quei che misurassero l' altezza dei fossi, o tracciassero il piano della fortificazione o di qualche opera, quando il comandante della piazza non abbia dato ordine espresso di lasciarli operare.

592 Durante il corso della notte, il quale s' intende dal chiudersi sino all' aprirsi delle porte, le sentinelle situate sulle mura e sulle opere esteriori, quando si troveranno in vicinanza tale da potersi vicendevolmente sentire, grideranno ogni quarto di ora, ed a voce alta, *sentinella all' erta*, cominciando dal luogo, che sarà determinato dal governatore o comandante della piazza, e continuando così progressivamente finchè la voce ritorni al luogo dond' è partita. Se una sentinella, anche ripetendo il grido, non riceva risposta griderà *alla guardia*: un tale avviso trasferito da una sentinella all' altra giungerà sino al posto, il di cui caporale uscendo come vien detto nel num.° 576 anderà ad informarsi della cagione del silenzio della sentinella, che non ha risposto, e ad impartire i provvedimenti istantanei senza lasciare d' informarne il comandante della guardia: questi nel caso che la sentinella che non ha risposto appartenga ad un posto vicino, spedirà una pattuglia ad informarne il comandante, e questa nel suo cammino non mancherà d' investigare la cagione del silenzio della sentinella, e di eseguire occorrendo il prescritto a' numeri 730, e 731.

593. Le sentinelle dei magazzini a polvere vi staranno colla sola bajonetta, o colla sciabla se ne saranno munite, lasciando il fucile nella garitta.

594. Dovendosi immettere polvere ne' magazzini o estrarnela, le sentinelle baderanno attentamente che non ne vada cadendo, e qualora ciò avvenga, ne avvertiranno al momento coloro che la trasportano, non che il proprio caporale.

595. Le sentinelle de' magazzini di qualunque specie non vi lasceranno entrare alcuno se non dopo di averne avvertito il caporale di guardia, e dopo che il comandante del posto avrà esaminato se le persone, che domandano l'ingresso sieno realmente incaricate di essi magazzini, o debbano lavorarvi.

596. Quando un soldato in sentinella abbia commesso lieve mancanza, verrà punito allo smontare della guardia; ma se la mancanza sarà grave, si farà subito smontare ed arrestare con ordine del comandante del posto per i provvedimenti che occorreranno, vietando Noi agli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati sotto le più gravi ed esemplari pene di mancar di riguardo, e molto più d' insultare con parole o vie di fatto per qualsivoglia circostanza una sentinella. Le sentinelle intanto dovran sempre condursi con urbanità e riguardi verso i superiori, ed ogni altra persona, che debbano avvertire.

597. Se una persona militare o non militare insulti con parole, o vie di fatto una sentinella, questa lo arresterà e chiamerà *alla guardia*. Il comandante del posto, dopo di avere chiarito l'avvenimento, spedirà il prevenuto alla gran guardia facendone circostanziato rapporto straordinario, che contenga benanche il nome di coloro che si potrebbero chiamare come testimonj. Lo stesso eseguirà il comandante della gran guardia verso il governatore o comandante della piazza, il quale a' termini delle leggi in vigore, rimetterà il prevenuto nelle carceri appartenenti al tribunale che dovrà giudicarlo, e quindi destinerà che un uffiziale dello stato maggiore della piazza prenda, nel più breve tempo, le corrispondenti notizie, che invierà al tribunale suddetto.

598. I comandanti de' posti pe' riconoscimenti da farsi impiegheranno sempre i sotto-uffiziali, e per servire da ordinanza, e per portare rapporti i soldati della guardia più attivi e capaci.

599. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati impiegati a recare rapporti a voce o in iscritto, porteranno l'arme da sotto-uffiziale, non si fermeranno in alcun luogo se non per rendere gli onori prescritti al num.° 2182 e sceglieranno sempre la strada più breve, tanto nella gita, che nel ritorno. Essendo incaricati di un foglio baderanno che non si bagni o maltratti, non lo leggeranno, nè lo faranno leggere ad alcuno.

600. Allorquando il luogo cui si spedisce l' ordinanza sia molto lontano, il comandante del posto gli consegnerà un biglietto ove sarà segnata l' ora ed il minuto di sua partenza. La persona cui l' ordinanza è diretta, nel rimandarla segnerà sul biglietto medesimo, che gli restituirà, l' ora ed il minuto dell' arrivo, e della spedizione.

601. Le ordinanze suddette, quando saranno prossime alla persona cui dovranno fare il rapporto, si fermeranno tenendosi quadrate alla posizione del portate l' arme di sotto-uffiziale, e senza muovere le mani o la testa, esporranno il loro rapporto a voce chiara e distinta, ovvero consegneranno il foglio. Quando il superiore le congederà eseguiranno un mezzo giro a dritta, marcando i tempi, e partiranno al passo ordinario. Giungendo al posto si presenteranno nello stesso modo al comandante di esso, per fargli rapporto dell' eseguito.

602. Tutt' i distaccamenti che si spediscono da un posto, al loro ritorno si fermeranno innanzi alla guardia, ed i comandanti di essi si recheranno a far rapporto al comandante del posto, il quale ispezionerà il distaccamento, e farà indi rientrarne i componenti.

603. I comandanti de' posti nell' interno di una piazza subito che saranno chiuse le porte, manderanno alla gran guardia un sotto-uffiziale armato per prendere gli ordini, ed il Santo dal comandante di essa. Questo sotto-uffiziale si situerà nel luogo che gli apparterrà secondo il rango del suo posto nella parata.

604. Subito che le porte saranno chiuse i comandanti de' posti invieranno i caporali di posa a situare le sentinelle di aumento per la notte ne' siti destinati: questi le istruiranno esattamente di ciò che dovranno eseguire, e visiteranno le altre sentinelle facendo loro ripetere la consegna.

605. I piccoli posti sulle mura, o nell' interno della piazza dipenderanno dal posto più vicino comandato da un uffiziale, o sotto-uffiziale superiore in grado: a questo posto dovranno inviare i rapporti ordinarj e straordinarj, i quali verranno compresi nel rapporto, che il posto principale farà al comandante della gran guardia: tali piccoli posti manderanno un caporale armato al far della sera a prendere gli ordini ed il Santo dal detto posto principale; ma quelli ne' quali vi sia un solo caporale dovranno riceverlo dal posto da cui dipenderanno, che glielo spedirà per mezzo di un sotto-uffiziale anche armato.

606. Ogni capo posto invierà costantemente tre rapporti al posto da cui dipende o alla gran guardia: essi saranno spediti dopo l' apertura delle porte o alla diana, alle dieci antimeridiane, e dopo chiuse le porte o battuta la ritirata.

607. I comandanti de' posti in tempo di notte raddoppieranno di vigilanza affinchè le pattuglie, le ronde, e le sentinelle sieno eseguite con ogni precisione.

608. Subito che saranno aperte le porte, i caporali ritireranno le sentinelle di aumento, che si saran situate durante la notte, e faranno ripulire il corpo di guardia, le soglie delle porte, i ponti, e l' interno de' posti: questi travagli verranno fatti da soldati della guardia tirati a sorte.

609. Seguita l' apertura delle porte, i capiposti spediranno alla gran guardia o al posto da cui dipendono, per mezzo di un sotto-uffiziale, ed in sua mancanza di un soldato, il rapporto della diana, la cassettina delle ronde e pattuglie, ed il foglio delle firme com' è prescritto ne' numeri 722, e 752.

610. Quando venga ordinato a' posti di spedire un soldato di ordinanza per iscortare la guardia che dee rilevarli, si condurrà questo nel luogo destinato, ed osserverà quanto è stato prescritto nel num.° 478.

611. Al tocco della generale tutte le guardie prenderanno le armi, e quelle di cavalleria monteranno a cavallo: se le armi non son cariche si caricheranno, ed essendovi tamburo o trombetto si ripeterà immediatamente il tocco. Sarà inoltre accresciuta la vigilanza, e verranno raddoppiate o aumentate le sentinelle secondochè si crederà necessario.

612. In caso di allarme, sedizione o commozione popolare si eseguirà il prescritto nel numero precedente.

613. In caso di allarme ogni capoposto manderà subito, secondo la forza del posto, un sotto-uffiziale o soldato di ordinanza alla gran guardia, o al posto da cui dipende; e questi per evitare ogni equivoco, o confusione porrà sul suo caschetto, elmo, o cappello un cartello col nome in iscritto del posto cui appartiene. Queste ordinanze resteranno nel corpo di guardia del posto ove sono state spedite per ricevere gli ordini, e non ne usciranno se non per disposizione del comandante di esso.

614. In caso di allarme i comandanti delle guardie alle porte faranno chiudere i rastrelli, e le barriere delle avanzate, ed alzare il primo ponte levatojo, vietando assolutamente l' ingresso a chicchessia.

615. Se l' allarme sia ad una porta o ad un posto, i comandanti delle guardie men lontane vi spediranno soccorso senza attenderne l' ordine, avendo però cura di non indebolire troppo il lor posto. I distaccamenti spediti si ritireranno allorquando l' allarme sarà cessato, o che il posto soccorso abbia ricevuto rinforzi sufficienti a metterlo al sicuro. Il comandante del posto ove l' allarme si è manifestato

invierà subito ad avvertirne il comandante della gran guardia, ed il governatore o comandante della piazza per mezzo dell' ordinanza stabilita al num.° 613.

616. In caso d' incendio il comandante del posto che se ne accorgerà il primo, manderà subito due soldati, ed un caporale per osservare se il fuoco sia pericoloso, e se questi lo crederà tale ne farà avvertire immediatamente il comandante medesimo, che vi spedirà un altro sotto-uffiziale con sei uomini o più, secondo la forza del posto, e ciò per impedire il disordine, e per facilitare i primi soccorsi. Non si lasceranno avvicinare al luogo d' incendio se non coloro, che porteranno secchi, trombe, scale o altri istrumenti atti ad estinguere il fuoco. I suddetti uomini distaccati faranno ritorno al di loro posto appena arrivati i rinforzi della guarnigione al sito dell' incendio.

617. Il comandante del posto, che ha scoperto l' incendio nel dare le indicate disposizioni ne avvertirà pure il governatore o comandante della piazza, non che il comandante de' pompieri e quello della gran guardia, il quale vi spedirà immediatamente un distaccamento più o meno considerevole, secondo la forza del suo posto, per unirlo a quello già mandatovi dall' altra guardia, perchè di concerto impediscano il disordine. Anche questo distaccamento spedito dalla gran guardia tornerà al suo posto quando i soccorsi della guarnigione saranno arrivati al luogo incendiato. In tutti gli accennati casi il comandante della gran guardia, senza la menoma perdita di tempo, dovrà mandare ad avvertirne quello della piazza, ed il maggiore di essa pel mezzo di sotto-uffiziali d' ordinanza.

Art. 4.

Della gran guardia.

618. La gran guardia è il posto principale di una piazza: essa debb' essere il centro del servizio e verrà stabilita sulla piazza d' armi, o se le circostanze assolutamente lo vietassero, nelle sue vicinanze. Tale posto sarà sempre comandato dall' uffiziale di truppa a piedi più elevato in grado o più antico tra quelli destinati a montare la guardia. Nelle piazze ove la guarnigione sia maggiore di un battaglione la guan guardia sarà comandata da un capitano, ed essendo di tre o più battaglioni, monterà con esso capitano un uffiziale subalterno, il quale, eccettuato il prescritto nel num.° 425, sarà il meno graduato ed antico tra quelli che montano la guardia, e quindi escluso dal sorteggio.

619. Tutt' i posti della piazza manderanno i loro rapporti periodici o straordinarj al comandante della gran guardia o direttamente, o per mezzo di altro posto da cui dipendono. Tutti gli ordini del governatore o comandante della piazza per i posti di guardia saranno diretti al comandante della gran guardia, a di cui carico rimarrà la loro comunicazione. Ove però siano numerosi i posti e frequenti ed urgenti gli ordini da spedire, chi comanda la piazza avrà cura d' inviare alla detta gran guardia un rinforzo di uomini per supplire alle ordinanze da spedirsi o già spedite: trattandosi poi di ordini da inviarsi sollecitamente ad un sol posto, il governatore o comandante potrà spedirglieli direttamente, dandone in pari tempo avviso al comandante della gran guardia.

620. Il comandante della gran guardia invierà ogni giorno tre rapporti al governatore o comandante della piazza. Questi verranno spediti la mattina dopo aperte le porte o alla diana, dopo le dieci antimeridiane, e dopo chiuse le porte o alla ritirata. Tali rapporti conterranno, oltre le novità del suo posto, gli estratti di tutt'i rapporti ordinarj, che gli altri posti sono tenuti d' inviargli e saran formati a seconda de' modelli num.° 11. Un duplicato di tali rapporti, per mezzo di un sotto-uffiziale, sarà pure inviato al maggiore della piazza.

621. Il comandante della gran guardia dopo smontato anderà personalmente dal governatore o comandante della piazza per rendergli verbalmente conto di quanto abbia potuto occorrere durante il tempo di suo servizio, e quando la guardia smonta di buon' ora, gli recherà il rapporto della mattina; altrimenti gli porterà quello delle dieci, a quale oggetto farà ricondurre la guardia al quartiere dall' uffiziale subalterno, e non essendovene, dal sotto-uffiziale di consegna. I rimanenti rapporti saran recati dall' uffiziale subalterno medesimo, ed in sua mancanza da un sotto-uffiziale.

622. Se il comandante della gran guardia riceva rapporti straordinarj, che giudicherà interessanti, ne farà prontamente rapporto al governatore o comandante, ed al maggiore di piazza, altrimenti li comprenderà nel rapporto generale: eseguirà lo stesso per ciò che riguarda il proprio posto. Ne' casi urgenti, ed in quelli designati dal governatore o comandante, potrà il comandante della gran guardia, o quello di un posto qualunque inviarne l' avviso o il rapporto a voce per mezzo di un sotto-uffiziale intelligente e capace.

623. Nel corpo di guardia del comandante la gran guardia, oltre la consegna generale e particolare del posto, esisterà pure un duplicato delle consegne particolari di tutti gli altri posti, affinchè egli sia informato di tutto ciò che in essi si deve osservare, e possa conoscere se alcuno vi contravvenga.

624. La gran guardia sarà principalmente incaricata del buon ordine e della tranquillità della piazza: tutt' i posti vi manderanno le persone militari o non militari, che per aver commesso disordini fossero state arrestate.

625. Nelle piazze di guerra le guardie alle porte invieranno alla gran guardia tutt' i forestieri e le persone non conosciute che vi giungano, a norma del prescritto al num.° 657. L' uffiziale comandante la gran guardia interrogherà tali forestieri, e farà condurre in casa del governatore o comandante tutti quelli provvenienti da paesi di estero dominio. In quanto agli altri potrà il governatore o comandante autorizzare l' uffiziale suddetto ad esaminarli e lasciarli passare, qualora giudichi potersi ciò fare senza inconveniente: in caso diverso questi li farà condurre al maggiore della piazza, il quale gl' interrogherà nuovamente, ed eseguirà per essi le prescrizioni date.

626. Il comandante della gran guardia nelle piazze di guerra invierà al governatore o comandante della piazza tutt' i sotto-uffiziali e soldati al servizio straniero, che si presentino per transitarvi o soggiornarvi.

627. Allorchè un sotto-uffiziale o soldato, che non sia della guarnigione arrivi con licenza in una piazza di guerra onde soggiornarvi per qualche tempo, il comandante della gran guardia prenderà in iscritto il di lui nome e grado, ed il corpo cui appartiene, non che il nome della persona in casa di cui fa conto di andare ad abitare, e la durata di sua licenza: specificherà il tutto in un rapporto, che manderà al maggiore della piazza per mezzo dell' ordinanza, cui darà l' incarico di accompagnarvi il detto sotto-uffiziale o soldato.

628. Nelle piazze di guerra il comandante della gran guardia noterà nel rapporto tutti gli uffiziali delle Nostre truppe, siane qualsivoglia il grado, che entrino o passino per la piazza: ove tra questi trovisi qualche uffiziale generale, ne farà al momento avvertito il governatore o comandante.

629. Accanto al corpo di guardia de' soldati della gran guardia vi saranno due stanze separate, le cui finestre avranno i cancelli di ferro, e le porte munite di chiavistello al di fuori onde chiuderle a chiave. Queste camere serviranno per custodirvi separatamente le persone di ambi i sessi, che in istato di arresto verranno condotte alla guardia. In ognuna di esse camere si terrà una panca, una brocca o un secchio, ed un tinello.

630. Restringendosi alcuno in una di dette camere, la chiave verrà conservata dall' uffiziale comandante la guardia, e se la sentinella situata innanzi alle armi non potrà aver l' occhio alla porta della medesima, vi si porrà particolar sentinella.

631. Non si chinderanno mai nomini e donne nella stessa camera, e nel caso che una sola ve ne sia, le donne arrestate saranno inviate sotto scorta in altra prigione militare isolata. Le persone di distinzione che venissero arrestate potranno, per disposizione del comandante della gran guardia, trattenersi entro il di lui corpo di guardia.

632. Ne' luoghi ove non sia possibile di avere o costruire tali camere, si baderà che il corpo di guardia de' soldati della gran guardia sia sufficientemente vasto a poter contenere, e la guardia, e gli uomini che fossero arrestati.

633. Il capitano di chiavi della piazza, la mattina prima dell'apertura delle porte, e la sera prima di chiuderle si condurrà al corpo di guardia della gran guardia ove, col permesso del comandante, prenderà un sotto-uffiziale e quattro uomini armati, ed altri due o più senza armi, e mezz'ora prima dell' apertura o chiusura suddetta si condurrà seco loro in casa del governatore o comandante, onde ricevere le chiavi che gli verranno consegnate da un ajutante maggiore di piazza. Ricevute le chiavi, partirà immediatamente con la scorta, e le recherà al corpo di guardia della gran guardia, dove le porrà sopra una tavola. Poscia, in presenza del comandante di detta gran guardia, le distribuirà a' sotto-uffiziali ed a' soldati delle diverse porte, i quali, a misura che giungeranno in esso corpo di guardia, si situeranno secondo l' ordine nel quale i posti sono formati alla parata; e quindi il detto capitano di chiavi s' incamminerà per eseguire di persona l' apertura o chiusura delle porte. Ciò adempito, si restituirà colle chiavi nel suddetto corpo di guardia, e quivi in presenza del comandante della gran guardia numererà se siano tutte; e presa la scorta stessa accennata di sopra si condurrà all' abitazione del governatore o comandante della piazza, ove le riconsegnerà all' ajutante maggiore.

634. In assenza o mancanza del capitano di chiavi, un uffiziale subalterno dello stato maggiore della piazza o un sotto-uffiziale ne farà le veci.

635. Durante il tempo in cui le chiavi trovansi alla gran guardia, la guardia comandata dall' uffiziale subalterno o dal sergente si terrà sotto le armi. Il comandante di essa assisterà alla verificazione e distribuzione delle chiavi, ed avrà cura che ciò si esegua coll' ordine prescritto ne' numeri precedenti.

636. Subitochè chiuse le porte le chiavi sian ritornate alla gran guardia, il comandante di questa farà battere o suonare la ritirata della guardia dal suo tamburo o trombetto.

637. Il Santo verrà comunicato dal comandante della gran guardia a tutt' i posti interni ed esterni della guarnigione: ai primi però dovrà pervenire dopo la

chiusura delle porte, ed ai secondi insieme con le chiavi: a quale oggetto distribuite le chiavi a' sotto-uffiziali spediti a prenderle, il comandante della gran guardia darà loro il Santo in biglietti suggellati, affinchè li consegnino a' comandanti de' rispettivi posti.

638. Subito che, dopo la ritirata, saranno giunte alla gran guardia tutte le ordinanze spedite dai posti per la ricezione del Santo, il comandante di essa le farà riunire nel suo corpo di guardia ove saran pure i sotto-uffiziali della sua guardia che dovessero portarlo a' posti comandati da caporali, e non dipendenti da alcun posto principale; e facendo formare tutti in circolo secondo l' ordine nel quale i posti sono formati alla parata, dalla sua destra alla sinistra, distribuirà loro i biglietti contenenti il Santo.

639. Partite pe' proprj posti le anzidette ordinanze, farà entrare nel corpo di guardia gli uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali della sua guardia, che abbiano ronde o pattuglie a fare, o che debbono ricevere le ronde o pattuglie de' sotto-uffiziali degli altri posti; e formandoli tutti in circolo, secondo il rispettivo grado dalla destra alla sinistra, facendo esso stesso parte del circolo, darà loro verbalmente il Santo. Questi uffiziali o sotto-uffiziali non terranno altre armi che le spade o le sciable, e nel dare e ricevere il Santo si terranno quadrati: questo sarà comunicato dal comandante all'orecchia dell'uffiziale o sotto-uffiziale alla sua destra, che lo passerà nel modo stesso all'altro, e così di mano in mano finchè a lui ritorni per la sinistra, e quando non lo ritrovi espresso colle precise parole indicate lo farà nuovamente circolare.

640. Nella gran guardia delle piazze molto estese monteranno sempre più tamburi o trombetti, affinchè nel caso di qualche allarme si possano spedire in più quartieri a toccare la *Generale* per propagarla con celerità.

641. In caso di allarme improvviso o d' imminente pericolo, che interessi la sicurezza della piazza, il comandante della gran guardia avrà la facoltà di far battere la *Generale* senz' attendere l' ordine del comandante della piazza. Dovrà per altro badare di non praticarlo se non in caso di necessità urgentissima, dandone immediato rapporto.

642. Il tocco della *Generale*, comunque udito, verrà ripetuto da tutt' i tamburi e trombetti de' posti.

643. All' avviso di un incendio sviluppatosi in qualche parte, il comandante della gran guardia vi spedirà un distaccamento della sua guardia comandato da un uffiziale subalterno o da un sergente proporzionatamente alla forza del suo posto.

644. Lo stesso eseguirà quando venga avvertito che un posto sia stato attaccato o insultato.

645. Questo distaccamento ritornerà al suo posto subito che nel luogo incendiato o al posto attaccato o insultato sian giunti distaccamenti, o soccorsi sufficienti per potersi fare a meno di quello spedito dalla gran guardia.

646. Nell'uno e nell'altro di questi casi, il comandante della gran guardia farà rapporto al governatore o comandante ed al maggiore della piazza; e quando l'incendio sia spento, l'allarme cessato, o l'attacco respinto, ne darà parimenti sollecita notizia.

647. Quando le pattuglie condurranno alla gran guardia persone arrestate, il comandante le farà disarmare e custodire nella prigione o nel corpo di guardia de' soldati: essendo persone di riguardo, potrà trattenerle nel proprio corpo di guardia. Egli darà subito conto al governatore o comandante della piazza del nome, e della qualità loro, specificando la cagione dell'arresto, ove la circostanza lo esiga, altrimenti si riserberà a passargliene avviso nel rapporto ordinario.

648. Verso l'ora della parata il comandante della gran guardia avrà cura di fare sgomberare la piazza d'armi, onde si trovi libera allorquando vi giungono le truppe.

Art. 5.

Delle guardie alle porte ed a' posti principali dell'interno della piazza.

649. I comandanti delle guardie alle porte ed ai posti principali durante il periodo della guardia invieranno al comandante della gran guardia tre rapporti per iscritto e da essi firmati, de' quali uno dopo la chiusura delle porte o dopo la ritirata, l'altro dopo l'apertura delle medesime o dopo la diana, ed il terzo alle dieci antimeridiane. Siffatti rapporti dovranno essere secondo i modelli num.° 12 e verranno portati da un sotto-uffiziale armato, o in sua mancanza da un soldato sperimentato anche armato. In essi rapporti si esporrà quanto sarà occorso ne' rispettivi posti, si additeranno le pattuglie e le ronde capitate durante il corso della notte, e si farà menzione di tuttociò che può avere relazione col servizio, colla sicurezza, e col buon ordine della piazza: i comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra faranno inoltre conoscere ciocchè sia avvenuto all'aprirsi o al chiudersi di esse, e denoteranno le persone entrate o uscite dalla piazza, che sono state interrogate.

650. Ne' casi straordinarj, che richieggano una pronta provvidenza, faranno subito rapporto al comandante della gran guardia informandolo di quant' occorra. Tali rapporti saranno inviati al modo stesso ch' è prescritto nel numero precedente. Se però non sianó scritti ma verbali, allora si avrà cura di scegliere un sotto-uffiziale o soldato intelligente, cui si spiegherà con chiarezza ciò ch' egli dee rapportare.

651. Ogni volta che il governatore o comandante di una piazza di guerra uscirà da una porta, il comandante della guardia di essa manderà un ordinanza ad avvertirne quello della gran guardia, il quale ne farà immediatamente inteso l' uffiziale, che dee comandare la piazza in assenza del governatore o comandante. Lo stesso si praticherà allorchè il governatore o comandante suddetto rientra nella piazza, affinchè in ogni caso si sappia con precisione da chi debbano riceversi gli ordini, ed a chi indirizzarsi i rapporti.

652. Alla prima barriera delle piazze di guerra si situeranno sempre due sentinelle a' due lati della strada: l' una di esse porterà il fucile in ispalla, e l' altra starà coll' arme al piede ed immediatamente accanto al rastrello o alla porta della barriera stessa per esser pronta in ogni occorrenza a chiuderla.

653. Alla barriera medesima sarà pure un sotto-uffiziale di consegna fissa, ovvero di piantone per osservare e notare tutte le persone che entreranno o usciranno dalla piazza senza avervi domicilio, residenza, o destinazione, escluse però quelle che per loro abituali interessi frequentino la piazza e siano dalla consegna conosciute. Questo sotto-uffiziale sarà fornito di un registro sommioistrato e cifrato dal maggiore della piazza, ove scriverà i nomi di tali persone e le notizie che le riguardano onde trarne i materiali, non solo pel rapporto che farà tre volte al giorno al comandante della guardia della porta, il quale lo includerà nel suo alla gran guardia, ma anche per gli stati che a norma del prescritto al num.° 828 dovrà rimettere ogni sera al comando della piazza, ed all' autorità civile del luogo. Il capoposto della guardia alla porta visterà ogni sera il registro succennato non che il primo de' suddetti stati.

654. I governatori o comandanti delle piazze di guerra proporranno, o chiederanno per le vie ordinarie de' sotto-uffiziali idonei invalidi, o veterani per adempire all' incarico di sotto-uffiziali di consegna fissa alle porte: questi saranno nelle occorrenze rimpiazzati da sotto-uffiziali scelti dal governatore o comandante medesimo ne' corpi della guarnigione. Essi governatori o comandanti, quando lo crederanno, potranno supplire alle consegne fisse con sotto-uffiziali di piantone, i quali verranno somministrati dalle guardie alle porte.

655. Il sotto-uffiziale di consegna o di piantone sarà autorizzato ad arrestare e visitare le carrette o i carri di qualunque specie che usciranno carichi dalla piazza, come pure le carozze ed altre vetture chiuse, e ciò per osservare se qualche sotto-uffiziale o soldato vi si nasconda per evadere dalla piazza: visiterà egualmente le vetture, ed i carri coperti ch'entreranno, per esaminare se contengano cose tendenti alla sorpresa. Dovrà pure esaminare le scritture, ed i passaporti di tutt' i sotto-uffiziali o soldati, che si presenteranno alla barriera, e vigilerà attentamente, onde alcuno di essi entri o esca furtivamente dalla piazza senza presentarsi al comandante della guardia, conformandosi inoltre a quanto verrà prescritto nel seguito.

656. Il sotto-uffiziale di consegna o quello di piantone allorchè si presentino forestieri, o gente che viene dall'estero, militari che non appartengono alla guarnigione, o che vi ritornano dopo un'assenza, o altre persone per le quali abbia ricevuto particolari istruzioni, dopo di averne presi e notati i nomi li farà condurre da una delle due sentinelle della barriera al comandante della guardia. Questa ordinanza giungendo a convenevole distanza dalla sentinella innanzi alle armi, griderà: *comandante fuori della guardia*, voce che sarà ripetuta dalla sentinella stessa, e l'ordinanza farà trattenere coloro che scorta infino a che il comandante uscito dal corpo di guardia abbia secoloro parlato: indi ritornerà al suo posto. Se i forestieri fossero in carozza od a cavallo, detta ordinanza impedirà loro di andare più sollecitamente del suo passo, ed all'oggetto precederà sempre la carozza o il cavallo: durante questa fazione avrà l'arme al braccio.

657. Quando una delle persone indicate nel numero precedente sarà stata condotta al comandante della guardia della porta, questi le farà le seguenti domande.

Chi siete?
Qual'è la vostra condizione?
Donde venite?
Dove andate?
Resterete in città?
Dove pensate di alloggiare?

Il comandante trascriverà le risposte per darne conto nel rapporto, e poi farà accompagnare da un'ordinanza al comandante della gran guardia quelle fra esse persone che avrà istruzioni di spedirvi, congedando le altre.

658. I sotto-uffiziali ed i soldati d'ordinanza, che condurranno le sopraccennate persone alla gran guardia o da una guardia all'altra, non terranno secoloro discorso, ed interrogati da' forestieri su cosa qualunque, risponderanno di esser

loro proibito il favellare. Non permetteranno inoltre che entrino in veruna casa o si fermino per istrada, e lungi dall'esigerne la minima cosa, non dovranno neanche accettare quel che spontaneamente venisse loro offerto, e ciò sotto le pene le più rigorose.

659. I forestieri di considerazione non saranno spediti alla gran guardia, ma dall'uffiziale di guardia alla porta si manderà immediatamente al comandante di essa gran guardia un rapporto che contenga le risposte date alle domande lor fatte, affinchè questi possa senza perdita di tempo informarne il comando della piazza. L'uffiziale di guardia alla porta conserverà la minuta del rapporto suddetto per potersene fare il confronto in caso di bisogno.

660. I comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra dopo di aver interrogati i sotto-uffiziali e soldati com'è detto al num.° 657 si faran presentare il passo o la licenza, e disporranno l'arresto di tutti coloro, che non ne saranno muniti o che non l'abbiano nelle regole; e se questi siano in sì gran numero che senza indebolire i rispettivi posti non si possa dar loro scorta sufficiente per condurli alla gran guardia, ne avvertiranno il comandante di questa, il quale li manderà a prendere con una proporzionata forza, e nel tempo stesso ne renderà conto al governatore o comandante. Quelli poi che avranno le loro carte in regola, saranno inviati alla gran guardia. Se taluno de'succennati individui si presenti senza uniforme, il governatore o comandante lo farà porre in prigione, e lo rimanderà scortato al suo corpo, informandone il comandante di esso.

661. Gli uffiziali dopo di aver risposto alle interrogazioni suindicate si recheranno essi medesimi ad eseguire il prescritto nel num.° 833.

662. Le persone di minore considerazione verranno semplicemente esaminate da'sotto-uffiziali di consegna fissa o di piantone, all'entrare ed all'uscire nel modo prescritto nel num.° 657; le risposte da esse date verranno registrate.

663. I comandanti delle guardie alle porte si faranno esibire dalle consegne i registri ch'esse tengono; verificheranno se sono in regola, e nel caso che non lo siano, dovranno passarne l'avviso ne' loro rapporti al comandante della gran guardia.

664. Presentandosi alla barriera di una piazza di guerra qualche tamburo o trombetto provveniente dall'inimico, il comandante del posto lo farà entrare nel corpo di guardia dell'avanzata, e ne darà conto al comandante del posto da cui dipende, e questi al comandante della gran guardia, che praticherà lo stesso verso quello della piazza, il quale spedirà subito un uffiziale a prender contezza

da esso trombetto o tamburo del motivo di sua venuta, senza però permettere che entri nella piazza nè che parli ad alcuno.

665. Se si presenti uffiziale parlamentario il comandante della barriera lo farà scortare a quello di guardia alla porta, il quale eseguirà il prescritto al numero precedente, e si tratterrà seco lui nel corpo di guardia in attenzione degli ordini del governatore o comandante della piazza.

666. Quando si presenteranno disertori delle potenze vicine o inimiche, non si permetterà loro di confabulare con alcuno, e saranno immediatamente condotti al corpo di guardia della gran guardia, il comandante della quale ne informerà subito quello della piazza pe' provvedimenti analoghi.

667. I disertori dell' estero saranno sempre disarmati prima di essere introdotti nella piazza, e giungendone gran numero, i comandanti delle porte li faranno disarmare e trattenere alla prima barriera la cui guardia prenderà le armi, e manderanno subito ad avvertire il comandante della gran guardia, che ne farà rapporto a quello della piazza.

668. Nelle piazze di guerra prima di permettere l' ingresso a carri o vetture che si presentino per entrare, la sentinella della barriera griderà *ferma là basso*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella della porta della piazza. Quest' ultima impedirà allora l' uscita ad altri carri o vetture, e non essendovene tra le porte griderà *marcia*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella dell' avanzata: questa allora farà sfilare le vetture alla distanza di trenta passi l' una dall' altra, affinchè i ponti non sieno tutti imbarazzati nello stesso tempo, e possa sempre alzarsene uno ove bisogni.

669. Mentre le vetture entreranno la sentinella situata alla porta farà mettere in fila quelle che si presenteranno per uscire, in maniera che non vengano ad imbarazzare il passaggio. Quando tutte le vetture che arrivano saranno passate, o che un competente numero di quelle che debbono uscire siasi riunito, la detta sentinella griderà *ferma là sopra*. Giunta che sia tal voce alla sentinella dell' avanzata, questa farà fermare le vetture che vogliono entrare, indi risponderà *marcia*, ed allora la sentinella della porta farà mettere in cammino le vetture che dovranno uscire con tutte le precauzioni prescritte ed indicate di sopra.

670. Se qualche vettura venisse a rompere su di un ponte, sotto una caditoja, o sulla soglia di una porta la sentinella griderà *all' arme*, ed il comandante del posto farà subito alzare gli altri ponti, chiuderà le barriere e terrà sotto le armi la sua guardia finchè la vettura non sia tirata via donde si è rotta.

671. Le sentinelle non permetteranno che alcuna vettura si fermi tra le porte, nè sopra i ponti levatoi, nè sotto le caditoje, ed impediranno che si trotti o galoppi su i ponti stessi.

672. Quando una vettura od un carro cagioni danno nel suo passaggio, il comandante la guardia ne ordinerà l'arresto, e ne farà subito rapporto. Il comandante la piazza ordinerà, che un uffiziale del genio assistito da un altro di piazza, e coll' intervento di un perito comune, qualora l' interessato lo esiga, esamini i danni prodotti: ove dall' esame risulti ch' essi danni siano stati cagionati da incuria o disavvertenza del conduttore e che debbano quindi gravitare a suo carico, il governatore o comandante anzidetto disporrà che la vettura non sia rilasciata se non dopo soddisfatto l' importo della riparazione, o data competente malleveria. Di tali misure faranno rapporto per le vie ordinarie il comandante la piazza, e quello del genio.

673. Le porte di una piazza di guerra così in tempo di pace che di guerra, si chiuderanno mezz' ora dopo il tramontare del Sole, e si apriranno mezz'ora prima del suo spuntare, qualora una necessità assoluta di cui dovrà darsi conto non obblighi ad alterare questa prescrizione.

674. Un' ora prima di chiudersi le porte di una piazza di guerra si suonerà la campana della città, quando ve ne sia, e non essendovene, i tamburi o trombetti delle guardie alle porte batteranno o suoneranno la chiamata sulle mura per avvertire coloro, che vorranno entrare in città od uscirne.

675. Se vi sarà ordine di lasciar le porte aperte per qualche persona, non si ometterà perciò di chiudere sempre la prima barriera, e di alzare il primo ponte levatojo: l' uffiziale di guardia spedirà pertanto il suo rapporto all' ora prescritta per la chiusura regolare, facendone poi uno straordinario dopo la chiusura effettiva.

676. Le guardie delle porte mezz' ora prima della loro chiusura manderanno al corpo di guardia della gran guardia un sotto-uffiziale con due uomini armati, ed un terzo senz' armi per prendere e scortare le rispettive chiavi. Se poi la guardia di una porta non fosse comandata che da un caporale, questo vi manderà due soldati, de' quali un solo armato.

677. Questi sotto-uffiziali e soldati nel ricondurre le chiavi alla gran guardia di sera o di mattina recheranno i corrispondenti rapporti del comandante del loro posto.

678. Prima della chiusura delle porte sarà dal posto della porta da cui dipende l' avanzata, quando si creda necessario, spedito all' avanzata stessa un au-

mento di forza, che sarà detto guardia di notte. Questo aumento sarà proporzionato a' bisogni di essa avanzata, ed al servizio che far dee all' apertura o chiusura delle porte, non che alla sua sicurezza, e si ritirerà il mattino dopo aperte le porte stesse.

679. Allorquando i sotto-uffiziali e soldati di scorta al capitano di chiavi giungeranno alla porta, il capoposto farà prendere le armi alla sua guardia, ne manderà la metà sulle mura per difendere i ponti in caso di bisogno, formando il rimanente in battaglia accanto alla porta: farà in pari tempo avanzare due soldati verso il ponte levatojo, e dopo ciò si procederà all' apertura, o alla chiusura delle porte.

680. La sera il comandante della guardia alla porta darà al capitano di chiavi in biglietti suggellati il Santo ricevuto dalla gran guardia, onde li distribuisca ai posti esteriori. Esso capitano di chiavi accompagnato dalla scorta, dopo ricevuti i biglietti del Santo si recherà direttamente alla barriera più avanzata, e fattene ritirare le sentinelle, la chiuderà. Ciò eseguito si porterà a chiudere le altre porte, e subito che sarà a portata degli uffiziali, o sotto-uffiziali comandanti de' posti esteriori, darà loro i biglietti del Santo. Altrettanto praticherà verso le ordinanze dei posti lontani, le quali, onde riceverlo, non mancheranno di trovarsi sulla strada, ch' egli percorre. A misura poi che ritorna verso la piazza chiuderà le altre porte e le barriere, e farà alzare i ponti levatoi.

681. Il sotto-uffiziale di consegna munito di un fanale farà lume a chi chiuderà le porte. Dalla guardia della porta o dalle avanzate si spiccheranno dei soldati colle armi in bandoliera per coadjuvare alle necessarie manovre: questi ritorneranno col capitano di chiavi.

682. I comandanti delle guardie cui è confidata la custodia delle porte, appena queste saranno chiuse si assicureranno se i chiavistelli, e le serrature siano effettivamente ben chiuse.

683. Nel momento in cui si farà partire la scorta per andare a prendere le chiavi, il tamburo o il trombetto, cha si troverà di guardia alle porte salirà sul parapetto, e batterà o suonerà la marcia per prevenire della chiusura di esse: quando saranno chiuse si suonerà la ritirata. Nell' atto però della chiusura il detto tamburo o trombetto dovrà tacere, e la guardia osserverà profondo silenzio per ascoltare se ne' dintorni accada qualche cosa. Dopo la ritirata, e fino alla diana non si batterà affatto la cassa, ne suonerà la trombetta delle guardie alle porte, ancorchè si aprissero nel corso della notte, eccettuato solo il caso che debba ripetersi

il tocco della generale. Quando passerà il SS. Sagramento le guardie suddette gli renderanno gli onori, ma senza battere o suonare.

684. Alla punta del giorno tutt' i tamburi o trombetti di guardia alle porte delle piazze di guerra saliranno sul parapetto, ed ivi batteranno o suoneranno la diana.

685. Prima dell' apertura delle porte si manderanno a prendere le chiavi nel modo già detto, ed allorchè giunge il capitano di chiavi, la guardia di ciascuna porta prenderà le armi e si situerà nella maniera prescritta per la chiusura di esse.

686. Se la guardia a cavallo somministra sotto-uffiziali e soldati montati per la scoperta, questi distaccamenti si recheranno dapprima sulla piazza d' armi onde il comandante della gran guardia possa dar loro le convenevoli istruzioni.

687. Il comandante della guardia alla porta fornirà sempre un distaccamento proporzionato alla sua forza onde accompagnare gli uomini a cavallo di scoperta, e sostenerli in tale operazione Non essendo però stato comandato distaccamento a cavallo per la scoperta, il comandante anzidetto vi supplirà facendo uscire col capitano di chiavi un sotto-uffiziale, e qualche soldato della sua guardia, ed istruendoli di ciò che dovranno praticare.

688. Il capitano di chiavi seguito da' soldati necessarj per aprire le porte, e da' distaccamenti comandati per fare la scoperta, a misura che passerà i ponti levatoi e le barriere per giungere alla più avanzata, farà alzare dietro a se gli uni, e chiudere le altre.

689. Se il capitano di chiavi dovrà aprire le porte in tempo di notte, non essendovi guardia sulle opere esteriori il comandante di quella porta lo farà scortare all'avanzata da un piccolo distaccamento, che vi starà sotto le armi sulla banchetta del parapetto di fianco alla prima barriera finchè non sia terminato il disimpegno della scoperta, ed il passaggio delle persone, che aspettavano alla barriera per introdursi.

690. Giunto il capitano di chiavi alla barriera più avanzata l'aprirà, ed appena uscito il distaccamento incaricato della scoperta la chiuderà di nuovo.

691. Se nell' atto di questa prima apertura di porte e barriere, il cui oggetto è la scoperta, si presenteranno abitanti o altre persone per uscire dalla piazza o per entrarvi, ciò non sarà loro permesso senza ordine in iscritto del governatore o comandante della medesima, ma si faranno stare a trenta passi indietro del corpo di guardia coloro che vogliono uscire, e a circa cento distanti dalla barriera coloro i quali si presenteranno per entrare, attendendo che la scoperta sia terminata senza novità, e le barriere e le porte interamente aperte.

692. In tempo nebbioso si accresceranno precauzioni nella scoperta e non si apriranno intieramente le barriere se non dopo dissipata la nebbia ed eseguita nuova scoperta. Intanto la metà della guardia dell' avanzata rimarrà col suo comandante di fronte, e presso la prima barriera, e l' altra metà starà sulla banchina del parapetto a dritta, ed a sinistra della medesima.

693. Rientrata la scoperta il comandante di essa farà conoscere al capitano di chiavi ciocchè avrà osservato. Non essendovi cosa che interessar possa la sicurezza della piazza esso capitano di chiavi aprirà la barriera e le porte, e farà abbassare i ponti. Il comandante della scoperta farà rapporto delle sue operazioni al comandante della guardia alla porta, e questi lo inserirà nel rapporto da fare al comandante della gran guardia.

694. Se la scoperta annunciasse cosa che interessa la sicurezza della piazza, il capitano di chiavi fattala rientrare richiuderà la barriera, e farà passare avviso circostanziato dell' occorrente al comandante della porta, il quale darà le disposizioni che stimerà convenevoli, ovvero senza permettere l' apertura delle porte farà rapporto straordinario al comandante della gran guardia, ed attenderà le di lui disposizioni.

695. Aperte le porte e ricondotta dal capitano di chiavi al corpo di guardia la sua scorta, fatte entrare ed uscire le persone e le vetture che attendevano sullo spalto o nella città, il comandante della porta ispezionerà la sua gente, e fattala rientrare nel corpo di guardia, farà dare assetto a ciò che potrà occorrere nel vestiario, nel corredo e nella compostezza.

696. In caso di allarme i comandanti delle guardie situate alle porte delle piazze di guerra eseguiranno quanto è prescritto ai numeri 611, 612, 613, 614. Quando l' allarme venga dal di fuori della piazza e che ciò abbia luogo in tempo di notte, manderanno la metà delle loro guardie sulle mura, tenendosi col rimanente in battaglia innanzi al corpo di guardia: se poi l' allarme avvenga di giorno, si condurranno con metà della forza all' avanzata, faranno chiudere immediatamente le barriere ed alzare i ponti levatoi, e disporranno che parte della forza lasciata alla porta salga sul parapetto onde proteggere il posto. Procedendo poi l' allarme dall' interno della piazza, si terranno in battaglia innanzi al corpo di guardia, e faran chiudere la prima barriera: se in fine l' allarme nasca ad un posto vicino alla porta il comandante di essa non invierà il soccorso prescritto al num.° 615 onde non isguernire la porta stessa. In ogni caso spediranno immediatamente rapporto dell' avvenuto al comandante della gran guardia ed al governatore o comandante dalla piazza.

697. I comandanti delle guardie alle porte, in caso d' incendio si regoleranno

come si è stabilito ne' numeri 616, e 617 ed ordineranno ai sotto-uffiziali comandanti de' distaccamenti che spediranno al fuoco di restituirsi al posto appena arrivati quelli della guarnigione al luogo incendiato.

698. I comandanti delle guardie, così delle porte come dei posti interni, subito ricevuto il Santo, comunicheranno nel modo prescritto gli ordini ed il Santo, secondo occorrerà, ai loro sotto-uffiziali, e lo daranno in biglietti chiusi a quei de' posti dipendenti, che per disposizione de' rispettivi comandanti si saranno recati a riceverli, non che a' sotto-uffiziali che dovranno portarlo a' posti, che essendo comandati da un caporale, non ne abbiano un' altro da potere spedire all' oggetto.

Art. 6.

De' piccoli posti interni ed esterni.

699. I piccoli posti nell' interno della piazza, tra i quali vengono compresi anche quelli situati sulle mura, dipenderanno dal posto il più vicino comandato da un uffiziale o sotto-uffiziale superiore in grado a' comandanti di essi posti, e gli rimetteranno i loro rapporti ordinarj la sera dopo chiuse le porte o alla ritirata, il mattino dopo aperte le porte o dopo la diana, e prima delle dieci antimeridiane, onde questi possa inserirli ne' di lui rapporti al comandante della gran guardia. Ne' casi straordinarj gli faran pure straordinarj rapporti, o la sera manderanno un sotto-uffiziale a riceverne il Santo.

700. Nelle piazze di guerra i posti esteriori, e quelli delle avanzate o delle opere distaccate, dipenderanno dal posto di una delle porte principali la più vicina a' medesimi, semprecchè il comandante del detto posto sia superiore in grado ai capi di quelli anzidetti: diversamente gli manderanno i rapporti a solo oggetto di farli passare per mezzo suo al comandante della gran guardia, il quale poi farà loro pervenire direttamente le istruzioni di quanto occorrer possa circa a' di loro posti.

701. I posti esteriori riceveranno il Santo dal capitano di chiavi allorchè questi si condurrà a chiudere le porte. I comandanti de' posti ne' quali il detto capitano non dovrà recarsi, manderanno un' ordinanza che sia almeno caporale all' avanzata della porta la più vicina al loro posto, per ripeterlo dal detto capitano di chiavi o da chi lo supplirà, o ad incontrarlo sulla strada che dee percorrere.

702. I comandanti de' posti succennati durante la notte visiteranno spesso le

loro sentinelle portando fanali o lanterne, e saliranno benanche le mura o i parapetti per osservare se le sentinelle su gli spalti esegnano il loro dovere.

703. Ne' piccoli posti comandati da un caporale sarà esso in pari tempo il sotto-uffiziale di consegua; ma avendo più sentinelle potrà far funzionare il più antico soldato da caporale di posa.

704. La sentinella dell' avanzata di uua piazza di guerra scoprendo truppa griderà *all' arme*, e la guardia si situerà in una riga dietro al parapetto: quando la suddetta truppa armata o non armata sarà giunta a trecento passi circa dallo spalto o dalla barriera, il comandante del posto manderà quattro soldati con un sotto-uffiziale a riconoscerla: questo si avanzerà sino a trenta passi innanzi alle sentinelle, e dietro di lui si chiuderà la barriera. Quando la truppa da riconoscersi sarà a portata di sentirlo egli farà preparare le armi a' suoi soldati senza però montare il cane, indi griderà: *alto là* ed in seguito *chi viva?* e rispoudendogli *Napoli* dimanderà *che corpo?* dopo di che qualunque sia stata la risposta griderà per la seconda volta *alto là.*

705. Se la truppa anzidetta si ferma e si annuncia di un corpo qualunque della guarnigione, o delle Nostre truppe di terra o di mare, il sotto-uffiziale si avanzerà solo onde riconoscerla da vicino, non dovendosi fidare dell' uniforme soltanto, nè de' distintivi: egli sarà nell' obbligo di esaminarla accuratamente, dopo di che condurrà il comandante di detta truppa, o l' uffiziale che questi all' uopo destinerà dal suo capoposto, il quale esaminerà egli stesso il detto uffiziale, e poscia lo manderà al comandante della gran guardia, accompagnandolo con rapporto circostanziato, e per iscritto. I soldati che avranno accompagnato il sotto-uffiziale al riconoscimento detto di sopra, si ritireranno con esso lui, onde riunirsi alla propria guardia dietro il parapetto, chiudendo di nuovo la barriera appena rientrati, e la indicata truppa resterà ov' è stata fermata, finchè il governatore o comandante della piazza non abbia mandato il maggiore, o un uffiziale dello stato maggiore di essa per farla entrare. Il comandante del posto farà allora aprire la barriera, situerà la sua guardia innanzi al corpo di guardia, ove la terrà sotto le armi finchè la mentovata truppa non sia passata.

706. Se il sotto-uffiziale inviato a riconoscere una truppa dopo aver gridato tre volte *alto là* scorga che la truppa continui a marciare, farà fuoco su di essa con la sua gente, e poscia ripiegherà sul posto, e chiusane la barriera, si riunirà sollecitamente alla propria guardia, che dietro al parapetto terrà fermo fino all' ultimo estremo. Frattanto il comandante la guardia alla porta farà subito battere

la generale, ed eseguirà il prescritto al num.° 696 per gli allarmi che provvengono dal di fuori.

707. Il governatore o comandante di una piazza di guerra emetterà le necessarie disposizioni perchè le truppe della guarnigione, che ne saranno uscite per gli esercizj o per le manovre, rientrino senza soffrire ritardo: in questo caso il sotto-uffiziale che anderà a riconoscerle non dovrà condurre al corpo di guardia della porta l'uffiziale che le comanda, ma dopo di averle riconosciute si riunirà subito colla sua scorta alla guardia, ed il comandante di essa farà aprire la barriera e situerà la gente innanzi al corpo di guardia, ove resterà sotto le armi, finchè la truppa non sia passata.

708. Allorquando per superiore disposizione, qualche truppa debba introdursi in una piazza di guerra in tempo di notte, il governatore o comandante di essa ne passerà l'ordine a quello della gran guardia, il quale lo comunicherà al comandante del posto situato alle porte corrispondenti. All'avanzata di tali porte si situerà un uffiziale dello stato maggiore della piazza coll'incarico di riconoscere ed introdurre la detta truppa. La riconoscenza ne sarà fatta colle regole di sopra prescritte, colla differenza però che di unita alla scoperta marcerà il suddetto uffiziale di piazza accompagnato da uomini muniti di fanali. La truppa da introdursi si arresterà a trecento passi dalla barriera, ed il comandante di essa si avanzerà con due o tre uomini armati ond'essere riconosciuto; potendo, nel caso che sia un uffiziale generale, inviare all'uopo un uffiziale superiore in sua vece.

709. I tamburi e i trombetti delle truppe ch'entreranno in una piazza di giorno batteranno, o suoneranno la marcia sin da' posti avanzati o dalla prima barriera, ma taceranno in tempo di notte.

710. All'apertura delle porte il posto e la guardia di notte situata all'avanzata prenderanno le armi, e situeranno la metà della forza sulla banchina del parapetto accanto alla barriera stessa. Stando in questa posizione uscirà la scoperta, rientrata la quale, e fatti entrare ed uscire gli abitanti all'uopo riuniti, il comandante ritirerà la gente dalla banchetta ed eseguirà il prescritto ai numeri 608, e 678.

711. Allorquando per ordine del governatore o comandante della piazza, si debba in tempo di notte fare uscire dalla piazza, o entrare in essa qualche persona, la guardia dell'avanzata si disporrà nel modo prescritto nel numero precedente.

712. Ne' casi di allarme o d'incendio, i piccoli posti manderanno unica or-

dinanza al posto da cui dipendono, e niuna alla gran guardia, uniformandosi nel rimanente alle norme stabilite per le guardie in generale.

713. I piccoli posti spiccati da una guardia la raggiungeranno appena rilevati. I comandanti di essi dovranno al di loro ritorno rendere conto di tutto al comandante del posto principale, ed in di lui presenza chiamar poi la visita degli uomini seco loro ritornati al posto.

714. I comandanti di piccole guardie distaccate, ed indipendenti da altri posti nello smontare condurranno di persona, e col maggior ordine i proprj distaccamenti fino ai quartieri del corpo di cui fanno parte.

Art. 7.

Delle pattuglie.

715. Il governatore o comandante della piazza darà ogni mattina al maggiore di essa gli ordini e le istruzioni per le pattuglie, che giudicherà a proposito di disporre. Eccetto i casi straordinarj, de' quali egli sarà obbligato di far rapporto, le pattuglie saranno sempre proporzionate alla forza de' posti che le dovranno somministrare.

716. Quando la cavalleria darà guardia a cavallo, o terrà un picchetto, il governatore o comandante della piazza potrà far somministrare da detta guardia o dal picchetto, delle pattuglie a cavallo. Potrà puranco ordinare straordinariamente simili pattuglie, sia ne' casi urgenti e premurosi, sia per istruzione degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati.

717. Le pattuglie ordinarie prese da' posti interni della piazza saranno comandate da un caporale, e composte regolarmente di soli quattro uomini a piedi od a cavallo, il caporale compreso. Le pattuglie di maggior forza verranno comandate da un sergente, ed anche da un uffiziale, ove la circostanza lo esiga.

718. Se dovesse ordinarsi un numero considerevole di pattuglie, o render quelle che debbono fornirsi più forti di ciò che le guardie possono spiccare, per non affaticar soverchiamente la truppa, saranno comandati degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati in numero proporzionato al bisogno, i quali all'ora indicata anderanno a rinforzare i posti che debbono fornire le pattuglie. Tali rinforzi ritorneranno a' loro quartieri all'ora che verrà prefissa.

719. Dopo che il maggiore della piazza, mediante un uffiziale dello stato mag-

giore di essa, avrà spedito al comandante della gran guardia la nota delle pattuglie ordinate non che le loro particolari istruzioni, questi invierà ad ogni posto la nota di quelle che uscir debbono dal medesimo, e le istruzioni per esse, assegnando con precisione l' ora in cui dovrà farle eseguire, e le strade che dovranno battere, e lo avvertirà in fine se debba pervenirgli a tal uopo supplimento di forza.

720. Per assicurarsi che le pattuglie sieno esattamente adempite si consegneranno a' comandanti de' posti che debbono spedirne de' gettoni di rame, latta, o cartone, su di cui sarà impresso il numero, e l' ora delle pattuglie stesse. Tali gettoni dal comandante del posto saranno consegnati a' comandanti delle pattuglie, i quali dovranno depositarli nelle cassette situate in tale o tal altro posto, che sarà loro indicato.

721. In ogni corpo di guardia addetto a ricevere i gettoni delle pattuglie vi sarà una cassetta destinata a tal uso, la cui chiave sarà tenuta dal maggiore di piazza; su di essa cassetta verrà notato il nome del corpo di guardia al quale appartiene.

722 Dopo l' apertura delle porte, insieme col rapporto della mattina saranno spedite le mentovate cassette al comandante della gran guardia, il quale di unita al rapporto generale dovrà mandarle al maggiore di piazza.

723. Le pattuglie sono incaricate del buon ordine, e della tranquillità della piazza, non che della polizia delle persone militari. Esse porranno mente su di ciò che vedranno o ascolteranno camminando all' uopo lentamente, ed arrestandosi ad ogni rumore. I comandanti di esse faranno circostanziato rapporto di ogni cosa che avranno scoperta ai comandanti de' rispettivi posti, i quali ne faranno menzione nel primo tra quelli a spedirsi da loro al comandante della gran guardia; ma se si tratti di cose importanti glie ne daranno parte all' istante.

724. Se le pattuglie rimarchino cosa che lor sembri di rilievo, prescindendo dal rapporto ordinario ne avvertiranno subito il comandante del posto il più vicino, il quale ne farà passare immediatamente l' avviso al comandante della gran guardia.

725. Arresteranno coloro che troveranno in rissa, o commettendo disordini, e li condurranno alla gran guardia, dopo di che riprenderanno la strada che loro sarà stata indicata, e nel ritorno al rispettivo posto ne renderanno conto al comandante.

726. Arresteranno parimenti i sotto-uffiziali e soldati che dopo la ritirata si

trovassero nelle strade senza esser muniti di biglietto vistato dal governatore o comandante della piazza, a meno che fossero di ordinanza: arresteranno in fine i sotto-uffiziali e soldati che all'ora indicata rinvenissero nelle taverne, quando anche non vi facessero rumore.

727. Incontrando un sotto-uffiziale o soldato preso dal vino, lo condurranno o faranno condurre al corpo di guardia il più vicino, ove resterà finchè ne durino gli effetti, per indi esser inviato alla gran guardia per le provvidenze del governatore o comandante di piazza.

728. Gl'individui non militari, che nelle piazze di guerra le cui strade non siano illuminate si trovassero dopo battuta la ritirata de' paesani senza fuoco o lume, ovvero in atto di commettere disordini, saranno arrestati dalle pattuglie, e condotti alla gran guardia dove verranno custoditi, finchè dopo il rapporto che ne sarà fatto al governatore o comandante della piazza non giungano provvedimenti sul conto loro.

729. Se il numero delle persone arrestate fosse tanto significante da non potersi senza rischio condurre dalla pattuglia fino alla gran guardia, verranno consegnate al posto più vicino, ove saran custodite: il comandante di questo posto ne trasmetterà rapporto a quello della gran guardia, il quale manderà subito sufficiente scorta per farle tradurre al suo corpo di guardia.

730. I comandanti delle pattuglie così nella gita che nel ritorno baderanno attentamente alla vigilanza in cui debbono essere le sentinelle situate sulla strada da esse battuta, ed informeranno subito il comandante del posto di quelle, che si trovassero in mancanza, affinchè, date le immediate sue provvidenze, ne faccia indi rapporto. Nel caso poi che alcuna ne fosse sorpresa in atto di volere abbandonare il posto, il comandante la pattuglia la farà guardare da due uomini, e si porterà subito a darne parte al comandante del posto cui la sentinella appartiene, e questi manderà a rilevarla immediatamente, dopo di che i due uomini raggiungeranno la pattuglia.

731. Se il comandante di una pattuglia troverà che una sentinella abbia abbandonato il suo posto, vi situerà un soldato, ed avvertirà o farà avvertire immediatamente la guardia cui la sentinella apparteneva, affinchè ve ne sostituisca un'altra.

732. Subito che il comandante di una guardia sarà stato avvertito della mancanza di una sua sentinella manderà un caporale con un soldato a rilevare quella situata dalla pattuglia, ed il sotto-uffiziale o soldato della pattuglia stessa che sarà

andato a darne ragguaglio al posto, riprenderà l'uomo lasciato, ed anderà a raggiungere la pattuglia al luogo che gli sarà stato indicato.

733. In tempo di notte nell'avvicinarsi una pattuglia ad un posto, sarà riconosciuta siccome una ronda ordinaria, in conformità del prescritto co' numeri 765, 766, e 767: se la pattuglia però è comandata da un uffiziale la guardia intera prenderà le armi: il comandante della pattuglia, essendo uffiziale darà il Santo al comandante del posto che, trovatolo esatto, gli darà il contrassegno: essendo sotto-uffiziale darà il Santo al caporale avanzatosi a riconoscerlo, dal quale riceverà ugualmente il contrassegno.

734. Se il comandante di una pattuglia non dia il vero Santo, si eseguirà quanto è prescritto ne' numeri 769, e 770 per gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda in egual caso: dovrà però vietarsi alla pattuglia di avvicinarsi al posto, e tanto le sentinelle che la guardia intera, se la pattuglia è numerosa, l'obbligheranno a trattenersi alla distanza in cui era quando è stata riconosciuta, sino all'arrivo delle disposizioni del comandante della gran guardia. Ove peraltro con la pattuglia sia rimasto uno, o più sotto-uffiziali, il comandante del posto prescriverà al comandante della pattuglia di farla ritornare donde è uscita.

735. Quando le pattuglie s'incontreranno in tempo di notte la prima a scorgere l'altra griderà *Alto chi và là?* questa risponderà *Pattuglia*, indicando il corpo cui appartiene e la sua qualità, cioè se di uffiziale o sotto-uffiziale, indi la prima si annuncierà egualmente. Ciò verrà praticato in tutt'i casi, sia qualunque la specie delle pattuglie. Avvenendo però la incidenza non ordinaria, che due pattuglie abbiano gridato in un sol tempo; allora non essendo di corpo e specie diverse, il meno antico de' due comandanti risponderà il primo: se poi di diversi corpi risponderà prima colui che appartiene al corpo posteriore in rango: finalmente se le pattuglie saranno di specie differente, il comandante inferiore in grado risponderà prima del superiore.

736. Qualora però le pattuglie che batteranno la stessa strada debbano passarsi accanto, allora si riconosceranno col Santo nel modo prescritto per le ronde nel num.° 771 ed i comandanti nell'avanzarsi per darlo o riceverlo saranno scortati da due uomini ch'eseguiranno quanto quivi è prescritto. Se poi la pattuglia incontrerà una ronda, questa riceverà il Santo da quella, e trovatolo esatto gli darà il contrassegno, e se fosse una ronda maggiore il comandante della pattuglia dopo di averla personalmente riconosciuta, gli darà l'intero Santo.

737. Se una pattuglia darà ad un'altra il Santo o il contrassegno non esatto,

il comandante di quella che lo riceve avvertirà l'altra di essere in errore, e non ricevendone il Santo o il contrassegno corretto, la condurrà al posto più vicino per darne conto al comandante di esso. Questo assicuratosi dell'errore, tratterrà nel corpo di guardia il comandante della pattuglia che non ha il vero Santo o il vero contrassegno, ed eseguirà quanto è prescritto col num.° 734.

738. Se una pattuglia darà alla ronda il Santo non esatto, colui che và di ronda la condurrà al corpo di guardia più vicino, ove sarà praticato quanto è prescritto nel numero precedente; e se la ronda dia il contrassegno non esatto alla pattuglia, il comandante di questa, dopo averla avvertito dell'errore, eseguirà pure le anzidette prescrizioni.

739. I distaccamenti e le altre truppe armate, che di notte dovessero percorrere la piazza saranno riconosciute dalle guardie siccom'è detto per le pattuglie; ed incontrandosi con pattuglia, ronda, o altro distaccamento eseguiranno egualmente quanto per le prime è prescritto.

Art. 8.

Delle ronde.

740. Le ronde saran fatte ordinariamente da uffiziali a tal uopo comandati: nel caso però che la guarnigione sia troppo debole per somministrarne il numero necessario per le ronde di ciascheduna notte, vi suppliranno gli uffiziali subalterni di guardia che non sono comandanti di posti. Tali subalterni non faranno che una sola ronda in tutta la notte.

741. Oltre le ronde di uffiziali se ne comanderanno anche di sotto-uffiziali, le quali saran fatte da quelli di guardia, non comandanti di posti, o da sotto-uffiziali nominati a tale oggetto di supplimento.

742. Il governatore o comandante della piazza regolerà il numero e la specie delle ronde in modo che gli uffiziali non siano eccessivamente gravati da questo genere di servizio, e dove ciò fosse indispensabile, ne darà parte per le vie ordinarie. Egli ne fisserà le ore secondo le stagioni, e le occorrenze del servizio, e disporrà inoltre che ogni notte il maggiore della piazza, o un ajutante maggiore di essa faccia almeno una ronda, ma non mai ad ore fisse.

743. L'oggetto delle ronde si è di visitare durante la notte i posti o le sentinelle ond'esaminare se gli uni, o le altre eseguano con precisione, e vigilanza il

servizio affidato loro, e di spiare inoltre tutto quello che può avere rapporto alla sicurezza della piazza.

744. Il governatore o comandante della piazza stabilirà per ciascuna ronda di uffiziale il posto donde dee partire, la strada da percorrere, ed il posto ove dee terminare il giro. Nelle piazze di grande estensione tal giro potrà esser regolato in modo che ogni uffiziale non debba scorrere se non la metà o il terzo de' posti.

745. L'uffiziale di ronda prenderà il Santo dal comandante del posto donde ha l'ordine di uscire per cominciare la ronda. Il suddetto comandante gli darà una scorta di due uomini armati, ed un terzo disarmato con un fanale: questi verranno rilevati di posto in posto: ove però un posto non abbia sufficiente forza a poterlo fare, continueranno gli uomini medesimi ad accompagnare la ronda sino al primo posto che sia nel caso di dar loro la muta. L'uffiziale di ronda starà in completo uniforme e con la sciarpa, ed ancorchè fosse di cavalleria la eseguirà a piedi.

746. I sotto-uffiziali di ronda non anderanno che da un posto all'altro nell'ora che verrà loro indicata, saranno armati, e non avranno scorta, ma soltanto un soldato pel fanale: il Santo sarà dato loro dal comandante del posto, ed anche se siano di cavalleria anderanno a piedi. In caso di necessità, gli stessi sotto-uffiziali potranno essere più volte in una notte medesima comandati a questa specie di servizio.

747. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo giudicheranno necessario, a dippiù delle ronde comanderanno delle contro-ronde: queste prenderanno una direzione opposta a quella delle ronde, onde incontrarle nel cammino. Le contro-ronde potranno essere di uffiziali e di sotto-uffiziali, ma non si faranno che in tempo di guerra, in circostanze straordinarie, o per istruzione.

748. Il maggiore della piazza nel registro di cui è parola al num.° 418 noterà i nomi ed i gradi degli uffiziali di ronda, le ore nelle quali dovranno incominciarle, il posto da cui dovranno partire, e la strada da percorrere: v'inscriverà benanche i nomi de' posti che debbono somministrare sotto-uffiziali di ronda, l'ora nella quale sarà stata rispettivamente ordinata la loro uscita, ed il posto ove debbono recarsi.

749. Il numero degli uffiziali di ronda sarà comandato a ciascun corpo, che dovrà fornirli all'ordine del mattino che precede la notte in cui la debbono eseguire: il maggiore della piazza rimetterà a quello di settimana di ciaschedun corpo altrettanti gettoni, su' quali sarà impressa l'ora della ronda, per quante sono le cassette situate sulla strada assegnata a ciaschedun uffiziale di ronda. Nella borsa in

cui si racchiuderanno tali gettoni si porrà un biglietto suggellato, che indichi il posto da cui la ronda dovrà partire, l'ora in cui dovrà incominciare, la strada da percorrere ed i posti ove dovrà lasciare i gettoni, o firmare il foglio di cui è parola al num.° 751. Il maggiore del corpo manderà poi le borse de' gettoni a' primi sergenti delle compagnie o degli squadroni cui apparterranno gli uffiziali da essolui nominati di ronda, affinchè gliele consegnino, e farà in pari tempo conoscere al maggiore della piazza i nomi di tali uffiziali.

750. Il maggiore della piazza, o l'ajutante maggiore presente alla parata, prima che questa sfili darà tanti pacchetti o borse di gettoni ai comandanti de' posti, che dovran somministrare uffiziali o sotto-uffiziali di ronda nel corso della notte per quante sarsuno le ronde da farsi: in ogni borsa o pacchetto vi sarà la nota indicante i posti, ne' quali i detti uffiziali o sotto-uffiziali dovranno recarsi, quelli in cui depositar debbono i gettoni o firmare il cennato foglio, l'ora della loro uscita, e la strada da percorrere. I comandanti de' posti non consegneranno agli uffiziali o sotto-uffiziali gli oggetti anzidetti, nè daranno loro la debita istruzione che nel momento preciso in cui li faranno uscire di ronda.

751. Per vieppiù assicurarsi della esattezza delle ronde, verranno destinati dei corpi di guardia in dove gli uffiziali e i sotto-uffiziali di ronda saranno obbligati di firmarsi su di un foglio all'uopo somministrato ai comandanti de' posti dal maggiore della piazza. Ne' corpi di guardia però, dove saran collocate le sole cassette, le ronde vi lasceranno soltanto i corrispondenti gettoni. I fogli e le cassette suddette staranno nel corpo di guardia del comandante del posto.

752. Le cassette ed i fogli suddetti saran portati ogni mattina da un sotto-uffiziale o soldato di ordinanza del rispettivo posto insieme al rapporto della diana al comandante della gran guardia, il quale di unita al proprio rapporto manderà gli uni e le altre al maggiore della piazza, affinchè verifichi se le ronde sieno state esattamente eseguite, e ne renda conto al governatore o comandante.

753. Gli uffiziali e sotto-uffiziali di ronda nelle piazze di guerra seguiranno nel lor cammino la banchina del parapetto delle opere per cui passeranno. Di tempo in tempo saliranno sul parapetto per osservare ed ascoltare ciò che accade al di fuori della piazza, e ne' fossi sottoposti.

754. Se gli uffiziali di ronda scopriranno cosa che interessi la sicurezza della piazza, ne avvertiranno il posto più vicino, il quale, occorrendo, vi spedirà un sotto-uffiziale accompagnato da sufficiente numero di uomini, e tale da non indebolire di molto il posto; quindi ne informerà subito il comandante della gran

guardia, affinchè questo possa dare le convenienti disposizioni: gli uffiziali poi di ronda si condurranno immediatamente in casa del governatore o comandante della piazza per informarnelo; ma se ciò che avranno scoperto offenda solo il buon ordine e la polizia, basterà che ne prevengano il comandante del posto il più vicino, affinchè questi vi dia riparo.

755. I sotto-uffiziali di ronda, ne' casi preveduti al numero precedente dopo di averne avvertito il posto più vicino, ritorneranno immediatamente al proprio posto, e ne daranno conto al comandante di esso, il quale ne farà rapporto a quello della gran guardia, ed anche direttamente al comandante della piazza, se l'oggetto sia di rilievo od urgente: in caso contrario lo eseguirà col rapporto del mattino seguente.

756. Se un uffiziale di ronda sorprenderà una sentinella che manchi ai suoi doveri, ne avvertirà il comandante del posto cui quella appartiene: se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, lascerà i due soldati della sua scorta vicino ad essa per impedirne la fuga, e ne avvertirà parimenti il posto onde sia rilevata e punita. Se egli dee passar di nuovo innanzi al posto cui la suddetta sentinella appartiene, ripiglierà i soldati della sua scorta ivi rimasti, e seguiterà la ronda; ma se non dee ripassarvi ed avrà preso altra scorta, i soldati anzidetti aspetteranno il ritorno di quello munito del fanale, e di unita ad esso si ritireranno al proprio posto. Se poi troverà che una sentinella abbia abbandonato il posto, vi lascerà momentaneamente un solo invece de' due soldati di scorta.

757. Un sotto-uffiziale di ronda trovando una sentinella, che manchi a' suoi doveri, ne avvertirà il comandante del posto, com'è detto nel precedente numero. Se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, si tratterrà vicino ad essa, e chiamerà *alla guardia*. Questa voce passerà di sentinella in sentinella sino al posto cui la sentinella sospetta appartiene, affinchè il caporale accorra subito in conformità del prescritto al num.° 576. Trovando infine una sentinella mancante, il detto sotto-uffiziale griderà pure *alla guardia*, e si tratterrà nel posto della sentinella mancante finchè vi giunga il caporale della guardia, il quale vi porrà una nuova sentinella.

758. La prima ronda che sarà eseguita dal maggiore della piazza o in sua vece da un ajutante maggiore di essa sarà detta ronda maggiore: essi uffiziali potranno farla a cavallo, senza essere tenuti a smontare in verun caso, e saranno scortati com'è prescritto nel num.° 745.

759. Quando la ronda maggiore si avvicinerà a 30 o 40 passi da un posto, la sentinella situata innanzi alle armi griderà *alto chi va là?* Al che la ronda si

fermerà, e risponderà *ronda maggiore*: allora la sentinella griderà *caporale di guardia fuori della guardia, ronda maggiore.* Il caporale ne avvertirà subito il comandante del posto, il quale farà prendere le armi a tutta la guardia, e la formerà nell'istesso ordine che in tempo di giorno. Intanto il caporale armato e scortato da due uomini armati, in una riga alla sua sinistra ed accompagnato da un soldato disarmato e con un fanale, si porterà senza indugio verso la ronda fermata, e giunto a sei passi da questa, comanderà *alto preparate l' arme*; ciò si eseguirà anche da lui stesso senza montare il cane, rimanendo in questa positura finchè il comandante del posto, formata la guardia, non gridi *ronda avanzi all' ordine.* A questa voce il caporale comanderà alla sua scorta *mezzo giro a dritta, marcia*, e rimanendo nella posizione precedente, con la scorta anderà a situarsi quattro passi dietro il comandante della guardia, che si avanzerà otto passi innanzi alla medesima e quivi il caporale comanderà nuovamente *mezzo giro a dritta*, che eseguirà anch' esso. Nel tempo stesso la ronda maggiore si avvicinerà al comandante del posto, il quale, dopo di averne riconosciuto personalmente l' uffiziale, gli darà il Santo ed il contrassegno.

760. Dato il Santo il comandante del posto rivolgendosi alla guardia dirà *ronda riconosciuta*, allora il caporale comanderà ai soldati di scorta: *portate l' arme* e li condurrà sull' ala destra, o sinistra della guardia secondo che la ronda sia giunta al posto per la sinistra o per la destra, e sempre sull' allineamento della prima riga, dopo di che riprenderà il suo posto nella guardia formata. I suddetti due soldati armati, non che quello che porta il fanale attenderanno che la ronda parta dal posto, per servirle di scorta.

761. I soldati che han servito di scorta alla ronda maggiore si fermeranno con essa alla voce della sentinella, porteranno le armi, e rimarranno dietro la ronda medesima finchè questa non riceva il Santo; dopo di che l' uffiziale di ronda, se non debba esserne ulteriormente scortato, comanderà loro *mezzo giro a dritta* ed essi, eseguitolo, ritorneranno al proprio posto.

762. L' uffiziale di ronda maggiore esaminerà se alcuno manchi dalla guardia, e se vi è tutto in regola. Sarà in diritto, anche quando fosse inferiore di grado all' uffiziale comandante un posto, di prendere e domandare tutte le dilucidazioni necessarie onde assicurarsi che la guardia sia nello stato in cui dev' essere, e qualora vi rilevi mancanze, ne renderà conto il mattino seguente al governatore o comandante della piazza, oppure gliene farà immediato rapporto, ove si tratti di cosa urgente.

763. Se dopo questa prima ronda il maggiore, o gli ajutanti maggiori della piazza ne faranno altre, esse saranno ricevute come semplici ronde di uffiziali.

764. Ogni volta che gli uffiziali generali impiegati in una piazza, i governatori o comandanti di piazza, ed i tenenti di Re, giudicheranno di fare delle ronde saranno sempre ricevuti siccome *ronda maggiore*: l' egual cosa si eseguirà rispetto agli uffiziali superiori d' ispezione, che faran la visita de' posti dopo tramontato il Sole. Tutte le anzidette autorità potranno far la ronda a cavallo, e nell' eseguirla saranno scortate com' è detto nel num.° 745. Esse nel rispondere al *chi va là?* specificheranno pure la ronda, cioè ronda di governatore o comandante di piazza, di tenente di Re, di tenente generale, di maresciallo di campo, o di brigadiere, oppure di colonnello, di tenente colonnello, o maggiore d' ispezione.

765. Le ronde ordinarie di uffiziali saranno ricevute in pari modo che la ronda maggiore, ma la guardia non prenderà le armi. Il caporale scortato come si è detto si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, e preparerà le armi senza montare il cane: il capoposto uscirà dal posto ed anderà a situarsi quattro passi innanzi al suo caporale, indi griderà *ronda avanzi all' ordine.* L' uffiziale di ronda darà sempre il Santo al comandante del posto, anche se il di costui grado fosse inferiore al suo, e ne riceverà il contrassegno. Il comandante del posto condurrà in seguito l' uffiziale di ronda al suo corpo di guardia, onde sottoscriva il foglio, o depositi il gettone nella cassetta delle ronde, secondo che vi sia l' uno o l' altra, e i due uomini armati di unita all' altro col fanale attenderanno per iscortare la ronda: gli altri che l' aveano scortato, eseguiranno il prescritto al num.° 761.

766. Se la ronda è di sotto-uffiziale, il caporale di guardia scortato com' è detto di sopra, si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, quivi preparerà le armi di unita a' suoi soldati, senza montare il cane, e poscia griderà *ronda di sotto-uffiziale avanzi all' ordine*: questi avanzerà e darà il Santo al caporale che si avanzerà pure di quattro passi. Rinvenuto esatto il Santo, il caporale darà il contrassegno, e condurrà la ronda al corpo di guardia del comandante del posto per la firma del foglio anzidetto, o per depositare il gettone nella cassetta, qualora vi sia o l' uno o l' altra: altrimenti il caporale senz' alcuna formalità la lascerà passare.

767. Ne' piccoli posti di otto uomini, ed anche meno numerosi comandati da sotto-uffiziali le ronde saranno trattenute dalla sentinella in vece del caporale: questa si avanzerà alquanto verso la ronda preparando *l' arme* per impedirle di giungere sul posto prima che la guardia siasi posta sotto le armi, il che si eseguirà per

qualunque ronda : al comando poi di *ronda avanzi all' ordine* che darà il capoposto, la detta sentinella farà *mezzo giro a dritta*, *porterà l' arme* e ritornerà al suo posto.

768. Se una ronda maggiore riconoscerà erroneo il Santo o il contrassegno che gli darà il comandante di un posto, si farà esibire il biglietto speditogli dalla gran guardia, o dal posto dal quale dipende, per verificare donde nasca lo sbaglio, e se troverà che sul biglietto non sia notato il Santo distribuito all' ordine, correggerà l' errore, dando il vero Santo al comandante del posto : di ciò ne farà rapporto al governatore o comandante della piazza finita la ronda, e questi punirà coloro la di cui colpa abbia causato l'errore. Il comandante del posto ne renderà conto nel tempo stesso a quello della gran guardia, o del posto dal quale dipende, inviandogli in un biglietto suggellato il nuovo Santo ricevuto.

769. Quando il comandante di una guardia troverà erroneo il Santo datogli da un uffiziale di ronda, lo avvertirà della inesattezza, lo farà entrare nel corpo di guardia, e ne informerà il comandante della gran guardia, che all' istante ne renderà conto a quello della piazza, dal quale riceverà ordine o di dare il vero Santo all' uffiziale di ronda affinchè continui il suo giro, o di farlo tradurre al suo posto sotto custodia. Lo stesso praticherà il detto capoposto allorquando l' uffiziale di ronda creda aver da esso lui ricevuto non giusto il contrassegno, onde possa conoscersi donde parte l' errore, e corrigersi o punirsene l' autore.

770. Avvenendo quanto è detto di sopra ad una ronda di sotto-uffiziale, il caporale che la riceve la condurrà al comandante del posto, il quale la esaminerà, e farà rapporto al comandante della gran guardia od a quello della guardia dalla quale dipende, osservando ciò ch' è prescritto al numero precedente.

771. Quando s' incontrino due ronde di qualsivoglia specie, la prima che scoprirà l' altra alla distanza di 30 in 40 passi griderà *alto*, *chi va là*? l'altra si fermerà e risponderà *ronda*, indicandone la specie, indi la prima si annuncierà egualmente, ed avvicinatasi alla seconda gli darà o si farà dare il Santo. Nel darsi il Santo gli uomini di scorta si arresteranno a 10 passi gli uni dagli altri, e prepareranno le armi senza montare il cane : gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda si approssimeranno per comunicarsi il Santo medesimo. Sarà norma costante che la ronda di grado inferiore dia il Santo all' altra e ne riceva il contrassegno ove il Santo sia in regola. A gradi eguali l' uffiziale o sotto-uffiziale del corpo posteriore in rango darà il Santo come sopra. Le ronde ordinarie però incontrando la ronda maggiore, dopo di averla riconosciuta personalmente, gli daran sempre il Santo ed il contrassegno.

772. Se una ronda incontri una pattuglia o un distaccamento si eseguirà quanto è indicato nel numero precedente; il comandante della pattuglia o del distaccamento si avanzerà pel Santo scortato da due soli uomini, e darà sempre il Santo alla ronda ricevendone il contrassegno. La ronda maggioro però, dopo di essere stata personalmente riconosciuta, riceverà sempre il Santo ed il contrassegno.

773. Se una ronda incontrando una ronda di specie o grado inferiore, una pattuglia o un distaccamento ne riceva il Santo non giusto, lo avvertirà dapprima dell' errore; ma non venendo questo corretto condurrà la ronda, la pattuglia o il distaccamento al posto più prossimo, ove si eseguirà il prescritto al num.° 737.

774. Se una ronda ordinaria dia il contrassegno non esatto ad una ronda o pattuglia o ad un distaccamento, si eseguirà il prescritto al num.° 738.

775. Ogni uffiziale generale che faccia la ronda maggiore, nella mattina seguente un' ora prima dell' assemblea della guardia farà pervenire al governatore o comandante della piazza un rapporto di ciò che avrà osservato; ma se però esso uffiziale generale è superiore per grado, o per antichità al governatore o comandante suddetto gli farà solo conoscere di avere praticata la ronda, e gli accennerà gl' inconvenienti, o i disordini che avrà scorti. Gli uffiziali superiori d' ispezione che abbiano fatto delle ronde, ne comprenderanno il rapporto in quello della ispezione prescritto nel num.° 252; ed in fine gli uffiziali dello stato maggiore della piazza, e quelli della guarnigione non appartenenti ad alcun posto, che abbiano fatto delle ronde, si porteranno la seguente mattina, un' ora pria della parata della guardia, in casa del governatore o comandante, cui daranno rapporto delle ronde da essi eseguite. Gli uffiziali poi appartenenti a qualche posto che avran fatto la ronda, al termine di essa ne faranno rapporto al rispettivo capoposto, il quale lo includerà nel rapporto della diana. Praticheranno lo stesso i sotto-uffiziali di ronda.

A R T. 9.

De' distaccamenti di guerra, e delle partite.

776. I governatori o comandanti delle piazze di guerra non potranno giammai mettersi alla testa de' distaccamenti o delle partite, che per oggetto qualunque si faranno uscire dalle piazze stesse.

777. In qualunque circostanza che i governatori o comandanti suddetti spediscano de' distaccamenti, dovranno, se è possibile, chiederne prima l' autorizzazione all' autorità da cui dipendono, o dargliene immediato rapporto.

778. Non potrà giammai uscire dalle piazze di guerra per distaccamenti, partite, sortite, od altro oggetto, una forza maggiore della quarta parte della guarnigione.

779. In tempo di guerra, e quando una piazza è dichiarata in istato di blocco o di assedio, i distaccamenti o le partite che ne usciranno per iscoperte, o ricognizioni, o per far scorrerie o tolte di viveri, o per altri oggetti, si regoleranno con le norme prescritte nella ordinanza di campagna.

780. Ne' casi additati nel numero precedente, il governatore o comandante della piazza, o l'autorità da cui questa dipende potrà scegliere per comandare i distaccamenti, o le partite que' soggetti che crederà più capaci, purchè pel di loro grado o per la di loro antichità siano in diritto di comandare gl' individui tutti sotto i di loro ordini.

781. I governatori o comandanti avranno sui distaccamenti o sulle partite uscite dalla piazza la stessa autorità che sul resto della guarnigione.

782. Ogni comandante di distaccamento, o partita verrà munito dal governatore o comandante della piazza, o dall' autorità superiore che lo spedisce, di un ordine ostensibile, firmato e munito di bollo, e nel caso che esso distaccamento debba suddividersi, il comandante avrà degli ordini simili, ma in bianco, onde riempirli e munirne i comandanti delle rispettive frazioni.

783. Nel caso che un distaccamento od una partita spedita da una piazza faccia del bottino sul nemico, sarà questo asportato nella piazza stessa, e quivi esaminato dal governatore o comandante, e quando venga giudicato legale, sarà venduto a profitto della truppa suddetta. Ma se il distaccamento o la partita rientrar non possa nella piazza dond' è uscita, e debba ricoverarsi in un' altra piazza, il governatore o comandante di questa potrà decidere della legalità del bottino.

784. La vendita del bottino si farà all' incanto dal maggiore della piazza con l' assistenza del commessario di guerra, e sul prodotto di essa vendita si riterrà il cinque per cento che sarà ripartito fra gli uffiziali dello stato maggiore della piazza in proporzione de' rispettivi gradi: sono eccettuati da questa ritenuta gli oggetti che verranno comprati per Nostro conto.

785. Saran compresi nella vendita tutt' i generi presi al nemico, eccetto le armi, che si considereranno di Nostra proprietà.

786. Il prodotto della vendita del bottino fatto sul nemico da una porzione qualunque delle Nostre truppe si distribuirà con la seguente proporzione:

Ad un uffiziale generale comandante la truppa . . . . parti 50

Ad ogni altro uffiziale generale che ne abbia fatto parte, o colonnello comandante la truppa . . . . parti 40

Ad ogni altro colonnello che ne abbia fatto parte, o tenente-colonnello comandante la truppa. . . . . parti 30

Ad ogni altro tenente-colonnello che vi abbia appartenuto, o maggiore comandante la truppa. . . . . parti 24

Ad ogni altro maggiore, o capitano col comando della truppa. . parti 18

Ad ogni altro capitano, o ad un subalterno col comando della truppa. parti 12

Ad ogni altro subalterno che ne abbia fatto parte, o ad un sotto-uffiziale fino a secondo sergente con comando . . . . parti 6

Ad ogni sotto-uffiziale fino a secondo sergente, e ad ogni caporale con comando . . . . parti 4

Ad ogni altro caporale. . . . . parti 2

Ad ogni soldato, tamburo, o trombetto . . . . parte 1

787. Tutto il contante e le chincaglierie di qualunque genere che un soldato prenda sul nemico gli saranno esclusivamente devolute. È strettamente proibito di spogliare il nemico, e di lacerare o togliere le spalline, i galloni, o altro distintivo dall'uniforme degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati prigionieri.

788. Coloro che avran venduto ne' paesi di passaggio o nelle campagne gli effetti presi all'inimico, e coloro che li avran ricevuti o comprati, saran riputati e puniti i primi come ladri, ed i secondi come occultatori.

789. Qualunque porzione di truppa che a fronte dell'inimico sosterrà quella alle prese col medesimo parteciperà della distribuzione del prodotto di una preda. Lo stesso se due o più distaccamenti cooperassero uniti, o si sostenessero a vicenda in un attacco.

Titolo Terzo

Della polizia, e del governo.

Capitolo 1.

Della polizia, e del governo delle piazze.

Articolo 1.

Degli uffiziali dello stato maggiore delle piazze, e dei militari senza truppa.

790. Il tenente di Re, i maggiori, gli ajutanti maggiori ed ajutanti di piazza, e gli ajutanti segretarj formeranno lo stato maggiore di una piazza. Essi adempiranno gl' incarichi addossati loro nel corso di questa ordinanza, non che gli ordini e le particolari commessioni, che riceveranno dal governatore o comandante della piazza, dal quale direttamente dipenderanno.

791. Gli uffiziali e sotto-uffiziali che non appartenendo ad alcun corpo sono specialmente addetti al servizio di una piazza, o comunque in essa impiegati, e quelli al seguito della piazza, o alla seconda, terza, o quarta classe dipenderanno direttamente dal governatore o comandante, e da esso lui o pel di lui intermezzo riceveranno tutti gli ordini, e dirigeranno tutte le carte, e domande che loro riguardano.

792. Il tenente di Re non avrà alcun incarico speciale, ma potrà dal governatore o comandante della piazza essere adibito alla sopravveglianza del dettaglio del servizio, o di altro ramo del servizio della piazza.

793. Il maggiore di piazza dovrà informare il tenente di Re di tutti gli ordini e di tutte le disposizioni del comando della piazza, ed ogni mattina recarsi

da esso lui dopo distribuito il Santo, per fargli rapporto delle novità occorse, e comunicargli il Santo stesso.

794. Il tenente di Re assente o vacante non sarà rimpiazzato temporaneamente da alcun uffiziale.

795. In assenza del governatore o comandante di piazza, assumerà il comando di questa l'uffiziale più elevato in grado, e più antico della guarnigione che abbia un comando. In eguaglianza di grado ed antichità gli uffiziali dello stato maggiore della piazza saranno preferiti, indi quelli de' corpi facoltativi, e finalmente quelli di truppe a piedi: ma se la concorrenza avvenga nell' arma stessa, l' uffiziale del corpo anteriore in rango sarà preferito.

796. Si avrà per massima generale, che tanto nella circostanza preveduta nel precedente numero, che in qualunque altra occasione di servizio, gli uffiziali o i sotto-uffiziali prenderanno rango secondo il loro effettivo impiego; dovendo le graduazioni, o le onorificenze di gradi militari di cui esser possano insigniti valer solo per gli onori da rendersi ad essi loro, e per le preminenze da accordarsi loro ne' casi specificati al Tit.° 4.° senza apportare differenza alcuna al servizio che prestar denno, ed al posto gerarchico che lor compete. Tal principio dovrà tenersi presente in tutto il corso di questa ordinanza, nella quale sempre quando è parola di grado intender deesi per esso l' impiego effettivo, e non la graduazione o la onorificenza di grado.

797. Tutti gl' impiegati nel commessariato, o in qualunque altra amministrazione militare, o nei corpi politici dell' artiglieria e del genio, che hanno l' assimilazione a gradi militari, anche quando si trovassero con effetto rivestiti di una graduazione od onorificenza di tali gradi, non potranno pretendere a comando alcuno.

798. Se degli uffiziali abbiano commessioni eventuali o straordinarie superiori agli effettivi loro gradi, non potranno perciò prendere rango su gli uffiziali di essi loro più graduati, o più antichi, a meno cha non siavi una Nostra particolare concessione.

799. Il maggiore di piazza avrà il dettaglio del servizio di piazza, ch' egli terrà nel modo prescritto ne' numeri 418 e 419.

800. In assenza o mancanza del maggiore di piazza il più graduato o più antico ajutante maggiore o ajutante di piazza, ne assumerà le funzioni, e l' autorità. Nelle piazze poi dove per organico esser non vi deve un maggiore di piazza, i comandanti di esse riuniranno gli obblighi ed i doveri delle due cariche.

801. Gli ajutanti maggiori delle piazze non che gli ajutanti di esse saranno

incaricati de' varj rami del servizio e della polizia della piazza: essendovene molti, il governatore o comandante ripartirà tra essi i varj carichi con la possibile eguaglianza, e stabilirà un giro per la di loro nomina alle varie commessioni ed a' varj servizj periodici od eventuali.

802. Gli uffiziali suddetti non faranno tra loro alcuna convenzione che possa nuocere alla celerità ed alla esattezza del servizio, dovendo ognuno di essi attendere periodicamente all' esercizio del proprio impiego.

803. Nelle piazze molto estese si ripartiranno tra gli ajutanti maggiori ed ajutanti di piazza i diversi rioni della città, affinchè ciascuno, avendo particolarmente l' occhio su quello assegnatogli, ne vigili più efficacemente la polizia ed il buon ordine, non che la regolarità del servizio de' posti che vi si trovano stabiliti.

804. Ove il dettaglio del servizio della piazza lo esigesse il governatore o comandante destinerà un ajutante maggiore per settimana, onde supplire il maggiore di piazza in quelle funzioni cui non possa egli attendere personalmente.

805. Gli ajutanti maggiori, ed ajutanti di piazza si porteranno ogni mattina in casa del maggiore di piazza per fargli rapporto delle novità del giorno antecedente, e prendere gli ordini del governatore o comandante.

806. Gli uffiziali dello stato maggiore della piazza comunicheranno alle persone cui van diretti tutti gli ordini che riceveranno dal governatore o comandante, ma sempre in di lui nome; e ciò anche quando ne' casi straordinarj ed urgenti diano da per essi degli ordini o delle consegne provvisorie, delle quali saranno direttamente responsabili al governatore o comandante suddetto, cui far ne dovranno immediato rapporto.

807. I militari tutti eseguiranno quanto verrà loro ordinato dagli uffiziali dello stato maggiore della piazza in nome del governatore o comandante, ma potranno domandare loro in iscritto le prescrizioni ricevute, al che essi non dovranno negarsi: a quale oggetto saranno sempre provveduti dell' occorrente per iscrivere almeno in lapis.

808. Ogni qualvolta il maggiore di piazza o un ajutante maggiore, o ajutante di essa dovrà condurre una truppa qualunque per qualche dissimpegno di servizio o per introdurla nella piazza dovrà vestire l' intero uniforme e la sciarpa: egli si porrà alla testa della truppa se più graduato o più antico del comandante di essa, altrimenti al lato sinistro di questo ultimo. Nell' uno e nell' altro caso però non avrà la spada, o sciabla in mano.

809. In mancanza di ajutanti maggiori, o di ajutanti di piazza il governatore

o comandante potrà far funzionare da tali gli uffiziali al seguito, ovvero de' subalterni della infanteria della guarnigione, e questi durante tale incarico non faranno altro servizio.

810. L'ajutante segretario di una piazza sarà incaricato dell'archivio di essa, ed in istato di assedio sarà segretario del consiglio di difesa, ove il governatore o comandante non creda dover nominare altro uffiziale per tale incumbenza. In sua mancanza o assenza sarà rimpiazzato da un ajutante di piazza, o da un uffiziale subalterno al seguito di essa piazza, e non mai da uffiziali delle truppe.

811. Il capitano delle chiavi sarà incaricato di aprire e chiudere le porte con le norme prescritte nel corso della presente ordinanza. Eseguirà benanche tutte le altre incumbenze relative al servizio della piazza, che gli si potranno dare dal governatore, o comandante. In caso di assenza o mancanza verrà rimpiazzato da un uffiziale subalterno dello stato maggiore della piazza o da un sotto-uffiziale.

812. Gli uffiziali al seguito delle piazze potranno a scelta de' governatori o comandanti essere impiegati a rimpiazzare o coadiuvare gli uffiziali dello stato maggiore della piazza nelle loro particolari incumbenze. Essi però non potranno mai concorrere ne' rimpiazzi di comando.

813. Semprechè il governatore o comandante di piazza destinerà un uffiziale qualunque a rimpiazzare o coadiuvare gli ajutanti maggiori, o ajutanti di piazza lo farà noto all' ordine, ond' esso sia conosciuto dalla guarnigione e considerato in tutte le attribuzioni siccome eguale agli ajutanti maggiori o ajutanti.

814. Se vi siano uffiziali alle classi od al ritiro domiciliati in una piazza, non saranno essi adibiti ad alcuna specie di servizio, nè potranno quindi pretendere a comando, nè ad onorificenza di comando. Avranno però gli onori e le preminenze dovute al rispettivo loro grado, dovendo come ogni altro militare venire rispettati da quelli ad essi inferiori in grado, ed essere subordinati a' superiori.

Art. 2.

Della polizia, e del buon ordine delle piazze.

815. Nelle piazze di guerra non potrà pubblicarsi alcun bando senza il permesso di chi le comanda, cui le autorità competenti si dirigeranno in iscritto per ottenerlo. Tal permesso non sarà ricusato se non ne' casi in cui il bando sia giudicato contrario alla sicurezza o tranquillità della piazza, del che dovrà farsene immediato rapporto.

816. Ne' casi preveduti da questa ordinanza ne' quali il governatore o comandante di una piazza debba emanare ordini alla di cui esecuzione siano astretti gli abitanti, o che sia loro interesse conoscere, il governatore o comandante stesso si dirigerà alle autorità civili, che faranno colle forme in uso pubblicare il bando o l' ordine.

817. Allorquando dalle autorità civili emani un bando che tutto o in parte interessi le truppe, il governatore o comandante potrà farlo inserire nell' ordine della piazza, o per intero o nella sola porzione giudicata necessaria.

818. Semprequando la pubblicazione di un ordine debba rivestirsi di forme solenni, sia per la importanza delle disposizioni che contiene, sia per circostanze che lo impongano, sarà dato in forma di bando militare. Potranno pure in questo modo rammentarsi alle truppe articoli delle Nostre leggi ed ordinanze che in un qualche momento sian di necessaria e formale applicazione.

819. I bandi, sia che affiger si debbano ne' luoghi e modi consueti, sia che voglian darsi al fronte delle truppe riunite, saran sempre dati in Nostro Nome.

820. Per pubblicarsi un bando militare la truppa prenderà le armi, e si schiererà nel modo convenevole onde udirlo con maggiore facilità. Indi il governatore o comandante della piazza o chi ne fa le veci, o colui che comanda la truppa farà presentare le armi e battere o suonare il bando da tutti i tamburi o trombetti, e poi farà portare le armi: allora un uffiziale leggerà o pubblicherà ad alta voce il bando suddetto, terminato il quale si toccherà un rullo.

821. Nelle piazze di guerra non si farà alcuna convocazione nè radunanza popolare senza il permesso del governatore o comandante; ma nelle altre piazze basterà che l' autorità civile competente faccia prevenire di tale radunanza il governatore o comandante. Nell' uno e nell' altro caso i rispettivi governatori o comandanti di piazza non potranno opporvisi se non quando tale riunione comprometter possa il Real servizio, o la sicurezza pubblica: in tale circostanza essi dovranno renderne conto immantinente a Noi per l' organo del ministro segretario di stato della guerra, ed in pari tempo all' autorità militare da cui possano immediatamente dipendere. Ove poi le convocazioni o riunioni si opponessero alle leggi vigenti, le vieteranno prima con rimostranze, e poi con la forza se sia d' uopo.

822. Nel caso d' incendio, quando la guarnigione sia troppo debole, o che si scorga necessità di maggiori ajuti, l' autorità civile, di concerto col governatore o comandante della piazza riunirà un numero di abitanti per cooperare ad estinguerlo: questi però dovranno subito ritirarsi quando sopraggiunga truppa sufficiente, o quando la loro opera sarà giudicata non più necessaria.

823. Non sarà permesso alcuno spettacolo in una piazza, se il governatore o comandante della medesima non lo abbia prima autorizzato: questi fornirà l'autorità civile della forza necessaria a mantener quivi il buon ordine.

824. Le guardie o le truppe destinate a dare braccio forte alle autorità civili per mantenere il buon ordine eseguiranno quanto a' comandanti di esse verrà indicato dalle suddette autorità: tali prescrizioni intanto dovranno limitarsi a misure di custodia e di sicurezza, dovendo in ogni qualunque circostanza le Nostre truppe dar solo braccio forte alla forza incaricata della polizia, o altra forza non militare, senza però mai frammischiarsi con essa, nè incaricarsi della esecuzione delle misure che vi han rapporto, e che dovran solo proteggere.

825. Le persone non militari, che venissero arrestate dalle guardie del buon ordine negli spettacoli, o in altri luoghi pubblici saranno per ordine del governatore o comandante della piazza rimesse sempre tra ventiquattro ore al più tardi all' autorità ordinaria.

826. I sotto-uffiziali di consegna alle porte delle piazze di guerra eseguiranno esattamente quanto viene per essi prescritto nell' Art.° 5.° Cap. 3.° Tit.° 2.°, ed ogni sera alla chiusura delle porte porteranno il loro registro al comandante della guardia della porta rispettiva, mostrandogli lo stato de' forestieri entrati, ed usciti dalla piazza nel corso del giorno, affinchè questi possa verificarlo e firmarlo.

827. Ogni locandiere, albergatore, trattore, tavernaro, o altro abitante di una piazza di guerra di qualunque qualità e condizione egli sia, farà tenere ogni sera dopo la chiusura delle porte al governatore o comandante della piazza la dichiarazione de' forestieri partiti o arrivati alla propria locanda, o casa, od al proprio albergo, annotandovi il tempo che questi avran dichiarato di volervi soggiornare. Se un forestiere per qualunque inopinata circostanza non avrà potuto partire il giorno prefisso, l' albergatore dovrà farne parola nella dichiarazione di quell' istesso giorno, specificando il motivo ed il periodo del prolungamento della dimora. A questo effetto in vicinanza della sentinella ch' è alla porta dell' abitazione del governatore o comandante, o di quella ch' è innanzi alle armi della gran guardia, si attaccherà al muro una cassetta chiusa a chiave, e con un' apertura nella parte superiore, nella quale gli abitanti dovranno porre le suddette dichiarazioni.

828. Ogni sera dopo la chiusura delle porte le consegne porranno nella cennata cassetta lo stato de' forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso del giorno esattamente copiato dal registro, e vistato dall' uffiziale di guardia alla porta. Inoltre le consegne medesime rimetteranno un duplicato dello stato suddetto, firmato

soltanto da esse all' autorità civile competente, affinchè questa dal suo canto possa anche vigilare alla tranquillità ed alla sicurezza pubblica.

829. Un' ora dopo la ritirata un ajutante maggiore della piazza aprirà la cassetta citata al num.° 827, ne prenderà le carte, e le porterà al maggiore della piazza, e confrontandole col rapporto del comandante della gran guardia, ne farà uno stato generale per presentarlo al governatore o comandante della piazza.

830. È proibito ai maestri di posta delle piazze di guerra di dar cavalli di posta ad alcun individuo dimorante nella piazza stessa, senza un permesso in iscritto del governatore o comandante.

831. Nelle piazze di guerra dove esista un porto o luogo di sbarco, i padroni de' bastimenti o de' battelli, che vi perverranno saranno obbligati di rimettere al comando della piazza una relazione circostanziata de' passaggieri che avranno al loro bordo, e niuno potrà esservi ricevuto, nè partire con tali bastimenti senza il permesso in iscritto del comandante, e senza sottoporsi ad esser visitato dagli uffiziali o sotto-uffiziali che questo superiore potrà mandarvi, se lo giudichi a proposito, per esaminare se vi sia persona sospetta. I bastimenti di guerra non dovranno esser sottoposti ad una tale prescrizione, come anche quelli di commercio ne' porti grandi, o sopra i fiumi che non attraversino le piazze.

832. È vietato a' bastimenti ed alle barche di stazionare lungo le mura delle opere di fortificazione o delle banchine, o di legarvi gomene o capi, dovendo invece trattenersi ne' luoghi all' uopo designati.

833. Gli uffiziali di qualsivoglia grado ed arma, entrando in una piazza dovranno presentarsi al governatore o comandante, se essi siano di grado eguale o inferiore a quello della mentovata autorità, ma se di grado superiore manderanno soltanto ad avvertirlo del di loro arrivo, sia oralmente, sia in iscritto. Lo stesso sarà praticato verso i comandanti le armi nelle province o valli allorquando un uffiziale giunga nel luogo di loro residenza: se in fine un uffiziale vada a soggiornare per qualunque motivo in un luogo ove non sia truppa, ne darà notizia al comandante le armi nella provincia o valle corrispondente.

834. I sotto-uffiziali e soldati saranno solamente obbligati di presentarsi all' autorità militare del luogo ov' essi giungono, nel caso che non essendo piazza di guerra non abbian dovuto eseguire il prescritto al num.° 660.

835. Qualunque militare che giunga in una piazza ove non sia il di lui corpo, per risedervi o passarvi, dovrà far conoscere al maggiore della piazza la indicazione del suo alloggio, specificando il nome della contrada, il numero dell' abitazione, e gli altri particolari atti a farlo agevolmente rintracciare.

836. Se giunga in una piazza un ufficiale che debba rimanervi di guarnigione, e che pel suo grado debba prenderne il comando ai termini del prescritto ne' numeri 165 e 795, nel conoscersone l'arrivo, colui che ha il comando si porterà alla di lui abitazione per fargli rapporto di quanto riguarda il servizio, la polizia, ed il governo della piazza, e prendere i suoi ordini onde cedergliene formalmente il comando dopo la parata della guardia del dì seguente, nella quale annuncierà tale novità all'ordine della piazza.

837. Giungendo in una piazza un uffiziale generale impiegato, il governatore o comandante lo farà conoscere all'ordine della piazza del giorno susseguente al di lui arrivo, onde la truppa pratichi quanto è prescritto nella presente ordinanza.

838. Il maggiore della piazza terrà un registro di tutti gli uffiziali, che vi giungono con licenza: in esso segnerà il giorno del loro arrivo, la durata della licenza, ed il giorno della loro partenza.

839. Terrà inoltre un registro di tutt'i sotto-uffiziali, e soldati che vi verranno con licenza o commessione: ad essi, in veco del rispettivo passo ritiratogli, darà un foglio stampato o manoscritto segnato dal governatore o comandante, nel quale sarà spiegata la durata della licenza o commessione, l'ora in cui la sera dovranno ritirarsi a casa, ed il permesso di uscire dalle porte. Questo foglio si riunoverà ogni mese, e quando tali individui dovranno raggiungere i corpi, si restituirà loro il primo passo, o la licenza, e vi si apporrà nel piede, o nel dorso un certificato della loro condotta, e dell'epoca del loro arrivo, e della partenza firmato dal governatore o comandante, ovvero dal tenente di Re, o dal maggiore della piazza.

840. I militari che trovansi con permesso in una piazza saranno sottoposti alla disciplina militare come le truppe della guarnigione, e verranno puniti a proporzione de' disordini che commettessero. Il maggiore della piazza sarà tenuto d'invigilare a farli partire in tempo opportuno, e per coloro che trascurassero di eseguirlo, se uffiziali ne farà rapporto al governatore o comandante, il quale darà le provvidenze necessarie, onde farli raggiungere i corpi, e se sotto-uffiziali o soldati li farà arrestare, e ne farà parimente rapporto ad esso governatore o comandante, il quale ne avvertirà i corpi rispettivi, e curerà di farveli giungere sotto scorta.

841. I militari che si trovano in permesso non potranno avanzare domanda alcuna che riguardi il di loro stato militare se non per organo de' proprj superiori. Solo quelle che riguardano proroga alla licenza per causa di malattia potranno avanzarsi pel canale del governatore o comandante la piazza, o del comandante

le armi nelle province o valli in cui si trovano: queste autorità potranno far visitare i militari suddetti infermi, e nelle circostanze di malattie poco evidenti, per misura di disciplina, far passare allo spedale gli uffiziali, ma dovranno sempre inviarvi i sotto-uffiziali o soldati.

842. I governatori o comandanti delle piazze vigileranno i militari di potenze estere che vi giungono, onde assicurarsi che alcuno di essi non si accomuni soverchiamente co' militari della guarnigione. I governatori o comandanti delle piazze di guerra avranno cura inoltre ch' essi militari stranieri non acquistino conoscenza de' mezzi di difesa delle piazze, e non ne frequentino le fortificazioni in modo da prenderne contezza. Saranno date delle istruzioni particolari a' governatori o comandanti delle piazze quando le circostanze comandassero maggiore vigilanza su di tali militari stranieri.

843. Le persone non militari ritrovate dalle ronde o pattuglie nelle strade in atto di commettere disordini, o arrestate da qualunque militare nella flagranza, o quasi flagranza di un delitto verranno condotte alla gran guardia, o al posto più vicino per essere in seguito quivi trasferite; e da colà nel termine di 24 ore, d' ordine del governatore o comandante della piazza, consegnate all' autorità ordinaria competente.

844. Se il disordine o il delitto commesso dalle dette persone interessasse la sicurezza dello stato, il governatore o comandante di una piazza di guerra potrà farle custodire in una prigione militare, rendendone conto per le vie ordinarie, e ponendosi di accordo coll' autorità competente.

845. I militari di qualunque grado, che a' termini dello statuto penale esser non possono arrestati da autorità o forza non militare se non nella flagranza o quasi flagranza del delitto, verranno anche in questo caso consegnati impreteribilmente nel corso di 24 ore dall' arresto all' autorità militare, cui dovrà rimettersi copia del verbale dell' arresto medesimo, onde se occorra possa far tradurre i prevenuti al tribunale competente a norma di quanto è detto al num.° 107.

846. Dovendo dall' autorità civile procedersi all' arresto di un militare qualsivoglia, essa ne farà domanda al governatore o comandante della piazza il quale darà le disposizioni convenevoli onde l' arresto si esegua dalla forza militare. Conosciuta indi la cagione dell' arresto dovrà esso governatore o comandante rimettere l' arrestato al tribunale competente a norma dello statuto penale: se però l' arresto sia semplicemente cagionato da misure di custodia o sicurezza, l' arrestato rimarrà nelle prigioni militari.

847. Allorquando per circostanze autorizzate dallo statuto penale una forza qualsivoglia arresti un uffiziale, non potrà per conto alcuno pretendere ch'egli deponga le sue armi: potrà solo la detta forza toglierlele nel solo caso ch'egli ne abusi.

848. Ogni persona non militare che indossi divisa o insegna militare potrà essere arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento, e quindi verrà punita a seconda dello scopo che aveva in mente nel travestirsi.

849. I governatori o comandanti delle piazze, i brigadieri, i comandanti dei corpi, ed in generale i superiori di qualunque rango avran cura che i loro subordinati tengano esemplare condotta tanto nel pubblico che nel privato, essendo loro preciso dovere di soppravvegghiare non solo la militare condotta di coloro che comandano, ma benanche la di loro morale. Essi avvertiranno quelli, che diviassero dal sentiero dell'onore intaccando nella minima parte quel decoro, che esser deve la norma di tutte le di loro azioni: castigheranno chi si mostrerà sordo alle ammonizioni, ed in ultimo faranno rapporto a Noi, per le vie gerarchiche di quelli che per la loro sregolata, od indecente condotta si rendessero indegni di vestire la onorata divisa militare.

850. Le cennate autorità terran mano a che ogni militare sia rispettato non solo dagli altri superiori, i quali abusar non debbono della propria autorità o servirsene con modi indecorosi, ma benanche da qualunque autorità non militare, e generalmente da ogni individuo; volendo Noi che quando gli uni o le altre ne usassero altrimenti, se ne faccia a Noi rapporto per l'organo del ministro segretario di stato e guerra, per le provvidenze di rigore che stimeremo dare.

851. Qualunque militare che si faccia vedere in pubblico con donne patentemente scostumate, e come tali riconosciute sarà arrestato, o inviato agli arresti dall'uffiziale o sotto-uffiziale superiore in grado che lo incontrerà, o ne sarà istruito: essendo questi di servizio ne darà parte al proprio capo posto, e trovandosi fuori servizio lo parteciperà al comandante del proprio corpo.

852. Le donne scostumate venendo sorprese con sotto-uffiziali o soldati nelle caserme, nei corpi di guardia, o in altri siti ove le truppe si trovino in servizio, saranno per ordine del governatore o comandante consegnate all'incaricato di polizia ordinaria per essere punite ai termini de' regolamenti di essa; e questo dovrà fargli conoscere il risultamento delle sue disposizioni, ed anzi alle occorrenze prender seco lui di concerto le misure necessarie per scemare il numero di esse donne, o per allontanare le infette.

853. I sotto-uffiziali e soldati, che ne' cennati luoghi sieno stati sorpresi con le anzidette donne saranno puniti dal governatore o comandante della piazza, o

da' comandanti de' rispettivi corpi secondo che le circostanze esigeranno. Anche più rigorosamente saranno puniti i capiposti, e tutti coloro che hanno l'obbligo d' invigilare perchè non si commettano tali disordini.

854. Ogni militare che ne punisca un altro con gli arresti ne darà parte al comandante del proprio corpo, il quale avrà cura, se l' arrestato non sia da esso lui dipendente, d' informarne il comandante rispettivo.

855. È vietato ai governatori o comandanti delle piazze di dichiarare riservata alcuna caccia o pesca fuori dello spalto, tanto per essi medesimi, che per gli uffiziali della guarnigione, quando non siavi una particolare Nostra autorizzazione. Essi non potranno pescare ne' luoghi appartenenti ad una amministrazione Regia, nè accordarne ad altri il permesso, che anzi essi i primi osserveranno le norme prescritte nei regolamenti corrispondenti.

856. I governatori o comandanti delle piazze di guerra prenderanno tutte le misure che contribuir possano a renderne salubre l' aere, o ad evitare le infezioni derivanti da' miasmi prodotti dalle immondezze, da mancanza di ventilazione ed altro: essi di concerto colle autorità civili daranno le disposizioni all' uopo convenevoli, ed ove queste vi si rifiutassero, ne faranno rapporto per le Nostre Sovrane provvidenze.

857. I governatori o comandanti delle piazze qualsivogliano veglieranno che a distanza di due miglia dalla piazza non si ponga a macerare lino o canape. Ove ciò avvenga, ne avvertiranno l' autorità civile, e non ricevendone istantanee provvidenze disporranno direttamente quel che conviensi onde togliere al momento tale inconveniente, e ne daranno parte.

858. Gli uffiziali, che rimpiazzeranno nel comando i governatori o comandanti proprietarj delle piazze non varieranno gli ordini nè i regolamenti da questi stabiliti, se non ne' casi indispensabili.

859. Il governatore o comandante di una piazza si porterà ogni mattina in casa dell' uffiziale che avrà il comando superiore della piazza onde fargli rapporto delle novità occorse nel giorno antecedente, e prendere il Santo e gli ordini, che stimerà dare, semprechè non ne sia da questo dispensato. Il maggiore della piazza poi si porterà ogni mattina in casa dell' uffiziale generale che abbia la onorificenza del comando nella piazza onde fargli il rapporto suddetto, e prenderne il Santo.

Art. 3.

Delle precauzioni da prendersi per prevenire la diserzione.

860. I comandanti generali delle armi, i comandanti le armi nelle province o valli, i governatori e comandanti di piazze ed i comandanti locali della gendarmeria adopreranno ciascuno dalla sua parte i mezzi più efficaci a prevenire la diserzione.

861. Essi procureranno l' arresto de' disertori di tutte le armi, e si presteranno alla esatta esecuzione di quanto da Noi si disporrà per eccitare i Nostri sudditi a cooperare a tale scopo, facendone loro conoscere la importanza pel buon ordine, e per la pubblica tranquillità, non che pe' loro interessi.

862. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori o comandanti di piazze di qualunque specie daranno le disposizioni onde all' avviso di una diserzione considerevole le truppe di linea o stanziali spediscano distaccamenti nei posti, che saranno stati con prevenzione designati siccome quelli per ove possono più probabilmente passare i disertori, ovvero stacchino delle pattuglie ne' siti convenevoli. Stabiliranno inoltre tuttociò che in simili casi giudicheranno conducente allo scopo anzidetto.

863. Avvenendo in una piazza una numerosa diserzione, il governatore o comandante di essa farà tirare due colpi di cannone da' ripari o forti, onde avvertire gli abitanti de' paesi convicini e delle campagne di prendere le convenevoli misure per arrestare i disertori, occupando i passaggi e siti preveduti. Le autorità militari e le municipali concorreranno a tale operazione con tutt' i mezzi in lor potere.

864. Quando vi sarà sospetto di diserzione si faranno delle pattuglie di sotto-uffiziali sullo spalto. Queste pattuglie partiranno dalle porte, e nella consegna de' posti quivi stabiliti sarà fatto cenno de' luoghi ne' quali i sotto-uffiziali stessi dovranno subito portarsi in caso di simile avvenimento. Qualora le circostanze non permettessero di tirar colpi di cannone nel corso della notte, o quando si giudicasse che tale annunzio fosse tardo, si ordinerà all' uffiziale di guardia alla porta più prossima al luogo, in cui sarà seguita la diserzione, di far tirare due colpi di fucile sulle mura, onde i capiposti delle avanzate potessero senza perdita di tempo spedire le pattuglie ne' posti prestabiliti.

865. Quando vi sarà cavalleria, al manifestarsi una diserzione il picchetto di questa sarà celeremente inviato riunito o in frazioni sulle tracce de' disertori; ed

il governatore o comandante della piazza darà al comandante di esso le particolari istruzioni, che le circostanze sapranno suggerirgli.

866. Se la diserzione fosse frequente, e venisse facilitata da qualche apertura, o deteriorazione delle mura, il governatore o comandante della piazza disporrà che il comandante locale del genio vi provvegga, e ne renderà contemporaneamente conto per le vie ordinarie; non mancherà pertanto d' impiegare controronde, pattuglie, e tutt' i mezzi, che stimerà i più opportuni nella circostanza.

867. I comandanti de' corpi useranno ogni attenzione per impedire la diserzione, dovendo penetrarsi che la frequenza di questa nuoce altamente alla riputazione del corpo, comechè conseguenza di poca disciplina, e di difetto di vigilanza interna.

868. I comandanti di truppe dovranno attentamente indagare se abbiano i soldati motivo di dolersi, sia per difetto di amministrazione, sia per soverchio rigore, o mancanza di modi, o per contrario se vi sia rilasciamento alle regole di disciplina, o tolleranza di discorsi e conversazioni, che tendano a rallentarne le molle, onde punire severamente i colpevoli. I capi de' corpi zelanti del di loro onore, com' esser denno, non mancheranno di applicarsi a conoscere l' indole dei sotto-uffiziali e soldati, ed a sopravvegghiarne gli andamenti ed i discorsi, onde prevenire in loro de' sinistri progetti: essi sono responsabili di questo interessante oggetto, e faran gravitare su i capitani la parte maggiore di tale responsabilità che in ordine a' loro doveri ad essi incumbe.

869. Qualunque soldato scoprirà un complotto di diserzione o un disertore del suo o di altro corpo, verrà ricompensato con una gratificazione da proporzionarsi in massima, o volta per volta dal ministro segretario di stato della guerra, ed il di lui nome rimarrà occulto: gl' individui che han complottato, anche se capi o istigatori alla diserzione, informandone i superiori goderanno l' impunità. I capitani non trascureranno di far leggere questa prescrizione almeno una volta il mese nel circolo delle rispettive compagnie o de' rispettivi squadroni.

870. Ogni recluta porterà cucito sul braccio destro un R. di panno del color delle mostre alto 3 pollici, sino a tanto che non sia istruita in modo da prestare servizio: finchè le reclute porteranno il detto segno resteranno consegnate al quartiere, donde non potranno uscire che accompagnate da un sotto-uffiziale o soldato fidato. Tutti gli uffiziali e sotto-uffiziali incontrando fuori de' quartieri una o più reclute senza essere accompagnate come sopra le arresteranno immediatamente, e le accompagneranno alla guardia più vicina per essere condotte ai loro corpi, ed ivi punite.

871. A que' soldati che comunque anziani dian segno di sospettare di loro condotta si apporrà egualmente sul braccio destro un P. della stessa stoffa, e delle medesime dimensioni; e questo segno produrrà gli effetti medesimi di cui è parola nel numero antecedente.

872. Ogni capo di corpo, fatto esame delle caserme o de' quartieri stabilirà le sentinelle, i piantoni, le ronde ed ogni altra misura convenevole ad assicurare che niuno possa uscirne furtivamente. Egli darà all'uopo le convenevoli istruzioni e le consegne al capitano di picchetto ed all'uffiziale subalterno di picchetto fisso.

873. I comandanti de' corpi potranno col permesso del governatore o comandante, semprechè lo crederanno necessario, far uscire degli uffiziali o sotto-uffiziali di pattuglia sia per sopravvegghiare i loro individui, sia per inseguire quelli che avessero trovato mezzo di disertare.

Art. 4.

Divieto di emolumenti per gli stati maggiori delle piazze: cespiti di reddito come impiegati.

874. Gli uffiziali delle piazze non potranno assolutamente esigere o accettare dagl' individui militari, o non militari retribuzione alcuna nè in genere, nè in danaro sotto qualunque siasi pretesto.

875. I capitani delle chiavi quando per ordine portar si debbano in tempo di notte ad aprire le porte per fare entrare, od uscire dalle piazze qualche persona di considerazione, non dovranno riceverne cosa alcuna.

876. La stessa prescrizione avrà luogo per le consegne fisse, pe'custodi di prigioni, per gl' impiegati negli spedali o nelle amministrazioni, e per qualunque altro impiegato militare, chiamando Noi direttamente responsabili degli abusi, che si commettessero a questo riguardo i governatori o comandanti le piazze, ed i comandanti le armi nelle province o valli.

877. Le somme ricavate dagli affitti delle cantine od osterie ne' quartieri, o di qualunque altro locale militare non addetto ad usi militari saranno versate all' orfanotrofio militare con le norme prescritte ne' varj decreti, che riguardano tale oggetto; ed i comandanti locali saranno responsabili di qualunque frode si commettesse sull' assunto.

878. Lo stabilimento delle taverne, od osterie ne' forti o quartieri non dovrà

essere di pregiudizio alcuno a' militari, ma dovrà servire a procurar loro maggiore agevolazione ne' prezzi de' viveri. I governatori o comandanti delle piazze, non che quelli delle truppe dovran quindi vigilare alla bontà de' generi che vi si vendono, ed al di loro prezzo, ma non potranno obbligare i militari a comprare unicamente in detti luoghi, dovendo essere sempre in libertà di questi ultimi il procurarsi i generi ovunque vorranno.

879. I superiori delle truppe e quelli delle piazze non daranno ascolto a' reclami che si faranno da' padroni di dette taverne od osterie per crediti da essi fatti a' sotto-uffiziali o soldati: tale circostanza sarà espressa negli affitti corrispondenti.

Art. 5.

Degli spedali.

880. I militari infermi saranno ricevuti e curati negli spedali o spedaletti militari, ed in loro mancanza negli spedali ed ospizj civili. I convalescenti e gli affetti dalle malattie designate nella tabella num.° 4 della ordinanza dell' amministrazione militare saranno curati nella sala reggimentale del proprio corpo.

881. Ad ogni spedale o spedaletto militare sarà addetto un commessario di guerra per eseguirvi le funzioni prescritte dalla ordinanza dell' amministrazione militare. Egli dovrà vidimare i viglietti di entrata ed uscita, gli estratti mortuarj, ed i verbali comprovanti il bruciamento de' generi di vestiario.

882. Verrà comandato all' ordine ogni giorno per giro un capitano in tutta la guarnigione, per fare la mattina e la sera la visita degli spedali militari, o civili: nelle guarnigioni poco numerose potrà nominarsi in vece un uffiziale subalterno.

883. Nelle piazze estese ove siano molti spedali tra loro distanti potranno nominarsi giornalmente più uffiziali per questo servizio.

884. L' uffiziale di visita agli spedali esaminerà con la massima cura se i militari ammalati siano tenuti con proprietà, e ben trattati in tutt' i varj rami, e ne raccoglierà le domande ed i reclami. Egli potrà visitare le distribuzioni, i medicinali, le ordinazioni, i letti, ed ogni altra cosa. Ove lo creda potrà farsi accompagnare nella sua visita da un impiegato dello spedale, e farà al governatore o comandante della piazza un rapporto in iscritto conforme al modello num.° 13 di quello che nelle sue visite avrà rinvenuto ed osservato, recandoglielo personalmente nel giorno susseguente a quello del suo servizio, un' ora prima dell' assemblea

della guardia: ma se vi sarà cosa importante e premurosa si porterà al momento a dargliene rapporto anche in iscritto.

885. Gli uffiziali superiori d' ispezione visiteranno gli spedali come è detto nel num.° 241. Essi esamineranno ne' più minuti particolari la tenuta degli ammalati militari, verificheranno se tutti gl' impiegati negli spedali, o spedaletti militari siano al loro posto, e potranno perciò farsi esibire i registri che occorreranno loro per la esecuzione di una tale ispezione. Eseguiranno la visita di giorno o di notte, dovendo in ogni ora aver libero accesso negli spedali stessi.

886. Gli uffiziali superiori d' ispezione, e gli uffiziali di visita agli spedali si assicureranno della qualità de' generi destinati per le distribuzioni non che de' medicinali, e trovandoli di non buona qualità li faran custodire da uno de' sotto-uffiziali di piantone onde non vengano cambiati, e ne avvertiranno il governatore o comandante della piazza.

887. I capi de' corpi e gli uffiziali superiori delle truppe faranno di tempo in tempo delle visite per osservare ocularmente se gli ammalati del rispettivo corpo siano bene assistiti sotto tutti gli aspetti, e ritrovando qualche inconveniente ne faranno rapporto in iscritto al governatore o comandante della piazza.

888. Ad ogni uffiziale sarà dato l'ingresso negli spedali ove si curano ammalati del proprio corpo, e ciascheduno potrà incaricarsi della buona tenuta di quelli della sua compagnia o del suo squadrone; bene inteso però ch' essi uffiziali osservando cosa non regolare, non potranno portarne doglianza agl' impiegati dello stabilimento, ma solo farne rapporto al comandante del rispettivo corpo.

889. I comandanti generali delle armi, ed i comandanti le armi nelle provincie o valli, non che gli uffiziali generali con comando qualunque di truppe, faranno sovente delle visite agli spedali dove sono curati individui da essi dipendenti; potendosi fare accompagnare in tali visite da chirurgi de' corpi, o da esperti farmacisti di loro scelta, onde giudicare di tuttociò che riguarda il mantenimento, e la cura degli ammalati, non che la tenuta dell' intero spedale. Trovando degl' inconvenienti gli uffiziali generali suddetti ne faran rapporto al governatore o comandante della piazza, ed i comandanti territoriali daranno i provvedimenti necessarj; e sì gli uni che gli altri, ove lo credano, ne faran pure rapporto per le vie regolari.

890. Semprequando un uffiziale qualunque, sia o non sia di servizio, si voglia introdurre in uno spedale per eseguirvi una visita ne prenderà il permesso dal comandante di esso, se essendogli superiore in grado si ritrovi presente nello spedale, altrimenti glie ne manderà o lascerà avviso.

891. I governatori o comandanti delle piazze nel ricevere rapporto che i generi delle distribuzioni che si fanno negli spedali non sono buoni, avviseranno prontamente alle misure prevedute all' oggetto nella ordinanza dell' amministrazione militare, e dopo di essersene assicurati, faranno procedere, con l' intervento del commessario di guerra, alla sostituzione de' generi buoni. Per quelli poi riconosciuti cattivi, il vino, o la carne guasta saran gittati via, ed il pane e le altre sostanze non insalubri saranno distribuite a' poveri. In questi casi i governatori o comandanti suddetti ne faranno rapporto per le vie ordinarie al Nostro ministro segretario di stato della guerra. Se poi le doglianze si riferiranno alle droghe farmaceutiche il governatore o comandante le farà esaminare con le norme prescritte, e trovandole cattive le metterà sotto suggello, e ne spedirà nella detta guisa un saggio al ministro riferito, di unita al corrispondente verbale per gli ulteriori provvedimenti di rigore.

892. I governatori o comandanti verificheranno personalmente, o faranno verificare tutti gl' inconvenienti di cui verrà loro fatto rapporto, daranno i provvedimenti istantanei, e chiederanno le superiori disposizioni, onde gli spedali siano sempre tenuti in ottimo stato, e gl' infermi trattati con tutte quelle paterne cure che Noi vogliamo che siano praticate verso di essi. I governatori o comandanti delle piazze saranno di ciò strettamente responsabili, ed a tale oggetto faranno in ogni mese, ed anche più spesso, se lo crederanno necessario, la visita degli spedali, del cui risultamento innoltreranno rapporto per le vie ordinarie.

893. In caso che un militare sia ferito, per qualsivoglia cagione, ogni chirurgo militare o non militare che sia, è da Noi autorizzato ad applicare il primo apparecchio alla ferita; ma dovrà farne subito rapporto direttamente, o per l' organo de' proprj superiori al governatore o comandante della piazza per le provvidenze ch' egli stimerà dare, e perchè possa prescrivere di continuarsi la medela. Questo rapporto non escluderà quello da farsi alla polizia giudiziaria secondo la legge.

894. I comandanti degli spedali o spedaletti sono incaricati, e strettamente responsabili della buona tenuta, decenza, disciplina, e del governo de' malati.

895. Essi rimetteranno ogni mattina al governatore o comandante della piazza la situazione degl' infermi con le corrispondenti mutazioni, ed un circostanziato rapporto delle novità occorse nel giorno antecedente, cui aggiungeranno il nome, e grado degli uffiziali, che in esso giorno avranno eseguite delle visite.

896. Ad essi soltanto è permesso di punire i militari infermi nello spedale, che commettessero qualche disordine, dandone alla loro uscita conoscenza a' comandanti de' rispettivi corpi, ond' essere poi da questi viemaggiormente puniti, se

lo meritino. Le punizioni ch' essi comandanti potranno infliggere saranno quelle prescritte dal regolamento di disciplina degli spedali.

897. Cureranno l' invio a' comandanti de' corpi per l' organo di quello della piazza, di tutte le domande che si potranno avanzare da' militari infermi negli spedali.

898. Ogni primo di mese invieranno a' corpi i certificati di esistenza degl'individui ad essi appartenenti che vi si ritrovano infermi, non che tutte le altre carte che li riguardano, con le norme prescritte nella ordinanza dell' amministrazione militare.

899. Ogni corpo della guarnigione, semprequando la sua forza lo permetta, destinerà giornalmente un sotto-uffiziale di piantone allo spedale. Avrà questi l'incarico di passeggiare nelle corsie vigilando gli ammalati del suo corpo, e procurando che i medesimi siano assistiti, e soddisfatti nelle cose lecite, e principalmente che non vengano maltrattati o trascurati. Siffatti piantoni dipenderanno dal comandante lo spedale, cui faranno rapporto delle novità che troveranno. Essi si ritireranno al quartiere al battere della ritirata.

900. I comandanti gli spedali per mezzo di detti piantoni faran conoscere ai corpi se l' indomani uscir debba qualche individuo ad essi appartenente, onde si spedisca un sotto-uffiziale per accompagnarlo.

901. I militari infermi serberanno negli spedali o spedaletti la stessa rigorosa disciplina, ed irreprensibile condotta che tener debbono nel proprio corpo, e saranno subordinati a' superiori militari di essi spedali, ed ubbidienti a' medici e chirurgi, impiegati, ed infermieri. Non si permetteranno discorsi oziosi, parole indecenti, o qualunque giuoco.

902. È Nostra volontà, che i medici, chirurgi, impiegati, ed infermieri adoperino modi onesti, massima umanità, e la più costante pazienza nel curare ed assistere i Nostri buoni e fedeli sudditi dediti alla carriera delle armi, usando loro tutt' i riguardi, e tutte le attenzioni dovute.

903. Le malversazioni ed anche le negligenze, delle quali potrebbero rendersi colpevoli negli spedali o spedaletti gl' impiegati di qualunque sorte, non che gli appaltatori saranno punite con estremo rigore, dichiarando che non faremo alcuna grazia a coloro, che osino trasgredire quanto dalle Nostre ordinanse è prescritto su di questo interessante argomento.

Art. 6.

Delle prigioni militari.

904. In ogni piazza si destineranno o si costruiranno dei locali ad uso di prigioni militari, ch' esser dovranno separate dalle prigioni civili. I governatori o comandanti delle piazze nelle quali non si trovano stabiliti i locali suddetti chiederanno alle autorità comunali i mezzi in loro potere per tale oggetto, o s' indirizzeranno per ottenerli alle autorità superiori.

905. Le prigioni militari saranno sotto la vigilanza e cura del governatore o comandante della piazza, il quale vi destinerà una guardia competente.

906. Nelle prigioni militari vi saranno camere, o sale destinate pe' soldati, tamburi, e trombetti, altre pe' sotto-uffiziali, ed altre infine per gli uffiziali, nè le une avran comunicazione con le altre.

907. Saranno ristretti nelle prigioni suecennate i militari, che per mancanza di locali o per maggior sicurezza esser non possano custoditi nelle prigioni de' proprj corpi, e quelli sottoposti a' tribunali ordinarj, a' consigli di guerra di guarnigione o di divisione, alle commessioni militari, o semplicemente arrestati per misure di sicurezza sia qualsivoglia l' autorità che l' abbia comandato. Potranno esservi ristrette puranco le persone non militari sottoposte al giudizio di un tribunale militare, ovvero quelle che per oggetti relativi alla sicurezza di una piazza di guerra il governatore o comandante di essa dovrà far custodire ai termini del prescritto nel num.° 844.

908. Vi saranno poste de' locali da servire per carceri criminali, e questi saranno vie maggiormente assicurati, separati, e senza veruna comunicazione fra essi, nè con le prigioni. Si curerà che ogni carcere criminale abbia una finestra, o una apertura qualunque con inferrata, affinchè vi passi e vi si rinnovi l' aria.

909. Verranno ristretti nelle carceri criminali coloro che siano stati già condannati alla pena capitale da un tribunale militare, o gl' imputati di gravi delitti, pei quali la necessità di custodirli con sicurezza, o d' impedir loro ogni comunicazione con altri, renda inevitabile questa misura.

910. Nelle prigioni e ne' criminali destinati pe' sotto-uffiziali e soldati, vi sarà sempre un tavolato per dormire, de' tinelli, ed un recipiente per l' acqua. In mancanza del tavolato suddetto si somministrerà regolarmente a ciascuno di essi detenuti la paglia per giacitura, a norma del prescritto nella ordinanza dell' ammini-

strazione militare. Le camere poi destinate per gli uffiziali saranno fornite di un letto, un tavolino, sedie, un candeliere, una brocca, un bacile, ed un bicchiere; non che del necessario per gli atti naturali. Tutti questi generi verranno somministrati di Nostro conto, rimanendo espressamente proibito che ne' locali suddetti s'introducano oggetti di maggior comodo o lusso.

911. Sarà cura del governatore o comandante della piazza che in ogni sala o camera in cui sia ristretto qualche detenuto, vi si tenga durante la notte una lampada, la di cui spesa sarà pure di Nostro conto.

912. Non si restringeranno giammai in una medesima stanza uffiziali di varie classi, potendo solo unirsi tra di loro gli uffiziali subalterni.

913. Semprequando nella piazza o nelle sue vicinanze sianvi castelli o forti, gli uffiziali verranno ristretti entro stanze quivi all' uopo destinate.

914. Non sarà permesso di far visite agli uffiziali detenuti di qualunque grado essi siano, senza il permesso del governatore o comandante della piazza, o di quello del forte in cui essi trovansi.

915. La custodia, polizia, e nettezza delle prigioni e dei criminali suddetti, e de' detenuti ivi ristretti sarà affidata ad un custode, ed in mancanza di esso ad un sotto uffiziale scelto dal governatore o comandante della piazza. Al custode verrà assegnata una stanza per alloggio, non potendo sotto alcun pretesto appropriarsi altro locale. Egli avrà pe' detenuti, e pe' locali suddetti le cure prescritte nel Cap.° 3.° Art.° 16.° di questo titolo al prevosto per le prigioni, e pei presi de' corpi.

916. Un ajutante di piazza sarà specialmente incaricato delle prigioni: egli le visiterà giornalmente, e baderà che in esse si eseguano i dettami di polizia prescritti per le prigioni de' corpi; sopravvegghierà la condotta del custode, e ne riceverà i rapporti dando conto di quanto occorra al maggiore di piazza.

917. Ai detenuti nelle prigioni o ne' criminali militari si corrisponderà il prescritto nella ordinanza dell' amministrazione militare: a quelli poi che ricever debbono la sussistenza da' proprj corpi, questa sarà loro recata da individui delle rispettive compagnie o de' rispettivi squadroni, ed il custode premurerà l'esatto adempimento di una tale prescrizione; vietando Noi espressamente di tenere alcuno sotto qualunque pretesto al pane ed acqua, ovvero di diminuire nella minima parte quanto gli spetta.

918. I sotto-uffiziali e soldati detenuti saranno vestiti come è prescritto pei detenuti nelle prigioni de' corpi. Essi saranno pure forniti de' generi di biancheria occorrenti per cambiarsi, secondo le norme stabilite ne' corpi; ed il custode vigilerà onde ciò si esegua da essi regolarmente.

919. Ammalando un sotto-uffiziale o soldato detenuto, l'ajutante di piazza lo farà visitare da un chirurgo militare, e nel caso che sia necessario il di lui passaggio allo spedale, ne chiederà il permesso al governatore o comandante della piazza, onde farvelo trasferire, se l'individuo tragga la sussistenza dalla piazza stessa: se però egli riceva la sussistenza dal corpo, ne passerà avviso al maggiore di settimana di esso corpo, e questi fattolo visitare da un chirurgo, e trovatolo nella sopra espressa circostanza, gli farà spedire le carte di passaggio allo spedale, ed il comandante del corpo chiederà al governatore o comandante della piazza il permesso di farvelo trasferire.

920. Per un uffiziale infermo si praticherà lo stesso, ove non sia possibile di curarlo nella stanza in cui trovasi ristretto.

921. Ottenuto il detto permesso in iscritto, si rilascerà al custode, il quale consegnerà il preso infermo ond' essere condotto allo spedale con corrispondente scorta.

922. Negli spedali saranno convenientemente custoditi gl' infermi che vi provvengono come detenuti, avendosi cura di specificare ciò ne' viglietti di entrata, ne' quali si additerà benanche se il detenuto lo sia per cause criminali.

923. Se un detenuto dovrà uscire per qualunque ragione dalle prigioni o da' criminali ne dovrà ottenere l'ordine in iscritto dal governatore o comandante della piazza, quale ordine sarà rilasciato al custode. Questi non potrà pretendere, nè accettare cosa alcuna per l'uscita di un preso, nè per qualsivoglia altra causa, sotto pena di essere severamente punito.

924. Il custode delle prigioni della piazza terrà un registro cifrato in ogni foglio dal maggiore di essa, ove noterà i presi che entreranno o usciranno, ed ogni mattina invierà al maggiore stesso, per l'organo dell'ajutante di piazza incaricato delle prigioni, il rapporto numerico distinto per corpi, de' militari detenuti, con la indicazione nominativa della entrata ed uscita de' presi nel giorno antecedente, separando quelli sotto giudizio da coloro che non lo sono. Nel primo giorno di ogni mese il suddetto maggiore ne farà un estratto numerico, e lo confronterà coi rapporti ricevuti da' corpi, e coi registri della piazza, per rilevare il rispettivo numero delle giornate di prigionia del mese precedente, e rilasciarne i corrispondenti certificati, a norma de' regolamenti in vigore.

925. Il custode conformandosi alle istruzioni del governatore o comandante della piazza, farà uscire i presi dalle camere o sale onde passeggiare, e prendere aria in un cortile, o terrazzo della prigione, almeno per un' ora al giorno. Ai

militari detenuti verranno assegnate ore diverse, in modo che gli uffiziali non s'incontrino nel passeggiare co' sotto-uffiziali e soldati, e questi fra essi. Il custode sarà inoltre obbligato di tenere le prigiooi e le carceri criminali colla massima nettezza, facendole spazzare ogni giorno, e facendo vuotare sera e mattina le tine, e cambiare l'acqua.

926. Gli uffiziali superiori d'ispezione visiteranno le prigioni ed i criminali militari, ed i capi de' corpi che abbiaoo degl' individui ivi detenuti potranoo puraoco recarvisi, o farli visitaro da uffiziali a ciò destinati, i quali vi avranno subito l'ingresso. Delle novità occorse in tali visite si farà rapporto al governatore o comandante della piazza, il quale anch' egli visiterà personalmente le prigioni di tempo io tempo.

ART 7.

Della somministrazione de' letti, de' mobili, degli utensilj, e de' combustibili.

927. Al giungere di ona truppa in una piazza chi la comanda o precede dirigerà al governatore o comaodante della piazza stessa la domanda per ottenere i letti bisognevoli, faceodo prima a tal uopo presentare al visto del commessario di guerra per la verificazione delle spettanze, lo stato numerativo della forza de' sotto-uffiziali e soldati portati presenti nel foglio di via. Il comando della piazza nel ricevere lo stato medesimo vistato come sopra, passerà gli ordini a chi spetta per farsi la somministrazione, nella quale saranno osservate le prescrizioni vigenti della nostra ordinanza per l'amministraziooe militare. Per ogni aumeoto dell'effettivo di presenza de' sotto-uffiziali o soldati la domanda sarà ripetuta colle stesse forme.

928. Allorchè no corpo o distaccamento dovrà partire, il comandante della truppa si dirigerà a quello della piazza, e questi ne avvertirà il commessario di guerra perchè sia ordinato all' incaricato del casermaggio di ritirarsene i generi. Tale riconsegna verrà eseguita dai comandanti delle compagnie all' offiziale del corpo incaricato di questo dettaglio, e l'uffiziale medesimo la farà all' agente suddetto in preseoza di un offiziale dello stato maggiore della piazza, eseguendo esattamente le norme prescritte dalla detta ordinanza ammioistrativa.

929. Se la truppa partisse senza curare la restituzione esatta de' letti nel modo prescritto, il comando della piazza al primo avviso ricevutone provvederà alla custodia de' generi abbandonati, e destinerà un uffiziale di altro corpo, in mancanza del proprio, per tutelare gl' interessi della truppa partita. Il commessario di guerra coll' in-

tervento di un uffiziale della piazza, e dell' incaricato de' letti compilerà il processo verbale dello stato di essi, onde abbia effetto la stretta e severa applicazione delle misure prescritte in questo caso dall' ordinanza sopraddetta: beninteso che il comando della piazza dovrà con immediato rapporto informare per l' organo de' proprj superiori il ministro segretario di stato della guerra del risultamento di tale operazione, onde far pagare al comandante della truppa l' importo delle mancanze, e deteriorazioni, e per provocare delle altre misure di rigore.

930. Tutti gli oggetti di dotazione de' quartieri, cioè le rastrelliere per le armi, i piuoli e le mensole per sospendere i sacchi ed i caschetti, le tavole da mangiare, i banchi da sedere, i tavolini da scrivere, i tavolati fissi, le funi, i cati e tutt' altro sarà confidato a chi ha in custodia il quartiere, colle cautele prescritte dalla ordinanza amministrativa. E tanto all' arrivo quanto alla partenza di un corpo, la consegna de' mobili ed utensilj medesimi all' uffiziale di questo dettaglio, e la loro riconsegna all' incaricato del quartiere, verranno eseguite colle norme in vigore; salvo sempre l' immediato pagamento per parte del corpo delle mancanze o de' danni da esso cagionati. Se poi il corpo partisse senza curare la riconsegna di tali generi, si eseguirà per essi quanto nel precedente numero è prescritto pe' letti.

931. I governatori o comandanti delle piazze col concorso del commessario di guerra formeranno lo stato de' corpi di guardia, che giudicheranno strettamente necessarj al servizio della piazza, distinguendoli per classi: esso sarà in quadrupla spedizione, e rimesso nel corso del mese di ottobre di ogni anno dal governatore o comandante suddetto per le vie ordinarie, al comandante generale delle armi, il quale li passerà al ministro della guerra per le provvidenze di risulta.

932. I corpi di guardia approvati si diranno fissi, e verrà in essi stabilita e mantenuta una dotazione di mobili ed utensilj: essi saranno provveduti di lume e fuoco mentre verranno regolarmente occupati dalla truppa.

933. Dovrà sempre precedere l' avviso del governatore o comandante della piazza colla indicazione della forza al commessario di guerra per aver luogo le somministrazioni dovute. Altrettanto dovrà praticarsi quando si dovrà diminuire o togliere qualche guardia. In questi casi i governatori o comandanti delle piazze, ed i commessarj di guerra avranno l' obbligo di darne separatamente partecipazione a' rispettivi superiori.

934. Se per urgenza bisognasse aumentare la forza di una guardia, o il nu-

mero de' corpi di guardia indicati negli stati approvati, il governatore o comandante di una piazza avrà la piena facoltà di ordinarlo, e disporre le corrispondenti somministrazioni; ma ne farà rapporto, specificando il tempo pel quale crederà necessario detto aumento.

935. Quando senza aumentarsi il numero de' corpi di guardia, e senza variarne la forza, sarà stato creduto necessario il traslocarne alcuno da un sito ad un altro nella stessa piazza, potrà ciò farsi coll' ordine del governatore o comandante, previo sempre un analogo verbale compilato dal commessario di guerra, che sarà rimesso pe' canali regolari.

936. I comandanti di piazze eventuali stabiliranno i corpi di guardia strettamente necessarj, i quali, se la truppa non sia permanente, saranno forniti del bisognevole dalle rispettive comuni. Nel caso di permanenza invieranno al comandante le armi nella provincia o valle gli stati di tali corpi di guardia, ond' essere sottoposti al comandante generale delle armi, il quale provocherà le provvidenze del ministro segretario di stato della guerra, perchè vi si facciano le regolari somministrazioni, come viene prescritto nel num.° 931.

937. I governatori o comandanti delle piazze terranno un registro de' corpi di guardia con la indicazione della forza destinata a coprirli, e con l' inventario de' generi in essi esistenti. Eglino vi annoteranno le novità ricavate dai rapporti giornalieri de' posti, i quali dovranno essere d' altronde conservati per servire di documento ai carichi da farsi a' corpi per le mancanze o degradazioni che potranno avvenire. Le mancanze o le degradazioni annunziate nei rapporti saranno riconosciute immediatamente dopo smontate le guardie. I governatori o comandanti di piazza destineranno una volta almeno il mese un uffiziale dello stato maggiore della piazza, che visiti il mobilio e gli utensilj, e verifichi le somministrazioni fatte ai corpi di guardia. I rapporti di tale uffiziale saranno confrontati col detto registro, e conservati nell' archivio della piazza. Nelle piazze eventuali il sindaco dovrà esercitare siffatta vigilanza in compagnia di un uffiziale da destinarsi dal comandante.

938. Il mobilio e gli utensilj de' corpi di guardia saran consegnati dall' incaricato della somministrazione all' uffiziale della piazza a ciò destinato, e detto uffiziale ne farà la consegna ai posti. Le riconsegne saran fatte allo stesso incaricato dall' uffiziale medesimo, il quale le riceverà dai capiposti.

939. I capiposti saran responsabili verso la piazza delle mancanze, o degradazioni non derivanti da ordinario consumo.

940. In caso che una guardia, dovendo vuotare un posto, lo lasci senza cu-

rare la riconsegna de' generi ivi esistenti, il commessario di guerra di unita ad un uffiziale di piazza sarà chiamato a riconoscere e verbalizzare colle norme regolamentarie le mancanze o degradazioni. I carichi risultanti da tale verbalizzazione saranno fatti al corpo cui apparterrà la detta guardia, ed immediatamente rimborsati, salvo il regresso posteriore verso il capoposto manchevole.

941. Allorquando le mancanze o deteriorazioni non saranno state riconosciute, e fatte verbalizzare a tempo per incuria dello stato maggiore della piazza in vista de' rapporti giornalieri de' posti, o quando la piazza non documenterà, colla esibizione de' rapporti de' posti, la sua ignoranza sulle degradazioni o perdite di recente avvenute, l'importo delle medesime non potendo più esser messo a carico de' capiposti, lo sarà a carico dell' uffiziale di piazza incaricato delle visite de' corpi di guardia, se abbia trascurato di renderne conto ne' suoi periodici rapporti, ed in caso diverso a carico di chi comanda la piazza.

942. Se per effetto di straordinaria rigidezza della temperatura si rendesse necessaria la somministrazione del fuoco per riscaldo in qualche notte non compresa nelle epoche prescritte, potrà ciò ordinarsi da' governatori o comandanti di piazza, e da' comandanti le armi nella provincia o valle; purchè però il dippiù si compensi col meno somministrato altre volte, in guisa che la totalità assegnata per tutto l' anno non sia menomamente alterata.

943. Il servizio de' corpi di guardia, e le somministrazioni occorrenti sono confidate alla vigilanza de' governatori o comandanti di piazza, i quali cureranno soprattutto, che il numero e le classi de' posti non che le somministrazioni siano proporzionate al più ristretto bisogno del servizio.

944. Per la fissazione de' lumi ne' forti e nelle piazze di guerra il commessario di guerra insieme col maggiore, ed in mancanza con un altro uffiziale della piazza, compileranno nel mese di ottobre di ogni anno uno stato circostanziato delle lampadi necessarie per lo solo servizio della piazza nella notte.

945. Il governatore o il comandante della piazza apporrà al cennato stato le proprie osservazioni per la maggior tutela de' Reali interessi, e ne spedirà per l' organo de' proprj superiori l' occorrente numero di copie al Nostro ministro segretario di stato della guerra per l' approvazione.

946. Il commessario di guerra verificherà frequentemente se con effetto le lampadi siano mantenute accese durante la notte.

947. I governatori o comandanti delle piazze faranno anch' essi inopinatamente delle visite per lo medesimo oggetto, o le faranno eseguire da uffiziali all' uopo nominati.

948. Le somministrazioni bisognevoli alla illuminazione dei forti, e delle piazze di guerra avran luogo secondo i dettami della ordinanza per l' amministrazione militare.

949. Quando nelle visite ordinarie o straordinarie sarà riconosciuta la inutilità di qualche lume esistente, i governatori o comandanti di piazza saranno autorizzati ad ordinarne la soppressione con intelligenza del commessario di guerra, facendone rapporto per le vie ordinarie.

Art. 8.

De' suggelli e degl' inventarj.

950. All' accadere la morte di un uffiziale o di un impiegato militare di qualunque grado di destino fisso o eventuale in una piazza, o semplicemente quivi di passaggio, le di lui carte saranno suggellate dal maggiore di piazza, ed in sua assenza da un ajutante maggiore. Nelle piazze eventuali ciò verrà eseguito da un uffiziale della guarnigione all' oggetto nominato. Se il defunto appartenesse ad un corpo, un uffiziale di esso assisterà a tale operazione. Non essendovi alcun militare nel luogo, l' autorità comunale ne sarà incaricata.

951. Ne' casi preveduti nel codice del Regno parte 3.ª libro VIII. Tit.º 1.º o quando il defunto avesse presso di lui, o avesse avuto in consegna oggetti di Regio conto, il suggello agli effetti sarà apposto dal giudice di circondario, o da un supplente, coll' intervento dell' uffiziale di piazza mentovato nel numero precedente, che apporrà anch' esso il suo suggello, e che dovrà trovarsi presente al dissuggellamento.

952. Ove la mentovata operazione abbia luogo per ricorso di creditori, le militari divise, le armi e le decorazioni di ordini cavallereschi, o le medaglie del defunto saranno esenti da suggellamento ed inventario, ma verranno consegnate con atto apposito agli eredi, dovendo in lor mancanza eseguirsi il prescritto al num.º 2226.

953. Le carte suggellate saranno custodite presso il governatore o comandante della piazza, ed in mancanza di ogni persona militare sopra luogo dall' autorità comunale.

954. I suggelli verranno tolti alle carte in presenza del governatore o comandante della piazza, del maggiore di essa, dell' autorità giudiziaria che avesse potuto assistere al suggellamento, e di un uffiziale del corpo del defunto. Ove però questi fosse un uffiziale o guardia de' corpi facoltativi, o un individuo della gen-

darmeria Reale si eseguirà il prescritto nei numeri 289, 290, e 370. Gli eredi, essendovene, potranno assistere benanche a tale operazione.

955. Le carte dissuggellate saranno inventariate, distinguendosi 1.° in carte e disegni relativi al servizio, 2.° in memorie ed istruzioni raccolte o composte dal defunto circa il mestiere, 3.° in carte particolari dei suoi interessi, e della sua famiglia, brevetti, e stati di servizio. Le carte del numero 1. saranno consegnate all' uffiziale del corpo del defunto presente al dissuggellamento mediante ricevo fatto in piè dell' inventario: quelle comprese al num.° 3. saranno consegnate agli eredi dall' autorità giudiziaria con la stessa cautela: in fine quelle designate al numero 2. verranno conservate dall' autorità militare. Copia dell' inventario sarà rimessa pe' canali regolari al ministro di stato della guerra, che deciderà se le carte comprese col numero 2. dovranno acquistarsi di Nostro conto o restituirsi agli eredi.

956. Nel caso designato al num.° 951 il maggiore di piazza o l' uffiziale presente al suggellamento assisterà al dissuggellamento ed inventario degli effetti, ma non potrà opporsi alle operazioni dell' autorità giudiziaria.

957. Se però il defunto avesse in suo potere, o avesse tenuto in consegna effetti di Regio conto, o di una Regia amministrazione, copia dell' inventario sarà rimessa pe' canali regolari al ministro segretario di stato della guerra per le Nostre risoluzioni, pendenti le quali ogni atto qualunque di qualsivoglia autorità rimarrà sospeso.

Art. 9.

De' consigli di guerra.

958. I consigli di guerra si terranno nel modo, nelle forme, e colle regole stabilite nello statuto penale militare: i governatori o comandanti delle piazze, i comandanti le armi nelle provincie o valli, ed i comandanti de' corpi vigileranno, ciascuno per la parte che li riguarda, onde si esegua quanto in esso statuto viene stabilito.

959. Le autorità anzidette si presteranno all' invito de' presidenti de' consigli di guerra circa la guardia da somministrarsi a' luoghi di loro riunione, ed il comandante di essa guardia eseguirà quanto gli verrà prescritto dal presidente. Esse autorità invieranno puranco gl' individui richiesti siccome testimonj.

960. Sarà permesso, salvo i casi preveduti dalle Nostre leggi penali, a tutte le persone militari e non militari di assistere a' consigli di guerra, ma i soli mili-

tari vi potranno intervenire con le armi corrispondenti al proprio uniforme. Tutte però, qualunque sia il loro grado o la loro condizione, dovranno restare col capo scoperto, e serbare rispettoso silenzio.

Art. 10.

Delle esecuzioni.

961. I governatori o comandanti delle piazze eseguiranno quanto viene prescritto nel regolamento annesso allo statuto penale militare circa le esecuzioni delle sentenze, non potendo essi, sotto qualunque pretesto, opporvi impedimento.

962. Nessuna sentenza pronunciata da' corrispondenti consigli di guerra potrà eseguirsi senza la intelligenza del governatore o comandante della piazza in cui si ritrova il prevenuto, dovendo esso governatore o comandante farla nota all' intera guarnigione come viene prescritto al num.° 504.

Capitolo 2.

Della polizia e del governo delle truppe nelle piazze.

Art. 1.

Della polizia e disciplina esterna delle truppe.

963. Tutti gli uffiziali del Nostro esercito, di qualunque grado essi sieno, i sotto-uffiziali e soldati, e tutti gli altri individui delle Nostre truppe riconosceranno gli uffiziali generali sotto il comando de' quali si troveranno, i comandanti territoriali, gli uffiziali dello stato maggiore dello esercito, e quelli dello stato maggiore delle piazze dove si trovano, e qualunque altro superiore che faccia parte di una guarnigione, o che vi sia di passaggio con incarico di servizio, dovendo ubbidir loro e dipenderne in tutto ciò che concerne l' autorità loro attribuita colla presente ordinanza, rimanendo però sempre salvo il prescritto al num.° 78 circa la onorificenza del comando.

964. La subordinazione e la ubbidienza saran complete da un grado all' altro com'è detto al num.° 1125, e dovran serbarsi anche verso i più anziani del grado medesimo nelle circostanze specificate al num.° 1126.

965. I governatori o comandanti di piazze avranno la facoltà di punire coi castighi militari specificati nello statuto tutti que' militari da essi dipendenti che commettessero mancanze, salvo il prescritto a' numeri 348, e 968.

966. Ogni governatore o comandante di piazza potrà far tradurre innanzi al consiglio di guerra competente ogni militare, che facendo parte della guarnigione da esso dipendente, gli sia inferiore in grado o in anzianità.

967. Se un militare di grado superiore o più anziano del governatore o comandante della piazza commetta una mancanza, questi ne darà parte all'autorità da cui la piazza stessa dipende, chiedendo le provvidenze analoghe.

968. Per gl' individui appartenenti a' reggimenti esteri che hanno uno statuto penale particolare, i governatori o comandanti delle piazze li faranno arrestare, in qualunque caso essi mancheranno, e li rimetteranno a' corpi, i di cui comandanti non tralasceranno di dar conto delle punizioni o condanne loro inflitte.

969. I governatori o comandanti delle piazze vigileranno onde i militari tutti ne' teatri, negli spettacoli, in altri luoghi pubblici e dovunque osservino la più grande decenza, conducendosi nel modo convenevole a persone educate che debbono servir di esempio al resto degli abitanti. Le autorità militari presenti agli spettacoli, ed incaricate del loro buon ordine, prenderanno conto esclusivamente de' disordini che i militari quivi commettessero, e daranno le analoghe provvidenze di accordo colle autorità di polizia se sian presenti.

970. Vigileranno onde i militari tutti si astengano da' giuochi di azzardo, e di concerto con le autorità civili faranno sorprendere quelle case ove credano che ciò avvenga.

971. Puniranno que' militari che eccedano nello spendere, in modo da dover contrarre de' debiti.

972. Faranno arrestare, perchè siano severamente puniti que' sotto-uffiziali e soldati che in qualunque caso, e per qualunque pretesto non si mostrano nel loro stretto uniforme, o ne cambieranno o altereranno alcuna parte, ovvero che ne toglieranno qualche distintivo.

973. I comandanti de' corpi dovranno rimettere al governatore o comandante della piazza in cui si trovano le situazioni e gli stati di cui è parola al num.° 74; dovran fargli tenere inoltre i rapporti delle visite della diana e della ritirata, e

quelli delle mutazioni giornaliere, e delle punizioni ch' escludono dal servizio. Essi dovranno poi direttamente, o per l' organo de' brigadieri comandanti le brigate eventuali, renderlo informato di ogni avvenimento relativo alla disciplina e polizia, che interessar possa il buon ordine, e la tranquillità della piazza: gli somministreranno infine su tutti gli altri oggetti qualsivogliano, le notizie ed i rapporti che lor verranno chiesti, sia per la intelligenza di esso governatore o comandante, sia per essere da questi trasmessi alle autorità superiori.

974. Gli uffiziali di qualunque grado comandanti truppe di guarnigione nelle piazze, non potranno per qualunque oggetto unirle, far loro prendere le armi o montare a cavallo, tutte o in parte, fuori de' quartieri, senza il permesso del governatore o comandante della piazza ai termini del prescritto al num.° 215.

975. Non potranno riconoscersi ed ammettersi uffiziali, pubblicarsi o eseguirsi ordini che portino la loro destituzione senza la intelligenza del governatore o comandante della piazza.

976. Al ritorno degli uffiziali in permesso, i subalterni si presenteranno al loro capitano, il quale ne farà rapporto al maggiore del suo battaglione: i capitani si presenteranno al maggiore, e gli uffiziali superiori al comandante del corpo, che ne farà rapporto al comandante della brigata, qualora il corpo forma parte di una brigata eventuale, dovendo chi comanda la piazza esserne informato dal maggiore di settimana del corpo, il quale spedirà un ajutante per darne avviso al maggiore della medesima. I sotto-uffiziali ed i soldati si presenteranno al comandante della rispettiva compagnia o del rispettivo squadrone, e si darà parte del di loro arrivo nel primo rapporto.

977. Il governatore o comandante della piazza farà mettere in arresto gli uffiziali, che non avranno raggiunto esattamente i loro corpi allo spirare delle licenze ottenute, senza giustificare il ritardo, e ve li terrà quel tempo che giudicherà; ma se vi si restituiranno spirati che siano 15 giorni dal termine delle medesime, li punirà con gli arresti di rigore e ne innoltrerà rapporto per le vie ordinarie.

978. Sarà vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire da una piazza di guerra senza un biglietto giusta il modello num.° 14 firmato dal comandante della compagnia o dello squadrone, dal maggiore del battaglione, e dal comandante del corpo, e munito del bollo del corpo istesso, e del *Visto* del governatore o comandante della piazza. In questo biglietto sarà indicato il nome e grado dell' individuo cui si rilascia, e la sua durata, ch' esser non potrà maggiore di un mese, terminata la quale dovrà essere rinnovato. I governatori e comandanti delle piaz-

ze, ed i comandanti de' corpi non daranno un numero maggiore di dieci di tali permessi per ogni compagnia o squadrone.

979. Dopo la ritirata sarà egualmente vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire da' proprj quartieri, non essendo di servizio, senza un biglietto firmato e vistato come nel numero precedente giusta il modello num.° 15. I comandanti dei corpi, ed i governatori o comandanti delle piazze, avendo presente il numero de' travagliatori ed assistenti, cureranno che tali biglietti si limitino al minor numero possibile. Saranno esclusi da tale prescrizione que' corpi, pe' quali altrimenti viene prescritto nelle particolari ordinanze delle armi cui appartengono.

980. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo stimeranno, potranno permettere di ritirarsi due ore dopo battuta la ritirata agl' individui di que' corpi che sono incaricati di eseguire de' lavori, sia nelle fortificazioni, sia pel servizio del materiale della piazza.

981. Ogni sotto-uffiziale o soldato che venga sorpreso con uno de' suddetti biglietti che non contenga il proprio nome sarà punito, e lo sarà egualmente se esca dalle porte senza biglietto.

982. I capi de' corpi non permetteranno giammai che si allontanino contemporaneamente dalla piazza, anche per diporto, tutti gli uffiziali: disporranno quindi, che oltre gli uffiziali di servizio interno, cui sarà vietato uscirne, anche degli altri, a norma delle circostanze, siano sempre reperibili nell' interno della piazza onde poter essere al momento chiamati ove occorra.

983. Semprechè truppe di varj corpi debbano unirsi sia con armi o senza, prenderanno tra esse dalla dritta alla sinistra l'ordine di precedenza ch' è stabilito tra i corpi medesimi.

984. Una truppa schierata in battaglia che abbia alle sue spalle un posto di guardia, aprirà un intervallo, e disporrà la sua linea in modo da lasciar sempre sgombro il terreno innanzi alla guardia stessa, onde non ne sia annullato lo scopo.

985. Se varie truppe marcino nell' interno della piazza, esse dovranno seguire l' ordine primitivo o accidentale in cui trovansi, essendo vietato assolutamente di cercare di sorpassarsi l' un l' altra. Se poi due truppe s' incrocino in marcia, quella che già difila nel punto d' incontro non potrà essere interrotta dall' altra, che dovrà attendere l' intero passaggio della prima. Presentandosi infine contemporaneamente due truppe allo sbocco di una strada avrà la precedenza quella comandata da uffiziale o sotto-uffiziale di grado maggiore, ed a gradi uguali quella del corpo anteriore in rango. Sarà eccettuata da queste prescrizioni una truppa che riceva ordi-

ne di recarsi sollecitamente ad un punto dato; ma il comandante di essa dovrà informare di tale ordine i comandanti delle truppe, che nelle succennate circostanze incontrasse.

986. Il comandante di una truppa composta da varj corpi additerà a' comandanti di ciascuno di essi il modo e la strada da tenere per restituirsi a' proprj quartieri.

987. I distaccamenti che marciano in tempo di notte nell' interno di una piazza saranno muniti del Santo, ed osserveranno nell' incontrarsi con guardie, distaccamenti, ronde o pattuglie quanto è prescritto col num.° 739: venendo percontati risponderanno: Distaccamento di (specificheranno il grado del comandante) del corpo di . . .

988. Gli uffiziali di servizio alla piazza, nel tempo della durata di esso vestiranno il completo uniforme e la sciarpa.

989. Semprechè una truppa prenda le armi gli uffiziali saranno in completo uniforme e con la sciarpa; non avranno però quest' ultima allorquando dovranno semplicemente esercitarsi, e quando i corpi che ne sono forniti non porteranno le bandiere o gli stendardi.

ART. 2.

Della riunione delle truppe, e de' casi di allarme e d' incendio.

990. Quando tutta la guarnigione dovrà prendere le armi o montare a cavallo si batterà o si suonerà immediatamente la generale, poi l' assemblea od il buttaselle, e finalmente la chiamata od a cavallo. Se una sola porzione della guarnigione dovrà prendere le armi o montare a cavallo, invece della generale si batterà o suonerà l' assemblea o il buttaselle, e quindi la chiamata od a cavallo nel quartiere della truppa, che deve prendere le armi.

991. I governatori o comandanti delle piazze formeranno delle istruzioni generali pe' casi di allarme, nelle quali prenderanno in considerazione tutte le circostanze varie che possono accompagnarli o produrli, e le disposizioni, che a seconda de' casi occorrerà dare. Il giorno stesso in cui un corpo giongerà nella piazza faran tenere al comandante di esso una istruzione particolare, nella quale sarà specificato quanto ha rapporto a ciascuno di questi accidenti, ed alla parte che dee il corpo prendervi; cosicchè le truppe sappiano con somma precisione quanto dovranno eseguire. Se la guarnigione cambia, diminuisce, aumenta, o se i corpi

passano da un quartiere ad un altro, sarà rinnovata, secondochè potrà occorrere, siffatta istruzione, e nel giorno istesso delle cennate mutazioni, o al più tardi nel giorno seguente, il governatore o comandante della piazza farà condurre i capi de' corpi su i luoghi a ciascuno destinati nel caso dell' allarme, affinchè i corpi stessi possano recarvisi sollecitamente e senza confusione.

992. Tutti gli uffiziali superiori ed i comandanti de' corpi o delle frazioni di essi riconosceranno esattamente il terreno adjacente alla piazza di allarme del loro corpo, ed i suoi accessi, per poterlo nel bisogno occupare e difendere nella maniera più propria, e giusta le regole militari.

993. Le truppe della guardia Reale che si trovassero in una piazza, in caso di allarme eseguiranno quanto per gli altri corpi è prescritto, dipendendo dal governatore o comandante della piazza. Se però si trovi nella piazza la Nostra Real Persona, o altro individuo della Real Famiglia si spediranno alle Reali abitazioni que' distaccamenti che verranno prescritti; e nel caso che non tutt' i corpi della guardia Reale siano impiegati in questo servizio, i comandanti di tali truppe faranno conoscere al governatore o comandante della piazza la forza che rimarrà ad essi disponibile; e questa riceverà, come il rimanente della guarnigione, il posto di allarme, e le corrispondenti istruzioni, dipendendo dal governatore o comandante suddetto. Il colonnello generale però de' corpi della guardia si recherà all' allarme presso la Nostra Persona, o presso il Real Principe Ereditario.

994. Le truppe della gendarmeria Reale che nel momento dell' allarme non si trovino occupate in dissimpegni delle loro particolari funzioni, prenderanno le armi ed eseguiranno quanto dal governatore o comandante della piazza sarà loro ordinato.

995. Trovandosi nella piazza permanentemente, o eventualmente la Nostra Real Persona, il governatore o comandante di essa per l' organo de' proprj superiori se presenti dovrà sottoporre le cennate istruzioni per l' allarme alla Nostra sanzione. In caso di allarme poi egli si porterà personalmente a farci rapporto dell' accaduto, onde ricevere le disposizioni che crederemo dare, e ch' egli comunicherà nel Nostro Nome. Esso governatore o comandante, ed i comandanti parziali de' diversi corpi di truppa eseguiranno parimente quegli ordini, che nel Nostro Real Nome riceveranno da uno de' Nostri ajutanti generali, ovvero da un uffiziale alla Nostra immediazione, dovendo sì gli uni che gli altri, ove ne siano richiesti, mettere in iscritto e da essi segnati tali ordini.

996. Lo stesso si praticherà per la persona di S. A. R. il Principe Ereditario,

pel comandante generale delle armi di quella parte de' Nostri Reali dominj in cui la piazza è situata, pel comandante dell' esercito sulla frontiera, e pel comandante le armi nella provincia o valle da cui la piazza dipende.

997. Situate le truppe ne' varj posti di allarme co' rispettivi uffiziali superiori alla testa, saranno pronte ad eseguire gli ordini, che loro verranno dati, o inviati dal governatore o comandante della piazza, senza che la differenza di grado o di anzianità apportar possa ostacolo a questa prescrizione.

998. I posti eseguiranno ciò che è stato loro prescritto nel Capo 3.° Tit. 2.° e quanto potrà essere loro indicato più particolarmente nelle istruzioni di chi comanda la piazza, il quale avrà cura di additare a' piccoli posti non suscettibili di difesa o di venire rafforzati, il posto più considerevole, o il corpo di truppa sul quale dovranno ripiegarsi: esser dovendo principio generale di guardarsi attentamente dallo sperperare le truppe in piccole frazioni che possano agevolmente sorprendersi, e disarmarsi o distruggersi.

999. Il governatore o comandante della piazza, tutti gli uffiziali dello stato maggiore della medesima che non abbiano una data destinazione locale, e tutti gli uffiziali di qualunque grado od arma, che non abbiano truppa o destinazione particolare, in caso di allarme si condurranno al corpo di guardia della gran-guardia: ogni corpo vi manderà subito un uffiziale di ordinanza.

1000. Gli uffiziali generali che si troveranno nella piazza saranno con prevenzione informati delle disposizioni particolari che li riguardano pel caso di allarme, e quelli impiegati al comando di truppe, se meno graduati o meno anziani del governatore o comandante della piazza, si recheranno a' posti ad essi designati. I generali poi più anziani o più graduati del detto governatore o comandante della piazza all' allarme si recheranno pure alla gran-guardia, ove il governatore o comandante la piazza darà le disposizioni che crederà convenevoli con la di loro intelligenza. Ove però le circostanze della piazza, la natura delle armi e la posizione della truppa, lo esigano, Noi contiamo che lo zelo dal quale i Nostri uffiziali generali sono animati farà ch' essi si esibiscano ad assumere quegl' incarichi, che possano efficacemente contribuire al vantaggio del Nostro servizio, conformandosi al piano generale dell' allarme, ed alle prescrizioni che darà il governatore o comandante della piazza, il quale avrà cura di renderneli continuamente informati.

1001. Se però l' allarme avvenga in sito ove trovisi la Nostra Real Persona, il Principe Ereditario, il generale in capo dell' esercito sulla frontiera, o il comandante generale delle armi in una parte de' Nostri dominj, tutt' i generali che

non hanno comando di truppe si recheranno presso di Noi, o delle descritte persone, e quelli che hanno truppe saranoo alla loro testa.

1002. Gl' impiegati nelle amministrazioni, negli officj ed in altri stabilimenti militari, o che alle cose militari abbiano rapporto, all' allarme si condurranno a' loro posti in tali amministrazioni, officj o stabilimeoti, e ciò o ch' essi siano militari o che no.

1003. Se il governatore o comandante della piazza per ragione positiva di salute non potesse uscire dalla propria abitazione, farà trovare alla gran guardia l' uffiziale di maggior grado dello stato maggiore della piazza, il quale in di lui nome comunicherà gli ordini, ed eseguirà quanto è prescritto ne' numeri precedenti. Nel caso però che la malattia lo rendesse inabile anche alla direzione delle operazioni, egli rassegnerà il comando a chi lo segue di diritto.

1004. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo crederanno a proposito, faranno battere la generale all' improvviso, o di giorno o di notte, per giudicare così dell' effetto delle disposizioni geoerali e particolari date pei casi di allarme, e della prontezza delle truppe nell' eseguirle. Ciò pertaoto si praticherà solo quando non sia reputato pericoloso di far conoscere il posto di allarme delle truppe.

1005. La generale sarà battuta prima dalla gran guardia, il comandante della quale non la farà toccare senza l' ordine del governatore o comandante della piazza; eccetto il caso di un imminente pericolo, che interessi la sicurezza della piazza, o di un graode incendio. Esso governatore o comandaote però nelle urgenze la farà battere dal tamburo che crederà, e ne spedirà in pari tempo l' avviso al comandante della gran guardia.

1006. Accadendo nella notte un allarme i corpi porteranno secoloro indispensabilmente i fanali. A questo effetto a ciaschedun corpo si daranno delle lanterne o de' fanali per ogni compagnia o squadrone da provvedersi a spese del Nostro erario, e da consegnarsi a' corpi nel modo istesso degli altri geoeri di dote.

1007. Nel caso di commozione o di sollevazione di popolo il governatore o comandante della piazza farà prendere le armi ad una parte o all' intiera guarnigione, secondo la maggiore o minore urgenza del caso. Darà all' autorità civile quell' ajuto o assistenza che gli domanderà, regolandosi sulla forza della guarnigione, e sulla necessità di tenere sempre per principio invariabile un grosso di truppa riunito e disponibile: rinforzerà le guardie alle prigioni, alle carceri ed a' bagni, e spedirà de' distaccamenti per custodire la casa della città, i magazzini de' paesa-

ni, gli stabilimenti, gli edificj pubblici ed ogni luogo che potrebbe essere minacciato dall' avidità e dalla licenza popolare, il tutto a norma del bisogno o delle sopraddette considerazioni.

1008. Si darà per consegna alle guardie ed alle sentinelle di non usare vie di fatto se non nel caso di ultima estremità, di non far fuoco sul popolo, che quando esso venisse ad attaccarle, o quando intraprendesse a forzarle ne' loro posti, od a portar via o distruggere le persone o le cose commesse alla loro custodia.

1009. In caso di rivolta o di sedizione per parte della guarnigione tendente a turbare l' ordine, od a distruggere la disciplina o la subordinazione, il governatore o comandante della piazza userà la massima fermezza, e prenderà al momento tutti gli espedienti i più vigorosi ed atti a calmarla.

1010. Se poi la commozione o sedizione non si arresta al primo ordine, che a tale oggetto ne verrà dato nel Nostro Real Nome, vogliamo e comandiamo che si faccia unire un consiglio di guerra subitaneo, da chi comanda la piazza per giudicare nel momento i colpevoli, e quindi immediatamente eseguire la sentenza.

1011. Il governatore o comandante della piazza regolerà colle autorità civili competenti, a seconda de' regolamenti vigenti, le precauzioni da prendersi in caso d'incendio; e nella casa della città, nei corpi di guardia e nelle caserme, sarà affissa una istruzione da aggirarsi su di ciò che ciascuno dovrà fare in simili occorrenze.

1012. Quando l' autorità civile avrà dichiarato di essere i suoi mezzi insufficienti ad estinguere il fuoco, cesserà di prendere ogni minima ingerenza nelle disposizioni da darsi, e l' autorità militare emetterà esclusivamente gli ordini che crederà analoghi all' oggetto. L' autorità civile si limiterà allora al solo mantenimento del buon ordine, e della polizia delle persone o delle cose non militari, secondando anche in ciò le disposizioni dell' autorità militare.

1013. In ogni pianterreno di caserme, di conventi o di case non distanti dai luoghi, ove l' acqua possa comodamente prendersi, si situeranno botti o altri grandi recipienti pieni di acqua.

1014. I macellari in caso d' incendio saranno obbligati di portare nei luoghi, che verranno loro destinati, tutt' i cuoi delle bestie uccise da essi di fresco.

1015. Gli abitanti, che avranno cavalli da tiro e carrette, saranno obbligati di somministrare gli uni o le altre in caso d' incendio per trasportare sollecitamente le trombe e gli attrezzi necessarj. A tale effetto i governatori o comandanti delle piazze di guerra, non che le autorità civili competenti ne avranno uno stato, ed i proprietarj stessi di cavalli da tiro, e di carrette dovranno essere istruiti ed in-

formati a tempo del luogo dove spedirle nei casi di bisogno. Anche gli uffiziali della piazza dovranno esser prevenuti de' luoghi, ove poter cercare tali cavalli o carrette, laddove i proprietarj non si presentino nel sito di riunione stabilito dopo l'annunzio dato: che perciò l'autorità civile dovrà rinnovare il notamento e trasmetterne un duplicato agli officj della piazza il primo giorno di ciaschedun mese, distinguendovi i nomi de' padroni degli animali e delle carrette suddette, ed i siti ne' quali sono reperibili.

1016. Battuta la generale sarà cura delle autorità civili di far tenere le strade sgombre facendone ritirare gli abitanti, ed ordinando di chiudersi tutte le botteghe o porte. Se ciò accaderà nel corso della notte, gli abitanti della città saranno ancora obbligati sotto rigoroso castigo di mettere i lumi alle finestre od a' balconi che nelle loro case hanno aspetto alla strada pubblica. In caso d'incendio saranno a ciò tenuti gli abitanti prossimi al luogo.

Art. 3.

Delle distribuzioni.

1017. Gli uomini destinati alle distribuzioni vi si recheranno sempre in ordine, formati, ed accompagnati dai corrispondenti uffiziali e sotto-uffiziali, e da qualche uomo armato per conservare il buon ordine.

1018. Se le distribuzioni debbano farsi fuori della piazza, sarà dal governatore o comandante di essa comandata per ciascun corpo una corrispondente scorta armata: ciò potrà benanche prescriversi eseguendosi le distribuzioni nella piazza, ove circostanze particolari lo rendano necessario.

1019. Le scorte si situeranno alla testa ed alla coda degli uomini inermi.

1020. Le varie truppe che debbono recarsi alle distribuzioni potranno, a seconda degli ordini del governatore o comandante della piazza, o riunirsi in un medesimo luogo, o marciar direttamente al sito ove si esegue la distribuzione. Si seguirà però sempre la prima supposizione dovendo uscire da una piazza di guerra.

1021. Se le varie truppe che debbono marciare ad una distribuzione si riuniscono, saran situate nell'ordine di battaglia dei corpi, e marceranno al modo stesso come se armate. Gli uomini poi di ciascun corpo serberanno tra essi l'ordine de' rispettivi battaglioni, o squadroni o delle rispettive compagnie.

1022. Giunti gli uomini al luogo della distribuzione si schiereranno in batta-

glia, nè alcuno potrà allontanarsi dal suo posto. L'uffiziale di unita all' ajutante anderà ad esaminare se i generi siano di buona qualità, ed i pesi e le misure giuste.

1023. Osservandosi frode o abuso per parte degli appaltatori o magazzinieri, il comandante della truppa ne farà immediatamente avvertire per mezzo dell' ajutante o di un sotto-uffiziale, il commessario di guerra ed il comandante del corpo. Questo ultimo ne darà notizia al governatore o comandante della piazza il quale, o di persona o per mezzo dell' uffiziale superiore d' ispezione, o di un uffiziale superiore dello stato maggiore della piazza esaminerà sopraluogo il soggetto della doglianza, e vigilerà su i provvedimenti presi dal commessario di guerra, contenendo intanto la truppa in buon ordine.

1024. Il commessario di guerra dovrà rendersi immantinente al luogo della distribuzione, ed ove siavi frode, abuso o mancanza da parte de' fornitori o distributori, procederà a quanto è prescritto dalla ordinanza amministrativa, e dai regolamenti in vigore. Il governatore o comandante della piazza, ove lo giudichi a proposito, farà rapporto dell' avvenuto a' rispettivi superiori.

1025. Allorchè tutto sia in pronto per la distribuzione, la prima compagnia o il primo squadrone anderà al luogo della somministrazione, ed il foriere o chi lo rimpiazza riceverà i generi competenti, rimanendo responsabile di ogni errore. Seguiranno per ordine le altre compagnie o gli altri squadroni.

1026. Se molti corpi prendano ad uno stesso sito le loro distribuzioni, si stabilirà dal maggiore della piazza un turno, onde i corpi siano preferiti per giro: in questa operazione non dovrà attendersi per incominciare un corpo non giunto ancora, nè potrà mai interrompersi la distribuzione incominciata ad un corpo per l' arrivo di altro che nell' ordine dovea precederlo.

1027. Eseguendosi la distribuzione nell' interno di una piazza, gli uomini di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone saranno ricondotti al quartiere dai rispettivi sotto-uffiziali a misura che la distribuzione sarà stata per essi fatta, e senza attendere le altre compagnie o gli altri squadroni; ma se si faccia fuori della piazza, o che facendosi nell' interno si sia giudicata necessaria una scorta armata, allora non marceranno isolati ma riuniti gli uomini dello stesso corpo, e saranno ricondotti dalla scorta al modo stesso che per recarvisi.

Art. 4.

Degli alloggi.

1028. Le truppe di qualsivoglia arma che debbano alloggiarsi in qualche borgo, villaggio, piazza, o città de' Nostri dominj di transito o di stazione, verranno collocate con preferenza ne' quartieri o nelle caserme appartenenti al ramo militare, o ai rispettivi comuni, secondo le prescrizioni vigenti.

1029. Verun uffiziale, sotto-uffiziale o soldato potrà essere alloggiato presso gli abitanti, se non dopo che sieno stati occupati tutt' i locali de' detti edificj in ragione della loro capacità, e de' diversi gradi degl' individui da alloggiarvisi. Non potranno impiegarsi detti quartieri o dette caserme ad altri usi, se non a quelli cui sono destinate, nè alloggiarvi persone non militari, a' termini del prescritto ne' numeri 88, 269 e 271.

1030. Ne' luoghi ove non esistessero nè quartieri, nè caserme, o dove essendovene si trovino occupate tutte dalla guarnigione, le truppe saranno alloggiate nelle case degli abitanti, non ostante qualunque privilegio, concessione od ordinanza in contrario, e non esclusa qualunque città, villaggio, o provincia, ove tali esenzioni abbiano avuto luogo per lo passato; essendo Nostra volontà, che in virtù della presente ordinanza l' ospitalità dovuta alle Nostre truppe prevalga su di ogni altra considerazione.

1031. Le case pertanto effettivamente occupate da uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, siano in servizio, siano al ritiro saranno escluse dagli alloggi, eccetto il caso di assoluta mancanza di locale, nel quale d' altronde siamo certi che tali militari accorreranno spontaneamente a dar ricovero a' loro compagni.

1032. Qualunque sia il modo con cui verranno dati gli alloggi militari, le autorità locali, ed i funzionarj comunali prenderanno le più efficaci misure, affinchè gli uffiziali generali e superiori, e tutti gli uffiziali delle Nostre truppe siano alloggiati il meglio che sia possibile, e giusta le competenze prescritte; essendo Nostra volontà che l' ospitalità verso i militari che ha formato sempre una qualità caratteristica de' Nostri sudditi, non degeneri in menoma parte.

1033. Se il corpo debba alloggiare in quartieri o edificj separati, o che si ripartisca nelle case degli abitanti, la distribuzione de' locali dovrà sempre farsi a seconda dell' ordine di battaglia, ossia della regolare successione de' battaglioni, delle compagnie o degli squadroni, e finalmente de' plotoni, delle sezioni o delle squadre tra loro.

1034. O che il corpo sia alloggiato in caserme, o nelle case degli abitanti, le abitazioni degli uffiziali superiori saranno sempre le più prossime ai loro corpi, e quelle degli uffiziali contigue alle loro compagnie o a' loro squadroni.

1035. Lo stesso ordine osserveranno gli uffiziali, quando debbano prendere in affitto i loro alloggi.

1036. Le abitazioni per uffiziali esistenti nelle caserme o ne' padiglioni saranno date con preferenza al colonnello o comandante del corpo, all' uffiziale incaricato de' ruoli, all' ajutante maggiore, al quartier-mastro, all' uffiziale di dettaglio incaricato del materiale, a' chirurgi, ed a' capellani: le rimanenti saran ripartite per via di sorteggio nelle rispettive classi. Non potrà pertanto, in vista delle disposizioni precedenti, alcun uffiziale pretendere ad un alloggio superiore alla competenza del di lui grado.

1037. Gli uffiziali ammogliati non potranno sotto qualunque aspetto pretendere un alloggio maggiore di quello che si trova fissato pel proprio loro grado.

1038. Agli uffiziali superiori di fanteria, agli uffiziali di cavalleria, ed in generale a tutti gli uffiziali che godono razioni di foraggio si somministreranno le piazze pe' loro cavalli, in proporzione del numero di razioni attribuite al rispettivo grado.

1039. Quando nelle case degli abitanti non esisteranno stalle, o non saranno di sufficiente capacità per dar luogo ai cavalli de' suddetti uffiziali, tali cavalli saran collocati nelle stalle delle case contigue, o in quelle de' quartieri di cavalleria non occupate; dovendosi dare ad ogni cavallo uno spazio di cinque palmi o quattro piedi.

1040. Gli ajutanti, ed i portabandiere o portastendardi avranno ognuno una stanza il più che sia possibile a portata dei loro battaglioni.

1041. Il primo sergente foriere, il tamburo maggiore, il sergente trombetta, ed il capo banda avranno ancora una stanza per ognuno, se sarà possibile, altrimenti alloggeranno insieme. Lo stesso s' intende pe' veterinarj e pe' manischalchi.

1042. I caporali de' tamburi, ed il caporale de' guastatori e de' trombetti alloggeranno insieme.

1043. Gli strumentisti alloggeranno insieme in una o più stanze, a seconda del loro numero e della località.

1044. Il prevosto avrà una stanza a portata delle prigioni del corpo.

1045. Gli artigiani avranno anche una stanza per essi.

1046. I secondi sergenti alloggeranno con le rispettive sezioni, i caporali con

e squadre, ed i tamburi, piffari o trombetti alla testa de' loro plotoni; il caporal foriere con la prima squadra. Il primo sergente avrà infine una stanza separata a portata della compagnia o dello squadrone, la quale servirà benanche da magazzinetto.

1047. Per quanto si potrà i sotto-uffiziali ed i soldati ammogliati verranno alloggiati in luoghi separati, ed occuperanno di preferenza, e diunita alle lavandaje, le camere a pian terreno.

1048. Ad ogni uffiziale dello stato maggiore dell'esercito, di artiglieria, del genio o addetto all'officio topografico si assegnerà un alloggio, che abbia a dippiù della competenza del proprio grado una stanza luminosa per le di lui applicazioni.

1049. Nelle case che i comuni somministreranno ai governatori o comandanti delle piazze di guerra o aperte, o che questi prenderanno a loro conto in affitto a seconda de' regolamenti vigenti, dovrà esistere un locale separato, in cui possa stabilirsi l'archivio della piazza, che vi verrà conservato nel miglior ordine: in esso si dovranno distinguere tutte le carte in fasci coll'occhio, che dinoti ciò che ogni fascio contiene, ed il millesimo di uno o più anni, classificando gli oggetti per epoche e materie. Il governatore o comandante della piazza avrà la chiave, e dovrà rispondere di tale archivio, di cui le carte riservate non potranno essere comunicate se non a coloro che vi son chiamati, in forza del prescritto nel corso della presente ordinanza.

1050. Nelle caserme e ne' padiglioni le camere saranno numerate; vi si segnerà puranco il nome o il numero dei battaglioni, delle compagnie, o degli squadroni, cui sono addette, ovvero il grado e nome della persona che vi abita, o infine la indicazione dell'oggetto cui il locale è destinato, come *sala di disciplina*, *prigione*, *mensa*, *sala reggimentale*, ec.

1051. In tutte le città de' Nostri dominj senza eccezione, ed in tutt'i borghi e villaggi che siano nella circostanza di dar alloggio alle truppe nelle case degli abitanti, le autorità civili e comunali faranno apporre il nome delle strade alle cantonate, e numerare tutte le porte delle case e delle camere in istrada senza riserva o eccezione.

1052. Per prevenire le contese, che sul proposito degli alloggi potrebbero sorgere nelle piazze tra le truppe e gli abitanti, il governatore o comandante, il maggiore della piazza, il commessario di guerra ed il sindaco faranno una visita esatta delle case atte ad alloggio militare.

1053. Il commessario di guerra formerà uno stato generale degli alloggi visitati, diviso in nove classi a seconda del grado di coloro ch'esser possono destinati ad occuparli: i tenenti generali saranno nella prima classe: i marescialli di campo

23

e brigadieri nella seconda : i colonnelli ed ordinatori nella terza : i tenenti-colonnelli , maggiori e commessarj di guerra nella quarta : i capitani , i quartier-mastri , i cappellani ed i primi chirurgi nella quinta : gli uffiziali subalterni ed i secondi e terzi chirurgi nella sesta : gli ajutanti , i portabandiere e i portastendardi nella settima : i primi sergenti , primi sergenti forieri , tamburi maggiori , sergenti trombetti , secondi sergenti , caporali forieri , prevosti e strumentisti nella ottava ; ed i caporali , caporali di guastatori , di tamburi o di trombetti, soldati, tamburi, piffari e trombetti nella nona. In questo stato dovrà spiegarsi il numero e la quantità delle camere destinate in ciascheduna casa per l' alloggio , a seconda della competenza , il piano in cui le dette camere sono , e la loro distribuzione. Dello stato suddetto si formeranno sei copie ciascheduna firmata dal comandante della piazza, dal maggiore di essa, dal commessario di guerra e dal sindaco del comune , i quali ne conserveranno una per ciascheduno per potervisi ricorrere in caso di doglianza delle truppe o degli abitanti. La copia del sindaco sarà depositata nella casa della città per servire di regola nella formazione degli alloggi; e quella del maggiore della piazza nell' officio del comando di essa. La quinta e sesta copia saranno spedite dal governatore o comandante per le vie ordinarie al comandante generale delle armi , che ne rimetterà una al ministro della guerra.

1054. I sindaci e gli eletti parteciperanno al commessario di guerra ed al comandante della piazza le variazioni che potranno accadere per qualsivoglia cagione , onde quegli possa farne l' annotazione negli stati rispettivi , e questi per l' organo de' proprj superiori renderne conto al ministro segretario di stato della guerra.

1055. I comandanti le armi nelle provincie o valli avranno cura che ne' luoghi di stazione militare le autorità comunali formino uno stato di alloggio , sulle basi dello stabilito ne' due precedenti numeri.

1056. In ogni comune poi al conoscersi l' arrivo di una truppa si praticherà lo stesso.

1057. I commessarj di guerra , i sindaci e gli eletti , che assegneranno gli alloggi destinati per ciascuna delle suddette classi di militari , disporranno che questi sieno messi e mantenuti nello stato conveniente.

1058. I letti , i mobili e gli utensilj di cucina e di tavola verranno somministrati dai padroni delle case , o dai comuni agli uffiziali , ed altri impiegati militari , che si trattengono o sono di passaggio in un comune , sia colle truppe , sia isolatamente con commessioni di servizio ; ma se i medesimi saranno di guarnigione o residenza fissa dovranno procurarseli da loro stessi , e non permettendolo le circostanze

locali, riceverli dal comune, che sarà rivaluto del mobilio locato nel modo prescritto dai regolamenti vigenti.

1059. Quando dagli abitanti o da' comuni si farà la somministrazione de' mobili, e de' letti agli uffiziali, saranno questi proporzionati al numero ed alla qualità delle camere assegnate a ciascun grado, per quanto lo permetteranno le circostanze locali. In tal caso le somministrazioni verranno eseguite ne' limiti regolamentarj vigenti.

1060. I letti da somministrarsi dagli abitanti ai sotto-uffiziali ed ai soldati saranno formati ciascuno di un pagliariccio, di una coperta, di un guanciale e di due lenzuola. Ed a dippiù detti abitanti dovranno fornire ad ogni individuo il lume, una sedia o un banco, ed una tavola. I sotto-uffiziali non dovranno in alcun caso dormire nell' istesso letto co' soldati.

1061. Le truppe alloggiate nelle case degli abitanti cuoceranno e mangeranno l' ordinario per isquadre: si sceglierà perciò per abitazione del caporale di ogni squadra la casa più adatta, e comoda pel detto uso; beninteso che non saranno gli abitanti di esse case tenuti a somministrare utensilj di cucina o fuoco alle truppe di guarnigione; ma quando esse saranno di transito, oltre il lume e fuoco dovranno anche somministrare agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati le pentole, i piatti, ed altri utensilj di cucina, di cui mancassero.

1062. La somministrazione de' letti fissati pe' domestici degli uffiziali generali, e superiori dovrà aumentarsi allorquando i detti uffiziali siano obbligati di aver seco loro l' equipaggio di campagna: in questo caso si calcolerà pure un domestico di più per ogni uffiziale di cavalleria, da capitano in giù.

1063. Gli abitanti in niun caso potranno essere obbligati a sloggiare dalla camera, e da' letti da essi loro occupati. Sotto questo pretesto per altro non dovranno essere sottratti dal peso dell' alloggio, in ragione delle rispettive loro facoltà.

1064. Il periodo ordinario durante il quale gli uffiziali, e gl' impiegati militari saran considerati di passaggio sarà da uno a quindici giorni. Se in circostanze straordinarie ciò debba aver luogo per un tempo maggiore, dovrà precederne l' annunzio del ministro segretario di stato della guerra. Lo stesso s' intenda per le truppe.

1065. Gli uffiziali dello stato maggiore dell' esercito, e gli uffiziali ed ingegneri addetti all' officio topografico saranno sempre riguardati come di passaggio nel corso però delle loro operazioni, vista l' indole particolare ed indeterminabile de' lavori di loro istituto. S' intenderà lo stesso pe' direttori, sotto-direttori e capi circondarj dell' artiglieria o del genio allorquando per affari di servizio siano in missione.

1066. Quando le truppe dovranno alloggiare nelle caserme, il commessario

di guerra, l'uffiziale del corpo che ha il dettaglio del casermaggio, e l'appaltatore o custode, si condurranno nei magazzini di detto casermaggio per esaminare lo stato e la qualità de' generi, e dopo che questi saranno stati riconosciuti in buon essere ne sarà fatto cenno nello stato da formarsi, e del quale ciascheduno di essi conserverà una copia firmata da tutti e tre. L'uffiziale del corpo farà all'appaltatore o conservatore la corrispondente ricevuta in piede, o in dorso dello stato che deve rimanergli. Il trasporto de' generi suddetti sarà per la prima volta a carico dell'appaltatore, ma in seguito dovendosi prendere o restituire de' generi per ricambio, o per qualunque altra ragione, saranno i soldati nell'obbligo di eseguire detto travaglio.

1067. Gli uffiziali allogiati ne' padiglioni o quartieri saran tenuti a dare parimente all'appaltatore o custode una dichiarazione de' mobili, e degli utensilj esistenti nei locali da essi loro occupati. Tali dichiarazioni saranno firmate ancora dall'uffiziale che ha il dettaglio del casermaggio, il quale dovrà essere presente alla consegna de' generi suddetti.

1068. Non dovranno le somministrazioni fatte agli uffiziali, ed alle truppe servire se non che pel solo proprio uso degli uni e delle altre.

1069. Quando le truppe verranno alloggiate presso gli abitanti, gli uffiziali saranno tenuti di dare ai padroni delle case le ricevute di tutte le somministrazioni, che verranno fatte ad essi ed ai loro domestici, indicandovi lo stato in cui sono i generi, affinchè alla partenza del corpo, si possa con simili ricevote comprovare le deteriorazioni, che essi generi abbiano sofferto per incuria, e farsi dal comandante del corpo eseguire rigorosamente il rimborso del danno, siccome anche si praticherà per ogni altro genere che si sia perduto. I comandanti delle compagnie o degli squadroni eseguiranno lo stesso pe' generi somministrati a' rispettivi sotto-uffiziali e soldati.

1070. Niun militare di qualunque grado potrà pretendere dal padrone della sua casa nulla di più di quello che si trova stabilito di sopra.

1071. Quando un corpo dovrà essere alloggiato nelle case degli abitanti, il sindaco si recherà nella casa comunale per procedere diligentemente alla ripartizione degli alloggi, giusta i gradi, e la forza segnata nel foglio di via, che gli sarà stato presentato dall'uffiziale, o dall'ajutante venuti per lo stabilimento degli alloggi.

1072. L'uffiziale e gli altri individui venuti anticipatamente per gli alloggi non potranno in alcuna maniera mischiarsi nella ripartizione o destinazione dei medesimi, nè esigere preferenza di alcun genere a questo riguardo; dovendosi limitare nel bisogno a presentare le loro doglianze a chi comanda la piazza.

1073. I sindaci e gli eletti, regolandosi sullo stato prescritto al num.° 1053 ripartiranno alternativamente gli alloggi su tutti gli abitanti con eguaglianza, di maniera che niuno di essi soffra due volte l'alloggio, prima che tutti gli altri non l'abbiano sofferto una volta. Il governatore o comandante della piazza vigilerà che non si commetta abuso su di ciò.

1074. In simile ripartizione osserveranno la regola di situare la truppa a cavallo nelle case, che siano in istato di sostenere in un tempo istesso il doppio alloggio degli uomini e de' cavalli.

1075. Ne' luoghi di transito o fermata, e nelle piazze i biglietti di alloggio saranno stampati preventivamente, in guisa che per istabilire l'alloggio di una truppa non altro debba farsi se non riempire gli spazj lasciati in bianco per la scrittura occorrente a designare, oltre il nome della contrada, il numero delle case, la condizione o professione del padrone, il grado di coloro che dovranno alloggiarvi, le camere assegnate e le somministrazioni dovute. Tali biglietti saranno firmati dal sindaco o eletto incaricato del dettaglio degli alloggi.

1076. Le autorità comunali nello spedire i biglietti li uniranno in pacchetti separati per compagnie o squadroni, e per battaglione o corpo, onde tutti gli uomini ed i cavalli di una stessa squadra, di una stessa compagnia, di uno stesso battaglione o squadrone e corpo siano alloggiati in case contigue l'una all'altra, e gli uffiziali ed i sergenti sieno vicini al rispettivo squadrone, o alla rispettiva compagnia, onde trovarsi sempre a portata d'invigilare al mantenimento della disciplina.

1077. Uno degli agenti comunali si tratterrà nella casa della città dopo stabilito l'alloggio, per udire i reclami, ed appianare le difficoltà che potessero insorgere dopo la distribuzione de' biglietti.

1078. Le città che vorranno discaricarsi dell'alloggio presso gli abitanti potranno prendere in affitto un numero di case sufficienti, e convenienti per acquartierarvi la truppa, che vi sarà di guarnigione, purchè ciò sia a loro proprie spese, e che le truppe abbiano in quanto agli alloggi, ed agli utensilj quanto ad esse compete a norma dello stabilito.

1079. Quando una truppa verrà alloggiata in quartieri, la capacità de' quali ecceda il numero delle camere necessarie pel suo alloggio, non le sarà permesso di estendersi, ma occuperà soltanto il numero delle camere, delle quali avrà bisogno in proporzione de' letti che ciascheduna camera deve contenere, calcolandosi l'effettivo della forza che dovrà alloggiarvisi.

Art. 5.

Della ritirata.

1080. La ritirata della guarnigione si dovrà battere o suonare in tutt' i tempi dell' anno al tramontare del Sole.

1081. Quando le truppe sieno alloggiate in caserme, tutti gli strumentisti, i tamburi ed i trombetti di ciaschedun corpo verranno radunati nel quartiere dal tamburo maggiore, o dal sergente trombetta, e formati in due righe quindici minuti prima dell' ora suddetta. All' ora stabilita batteranno o suoneranno la ritirata.

1082. Sarà nominato per giro un corpo, i cui tamburi o trombetti, e la banda si troveranno sulla piazza d' armi donde incominceranno a battere o suonare la ritirata, continuandola sino al proprio quartiere per la strada che loro sarà indicata.

1083. Se i soldati siano alloggiati nelle case degli abitanti, gli strumentisti, ed i tamburi o i trombetti radunati nel sito all' uopo prescritto, e col tamburo maggiore o col sergente trombetta alla loro testa dovranno nell' ora indicata fare il giro delle strade, e de' rioni dove la truppa sarà alloggiata, battendo o suonando la ritirata.

1084. Quindici minuti dopo la ritirata si farà la visita ne' quartieri e nelle caserme, o negli alloggiamenti delle truppe come sarà in appresso prescritto.

1085. La ritirata degli abitanti si suonerà nelle piazze di guerra due ore dopo quella de' soldati pel mezzo della campana della città, e non essendovene, si batterà nella piazza d' armi da un tamburo della gran guardia col tocco della fascina.

1086. Suonata la ritirata degli abitanti, le sentinelle, se le strade non sono illuminate, non lasceranno passare alcuno, quando non porti o faccia portare innanzi a se o fuoco, o lume acceso.

Art. 6.

Degli esercizj delle truppe.

1087. Le truppe adempieranno colla massima esattezza ne' varj loro esercizj, quanto viene prescritto dalle Nostre ordinanze per gli esercizj e le manovre, rimanendo assolutamente vietato di alterare in minima parte, e sotto qualsivoglia pretesto quanto in esse è stabilito.

1088. I comandanti territoriali, e gli uffiziali generali assisteranno il più sovente che sia possibile agli esercizj delle truppe da essi dipendenti, baderanno scrupolosamente alla esecuzione del prescritto nel numero precedente, castigando con

severità i contravventori, e faranno conoscere per le vie ordinarie i progressi della istruzione di ciascun corpo.

1089. Sulla domanda dei comandanti dei corpi il governatore o comandante della piazza accorderà il permesso una volta per sempre per gli esercizj che si dovranno eseguire nell'interno di essa; ma quando le truppe dovessero esercitarsi fuori della piazza, i loro comandanti ne dovranno avere un apposito permesso volta per volta dal governatore o comandante anzidetto, cui indicheranno l'ora, e la porta dalla quale debbono uscire e rientrare, affinchè questi faccia pervenire alla guardia di essa porta l'ordine di lasciarle uscire, e rientrare poi senza ritardo, dopo di averle fatte riconoscere nel modo prescritto al num.° 707.

1090. I corpi riceveranno ogni anno la polvere ed il piombo necessarj pel tiro al bersaglio, e le munizioni a salva per le evoluzioni a fuoco, a norma del prescritto nella ordinanza dell'amministrazione militare.

1091. I comandanti territoriali, e quelli delle brigate eventuali, vigileranno che si eseguano sì l'esercizio al bersaglio, che le evoluzioni a fuoco, e nel caso che delle circostanze lo vietino, cureranno che non si chieda rimpiazzo per le munizioni non consumate.

1092. Quando le truppe debbono esercitarsi in simulacri di guerra fuori della piazza, i governatori o comandanti ne daranno le disposizioni necessarie.

1093. Nella primavera e nell'autunno i corpi eseguiranno delle passeggiate militari, e per ognuna di esse dovranno rimettere ai superiori ordinarj la descrizione del terreno percorso, delle evoluzioni eseguite, e di ogni altra circostanza. In tale operazione pertanto non potranno pernottare fuori del luogo di loro guarnigione senza un permesso speciale.

1094. Oltre a tali esercizj, nelle piazze di guerra si faranno ogni anno dei simulacri di attacco e di difesa delle piazze medesime, costruendo all'uopo taluno dei lavori che nell'assedio e nella difesa debbono praticarsi, ed eseguendo una o più delle principali operazioni ad essi relative.

1095. Se il governatore o comandante della piazza sia superiore al comandante od a' comandanti delle truppe della guarnigione, quanto ha rapporto al simulacro anzidetto sarà da esso lui disposto di unita al comandante dell'artiglieria, ed a quello del genio. Essendo poi nella piazza un uffiziale superiore al governatore o comandante di essa, si concerterà tra queste due autorità quanto sarà convenevole al simulacro.

1096. In ambi i casi il progetto delle operazioni, e la spesa occorrente sa-

ranno sottoposte all' approvazione del Nostro ministro della guerra, che ordinerà di liberarsi i fondi corrispondenti.

1097. Nelle piazze di guerra sarà designato un terreno atto a costruirvi opere di campagna, ed i materiali necessarj per queste: ogni anno nelle epoche che stabilirà il governatore o comandante della piazza si lavorerà a tali opere, che saranno dirette dagli uffiziali facoltativi, ed eseguite da travagliatori forniti dai varj corpi della guarnigione; di cui tutti gli uffiziali dovranno esser presenti al lavoro, e prender notizia della traccia, delle dimensioni, della costruzione, e dell' uso di tali opero, sommettendo ai proprj superiori le annotazioni raccolte e le osservazioni analoghe.

1098. Nelle piazze aperte 6d eventuali si eseguirà solo il prescritto nel numero precedente, e le opere costruite potranno essere armate, e quindi attaccate o difese, concertando le operazioni con gli uffiziali dell' artiglieria e del genio. Le somme necessarie all' uopo saranno chieste e liberate com'è detto al numero 1096.

Art. 7.

Delle riviste.

1099. Quando a Noi piacerà di passare in rivista generale un corpo, o quando questa sarà passata dal ministro segretario di stato della guerra di Nostro ordine, dal comandante generale delle armi, o da un altro uffiziale generale incaricato della sua ispezione periodica od eventuale, il corpo sarà disposto nell' ordine abituale di battaglia, e si prepareranno i fogli di rivista nell' istesso ordine, nel quale i battaglioni, e le compagnie o gli squadroni debbono essere situati. Se la persona cho passa la rivista lo prescriverà, si apriranno le righe dopo che la stessa ne avrà percorso il fronte, e ricevuti gli onori. In seguito se la persona stessa vorrà esaminare i particolari del corpo si eseguirà lo stesso che verrà prescritto per le riviste periodiche, o quella parte solo che si ordinerà.

1100. Per le riviste periodiche degl' ispettori e direttori generali, o di altri uffiziali generali all' uopo designati, i corpi saranno anche schierati in battaglia, e l' uffiziale generale che la passa, dopo di aver percorso il fronte e ricevuti gli onori, ordinerà al comandante del corpo di disporlo a passare in rivista. A quest' ordine il comandante del corpo darà il comando, *reggimento*, *battaglione*, o altro, *disponetevi per passar la rivista d' ispezione*, *marcia*. A tal comando tutti gl' individui dello stato maggiore e minore, eccettuati i portabandiere ed i portasten-

dardi, si situeranno a venti passi dall' ala destra del primo battaglione o squadrone, in una sola riga; i tamburi, i trombetti, i guastatori ed i sotto-uffiziali addetti al plotone delle bandiere si renderanno alle proprie compagnie o ai proprj squadroni, e tutt' i convalescenti, e le reclute, non ancora bastantemente istruite per manovrare, si formeranno in una riga dietro delle rispettive suddivisioni ad otto passi di distanza dall' ultima riga. Un caporale sarà situato alla destra di esse per tenerle in buon ordine ed in silenzio, e le farà stare al piede l' arme per tutto il tempo della rivista.

1101. Quando l' uffiziale generale si avvicinerà allo stato maggiore e minore per passarlo in rivista, il colonnello o comandante del corpo gli presenterà un libretto entro il quale saranno segnati i nomi di tutti gl' individui che compongono il corpo, distinti in stato maggiore, stato minore, compagnie, o squadroni e seguito. Vi sarà puranco la lista de' cavalli o muli con la corrispondente rassegna. Accanto a' suddetti nomi, ed alle suddette rassegne vi sarà notato il numero di ruolo, e quello di matricola. Dopo che l' uffiziale generale stesso avrà osservato lo stato maggiore e minore, facendone chiamare gl' individui per mezzo di un foglio che il colonnello dovrà avere, accompagnato dal notamento degli assenti, che consegnerà al generale, tutte le persone, che li compongono al comando che darà il colonnello o comandante, *a' vostri posti*, *marcia*, ritorneranno ai loro posti, e vi si manterranno durante il tempo della rivista.

1102. L' ispettore o uffiziale generale ordinerà in seguito al comandante del corpo di far marciare le compagnie o gli squadroni in avanti successivamente, e questi ne darà il comando ai capitani, i quali colla loro truppa si condurranno in avanti del fronte che occupavano, e quindi comanderanno:

1. Compagnia o squadrone disponetevi a passar rivista.
2. Indietro aprite le righe.
3. Marcia.
4. Uffiziali e sotto-uffiziali a' vostri posti.
5. Marcia.

All' ultimo de' suddetti comandi, gli uffiziali ed i sotto-uffiziali di ciascheduna compagnia, e di ciascuno squadrone passando rapidamente al di dietro del fronte della loro truppa anderanno a situarsi in una riga a destra dell' ala dritta, cioè nel prolungamento della prima riga, o ad essa perpendicolarmente a norma della località.

1103. Ogni capitano avrà il foglio di chiamata della sua compagnia o del suo

squadrone, ed il notamento degli assenti. Esso ne chiamerà gl' individui, ove ciò gli venga ordinato.

1104. I ruoli e le matricole saranno portate sul terreno durante la rivista.

1105. Terminata la rivista del personale, l' uffiziale generale ordinerà o di riordinarsi la compagnia o lo squadrone, sia per manovrare, sia per rientrare al suo posto, o di aprire i sacchi, od i valigiotti per esaminare il vestiario; ed il capitano dopo di aver comandato, *a' vostri posti marcia*, ne darà gli ulteriori comandi. Quando l'esame del vestiario non si eseguirà sul terreno, si farà nelle camerate.

1106. Rivistata tutta la truppa, l' uffiziale generale ordinerà di farla manovrare e difilare.

1107. Il solo comandante del corpo dovrà accompagnare l' uffiziale generale nel tempo che passerà in rivista i battaglioni e le compagnie o gli squadroni, purchè questi non ordini diversamente.

1108. Mentre una compagnia o uno squadrone passerà rivista, tutte le altre compagnie staranno coll' arme al braccio o al piede l'arme, e gli squadroni di cavalleria metteranno la sciabola nel fodero. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati resteranno fermi ai loro posti nel più gran silenzio, e con somma compostezza.

1109. I corpi nel passare la rivista del commessario di guerra, o di altra simile persona che non abbia comando militare sopra di essi, resteranno nella loro formazione ordinaria, a riserva de' sotto-uffiziali destinati alle bandiere o agli stendardi, dei guastatori, de' tamburi e de' trombetti i quali si uniranno alle loro compagnie od a'loro squadroni. Lo stato maggiore e minore, e le compagnie o gli squadroni si disporranno a passar la rivista al comando - *Disponetevi a passar la rivista di Commessario o di altra persona* - che ne darà il capo del corpo, e che verrà eseguito come si è prescritto a' numeri 1100 ; e 1102, colla differenza che gl' individui si situeranno nelle righe per numero progressivo di ruolo, e che i convalescenti e le reclute resteranno al loro luogo nelle righe medesime. Il quartiermastro presenterà i fogli di chiamata al commessario suddetto, e lo accompagnerà durante la rivista. Lo stato maggiore, lo stato minore, e le compagnie o gli squadroni, saranno passati in rivista uno dopo l' altro. Le truppe a piedi resteranno a righe aperte, e col piede arme, e quelle a cavallo staranno smontate, ed a righe aperte, co' cavalli o muli a mano. Gli uffiziali avranno la spada o sciabla nel fodero, e non la trarranno che quando abbiano qualche comando da dare. I cavalli o muli superanti dovranno ancora trovarsi sul terreno.

1110. Il commessario di guerra chiamerà gl' individui tutti del corpo ad uno ad uno, e questi dal colonnello inclusivamente in sotto risponderanno *presente*, ma potrà far chiamare i sotto-uffiziali e soldati dal primo sergente della rispettiva compagnia o del rispettivo squadrone. Esso commessario porrà la mano al cappello nel chiamare gli uffiziali, i quali gli renderanno il saluto.

1111. Quando individui di un corpo che dovrà passare rivista saranno di guardia e dovranno essere rilevati, il governatore o comandante della piazza ne darà le analoghe disposizioni.

1112. I corpi non dovranno sfilare in alcun caso innanzi ai commessarj di guerra, od a qualunque altra persona della gerarchia amministrativa, anche se rivestita di grado militare.

ART. 8.

De' permessi.

1113. I permessi per un tempo maggiore di due mesi verranno accordati da Noi, e si denomineranno Reali licenze. Il Nostro ministro segretario di stato della guerra potrà accordare fino a due mesi di permesso, e prorogare quelli di 15 o 29 giorni per un tempo non maggiore di 29 giorni.

1114. I comandanti generali delle armi, ed il colonnello generale della Nostra guardia potranno accordare 29 giorni di permesso agl' individui da essi dipendenti. I governatori delle piazze, i comandanti delle province o valli, i comandanti le divisioni d' istruzione e l' ispettore della gendarmeria Reale accordar ne potranno 15 giorni. I comandanti delle piazze, e quelli che vi hanno il comando superiore, non che i comandanti le brigate d' istruzione ne potranno accordare otto, e soli quattro i comandanti de' corpi o delle frazioni di essi; salve rimanendo le prescrizioni de' permessi da accordarsi dal ministro della guerra pe' dominj oltre il faro.

1115. Tutte le autorità menzionate nel numero precedente non accorderanno siffatti permessi se non vengano chiesti per le vie gerarchiche.

1116. Niun militare potrà fare uso di una Nostra Reale licenza, o di un permesso ottenuto da una qualunque autorità senza l' adesione del governatore o comandante della piazza della di cui guarnigione fa parte. E salvo il prescritto ai numeri 257 e 361 niun militare potrà pernottare fuori de' limiti della guarnigione suddetta senza il permesso di esso governatore o comandante, il quale non lo accorderà che a richiesta del comandante del corpo.

1117. In generale poi, niun militare potrà allontanarsi dalla sua guarnigione per far uso di Reali licenze o permessi senza che ne abbia il passo in regola, a firma del governatore o comandante della piazza, e vidimato dal commessario di guerra, salve le prescrizioni enunciate nell'antecedente numero.

1118. Qualora in una piazza sia presente un uffiziale cui compete il comando superiore, i governatori o comandanti delle piazze non potranno accordare permessi, nè dare adesione a quelli accordati da altre autorità, senza l'autorizzazione di esso comandante superiore.

1119. Niuna autorità militare cui è da Noi concessa la facoltà di accordar permessi potrà prenderli per se, in modo che un governatore o comandante di piazza, forte, cittadella, castello, o isola, non potrà allontanarsene neppure per 24 ore senza il permesso dell'autorità da cui direttamente dipende, e questa non potrà accordarlo per tempo maggiore di quello prescritto al num.° 1114.

1120. Se il governatore o comandante di una piazza sia superiore in grado o antichità a' comandanti dei corpi della guarnigione che sono presenti, non potranno questi accordar permessi, ma dovranno innoltrarne le domande co' rispettivi pareri al governatore o comandante suddetto. Ove poi questi ne sia men graduato, o meno antico potranno i comandanti dei corpi accordare de' permessi, per far uso dei quali abbisognerà però sempre l'adesione del governatore o comandante della piazza.

1121. I governatori e comandanti delle piazze, ed i comandanti dei corpi non accorderanno mai permessi, nè permetteranno di fare uso di quelli accordati da autorità superiori, ed anche da Noi, a più di un uffiziale superiore per corpo, nè a più di un uffiziale della stessa compagnia o del medesimo squadrone per volta, nè infine a più di un quarantesimo della forza da sotto-uffiziale in giù: in generale poi una medesima persona non potrà avere due permessi nel corso di due mesi, a meno di straordinarie circostanze.

1122. Ove delle circostanze obblighino un comandante territoriale qualunque a restringere la proporzione del numero precedente, lo farà conoscere a' comandanti dei corpi, e ne darà conto per l'organo de' proprj superiori.

1123. Se poi circostanze imperiose esigano che tutt'i militari siano presenti nelle proprie guarnigioni, i rispettivi comandanti territoriali lo faranno conoscere ai comandanti delle truppe, arrestando l'uso de' permessi accordati anche da Noi, e ne daranno conto per le vie ordinarie.

Capitolo 3.

Del governo, della disciplina, e del servizio interno de' Corpi.

Art. 1.

Principj generali della disciplina e della subordinazione.

1124. È Nostro volere che le regole di disciplina stabilite da Noi in questa ed in altre ordinanze, e negli statuti militari siano osservate scrupolosamente dalle Nostre truppe, e che qualsivoglia pratica tendente a diminuire od attenuare, anche nella menoma parte la loro efficacia sia severamente punita, siccome quella che tende ad affievolire la forza dell' esercito, la quale trae vigore principalmente dalla disciplina, e dalla esatta osservanza delle leggi.

1125. Ogni militare sarà tenuto alla subordinazione, al rispetto, ed alla ubbidienza verso chiunque è rivestito di un grado superiore al suo. Questa subordinazione sarà completa da un grado all' altro, nè differirà menomamente anche nei gradi più ravvicinati da quella che si deve a' primi della gerarchia militare. Tutt' i militari più elevati in impiego la esigeranno da' loro inferiori, e dovranno tributarla nel modo stesso ai loro superiori, siane qualunque il corpo, l' arma, od il posto in che si trovano.

1126. La subordinazione, il rispetto, e la ubbidienza stessa dovrà praticarsi tanto in servizio che fuori di esso. Oltre a ciò, in tutto quel che ha rapporto al servizio, od alla polizia in generale, trovandosi insieme più uffiziali, sotto-uffiziali o soldati di qualsivoglia corpo od arma, i meno antichi dovranno ubbidire al più antico, come se fosse rivestito di un grado più elevato.

1127. Ogni ordine dato da un superiore sarà immediatamente e letteralmente eseguito dagl' inferiori, senza ritrosia, mormorazione od interpretazione di sorta alcuna; dichiarando Noi responsabile dell' ordine la sola autorità donde emana: non sarà quindi permesso a colui che deve ubbidire di arrestarne o cambiarne per nulla la esecuzione.

1128. Quell' inferiore che giudicherà fondatamente essere l' ordine da esso lui ricevuto non conforme alle Nostre ordinanze, o di erronea applicazione rispetto ad

esse, potrà innoltrarne doglianza, dopo però avervi data piena e compiuta esecuzione: dovrà pertanto chiederne il permesso al superiore immediato, il quale non potrà impedirgli di ricorrere al superiore comune.

1129. Sarà considerata come grave contravvenzione la svogliatezza, e la mancanza di sollecitudine nella esecuzione degli ordini ricevuti; e siccome reato il disprezzo degli ordini stessi, la loro inesecuzione, e specialmente il mormorarne o sparlarne in presenza degl' inferiori.

1130. Gli ordini ricevuti non dovranno esser comunicati se non a coloro ai quali sia assolutamente necessario onde farli eseguire: sarà punito quel militare, che li paleserà ad altro senza bisogno.

1131. I rapporti contenenti la esecuzione di un ordine qualunque si faranno in termini chiari e distinti, senza ometter circostanza, che potesse interessare il servizio, o il dissimpegno della commessione avuta.

1132. Qualunque militare, ricevuto un ordine ne rimane direttamente responsabile: in conseguenza deve impiegare tutt' i suoi mezzi, e tutte le risorse da escogitarsi onde eseguirlo pienamente. Vogliamo quindi, che il rapporto, quantunque fatto a tempo debito, di un disordine, di una irregolarità o di un ordine non adempiuto non discolpi chi lo fa, se non quando possa egli provare di essersi al possibile adoperato per rimediare il disordine, o superare le difficoltà che vi si frapponevano.

1133. Siccome i superiori, ed in ispecie i capi de' corpi, debbono vigilare severamente su quanto risguarda la condotta e la vita decente e morigerata de' loro subordinati; così questi ultimi li ubbidiranno anche negli ordini che loro daranno per oggetti reputati particolari, e ciò tanto in servizio che fuori di esso, in qualunque tempo e luogo, sia pubblico o privato.

1134. Ogni militare, che non sia sotto le armi, sia di giorno sia di notte allo scorgere dovunque un superiore del proprio o di altro corpo, che si diriga verso di lui o stia per passargli dinnanzi, dovrà mostrarsi con esso riverente ed ossequioso, rizzandosi in piedi se giacente o seduto, componendosi, e salutandolo colle norme prescritte. L'inferiore inoltre, che in qualunque luogo e circostanza ha motivo di parlare al superiore avrà bassa la voce, si asterrà dal gestire, o muoversi, ed adoprerà que' modi di dire, che la educazione insegna usarsi verso persone cui debbesi sommo rispetto. Riguardo poi agli uffiziali o sotto-uffiziali di qualunque grado destinati ad impieghi o corpi sedentanei, od al ritiro non che quelli che abbiano graduazioni, o semplice onorificenza militare, gl' inferiori, ancorchè in attività, useranno verso di essi quel rispetto, che oltre

alla superiorità del grado, è dovuto alla loro età, od a' loro lunghi servizj. Ed essendo i succennati ossequiosi procedimenti essenziale obbligo dei militari, e segno non dubbio di loro educazione; ordiniamo che qualsivoglia superiore, penetrandosi che la divisa che veste è Nostra, nello scorgere un inferiore che a tanto mancasse di adempire, debba immediatamente punirlo con gli arresti, aggravando la punizione, s'è in suo potere, o facendone convenevolmente rapporto, se la omissione procedesse da apparente mancanza di rispetto.

1135. Qualunque militare che debba dare un ordine, o far eseguire un servizio qualsivoglia, ne chiederà permesso al superiore immediato, che trovisi presente; e questo per la scala gerarchica ne farà giungere la domanda al superiore più elevato che possa trovarsi anche presente. Tale prescrizione si eseguirà in qualsivoglia circostanza.

1136. Vietiamo assolutamente a qualsivoglia superiore di usare verso i suoi subordinati atti o parole indecenti, ingiuriose, o riprovate da una distinta educazione, dovendo sempre trattarli con bontà e giustizia, non solo per serbare la dignità conveniente a persone, cui la gloria e la sicurezza dello stato viene affidata, ma benanche per servire di esempio agl' inferiori. I superiori avranno cura in ogni caso di corrispondere a' segni di ossequio che si tributano loro: le punizioni ch' essi infliggeranno dovran sempre muovere da puro sentimento di dovere, ed essere conformi alle prescrizioni delle Nostre ordinanze: premieranno ed encomieranno coloro che nell' adempimento de' proprj doveri si mostrano più accurati, o che si distinguono per atti di militare o civile virtù; preporranno tai soggetti ad esempio degli altri onde elevare l' animo, ed introdurre una nobile emulazione.

1137. Le punizioni che s' infliggeranno agli uffiziali, oltre all' esempio cui dovranno servire, avranno anche per iscopo di migliorare la di loro condotta, e di correggere le biasimevoli abitudini che taluno di essi avesse contratte. In conseguenza i superiori puniranno pria con gli arresti semplici, indi con quelli di rigore in un castello o forte, prolungandoli per coloro che fossero nel medesimo fallo recidivi; ed ove reiterando ed aumentando i castighi non giungessero allo scopo, sia per isvogliatezza, o cattiva volontà, sia per ostinatezza di carattere del manchevole, ne faranno rapporto a' rispettivi superiori dettagliando le varie punizioni cui è stato assoggettato, onde darsi da Noi le convenienti disposizioni per eliminarlo dal Nostro Real servizio, toglierlo dall' attività, o punirlo altrimenti.

1138. Sarà pertanto punito severamente quel superiore che tollerasse commettersi in sua presenza atti indecenti o disordini senza reprimerli o castigarli, volen-

do Noi che per principio generale sia pure responsabile del disordine, della inesecuzione delle leggi, e di qualunque inconveniente il superiore di maggior grado od antichità, che trovandosi presente all'atto non lo abbia represso o punito.

1139. Ogni inferiore nel presentarsi ad un superiore per affari di servizio, sia nella di lui abitazione, sia altrove dovrà vestire l'uniforme prescritto. I superiori dovranno ricevere gli uffiziali che da essi loro si recano con decenza e compostezza e parimente in uniforme, evitando scrupolosamente ogni atto familiare o poco convenevole; e trattandosi di uffiziali in corpo non si terranno seduti se gli altri sono in piedi, a meno di particolari circostanze.

1140. Ogni militare che voglia innoltrare una domanda o un reclamo che a cose militari abbia rapporto, dovrà indirizzarsi al suo superiore immediato, il quale per la catena gerarchica farà giungere tale domanda o reclamo al capo del corpo, o ad altri superiori più elevati. E perchè tale prescrizione sia compiutamente eseguita, rimane assolutamente vietato a qualsivoglia autorità militare di dar corso a domande, che pe' canali regolari non venissero innoltrate. Nel caso poi che persone qualsivogliano chiedessero pe' militari, le loro domande non potranno aver corso se non dopo che sieno state rimesse per informazione a' rispettivi superiori.

1141. Vietiamo assolutamente ad ogni superiore di trattenere sotto qualunque pretesto alcuna domanda innoltrata da un militare, anche se contenesse reclamo contro un superiore qualsivoglia: ove però la domanda sia concepita in termini poco rispettosi o indecenti dovrà il superiore restituirla al petitore, prescrivendogli di moderarla, e se questi ricusi, lo punirà, e darà corso alla domanda specificando tale circostanza nella sua informazione.

1142. Le domande tutte saranno scritte sulla metà del foglio, onde lasciarne la metà sinistra per le informazioni. A piè della domanda sarà la data e la firma rasa.

1143. I capitani delle compagnie o degli squadroni apporranno la loro firma sotto quella del petizionario. I comandanti de' battaglioni firmeranno sotto a' capitani, e se sia diretta la domanda al colonnello dar potranno su di essa le necessarie dilucidazioni.

1144. Il capo del corpo estenderà la informazione ed apporrà il suo parere al margine e lo firmerà: nella informazione dovrà limitarsi alla citazione degli articoli delle ordinanze o de' regolamenti che siano in appoggio alla domanda, ovvero ad essa contrarj, ed a mostrare la verità od inesattezza dell'esposto: le frasi commoventi ed eccitanti alla commiserazione sono severamente vietate.

1145. Tutte le autorità superiori informeranno e firmeranno in seguito del colonnello.

1146. Ove senza la intervenzione de' superiori intermedj voglia un sotto-uffiziale o soldato comunicare col capo del corpo dovrà ottenerne il permesso dal suo capitano; e se un individuo qualunque per affari di servizio o particolari voglia indirizzarsi ad un uffiziale generale, ad altra autorità superiore o estranea al comandante del corpo, od anche a Noi medesimi dovrà ottenerne il permesso del comandante stesso, il quale apporrà il suo semplice visto alle suppliche che in tal modo innoltrar si volessero. Tali permessi non potranno ricusarsi.

1147. Niuna domanda potrà venir sottoscritta da più individui.

1148. Non sarà permesso innoltrar domanda tendente ad ottenere cosa già negata se non dopo l'elasso di un anno dalla negativa se questa provviene da Noi, e di sei mesi se da qualsivoglia autorità.

1149. Niun militare, eccetto gli uffiziali generali, i governatori o comandanti di piazza ed i capi de' corpi potrà rilasciare certificato a chicchessia senza ordine o permesso del capo del corpo cui appartiene, o del comandante del territorio cui è addetto.

1150. I militari anche assenti da' rispettivi corpi, saranno responsabili della propria condotta a' superiori di essi corpi, ed ubbidiranno agli ordini che ne potessero ricevere: presteranno benanche ubbidienza alle autorità militari de' luoghi ove dimoreranno, e si conformeranno alle misure di disciplina quivi in vigore.

1151. Niun militare assente dal corpo potrà innoltrare domanda alcuna che al servizio abbia rapporto se non per l'organo de' superiori di esso, salvo il prescritto al num.° 841.

1152. Niun militare infliggerà castigo ad un suo subordinato quando trovisi presente ad altri di grado a lui superiore, ma dovrà in tal caso dirigersi a quest' ultimo onde sia castigato il colpevole, potendo, in caso di rifiuto, innoltrarne rapporto con le norme stabilite al num.° 1128. Il divieto succennato deve intendersi quando chi vuole infliggere castigo, e chi dee riceverlo siano così vicini al di loro superiore, che questi possa udirli.

1153. Un superiore che, avendone il diritto, imponga ad un uffiziale gli arresti di rigore da espiarli in un castello o forte, si dirigerà alle autorità territoriali corrispondenti, e queste destineranno il locale, e daranno gli ordini perchè l'uffiziale vi sia ricevuto.

1154. Ogni uffiziale o sotto-uffiziale che punisca un individuo militare dovrà

darne conto al proprio superiore immediato, onde ne giunga il rapporto al comandante del corpo; e questi, se il militare punito appartenga ad altro corpo, ne darà conoscenza al comandante di esso o al superiore da cui immediatamente dipende.

1155. Fatto il rapporto di una punizione al comandante del corpo, questi soltanto avrà la facoltà di minorare od aggravare il castigo, e colui che lo avrà imposto non potrà chiedere che venga mitigato od accresciuto.

1156. La punizione dell'arresto di rigore potrà espiarsi dagli uffiziali in una stanza all'uopo destinata nel quartiere, che sarà isolata e custodita; ed in mancanza di essa nella stanza dell'uffiziale di picchetto fisso: in una stanza pertanto non dovranno riunirsi uffiziali di gradi differenti, ma solo potranno tenersi insieme uffiziali subalterni. L'arresto semplice si espierà nella propria abitazione.

1157. Gli uffiziali agli arresti semplici o di rigore dovranno stare dallo sveglio alla ritirata in perfetto uniforme, nè potranno trattenersi in pranzi o stravizzi, nè tener conversazione: i primi non saranno esenti durante l'arresto dagli esercizj, e servizj di piazza od interni, ma dopo eseguite tali funzioni dovranno rigorosamente restituirsi alla loro dimora per la via la più breve.

1158. Allorquando sarà intimato l'arresto di rigore ad un uffiziale, questi recatosi al luogo di punizione invierà, per mezzo dell'ajutante o altro sotto-uffiziale, la sua spada o sciabla al capo del corpo, che glie la rimanderà allorchè sarà terminata la punizione. Se il detto luogo sarà un forte, l'uffiziale stesso dopo di essersi presentato al comandante di esso forte, gli spedirà l'arme nel modo indicato. Per verun'altra circostanza potrà un uffiziale essere disarmato.

1159. Nelle caserme o in un luogo ad esse contiguo si destineranno sempre due stanze senza comunicazione tra loro, o con le caserme; una di esse verrà destinata per prigione de' soldati, l'altra per sala di disciplina de' sotto-uffiziali. La guardia di polizia vi somministrerà una o più sentinelle.

1160. I sotto-uffiziali e soldati espieranno gli arresti semplici nelle camerate, ove saranno consegnati. Durante il tempo dell'arresto eseguiranno tutt' i servizj che loro potranno spettare, assisteranno agli esercizj, ed al governo, e nelle camerate potranno i soldati essere impiegati alla pulizia delle armi degli assenti o di altri generi, ed a' travagli nell'interno del quartiere.

1161. I sotto-uffiziali espieranno il castigo degli arresti di rigore nella sala di disciplina, ed i soldati nella prigione del corpo.

1162. I governatori o comandanti delle piazze potranno tenere nelle prigioni militari que' sotto-uffiziali o soldati, i quali esser vi debbono custoditi, a norma

del prescritto ne' numeri 907 e 909. I comandanti de' corpi poi potranno tenere in deposito a loro disposizione nelle prigioni suddette que' detenuti, che crederanno non dover custodire in quelle del corpo.

1163. Nella sala di disciplina, e nella prigione vi sarà un tavolato per dormire. Vi si manterrà una brocca per l' acqua, ed una tina per le immondezze.

1164. Il prevosto sarà incaricato della pulizia e nettezza di questi locali, e degl' individui che vi sono detenuti sotto la vigilanza dell' uffiziale subalterno di picchetto fisso. I detenuti staranno sempre in cappotto e berretto, e ne' forti caldi indosseranno gli abiti di quartiere o degli abiti fuori durata.

1165. A' detenuti sarà portato il rancio, il pane, ed il danaro di saccoccia dalle compagnie o dagli squadroni, nè alcuno potrà tenersi a pane ed acqua, dovendoglisi corrispondere per intero quanto gli spetta.

1166. I detenuti nella sala di disciplina e nella prigione, eccetto quelli sotto giudizio, faranno ogni giorno almeno quattro ore d' istruzione con le armi e col bagaglio: saranno a tal uopo nominati de' sotto-uffiziali di picchetto per ciò eseguire sotto la vigilanza del capitano di picchetto. Ne' corpi di cavalleria assisteranno pure al governo, e potranno essere adibiti a governare anche i cavalli degli assenti.

1167. I sotto-uffiziali condannati a' servizj ignobili saranno prima cassati; quelli castigati co' servizj stessi saranno per lo meno sospesi.

1168. Il castigo de' servizj ignobili si espierà nelle caserme: gl' individui che lo soffrono rimarranno in arresto sino al termine della punizione, durante la quale non faranno alcun servizio d' armi, ma dovranno essere a disposizione del prevosto per la pulizia delle prigioni, caserme, stalle, e sale di convalescenza; non che per le traslocazioni de' varj oggetti nell' interno del quartiere, e per ogni altro servizio interno: faranno gli esercizj con le reclute, e non avendone il corpo le faranno colle armi di unita ai detenuti conformemente al prescritto col num.° 1166: non vestiranno il grande uniforme, eccetto i casi di riunione dell' intero corpo, nella quale vi si debbano necessariamente trovare. Essi porteranno sul petto la lettera P. del colore delle mostre come è prescritto al num.° 871.

1169. Qualunque militare, dopo espiato il castigo inflittogli da un superiore, dovrà presentarglisi, onde assicurarlo di sua mortificazione e della emenda che si ripromette, e ne riceverà con sommessione le ammonizioni; e se anche il castigo non muova direttamente dal capo del corpo, l' individuo che l' ha espiato dovrà per le stesse ragioni presentarsi puranche ad esso.

1170. Le truppe estere al Nostro servizio si conformeranno al prescritto nel

presente capitolo, semprequando non sia in opposizione con le particolari leggi penali o co' regolamenti cui le rispettive capitolazioni le assoggettano.

ART. 2.

De' colonnelli.

1171. I corpi delle Nostre Reali truppe sono affidati a' colonnelli: essi ne sono a Noi compiutamente responsabili.

1172. L'autorità de' colonnelli abbraccia tutt'i rami di servizio, istruzione, disciplina, manutenzione, ed amministrazione: essi dovranno dirigerne l'insieme, ma senza appesantirsi su i minuti particolari, che assorbirebbero con poca utilità il lor tempo. Cureranno che in ciascuno di questi rami si eseguano scrupolosamente le prescrizioni delle Nostre ordinanze, e gli ordini emanati da' superiori da cui i corpi dipendono, senza alcuna innovazione o alcuno cambiamento.

1173. Ogn' individuo del corpo dipendendo dal colonnello, tutte le autorità in lui si concentreranno: egli però lascerà a ciascun uffiziale e sotto-uffiziale il libero esercizio delle funzioni, e delle facoltà inerenti al dissimpegno de' particolari incarichi, che dalle Reali ordinanze sono loro attribuite o concedute, nè permetterà che se ne sottragga sotto alcun pretesto la menoma parte: tal esercizio sarà pertanto da esso lui vigilato e corretto nell' andamento non meno che ne' risultamenti.

1174. Emanano dal colonnello tutti gli ordini; a lui si debbono tutt'i rapporti; ogni domanda dev' essere ad esso lui diretta, o se indirizzata ad altro superiore, pel di lui organo e col suo parere innoltrata.

1175. Tutti gli uffiziali subalterni faranno rapporto ai loro capitani, questi al maggiore del proprio battaglione, il maggiore al tenente colonnello, e questi al colonnello, il quale in tutto ciò che possa interessare il buon ordine e la disciplina del corpo, darà conto al comandante della brigata, qualora il corpo faccia parte di una brigata eventuale, ovvero al governatore o comandante della piazza. La stessa regola dovrà immancabilmente osservarsi non solo pe' rapporti, ma benanche per le domande, licenze, e grazie personali da sollecitarsi dagli uffiziali del corpo; e solo allorchè alcuno di essi si trovi distaccato, o incaricato di particolare commessione potrà dirigersi senza intermedio al comandante del corpo.

1176. Quando un corpo forma parte di una brigata eventuale, il capo di esso, ne' giorni che non vi sia parata, si condurrà alle ore dieci della mattina in

casa del comandante della brigata per rendergli conto di ciò che sarà occorso nel corpo di suo comando dopo l'antecedente rapporto, consegnandogli nel tempo stesso la situazione della truppa con le mutazioni, e con l'additamento delle novità avvenute nel dì precedente. Gli presenterà inoltre le varie domande che avesse a fargli. Essendovi poi parata, i colonnelli dopo sfilata la guardia si presenteranno ai rispettivi brigadieri, daranno le situazioni e le domande anzidette, e l'informeranno delle novità occorse.

1177. Il brigadiere riceverà col rapporto giornaliero la notizia delle punizioni inflitte, ove queste siano superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore.

1178. Il colonnello riceverà ogni mattina dal tenente colonnello il rapporto di situazione del corpo con le mutazioni, e le indicazioni di tutte le novità, e di tutti gli avvenimenti, non che le varie domande.

1179. I colonnelli ogni primo giorno di mese dovranno presentare al governatore o comandante della piazza, nella quale si troveranno di guarnigione la situazione della forza per la ripartizione del servizio, siccom'è prescritto al num.° 325, e rimettergli periodicamente tutte le altre carte di cui è parola al num.° 973.

1180. Dovranno, se richiesti, inviare ad esso de' rapporti e delle notizie su tutti gli altri rami di servizio, sia per uso del ridetto governatore o comandante, sia per trasmettersi alle autorità superiori. Trovandosi il corpo riunito ad una brigata eventuale, di tali rapporti o notizie si farà richiesta al comandante la medesima, e pel suo organo ne verrà fatta la spedizione.

1181. In generale i colonnelli si presteranno alle richieste de' comandanti territoriali, per tutto ciò ch'è relativo alle facoltà ad essi attribuite nella presente ordinanza.

1182. I comandanti de' corpi non potranno assentarsene senza permesso de' rispettivi superiori; nè potranno giammai contemporaneamente far uso di permesso il comandante del corpo, e l'uffiziale che nell'ordine regolare dee rimpiazzarlo.

1183. I colonnelli avranno somma cura che gli uffiziali vivano decentemente, siano morigerati, e si astengano dagli atti, dalle parole, e dalle abitudini, che ad una classe sì nobile, che ad esempio è prefissa altamente sconvengono: ne sopravvegghieranno in conseguenza la condotta ne' minuti particolari, tanto in servizio che fuori.

1184. Co' rapporti periodici ed eventuali ci faranno conoscere per l'organo dei superiori i diportamenti di tutt' i loro subordinati: terranno registro delle di costoro onorevoli azioni, e degli elogj che avranno meritati per atti di civili o militari vir-

tù, o per lo esatto adempimento de' loro doveri, non che delle punizioni che avran sofferte.

1185. Nelle riviste annuali d'ispezione specificheranno le particolari circostanze, la condotta, ed i servizj di ciascun ufficiale. In queste proporranno per le uscite quelli tra essi, che per acciacchi, o per altre cagioni non potranno più far parte del loro corpo. Faranno inoltre conoscere quali siano meritevoli di ascensi, onde potersi esclusivamente tener presenti nelle promozioni, e quali infine meritino particolari ricompense, specificandone con chiarezza i motivi.

1186. Baderanno attentamente all' abbigliamento degli ufficiali onde sia decente, ben tenuto, ed esattamente conforme a' modelli, vietando assolutamente ogn' innovazione o aggiunzione, che distruttiva della necessaria uniformità, lo è puranco della economia particolare. Le stesse cure avran pure per la bardatura, e per le armi, cose ch'esser debbono solide, e di uso.

1187. Vigileranno sulla qualità e sul numero de' cavalli degli ufficiali, onde coloro che servir denno a cavallo, possano farlo con utile e decoro.

1188. Faranno che ogni ufficiale sia provveduto de' generi necessarj per una marcia, affinchè dovendola inopinatamente intraprendere nulla ad essi manchi di ciò che ai bisogni di un militare si addice.

1189. Esigeranno che ogni ufficiale possegga una copia delle Nostre ordinanze, e de' regolamenti riguardanti l' arma cui appartiene.

1190. Avranno somma cura che gli ufficiali non facciano spese superiori a' loro mezzi, onde non siano forzati a contrar debiti, e puniranno i trasgressori. In caso di malattie dispendiose, o quando debba un ufficiale equipaggiarsi o montarsi, il colonnello permetterà che contragga debito moderato da scontare al terzo del soldo.

1191. Vietiamo severamente qualunque assegno superiore al terzo del soldo semplice di un ufficiale, e Vogliamo che in caso di sequestro rimangano sempre immuni le armi, i cavalli, le decorazioni di ordini cavallereschi, e le medaglie, i libri, gli strumenti matematici, e gli oggetti di abbigliamento, equipaggio, e bardatura necessarj al regolare servizio.

1192. I giuochi di azzardo sono assolutamente vietati, ed i capi de' corpi vigileranno attentamente onde questa prescrizione sia eseguita, castigando severamente i trasgressori.

1193. Alle riviste d'ispezione i colonnelli faranno conoscere gli ufficiali che han debiti al di là del prescritto ne' numeri precedenti, non che coloro che siano più volte incorsi nel fallo del giuoco, onde darsi da Noi le disposizioni convenevoli.

1194. Gli uffiziali superiori dovendo vigilare sul costume, e sulla economia degli uffiziali, daranno esempio di regolarità e morigeratezza.

1195. I colonnelli apporteranno massima cura nella scelta ed educazione dei sotto-uffiziali; onde questa interessante classe adempia a' suoi doveri con intelligenza, serva di modello a' soldati, e possa fornire ottimi uffiziali.

1196. Cureranno che i soldati siano istruiti nelle pratiche del mestiere, e conoscano puranco teoricamente i loro obblighi e doveri; vigileranno che la condotta, e la morale dei medesimi sia regolare e decente, il contegno onorevole; e che contraggano di buon' ora la sveltezza ed il brio che sì bene convengono al di loro stato.

1197. Avranno massima vigilanza che nulla manchi a' soldati di quanto loro si deve, che gli averi sian loro scrupolosamente consegnati, senza che sotto alcun pretesto possano praticarsi su di essi altre ritenute che quelle prescritte dallo statuto penale e dall' ordinanza amministrativa; che in fine si faccia diritto ai fondati reclami dei medesimi.

1198. Vogliamo poi che i capi de' corpi infondano ne' loro subordinati i principj, e facciano osservare le pratiche di Nostra Religione, e che curino onde le reclute, e gli uomini non abbastanza colti siano istruiti ne' suoi Santi precetti.

1199. I colonnelli inspireranno nelle truppe loro affidate sentimenti di onore, di attaccamento a Noi, di zelo pe' proprj doveri, e quella elevatezza di animo che spinge alle grandi imprese, e fa sprezzare i perigli. Essi avran sempre in mente che comandano uomini della Nostra Real divisa insigniti, ed a' quali la sicurezza e la tranquillità dello stato, l' onore del Trono, e la lor gloria sono affidati.

1200. È vietato al colonnello di palliare o nascondere le mancanze de' suoi subordinati, specialmente se sian gravi, o se quantunque di lor natura leggiere, sieno reiterate, il che soprattutto negli uffiziali mostra svogliatezza o poca delicatezza, cose sommamente disdicevoli, e perniciose. Gli sarà poi imputato a colpa se sottragga alla dovuta pena alcuno colpevole di reato.

1201. Sarà strettamente responsabile il colonnello, che non si usino parole, gesti, od atti ingiuriosi od offensivi contro i subordinati, e punirà severamente chi trascorresse in siffatti eccessi disdicevoli alla buona educazione, ed alla dignità del superiore, e che mostrano particolare risentimento, incompatibile colla severità ed impassibilità della disciplina.

1202. I castighi militari e le punizioni di disciplina saranno applicate secondo il regolamento corrispondente. Ma i castighi e le punizioni superiori all' arresto di

rigore pe' sotto-uffiziali e soldati, ed all' arresto semplice per gli uffiziali non potranno ordinarsi che dal solo capo del corpo.

1203. Il colonnello pria di ordinare che s'infliggano castighi maggiori degli arresti di rigore esigerà dettagliato rapporto del fatto che costituisce la imputazione del fallo, e lo farà accuratamente verificare dall' ajutante maggiore, o da altro uffiziale a sua scelta, e sotto un tal rapporto da rimanere in archivio, emetterà per iscritto il castigo.

1204. Al cominciare di ogni primavera rinnoverà le istruzioni di dettaglio per gli uffiziali, che comanderà o farà comandare sotto la sua direzione da un uffiziale superiore in ciò che sia maneggio delle armi, marcia, e modo di dare i comandi, e ne' corpi a cavallo nelle varie classi: egli potrà dispensare da questa scuola gli uffiziali di età molto avanzata.

1205. Gli uffiziali che giungono al corpo, e specialmente coloro che potessero esser novelli al mestiere delle armi, verranno indistintamente esaminati su tutte le pratiche e teorie riguardanti i doveri dell' uffiziale: e laddove il colonnello li trovi scarsi o deficienti su tali articoli, li commetterà alla istruzione di un uffiziale a sua scelta.

1206. Ogni quindici giorni almeno gli uffiziali saranno riuniti per la scuola teorica. Il colonnello potrà delegare a tal uopo il tenente colonnello, o altro uffiziale superiore a suo piacimento: le conferenze si terranno in una stanza isolata nel quartiere, ed all' uopo disposta, o nell' abitazione del colonnello o di altro uffiziale superiore. Gli uffiziali saranno interrogati sui particolari della istruzione, sulle evoluzioni, sul servizio di piazza, sullo statuto penale e sui doveri amministrativi, onde assicurarsi che conoscano a fondo, e sappiano praticare, ed applicare le Nostre ordinanze. Allorquando il colonnello li conoscerà sufficientemente istruiti sui rami accennati, ne dirigerà la istruzione sul servizio di campagna, sulla fortificazione passaggiera, e su i varj modi di applicare le evoluzioni, e le truppe alle moltiplici circostanze di guerra.

1207. Due volte il mese si estrarranno a sorte tre uffiziali da capitano in giù, che spiegheranno e comanderanno sul terreno tre evoluzioni ad un battaglione. Della idoneità da ciascuno di essi dimostrata in questa operazione si farà parola nel rapporto mensuale.

1208. I sotto-uffiziali ne' tre mesi di primavera verranno riuniti ogni giorno per esercitarsi al maneggio delle armi, alla marcia, non che a tirare al bersaglio, alla scuola di divisione e di plotone, ed a quella de' comandi: in quanto a quelli di cavalleria dovranno passare inoltre per le varie classi. L' ajutante maggiore,

che potrà essere rimpiazzato, o secondato da altro uffiziale a scelta del colonnello, sarà incaricato di questa istruzione. Indipendentemente da ciò, dovranno i sotto-uffiziali essere riuniti in tutt' i tempi, almeno due volte la settimana, nell' ora che il capo del corpo giudicherà convenevole, ond' essere istruiti nelle ordinanze, e nelle teorie necessarie al dissimpegno delle loro funzioni.

1209. E siccome è Nostro Volere che la classe summentovata si renda degna di aspirare alla carriera di uffiziale, così Vogliamo che i colonnelli prescelgano abili uffiziali onde istruire nella geometria, nella fortificazione, nel rilievo del terreno e nel disegno topografico, quegl' individui tra la enunciata classe, che si mostrino suscettibili a meritare questo distinto grado.

1210. Alla rivista d' ispezione i colonnelli faranno conoscere que' sotto-uffiziali, che per istruzione, decente modo di vivere, e buona morale siano meritevoli di divenire uffiziali, specificando i loro servizj e meriti.

1211. I corpi verranno esercitati ogni giorno, sia riuniti, sia in dettaglio, tranne il sabato designato esclusivamente alla pulizia in generale, i giorni festivi, quelli eccessivamente caldi, piovosi o freddi, non che gli altri in cui circostanze particolari ne impedissero la pratica; ma in questo caso i comandanti dei corpi ne faranno rapporto. Questa istruzione potrà ridursi a tre volte la settimana, qualora si conosca, che la truppa e gli uffiziali sono istruiti a segno da non aver bisogno se non di conservarsi nel possesso della loro buona istruzione.

1212. Le reclute, finchè non passino ad esercitarsi col battaglione, faranno gli esercizj tutt' i giorni, eccettuato il sabato: nei tempi piovosi, frigidi od estuanti li faranno al coperto; nella intelligenza però che la loro corporale istruzione non debba eccedere il periodo di cinque ore nella intera giornata.

1213. In ogni corpo dovrà esservi una scuola normale, ove i sotto-uffiziali si perfezionino nella calligrafia, e nell' aritmetica, ed i soldati più svelti apprendano a leggere, scrivere e numerare.

1214. I capi de' corpi cureranno che i cappellani istruiscano tutt' i sotto-uffiziali, e soldati nel catechismo di Nostra Santa Religione; ed ordineranno degli esami, onde giudicare del profitto de' varj individui, e dello zelo degl' istruttori.

1215. Una volta la settimana si farà lettura alle compagnie, o agli squadroni riuniti di quegli articoli dello statuto penale, e di questa Nostra ordinanza, che più particolarmente risguardano i soldati: i capitani li spiegheranno, ed i maggiori si assicureranno che i soldati siano in tal modo istruiti a sufficienza in tutto ciò che a' loro doveri si appartiene.

1216. Il colonnello si assicurerà che alle reclute ne' 15 giorni dopo il loro arrivo al corpo sia stata data lettura e spiegazione degli articoli dello statuto penale, che diffiniscono i reati militari e ne stabiliscono le punizioni.

1217. Nella state, avendone l'agio, farà istruire nel nuoto i sotto-uffiziali ed i soldati, prendendo le necessarie precauzioni contro gli accidenti; a qual uopo farà che una o più barchette si trovino nel luogo del bagno, e girino intorno ai nuotatori: ne' corpi di cavalleria i soldati si addestreranno pure alla scuola del nuoto a cavallo.

1218. Il colonnello siccome presidente del consiglio di amministrazione ne dirigerà tutto l'andamento, e ne sopraveggherà attentamente tutt' i rami, onde gl' interessi del Nostro erario, e quelli degl' individui siano assicurati e guarentiti. Egli delegherà i membri del consiglio a speciali indagini ed esami, od a dirigere tale o tal altro ramo. Vigilerà che i registri siano esattamente manutenuti ed al corrente, i documenti in regola, e le pendenze attivate. Sarà sua cura di riunire il detto consiglio alle epoche prefisse dalla Nostra ordinanza per l' amministrazione, e semprequando lo giudicherà necessario. Egli proporrà gli oggetti da discutervi, e dirigerà la compilazione del verbale di deliberazione. E sebbene per la comune responsabilità abbia ogni membro del consiglio pieno e libero diritto alla discussione, il colonnello baderà che questa si faccia in modi e termini convenienti al rispetto ed alla decenza.

1219. Il colonnello avrà cura che gli uffiziali di dettaglio tengano i loro conti sempre al corrente; a quale oggetto li esaminerà frequentemente, e li confronterà co' registri del consiglio, e con quelli delle compagnie o degli squadroni. Riscuoterà poi dal quartiermastro, dagli uffiziali di dettaglio, e da ogni individuo incaricato di un ramo di amministrazione un rapporto giornaliero e dettagliato delle loro rispettive operazioni. Di questi rapporti egli fisserà la forma ed il sesto, onde riunirli in volumi per anno, e per materia.

1220. Riviserà di tempo in tempo tutto il materiale del corpo ch' è presso gl' individui, ne' magazzini o nelle caserme, onde assicurarsi della esistenza, e manutenzione di esso, non che della esatta tenuta delle librette individuali, dei registri di compagnie o squadroni, e de' registri complessivi.

1221. Sarà sua cura principale che le armi siano in ottimo stato, e le munizioni da guerra al completo e ben conservate, le pietre focaje di buona qualità, ben tagliate ed accuratamente situate, e che ogni sotto-uffiziale e soldato oltre quelle che sono alle armi, ne abbia sempre un competente numero nella giberna.

1222. Ogni sabato si farà la ispezione ai sacchi o valigiotti, ed alle armi: questa sarà passata dai capitani dapprima, indi dai comandanti de' battaglioni. Il colonnello assisterà talvolta a tali visite, o delegherà per esse il tenente colonnello. Egli ordinerà che siano rivistati specialmente ogni volta de' generi che designerà, onde l'esame ne riesca viemaggiormente accurato. Riceverà rapporto di tali visite, ove non le passi egli medesimo.

1223. Il colonnello sarà responsabile che le domande pe' rimpiazzi de' varj generi siano innoltrate a tempo debito, e che siano esattamente formate, e proporzionate a' bisogni reali delle truppe, ed allo stato de' fondi che debbono pagarli.

1224. Sarà responsabile principalmente, e con essolui il consiglio, della buona qualità, e della esatta quantità de' generi che si ricevono.

1225. Curerà che il vestiario sia giornalmente riparato, ma allorquando crederà necessario doversi eseguire grandi riatti ne chiederà l'autorizzazione all'ispettore, e seguirà le norme che in assunto gli verranno date.

1226. Veglierà attentamente alla nutrizione del soldato, assicurandosi tal volta personalmente che le somme destinate al rancio sieno esattamente impiegate, i generi di buona qualità, e le compre e gli acquisti eseguiti senza contratto o monopolio, e che i soldati scelgano a lor piacimento i venditori.

1227. Allorquando per ragione della variazione de' prezzi de' commestibili, egli creda necessario di cambiare la proporzione stabilita dall'ispettore tra il danaro di tasca, e quello da spendersi pel rancio ne farà immediatamente rapporto ad esso ispettore onde sia variata, dovendo in ogni tempo il rancio ed il pane somministrare nutrimento sufficiente al soldato: se poi l'ispettore non sia sopra luogo potrà far egli stesso quelle modificazioni che giudichi vantaggiose al soldato, ma dovrà dargliene immediatamente rapporto.

1228. Avrà somma cura che i cavalli siano ben tenuti e ben nutriti, e che i foraggi siano di buona qualità e distribuiti per intero.

1229. Il colonnello prescegliera dalle compagnie fucilieri gli uomini convenevoli per le compagnie granatieri e cacciatori, prendendo notizia sulla loro condotta, ed istruzione da' capitani delle compagnie degl' individui prescelti, e da' rispettivi comandanti de' battaglioni: egli consulterà puranche i capitani delle compagnie ov' è la vacanza.

1230. Si destineranno alle compagnie scelte i soldati di conosciuta morale e probità, che siano istruiti completamente, e che non abbiano sofferto castighi gravi.

1231. Il passaggio alle compagnie scelte sarà annunciato all' ordine del corpo.

L' uscita di un sotto-uffiziale o soldato da una di queste compagnie sarà considerata come punizione ed annunziata colle causali anche all' ordine.

1232. Vacando de' sotto-uffiziali, il colonnello istituirà l' esame tra gl' individui della classe inferiore con le norme del regolamento. Tra i riconosciuti idonei il colonnello presceglierà i più antichi: terrà pertanto presente la condotta, e le particolari circostanze, che potessero far meritare preferenza od esclusione. Non potrà intanto promuoversi a caporale un soldato, che abbia meno di 12 mesi compiti di servizio nella fanteria, e 18 nella cavalleria. Concorreranno a questa carica i soldati nominati da ciascun comandante di compagnia o squadrone, di cui dovrà far conoscere in uno stato le particolari circostanze. Il colonnello sceglierà tra i nominati quelli che giudicherà ammettere all' esame. In ogni concorso non vi saranno mai meno di sei candidati per ciascuna carica da provvedere.

1233. I portabandiere, i portastendardi, e gli ajutanti saranno promossi con le norme del regolamento speciale.

1234. La destinazione degli uffiziali alle compagnie scelte dovendo considerarsi siccome contrassegno di grandissima fiducia, e ricompensa luminosa a' servizj prestati, i colonnelli proporranno per tali posti uffiziali che ne siano pienamente meritevoli: saranno preferiti in conseguenza coloro che si sieno distinti in azioni di guerra, che contino campagne, che abbian servito con zelo, e con intelligenza, e siansi distinti al comando delle compagnie, e che siano stati in compagnie scelte. In circostanze eguali l' antichità darà la preferenza: alle compagnie leggiere l' attività e la sveltezza saranno condizioni indispensabili.

1235. Se il corpo si divida in frazioni eguali, il colonnello marcerà o rimarrà con quella che gli verrà prescritta, o di preferenza col primo battaglione: dividendosi in frazioni disuguali, marcerà di preferenza con la maggiore.

1236. Le matricole, i ruoli e la cassa, dovran sempre trovarsi nel colonnello.

1237. La cassa, le bandiere e gli stendardi del corpo saranno riposti nell' abitazione del colonnello, ma ov' egli per ragioni particolari volesse altrimenti disporre, dovrà ottenerne l' autorizzazione del comandante della piazza.

1238. Nelle riunioni degli uffiziali, essi si porteranno nell' abitazione del colonnello, o nel luogo da esso lui designato.

1239. I colonnelli saranno responsabili dell' esatta osservanza del divieto delle visite di corpo in qualunque circostanza. Essi vigileranno pure onde non si faccino lette e di complimento in occasione delle festività di Pasqua, Natale e Capo d' anno, nè tollereranno che si usi il titolo di eccellenza, se non con quelle dignità cui sia da Noi espressamente concesso, come viene prescritto nel Cap.° 1.° Art.° 1.° del Tit.° 4.°

1240. In caso di assenza, il colonnello sarà rimpiazzato dal tenente colonnello: questi però dovrà inviargli i rapporti di situazione, parteciparli le novità di qualunque genere, e chiedere il di lui parere sulle domande e su gli affari di qualche momento, salvo il caso di urgenza: se però il colonnello uscisse dai confini de' Nostri dominj, il tenente colonnello sarà dispensato da questi obblighi.

1241. In assenza o mancanza del brigadiere comandante una brigata eventuale, il più antico comandante del corpo della brigata stessa non potrà senza Nostro ordine pretendere alcun comando su gli altri capi di corpo.

1242. Quanto è prescritto pe' colonnelli sarà eseguito dagli uffiziali superiori comandanti i corpi di un sol battaglione, ed in generale da tutt' i comandanti di corpi.

Art. 3.

De' tenenti colonnelli.

1243. Il tenente colonnello comanderà in secondo il reggimento sotto gli ordini del colonnello, di cui secondar dovrà tutte le incumbenze e funzioni.

1244. Nell' assenza del colonnello egli praticherà quanto è detto al num.° 1240.

1245. Gli ordini del colonnello saranno il più che possibile diretti al tenente colonnello, il quale li diramerà e si assicurerà della loro esecuzione. I rapporti, i reclami, le domande e le comunicazioni perverranno al colonnello per l' organo del tenente colonnello.

1246. Allorquando il tenente colonnello debba dare degli ordini da se, sia per urgenza, sia pel dissimpegno d' incumbenze ad esso lui affidate, li darà ciò non pertanto in nome del colonnello.

1247. Ogni mattina nell' ora stabilita, dopo aver ricevuto dal maggiore di settimana il rapporto, averlo verificato, ed avervi apposte le proprie osservazioni ed addizioni, si recherà dal colonnello a presentarglielo di unita all' anzidetto uffiziale superiore, all' ajutante maggiore ed all' ajutante di settimana. Allorquando il colonnello avrà emesse le sue risoluzioni, il tenente colonnello le trasmetterà subito, e darà le disposizioni perchè siano eseguite. Quando il colonnello lo permetterà, potrà essere rimpiazzato in questo incarico dal maggiore di settimana.

1248. Il rapporto con le decisioni del colonnello, e da esso lui firmato rimarrà al tenente colonnello il quale, date le disposizioni convenevoli, lo serberà nell' archivio del corpo: da tale rapporto si estrarranno le notizie relative alle pu-

nizioni, che saranno annotate ne' rapporti quindicinali, dovendo quelle superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore essere registrate puranco sulle matricole, e su i registri speciali; se ne trarranno infine le notizie che han rapporto alle mutazioni ed a' movimenti, di cui tutte le carte ed i documenti corrispondenti esser dovranno trasmessi pure al tenente colonnello, che fattone l'uso convenevole li conserverà nell' archivio.

1249. Il colonnello darà al tenente colonnello gli ordini da comunicarsi al corpo: quelli originalmente trasmessi dalle autorità superiori verranno, dopo pubblicati, conservati dal tenente colonnello suddetto nell' archivio del corpo: si praticherà lo stesso per tutt'i regolamenti, decreti di massima, le circolari ed altre prescrizioni che forman legge e norma dell' andamento delle varie operazioni del corpo.

1250. Il tenente colonnello, a meno che non sia altrove occupato, dovrà trovarsi alla parata della guardia del corpo.

1251. Ogni qualvolta l' intero corpo prenderà le armi, il maggiore di settimana lo riunirà; dopo di che, in attenzione dell' arrivo del colonnello, ne assumerà il comando il tenente colonnello: questi farà prendere la immobilità alla truppa col comando di attenzione al presentarsi del colonnello, cui rimetterà lo stato della forza sotto le armi, accompagnandolo nella ispezione della truppa, se giudicherà passarla, e finalmente chiestone il permesso, invierà a prendere le bandiere, o gli stendardi, e si recherà al suo posto.

1252. Rientrando il corpo, subitochè le bandiere o gli stendardi si ritireranno, il tenente colonnello assumerà di nuovo il comando, e farà rientrare le compagnie o gli squadroni nelle caserme.

1253. Il tenente colonnello è incaricato della tenuta de' seguenti libri e registri.

1.° Libro degli ordini de' comandanti territoriali, e di ogni altro comandante di truppa.

2.° Libro degli ordini del corpo.

3.° Registro dello stato civile degli uffiziali.

4.° Ruolo di antichità degli uffiziali.

5.° Registro delle punizioni inflitte agli uffiziali.

6.° Ruolo per antichità de' sotto-uffiziali coll' additamento delle compagnie o degli squadroni, e delle particolari circostanze di caduno.

7.° Ruoli del corpo.

8.° Matricole e rassegne.

9.° Registro delle situazioni.

10.° Registro delle mutazioni.

11.° Registro de' permessi.

12.° Istorico del corpo, e giornale di marce ed operazioni militari.

13.° Registro delle azioni di militare o civile virtù, che onorano o contraddistinguono qualche individuo in particolare, o il corpo intero.

1254. Egli avrà la iniziativa di tutte le operazioni necessarie alla tenuta di tali libri.

1255. Il colonnello passerà nelle di lui mani, onde conservarsi nell' archivio del corpo, tutt' i documenti, ordini e tutte le altre carte relative agli oggetti contenuti ne' sunnotati libri e registri, sia originalmente, sia in copia da lui firmata onde poterli tenere al corrente, e fornire alle autorità amministrative, ed altre i documenti e le carte prescritte, che tutte esser debbono formate negli offici del tenente colonnello, e da esso lui verificate.

1256. Ogni mattina riceverà dalle compagnie o dagli squadroni per mezzo dei forieri, dallo stato minore per mezzo del portabandiera o ajutante che n' è incaricato, e dal quartiermastro per lo stato maggiore tutte le notizie che risguardano le mutazioni ed i movimenti del giorno precedente, onde stabilire la situazione giornaliera, che col rapporto dee presentarsi al colonnello: egli avrà cura che ne' rapporti che costoro gli presenteranno le mutazioni e le punizioni siano con precisione e laconismo espresse a dorso della situazione giornaliera. Mezz' ora dopo la parata i primi sergenti si porteranno da esso lui per ricevere le notizie e gli ordini di quanto riguardar possa il personale delle compagnie o degli squadroni: su questi dati formerà pure all' epoche stabilite gli stati di mutazioni da indirizzarsi al commessario di guerra, e ad ogni altra autorità.

1257. Riceverà le relazioni numeriche degli spedali militari, e dal primo chirurgo quella degli ammalati trattati nella sala reggimentale con le mutazioni.

1258. I biglietti di passaggio agli spedali esser dovranno vistati dal tenente colonnello, e registrati nel corrispondente libro.

1259. Tutte le domande di generi di vestiario, armamento, bardatura, dote, munizioni, foraggi o sussistenze dovranno essere esaminate e firmate dal tenente colonnello, e da lui sommesse al colonnello.

1260. I passi per qualunque licenza saranno vidimati dal tenente colonnello, e registrati. Gl' individui che rientrano al corpo o che vi passano dovran pure presentargli le loro carte di via, e gli ordini di passaggio, onde prenderne registro, ritenendo quelle necessarie all' appoggio delle riviste.

1261. Le filiazioni o gli stati di servizio da rilasciarsi per qualunque ragione dovranno essere forniti, e vidimati dal tenente colonnello.

1262. Gl' individui assenti dal corpo, ma ch' esser devono compresi nella rivista, avranno cura di far pervenire al tenente colonnello i documenti bisognevoli all' uopo.

1263. Il tenente colonnello è incaricato dell' esame delle qualità, e de' documenti de' coscritti, de' volontarj e de' cambj.

1264. Dirigerà l' uffiziale incaricato del casermaggio nello esercizio delle sue funzioni.

1265. Sarà sua cura di vigilare alla esecuzione del servizio interno, ed alla polizia delle truppe nelle caserme, non che alla tenuta de' registri delle compagnie o degli squadroni, e degli uffiziali di dettaglio, ed in fine al magazzino, al casermaggio ed alla convalescenza.

1266. Il tenente colonnello, ove sia ciò comandato dal colonnello, s' incaricherà della istruzione teorica e pratica del corpo, e di qualsivoglia altro ramo, di cui gli venga da esso lui affidata la direzione e la vigilanza.

1267. Gli sommetterà costantemente tutte le osservazioni che avrà fatte su i varj rami di servizio, e gli fornirà tutt' i lumi derivanti dalla situazione e variazione della forza, onde servir di controllo alle operazioni del quartiermastro, e degli uffiziali di dettaglio.

1268. Il tenente colonnello vigilerà che i comandanti dei battaglioni adempiano con precisione i loro doveri, che il maggiore di settimana, il capitano ed i subalterni di picchetto stiano a' loro posti, ed eseguano i loro incarichi.

1269. In caso di separazione marcerà ordinariamente colla frazione ove non è il colonnello. In questo caso rimetterà all' uffiziale superiore ch' è col colonnello tutt' i libri e registri in suo potere.

1270. In caso di assenza maggiore di 8 giorni, le funzioni del tenente colonnello saranno esercitate dal maggiore più antico, che però non lascerà il comando del suo battaglione: questi al ritorno del tenente colonnello gli darà conto di tutte le operazioni in sua assenza eseguite.

Art. 4.

De' maggiori.

1271. Ne' corpi di più battaglioni ciascheduno di essi sarà affidato ad un maggiore che ne avrà specialmente il comando (a). Il colonnello ripartirà i battaglioni tra i maggiori, ma non potrà cambiarli senza il permesso dell' ispettore dell' arma.

1272. Ogni maggiore è incaricato della disciplina, istruzione, tenuta e manutenzione del proprio battaglione, essendone responsabile al colonnello per l' organo del tenente colonnello: egli dovrà su questi varj rami esercitare un' attiva e continua vigilanza, onde assicurarsi personalmente che tutti siano in regola, e che l' andamento ne sia conforme alle Nostre ordinanze, ed ai regolamenti e voleri del capo del corpo.

1273. Si applicherà principalmente a conoscere le circostanze degli uffiziali e sotto-uffiziali del proprio battaglione, la loro condotta, istruzione ed abilità, onde proporli alle varie incumbenze, cui il colonnello vorrà destinarli, o dare a questo le dilucidazioni, che potrà domandare sul conto loro.

1274. Vigilerà accuratamente sull' amministrazione delle compagnie, e degli squadroni, sulla nutrizione degli uomini e dei cavalli, sulla tenuta e nettezza degl' individui, sulla manutenzione di tutti i generi di Regio conto o del corpo, su i loro riatti ec.

1275. Avrà cura che tutt' i registri delle compagnie e degli squadroni siano tenuti al corrente, ed in regola.

1276. Verificherà e firmerà le domande che dalle compagnie o dagli squadroni si fanno pe' generi di qualunque specie: si assicurerà che i generi che si ricevono siano di buona qualità, ed al numero ordinato, farà distribuire e segnare ne' registri e nelle librette quelli che le compagnie o gli squadroni ricevono.

1277. Passerà col rapporto giornaliero tutte le domande che s' indirizzano al colonnello, e vi apporrà le sue osservazioni ed il suo parere; visterà poi tutte le domande che si dirigono ad autorità superiori.

1278. Dividendosi il battaglione il maggiore marcerà o rimarrà con quella porzione che gli verrà per ordine assegnata.

(a) I corpi di cavalleria s' intendono divisi in battaglioni, di cui ciascuno è formato da due squadroni. Le brigate di artiglieria si considerano pel servizio siccome battaglioni.

1279. I maggiori assenti saranno rimpiazzati nel comando del battaglione dall' ajutante maggiore s' è presente ; e se questi non è il più antico capitano del corpo, dal più antico capitano del battaglione, che però non lascerà il comando della compagnia o dello squadrone. Nel caso che il colonnello giudicasse operare altrimenti, dovrà chiederne l' autorizzazione.

1280. Allorquando gli uffiziali debbano riunirsi per recarsi dal colonnello o altrove, i maggiori riuniranno quelli del proprio battaglione, e li condurranno dal tenente colonnello.

1281. In ogni corpo di più battaglioni sarà nominato un maggiore di settimana: essendovene degli assenti il colonnello potrà adibire a questo servizio l' ajutante maggiore s' è il capitano più antico del corpo, o uno o più capitani i più antichi, anche se non abbiano per la vacanza de' maggiori assunto il comando de' battaglioni.

1282. Il servizio del maggiore di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica, e terminerà alla stess' ora ; e perciò tanto il maggiore che trasferisce un tal servizio, quanto quello che lo imprende, dovranno trovarsi presenti alla parata del giorno suddetto, affinchè l' uno comunichi, e l' altro riceva le nozioni di tutti gli ordini dati nel periodo della scorsa settimana sull' andamento del servizio, tanto dal comandante del corpo, che dalla piazza.

1283. Il maggiore di settimana, senza preterire alcuno dei doveri che lo riguardano pel comando del suo battaglione, è specialmente incaricato: 1.° di quanto ha rapporto alla distribuzione ed esecuzione del servizio di piazza, curando la manutenzione dei ruoli corrispondenti, che sono presso l' ajutante maggiore e l' ajutante di settimana, e della corrispondenza colle autorità della piazza per quanto al servizio stesso ha relazione: 2.° della distribuzione ed esecuzione del servizio interno: 3.° della polizia e del governo dell' intero corpo: 4.° della riunione e spedizione dei rapporti di ogni specie, e della trasmessione degli ordini.

1284. Alle ore otto della mattina, e nell' estate alle sei il maggiore di settimana riunirà nel locale a ciò designato in quartiere l' ajutante maggiore, e l' ajutante di settimana per ivi compilare il rapporto generale mediante i rapporti, che il detto ajutante avrà dovuto ricevere dalle compagnie o dagli squadroni. Esso maggiore apporrà sul mentovato rapporto le sue osservazioni e domande, lo firmerà, e seguito dai ridetti individui si recherà dal tenente colonnello, cui rassegnerà il rapporto e le sue verbali osservazioni.

1285. Nel caso che si mancasse di locale, o che il corpo avesse caserme divise, potrà la cennata riunione aver luogo nell' abitazione del maggiore di settimana.

1286. Il maggiore di settimana dirigerà l'andamento del servizio in generale, e la esecuzione degli ordini del colonnello; si troverà presente a tutte le visite, alle riunioni, agli esercizj, ed ai governi ne' corpi a cavallo, a meno di positivo impedimento derivante dal dissimpegno di altro servizio: egli ispezionerà la guardia pria che esca dalla caserma; e dovendo sfilare dalla medesima assisterà alla parata: se poi la parata ha luogo sulla piazza d'armi, ed il corpo fornisce per intero la guardia, esso maggiore a cavallo vi condurrà la truppa.

1287. Egli farà che si suonino o battano esattamente i varj tocchi prescritti dall'orario alle ore quivi stabilite, giusta i modelli num.° 16.

1288. Ispezionerà i distaccamenti comandati da capitani che escono dal quartiere, o vi rientrano.

A r t. 5.

Degli ajutanti maggiori.

1289. Nei reggimenti di fanteria e cavalleria l'ajutante maggiore sarà destinato a secondare il maggiore di settimana nelle sue funzioni, e ne' suoi incarichi.

1290. Egli manuterrà il ruolo degli uffiziali pel servizio di piazza e per quello interno, non che il registro delle situazioni al modo accennato a' numeri 439, e 440 onde additare al maggiore di settimana quanto ha rapporto alla nomina e distribuzione del servizio.

1291. Le categorie de' servizj interni saranno disposte come quelle del servizio di piazza; il picchetto ne formerà la prima. Nella nomina de' varj servizj interni si osserveranno le norme prescritte per quello di piazza.

1292. L'ajutante maggiore assisterà a tutte le riunioni del corpo, nelle quali sarà specialmente incaricato di assegnare le cariche alle suddivisioni, e di vigilare allo scompartimento di queste, che sarà eseguito dall'ajutante.

1293. Veglierà alla esecuzione di tutte le regole d'interno governo, alla riunione e compilazione de' rapporti, ed alla trasmissione degli ordini.

1294. Indirizzerà al maggiore di settimana i suoi rapporti, ed in assenza di questo al tenente colonnello, o al colonnello.

1295. Sarà specialmente incaricato delle operazioni della polizia militare pei reati commessi nell'interno de' quartieri e delle caserme.

1296. La istruzione teorica e pratica de' sotto-uffiziali gli verrà affidata, non che la loro polizia in generale, e la vigilanza su tutti gl' individui dello stato minore.

1297. Egli sopravvegghierà, e dirigerà la istruzione delle reclute.

1298. Ogni sabato riunirà gli assistenti ed i travagliatori, ed assicuratosi che niuno ne manchi, gl' istruirà o farà istruire.

1299. La mattina seguirà il maggiore di settimana al rapporto.

1300. Terrà nota degli uffiziali e sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle scuderie, non che di tutti gli ordini, e delle consegne risguardanti l' andamento del giornaliero servizio interno, ond' essere sempre in grado di poter dare in quanto a ciò tutte le dilucidazioni, che il maggiore di settimana sarà per domandargli.

1301. Nel corso della giornata potrà ordinare la visita dei presi in quartiere e nelle camerate, non che de' sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle stalle, affine di assicurarsi se alcuno dei primi abbia osato deludere la disciplina, o qualcuno dei secondi siasi abusivamente allontanato dal quartiere.

1302. Potrà, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, ispezionare, tanto di notte che di giorno la guardia di polizia, le sentinelle, ed i piantoni da questa forniti, facendosi però accompagnare dal caporale di posa: potrà del pari visitare le camerate onde assicurarsi della polizia, e del buon ordine delle medesime.

1303. Invigilerà sull' uffiziale di picchetto fisso, sull' ajutante di settimana, e sul prevosto, e prenderà cura di quanto ha rapporto alla manutenzione del corpo di guardia di polizia, ai generi, alle consegne, alle tabelle ec. esistenti nel medesimo, non che nella camera di picchetto, nelle prigioni, ed in altri locali nell' interno del quartiere, ed alla polizia di tali locali.

1304. Si assicurerà che i detenuti ed i presi vadano agli esercizj, facciano i travagli e la polizia interna senza eccezione alcuna, che ricevano la corrispondente nutrizione ed il denaro di saccoccia, che vi sian tenuti in conformità del prescritto in questa ordinanza, e che all' ora stabilita dal comandante del corpo prendano aria: esso ne ascolterà le querele, e laddove le trovi fondate, ne rassegnerà il contenuto al maggiore di settimana, affinchè sia fatta loro giustizia.

1305. Semprechè l' ajutante maggiore non debba in assenza del comandante del corpo succedergli nel comando, nelle marce per l' interno del Regno, precederà il corpo nei luoghi in cui dee pernottare, soggiornare, o rimanere di guarnigione, affine di preparare gli alloggi, i quartieri ec.

1306. Ordinandosi dei campi d' istruzione, vi precederà la truppa alla testa del distaccamento di accampamento onde tracciare il campo, a quale oggetto tale distaccamento sarà provveduto del bisognevole per siffatta operazione.

1307. L'ajutante maggiore ne' reggimenti in battaglia ed in colonna si situerà alla destra del colonnello o comandante del corpo, due passi indietro: ne' corpi di un battaglione prenderà il posto assegnato al 2.° uffiziale superiore nell'ordinanza degli esercizj e delle manovre.

1308. Si avrà cura di assegnare ai corpi di un battaglione ajutanti maggiori che siano più anziani de' capitani del battaglione stesso. Essi ajutanti maggiori saranno incaricati della esecuzione de' doveri assegnati al tenente colonnello, ed al maggiore di settimana. I comandanti di questi corpi potranno pertanto assegnare parte de' secondi sunnotati doveri al capitano di picchetto, nel caso che particolari circostanze rendano ciò indispensabile.

1309. L'ajutante maggiore sarà rimpiazzato da un capitano a scelta del capo del corpo, che però non lascerà il comando della sua compagnia o del suo squadrone.

Art. 6.

De' quartiermastri, e degli uffiziali di dettaglio.

1310. Il quartiermastro sarà scelto esclusivamente dal consiglio di amministrazione tra gli uffiziali subalterni dell'arma. La proposta appoggiata da un duplicato originale della deliberazione sarà inviata per organo dell'ispettore all'approvazione del Nostro ministro della guerra. Potrà similmente il consiglio stesso proporre che il quartiermastro sia rimosso dalla sua carica, e rimpiazzato da altro uffiziale, specificandone al modo stesso le cagioni; e ne' casi urgenti potrà sospenderne le funzioni, facendosene dal capo del corpo immediato rapporto.

1311. Il quartiermastro sarà responsabile al consiglio delle somme che da questi gli vengono affidate, a norma del prescritto dalla Nostra ordinanza dell'amministrazione militare: egli dovrà, siccome segretario del consiglio, manutenere i registri, compilare tutte le carte, e formare tutti gli stati occorrenti all'andamento dell'amministrazione.

1312. Ogni mattina, un'ora dopo lo sveglio, riceverà dalle compagnie o dagli squadroni per mezzo de' rispettivi caporali forieri un notamento firmato da' primi sergenti delle mutazioni e de' movimenti avvenuti nelle 24 ore precedenti. L'ajutante poi incaricato dello stato minore gl'invierà per un individuo di esso la nota da lui firmata delle mutazioni e novità dello stato minore stesso. Di queste terrà registro sempre al corrente. Avvenendo mutazioni nello stato maggiore sarà cura

del capo del corpo passarne notizia al quartiermastro, il quale le farà conoscere all' uffiziale superiore incaricato de' ruoli.

1313. Riceverà i boni parziali di viveri e foraggi dalle compagnie o dagli squadroni, e ne formerà uno totale: questo bono firmato da esso lui, col *mi costa* dell' uffiziale superiore incaricato de' ruoli, e vidimato dal capo del corpo per la esistenza degli uomini e de' cavalli, lo invierà per la legalizzazione delle firme al commessario di guerra, e posoia sarà dallo stesso quartiermastro consegnato all' ajutante incaricato della distribuzione.

1314. Pagherà il prest alle compagnie o agli squadroni, ed il soldo agli uffiziali con le norme della ordinanza amministrativa, curando i dovuti documenti.

1315. Dovrà compilare tutti gli stati e le altre carte necessarie per la formazione degli aggiusti di ogni genere, non che le librette per le riviste d'ispezione. Riunirà inoltre i fogli di chiamata per le riviste di commessario, ed i fogli di mutazioni ed assenze.

1316. Terrà registro de' contratti stipolati per gli acquisti di generi, e prenderà notizia de' pagamenti fatti dalla Real tesoreria ai fornitori, onde bilanciare il fondo di vestiario, e conoscerne la posizione.

1317. Dovrà assistere alle scuole teoriche, all' esame quindicinale, e talvolta agli esercizj.

1318. Nelle riviste mensili seguirà il commessario: in quelle d' ispezione o altre passate da uffiziali generali seguirà il comandante del corpo, se gli verrà ordinato, o rimarrà co' ruoli del corpo.

1319. Si troverà a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

1320. Nell' ordine di battaglia si situerà sei passi dietro il centro del primo plotone del primo battaglione: nell' ordine di colonna dietro l' ultima suddivisione dello stesso battaglione, ad eguale distanza.

1321. Il quartiermastro sarà coadjuvato da uno o più sotto-uffiziali a scelta del colonnello.

1322. Il quartiermastro assente o sospeso sarà rimpiazzato da un uffiziale subalterno a scelta del consiglio di amministrazione.

1323. Quanto è detto pel quartiermastro è applicabile all'appoderato temporaneo.

1324. Gli uffiziali di dettaglio saranno scelti dal consiglio di amministrazione tra gli uffiziali subalterni del corpo. La proposta, coll' appoggio del duplicato originale della deliberazione del consiglio stesso sarà per organo dell' ispettore sottoposta all' approvazione del Nostro ministro della guerra.

1325. Il consiglio stesso potrà proporre il rimpiazzo di un uffiziale di dettaglio, e ne' casi urgenti sospenderne le funzioni, facendone il capo del corpo pronto rapporto.

1326. Dopo due anni di questa commessione gli uffiziali di dettaglio saranno cambiati.

1327. Uno di essi sarà incaricato del materiale del corpo, l'altro sarà agente del corpo stesso presso le officine contabili.

1328. L'uffiziale incaricato del materiale avrà in consegna il magazzino del corpo, di cui sarà responsabile.

1329. Il magazzino sarà aperto tutte le mattine alle ore stabilite dal capo del corpo, si terrà bene in assetto, e le robe che vi si ripongono verranno custodite con cura. I generi di panno saranno almeno due volte al mese battuti e spazzati: le armi diligentemente unte di grasso, e gli altri generi spolverati. I generi fuori durata saranno conservati separatamente: non potranno riceversi nel magazzino generi di biancheria usati, che non siano stati precedentemente al bucato.

1330. Le distribuzioni non potranno farsi se non in forza di domande de' comandanti delle compagnie o degli squadroni, verificate per la competenza dall'uffiziale del materiale: esse verranno rimesse al tenente colonnello, che le presenterà al comandante del corpo, il quale darà l'ordine per la distribuzione. Sono vietati i ricevi volanti ed i controricevi.

1331. Niuna immissione di generi nuovi potrà farsi se non in presenza del consiglio di amministrazione, e dopo che i generi ne siano stati visitati ed approvati.

1332. Pe' generi usati che si versano dalle compagnie o dagli squadroni, l'uffiziale del magazzino n'esaminerà la condizione, e firmerà gli stati che glie ne verranno contemporaneamente presentati, senza de' quali è proibito ogni versamento.

1333. Tutt'i generi esistenti nel magazzino dovranno essere segnati col marchio del corpo

1334. L'uffiziale incaricato del materiale dovrà tenere al corrente i libri e registri del magazzino, formare gli stati analoghi, e somministrare le notizie e le dilucidazioni che gli verranno chieste: egli sarà coadjuvato in ciò da uno o più sotto-uffiziali scelti dal capo del corpo.

1335. Saranno puranco addetti alla pulizia e custodia del magazzino uno o più soldati scelti tra i meno attivi.

1336. Ogni primo di mese tutt'i comandanti delle compagnie o degli squadroni dovranno totalizzare i loro introiti ed esiti, firmare il libro di registro, e

far firmare dall' uffiziale del magazzino il foglio che vi ha rapporto sulla mano corrente. Il maggiore del battaglione sarà presente alla operazione, e firmerà il registro e la mano corrente anzidetta.

1337. Se si costruiscono generi al corpo, l' uffiziale del materiale dovrà averne il dettaglio, a meno che il consiglio di amministrazione non ne incarichi altro.

1338. L' uffiziale del materiale avrà cura di quanto ha rapporto al casermaggio, vigilando alle operazioni de' portabandiere o partastendardi di ciò incaricati. Egli dovrà vigilare le ricezioni e consegne de' generi, ed assicurarsi che i registri siano al corrente.

1339. L' uffiziale di dettaglio delegato presso le officine risiederà in Napoli: egli, oltre alla corrispondenza con le officine stesse, dovrà disimpegnare tutte le varie commessioni di servizio di cui sarà incaricato dal consiglio di amministrazione, e dal capo del corpo, col quale dovrà regolarmente corrispondere.

1340. Se il corpo è di guarnigione fuori di Napoli, l' uffiziale anzidetto curerà la stipolazione de' contratti, ed il loro adempimento: riceverà ed espertizzerà i generi, e liquiderà il contenzioso di questo ramo. Egli è responsabile al consiglio della qualità de' generi ricevuti, a quale oggetto saranno a lui passate le copie dei contratti, e sarà munito de' modelli suggellati.

1341. Sarà coadjuvato nelle sue funzioni da un sotto-uffiziale a scelta del colonnello.

1342. Gli uffiziali di dettaglio assisteranno alla scuola teorica, agli esami quindicinali, e talvolta agli esercizj. Si troveranno alle riviste, ed a tutte le riunioni del corpo.

1343. Il loro posto di battaglia e di colonna sarà quello che loro compete nelle proprie compagnie o ne' proprj squadroni.

1344. Nelle riunioni degli uffiziali il quartiermastro si recherà dal tenente colonnello, e gli uffiziali di dettaglio dal comandante del proprio battaglione.

Art. 7.

De' membri del consiglio di guerra di corpo.

1345. Il commessario del Re del consiglio di guerra di ciascun corpo verrà proposto dal comandante di esso. Tale proposta sarà innoltrata pe' canali regolari, e munita delle osservazioni de' superiori verrà sottoposta alla Nostra sanzione, giu-

sta il dettato nello statuto penale militare. Col modo stesso saranno nominati i sostituti ove per le circostanze fossero necessarj.

1346. Per la nomina dei presidenti e dei giudici dei consigli di guerra dei corpi sarà aperta apposita categoria sul ruolo del servizio interno, in cui verranno inscritti gli uffiziali, che a senso dello statuto penale militare saranno nominati a tali funzioni dal rispettivo comandante del corpo.

1347. Veruno uffiziale potrà esentarsi dal disimpegno della carica di presidente o giudice, se non per motivi legittimi e positivamente scusanti che, se non saranno creduti validi dal comandante del corpo, verranno rifiutati, e conseguentemente l'uffiziale nominato dovrà accettare l'incarico addossatogli, e se ciò malgrado seguiti a mostrarsi renitente, sarà severamente punito.

1348. Allorchè i battaglioni di un reggimento si divideranno, sarà nominato dal comandante del corpo il commessario del Re supplente.

1349. Il commessario del Re si presterà a tutti gli ordini che gli verranno dati dal comandante del corpo per le provvidenze istantanee della polizia giudiziaria militare.

1350. Per tutti gli atti che hanno rapporto alla ridetta polizia, precedenti a quello che sottopone un individuo a formale giudizio, se il commessario del Re nell'accapare le pruove abbia bisogno d'interpellare persone più graduate od antiche di lui, serberà quelle convenienze che corrispondono loro nella linea gerarchica militare.

1351. Terrà scrupolosamente conservato ed inventariato l'archivio corrispondente alla sua carica: sarà pure incaricato della manutenzione di un registro, in cui per ordine di date, segnerà tutte le persone assoggettate ad operazioni giudiziarie, annotandovi sommariamente le cagioni ed il risultamento, onde somministrare al capo del corpo le notizie che gli verranno chieste.

1352. Sarà altresì nell'obbligo di tener collezione di qualunque circolare, ordine regio, rescritto, decreto o decisione dell'alta corte militare, che possa avere rapporto colla giustizia militare dei corpi, e colle sue attenenze coi tribunali ordinarj.

1353. Il commessario del Re proporrà al comandante del corpo il sotto-uffiziale da lui prescelto ad esercitare la carica di cancelliere del consiglio di guerra: questo sotto-uffiziale sarà esente di qualunque servizio durante la istruzione dei processi, fino all'epoca della spedizione delle sentenze: i primi sergenti non saranno giammai nominati a questa carica.

1354. I sotto-uffiziali e soldati chiamati dai consigli di guerra come giudici, per testimonj, o per qualsivoglia altra causa, vi si dovranno presentare in pieno uniforme e colla sciabla: quei soldati cui non corrisponde quest' arme porteranno invece la bajonetta nel fodero appesa al budriere. Gli uffiziali giudici, il commessario del Re, ed il presidente cingeranno la sciarpa.

1355. L' individuo militare assoggettato ad un consiglio di guerra, vi si presenterà in grande uniforme, ma senza sciarpa e senz' arme; si terrà decentemente, e risponderà alle domande con modestia e con rispetto: se debba prestare giuramento, alla richiesta che gliene farà il presidente, risponderà: *Io giuro*, alzando contemporaneamente la mano destra.

1356. Gli uffiziali domandati per avvocati dai prevenuti, o scelti tali dal presidente dello stesso consiglio, giusta le norme dello statuto penale militare, saran fatti conoscere dal commessario del Re al comandante del corpo cui appartengono, affinchè questi ne passi loro l' autorizzazione per iscritto e li nomini dopo dei giudici.

1357. Agli avvocati militari saranno vietati i sarcasmi e l' espressioni mordaci verso qualunque autorità costituita, ed in ispecie verso i superiori militari. La forza della difesa dovrà consistere negli argomenti, non nelle declamazioni impertinenti e versatili.

1358. Nelle marce per traslocamento l' archivio del commessariato del Re sarà consegnato al conduttore degli equipaggi, che ne darà ricevo all' uffiziale incaricato di tale ufficio.

A r t. 8.

De' cappellani.

1359. Ne' corpi di più battaglioni sarà addetto a ciascuno di essi uno de' cappellani: questi alterneranno tra loro il servizio di settimana, che incomincerà appena sfilata la guardia della domenica.

1360. Il cappellano di settimana dovrà far conoscere sempre all' uffiziale di picchetto fisso il sito ove sarà reperibile, ond' essere adibito ne' casi in cui il suo ministero sia necessario. Egli dovrà visitare giornalmente la convalescenza e le prigioni, assistere alla recita del S. Rosario, celebrare la S. Messa al corpo nelle feste di precetto, e quella dello Spirito Santo in caso di riunione di consiglio di guerra. La messa per gli uomini che smontano dalla guardia sarà celebrata da uno dei cappellani che non sia di settimana.

1361. I cappellani dovranno infondere nell' animo de' militari i principj della Nostra Santa Religione, ed istruirli ne' doveri di cristiano. Essi dovranno far rapporto al capo del corpo di quanto occorresse in assunto, e domandare le di lui superiori disposizioni.

1362. Ogni cappellano dovrà ne' giorni designati dal colonnello, e nelle ore stabilite istruire i sotto-uffiziali e soldati del suo battaglione nel catechismo. Tale istruzione si darà puranco a' figli de' sotto-uffiziali e soldati, che si avrà cura di fare assistere alle scuole normali, o ad altre, vigilando in pari tempo alla loro morigeratezza. Avrà poi speciale cura delle reclute, onde quelle che giungono al corpo ignare de' doveri della religione ne apprendano subito gli elementi.

1363. Le scuole normali saranno assistite con indefessa assiduità da' cappellani, cui il capo del corpo potrà assegnare puranco l' incarico di qualche ramo d' istruzione.

1364. I cappellani si recheranno sovente negli spedali militari e civili dove avranno libero accesso per visitare e confortare spiritualmente gl' individui del corpo. Visiteranno all'uopo stesso gli uffiziali infermi, ed in casi pericolosi dovranno assisterli.

1365. La gravità del ministero che da' cappellani si esercita, le cure che s' impiegano nella di loro scelta, son guarentigie sicurissime di loro ottima morale e condotta: essi pertanto dovranno dar l' esempio della subordinazione e del rispetto verso gli uffiziali superiori del corpo cui appartengono. Nel caso poi che il colonnello avesse fondati motivi di dolersi di alcuno tra loro lo avvertirà dapprima, e non conseguendo lo scopo ne farà rapporto pe' canali regolari, onde emanarsi le Nostre sollecite provvidenze.

1366. I cappellani saranno presenti alle riviste, ed il loro posto in battaglia ed in colonna sarà nell' allineamento del quartiermastro, ed alla sua dritta: nelle sole marce, e quando venga ad essi prescritto, seguiranno il corpo: nelle marce nell' interno del regno potranno far uso di vettura, provvedendosene a loro spese.

1367. Se avvenga che qualche individuo abbisogni del ministero del cappellano, il sergente di settimana ne informerà l' uffiziale di picchetto fisso, che spedirà un uomo a chiamarlo.

1368. I cappellani prenderanno rango dopo tutt' i capitani.

1369. Nelle riunioni degli uffiziali i cappellani si recheranno dal rispettivo comandante di battaglione.

Art. 9.

De' chirurgi.

1370. In tutt'i corpi di più battaglioni il 1.° chirurgo sarà ordinariamente addetto al 1.° battaglione il 2.° al 2.° il 3.° al 3.°, semprequando però il capo del corpo non istimi altrimenti. Sarà nominato per giro all'ordine del corpo un 1.° 2.° o 3.° chirurgo di settimana, il di cui servizio incomincerà appena sfilata la guardia della domenica.

1371. Un'ora dopo lo sveglio il chirurgo di settimana dovrà recarsi nelle camerate onde farvi la visita: ogni 1.° sergente gli farà presentare dal sergente di settimana lo stato indicante i nomi di quelli che si annunziano infermi, ed egli potrà disporre che passino allo spedale, od alla sala reggimentale a norma de' regolamenti.

1372. Il chirurgo di settimana visiterà puranco i convalescenti che sono nelle camerate, e gli uomini che trovansi nelle prigioni o sale di disciplina.

1373. Di queste visite darà parte all'uffiziale superiore di settimana, formando uno stato da esso lui firmato indicante gli uomini ammalati, e la natura della loro malattia. Il 1.° chirurgo, ove non sia egli stesso di settimana, riceverà un duplicato di questo stato, e lo iscriverà giorno per giorno in un registro. L'anzidetto uffiziale superiore indicherà i risultamenti di tale notizia nel rapporto giornaliero.

1374. Se il corpo sia diviso in più caserme, il colonnello disporrà, a seconda de' locali, che la visita succennata sia eseguita da uno, due o da tutt'i chirurgi, ciascuno pel battaglione cui è addetto.

1375. Il chirurgo di settimana assisterà a tutte le esecuzioni, ed accorrerà ovunque sia chiamato da' sotto-uffiziali di settimana: egli rimarrà nel quartiere, ed allontanandosene per desinare o per dormire indicherà all'uffiziale di picchetto fisso il luogo ove sarà reperibile.

1376. Il primo chirurgo dovrà curare la istruzione, e vigilare la condotta del secondo e terzo chirurgo che ne dipenderanno per questa parte.

1377. Egli vigilerà alla salubrità delle caserme, delle prigioni, delle sale di disciplina, de' corpi di guardia ec., alla buona qualità de' commestibili, ed alla osservanza de' precetti d'igiene atti a preservare gli uomini dalle malattie contagiose. Di quanto ha rapporto a questi oggetti darà conto al capo del corpo, onde ottenerne le necessarie provvidenze, e gli ordini analoghi.

1378. Rassegnerà al capo del corpo i suoi suggerimenti relativi al modo, al luogo, ed a' mezzi necessarj allo stabilimento della sala reggimentale. Egli s' incaricherà della medela degl' infermi che vi s' invieranno, a norma delle prescrizioni dell' ordinanza amministrativa, facendosi secondare se fia d' uopo dal secondo o terzo chirurgo, col permesso del capo del corpo. Sarà intanto responsabile della buona tenuta e mondezza della sala stessa e degli ammalati, non che della qualità degli alimenti, e de' medicinali in essa somministrati.

1379. Terrà un registro di tutti gli uomini entrati nella sala anzidetta colla indicazione delle loro malattie, del loro trattamento, e del dì che ne usciranno.

1380. Uno o più sotto-uffiziali e qualche soldato saranno addetti a questo stabilimento: il primo chirurgo vi proporrà i meno idonei pel servizio attivo, o quelli che siano iniziati nelle scienze mediche, e farà che s' istruiscano nel salassare, e nelle altre pratiche d' infermiere.

1381. Il primo chirurgo recherà ogni mattina all' uffiziale superiore di settimana il rapporto della sala reggimentale con le mutazioni, e chiederà le provvidenze necessarie.

1382. Un uffiziale a scelta del colonnello sarà incaricato dell' amministrazione della sala reggimentale: questo riceverà dal quartiermastro l' ammontare del prest degli uomini ivi esistenti, e dalle compagnie o dagli squadroni il di loro pane. Provvederà alla vittitazione ed a' medicinali secondo le prescrizioni del primo chirurgo, e ne sopravvegghierà la qualità e quantità. L' uffiziale stesso rapporterà al consiglio la gestione, e terrà i registri analoghi, giustificando le spese colle ricette e con gli ordinativi del primo chirurgo.

1383. Il primo chirurgo dovrà firmare i biglietti di entrata allo spedale, e dovrà rivisitare coloro che vi s' inviano.

1384. Gli uomini usciti dagli spedali saranno visitati dal primo chirurgo, il quale rilascerà loro, se sia necessario, de' biglietti di esenzione di servizio per un dato numero di giorni: simili biglietti potrà dare puranco agli uomini indisposti. Tali biglietti saranno presentati col rapporto all' uffiziale superiore di settimana, ond' esser muniti del visto del tenente colonnello, e dell' approvazione del colonnello.

1385. Il primo chirurgo visiterà le reclute ed i cambj, i volontarj e gli uomini che vogliono ingaggiarsi, onde assicurare il tenente colonnello della loro idoneità, o fargliene conoscere i difetti fisici.

1386. All' epoca della rivista d' ispezione visiterà gli uomini additati come inutili, e trovandoli tali formerà certificati de' loro malori.

1387. Ogni mese o più spesso visiterà tutt' i sotto-uffiziali e soldati, onde conoscere gl' infetti da malattie cutanee o veneree: quelli che ottengono de' permessi saranno pure visitati e trovandosi affetti da siffatte malattie non potranno far uso della licenza.

1388. Ogni corpo sarà fornito di una cassa di strumenti cerusici, di un competente numero di apparecchi, di un approvisionamento medicinale pe' casi urgenti, e di alcune barelle. I fondi per questi oggetti saranno forniti di Nostro conto; la manutenzione ed i rimpiazzi saranno a carico del mantenimento. Questi strumenti e generi, convenevolmente in assetto saranno custoditi dal primo chirurgo, e nelle marce verranno trasportati con gli equipaggi del corpo.

1389. I capi de' corpi cureranno che ciascun chirurgo sia provveduto di una borsa ripiena de' necessarj strumenti la cui forma e composizione verrà stabilita dal ministro della guerra: nondimeno, nel caso che un battaglione si stacchi per qualche tempo, sarà fornito di una corrispondente porzione di apparecchi e medicinali.

1390. Altro piccolo approvisionamento di medicinali e di fasce, adatto ad essere trasportato da un uomo sarà provveduto dal corpo, onde farne uso in caso di bisogno agli esercizj, all' evoluzioni, e nelle marce.

1391. Ogni volta che il corpo prenda le armi, i chirurgi dovranno trovarsi presenti, ed uscendo dalla caserma lo seguiranno, situandosi ciascuno dietro l' ultima suddivisione del rispettivo battaglione, avendo accanto il soldato che porta l' assortimento indicato al numero precedente. Nelle marce nell' interno del Regno potranno far uso di vetture, provvedendosene a loro spese.

1392. Il primo chirurgo, secondato dagli altri, dee visitare e curare, senza pretesa di emolumento alcuno, tutti gl' individui del corpo ammalati, recandosi all' uopo alle rispettive abitazioni appena ricevutane la richiesta dell' uffiziale o altro individuo ammalato, o l' ordine de' superiori. I chirurgi adempiranno a questa parte essenziale de' loro doveri col massimo zelo, e col disinteresse che impone il di loro grado e più ancora la di loro educazione.

1393. Nelle riunioni degli uffiziali ciascun chirurgo si recherà dal rispettivo comandante di battaglione.

1394. Ne' corpi di un solo battaglione, il chirurgo dee disimpegnare tutte le funzioni attribuite in questo articolo alle varie classi di essi, ed al chirurgo di settimana.

1395. I chirurgi dovranno indossare sempre la borsa degli strumenti, e ne' casi momentanei saranno obbligati a salassare: essi eseguiranno pure quanto è prescritto nella presente ordinanza circa la disciplina ed il governo delle truppe: ubbidiranno a' superiori, e ne eseguiranno gli ordini.

1396. I primi chirurgi prenderanno rango dopo tutt'i capitani ed i cappellani: i secondi dopo i primi tenenti, ed i terzi dopo i secondi tenenti.

ART. 10.

Degli ajutanti.

1397. Gli ajutanti avranno autorità diretta su tutt' i sotto-uffiziali del corpo per ciò che ha rapporto al servizio, ed alla disciplina: essi ne studieranno l'indole ed il carattere, ne vigileranno i costumi ed i diportamenti, e ne dirigeranno i progressi nella istruzione teorica e pratica.

1398. Ogni ajutante è sotto gli ordini diretti del maggiore del proprio battataglione, che dovrà secondare in tutto ciò ch' è relativo al dissimpegno delle di lui funzioni nel battaglione.

1399. Gli ajutanti saranno pure incaricati di sopravvegghiare i diportamenti de' sotto-uffiziali e soldati, benchè fuori delle caserme.

1400. Uno degli ajutanti, a scelta del capo del corpo, sarà incaricato dello stato minore: egli ne vigilerà la tenuta, la polizia e la disciplina; ne amministrerà la sussistenza, ne terrà i ruoli non che gli altri registri a somiglianza di quelli delle compagnie o degli squadroni, ne dirigerà infine la istruzione militare.

1401. Ne' corpi di più battaglioni sarà nominato per giro un ajutante di settimana, il di cui servizio incomincerà appena sfilata la guardia della domenica. Egli sarà specialmente agli ordini del maggiore di settimana, dell' ajutante maggiore e del capitano di picchetto pel dissimpegno de' doveri a questi assegnati: non dovrà per tanto trascurare gl' incarichi relativi al proprio battaglione.

1402. L' ajutante di settimana riceverà dal suo predecessore il ruolo del servizio de' sotto-uffiziali; lo stato de' sergenti di settimana, e caporali di quartiere e di guardia alle scuderie; il libro degli ordini del corpo e della piazza che dovrà tenere al corrente; ed infine le varie consegne e disposizioni.

1403. L' ajutante suddetto dovrà esser presente a tutte le visite, o riunioni generali o parziali del corpo, alla partenza delle guardie, de' distaccamenti, delle partite e de' travagli; alle riunioni di classi o di reclute per gli esercizj ec., e ne' corpi a cavallo, a' varj governi.

1404. Non potrà assentarsi dal quartiere senza ordine o permesso de' superiori.

1405. Si recherà ogni mattina a prender l' ordine alla piazza, ma il coman-

dante del corpo potrà sostituirgli un portabandiera o un primo sergente nei corpi di un sol battaglione, quando il bisogno degli altri servizj non gli dassero il tempo necessario a potere dissimpegnare un obbligo siffatto.

1406. Giungendo ordini in quartiere dovrà curare che siano immantinente passati a conoscenza de' superiori corrispondenti, e nel caso di una urgenza assoluta, non trovandosi presenti nè il maggiore di settimana, nè l'ajutante maggiore, nè il capitano di picchetto potrà, previo permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, dare esecuzione all'ordine medesimo, mentre celeremente si comunica a' superiori.

1407. Terrà nota degl' individui cui è permesso di star fuori quartiere dopo la ritirata; a quale oggetto i permessi accordati saranno dagl' individui ad esso lui presentati: di questa nota darà copia all' uffiziale subalterno di picchetto fisso ogni giorno pria della ritirata, onde questi possa annotarvi l'ora in cui è ciascuno rientrato, e tenerne conto nel suo rapporto.

1408. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati di servizio nell' interno delle camerate e delle scuderie sono sotto la vigilanza, ed agli ordini dell' ajutante di settimana, che dovrà assicurarsi se adempiano esattamente i loro doveri.

1409. L'ajutante di settimana dovrà osservare attentamente gl' individui non appartenenti al corpo, che s' introducessero nelle caserme, e vigilarne le pratiche e gli andamenti: egli vieterà che vi s' introducano vagabondi, o venditori di generi nocivi alla salute del soldato: farà rapporto di quanto è analogo a questa prescrizione al capitano di picchetto pe' necessarj provvedimenti.

1410. La mattina riunirà i rapporti delle compagnie o degli squadroni, non che quelli delle guardie di polizia, e compilerà il rapporto generale sotto la direzione del maggiore di settimana, che accompagnerà al rapporto. Alla visita della sera recherà all' uffiziale di picchetto fisso i rapporti de' primi sergenti per la compilazione de' rapporti, che questi dovrà formare.

1411. Riunirà la guardia assegnando i posti; riunirà indi i sotto-uffiziali per l'ordine, e li condurrà alla parata o al luogo ove si dà l'ordine.

1412. Detterà l'ordine allorquando, non essendovi presente il maggiore di settimana, o l'ajutante maggiore debba distribuirsi al circolo dei sotto-uffiziali.

1413. Potrà visitare i presi nelle camerate, onde assicurarsi della loro presenza.

1414. Accompagnerà il maggiore di settimana e l'ajutante maggiore nelle visite che faranno nelle camerate, e negli altri locali del quartiere.

1415. L'ajutante che segue quello di settimana dovrà coadjuvarlo nel servizio generale del corpo: egli sarà specialmente incaricato della riunione degli uomini di

travaglio, e della trasmissione degli ordini agli uffiziali superiori non presenti al circolo, non che ai cappellani e chirurgi, ed agli altri uffiziali che fanno parte dello stato maggiore.

1416. Allorquando il capo del corpo lo giudicherà convenevole potrà ordinare che uno o più portabandiere o portastendardi facciano il servizio di settimana con gli ajutanti.

1417. Gli ajutanti saranno rimpiazzati dal portabandiera o portastendardo del proprio battaglione, e non essendovene dal primo sergente foriere sotto le armi, e nel servizio dal primo sergente più antico. Ne' corpi di un battaglione l'ajutante dovrà dissimpegnare tutte le funzioni assegnate all' ajutante di settimana: il comandante però del battaglione lo farà ajutare dal portabandiera o portastendardo o primo sergente foriere, cui ne affiderà una porzione, senza però stabilire giro di servizio tra essi.

ART. II.

De' partabandiere e portastendardi.

1418. Ogni portabandiera o portastendardo sarà specialmente incaricato del casermaggio del proprio battaglione sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio a ciò destinato, dovendo all' uopo corrispondere co' forieri, che dirigerà e sopravveghierà nelle loro operazioni relative a tale ramo.

1419. I portabandiere o portastendardi ne' corpi di più battaglioni saranno nominati di settimana per giro, e durante tale servizio, che comincerà dopo sfilata la parata della domenica, seconderanno l' ajutante di settimana nelle sue funzioni.

1420. Il portabandiera o portastendardo di settimana è specialmente incaricato della polizia e del buon ordine delle scuole reggimentarie, e della mensa dei sotto-uffiziali: egli riunirà gl' individui che debbono assistere alle suddette scuole, curerà le distribuzioni degli oggetti necessarj, la nettezza dei mentovati locali, e quant' altro vi abbia rapporto, dirigendosi ordinariamente al tenente colonnello per l' occorrente in proposito, e per i casi momentanei all' uffiziale superiore di settimana, o al capitano di picchetto.

1421. I portabandiere o portastendardi potranno essere addetti a secondare temporaneamente gli uffiziali di dettaglio, o ad altre commessioni ne' varj rami del servizio e dell' amministrazione, a norma del bisogno e della di loro abilità.

1422. Il portabandiera o portastendardo è rimpiazzato sotto le armi dal primo sergente foriere, e pel servizio dal primo sergente più antico.

Art. 12

De' primi sergenti forieri.

1423. I primi sergenti forieri saranno dal capo del corpo distribuiti nelle varie officine di scrittura del corpo stesso, dovendo l' uffiziale incaricato de' ruoli averne sempre uno presso di se.

1424. I capi de' corpi faranno allo spesso assistere i primi sergenti forieri agli esercizj ed alle istruzioni, onde non obbliassero il servizio d' arme, e potessero nelle circostanze rimpiazzare l' ajutante, o il portabandiera o portastendardo nelle manovre: essi saranno esenti dal servizio e dal governo.

1425. Ne' corpi che non hanno bandiere i primi sergenti forieri porteranno le banderuole.

1426. I primi sergenti forieri possono essere rimpiazzati da un caporale foriere a scelta del capo del corpo negl' incarichi di scrittura, e dal primo sergente più antico nelle manovre.

Art. 13.

De' tamburi maggiori e sergenti trombetti.

1427. Il tamburo maggiore ed il sergente trombetta comanderanno i tamburi, i piffari, i trombetti e gli strumentisti tutte le volte saranno riuniti e formati, nel qual caso ne vigileranno la tenuta. S' incaricheranno periodicamente della disciplina ed istruzione de' tamburi, de' piffari o de' trombetti, ed allorquando sì questi che gli strumentisti abbiano nella caserma un locale separato per abitazione, avranno cura puranco della polizia e disciplina di tutti, sotto la direzione dell' ajutante incaricato dello stato minore.

1428. Essi avranno cura che i generi bisognevoli a' tamburi, piffari o trombetti pe' loro strumenti siano acquistati da essi medesimi in presenza del caporal tamburo o caporal trombetta, colle somme all' uopo fornite dal capitano rispettivo: l' importo di tali generi sarà ritenuto ad essi tamburi, piffari o trombetti sull' ammontare della loro alta paga, che dovrà liberarsi ogni mese.

1429. Riuniranno i tamburi, i piffari, i trombetti e gli strumentisti prima delle ore indicate per i varj tocchi, gl' ispezioneranno, indi li condurranno in ordine al luogo convenevole.

1430. Ogni giorno faranno che almeno la metà de' tamburi, de' piffari e de' trombetti s'istruiscano al suono.

1431. Dovranno trovarsi al circolo d'ordine co' primi sergenti prendendo posto dopo di questi; essi terranno il ruolo del servizio de' tamburi, de' piffari e de' trombetti sotto la sopravvegghianza dell'ajutante di settimana.

1432. Il tamburo maggiore, ed il sergente trombetta saranno rimpiazzati dal caporale de' tamburi, o da quello de' trombetti.

Art. 14.

De' caporali de' tamburi o de' trombetti.

1433. Il caporale de' tamburi o trombetti è immediatamente agli ordini del tamburo maggiore o sergente trombetta che dovrà secondare in tutte le sue incumbenze.

1434. Suo principale incarico si è la istruzione de' tamburi, e piffari o trombetti dell'intero corpo sì nel suono che nella tenuta dello strumento, e suo maneggio; nella marcia, ne' giri sull'asse, e finalmente nel maneggio ed uso dell'arme per coloro che ne sono provveduti. Sarà quindi istruito egli stesso, e conoscer dovrà tutt'i tocchi di guerra e di quartiere.

1435. Sarà scelto tra i tamburi, piffari o trombetti, e potrà ascendere a tamburo maggiore o sergente trombetta se abbia tutte le qualità bisognevoli a tale carica.

1436. Essendo separati i battaglioni ogni caporal tamburo o caporal trombetta avrà su i tamburi, piffari o trombetti del battaglione cui è addetto l'autorità medesima del tamburo maggiore, ed eserciterà le incumbenze ad essolui affidate.

1437. In caso di assenza sarà rimpiazzato dal tamburo, piffaro o trombetta più antico, purchè sia abile, o da altro a scelta del capo del corpo.

1438. Riunendosi i tamburi di più battaglioni del corpo stesso, il caporale starà alla dritta di essi ove alla lor testa siavi il tamburo maggiore o sergente trombetta.

Art. 15.

De' caporali de' guastatori e de' guastatori.

1439. Il caporale de' guastatori comanderà i guastatori allorchè sono riuniti: ripartirà tra essi il servizio di ordinanze sotto la direzione dell'ajutante di settimana: gl'istruirà nel maneggio degli strumenti, e nel loro uso ne' lavori.

1440. Egli sarà destinato a recare l'ordine agli uffiziali superiori cui occorra spedirsene, quando ciò non debba essere eseguito dall'ajutante: potrà montare come sotto-uffiziale alla guardia di polizia.

1441. I guastatori potranno essere impiegati come ordinanze, e saranno adibiti dall'ajutante di settimana per recare ordini.

Art. 16.

De' prevosti.

1442. Il prevosto sarà incaricato della nettezza delle prigioni e sale di disciplina, non che della disciplina degli uomini che vi si rinchiudono, e della di loro polizia.

1443. Egli avrà cura che sia loro somministrato il bisognevole dalle rispettive compagnie o dagli squadroni, che non manchino de' generi necessarj, dell'acqua, del lume ec.; e che nelle ore prescritte ne escano, sia per gli esercizj, sia per prender l'aria.

1444. Curerà che i locali siano ben custoditi, e le serrature e le inferriate in buono stato.

1445. Sarà incaricato puranco della nettezza interna ed esterna delle parti del quartiere non occupate da camerate od alloggi, il che farà eseguire ogni mattina, e semprequando occorra, vigilando che le scale, i corridoi, le cucine, le piazzette, i maneggi, le latrine ec. siano sempre tenute monde e sgombere da ogni impaccio. Vigilerà onde nelle cucine si spenga il fuoco alle ore prescritte.

1446. Impiegherà pe' travagli necessarj alla nettezza gli uomini condannati o puniti co' servizj ignobili, quelli di travaglio, o i servi di pena. Questi uomini, allorquando trovansi riuniti, saranno da esso lui comandati.

1447. Sarà incaricato della illuminazione del quartiere, con le norme che gli verranno date dal capo del corpo.

1448. Dovendo un sotto-uffiziale o soldato detenuto nella sala di disciplina o nelle prigioni uscirne per recarsi d'ordine in qualche luogo, il prevosto marcerà seco lui, e rientrando lo ricondurrà: dovendo legarsi egli lo eseguirà.

1449. Farà rapporto al subalterno di picchetto fisso di tutte le novità della prigione e sala di disciplina, e gli rimetterà la situazione de' detenuti co' movimenti. Girerà allo spesso pei corridoi, per le scale, e per le piazzette, onde assicurarsi se siano tenute nette; di notte farà poi sotto la più stretta responsabilità

delle visite alle latrine, ed agli altri luoghi remoti perchè non vi si trattenga gente: di ciò che scorgerà farà pure rapporto come sopra.

1450. Nella esecuzione delle sentenze dovrà esser presente, ed eseguire quanto dallo statuto penale è prescritto.

1451. Nelle punizioni corporali dovrà benanche esser presente, disporre l'occorrente, e regolarne la esecuzione sotto gli ordini dell'ajutante di settimana.

1452. Chiederà all'uffiziale subalterno di picchetto fisso le scorte necessarie, o le guardie per i trasferimenti de' prigionieri, o per custodirli mentre prendono l'aria.

1453. È severamente vietato al prevosto di esigere o accettare qualsivoglia retribuzione dai detenuti, o da qualunque altro individuo in punizione.

1454. Il prevosto sarà rimpiazzato da un secondo sergente delle compagnie fucilieri a scelta del capo del corpo.

ART. 17.

De' conduttori degli equipaggi.

1455. I comandanti dei corpi destineranno un secondo sergente per conduttore degli equipaggi.

1456. Se il corpo ha di sua proprietà animali, carri o carrette, saranno affidate al suddetto individuo, che avrà cura del nutrimento e governo dei cavalli, non che della manutenzione delle vetture, e degli arnesi. Un uffiziale di dettaglio invigilerà su questo sotto-uffiziale.

1457. Il comandante del corpo potrà esentarlo da qualche servizio per dare più latitudine al suo particolare disimpegno. In marcia starà direttamente agli ordini del comandante la scorta degli equipaggi, e sarà esente da ogni altro servizio, eseguendo quanto per esso è prescritto nel capitolo seguente.

1458. Munito di autorizzazione del capo del corpo, che sarà riconosciuta e registrata dal direttore della posta, riceverà le lettere, e gli oggetti pervenuti ai varj individui del corpo, sia per la posta medesima, sia per mezzo di procacci o di pubblici negozianti, restando responsabile del pronto ricapito delle une, e degli altri. Sarà pure nell'obbligo di esigere le somme rimesse agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati dai loro parenti, corrispondenti ec.: ciò che per altro dovrà eseguire dietro gli ordini del comandante del corpo, cui si dirigeranno gl'interessati.

1459. Nel picchetto di ogni corpo esisterà una cassettina colla corrispondente serratura per comodo degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, che per mezzo del conduttore degli equipaggi vogliano spedire lettere per la posta.

1460. Sotto la direzione dell'uffiziale di dettaglio farà trasportare nel magazzino le casse, balle ec. che vengano spedite al corpo dall'uffiziale delegato, dai fornitori, o da qualunque altra persona.

1461. Di ritorno dalla posta consegnerà i plichi, e le lettere agli uffiziali superiori; all'ora della parata della guardia distribuirà poi i plichi e le lettere agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati; consegnando quelle dei primi in proprie mani, e quelle de' secondi ai rispettivi primi sergenti, cui darà pure ciocchè spetta agli uffiziali rispettivi che siano assenti. Consegnerà le lettere de' rimanenti individui dello stato maggiore, e di quelli dello stato minore all'ajutante di settimana dopo sfilata la guardia.

1462. Trattandosi di consegna di generi o danaro riscnoterà ricevo dalle persone cui sono diretti: tali ricevi pei soldati saranno vistati dal comandante della compagnia o dello squadrone.

1463. Le lettere, il danaro ed i generi degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati assenti saranno depositati presso il quartiermastro, che per le cure del comandante del corpo li farà pervenire ai proprietarj.

1464. Il conduttore manuterrà un registro diviso in due parti: la prima conterrà la inscrizione delle procure, o di altri titoli che gli si daranno, onde ricevere dalle diverse officine o dai particolari le somme ed i generi rimessi agl'individui in generale, come pure le dichiarazioni di consegna agl'interessati, sia direttamente sia per mezzo del quartiermastro: la seconda sarà adibita a registrare le somme, i generi e le lettere che spedisce per parte degl'individui del corpo.

Art. 18.

De' capibanda e degli strumentisti.

1465. Per la polizia, disciplina, tenuta e manutenzione, il capobanda e gli strumentisti quando non sono riuniti dipenderanno immediatamente dall'ajutante incaricato dello stato minore. Per ciò che riguarda la loro istruzione dipenderanno dall'uffiziale, che di ciò sarà dal capo del corpo incaricato.

1466. Gli strumentisti dovranno ubbidienza e rispetto al capobanda, che sarà

considerato tra essi siccome sotto-uffiziale, ma che non avrà autorità sul rimanente della truppa.

1467. Quando il corpo è sotto le armi, e sempre quando la banda è riunita a' tamburi, gli strumentisti ed il capobanda eseguiranno i comandi del tamburo maggiore.

Art. 19.

De' maestri armieri, sarti, calzolai e sellai.

1468. Tutti gli artigiani suindicati saranno per la disciplina, polizia, tenuta e manutenzione sotto gli ordini dell' ajutante incaricato dello stato minore: essi sono completamente soggetti alle regole di disciplina e governo, ed all' orario del corpo.

1469. Ciascuno di essi eserciterà il proprio mestiere nel modo che verrà disposto dal capo del corpo: saranno adibiti a quanto occorra di relativo a tal mestiere sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio incaricato del materiale, o di altro uffiziale a ciò nominato.

Art. 20.

De' veterinarj e maniscalchi.

1470. Il veterinario sarà incaricato della medela e ferratura de' cavalli, e della istruzione de' maniscalchi, che saranno da esso lui particolarmente dipendenti.

1471. La infermeria de' cavalli gli sarà affidata, e ne verrà assistita giornalmente.

1472. Egli dipenderà dal tenente colonnello per quanto ha rapporto agli oggetti suindicati, ed alle spese occorrenti per tali rami, sotto la sopravvegghianza di un uffiziale a ciò particolarmente nominato.

1473. Dovrà recarsi ogni mattina al quartiere, ricevere i rapporti de' cavalli infermi dai secondi sergenti di settimana, visitarli e curarli.

1474. Dovrà esaminare i cavalli di scatto, non che i polledri, ed apporre il marchio a questi.

1475. Si troverà al governo della sera, ed esaminerà i cavalli che additassero malsania.

1476. Avrà una cassa di strumenti e medicinali, che nelle marce sarà trasportata coll' equipaggio.

1477. I maniscalchi dipenderanno dal veterinario per ciò che ha rapporto alla esecuzione degl' incarichi appartenenti al loro mestiere, e dai rispettivi capitani per la disciplina, tenuta ec.

1478. Essi dovranno trovarsi presenti a tutt' i governi per visitare i ferri, apporre i chiodi mancanti, ed esaminare i cavalli che mostrassero segni di malattia.

1479. Nelle marce saranno provveduti dell' occorrente per la ferratura e medela de' cavalli: i capitani ne saranno responsabili.

Art. 21.

De' capitani.

1480. Le compagnie, e gli squadroni sono affidati a' capitani: essi ne sono responsabili verso i rispettivi maggiori per quanto ha rapporto alla loro polizia, istruzione, disciplina, tenuta ed amministrazione.

1481. Prima cura del capitano esser dee l' ispirare ne' soldati lo zelo pel servizio, l' attaccamento, e la fedeltà a Noi, alla Nostra Dinastia, ed alla Real Famiglia, e quei sentimenti elevati e dignitosi che convengono a' difensori del Trono. Egli deve avvezzarli di buon' ora alla ubbidienza, ed al rispetto che debbono a tutt' i loro superiori, ed eccitare in essi l' emulazione, ed in pari tempo l' istruzione per rendersi degni di ascendere alle cariche militari più elevate, che dalla Nostra Real munificenza al merito, alla morigeratezza, ed alla bravura sono aperte per tutti senza esclusione.

1482. Dovrà impegnarsi a conoscere il carattere e l' intendimento di ciascuno dei suoi subordinati, onde alle circostanze trattarli convenevolmente, applicare con discernimento le punizioni o le ricompense che potranno meritare, e dare a' superiori sul proposito i lumi che potessero richiedere.

1483. La istruzione teorica e pratica di tutt' i componenti la compagnia o lo squadrone gli è affidata: egli dirigerà le reclute appena giunte, onde acquistino celeremente la conoscenza de' loro doveri principali, e siano manodotte con destrezza, intelligenza e dolcezza per la scala della istruzione, onde al più presto entrar nelle file, e disimpegnare ogni servizio. Farà che i sotto-uffiziali conoscano con precisione gli esercizj, le manovre, ed i loro doveri nelle varie circostanze del servizio, e che siano in istato d' istruire i soldati. Curerà e si assicurerà che gli uffiziali subalterni, e specialmente i novellamente entrati al servizio, s' istrui-

scano prontamente ne' loro doveri, e ne conoscano e sappiano praticare i più minuti particolari. Nei corpi a cavallo infine dirigerà la istruzione de' polledri, e la scuola di equitazione dello squadrone.

1484. Ogni sabato farà leggere alla sua truppa riunita le Nostre ordinanze, e specialmente lo statuto penale militare, affinchè ogni individuo abbia piena scienza delle leggi speciali cui è soggetto. Ciò si eseguirà puranco ogni qualvolta il capitano lo giudicherà a proposito.

1485. Terrà mano a che le prescrizioni ed i precetti della disciplina siano esattamente eseguiti, e che tutti gli uffiziali e sotto-uffiziali dal canto loro vi contribuiscano egualmente, e con modo uniforme; e punirà severamente ogni menomo atto tendente a rallentarla. Egli esigerà pertanto piena conoscenza di ogni avvenimento qualsivoglia, e farà in modo che nell' applicazione de' dettami della disciplina si abbia sempre a scorgere la cura paterna, che Vogliamo egli eserciti verso i suoi subordinati, e lo scopo costante di elevarne e nobilitarne i sentimenti.

1486. Ogni compagnia di fanteria sarà pel servizio interno divisa in due plotoni, quattro sezioni ed otto squadre: i plotoni saranno comandati da uffiziali subalterni, ed essendovene dippiù, il meno graduato rimarrà a disposizione del capitano. Ogni sezione sarà comandata da un sergente, ed ogni squadra da un caporale. Il primo sergente ed il foriere saranno presso il capitano.

1487. Le reclute saranno egualmente ripartite nelle squadre, non che gli operai, i travagliatori ec., cosicchè prendendosi le armi risultino esse al possibile della medesima forza. In ogni compagnia si terrà lo stato della ripartizione succennata, a seconda del modello num.° 17, ed ogni volta che prenderà le armi dovrà presentarsi nell' ordine ivi segnato; cioè due squadre formeranno la sezione, due sezioni il plotone, ed i due plotoni la divisione di manovra.

1488. Per adempire quest' oggetto la ripartizione delle squadre si eseguirà dopo di aver formata per altura e righe la compagnia. La ripartizione stessa non si cambierà se non ne' casi di grandi mutazioni, e previo permesso del comandante del corpo.

1489. Ogni squadrone sarà ripartito in quattro plotoni, comandato ciascuno da un uffiziale, che avrà sotto di se un secondo sergente; ogni plotone in due squadre, alla cui testa sarà un caporale, pel rimanente si eseguiranno le norme accennate al num.° 1487 per la ripartizione delle reclute, degli operai ec. non che de' polledri, onde nel formarsi lo squadrone i plotoni di manovra sian composti da due squadre.

1490. Nelle truppe de' corpi facoltativi lo scompartimento secondo i premessi principj sarà coordinato alla formazione organica delle compagnie.

1491. Potranno gli uomini delle compagnie o degli squadroni formarsi per ordine di ruolo solo per le riviste di commessario.

1492. Il capitano vigilerà alla perfetta qualità de' commestibili pel rancio, alla sua preparazione, all' esatto impiego del danaro all' uopo consegnato al caporale di rancio, ed alla esecuzione de' doveri degli uffiziali subalterni a ciò relativi.

1493. Ne' corpi a cavallo vigilerà alla qualità de' foraggi, alla loro esatta ripartizione e distribuzione, ed a quanto ha rapporto alla nutrizione e tenuta dei cavalli.

1494. Il prest sarà consegnato al capitano con le norme della ordinanza amministrativa; egli sarà responsabile delle somme ricevute e del di loro esatto impiego; non dovrà quindi affidarne esclusivamente l' incarico al primo sergente o ad altro. Dovrà pertanto il primo sergente stesso, ajutato dal foriere, eseguire quanto gli verrà prescritto dal capitano circa la distribuzione delle somme, ed il conteggio corrispondente. Il capitano si assicurerà che il prest sia esattamente distribuito giorno per giorno agl' individui, prelevandone la sola parte ch' è dovuta per la spesa del rancio.

1495. Non ordinerà, nè permetterà ritenuta se non pe' casi preveduti dalle ordinanze; e laddove un individuo abbia perduto, venduto o malmenato un genere, per fargliela pagare a norma delle prescrizioni vigenti, dovrà ottenerne l' autorizzazione dal capo del corpo. I generi suddetti si acquisteranno o da chi fornisce il corpo, ai prezzi de' contratti, o in piazza. In questo secondo caso dovrà l' individuo, accompagnato da un sotto-uffiziale recarsi egli medesimo a farne la compra. La nota degl' individui al disconto firmarta dal capitano dovrà essere affissa alla porta di ciascuna camerata.

1496. Tutt' i generi di vestiario, dote, armamento, cuojame, bardatura, ec. le munizioni e gli altri oggetti somministrati alla compagnia o allo squadrone sono consegnati al capitano, che n' è responsabile al consiglio di amministrazione. Egli farà distribuire in sua presenza i generi a' soldati, dopo di averli segnati col marchio della compagnia o dello squadrone, annotandoli contemporaneamente negli stati complessivi, e nelle librette individuali in presenza di ciascuno individuo, cui questa ultima sarà immediatamente restituita: sì negli uni che nelle altre sarà segnato il mese della distribuzione, e la durata.

1497. I riatti d' armi si faranno eseguire a misura del bisogno, affinchè le armi stesse siano tenute sempre in ottimo stato. Il capitano terrà registro di tali

riatti giorno per giorno, specificandone la natura e le cagioni, e col rapporto ne informerà al capo del corpo per ottenere gli ordini onde si eseguano a carico del mantenimento, se i deterioramenti siano avvenuti in servizio o derivino dal consumo ordinario, il che dovrà documentarsi con appositi certificati; ed a carico del soldato, se il guasto derivi dalla sua trascuraggine. Il capitano farà frequenti visite alle armi, e curerà che i soldati siano istruiti a montarle e smontarle, ma che non ismontino giammai le balestre senza la presenza del capo squadra; che i bacchettoni, i montavite, le martelline, le spille da focone ed ogni altro genere inserviente alla pulizia delle armi sia sempre in pronto, ed in buono stato. Curerà pure che i vitoni non siano levati che dall' armiere del corpo. È severamente vietato a' capitani di fare accomodare le armi da artigiani particolari, menochè ne' luoghi ove tali accomodi non potrebbonsi preterire, e non vi fossero armajuoli militari.

1498. I piccoli riatti di vestiario, cuojame, bardatura e generi di dote si eseguiranno nelle compagnie e negli squadroni dagli artigiani a ciò designati dal capitano, e con le norme e gli ajuti che darà all' uopo il capo del corpo. Si avvezzeranno pertanto i soldati a manutenersi da per loro tali oggetti, eseguendovi gli accomodi di piccol momento. I grandi riatti saranno rapportati dal capitano al comandante del corpo, che fisserà l' epoca in cui si dovranno eseguire.

1499. Non permetterà il capitano che su qualunque parte del vestiario, armamento, cuojame e della bardatura si apporti alcuna variazione, dovendo i soldati vestire a norma delle prescrizioni, e de' modelli. Baderà pure che gli uffiziali sotto ai suoi ordini non manchino de' generi prescritti, vestano decentemente, e conforme a' modelli: che quelli di cavalleria abbiano i loro cavalli ben tenuti, uniformemente bardati, ed atti al servizio, e che non facciano uso de' cavalli di truppa.

1500. Il capitano amministrerà la tangente del mantenimento addetta al lustro, a norma del prescritto nella ordinanza dell' amministrazione militare.

1501. Avrà cura che le pietre focaje siano di buona qualità, ben tagliate e bene adattate tralle mascelle del cane, e che ogni soldato ne abbia almeno tre in serbo. Curerà che le cartucce siano ben conservate, e che quelle che si tengono nelle giberne pel servizio non siano deteriorate per incuria; ma avvenendo ciò per lungo uso le farà ricostruire da' soldati cui darà le convenevoli istruzioni. Non procederà a tale operazione se non col permesso del capo del corpo, il quale stabilirà il locale ove ciò debba eseguirsi.

1502. Ne' corpi a cavallo la massetta sarà amministrata dal capitano, il quale avrà cura che ogni soldato con tal mezzo sia provveduto de' generi prescritti, e che

i cavalli siano sempre ben ferrati, a quale oggetto farà che i suoi uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali passino delle frequenti visite.

1503. Baderà al perfezionamento della istruzione del maniscalco: avrà cura che sia provveduto de' generi necessarj, e che assista ai governi, rassettando le ferrature, e visitando i cavalli ammalati.

1504. Farà esercitare alcuni soldati dello squadrone nel mestiere di maniscalco, e curerà che in generale ne conoscano tutti le prime regole, tanto per sapere rimpiazzare momentaneamente qualche ferro, che per medicare le ferite, ed i malori istantanei del cavallo, trovandosi distaccati o isolati.

1505. I cavalli saranno ripartiti dal capitano a' sotto-uffiziali e soldati dello squadrone, dando i migliori a' primi: non permetterà in seguito che vi si apporti alcun cambiamento senza ordine del colonnello, e che giammai si tolga senza positiva cagione il cavallo all' uomo che lo mantiene con cura. Farà pure lo scompartimento de' polledri agli uomini smontati, ripartendoli secondo la di loro forza ed abilità.

1506. Ogni mese i capitani faranno conoscere al comandante del rispettivo battaglione i generi che saranno usciti di durata, e lo stato in cui essi generi si trovino, e ne chiederanno il rimpiazzo. I comandanti de' battaglioni verificheranno la competenza, esamineranno i generi stessi, e passeranno la dimanda con le loro osservazioni al tenente colonnello, e questi al capo del corpo.

1507. I colonnelli ordineranno la somministrazione pel rimpiazzo de' generi usciti di durata, e riconosciuti insuscettibili di ulteriore uso, e l' uffiziale incaricato del magazzino la eseguirà.

1508. Il capitano si assicurerà che a dorso de' biglietti di entrata allo spedale, o di passaggio alla sala reggimentale sia notata la roba quivi portata dagl' individui, rimanendo presso il primo sergente nota degli effetti che lasciano: di quest' ultima sarà data copia conforme, vidimata dall' uffiziale di settimana, all' uomo che va allo spedale. I generi rimasti saranno conservati nel magazzino della compagnia o dello squadrone, o in quello del corpo, a seconda delle località, e degli ordini del comandante di esso; e però per gli uomini assenti, sia per ospedalità, sia per licenza maggiore di 15 giorni, gli effetti dovranno depositarsi al magazzino del corpo.

1509. Gli effetti degli uomini disertati, e quelli bruciati negli spedali saranno documentati con uno stato a firma del capitano; i rimanenti saranno consegnati al magazzino appena consumata la diserzione, o ricevuta notizia del bruciamento.

1510. Le armi superanti alla forza saranno conservate nella compagnia o nello squadrone, a meno di particolari disposizioni. Il capitano è responsabile della loro perfetta manutenzione.

1511. Ogni qualvolta la compagnia o lo squadrone si riunisce, le squadre saranno ispezionate da' rispettivi caporali; indi le sezioni o i plotoni da' sergenti, i quali puniranno i caporali delle mancanze che vi rinverranno; e finalmente i plotoni da' rispettivi uffiziali a' quali i sergenti saranno responsabili degl' inconvenienti che questi ultimi vi scorgessero.

1512. Il capitano terrà responsabili delle mancanze i comandanti de' plotoni. Riunito il battaglione i capitani risponderanno delle compagnie o degli squadroni.

1513. Riunita la compagnia o lo squadrone il capitano assegnerà le cariche corrispondenti; egli formerà uno stato giusta il modello num.° 18, in cui si specifichi la forza presente e le cagioni delle assenze, e lo consegnerà al comandante del battaglione appena questo è riunito.

1514. Ogni mattina, un' ora dopo lo sveglio il capitano riceverà dal primo sergente un rapporto della forza e delle variazioni, che, dopo averlo esaminato, ed avervi aggiunte le sue osservazioni, e le domande di quanto possa occorrere agl' individui da esso lui dipendenti, firmerà ed invierà pel primo sergente medesimo all' ajutante di settimana per la compilazione del rapporto generale.

1515. In dorso di esso rapporto saranno segnate le punizioni, le mutazioni ed i movimenti: si faranno poi dei fogli separati per quegli oggetti che richiedono particolari dilucidazioni.

1516. Il capitano farà compilare dal primo sergente un rapporto delle variazioni, e mutazioni giornaliere, lo firmerà e lo farà rimettere al tenente colonnello per mezzo del caporale foriere; copia di esso a firma del primo sergente sarà pure col mezzo stesso inviata al quartiermastro.

1517. Prima della parata della guardia dovrà il capitano ricevere dall' uffiziale subalterno di settimana un rapporto verbale di ogni avvenimento, e di ogni bisogno: egli poi si recherà dal comandante del battaglione a dargli conto di quanto sia occorso.

1518. I capitani si presteranno a tutte le dilucidazioni che potranno esser loro chieste dal quartiermastro e dagli uffiziali di dettaglio. Ogni fine di mese si recheranno all' ufficio del quartiermastro, col quale conteggeranno gli aggiusti mensili per le somme ricevute, non che pel pane e pe' foraggi.

1519. I capitani non potranno nell' estrarre generi dal magazzino rilasciare ricevi provvisorj nè contro ricevi, ma dovranno stenderne le ricevute in piedi de' fogli stessi

coi quali hanno avanzato la domanda. Nè dovranno i capitani firmare altre carte ed altri registri che quelli prescritti dalle Nostre orninanze, vietandone Noi assolutamente ogni altro.

1520. Ogni primo di mese i capitani dovranno totalizzare coll' uffiziale del magazzino, in presenza del comandaote del battaglione, i ricevi de' generi ricevuti e versati: ciò eseguito, e ripianata ogni vertenza firmeranno il registro del magazzino: l' uffiziale incaricato sottoscriverà il foglio corrispondente nel giornale di compagnia o squadrone. Il maggiore praticherà lo stesso.

1521. La vigilia di ogni rivista il capitano stabilirà i fogli di chiamata, ed ogni altra carta che vi ha rapporto.

1522. Il capitano dovrà manutenere con somma cura il giornale o mano corrente di compagnia o squadrone giusta il modello num.° 19, il conto aperto, il libro d' ordine, il registro delle punizioni, e quello di rancio, il registro de' fogli di prest, pane e foraggi, i ruoli e le rassegne, e la matricola. Egli n'è responsabile al comandante del battaglione. Il primo sergente ed il foriere sono a' suoi ordini per questi bisogni, e per eseguire ogni scrittura della compagnia. Curerà che gli uffiziali da lui dipendenti si adibiscano tratto tratto all' esame ed alla compilazione della scrittura di compagnia o squadrone, onde istruirsi nella loro manutenzione, ed essere in grado di rimpiazzarlo alle occorrenze.

1523. Farà inoltre che tali uffiziali abbiano de' registri su di cui inscrivano giornalmente tutte le mutazioni e novità del loro plotone, non che quanto ha rapporto alla sua amministrazione: ivi trascriveran pure gli ordini che contengano massime. Il capitano vigilerà che tali registri siano al corrente.

1524. Egli è parimente responsabilo che le librette individuali siano al corrente, ed irremovibilmente presso gl' individui.

1525. In caso che la compagnia, o lo squadrone si divida, il primo sergente ed il caporale foriere saranno sempre col capitano.

1526. Tutte le domande degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati della compagnia o dello squadrone dovranno essere presentate al capitano: egli vi apporrà la sua firma sotto quella dell'individuo che chiede per indi passarle al comandante del battaglione.

1527. Trattandosi di domande dirette al comandante del corpo, il capitano le comprenderà con le sue osservazioni nel rapporto giornaliero. Pe' permessi terrà mente ch' essi oltrepassar non debbono un quarantesimo de' sotto-uffiziali e soldati presenti: e pe' matrimonj che solo due sotto-uffiziali o soldati ammogliati sono tollerati per ogni compagnia o squadrone di truppe attive

1528. Il capitano avrà cura che il ruolo del servizio dei soldati della compagnia o dello squadrone sia tenuto nelle regole, che la nomina de' medesimi proceda nella proporzione dovuta e senza parzialità, e che venga distribuito in modo che niun soldato sia nominato due volte allo stesso servizio, se non dopo che tutti lo abbiano fatto una volta.

1529. Egli regolerà del pari la nomina de' sotto-uffiziali di servizio interno della propria compagnia o del proprio squadrone, curando che dal primo sergente si passi nota de' nominati all' ajutante di settimana.

1530. Si assicurerà che i suoi uffiziali leggano gli ordini, sottoscrivendoli volta per volta nella compagnia o nello squadrone.

1531. Gli uffiziali che ammalino ne informeranno il capitano rispettivo, e questi ne darà conto al maggiore del battaglione, ed anche a quello di settimana se l' uffiziale era nominato ad un servizio interno. E sebbene non sia regolarmente possibile che un uffiziale obblj i principj della delicatezza sino a fingere una malattia ond' esimersi dal servizio, pure il capitano potrà ne' casi rari e poco supponibili in cui sospettasse di una finta infermità, chiedere a' superiori di far visitare dal chirurgo l' offiziale il quale l' accusa, o visitarlo egli stesso.

1532. In caso di assenza il primo tenente rimpiazzerà il capitano; ma ove l' assenza non sia cagionata da grave infermità, o da licenza o commessione fuori dei Nostri dominj, dovrà chi comanda la compagnia o lo squadrone ragguagliare il capitano di tutti gli avvenimenti, e ne' casi di rilievo attenersi alle di lui disposizioni. Se però vachi il capitano, il comandante del corpo potrà affidare il comando provvisorio della compagnia o dello squadrone ad un altro uffiziale, che però non sia men graduato od antico degli uffiziali che vi si trovano.

1533. Allorquando per gravi motivi il comandante di un corpo creda indispensabile di togliere l' amministrazione della compagnia o dello squadrone ad un capitano, dovrà chiederne l' adesione al brigadiere, ove il corpo è riunito ad una brigata eventuale, o darne parte a' proprj superiori.

Art. 22.

De' primi e secondi tenenti, e degli alfieri.

1534. I primi e secondi tenenti, e gli alfieri nelle compagnie o negli squadroni saranno incaricati di un egual servizio interno, della di cui esecuzione

risponderanno al capitano, il quale potrà pure incaricarli de' dissimpegni relativi a' rami di servizio ad esso lui affidati, onde esserne secondato.

1535. Oltre alle incumbenze particolari che il capitano può assegnare a tale o tal altro uffiziale della sua compagnia o del suo squadrone, ognuno di essi ha due speciali incarichi, il comando cioè del plotone, ed il servizio di settimana.

1536. Ammalandosi gli uffiziali dovranno darne parte al proprio capitano, il quale se l'infermo sia di settimana lo farà noto all'uffiziale che dee rimpiazzarlo.

1537. Ogni uffiziale subalterno sarà specialmente responsabile al suo capitano degl' individoi del proprio plotone, della manutenzione del di loro vestiario, cuojame, ed armamento, dei generi di dote, della bardatura e tenuta de' cavalli, del loro governo, nutrimento, e della loro ferratura. Egli dovrà inoltre dirigere i sotto-uffiziali addetti al suo plotone, vigilarne la condotta, assicurarsi della loro istruzione, e far sì che dissimpegnino con accortezza e zelo il proprio dovere.

1538. Egli terrà in un libretto lo stato nominativo degli individui componenti il plotone, con la specificazione delle particolari circostanze di ciascuno, non che lo stato di tutt' i generi ad eglino appartenenti e quanto altro ha rapporto alla loro amministrazione. Ivi trascriveran pure gli ordini che contengono massime.

1539. Dovrà fare frequenti visite per assicurarsi che tutto sia mantenuto in buono stato, e dare le convenevoli disposizioni; farà eseguire i piccoli riatti, e rapporterà poi tutto al capitano.

1540. Ne' corpi di cavalleria visiterà ogni settimana la ferratura e la bardatura.

1541. Dovrà ogni giorno visitare il suo plotone, sia o non sia di settimana; eccettochè quando trovisi di servizio.

1542. Farà che gl' individui del suo plotone indossino biancheria di bucato almeno una volta la settimana, si radano la barba quando occorra, e si mantengano corti i capelli; che si lavino le mani ed il viso frequentemente, non che i piedi ogni 15 giorni; che si taglino le unghie, e che sia loro cambiata la biancheria da letto ogni 15 giorni, e la paglia ogni 3 mesi.

1543. Il comandante di plotone sarà rimpiazzato dall' uffiziale rimasto disponibile, o in mancanza di altro, dal secondo sergente più antico del plotone medesimo.

1544. Gli uffiziali suddetti alterneranno tra essi in ciascuna compagnia o in ciascuno squadrone pel servizio di settimana. Questo servizio verrà comandato dal maggiore di settimana, incomincerà dalla testa, non verrà interrotto se non quando la compagnia o lo squadrone sia ripartito in frazioni; e rimarrà sospeso men-

tre l'una o l'altro trovansi per intero sotto le armi; dovendo il capitano rispondere di tutto ai superiori in siffatta circostanza.

1545. Il servizio di settimana incomincerà dopo sfilata la parata della domenica.

1546. Gli uffiziali subalterni al seguito faran pure il servizio di settimana nelle compagnie o negli squadroni cui saranno addetti. Non essendovi però che un solo uffiziale nella compagnia o nello squadrone, egli si considererà come di settimana continuata, a meno che il comandante del corpo non destini un uffiziale di altra compagnia o di altro squadrone, od un portabandiera o portastendardo per coadjuvarlo.

1547. Avverrà lo stesso allorquando la compagnia o lo squadrone sia ripartito in caserme separate e distanti, cosicchè con una o più frazioni non rimanga addetto che un solo uffiziale subalterno.

1548. L'uffiziale di settimana dovrà trovarsi presente a tutte le visite, e riunioni periodiche o straordinarie della compagnia o dello squadrone. Vigilerà alla ripartizione del prest, a quella del pane, verificherà la spesa di rancio, assisterà alla preparazione e distribuzione del medesimo, e scriverà di proprio pugno sull'apposito libretto le somme spese all'oggetto, ed il loro uso, corroborando il tutto colla sua firma. Terrà cura della nettezza delle camerate, del pulimento de' locali e dei generi, e dello scompartimento ed assettamento di questi ne'luoghi convenevoli.

1549. Sarà responsabile di ogni inconveniente che potesse accadere nella compagnia o nello squadrone.

1550. Ispezionerà gli uomini che debbono montare la guardia, o che debbono riunirsi per qualsivoglia servizio; a quale effetto questi gli verranno presentati dal sergente di settimana. Egli poi condurrà i primi al luogo destinato nel quartiere per lo scompartimento delle guardie.

1551. Farà notamento degli uomini che uscir possono dal quartiere, e munito di sua firma per mezzo del sergente di settimana lo farà presentare con gli uomini stessi all'uffiziale di picchetto fisso: prenderà conto de' mancanti alle visite, e dell'ora in cui taluno di questi siasi ritirato, e ne farà rapporto.

1552. Nella cavalleria assisterà alle distribuzioni del foraggio, ed al governo de' cavalli, e vigilerà che gli oggetti di bardatura siano ben tenuti, ed al di loro posto. Si troverà presente nell'atto in cui debbonsi abbeverare i cavalli, ed avrà cura che ciò si esegua senza disordine; non permetterà che nell'andare all'abbeveratojo si facciano trottare o galoppare i cavalli, assegnando de' sotto-uffiziali lungo

le righe se l' acquata è lontana. Se i cavalli per bere debbono entrare nell' acqua, avrà cura che al ritorno siano asciugati. Baderà infine che alle ore stabilite i cavalli infermi siano visitati e medicati.

1553. Prima della parata di guardia darà conto al capitano di ogni punizione, assenza, mancanza ed altra novità, e gli sommetterà tutte le domande, i reclami ec.

1554. Se il capitano faccia conoscere che non si recherà in quartiere, l' uffiziale di settimana dovrà portarsi al di lui alloggio per questo rapporto, a meno che non venga autorizzato ad inviarglielo in iscritto.

1555. Ne' casi straordinarj o rilevanti l' uffiziale di settimana si recherà personalmente dal capitano, o vi spedirà, se trattenuto da affari di servizio, un sotto-uffiziale, onde informarlo dell' occorrente.

1556. Egli dipenderà direttamente dal capitano di picchetto, dall' ajutante maggiore, e dal maggiore di settimana cui farà rapporto di ogni novità, e di ogni visita o ispezione. Della visita della mattina, dovrà inviare anche rapporto all' uffiziale di picchetto fisso.

1557. Interverrà alla parata della guardia, in quartiere, o sulla piazza d'armi.

1558. Curerà che ogni sera dopo la visita si leggano gli ordini emanati dalle autorità superiori, e li spiegherà.

1559. In assenza di altri uffiziali istruirà alle ore prescritte la compagnia o lo squadrone.

1560. Nella visita degli effetti da praticarsi il sabato curerà che tutto si trovi ben disposto, ed in regola al giungere del capitano.

1561. Veglierà su i sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, e su i quartiglieri e le guardie di stalla, onde siano al loro posto, ed eseguano i loro doveri; e si assicurerà che gli uomini di picchetto siano sempre in ordine, e pronti a marciare.

1562. Avrà cura che ad ogni ora le armi ed il bagaglio dei sotto-uffiziali e soldati sieno disposti in conformità del prescritto ai numeri 1672, 1673, e 1674.

Art. 23.

Degli uffiziali al seguito de' corpi.

1563. Nei ruoli pel servizio gli uffiziali al seguito de' corpi, sia qualunque la loro antichità, prenderanno rango nei diversi giri dopo i proprietarj del di loro stesso grado. Essi saranno nominati pel servizio di piazza, e per ogni servizio interno del pari che i proprietarj suddetti.

1564. I subalterni saranno assegnati alle compagnie o agli squadroni, e vi presteranno servizio com'è detto al num.° 1546.

1565. I capitani faranno il servizio di picchetto, e rimpiazzeranno i capitani che vacano e gli assenti, a norma della loro antichità, concorrendo benanche al rimpiazzo de' maggiori, ed ajutanti maggiori.

1566. I maggiori faranno il servizio di settimana, e rimpiazzeranno nel comando de' battaglioni i maggiori assenti o che vacano, e concorreranno al rimpiazzo del tenente colonnello.

1567. I tenenti colonnelli potranno per ciò che risguarda il servizio interno alternare col tenente colonnello proprietario, ove lo prescriva il comandante del corpo; essi concorreranno al rimpiazzo del colonnello.

1568. Un colonnello al seguito, che sia più anziano del colonnello proprietario, non sarà tenuto ad alcun sevizio interno, e solo dovrà trovarsi alle riunioni armate del corpo, ed alle riunioni degli uffiziali per cerimonie pubbliche o di Corte. Nelle assenze temporanee del proprietario non lo rimpiazzerà; ma bensì nelle vacanze, ed allorquando il corpo prenda le armi per allarme, azione, o marcia. Essendo meno antico del proprietario, lo rimpiazzerà nelle assenze e nelle vacanze, ma sarà tenuto a rapportargli ogni novità nel modo prescritto col num.° 1240.

1569. Allorquando un uffiziale al seguito rimpiazzerà un proprietario, prenderà nel ruolo del servizio il posto, che per sua antichità gli compete.

1570. Gli uffiziali al seguito potranno essere dal colonnello o comandante del corpo adibiti in particolari incarichi e commessioni di servizio, specialmente quando non siano necessarj pe' rimpiazzi.

Art. 24.

De' primi sergenti.

1571. Il primo sergente vigilar dee alla condotta militare e privata de' sotto-uffiziali e soldati della propria compagnia o del proprio squadrone.

1572. In assenza degli uffiziali comanderà la compagnia o lo squadrone, ma sempre ne porterà i dettagli del servizio, della polizia, della tenuta, della disciplina, della istruzione, della sussistenza etc., e ne custodirà i generi. Egli sarà responsabile di tutti i cennati articoli verso qualunque uffiziale della compagnia o dello squadrone: risponderà poi al solo capitano di quanto ha rapporto all'amministrazione; anche su questo ramo non mancherà pertanto di dare agli altri uffiziali della compagnia o dello squadrone, non che a quelli cui è affidato qualche dettaglio amministrativo, le notizie che potessero loro abbisognare.

1573. Egli dovrà conoscere la indole, il carattere ed i costumi de' suoi subordinati, per così essere in grado di dar su di essi al capitano tutte le notizie di cui possa aver bisogno.

1574. All'entrare nelle sue funzioni il primo sergente verificherà la esistenza, e lo stato di tutt' i generi appartenenti alla compagnia o allo squadrone, che trovansi segnati ne' registri e sulle librette individuali, osservandone puraneo lo stato rispetto alle durate, e poscia farà rapporto di ogni occorrenza al capitano, cui è direttamente responsabile di tutto il materiale. Praticherà lo stesso ogni sotto-uffiziale destinato temporaneamente a rimpiazzare un primo sergente.

1575. Ogni cinque giorni riceverà dal quartier-mastro il prest per li cinque giorni susseguenti, mediante il foglio di prest firmato dal capitano al quale consegnerà la somma.

1576. Ogni mattina prima dell'ora del rancio consegnerà al sergente di settimana la parte del prest da distribuirsi agl' individui, e questo glie ne farà ricevo mediante un piccolo statino della forza ch' è a rancio: in esso saranno scritte le ritenute autorizzate, delle quali il primo sergente farà introito onde darne conto al capitano.

1577. L'importo della spesa del rancio coll' apposita carpetta da esso lui firmata, e dall' uffiziale di settimana, sarà passata al caporale di rancio: copia di tale carpetta, firmata dal caporale e dall' uffiziale anzidetto, rimarrà presso il primo sergente.

1578. Passerà collo stesso metodo le somme corrispondenti a colui ch'è incaricato della mensa de' sotto-uffiziali, sia che questa si faccia per corpo, compagnia, o squadrone.

1579. Presenterà al capitano ogni giorno di distribuzione il bono pel pane, pe' foraggi e per ogni altro genere da riceversi, e dopo che questi lo avrà firmato lo recherà al quartiermastro, dandone copia al sotto-uffiziale incaricato della distribozione. Terrà registro di tali somministrazioni nel giornale della compagnia o dello squadrone, su cui le totalizzerà mensilmente.

1580. Inscriverà immancabilmente ogni giorno sul registro anzidetto tutte le mutazioni avvenute agli uomini ed a' cavalli, non che tutti gl' introiti ed esiti di generi, ed ogni altro oggetto relativo all' amministrazione, dovendo tal registro essere ogni sera al corrente.

1581. Noterà sulle librette, non che nel conto aperto, in presenza dei soldati e dell' uffiziale di settimana i generi che si distribuiscono, e quelli che si ritirano dai medesimi, e farà che tali librette siano irremovibilmente presso di loro; della qual cosa sarà direttamente e strettamente responsabile al proprio capitano.

1582. Egli è egualmente responsabile che le reclute non siano costrette contro il loro piacimento a disporre de' generi che indossano al loro arrivo al corpo, essendo ad esse vietato di conservarli.

1583. In conformità delle norme stabilite col num.° 1508 noterà dietro i viglietti di entrata agli spedali o alle sale reggimentali i generi che gli uomini conducono secoloro, e quelli che lasciano nella compagnia o nello squadrone segnandone la durata.

1584. Avrà cura della conservazione del bagaglio, dell' armamento, e della bardatura di tali individui, e della consegna di essi generi al magazzino del corpo al tempo prescritto nel num.° 1508.

1585. L' uffiziale del magazzino verificherà lo stato de' generi che gli si consegnano, ed il sesto, e la compilazione uniforme degli statini di versamento, giusta i modelli approvati; e firmerà gli ultimi restituendoli al primo sergente: copia di esso stato firmata da quest' ultimo rimarrà nel sacco coi generi che si depositano in magazzino: inoltre su di ogni sacco, involto etc. vi sarà notato il nome, il cognome e la compagnia o lo squadrone cui il proprietario di tali oggetti appartiene.

1586. Dovrà il primo sergente versare in magazzino nel più breve termine possibile il bagaglio degli uomini riformati, disertati, passati ad altri corpi, condannati, congedati, morti etc., ed in appoggio di tali versamenti vi sarà il corri-

spondente stato o processo verbale provvisorio sottoscritto dall' uffiziale di settimana, non che la libretta dell' uomo, chiusa e firmata dal capitano.

1587. Per gli uomini che passano ad altro compagnie o ad altri squadroni farà in doppio i corrispondenti statini di passaggio, che conterranno la nota de' generi che secoloro portano con le rispettive durate, e ne riscuoterà la ricevuta sotto di uno di essi statini dal capitano corrispondente. Tali statini compilati secondo il modello, e nel sesto prescritto vistati dal comandante del battaglione saranno presentati all' uffiziale del magazzino pel trasferimento de' generi nel registro generale.

1588. I generi di trasto de' disertori rimarranno allo squadrone, ond' essere per le cure del consiglio venduti al maggiore offerente: il prodotto sarà versato al mantenimento.

1589. Le armi degli assenti saranno custodite dal primo sergente il quale avrà cura che siano unte col grasso, e sovente ripulite per mezzo degli uomini in arresto, o di altri che col permesso del capitano egli nominerà per giro.

1590. Sarà sua cura che nelle compagnie o negli squadroni sia sempre affisso al muro un foglio che comprenda i nomi degli uffiziali, e lo scompartimento degli uomini in plotoni, sezioni e squadre; ed un altro ove siano additati gli alloggi degli uffiziali.

1591. Baderà che alla testa del letto di ciascun uomo ed in una linea orizzontale sia attaccato un cartellino indicante il di lui nome, e la squadra cui appartiene.

1592. Ne' corpi a cavallo baderà pure che al di sopra della rastrelliera di ciascun cavallo stia affisso il numero di ruolo dello stesso cavallo.

1593. Oltre a' registri ordinarj, in ogni compagnia o squadrone dovrà tenersi copia della presente ordinanza, non che di quella per gli esercizj e le manovre, e dello statuto penale militare. Sì gli uni, che gli altri saranno consegnati al primo sergente, il quale ajutato dal foriere, e dagli altri sotto-uffiziali, quando occorra, dovrà tenerli al corrente.

1594. Il primo sergente farà presentare dal sergente di settimana al chirurgo nella sua visita la nota degli uomini ammalati nelle camerate, e ne' casi urgenti lo farà avvertire subito.

1595. Tutt' i i sotto-uffiziali e soldati che debbono innoltrare domanda o reclamo dovranno chiederne permesso al primo sergente.

1596. All' ora stabilita al num.° 1514 il primo sergente dovrà recarsi dal capitano nel suo alloggio onde presentargli il rapporto giornaliero, nel quale saranno segnate le mutazioni del dì precedente, le domande ec.

1597. Dovrà prender l'ordine nel modo stabilito al num.° 506, recarlo al proprio capitano, ed inviarlo con un sotto-uffiziale a que' subalterni non presenti alla parata che sian legittimamente impediti.

1598. Mezz' ora prima della riunione prescritta al num.° 1284 si presenterà all' ajutante di servizio nel locale a ciò designato, onde somministrare al maggiore di settimana tutte le dilucidazioni e le notizie che abbisognassero per la compilazione del rapporto generale.

1599. Il primo sergente terrà il ruolo pel servizio de' soldati, che nominerà com' è detto al num.° 455. Nominerà puranco i sotto-uffiziali pe' servizj interni della compagnia o dello squadrone, ed ogni individuo di travaglio, di picchetto o distaccamento ec.

1600. Il primo sergente darà conto all' uffiziale di settimana di quanto avvenga, ed informerà pure i comandanti de' plotoni di quanto ha rapporto alle loro particolari incumbenze.

1601. In caso di assenza dell' uffiziale di settimana egli lo rimpiazzerà.

1602. Di ogni visita farà rapporto, e questo firmato dall' uffiziale di settimana s' invierà all' uffiziale superiore di settimana, non che all' uffiziale subalterno di picchetto fisso per quello della mattina.

1603. All' ora del silenzio dovrà trovarsi immancabilmente nelle camerate onde assicurarsi che gli uomini si pongano a letto, dormano soli, e che cessi ogni rumore.

1604. Dovrà frequentemente spiegare a' proprj sotto-uffiziali le Nostre ordinanze, e gli ordini de' superiori, e far rapporto al capitano del progresso di loro istruzione.

1605 Avrà la chiave delle cassettine delle munizioni, e curerà attentamente che siano riposte in luogo sicuro: distribuirà i pacchetti di cartucce agli uomini di guardia, e li riprenderà attentamente al loro ritorno, verificandone lo stato. Riempirà le cartucce di latta prima di consegnarle agli uomini, e le visiterà al ritorno. Distribuirà del pari le munizioni a salva.

1606. I primi sergenti faranno mensa coi secondi sergenti e co' forieri.

1607. Nelle assenze momentanee, il primo sergente sarà supplito dal secondo sergente di settimana: in quelle di qualche durata dal secondo sergente più antico, o da altro che per particolari circostanze potrà il capitano nominare; ma in questo ultimo caso chiederà l' approvazione del colonnello.

1608. Allorquando un primo sergente debba rimpiazzare per più di quindeci giorni un portabandiera o portastendardo, non che un ajutante, lascerà l' amministrazione della compagnia o dello squadrone.

Sull' orlo anteriore della tavoletta della mensola sarà affisso un cartellino col nome, e numero di matricola del soldato cui tal porzione di tavoletta appartiene.

Il sacco chiuso col cappotto avvolto sopra sarà su di essa tavoletta coll' apertura all' infuori, e col suo mezzo sul detto cartellino, alla sua dritta vi starà la gamella. Il sacco a pane e la fiasca staranno appese per le correggie al piuolo di sinistra; nel primo il soldato riporrà la biancheria sporca, non che i piccoli utensilj necessarj alla pulizia, essendo vietato situar cosa alcuna sotto al saccone.

Il caschetto o berrettone coperto della incerata sarà situato colla visiera al fronte sulla tavoletta, a destra del sacco. Il cuojame starà appeso al piuolo di dritta con la giberna coverta dal coprigiberna di tela bianca al disotto, ed il budriere con la sciabla al di sopra.

I fucili o moschetti saranno alla rastrelliera con la canna al fronte; le bajonette capovolte, ed infilzate pel manico alle bacchette, il cane scoccato, e lo scodellino aperto. I fucili avranno sempre la pietra focaja.

Mancando le rastrelliere i fucili si terranno appesi al muro accanto al capezzale, col calcio allo insù, ponendo le bajonette nel budriere; e non essendovi le mensole i generi si sospenderanno a' chiodi, che si avrà cura non sian tanto grossi da deteriorare il muro.

1673. Nella cavalleria i caporali di squadra faranno eseguire quanto appresso.

I cartellini saranno situati come nel numero precedente; i valigiotti, ed i cappotti si terranno costantemente attaccati alle selle, a meno che queste non siano in luogo molto lontano dai letti, o non venga altrimente ordinato: in questi casi si situerà la mantiglia piegata in quattro sulla tavoletta, e su di essa la roba che non entra nel valigiotto, ed il valigiotto stesso: a destra si porrà l' elmo o caschetto colla visiera all' infuori, ed il cappotto piegato a destra della mantiglia, o se non v' è luogo, sotto il caschetto o elmo.

Le armi da fuoco si terranno alle rastrelliere situate come si è detto per la fanteria. Appese ai piuoli della mensola starà la giberna, la bandoliera, e la sciabla; quest'ultima sarà nuda ed incrociata col fodero. La biancheria sporca, ed i piccoli utensilj si terranno nel sacco a pane appeso al piuolo di sinistra dove starà pure la fiasca: a piè del letto appeso al lato dritto si terrà il sacco a biada, nel quale ben ligato si riporrà la distribuzione appartenente al cavallo di ogn' individuo: a sinistra sarà il trasto nel morale.

1674. Le selle non si terranno mai ove si dorme, eccetto nel caso di assoluta necessità; non pertanto vi staranno il più vicino che sia possibile. Esse si sospen-

deranno in modo da preservarle dall' umido e dallo stroplecio; la sopraccinghia dovrà essere di maniera avvolta attorno alla sella da tenerne piegate in dentro le falde: sul fondo sinistro s' incollerà un cartellino indicante il nome ed il numero di matricola del soldato cui la sella appartiene. Nella stanza delle selle staranno le briglie appese al muro, e sotto queste gli stivali.

1675. Il caporale, sia di fanteria o di cavalleria sarà presente alla distribuzione del danaro di tasca, che il secondo sergente di settimana farà agli uomini della sua squadra, com' è detto al numero 1631.

1676. Baderà che ogni domenica gli uomini indossino la biancheria di bucato; e se questa è lavata per le cure de' capitani, la riceverà il sabato dalle lavandaje, e la distribuirà.

1677. Farà raggiustare tutt' i generi che ne abbiano bisogno; non permetterà che il soldato ne indossi di laceri o malconci; baderà pure che il cuojame sia biancheggiato a dovere, le scarpe e gli stavali unti di grasso; le armi nette ed in buono stato; insomma che ogni oggetto sia ben tenuto, e pulito.

1678. Il caporale di rancio sarà nominato ogni giorno; egli, in conformità del prescritto col num.° 1577 riceverà dal primo sergente il danaro per la spesa del rancio e la corrispondente carpetta.

1679. Si farà indicare dal sergente di settimana gli uomini destinati per la spesa del rancio, e quelli per la cucina. Riunirà i primi all' ora prescritta, e, sotto la scorta del subalterno, o di un portabandiera o portasteodardo destinato di spesa, li condorrà ad eseguirla: accompagnerà gli altri all' ora prescritta alle cucine per apprestarvi il cibo. Nello spendere baderà alla qualità de' commestibili, e che non siano pagati più del dovere, ne' comperati forzosamente in un dato luogo, ma dove meglio preferiranno i soldati. Avrà la responsabilità diretta di qoeste prescrizioni, non che dell' attrasso o della mancanza di pagamento, o di ogni altro disordine che potessero commettere gli spenditori.

1680. Riceverà i combustibili dal magazzino del corpo, essendo vietato di farsene l'acquisto con le somme destinate pel rancio.

1681. I generi comperati per l'ordinario saranno riposti in una cassa o in un cesto con serratura: il caporale di ordinario ne farà la consegna al caporale di quartiere in presenza del sergente di settimana, il quale, allorquando dovranno i detti generi inviarsi alla cucina, ne verificherà la esistenza, e la qualità; e, presente il caporale di quartiere, e quello d' ordinario, li farà consegnare a' rancieri.

1682. I rancieri saranno comandati per giro: il loro numero sarà proporzionato

1654. Dovranno essere in istato d'istruire i soldati delle varie classi, e conoscere inoltre quanto risguarda le loro funzioni nel servizio.

1655. I caporali di una medesima compagnia, o di uno stesso squadrone, alterneranno tra loro pel servizio di quartiere e di scuderia, eccetto quelli che rimpiazzano un secondo sergente nel servizio di settimana od il foriere; non pertanto questi dovranno dissimpegnar sempre i servizj di squadra, e di rancio.

1656. Ogni caporale terrà un libretto in cui sarà inserita la lista de' soldati della sua squadra per ordine di antichità, ed uno stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento che loro appartiene, non che della corrispondente bardatura: sarà provveduto sempre dell' occorrente da scrivere.

1657. Il comando delle squadre, ove manchino i caporali, sarà preso dal soldato più antico della squadra stessa, semprechè il comandante la compagnia, o lo squadrone, lo riconosca idoneo.

1658. Il caporale alloggerà nella squadra rispettiva, ed essendo le truppe ripartite per le case degli abitanti dimorerà nella stessa strada occupata dalla squadra.

1659. Ammaestrerà le reclute della propria squadra nel modo di disporre il bagaglio ne' sacchi o valigiotti, non che nel servizio interno, nel modo di montare, smontare, e ripulire le armi e gli arnesi; e nella cavalleria le istruirà inoltre in tutt' i particolari del governo, non che nel modo di bardare il cavallo. Dovrà parimente insegnar loro i doveri di rispetto verso i superiori, ed il modo di salutarli sia in servizio, sia fuori di esso giusta il prescritto al num.° 1729.

1660. Diunita al foriere esaminerà gli oggetti di casermaggio e mobilio della propria squadra, e ne formerà uno stato dettagliato, rispondendone per la parte che lo riguarda.

1661. Allo sveglio farà alzare e vestire gli uomini della sua squadra, ne chiamerà la visita, farà alzare i letti, piegare le lenzuola e le coperte.

1662. Il caporale farà conoscere al secondo sergente della sezione o del plotone di cui fa parte i soldati che nella propria squadra ammalassero, ed in caso di urgenza ne avvertirà il secondo sergente di settimana.

1663. Gli farà conoscere gli uomini mancanti alla visita, e l'ora nella quale sono rientrati coloro che mancavano a quella della sera precedente; gli farà pur anco rapporto di ogni novità, e di ogn' ispezione.

1664. Manderà i rancieri al caporale di rancio appena toccato lo sveglio, farà preparare all' ora prescritta gli uomini che debbono esercitarsi colle varie classi, e ne' corpi a cavallo al tocco della tromba riunirà gli uomini della propria squa-

1636. Al ritorno delle guardie o dei distaccamenti nelle camerate visiterà le loro armi prima che si pongano alla rastrelliera, onde assicurarsi se sono state scaricate; ritirerà le munizioni, e le consegnerà al primo sergente.

1637. Si assicurerà che le armi ed il bagaglio de' caporali e soldati, la bardatura, le casse dei tamburi, le trombette e gli altri utensilj di compagnia o squadrone stiano sempre nel modo prescritto nel corso della presente ordinanza, e soprattutto in quello indicato ai numeri 1672, 1673 e 1674.

1638. I secondi sergenti di settimana, eccetto il giro dei distaccamenti, saranno esenti dal servizio di piazza, e quindi non dovranno giammai assentarsi dal quartiere, a meno di ordine espresso.

1639. Secondati dai caporali di quartiere saranno con particolarità incaricati di attentamente esplorare l'andamento de' soldati, i loro discorsi, e con maggiore attenzione nel corso della notte e ne' luoghi segregati, onde iscoprire se mai si tramasse cosa tendente a disordine, diserzione o complotto. Al minimo indizio di qualche trama ne daranno prontamente conoscenza al comandante della compagnia o dello squadrone, e ne' casi urgenti si dirigeranno a qualcuno degli uffiziali di picchetto per le opportune disposizioni, o per avere il permesso di recarsi in casa de' proprj capitani onde fargliene rapporto.

1640. I secondi sergenti assenti saranno rimpiazzati nel comando della sezione o del plotone dal caporale più antico della sezione stessa o del plotone: nel servizio poi di settimana saranno rimpiazzati dal più antico caporale della compagnia o dello squadrone.

Art. 26.

De' caporali forieri.

1641. Il caporal foriere sarà specialmente agli ordini del primo sergente, sotto la di cui direzione manuterrà i registri della compagnia o dello squadrone, e formerà gli stati, le situazioni e le altre scritture che giornalmente occorrono.

1642 Egli potrà rimpiazzare il primo sergente nelle funzioni relative alla ricezione e distribuzione dei generi qualsivogliano, e sarà incaricato di assistere alle distribuzioni di pane, di foraggio ed altro.

1643. Darà conoscenza al sergente di settimana dei travagli comandati, non che degli uomini necessarj per la spesa del rancio, per la ricezione dei viveri, del pane, dei foraggi ec.

ciano i piccoli accomodi necessarj; che almeno ogni domenica siano cambiate le biancherie; che i capelli sian tenuti netti e corti, le unghie tagliate, le barbe rase a tempo, i piedi lavati ogni 15 giorni; che i detenuti ed i convalescenti fruiscano delle stesse cure, incaricandone i loro caporali; che i letti siano convenevolmente piegati e coperti; il bagaglio disposto sulle mensole; le camere spazzate; i vetri lavati; le mura nette e bianche; i cartellini ed ogni altra cosa affissa al muro conservata, e ricambiata al bisogno. Il sabato farà disporre convenevolmente su i letti tutto il bagaglio per la ispezione.

1617. Semprequando la compagnia o lo squadrone dovrà riunirsi, il secondo sergente di ogni sezione o plotone farà anticipatamente preparare i soldati, passerà loro la ispezione ne' più minuti particolari, darà le disposizioni convenevoli, e poi farà rapporto dell' occorrente all' uffiziale cui dovrà presentarli.

1618. Di quanto occorra nella sezione o nel plotone, non che delle mutazioni, perdite e degradazioni di oggetti, riparazioni necessarie, e di ogni altro farà rapporto verbale al rispettivo uffiziale allorchè questi si presenta in quartiere.

1619. I secondi sergenti faranno rancio co' primi sergenti, e co' forieri: ogni giorno sarà nominato un secondo sergente per la spesa della loro mensa, allorquando questa si faccia per battaglione o per corpo.

1620. Se la compagnia o lo squadrone è in unico quartiere, vi sarà un solo secondo sergente di settimana; in caso diverso ve ne sarà più di uno.

1621 Il servizio del secondo sergente di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica.

1622. Il secondo sergente di settimana sarà particolarmente agli ordini dell' uffiziale subalterno di settimana, che seconderà nella esecuzione di tutt' i particolari di polizia e disciplina interna, ed al quale dirigerà i suoi rapporti verbali.

1623. La mattina farà alzare gli uomini appena tocco lo sveglio: baderà pertanto che in qualsivoglia stagione le tele o le vetrate delle finestre non siano aperte pria che gli uomini sieno fuori di letto e vestiti.

1624. Sarà presente a tutte le visite, ed in caso di assenza del primo sergente ed uffiziale di settimana le farà egli stesso.

1625. Ne' corpi a cavallo si recherà alle stalle appena tocco lo sveglio, onde assicurarsi se i caporali e soldati di guardia alla stalla abbiano sppagliato, e facciano il loro dovere; visiterà le cavezze, i ronzali, e riceverà dalle guardie di stalla i rapporti per indi compilare il suo per la visita del mattino.

1626. Veglierà pure alla nettezza delle scuderie. Manderà all' abbeveratojo i

al bisogno, e fissato dal capo del corpo: essi saranno vigilati dal caporale di rancio; indosseranno degli abiti all'uopo destinati, e che saranno conservati nelle camerate. Le marmitte e gli altri utensili saranno mantenuti colla massima nettezza: i vasi di rame saranno vietati, a meno che non fossero esattamente stagnati, e sovente.

1683. Il caporale di rancio baderà alla distribuzione del rancio nelle gamelle; farà recare il vitto a' detenuti ed agli uomini di guardia, se così è prescritto, non permetterà che si conservi rancio se coloro che dovrebbero esser presenti mancano senza giusto motivo; ma farà cautamente conservarlo per coloro i quali per legittima causa o perchè di servizio siano assenti.

1684. I caporali dovranno fare rancio co' soldati.

1685. Terminata la cucina il caporale di rancio farà pulire e riporre al posto loro le marmitte ed ogni altro arnese, farà spazzare e nettare le cucine, delle quali cose ne darà consegna al caporale nominato di rancio pel dì seguente, e farà spegnere i fuochi.

1686. Prima di minestrare il rancio presenterà la carpetta della spesa all' uffiziale subalterno di settimana, che, dopo di averla verificata, sarà nel dovere di trascriverla di proprio pugno nel libro a ciò destinato.

1687. In ogni compagnia o squadrone sarà nominato giornalmente e per giro un caporale di quartiere: se però le caserme fossero divise, ve ne sarà uno per ogni frazione.

1688. Il caporale di quartiere durante il giorno sarà sempre in uniforme, sciabla e berretto, nè lascerà la caserma se non per ordine.

1689. Il suo servizio comincerà appena sfilata la guardia, e prenderà da colui che rileva, in presenza del secondo sergente di settimana, la consegna di tutti gli oggetti che trovansi nella camerata; dopo di che farà rilevare i quartiglieri del dì precedente, i quali in sua presenza daranno la consegna a' nuovi.

1690. I quartiglieri sono specialmente a' di lui ordini: egli baderà che uno di essi stia sempre accanto alla porta della camerata, e che non permetta ad alcuno di uscirne con generi di qualunque specie senza autorizzazione.

1691. Allorquando nella cavalleria le selle e gli altri arnesi siano in una stanza separata egli ne avrà la chiave, e non permetterà che alcuno vi entri se non in sua presenza, o di un quartigliere.

1692. Farà spazzare le camerate, ripulire gli utensilj, ed ogni altro genere, riempire i vasi dell' acqua, nettare, e preparare i lampioni da' quartiglieri, o da

uomini comandati di travaglio, o in fine da' servi di pena. Baderà che nulla si alteri o si sporchi nelle camerate: egli è responsabile della loro nettezza e proprietà.

1693. I presi in quartiere gli sono consegnati, ed egli avrà cura che non escano senza ordine, e che siano riconosciuti dal quartigliere ch'è alla porta.

1694. Se vi sono travagliatori nelle camerate baderà che si occupino indefessamente agli accomodi, e che non escano dalle medesime senza bisogno o permesso de' superiori.

1695. Egli è responsabile che nelle camerate non si commettano disordini o sconcerti.

1696. Rileverà i quartiglieri alle ore prescritte.

1697. Di qualunque avvenimento darà parte al secondo sergente di settimana, ed in assenza de' superiori della propria compagnia o del proprio squadrone, all'uffiziale di picchetto fisso.

1698. All' assemblea riunirà gli uomini destinati pe' varj servizj, gl' ispezionerà, e presenterà al secondo sergente di settimana.

1699. Riunirà gli uomini nominati di travaglio o di distribuzione, e li presenterà al sergente di settimana: vigilerà che quelli cui è assegnata la pulizia delle sale, delle camerate e de' corridoi la eseguano diligentemente.

1700. Riunirà puranco gl' individui che debbonsi istruire nelle varie classi, gl' ispezionerà e presenterà al secondo sergente di settimana.

1701. In ogni squadrone sarà giornalmente nominato per giro un caporale di guardia alla stalla. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno direttamente da essolui. Questo servizio comincerà appena sfilata la guardia.

1702. Il caporale che monta prenderà da quello che rileva la consegna di tutti gli utensili quivi esistenti, e trovandone alcuno rotto o guasto ne darà parte al secondo sergente di settimana. Numererà i cavalli in iscuderia. Vedrà se le cavezze sono bene accomodate sulle loro teste, ed essendovene in cattivo stato le farà portare al sellajo acciò le accomodi, dandone contemporaneamente parte al mentovato secondo sergente. S' informerà dei cavalli che sono al beneficio, e delle particolari prescrizioni ed avvertenze da tenersi presenti.

1703. Osservando che qualche cavallo non appetisce, o dà altro segno di malattia o dolore, ne darà subito parte al ridetto secondo sergente, il quale ne informerà tosto il maniscalco.

1704. Curerà che le stalle siano spazzate a dovere, e che i cavalli non abbiano letame od urina sotto ai piedi: farà tenerne le finestre aperte, eccettochè ne' freddi eccessivi, o quando nei giorni estuanti il sole batta su i cavalli.

1705. La sera dopo la ritirata, dalle guardie di stalla farà cavare e distendere le lettiere, e raccorle il mattino dopo lo sveglio, spazzandosi attentamente lo stabbio.

1706. Non permetterà che nelle scuderie si accenda fuoco, si fumi o che persona estranea vi si trattenga.

1707. Farà accomodare i fanali nelle scuderie, e prenderà cura che durante la notte si tengano accesi.

1708. Farà appagliare e di notte e di giorno i cavalli tutte le volte che sia ciò necessario.

1709. Non farà uscire alcun cavallo dalla scuderia senza ordine espresso dei superiori.

1710. Baderà che i soldati di guardia alla scuderia stiano vigilanti onde i cavalli non si affunino o facciano danno, e che azzuffandosi siano al momento acquietati. Allontanandosi per qualche cagione alcuno de' soldati stessi ne chiederà immantinente il rimpiazzo al secondo sergente di settimana.

1711. Assisterà al governo, e passerà la notte nella stalla.

1712. Di qualsivoglia avvenimento darà conto sollecito all' anzidetto sergente.

ART. 28.

De' tamburi, de' piffari, delle cornette e de' trombetti.

1713. I tamburi, piffari, cornetti e trombetti in quanto al servizio, alla istruzione, disciplina, e pulizia stando riuniti in unica camerata, saranno immediatamente agli ordini del tamburo maggiore o sergente trombetta, il quale ne sarà direttamente responsabile: quando poi non sono riuniti ne dipenderanno soltanto pe' due primi oggetti: per gli altri poi dipenderanno da' rispettivi sotto-uffiziali ed uffiziali, i quali non mancheranno però, sì nell' uno che nell' altro caso, di vigilarne la condotta, assicurarsi della loro pulizia, ed ispezionarli tutte le volte che lo giudicheranno necessario.

1714. Il tamburo maggiore o sergente trombetta ne terrà il ruolo per compagnie o squadroni onde comandarne il servizio sotto la direzione dell' ajutante di settimana. In questa operazione baderà sempre di non nominare contemporaneamente di servizio tutt' i tamburi o cornetti di una compagnia stessa, o tutt' i trombetti di uno stesso squadrone.

1715. Questi individui dovranno essere istruiti de' tocchi di guerra prescritti nella Nostra ordinanza di manovre.

1716. Eglino saranno esenti da' travagli, e da' servizj dell' interno delle camerate e scuderie, e faranno rancio co' soldati, tutte le volte che per essere riuniti non venga altrimenti disposto dal capo del corpo.

ART. 29.

De' soldati

1717. Amore a Dio ed a Noi, ubbidienza inalterabile alle Nostre leggi, condotta morale e dignitosa, subordinazione cieca e rispetto sommo a' superiori; vigilanza, sveltezza e fermezza nell' adempimento de' doveri; bravura ed intrepidezza a fronte dell' inimico costituiscono le virtù del soldato: l' onore è la scorta ch' egli perder non dee giammai di vista.

1718. In qualsivoglia circostanza deve rammentare che le armi affidategli, e la considerazione in cui comandiamo ch' egli sia tenuto, servir debbono alla difesa del Nostro Real Trono, ed all' esercizio de' doveri inerenti al Nostro Real servizio.

1719. Il soldato dovrà mostrarsi degno dell' onorevole deposito da Noi ad esso affidato; si asterrà quindi scrupolosamente dall' abusare delle sue armi, insultando o producendo sconcerti.

1720. Egli dee dedicarsi del tutto all' esercizio del suo mestiere, apprenderlo volonterosamente, eseguirlo con zelo e premura, e porsi in mente essere la carriera delle armi quella che conduce agli onori, ed alle dignità più eminenti; aver la Nostra Sovrana clemenza aperte le vie tutte degli ascensi al merito ed alla buona condotta, e potere ogni soldato, sol che serva con onore e fedeltà, e che nei suoi doveri s' istruisca, aspirare ragionevolmente a tutt' i gradi della milizia.

1721. Dee promuovere con ogni mezzo tutto ciò che al Nostro servizio utile e vantaggioso esser possa, evitare ed impedire quel che tende a pregiudicarlo anche menomamente: e scorgendo anzi o sospettando cosa dannosa, od attentato pericoloso, è in obbligo di darne immantinente parte a' superiori.

1722. Tutt' i soldati debbonsi tra loro vicendevolmente stimare, amare, e nelle occorrenze prestarsi ajuto ed assistenza. Essere pur debbono scrupolosamente gelosi dell' onore di chiunque indossa la Nostra divisa, e perciò astenersi da qualsivoglia atto, o detto capace a macchiarlo nella loro, e nelle altrui persone; essi quindi non permetteranno giammai che in loro presenza si attenti menomamente alla riputazione de' compagni, o de' superiori. Saranno poi zelantissimi di quanto ha rap-

porto speciale col proprio corpo, che debbono reputare non altrimenti che come la loro famiglia.

1723. Trattando con persone non militari, o con militari di altre potenze si mostreranno loro gentili e manierosi, siccome a persone colte conviene, e cercheranno distinguersi per dignità di modi, e per decenza.

1724. Il soldato dee curar molto la mondezza del suo individuo; essa contribuisce alla salute, e distingue l'uomo educato dal rozzo. I suoi abiti, il cuojame ed ogni altro genere saranno sempre puliti e senza macchie: egli cambierà di mutande ogni qual volta lo richiegga il bisogno. Manterrà sempre le armi ben forbite ed in ottimo stato, e le visiterà con ispeciale attenzione allorchè va di servizio, onde non gli falliscano se sia obbligato ad usarle; non dovrà smontarle se non alla presenza del proprio caporale, nè sotto alcun pretesto potrà degradarne la menoma parte. Ne' corpi poi a cavallo avrà la massima premura per la tenuta e l'addestramento del suo cavallo, e per la nettezza ed il buono stato della bardatura.

1725. La recluta procurerà d'istruirsi subito ne' suoi doveri verso i superiori onde essere tosto in grado di presentarsi loro convenevolmente, ed ossequiarli scorgendoli: apprenderà quindi i distintivi de' varj gradi. Dovrà pure conoscere i nomi degli uffiziali e sotto-uffiziali della propria compagnia o dello squadrone, non che quelli degli uffiziali superiori. S'istruirà benanche ne' suoi doveri, e nelle leggi speciali cui lo statuto penale militare l'assoggetta.

1726. Per qualsivoglia domanda, reclamo o bisogno il soldato s'indirizzerà al caporale della sua squadra. Essendo di servizio si dirigerà per gli stessi motivi al caporale del posto, distaccamento ec. Ove gli sia necessario di parlare ai superiori più elevati ne chiederà per l'organo medesimo il permesso.

1727. Allorquando uscirà di quartiere, dovrà comporre esattamente il suo vestiario, e mantenerlo netto senza alterarne menomamente la postura, o mutarlo: nelle strade camminerà con compostezza, col corpo dritto, e con quella eleganza e quel brio che sì ben convengono a chi è rivestito della Nostra Real divisa: eviterà le risse, i luoghi scandalosi ed indecenti, nè si accompagnerà se non con persone oneste e bene apparenti: non fumerà giammai in istrada: all'udire il tocco della generale si recherà immantinenti al quartiere, avvertendo per istrada tutt'i compagni che incontrerà.

1728. Le norme stesse seguirà allorquando trovasi in permesso, dovendo in ogni luogo mostrar piena riverenza alle autorità di qualsivoglia ramo; talchè possa conseguire con la decenza del tratto, la compostezza, le buone maniere ed il ri-

spetto quella considerazione, e que' riguardi dovuti alla divisa che indossa. Qualsivoglia mancanza egli commetta nel tempo di suo permesso, sarà severamente punita dal superiore del corpo, a cui ogni soldato e sotto-uffiziale tornando da detto permesso dovrà presentare un certificato di condotta, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari del luogo ove si sono intrattenuti, ed in loro mancanza da quelle amministrative.

1729. Avvenendosi di giorno o di notte in qualsivoglia persona della Real Famiglia o del Sangue, o in un uffiziale generale o superiore, farà fronte e saluterà, restando nella succennata positura, e colla testa rivolta verso il soggetto cui rende l'onore, finchè questi non lo abbia oltrepassato di circa dieci passi. Saluterà poi senza fermarsi tutti gli altri uffiziali o sotto-uffiziali, non che le sentinelle innanzi a cui passerà. Il saluto si eseguirà portando la mano dritta alla visiera del caschetto o elmo, o accanto al dinnanzi del cappello o berretto. Incontrando il SS. Sacramento s' inginocchierà e scuoprirà il capo co' movimenti dell' *orazione arme*. Trovandosi armato isolatamente in via eseguirà il prescritto al num.° 2182; infine se abbia il solo cuojame indosso non saluterà con la mano, ma si arresterà e quadrerà per gli uffiziali superiori e generali, e per Noi e per le persone della Nostra Famiglia e del Sangue, e marcerà quadrato per tutti gli altri. Entrando uffiziali nelle camerate si leverà in piedi, a meno che non sia coricato in letto, e si quadrerà senza salutare colla mano.

1730. Nominato giudice in un consiglio di guerra pregherà i sotto-uffiziali o anche gli uffiziali della compagnia o dello squadrone di dargli spiegazione degli articoli dello statuto penale militare che han rapporto alle di lui funzioni, ed alle circostanze degl' imputati: nella riunione starà con decenza e con rispetto, presterà attenzione a quanto vi si legge o parla, e nel dare il suo voto seguirà i dettami della legge, e della propria coscienza, senza dare ascolto a verun' altra considerazione qualsivoglia essa sia.

1731. Venendo punito, riceverà il castigo con sommissione, e quindi eseguirà il prescritto col num.° 1169.

1732. Essendo alloggiato presso gli abitanti dovrà usar con essi buone maniere, e far di tutto onde recar loro il minore incomodo possibile; gli è poi vietato, sotto le più severe pene di esigerne qualsivoglia cosa a dippiù del prescritto.

1733. Allorquando alla truppa si fa somministrazione di viveri, e venissero questi accidentalmente a mancare, o che la scarsezza de' medesimi obbligasse i superiori a scemarne la ordinaria distribuzione, dee guardarsi dal mormorarne o do-

lersene in pubblico, ma soffrirne rassegnato la privazione indispensabile, e persuadersi sempre che tali misure originar non possono se non dall' imperio delle circostanze, e che i superiori non si faranno sfuggire occasioni onde largamente compensarnelo.

1734. Il soldato che conosce un' arte dovrà, allorchè ordinato gli sia, impiegarla pel Nostro servizio. Dovendo travagliare per suo conto sarà soggetto alle prescrizioni emesse all' uopo in questa ordinanza, ed in quella per l' amministrazione militare.

1735. Qualsivoglia travaglio venga ordinato a' soldati, sarà considerato siccome onorifico, semprequando è diretto a cose di Nostro servizio, e quindi del pari che il servizio d' armi, dovranno eseguirlo con ilarità e di buon grado.

1736. In ogni camerata sarà giornalmente nominato un numero di quartiglieri, che non sarà mai minore del doppio di quelli necessarj alla custodia interna delle camerate.

1737. Ogni mattina appena sfilata la guardia il sergente di settimana farà smontare gli antichi da' nuovi quartiglieri, ricevendosi dai primi esattamente la consegna.

1738. I quartiglieri saranno in abito di quartiere, ed indosseranno la sciabla, e non avendone terranno la bajonetta nel budriere, nè potranno muoversi, sia di notte, sia di giorno dalla camerata; essi saranno assegnati due per due nei rispettivi luoghi donde invigilar debbono la parte di camerata, che verrà loro indicata: il caporale di quartiere di quattro in quattro ore darà loro la muta.

1739. Eglino dipenderanno direttamente dal caporale di quartiere.

1740. Ai quartiglieri son dati in custodia tutt' i generi esistenti nella camerata. Quindi non permetteranno che alcuno tocchi il sacco o valigiotto non suo, o prenda le armi dalla rastrelliera senza il permesso di un superiore. Impediranno che nelle camerate si giuochi, si fumi o si commettano disordini. Baderanno altresì che le lampadi siano accese all' ora stabilita, che nel corso della notte non si estinguano; che le finestre e le porte stiano chiuse, e vengano aperte alle ore stabilite, e che le camerate siano sempre nette, ed i generi al di loro posto.

1741. Impediranno l' uscita ai presi, che lor verranno espressamente additati dal caporale di quartiere, non che l' ingresso a persone estranee, ed a' soldati di altri corpi, ammenochè non abbiano un permesso.

1742. Allorquando un uffiziale si presenta nella camerata, il quartigliere si quadrerà, e griderà: *Compagnia o squadrone*, *visita del signor maggiore*, *capitano*, *tenente ec.*: a questo avviso tutti gli uomini presenti si alzeranno in piedi e

si quadreranno. Durante poi il tempo che l'ufficiale si trattiene nella camerata, il quartigliere rimarrà quadrato accosto alla porta di essa, o al posto che gli sarà designato nel montare.

1743. In ogni squadrone si nomineranno anche tre, quattro o più soldati di guardia alla stalla.

1744. Gli uomini di guardia alle stalle saranno in abito di scuderia e berretto, ed appena sfilata la guardia verranno rilevati dal caporale di guardia alla stalla, il quale in sua presenza farà da loro consegnare a quelli che montano tutti gli utensili di scuderia di cui erano responsabili.

1745. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno dal caporale quivi di guardia; ne eseguiranno gli ordini, e non potranno assentarsene senza permesso.

1746. Essi debbono tener sempre nette le stalle, togliendone le immondezze appena si producono; stenderanno e raccoglieranno le lettiere; appaglieranno, apriranno e chiuderanno le finestre, baderanno che i cavalli siano ben legati e che non si azzuffino, e vigileranno su di quelli che danno segni di malsania, affine di darne subito parte al caporale di guardia ad essa stalla.

1747. Ad ogni ufficiale è permesso di avere un soldato per assistente: questo non sarà impiegato che a ripulire i generi di uniforme, a governare i cavalli, e ad opere che non ledano il suo decoro.

1748. Gli assistenti debbono trovarsi alla visita di pulizia ed alla istruzione de sabato, ed a tutte le riunioni del corpo, sia per istruzione che per esercizj o manovre, e pria di entrar nelle file saranno accuratamente esaminati ed ispezionati: essi sono esenti da servizio, non dovranno alterare menomamente il vestiario, si terranno decenti, e netti al pari degli altri soldati: non potranno per causa alcuna mostrarsi per le strade con abiti non di uniforme, nè con fardelli sulle spalle, fanciulli in braccio, nè con altre inconvenienze.

1749. Quando la truppa non sia grandemente caricata di servizio, i capi dei corpi, previo permesso de' superiori presenti nella piazza potranno permettere a due soldati per compagnia di uscire per travagliatori: è vietato a' corpi a cavallo e facoltativi di avere travagliatori.

1750. I travagliatori usciranno dal quartiere dopo la visita del mattino, saranno esenti dall'ordinario, e la sera avranno un biglietto per ritirarsi due ore dopo la visita, ne' soli giorni di lavoro. In questo biglietto dovrà specificarsi la di loro qualità.

1751. Non si accorderà il permesso di travagliare fuori del quartiere se non a' soldati di ottima condotta, che conoscano un'arte, e che intendano lavorare presso maestri conosciuti, i quali avran dichiarato di corrisponderne.

1752. Ogni travagliatore dovrà rintracciare un soldato della di lui squadra il quale prenda cura delle sue armi, e del suo equipaggio.

1753. Ogni travagliatore sarà munito di un permesso in cui si specifichi il nome del maestro presso cui dee lavorare: tal permesso sarà firmato dal comandante della compagnia, dal comandante del battaglione, e da quello del corpo, e vistato dal governatore o comandante della piazza.

1754. Sugli averi de' travagliatori sarà fatta la ritenuta prescritta dalla ordinanza per l'amministrazione.

1755. Essi si riuniranno ogni sabato per la visita di pulizia e per la istruzione, ch'eseguiranno di unita agli assistenti.

Art. 30.

Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.

1756. Mezz'ora prima dell'assemblea della guardia gli uomini di servizio saranno riuniti dai caporali delle rispettive squadre, ispezionati, e quindi presentati al secondo sergente di settimana, che gl'ispezionerà anch'esso, e fornirà delle corrispondenti cartucce, indi li presenterà all'uffiziale di settimana. Questi rettificherà diligentemente le suddette ispezioni, e punirà quei sotto-uffiziali i quali abbian tollerato o non rimarcato difetto nel vestiario, armamento ec.

1757. Al tocco dell'assemblea l'uffiziale di settimana formerà gli uomini da montare di servizio nel numero di righe competenti, e vi assegnerà il primo sergente siccome guida, il caporal foriere da rimpiazzamento, ed i sotto-uffiziali che montar denno di servizio da serrafile, e così li condurrà al luogo di riunione della guardia. I primi sergenti ed i forieri saranno armati, ed i primi avranno il libro d'ordine sul petto sotto la fascia della giberna.

1758. L'ajutante maggiore secondato dall'ajutante di settimana disporrà le suddivisioni formate dai contingenti di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone in colonna, serbando tra esse l'ordine progressivo che hanno ne' battaglioni, e colla distanza di dieci passi da guida a guida. Gli uffiziali di settimana staranno alla testa delle rispettive suddivisioni, cui faran porre l'arma al piede o la sciabla al fodero.

1759. Disposti gli uomini come sopra, l'ajutante maggiore comanderà:

1.° Attenzione.

2.° Portate l'arme (o sciabla in mano).

3.° Indietro aprite le righe.

4.° Marcia.

Ciò eseguito, l'uffiziale superiore di settimana ispezionerà la truppa, ed occorrendo darà le convenevoli disposizioni; dopo di che ordinerà all' ajutante maggiore di far serrare le righe. Questi ne darà i comandi, al primo de' quali gli uffiziali di settimana lasceranno le suddivisioni, che rimarranno comandate dai primi sergenti.

1760. Serrate le righe, l'ajutante di settimana farà serrare la colonna, s'è di fanteria, in massa sulla testa o sulla coda, a norma del locale, e poi comanderà:

1.° Pel fianco dritto a dritta.

2.° Sotto uffiziali a' vostri posti.

3.° Marcia.

4.° Al braccio l'arme (nella fanteria).

Al terzo comando i sotto-uffiziali tutti usciranno dalla colonna al passo raddoppiato: quelli di guardia si anderanno a situare dirimpetto al centro del lato dritto della colonna a sei passi di distanza da questa, disponendosi in prima riga i sotto-uffiziali capi posti e quelli che sono i più antichi ne' posti comandati da uffiziali, gli altri in seconda riga.

I primi sergenti ed i caporali forieri si situeranno sul fianco sinistro della colonna, formati in due righe per ordine di compagnie o squadroni, in modo da rimanere dirimpetto e paralleli alla linea che occupar dee la parata.

1761. L'ajutante di settimana incomincerà a chiamare i varj posti coll' ordine nel quale debbono disporsi alla parata: il capo posto o chi lo succede in ciascuna guardia chiamata porterà l'arme e farà un passo innanzi; gli uomini che compor debbono il posto porteranno pure l'arme, ed al passo raddoppiato anderanno a situarglisi dirimpetto, e verranno disposti dall' ajutante nel numero di righe corrispondenti alle prescrizioni del num.° 527 e per ordine di statura; l'ajutante stesso si assicurerà se ne manchi alcuno, situerà gli altri sotto-uffiziali al sito corrispondente, e poi ordinerà al capo posto, o a chi ne fa le veci di condurli al luogo designato per la formazione della parata.

1762. Nell' ordine di battaglia della parata la gran guardia avrà la dritta, seguiranno i posti di piazza secondo l'ordine in cui vengono chiamati: alla sinistra sarà il picchetto, se dovrà intervenire alla parata, indi la guardia di polizia, la guardia alle bandiere o agli stendardi, le guardie di onore, ed ogni servizio interno; in fine le ordinanze ed i piantoni.

1763. Formata la linea della parata ogni uffiziale di servizio anderà a situarsi accanto al posto corrispondente, ed i capi posti in prima riga alla dritta della guardia rispettiva, numerandone dapprima gli uomini.

1764. L'ajutante maggiore baderà tanto a questa operazione, che alla formazione della linea di parata, prestando attenzione a quanto mai possa apportare inconveniente, di cui accorgendosi ne darà parte al maggiore di settimana.

1765. Se la guardia debbà recarsi sulla piazza d'armi per la parata si eseguirà quanto è prescritto ai numeri 469 e 470, e sfileranno dal quartiere le sole guardie interne, quella delle bandiere o degli stendardi, quelle di onore, e le ordinanze ed i piantoni.

1766. Se non vi sia parata sulla piazza d'armi, la parata interna sfilerà mezz'ora prima dell'ora prescritta per lo sfilamento di quella sulla piazza d'armi, e l'uffiziale superiore di settimana ordinerà di prenderne il comando all'ajotante maggiore, o al capitano di picchetto, o in fine all'ufiziale più graduato tra quelli che montano di guardia, serbando tra questi i diritti di antichità: ove però sia presente il colonnello, qualche uffiziale generale, o il governatore o comandante della piazza l'uffiziale superiore medesimo ne sarà incaricato.

1767. L'uffiziale che comanda la parata farà toccare un rullo; a questo i subalterni di settimana e tutti gli altri uffiziali presenti alla parata si disporranno dirimpetto la linea innanzi a' primi sergenti nell'ordine prescritto al num.° 486.

1768. La banda ed i tamburi o trombetti si situeranno a dritta della parata, e quelli di guardia dietro la dritta de' rispettivi posti.

1769. Ciò disposto l'uffiziale che comanda la parata darà la voce di *Attenzione*, farà portar le armi o porre sciabla in mano, ed allineerà la parata.

1770. Nel caso che il colonnello o altro superiore voglia ispezionare la parata, farà aprire le righe: terminata la detta ispezione, se venga ordinato di fare eseguire il maneggio d'armi o qualche evoluzione, l'uffiziale succennato darà i comandi necessarj. In fine farà caricare le armi se ciò debba eseguirsi da tutta o da parte della parata, e poscia comanderà:

1.° Capiposti due passi al fronte.

2.° Marcia.

Al 2.° comando ogni capo posto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuni di essi potessero fare, de' quali darà parte all'uffiziale superiore di settimana, o ad altro superiore immediato che si trovi presente: indi farà rom-

pere in colonna per guardie, o porre pel fianco la truppa a seconda della natura del terreno, co' corrispondenti comandi.

1771. La guardia sfilerà per avanti agli uffiziali generali o superiori presenti, e colui che la comanda l' accompagnerà finchè li avrà oltrepassati; dopo di che si situerà dirimpetto ad essi sull' altro lato della truppa. La banda, ed i tamburi o trombetti si arresteranno dirimpetto ad essi uffiziali, battendo o suonando la marcia durante lo sfilamento.

1772. Uscite le guardie dal quartiere, i rispettivi cap'posti le condurranno a' posti corrispondenti com' è prescritto al num.° 495.

1773. Sfilata la guardia, se si debbano comunicare degli ordini l' uffiziale che ha comandato si presenterà all' uffiziale più elevato in grado, e presone il permesso, farà battere all' ordine. Se però la parata sia stata comandata da un uffiziale di guardia, sarà l' ajutante maggiore che col debito permesso farà batterlo.

1774. Battuto all' ordine l' ajutante di settimana condurrà i sotto-uffiziali al luogo ove dee darsi l' ordine, e comanderà.

All' ordine.

Marcia.

A questi comandi si formerà il circolo con le norme del num.° 514. Entreranno in esso il maggiore, l' ajutante maggiore, e l' ajutante di settimana, e si detteranno gli ordini, e le disposizioni da comunicarsi alla truppa; indi si romperà il circolo co' comandi.

Rompete il circolo.

Marcia.

1775. Se il capo del corpo vorrà comunicar cosa agli uffiziali, li farà disporre in circolo, altrimenti farà battere un rullo che indicherà il termine della parata, ed ognuno di essi prenderà notizia degli ordini dati da' rispettivi sotto-uffiziali: l' ajutante ne darà comunicazione agli uffiziali superiori.

1776. Nel caso che l' ordine contenga cose da eseguirsi o da conoscersi prontamente, gli uffiziali di settimana faranno formare nelle camerate le compagnie o gli squadroni, e ne daranno lettura; altrimenti ciò si eseguirà alla visita della sera.

1777. Terminata la parata si eseguirà il prescritto al num.° 501; ed il maggiore di settimana di ritorno al quartiere farà battere all' ordine, onde comunicare la ripartizione del servizio, e gli ordini della piazza, e del corpo.

1778. Ogni qualvolta dovrà darsi un ordine il tamburo od il trombetto di picchetto suonerà all' ordine: a questo segno i primi sergenti ed i caporali forieri si uniranno nel luogo a ciò designato, e formato il circolo, vi si detterà quanto oc-

corra. I primi sergenti assenti saranno rimpiazzati da' secondi sergenti di settimana, ed i forieri da' caporali di quartiere.

1779. Un ajutante, portabandiera, o portastendardo recherà l'ordine agli uffiziali superiori che non sono stati presenti alla parata, ed all'ajutante maggiore.

1780. Al capitano, se assente all'ora della parata, sarà recato l'ordine dal foriere, ed in assenza di questo da un caporale.

1781. Gli uffiziali subalterni dovranno prendere giornaliera conoscenza dell'ordine nelle compagnie o negli squadroni, sottoscrivendone il registro in piede di ciascun ordine e senza attrasso; quelli però comandati per qualche servizio, che siano stati legittimamente assenti dalla parata, ne saranno informati da un sotto-uffiziale al modo prescritto al num.° 517.

1782. L'ajutante di settimana avrà cura di fare avvertire i cappellani, i chirurgi, ed il quartiermastro, allorchè negli ordini vi sia cosa che loro riguarda.

Art. 31.

Del picchetto.

1783. In ogni corpo verrà giornalmente nominato un numero di uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di picchetto.

1784. Il picchetto sarà a disposizione del governatore o comandante della piazza, che potrà alle occorrenze farlo uscire per recarsi ove il bisogno lo richieda. Egli inoltre avviserà alle preventive istruzioni di ciò che debba farsi da' picchetti alla notizia di un incendio o di un allarme parziale.

1785. Dal picchetto si trarrà ogni servizio comandato improvvisamente: gl'individui che marceranno saranno immantinente rimpiazzati con altri cui spetti per giro.

1786. L'uffiziale superiore d'ispezione, previo ordine del governatore o comandante della piazza, potrà recarsi a visitare i picchetti: potrà ordinarsi dalla piazza ch'essi vadano alla parata sulla piazza d'armi: i capi de' corpi potranno prescrivere che faccian parte della parata interna. In tali parate prenderanno il posto assegnato loro ne' numeri 474, e 1762.

1787. Il picchetto sarà ordinariamente composto da

Un capitano,

Un uffiziale subalterno per battaglione,

Un tamburo ed un piffaro, o un trombetto per battaglione,

Un soldato per ogni dodici,

e da un numero di sotto-uffiziali proporzionato alla forza risultante.

Il governatore o comandante della piazza potrà aumentare o diminuire il numero degli uomini di picchetto a norma delle circostanze, delle quali dovrà render conto.

1788. Il picchetto sarà considerato siccome il primo de' servizj interni: esso incomincerà dopo sfilata la guardia.

1789. Il primo de' subalterni nominati di picchetto si dirà di picchetto fisso.

1790. Se un corpo è diviso in più quartieri, cosicchè un sol capitano di picchetto non possa vigilare su di essi tutti, ne potrà essere nominato più di uno: in tal caso i primi tenenti alterneranno co' capitani: se poi le frazioni in cui il corpo è diviso sian minori di un battaglione e distanti tra loro, potrà nominarsi per ciascuna di esse un uffiziale subalterno di picchetto. I comandanti de' corpi dovranno sommettere queste disposizioni al governatore o comandante della piazza, ed ottenerne autorizzazione.

1791. Gli uffiziali di picchetto dovranno passare le 24 ore di servizio nella caserma, ove sarà una stanza ad essi destinata, ed in cui la notte potranno far uso di un letto di campo con materasso. Quelli tra loro che alloggeranno nella caserma o presso di essa potranno passar la notte ne' loro alloggi, eccetto l'uffiziale di picchetto fisso, il quale deve considerarsi di guardia; ed inoltre se piccola sia la città ove il corpo è di guarnigione, e divisi i quartieri di esso, basterà che il capitano non esca da quella, e che allontanandosi dal quartiere faccia conoscere al subalterno di picchetto fisso il sito ove potrà esser subito, ed immancabilmente rinvenuto. Questo procedimento intanto esser dovrà autorizzato dal capo del corpo, ed annunciato all' ordine del medesimo.

1792. Il picchetto sarà pronto a marciare ad ogni cenno: gli uffiziali vestiranno il completo uniforme e la sciarpa durante questo servizio. I soldati staranno sempre in uniforme e berretto, indosseranno il cuojame, ed avranno in pronto le armi e la bardatura: la notte deporranno il solo cuojame, e situeranno le armi al capezzale, o in fasci nel mezzo delle camerate, potendo dormire su i rispettivi letti.

1793. Il capitano di picchetto dipenderà dal maggiore di settimana, sotto i di cui ordini vigilerà alla esecuzione di quanto ha rapporto al servizio e governo interno, alla interna polizia e disciplina, ed alla esecuzione degli ordini della piazza, non che del corpo; egli avrà pure il comando superiore della guardia di polizia e di ogni altro servizio interno.

1794. Ne' corpi di un sol battaglione seconderà l'ajutante maggiore negl' incarichi ad esso lui affidati, siccome rimpiazzante il maggiore di settimana, e negli altri che dal capo del corpo gli verranno additati com'è detto al num.° 1308.

1795. Il capitano che monta di picchetto si troverà alla parata, sia che essa si esegua nel quartiere, o sulla piazza d'armi; eccetto però se in questo secondo caso il corpo non dia contingenti alla parata stessa.

1796. Egli visiterà le camerate, le prigioni o sale di disciplina, i corridoi, e le stalle onde assicurarsi che siano nette, e ben tenute: baderà che alla mensa de' sotto-uffiziali si osservi compostezza, e buon ordine: accompagnerà gli uffiziali superiori nelle loro visite in quartiere: vigilerà sugli uffiziali di settimana, e su i sotto-uffiziali, e soldati di servizio interno, per assicurarsi se adempiano ai loro incarichi: vigilerà la sala reggimentale, onde accertarsi della nettezza, medela, e vittitazione degl' infermi, di cui sentirà i reclami: sarà in somma il comandante del quartiere, quando non si trovi presente un superiore.

1797. All' ora stabilita per la uscita degli uomini nominati per la spesa del rancio, per la distribuzione del foraggio, del pane, o di altro genere, o in fine pe' varj travagli, questi uomini condotti da' rispettivi sotto-uffiziali si uniranno nel luogo indicato, ove si troveranno puranco le scorte, i forieri, portabandiere o portastendardi, o gli uffiziali nominati all' uopo. Il capitano di picchetto secondato dai subalterni di picchetto e dall' ajutante di settimana farà numerare, e formare gli uomini in due o più righe, ed egli stesso gl' ispezionerà, onde assicurarsi se siano nella tenuta prescritta, e se abbiano gli arnesi necessarj per contenere i generi, se i boni siano in regola per le distribuzioni, o se sia pronto il danaro per la spesa; finalmente ripartirà le scorte, cui se fia d'uopo darà le debite istruzioni, ed in fine farà partire la gente.

1798. Ritornati gli uomini dalla spesa o dalla distribuzione, il capitano di picchetto esaminerà i generi, e ne confronterà le quantità con le carpette o coi boni: trovando irregolarità darà le disposizioni che richieder possa la circostanza, o ne farà rapporto al maggiore di settimana.

1799. Se il corpo riceva viveri di campagna, o che debba avere una qualche distribuzione straordinaria, il capo del corpo potrà disporre che il capitano di picchetto si rechi egli stesso ai magazzini, accompagnato da uno o più subalterni di settimana all' uopo nominati.

1800. Gli uomini comandati pe' travagli al loro ritorno dovranno presentarglisi per essere ispezionati, e quindi rimandati alle camerate.

1801. I distaccamenti che escono dal quartiere dovranno esser da lui ispezionati: quelli però che dovranno esserne assenti più di 15 giorni, o che siano comandati da capitani lo saranno dal maggiore di settimana.

1802. Le guardie ed i distaccamenti comandati da uffiziali subalterni o sotto-uffiziali che rientrano in quartiere dovranno presentarsi al capitano di picchetto che l' ispezionerà; si assicurerà che le armi siano scaricate, ne riceverà i rapporti, indi l' invierà nelle camerate: per quelli poi comandati da capitani ne riceverà solo i rapporti, potendoli ispezionare il maggiore di settimana se presente.

1803. In tutte le suddette ispezioni il capitano di picchetto potrà farsi supplire dall' uffiziale di picchetto fisso, semprequando la truppa armata o disarmata non abbia un uffiziale alla testa.

1804. Il capitano di picchetto ne' giorni festivi riunirà gli uomini che smontano di guardia onde condurli o farli condurre ad odire la messa, e baderà che nella ripartizione del rancio si conservi la di loro porzione.

1805. Avrà cura che nelle osterie site nell' interno delle caserme si vendano generi di buona qualità, vi si conservi il buon ordine, e che si chiudano all' ora stabilita: baderà che le cucine siano mantenute nette, i rancieri coll' abito prescritto, che i generi siano ben cotti, gli utensili puliti, ed i fuochi spenti a tempo debito.

1806. Vigilerà sul buon ordine delle stalle, assisterà ai governi ed alle distribuzioni de' foraggi.

1807. Nel corso della notte farà delle visite nelle camerate e nelle stalle, onde assicurarsi che il tutto vi sia nell' ordine prescritto.

1808. Farà pure delle ronde nell' interno del quartiere per osservare se il servizio si faccia in regola. Tali ronde si eseguiranno come quelle della piazza, e saranno ricevute dai posti interni siccome ronde maggiori. La scorta ed il fanale si prenderanno dalla guardia di polizia.

1809. Allorquando tutto il picchetto debba prendere le armi il capitano sarà alla testa di esso, e dovendo uscire dalla caserma lo condurrà: ne' corpi poi di un sol battaglione lo farà condurre dal subalterno di picchetto fisso, che verrà rimpiazzato dall' ajutante sino all' arrivo dell' uffiziale primo ad essere nominato, il quale sarà immediatamente avvertito.

1810. Il capitano si assicurerà che gli uomini di picchetto siano sempre in pronto, com' è prescritto al num.° 1792. Egli potrà riunirlo sia per cerziorarsi di ciò, sia per istruirlo: previo però il permesso del capo del corpo. Alle visite il picchetto prenderà le armi, ed il capitano lo ispezionerà o farà ispezionare da un uffiziale di picchetto, e ne farà chiamare la visita. Se la visita sia sul terreno si situerà alla destra delle compagnie o degli squadroni, ma ne' corpi a cavallo potrà rimanere smontato.

1811. Egli verrà informato dal suo predecessore delle istruzioni del governatore o comandante della piazza circa il sito ove dee recarsi il picchetto nel caso di un incendio o di un allarme parziale, e vi si condorrà appena ricevutone avviso dalla gran guardia, o direttamente dalla piazza, prevenendone immediatamente l' uffiziale primo ad esser nominato al comando del picchetto, il maggiore di settimana, ed il capo del corpo. In caso poi che sia battuta la generale nella piazza il capitano di picchetto farà immantinente ripeterne il tocco dal tamburo o trombetto di picchetto fisso nell' interno del quartiere, e, se ciò avvenga in ora in coi la truppa ne sia fuori, dagli altri tamburi o trombetti di picchetto nelle varie strade che menano al quartiere, e nelle sue adiacenze, onde avvertire la truppa. Farà prendere le armi al picchetto ed alla guardia di polizia, ed avviserà a' mezzi di difendere il quartiere da ogni possibile insulto, inviando se fia d' uopo delle pattuglie per aprire la strada agli uomini che si ritirano. Rionirà gli uffiziali ed i sergenti di settimana, o darà le disposizioni onde far prendere le armi o montare a cavallo tutti gli uomini che sono in quartiere, disponendoli convenevolmente fino all' arrivo de' superiori. Ordinerà ai detti uffiziali di spedire ordinanze ad avvertire quegli uffiziali che abitassero lungi dalla caserma in modo da non udire il tocco della generale. Spedirà alla gran guardia l' uffiziale di ordinanza prescritto col num.° 999, ed invierà de' sotto-uffiziali armati, e se fia d' uopo accompagnati da uno o più uomini armati ad avvertire il maggiore di settimana, e gli uffiziali superiori del corpo. Giungendo questi egli rassegnerà loro l' operato, e ne attenderà le disposizioni: se però pria del loro arrivo giunga ordine di far uscire la truppa, si porrà alla sua testa, ed incaricherà un uffiziale subalterno di picchetto di dar conto del tutto a' superiori, e delle disposizioni che rimangono a darsi: ma se sia giunto o si trovi in quartiere un capitano di esso lui più antico, assumerà questo il comando della truppa, ed egli rimarrà per riunirne il rimanente, ed attendere i superiori.

1812. Se l' intero corpo prenda le armi per uscire, il picchetto, a meno di ordine particolare, si distribuirà per le compagnie o per gli squadroni.

1813. Nell' assenza del maggiore di settimana qualunque rapporto debba spedirsi alla piazza o ad altra autorità sarà sottoscritto dal capitano di picchetto: questi informerà di ogni novità il detto maggiore, o gli darà parte di quanto ha rapporto al disimpegno de' suoi doveri.

1814. Nel caso che il capitano di picchetto debba per servizio assentarsi dal quartiere, l' ajutante di settimana avvertirà immantinente quello che lo segue per giro onde rimpiazzarlo.

35

ART. 32.

Della guardia di polizia.

1815. In ogni quartiere vi sarà una guardia, che sarà detta di polizia, e la di cui forza, proporzionata alle località, verrà fissata dal capo del corpo, in essa vi sarà sempre un secondo sergente: questa guardia non farà mai parte della parata della piazza, nè terrà le armi cariche se non per ordine espresso.

1816. La guardia di polizia dipenderà specialmente dal maggiore di settimana, dall'ajutante maggiore, e dal capitano di picchetto, e verrà comandata dall'uffiziale subalterno di picchetto fisso il quale si metterà alla sua testa da capo posto quante volte prenda le armi o si formi. Le consegne di questa guardia verranno stabilite dal capo del corpo, e l'uffiziale che la comanda eseguirà pure quelle che gli verranno prescritte dagli anzidetti uffiziali, o comunicate dall' ajutante di settimana.

1817. La guardia di polizia renderà gli onori, ed eseguirà i doveri generali prescritti ad ogni altra guardia. Passando innanzi ad essa il capo del corpo, la sentinella alle armi griderà *Guardia in riga*, e la guardia si formerà senz' armi, e prenderà la immobilità al comando di attenzione.

1818. Le sentinelle alle porte del quartiere, oltre a' doveri generali specificati nell' Art. 3.° Cap. 3.° Tit. 2.° avranno altresì per consegna: 1.° D'impedire ch'entrino venditori di frutta, o altre cibarie senza il permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, che dovrà prima di accordarlo visitarne la qualità: 2.° Di non fare introdurre bevande spiritose, donne non conosciute e generi immondi: 3.° Di vietar l'uscita a qualunque persona che abbia seco involti o fardelli: 4.° Di non permettere che alcun sotto uffiziale o soldato esca dopo la ritirata, o prima dell' ora stabilita per l'uscita comune; e di far presentare al capo posto tutti coloro che rientrassero dopo la ritirata qualora il sotto uffiziale di piantone trascurasse di avvertirneli: 5.° Di non permettere l'uscita ne' corpi di cavalleria ad alcun soldato col cavallo: 6.° Di badare che dalle finestre del quartiere non si getti roba, avvertendone, se ciò avvenga il caporale: 7.° E di vietare l'uscita ai sotto uffiziali e soldati consegnati, ed alle reclute senza scorta.

1819. Un tamburo o trombetto di picchetto sarà addetto alla guardia di polizia per suonare all' ordine del capoposto tutt' i tocchi prescritti nell' orario, o che verranno ingiunti dai superiori del corpo.

1820. Il secondo sergente della guardia di polizia vigilerà che i caporali ed i soldati eseguano i loro doveri.

1821. Il detto sergente terrà le chiavi della prigione, e della sala di disciplina, che non consegnerà se non per ordine dell' uffiziale comandante il posto cui dovransi dirigere i superiori incaricati della ispezione de' detenuti; ad esso si dirigerà puranco il prevosto tutte le volte che l' esercizio del suo dovere comporti di avvicinarsi ai presi. Egli non riceverà nè farà uscire alcuno da tali luoghi senza l' ordine dell' anzidetto uffiziale. Allorquando li dovrà aprire, sarà sua cura di apporvi un numero competente di sentinelle. Baderà che sian portati a tempo debito i ranci a' detenuti, e che questi stiano tranquilli, non manchino di acqua, e che si faccia la necessaria pulizia nella località di loro detenzione, visitandoli perciò il mattino e la sera. Impedirà che si dia loro del vino, non potendone avere che parcamente all' ora del rancio. Se qualche detenuto chiegga di parlare a' superiori, esso sergente curerà d' innoltrare la domanda per mezzo dell' uffiziale comandante la guardia medesima. Prima che il prevosto faccia uscire i presi, pe' motivi additati al num.° 1166 esso sergente ne chiamerà la visita; come pure avvertirà il chirurgo se taluno ne sia ammalato. Praticherà la stessa visita allorquando il prevosto li ricondurrà. Vieterà infine a chicchesia di trattenersi in colloquio co' detenuti senza permesso dell' uffiziale comandante il posto.

1822. Dopo la ritirata, scortate da qualche uomo della guardia, chiuderà le porte ed i cancelli del quartiere, lasciando aperti i soli sportellini ne' siti prescritti dal capo del corpo, ed aprirà poi le porte ed i cancelli allo sveglio.

1823. Nel caso che debbansi chiudere le scuderie, il secondo sergente di guardia ne custodirà le chiavi per indi farle aprire nell' ora prescritta. Baderà che nell' annottarsi si accendano le lampadi nelle scuderie, e che durante la notte non si estinguano.

1824. Di buon mattino il secondo sergente, dietro richiesta del prevosto, e col permesso dell' uffiziale di guardia riunirà i detenuti, quelli che sono a' servizj ignobili, e gli uomini di travaglio onde la pulizia del quartiere venga eseguita: l' uffiziale di picchetto fisso potrà assegnar loro se fia d' uopo una scorta.

1825. Battuta la uscita ispezionerà gli uomini che escono, onde assicurarsi della loro tenuta e proprietà; e li confronterà con le liste firmate da' rispettivi uffiziali di settimana, delle quali il sotto uffiziale che li conduce dev' essere ostensore.

1826. Esaminerà diligentemente ogni estraneo che si presenti per entrare in quartiere, e non permetterà che vi abbiano ingresso persone sospette, vagabondi, venditori, o donne non conosciute. Farà accompagnare le persone che chiedono di uffiziali dimoranti nel quartiere, e le persone di riguardo che volendo entrarvi ne facciano domanda.

1827. Dopo la ritirata farà porre i berretti di quartiere alla guardia.

1828. Dopo il silenzio farà chiudere le osterie, e spegnere i fuochi.

1829. Nella notte il comandante del posto farà fare al sergente di guardia delle ronde nell' interno del quartiere onde assicurarsi della tranquillità e del buon ordine, non che della vigilanza delle sentinelle: tali ronde saran fatte come quelle di piazza.

1830. Il subalterno di picchetto fisso farà eseguire le anzidette prescrizioni da tutti gl' individui componenti la guardia di polizia di suo comando, e presiederà a tutte le operazioni del secondo sergente. I rapporti della sua guardia saranno diretti al capitano di picchetto. Egli passerà la notte nella stanza del picchetto, o se questa disti assai dal corpo di guardia de' soldati di polizia, starà in altra stanza prossima ad esso; ivi potrà fare uso di un letto da campo con materasso, ma non potrà spogliarsi.

1831. Allorquando si situeranno de' sotto-uffiziali di piantone per vigilare su di un qualche sito, per adempire dappresso ad una parte de' doveri assegnati al sergente della guardia di polizia, per riconoscere gl' individui ch' entrano o escono, o per altr' oggetto, egli baderà che conoscano la loro consegna, sian rilevati o tolti via alle ore stabilite, e ne riceverà i rapporti che inserirà in quello della guardia di polizia. Tali rapporti saranno inviati al capitano di picchetto, che unendovi quello del picchetto stesso, e quanto riguarda il disimpegno di sue funzioni lo passerà al maggiore di settimana per unirlo al rapporto generale.

1832. L' uffiziale di picchetto fisso disporrà che alle ore stabilite dall' orario sian battuti o suonati dal tamburo o trombetto di polizia i tocchi prescritti.

1833. Nella stanza di picchetto si terrà un registro in cui saranno trascritti tutt' i rapporti ordinarj e straordinarj che s' invieranno alla piazza, o ad altre autorità.

1834. Il subalterno di picchetto fisso riunirà i rapporti delle compagnie, o degli squadroni alle varie visite, e ne formerà il rapporto generale che dopo averlo presentato alla firma dell' autorità corrispondente, spedirà alla piazza com' è detto a' numeri 1840, e 1857.

1835. Nella stanza del picchetto sarà la nota delle lavandaje non mogli di sotto-uffiziali e soldati; la nota de' travagliatori di piazza, e quella degli assistenti degli uffiziali.

1836. Vi sarà in oltre un foglio che verrà fornito dall' ajutante di settimana com' è detto al num.° 1407 in cui saranno notati i nomi di tutti coloro cui è concesso l' uscir di quartiere dopo la ritirata: l' uffiziale di picchetto fisso vi annoterà l' ora in cui ciascuno di essi rientrerà.

1837. L' uffiziale anzidetto terrà pure la nota di tutti i presi nelle prigioni, o sale di disciplina, copia della quale, collo corrispondenti alte e basse avvenute dall' ora in cui è montata la guardia fino a quella della compilazione del rapporto, unirà al rapporto stesso.

1838. Delle mutazioni che succeder possono nell' intervallo che passa dall' ora della compilazione del rapporto, a quella della nuova guardia di polizia, l' uffiziale smontante ne informerà per iscritto quello montante nel consegnargli i presi e la nota, e questi le riassumerà in quella di cui è parola al num.° precedente.

1839. Nel caso d' incendio o di allarme parziale, ricevutone appena l' avviso ne darà notizia al capitano di picchetto se presente, e glie la spedirà s' è assente, dando in quest' ultimo caso tutte le disposizioni analoghe al prescritto nel num.° 1811. Lo stesso praticherà al tocco della generale.

Art. 33.

Delle visite giornaliere.

1840. Mezz' ora dopo battuto o suonato lo sveglio, al tocco di un rullo i caporali riuniranno le squadre rispettive, le formeranno ne' corridoi adjacenti alle camerate, o nelle camerate stesse in mancanza di locale, e ne chiameranno la visita: faranno indi rapporto al secondo sergente di settimana, il quale vigilerà su questa visita, che potrà verificare chiamandola egli stesso, e ne farà rapporto al primo sergente informandolo di tutte le novità occorse, non che degli uomini che sono infermi, e dell' ora alla quale sono rientrati coloro che mancavano alla ritirata, o quelli che ne fussero stati esenti con permesso. I primi sergenti daranno parte delle novità all' uffiziale di settimana, e questi al capitano di picchetto; compileranno poi il rapporto della visita che spediranno all' uffiziale di picchetto fisso: questi formerà i rapporti complessivi giusta il modelio num.° 20 che firmati dal maggiore di settimana, ed in di lui assenza dal capitano di picchetto, saranno inviati al comandante del corpo, ed al governatore o comandante della piazza.

1841. Prima di mangiare il rancio sarà fatta una seconda visita con le norme stesse, ma di questa il capitano di picchetto farà rapporto al solo maggiore di settimana.

1842. L' uffiziale di settimana potrà riunire la compagnia o lo squadrone onde verificare le visite, ed ispezionare gli uomini.

1843. Ne' corpi a cavallo prima del governo si formeranno gli squadroni su due righe, e l'uffiziale subalterno di settimana ne passerà la visita, facendone rapporto al capitano di picchetto, cui darà per iscritto i nomi de' mancanti. Questo uffiziale farà poi suonare il corrispondente tocco, affinchè gli uomini vadano a governare.

1844. La sera al tramontare del sole tutt'i tamburi o trombetti, riuniti con prevenzione nella piazza del quartiere o innanzi di esso verranno ispezionati dal tamburo maggiore, e quindi batteranno o suoneranno la ritirata. Quindici minuti dopo si eseguirà la visita, che sarà annunciata da un rullo.

1845. La visita della sera ne' corpi a piedi si farà con le armi, e sul terreno, semprequando la pioggia, l' eccessivo freddo o altre considerazioni non lo vietino: in questi casi si eseguirà ne' corridoi, in altro luogo coperto o nelle camerate.

1846. Se questa debba farsi sul terreno, le compagnie in berretto di quartiere, colle armi, e col cuojame si recheranno sul terreno, condotte in ordine da' rispettivi uffiziali di settimana, e vi si schiereranno in battaglia: il picchetto in arme si situerà alla dritta della linea.

1847. Dovranno pertanto gli uffiziali suddetti ispezionare dapprima la loro gente, e visitare attentamente le armi onde assicurarsi che alcuna non ne sia carica: ciò verrà praticato costantemente ogni sera.

1848. Il maggiore di settimana comanderà la visita, ed in sua mancanza ne sarà incaricato il capitano di picchetto o l' ajutante maggiore qualora sia di esso più antico.

1849. Formata la truppa chi la comanda farà aprir le righe, e porre le armi al piede: indi ad un colpo di bacchetta dei tamburi, o ad un segnale delle trombe, ciascun uffiziale di settimana si recherà innanzi al centro della sua truppa, e comanderà: 1.° *Compagnia alla visita.* 2.° *Sotto-uffiziali al fronte.* Al 1.° comando i soldati porteranno la mano sinistra al berretto come per salutare, indi la riporteranno celeremente al suo posto. Al 2.° il primo sergente, ed il secondo sergente di settimana si porteranno innanzi al fronte, situandosi a contatto tra loro, due passi dietro l' uffiziale che starà rivolto verso la truppa. Questo uffiziale chiamerà la visita ed i cennati sotto-uffiziali gli somministreranno le notizie relative agli assenti.

1850. Terminata la visita, formato e sottoscritto il rapporto delle novità, ciascun uffiziale comandante darà la voce - *Sotto-uffiziali a' vostri posti*, indi, fatto il mezzo giro a dritta, rimarrà due passi innanzi al centro della propria compagnia. Ad un colpo di bacchetta, o ad un segno di tromba tutti questi uffiziali si recheranno dall' uffiziale che comanda la visita, e disposti in circolo per ordine di compagnie, gli presenteranno i rispettivi rapporti, e ne riceveranno le particolari

disposizioni. L' ajutante incaricato dello stato minore presenterà pur egli, posto in seconda riga, il rapporto degl' individui sotto i suoi ordini. Il comandante ordinerà - *signori uffiziali a' vostri posti*; e questi fatto il mezzo giro, si porteranno dond' erano partiti. Al segnale suindicato i primi sergenti ed il tamburo maggiore si recheranno alla sinistra della linea, o in altro luogo espressamente indicato, ove si disporranno in circolo attorno all' ajutante di settimana, al quale faranno il di loro rapporto; dopo di che, mediante il comando dell' ajutante - *Sotto-uffiziali ai vostri posti*, *marcia*, torneranno donde sono partiti.

1851. Il comandante la visita darà la voce.

1.° In bilancia l' arme.

2.° Serrate le righe, marcia.

3.° Per compagnie formate i circoli, marcia.

4.° Al piede l' arme.

Al 3.° comando ciascuna compagnia formerà il circolo sul centro: in esso oltre all' uffiziale di settimana entrerà pure il primo sergente munito del libro d'ordine, che porterà sul petto al disotto del cuojame. Nel circolo si leggerà l' ordine, si nominerà il servizio, additando i posti che ciascuno dee coprire, e si comunicheranno le particolari disposizioni del corpo. Terminato ciò, il comandante ordinerà.

1.° In bilancia l' arme

2.° Disfate i circoli, marcia

3.° Al piede l' arme

4.° Alla preghiera l' arme

Ed i tamburi o trombetti toccheranno o suoneranno la preghiera, terminata la quale si comanderà

Al piede l' arme.

1852. Indi le compagnie pel fianco saranno da' rispettivi comandanti ricondotte alle camerate, ove riporranno le armi, toglieranno il cuojame, e formate di nuovo reciteranno il S. Rosario.

1853. Se la visita si eseguirà nelle camerate, verrà praticato per ciascuna compagnia lo stesso che si è detto ne' numeri precedenti, adattandosi però alle località, ed in caso di ristrettezza ciascun uomo si terrà al piede del suo letto. Se poi le truppe siano alloggiate in locali separati, o presso gli abitanti, i capi dei corpi stabiliranno di concerto con le autorità locali i luoghi di riunione delle compagnie o de' battaglioni, o del corpo intero per le visite, sian generali, sian parziali.

1854. Ne' corpi a cavallo la visita si farà al modo stesso prescritto per la fanteria, ma gli uomini saranno in abito di scuderia, senz' armi, ed avranno nella mano sinistra la correggia del morale che conterrà l' orzo o l' avena per la distribuzione della sera: i sotto-uffiziali avranno le sciable al fianco. Terminata la preghiera gli squadroni si avvieranno alle stalle, donde ritornati reciteranno nelle camerate il S. Rosario.

1855. I comandanti de' corpi potranno ordinare che di tanto in tanto alle visite colle armi sieno presenti tutti gli uffiziali; ed allora tutti gli uffiziali superiori dovranno intervenirvi.

1856. Dopo la visita il capitano di picchetto formerà il rapporto, che sarà rimesso al colonnello per mezzo dell' ajutante di settimana. I rapporti di ogni altra visita gli saranno al modo stesso inviati. Un guastatore, od un uomo della guardia di polizia porterà copia di simile rapporto al tenente colonnello.

1857. L' uffiziale subalterno di picchetto fisso riunirà i rapporti che avrà dovuto recargli l' ajutante di settimana ne formerà uno complessivo nel modo prescritto al num.° 1840, e lo invierà, dopo firmato dal maggiore di settimana o dal capitano di picchetto, al comando della piazza, per mezzo di un sotto-uffiziale.

1858. I capi de' corpi, oltre della visita della mattina, e di quella della sera potranno ordinare altre visite periodiche o eventuali se la circostanza lo esiga. Eseguendosi altre visite, oltre alle prescritte di sopra, al tocco che indicherà doversi dare i rapporti, gli uffiziali di settimana, e l' ajutante incaricato dello stato minore si recheranno dal capitano di picchetto, ed i primi sergenti dall' ajutante di settimana, e disposti in circolo presenteranno i rispettivi rapporti.

1859. Il maggiore di settimana, il capitano di picchetto o l' ajutante maggiore, previo il permesso di altro superiore presente, potranno inopinatamente far battere la visita dal tamburo o trombetto di polizia in qualunque ora del giorno, ne' casi in cui sia indispensabile; ma della cagione e del risultamento di tale disposizione dovranno dar parte al comandante del corpo.

A r t. 34.

Della parata della Messa.

1860. Tutte le domeniche, e le altre feste di precetto i corpi si condurranno ad ascoltare la S. Messa in grande uniforme. Particolari circostanze derivanti dalla natura del servizio, o dalle intemperie potranno autorizzare il capo del corpo a cambiare la tenuta, e spedire le compagnie, o gli squadroni separatamente alla chiesa.

1861. Gli uomini di servizio di qualunque specie saranno riuniti allo smontare delle guardie, e condotti ad udire la S. Messa a tal uopo celebrata.

1862. Sì la prima, che la seconda Messa saranno celebrate da' cappellani del corpo, e non essendovene che un solo, questi avrà cura che gli uomini di servizio non manchino del divino Officio.

1863. All' ora che verrà fissata dal capo del corpo tutt' i tamburi o trombetti batteranno o suoneranno la Messa, e gli uomini avendo le sciable o le bajonette al fianco saranno per compagnie o squadroni formati, e condotti da' rispettivi uffiziali al luogo della riunione.

1864. Nel caso che particolari circostanze esigessero che la truppa fosse munita anche di armi da fuoco, il capo del corpo ne dovrà ottener permesso dal comandante la piazza.

1865. Formata la truppa sarà rotta in colonna o posta pel fianco, e condotta alla chiesa. Gli uffiziali avranno la sciabla al fodero. I tamburi o trombetti suoneranno la Messa all' andare, e la marcia al ritorno.

1866. Tutti gli uffiziali assisteranno alla parata della messa: quando però vi si vada separatamente per compagnie o squadroni vi si troveranno solo quelli di settimana.

1867. Se vi siano uffiziali superanti anderanno tutti uniti alla testa della colonna, due passi dietro alla persona che comanda la parata.

1868. La colonna sarà preceduta da una guardia atta a munir di sentinelle le porte della chiesa: queste vi saranno per sola onorificenza, e per impedire i disordini.

1869. Se per tenere sgombra qualche navata o per altr' oggetto si dovessero situar sentinelle nella chiesa stessa, queste non renderanno onore ad alcuno, ma presenteranno bensì le armi nell' atto della elevazione. Esse non passeggeranno nè parleranno, ma solo si faranno ubbidire con cenni. Nel rilevarle il caporale di posa farà situare la nuova sentinella accanto alla prima, avendola dapprima istruita della consegna, e senza presentar l' arme o eseguire altro movimento, l' antica sentinella farà giro dritta e marcerà in avanti per seguire il caporale.

1870. Giunta la colonna alla porta della chiesa i tamburi o i trombetti si situeranno ad essa dirimpetto continuando a suonare sino a che sia tutta entrata: il comandante di ciascuna suddivisione si situerà sulla destra del limitare della stessa porta, donde darà i seguenti comandi:

1.° Scuopritevi.
2.° Uno.
3.° Due.

Il primo comando è di prevenzione, al secondo gli uomini porteranno la mano dritta al caschetto, elmo o berettone, afferrandolo come al secondo tempo dell' orazione l' arme: al terzo comando scopriranno il capo portando il caschetto, elmo o bertettone ec. al lato dritto.

1871. Il principio della Messa sarà indicato da un breve rullo: tre tocchi indicheranno il *Santus*; ad un altro tocco pria della Elevazione s' inginocchierà la truppa, sul ginocchio destro, e durante questa si suonerà la marcia, che sarà seguita da un tocco al quale la truppa si alzerà. Terminata la Messa, un altro breve rullo seguito da un tocco additerà alla truppa di doversi inginocchiare per ascoltare una breve preghiera recitata dal cappellano; infine sarà dato l' altro tocco al quale i soldati si alzeranno.

1872. Se la truppa sarà in arme tutta o in parte, alla porta le porrà in bilancia, e situata nella chiesa farà al piede l' arme. Al *Santus* porterà l' arme, alla Elevazione le presenterà o si porrà all' orazione, indi eseguirà i movimenti necessarj a riprendere la posizione del piede arme, e finalmente uscirà dalla chiesa coll' arme in bilancia. Per tutte queste mosse non si daranno comandi, ma segnali con la cassa o la tromba.

1873. Uscendo le suddivisioni dalla chiesa i comandanti di esse comanderanno:

1.° Copritevi.

2.° Uno.

3.° Due.

e gli uomini riporranno in testa il caschetto, elmo o berrettone, e quindi la mano dritta al suo posto.

1874. Le stesse prescrizioni de' numeri precedenti si eseguiranno ogni volta che la truppa debba recarsi in chiesa per qualunque altr' oggetto.

1875. Se debba celebrarsi la Messa allo scoperto facendo uso delle cappelle di campagna, le truppe saranno in armi, ed i varj movimenti si comanderanno colla voce.

Art. 35.

Del modo di riconoscere gli uffiziali, ed i sotto-uffiziali promossi o giunti al corpo.

1876. Niun uffiziale appartenente ad un corpo, venendo promosso, potrà rivestire le insegne del nuovo grado, se prima la di lui promozione non sia stata

pubblicata con l'ordine della piazza in cui il corpo trovasi di guarnigione; nè potrà esercitare le funzioni del suo nuovo grado, se non dopo riconosciuto alla testa della rispettiva truppa nel modo quì appresso indicato: sarà lo stesso per gli uffiziali che giungono ad un corpo, qualunque siasi la di loro provvenienza.

1877. Il colonnello o comandante di un corpo sarà fatto riconoscere dal brigadiére, qualora il corpo forma parte di una brigata eventuale, ovvero dal governatore o comandante della piazza, se questi sia più antico o più graduato di colui che si trova interinamente al comando del corpo, ed in caso contrario da questo. Il reggimento starà sotto le armi con le bandiere o gli stendardi.

1878. Il tenente colonnello sarà fatto riconoscere dal colonnello, ed in sua assenza da chi comanda il corpo: il reggimento prenderà le armi, con le bandiere o gli stendardi.

1879. I maggiori saranno fatti riconoscere dal comandante del corpo alla testa del rispettivo battaglione sotto le armi con la bandiera o gli stendardi.

1880. Gli ajutanti maggiori saranno fatti riconoscere dal maggiore di settimana alla parata della guardia.

1881. I capitani dal maggiore del rispettivo battaglione alla testa della compagnia o dello squadrone di cui sono destinati ad assumere il comando.

1882. I subalterni dal capitano alla prima riunione in armi della compagnia o dello squadrone.

1883. Per procedere al riconoscimento, essendo la truppa schierata, e con le armi portate, o se di cavalleria con la sciabla in mano, chi la comanda, avendo alla sinistra la persona che dovrà essere riconosciuta in grande uniforme e sciarpa, snuderà la spada farà presentare le armi alla truppa, batter e il bando, indi portare le armi, e pronuncierà ad alta voce ciò che segue.

In nome del Re, signori uffiziali, e voi sotto-uffiziali e soldati del (reggimento, battaglione, o compagnia, o squadrone), riconoscerete NN. per (s' indicherà il nome ed il grado dell' uffiziale) e lo ubbidirete in tutto ciò ch' egli vi comanderà pel bene del servizio del Nostro Augusto Sovrano, e per la esecuzione delle leggi e de' regolamenti militari. Ciò detto l' uffiziale riconosciuto prenderà il suo posto, e si porrà nell' esercizio di sua carica: un rullo chiuderà il bando.

1884. Se l' uffiziale che fa riconoscere sia di grado inferiore a colui ch' è riconosciuto si metterà alla sinistra del medesimo, e sostituirà nella formola precedente alle parole *riconoscerete ed ubbidirete*, *riconosceremo ed ubbidiremo*. Se poi nelle file della truppa sianvi uffiziali più graduati o più antichi di quello che si

fa riconoscere, alla parola uffiziali si sostituirà la indicazione de' soli gradi inferiori all'uffiziale da riconoscersi.

1885. Gli ajutanti, i portabandiere, i portastendardi e gli altri sotto-uffiziali dello stato minore saranno fatti riconoscere alla parata della guardia innanzi a' sotto-uffiziali formati in circolo per l'ordine da colui che l'ha comandata; i portabandiere però, ed i portastendardi sebbene riconoscinti non prenderanno possesso delle loro funzioni sotto le armi, ma alla prima riunione del corpo in arme, recate le bandiere o gli stendardi sul terreno da coloro che li rimpiazzavano, il capo del corpo chiamerà i novellamenti promossi al fronte, e dopo di aver rammentato il dovere di difendere col sangue il Sacro Reale vessillo che loro si affida glie lo porranno tralle mani.

1886. I sotto-uffiziali delle compagnie o degli squadroni saranno fatti riconoscere dal capitano alla prima riunione della compagnia o dello squadrone. In generale poi la riconoscenza de' sotto-uffiziali avrà luogo dopo di essere stata annunciata all'ordine del corpo.

1887. Il passaggio di un uffiziale, sotto-uffiziale o soldato alle compagnie di granatieri o cacciatori sarà annunciato all'ordine del corpo. Gli uffiziali saranno riconosciuti alla testa delle compagnie stesse. I sotto-uffiziali e soldati lo saranno alla parata della guardia, nella quale il capitano della compagnia ove debbono passare darà loro i rolli, il pompone della compagnia scelta, e la sciabla, che sarà loro posta al fianco dal primo sergente della compagnia; e pe' granatieri anche il berrettone.

Art. 36.

Delle cassazioni, e sospensioni de' sotto-uffiziali, e della espulsione de' soldati dalle compagnie scelte o dai corpi.

1888. Se un sotto-uffiziale debba soffrire il castigo della cassazione, ciò verrà annunciato all'ordine del corpo, nel quale si specificheranno le cagioni che hanno richiamato su di lui un tal castigo. Quindi alla prima parata di guardia sarà condotto in uniforme innanzi al centro della linea ove, battuto all'ordine, l'uffiziale che comanda ripeterà l'ordine anzidetto, indi il sotto-uffiziale punito si toglierà la sciabla da per se stesso, e scucirà i distintivi, che nell'atto medesimo consegnerà ad un sotto-uffiziale più antico o più graduato di lui nella propria compagnia o nel proprio squadrone quivi a tal uopo presente, ovvero all'ajutante del proprio battaglione; indi il castigato sarà condotto alla sua nuova destinazione.

1889. La sospensione di un sotto-uffiziale sarà del pari annunciata all' ordine del corpo con le corrispondenti causali: questo sotto-uffiziale alla prima visita uscirà al fronte della propria compagnia o del proprio squadrone, ove dall' uffiziale di settimana si ripeterà l' ordine suindicato; indi il sotto-uffiziale punito si torrà i distintivi, e li conserverà egli medesimo, e poscia prenderà posto di semplice soldato nella truppa.

1890. Se un granatiere o cacciatore per mancanze commesse dovrà passare alle compagnie fucilieri, un tal castigo sarà annunciato, una con le causali, nell' ordine del corpo; indi alla prima parata di guardia, in cui nel modo additato nel num.° 1888 si ripeterà l' ordine, verrà condotto innanzi al centro della truppa, e quivi da per se stesso si toglierà le insegne della compagnia scelta, che consegnerà al primo sergente della medesima, dopo di che sarà condotto alla sua nuova destinazione.

1891. Il prescritto al numero precedente sarà altresì applicato ai soldati della Nostra guardia, che per misure disciplinari, o giudiziarie debbano passare a terminare il di loro impegno in un corpo di linea.

1892. Se un soldato per effetto di cattiva condotta debba essere privato dell' onore di servire nelle Nostre Reali truppe, questa vergognosa punizione sarà annunciata all' ordine del corpo, una colle causali che contro di esso l' hanno attirata. Quindi alla prima riunione dell' intero corpo, l' incorreggibile in grande uniforme sarà condotto da una scorta innanzi al centro della truppa; alla quale, battuto all' ordine, si ripeterà la disposizione che lo condanna, e quivi dal prevosto, spogliato di ogni insegna militare, verrà rivestito di abiti fuori durata, ai quali preventivamente saranno state tolte le mostre, ed i bottoni, e specialmente i gigli, le cornette o le granate: l' uomo da espellersi finalmente sarà consegnato all' agente della polizia all' uopo chiamato, che si terrà alla porta del quartiere, onde riceverlo. Se vi saranno servi di pena questi lo ajuteranno a rivestirsi, non mai a spogliarsi, e poscia scortati lo accompagneranno fino alla porta del quartiere.

Capitolo 4.

Del governo e della disciplina delle truppe in movimento.

Articolo 1.

Della partenza delle truppe da una piazza.

1893. Allorquando una truppa riceverà ordine di partire da una piazza, il comandante di essa darà tutte le disposizioni all' uopo convenienti.

1894. Ne' corpi a piedi, se ne' giorni anteriori alla partenza siavi sufficiente tempo, farà esercitare la truppa con passeggiate militari, nelle quali i soldati avranno ne' sacchi tutt' i generi prescritti da' regolamenti. Siffatte passeggiate non avranno per altro mai luogo la vigilia della partenza.

1895. Provocherà dal governatore o comandante la piazza gli ordini opportuni perchè gli ammalati che sono negli spedali vengano visitati dai professori del corpo e degli spedali stessi, onde avere uno stato nominativo da essi sottoscritto di quelli tra gl' infermi impossibilitati a mettersi in movimento. Farà puranche visitare dai chirurgi del corpo, in presenza del maggiore di settimana, gli uomini che trovansi alla sala reggimentale, o convalescenti nelle camerate, onde formarsene tre liste, di cui una comprenda gli uomini, che potendo camminar lentamente, preceder debbono la partenza della truppa; l' altra quelli da non potersi altrimenti trasportare che sulle vetture; l' ultima infine di quelli che passar si debbono agli spedali locali. Queste liste saranno sottoscritte dal primo chirurgo, e vistate dall' enunciato uffiziale superiore.

1896. Farà che i comandanti le compagnie o gli squadroni esaminino con particolare cura lo stato della calzatura di ogn' individuo, per far liberare a' soldati le somministrazioni bisognevoli, ed eseguire gli accomodi occorrenti. Ogni soldato di truppe a piedi avrà almeno un pajo di buone scarpe, ed una solatura nel sacco. Le scarpe nuove, o riparate dovranno essere state messe almeno per un giorno, onde assicurarsi che calzino bene, e non feriscano i piedi.

1897. I comandanti le compagnie o gli squadroni vigileranno personalmente alla scrupolosa esecuzione di tutte le prescrizioni di nettezza necessarie al benessere dei

loro soldati nella marcia, potendo perciò domandare al comandante del battaglione che il chirurgo gli assista all'uopo.

1898. I comandanti de' corpi a cavallo ordineranno inoltre in ciascheduno squadrone il cambiamento de' ferri vecchi de' cavalli, e la provvista de' ferri nuovi, dei chiodi per la marcia; curando che ogni maniscalco sia provveduto del bisognevole.

1899. Faranno esaminare colla massima accuratezza i cavalli infermi, di cui si lascerà indietro il minor numero possibile: dovendo rimanere con questi, sotto gli ordini di un uffiziale, o di un sotto-uffiziale sperimentato, gli uomini occorrenti per averne cura.

1900. Ogni compagnia o squadrone depositerà nel magazzino le armi che sono al di più degli uomini atti alla marcia, ed i generi degli assenti.

1901. Se i corpi avranno armi esuberanti, quelle che corrispondono alla differenza tra la forza presente e l'effettiva dovranno esser trasportate coi proprj bagagli, e quelle di differenza tra la forza effettiva e l'organica dovranno esserlo con mezzi di trasporto da somministrarsi ai corpi al dippiù della competenza pe' bagagli, colle proporzioni e le norme in vigore.

1902. Gli effetti che non debbono entrare ne' sacchi o valigiotti de' soldati, ma che loro è permesso di conservare, saranno riuniti per isquadra: ogni compagnia o squadrone aggiuntivi gli oggetti di uso comune ne farà una balla, la quale segnata col titolo del corpo, e col numero della compagnia o dello squadrone sarà rimessa al magazzino che ne prenderà notamento.

1903. Gli effetti del magazzino, convenevolmente imballati, intitolati e numerati, saranno dall'uffiziale del materiale consegnati al conduttore degli equipaggi.

1904. Ogni primo sergente consegnerà parimenti al conduttore degli equipaggi una cassa contenente tutt'i libri, i registri, e le carte della compagnia o dello squadrone. Egli non conserverà presso di se che il libro dell'ordine, e la mano corrente.

1905. Gli uffiziali di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone riuniranno i loro equipaggi, che da un sotto-uffiziale saranno consegnati al conduttore suddetto insieme alle casse, di cui si fa parola al numero precedente. Il bagaglio di ciascun uffiziale dovrà consistere in una o due casse delle dimensioni, e del peso fissato da' regolamenti appositi. Lo stato maggiore riunirà pure il suo bagaglio, che sarà da un ajutante consegnato al conduttore. L'ajutante incaricato dello stato minore imballerà e consegnerà al modo stesso gli oggetti di pertinenza degl'individui dello stato minore, che non debbono esser da loro trasportati.

1906. Il conduttore degli equipaggi sarà responsabile di tutti gli oggetti consegnatigli, e de' quali dovrà firmare le ricevute, che diunita a' generi che verificherà gli verran presentate in doppio, di cui una copia rimarrà presso di lui: il comandante del corpo gli assegnerà per aggiunto un sotto-uffiziale intelligente, e di grado inferiore al suo, il quale lo ajuterà durante la marcia.

1907. Il quartier-mastro o l' uffiziale di dettaglio la vigilia della partenza consegnerà al conduttore degli equipaggi il foglio stabilito dal commessario di guerra per la somministrazione de' mezzi di trasporto competenti alla truppa che parte: desso si presenterà con questo foglio a' funzionarj comunali onde ottenere i carri, e gli animali, e combinare l' ora ed il luogo ove debbonsi riunire.

1908. Il conduttore consegnerà il duplicato del foglio suddetto al suo aggiunto, il quale partendo sempre con la vanguardia distaccata, e col distaccamento degli alloggi farà mettere in pronto ne' luoghi di transito quel numero di carri o animali da soma espressi in detto foglio.

1909. Se qualche uffiziale per acciacchi, età o stato di salute, scrupolosamente verificato dal comandante del corpo, o per uso di sua famiglia desiderasse vettura o cavallo da sella a proprie spese, ne avanzerà domanda al riferito comandante, il quale la vigilia della partenza passerà al conduttore un notamento di tali vetture ed animali permessi, non che di quelle che pel trasporto di generi esuberanti, o per le bagaglie degli uffiziali dovessero prendersi in fitto: questi curerà di avere tali vetture ed animali, sia per mezzo delle autorità locali, sia in altro legittimo modo.

1910. I trasporti, per quanto è possibile, dovranno essere raccolti la sera precedente alla partenza, e consegnati al conduttore, il quale li farà custodire, situando gli animali in qualche stalla, ed i carri ed equipaggi in siti chiusi e guardati da sentinelle fornite dalla truppa destinata per iscorta degli equipaggi.

1911. Sotto pena di severo castigo sarà proibito agli uffiziali, ed agli altri individui della truppa di prendere o far prendere di propria autorità qualunque carro, vettura o animale da soma o da sella.

1912. Nella distribuzione delle vetture o de' cavalli da sella gli uffiziali saranno preferiti, e fra essi quelli di grado superiore tra tutti gli uffiziali compresi nel notamento passato dal comandante del corpo al conduttore degli equipaggi. In quanto alle vetture sarà serbata la stessa regola gerarchica per le famiglie degli uffiziali. Riguardo poi ai carri ed agli animali da soma, gli equipaggi del corpo avranno la preferenza su quelli degli uffiziali di qualunque grado essi sieno.

1913. Ogni uffiziale, cui il conduttore consegnerà animali o vetture, ne rilascerà ricevuta, nella quale sarà espressa la data, lo stato e le altre circostanze della vettura o degli animali consegnati. Il conduttore passerà al suo aggiunto tali ricevute per l'uso che sarà indicato col num.° 1992.

1914. Esistendo altre truppe nella piazza, quelle che dovranno partirne non vi presteranno servizio la vigilia della partenza.

1915. Il comandante del corpo prescriverà che siano prontamente finalizzati i conteggi con gli appaltatori di qualunque genere: egli nella vigilia della partenza farà conoscere all'ordine la tenuta di marcia.

1916. I comandanti delle truppe che marceranno pel Regno regoleranno sempre l'ora della partenza sulla lunghezza delle giornate, e sulle stagioni; e ciò ad oggetto di risparmiare, per quanto sia possibile, gli effetti dell'eccessivo caldo o freddo agli uomini ed ai cavalli.

1917. Il governatore o comandante della piazza, darà gli ordini corrispondenti per effettuarsi la riconsegna del quartiere, non che quella de' letti, mobili ed utensili quivi esistenti.

1918. L'ajutante maggiore o altro uffiziale scelto dal comandante della truppa sarà nominato per gli alloggi: questi di unita ad un ajutante, portabandiera o portastendardo partirà più ore prima dell'ora fissata per la partenza del corpo, conducendo seco il caporale foriere o altro sotto-uffiziale, e due soldati di ogni compagnia o squadrone, affine di preparare il nuovo alloggio. L'uffiziale ed i sotto-uffiziali summentovati formeranno il distaccamento degli alloggi, il quale potrà anche precedere di un giorno la partenza della truppa, qualora sia noto che nel luogo di arrivo non riesca facile la pronta esecuzione di quanto è necessario. Il comandante del corpo darà all'uffiziale degli alloggi il foglio di via, che sarà all'uopo stabilito dal commessario di guerra locale. Tale uffiziale sarà incaricato di quanto ha rapporto agli alloggi del corpo.

1919. Una vanguardia distaccata partirà insieme col distaccamento degli alloggi. Per un reggimento sarà questa formata da un distaccamento di primo tenente; ma se dovesse partire un solo battaglione, o più battaglioni per direzioni diverse, le vanguardie saranno composte da distaccamenti minori. Nel caso che l'ajutante maggiore non sia incaricato degli alloggi, si avrà cura di darne la commessione ad un uffiziale più elevato in grado o più anziano di quello che comandar dee la vanguardia distaccata.

1920. Agli equipaggi sarà data una scorta comandata da un uffiziale. La for-

za di tale scorta potrà essere eguale a quella della vanguardia distaccata. Il comandante della scorta sopravveglierà gli equipaggi medesimi. Il conduttore degli equipaggi sarà sotto i di lui ordini per la polizia e pel buon ordine del convoglio, e per la custodia degli oggetti caricativi, de' quali però sarà egli esclusivamente responsabile.

1921. I convalescenti e gli altri soldati destinati, giusta il prescritto nel num.° 1895 a precedere la marcia, si uniranno ordinariamente due ore prima della generale, o dell' assemblea o del buttaselle, ed anche più presto se il comandante del corpo lo giudichi, e si porranno in cammino sotto la condotta di un chirurgo, e di una scorta comandata a quest' oggetto, e ciò, per guadagnare strada, e rendersi in buon ordine al luogo di transito. Il sotto-ufficiale capo della scorta prenderà nota de' nomi e delle compagnie o degli squadroni dei ridetti convalescenti, onde chiamarne la visita nel corso della marcia. Il chirurgo ad essi assegnato avrà cura di non farli defaticare per violento cammino, e li lascerà riposare di tanto in tanto.

1922. Ne' corpi di cavalleria, i convalescenti ed i cavalli infermi saranno riuniti insieme, e condotti con eguale ordine e precauzione: marcerà con essi oltre al chirurgo anche un maniscalco. Gli ufficiali o sotto-ufficiali incaricati di custodirli avranno cura di non lasciare montare i suddetti cavalli infermi.

1923. I comandanti delle compagnie, o degli squadroni cureranno che prima di lasciare le caserme si faccia la riconsegna di esse, non che quella de' mobili, utensili e letti ivi esistenti all' ufficiale incaricato del materiale, che sarà in ciò assistito per ciaschedun battaglione o squadrone dal rispettivo portabandiera, o portastendardo. E dove nella consegna suddetta si trovassero guasti o mancanze, se ne darà parte al comandante del corpo.

1924. Subito che le compagnie o gli squadroni saranno usciti da' quartieri, l' ufficiale incaricato del materiale procederà alla riconsegna delle caserme, alla quale assisteranno pure le persone nominate al num.° 1959 verificando il verbale di consegna di cui ivi è parola.

1925. Nel caso che si rinvengano mancanze o degradazioni, verranno queste rimpiazzate a spese del corpo, facendosene dall' ufficiale del genio il corrispondente stato estimativo a' prezzi delle tariffe approvate, come viene prescritto al num.° 265.

1926. Qualora la riconsegna sia fatta puntualmente, o che i danni, essendovene, siano rimborsati all' istante, l' ufficiale del genio, ed il maggiore di piazza rilasceranno all' ufficiale del corpo il processo verbale compilato alla consegna delle

caserme, apponendo al piede di esso la seguente dichiarazione. *Il dì . . . . mese. . . . . ed anno. . . . . . . fatta la riconsegna de' locali . . . . il tutto è stato restituito nelle regole.* Senza di che resterà il corpo responsabile sempre dei danni, e se ne avanzerà dal governatore o comandante il corrispondente rapporto per effettuarsene il pagamento.

1927. Ove poi il corpo non curi la riconsegna, o che il suddetto uffiziale incaricato non v' intervenga, si farà non pertanto il verbale de' danni, e delle mancanze con le istesse formalità, facendovi assistere un altro uffiziale della guarnigione per tutelare gl' interessi della truppa partita: di questo verbale, e del corrispondente stato estimativo si rimetterà copia per le vie ordinarie, onde effettuarsene il pagamento, e venir punito il capo del corpo, o l' uffiziale da esso lui incaricato.

1928. Si procederà quindi alla riconsegna de' mobili, utensili e letti, con le norme prescritte, rilasciandosene dal maggiore di piazza il verbale di consegna colla dichiarazione, e con le norme mentovate al num.° 1926.

1929. Saranno restituiti dagli uffiziali, e dalle truppe i mobili, gli utensili ed i letti loro somministrati dal comune o dagli abitanti, cui dovranno rimborsare al momento le perdite o degradazioni; senza di che gl' interessati potranno dirigere le loro doglianze al capo del corpo, che sarà in dovere di far prontamente giustizia ai di loro fondati reclami. Nel caso però che esso trascurasse di farlo, i ricorrenti s' indirizzeranno al comando della piazza, che destinerà subito un suo uffiziale, onde verificare i danni, le degradazioni o le perdite, e farne eseguire in presenza del commessario di guerra l' apprezzo prudenziale, per indi dar luogo alla ritenzione sugli averi del corpo in favore de' reclamanti, mediante l' autorità del ministro segretario di stato della guerra. Se infine gli abitanti, esauriti gli anzidetti ricorsi, non avessero ottenuta la bramata giustizia s' indirizzeranno alle autorità civili, che dovranno immantinente innoltrarne rimostranza al ministro segretario di stato corrispondente per le Nostre risoluzioni. Dovranno pertanto tali ricorsi esser prodotti il dì innanzi alla partenza delle truppe, o almeno prima del tocco della bandiera o di quello a cavallo, e le autorità civili avranno cura di far nota questa prescrizione agli abitanti.

1930. Gli uffiziali che avranno dato motivo a dei ricorsi per debiti non permessi dal comandante del corpo, oltre al dovere far subito onore agli obblighi contratti, verranno puniti con gli arresti di rigore.

1931. Partito il corpo gli abitanti perderanno ogni diritto a reclamare contro gl' individui che lo compongono.

1932. Quando l' uffiziale incaricato avrà posto in regola tutto quello che ha

rapporto alla riconsegna de' quartieri, e della somministrazioni fatte al corpo, e ne avrà ritirate le corrispondenti ricevute si porrà in marcia onde raggiungere la truppa, al di cui comandante darà subito conto di quanto è occorso relativamente alla sua commessione.

1933. All' ora fissata per la marcia di un corpo, se questo è solo nella piazza; i tamburi o i trombetti batteranno o suoneranno la generale; se poi vi sono altre truppe, batteranno o suoneranno l' assemblea o il buttaselle. I comandanti dei corpi di concerto co' governatori o comandanti destineranno le strade che i tamburi o trombetti dovranno percorrere suonando gl' indicati tocchi. Trascorsa mezz' ora, il tamburo o il trombetto di picchetto batterà un rullo, o suonerà una chiamata. A questo segno le compagnie o gli squadroni usciranno dalle loro caserme o da' loro alloggi con armi e bagaglio. Nel primo caso si formeranno innanzi al quartiere, e nel secondo si renderanno nel luogo destinato per la riunione del corpo. All' ora suddetta gli uffiziali tutti, non esclusi i superiori; si porteranno al quartiere, o nella corrispondente contrada o piazza di riunione.

1934. Riunito il corpo il capitano di picchetto riceverà dagli uffiziali di settimana i rapporti delle compagnie o degli squadroni, e li passerà al maggiore di settimana, e questi al tenente colonnello, che ne farà rapporto al colonnello. I capitani daranno direttamente parte delle novità al comandante del proprio battaglione.

1935. Schierata la truppa in battaglia se ne farà la visita, si toccherà la bandiera o a cavallo, e si manderà per le bandiere o gli stendardi nel modo stabilito dalla Nostra ordinanza per gli esercizj e le manovre.

1936. La truppa a piedi nel partire dalla guarnigione, traverserà l' abitato in colonne per plotoni colla dritta in testa, e dopo di esserne uscita, marcerà pel fianco raddoppiando le file, se la natura della strada, ed il traffico che per essa ha luogo lo permetta. Qualora debbasi marciare per più giorni, e la truppa sia di un sol battaglione, anderà un giorno colla dritta, e l' altro colla sinistra in testa; purchè il suo comandante non abbia delle ragioni di operare diversamente. Se poi sian più battaglioni, uno per volta marcerà alternativamente alla testa. Si avrà sempre cura di non ingomberare tutta la strada, e di permettere alle vetture od a' pedoni di continuare il loro traffico. Gli uffiziali ed altri individui a cavallo non si frammezzeranno giammai nelle file, ma si terranno riuniti alla testa ed alla coda del battaglione. Quelli che pel dissimpegno de' loro incarichi dovranno marciare colle compagnie o lungo la truppa anderan sempre dalla parte opposta a quella donde spira il vento. Le truppe a cavallo marceranno per quarti con le norme sopra espresse.

1937. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati agli arresti semplici staranno al di loro posto lungo la marcia, e vi staran pure i sotto-uffiziali e soldati condannati a' servizj ignobili. Gli uffiziali agli arresti di rigore, se di stato maggiore marceranno senz' armi alla coda del rispettivo battaglione, se capitani o subalterni alla coda dello squadrone o della compagnia cui appartengono anche senz' armi. I sotto-uffiziali e soldati in prigione marceranno colla retroguardia, e quelli di cavalleria cammineranno a piedi. In fine i sotto-uffiziali e soldati sotto giudizio potranno, se occorra, marciare legati, e solo questi saranno disarmati: il prevosto, che marcerà pur esso con la retroguardia risponderà particolarmente de' medesimi. Giunta la truppa alla fermata, ciascun individuo riprenderà la sua punizione. In mancanza di prigioni militari, e di locale custodito, gl' individui sotto giudizio saranno depositati nelle carceri civili ove s' invierà una guardia.

1938. Ogni truppa in marcia sarà sempre preceduta da una immediata vanguardia spiccata, ne' corpi di fanteria, dalla compagnia cacciatori del battaglione cui tocca la testa della colonna; in mancanza de' cacciatori verrà formata da' fucilieri: essa non si allontanerà più di cento a centocinquanta passi dalla truppa che precede, e spingerà innanzi a se a cento passi una punta di sei uomini comandata da un sotto-uffiziale, che a cinquanta passi in avanti spiccherà due esploratori. Avrà anche una retroguardia della stessa forza, nominata come la vanguardia dal battaglione che è alla coda della colonna, e somministrata come sopra nella fanteria: la detta retroguardia non si scosterà più di centocinquanta passi dalla coda dell' ultimo battaglione: la forza della vanguardia e della retroguardia sarà regolata in ragione delle vedute del comandante della truppa in movimento.

1939. Nelle truppe a piedi potrà essere comandato un sotto-uffiziale per compagnia cui sarà ordinato di marciare tra il corpo e la retroguardia affine di spingere innanzi gli uomini pigri, e quelli rimasti dietro per qualche momentaneo bisogno. Per altro se fra i mentovati individui ve ne fossero taluni sorpresi da qualche male, o spedati in modo da non essere più in istato di proseguire la marcia, questi sotto-uffiziali non li costringeranno a marciare, ma li lasceranno dietro di loro alla discrezione del comandante la retroguardia. Questi curerà di unirli sotto la custodia di qualcuno dei ridetti sotto-uffiziali, onde farli riposare alquanto, per indi metterli nuovamente in cammino, o per attendere i carri, e farvi salire quelli tra essi impossibilitati del tutto a marciare a piedi.

1940. Giunto il corpo alla distanza di dugento passi fuori lo spalto, o l'abitato, il comandante farà fare alto, ordinerà un' altra visita, e mancando degli uo-

mini manderà qualche sotto-uffiziale della compagnia o dello squadrone cui appartengono onde farne ricerca. Questi sotto-uffiziali, una coi soldati che avessero potuto rinvenire, si uniranno alla retroguardia, colla quale marceranno finchè all'ora del grande riposo non raggiungano le proprie compagnie o i proprj squadroni, e non potendo rinvenirne taluno, ne daranno conoscenza al comandante la scorta degli equipaggi. Il comandante del corpo farà indi togliere le bajonette, o riporre le sciable al fodero, e preso l'ordine di marcia si porrà in cammino.

1941. Gli equipaggi con la corrispondente scorta usciranno dalla piazza mezza ora dopo la partenza del corpo, e prima di uscire il comandante di essa scorta farà visitare gli alloggi e le osterie per ricondurne seco i soldati che avessero potuto trattenervisi, e mancandone taluno ne farà rapporto al comandante della piazza.

1942. L'uffiziale stesso pria di partire riscuoterà dalle autorità comunali un certificato di buona condotta per le truppe durante la loro dimora nel comune, con la quietanza per le somministrazioni ricevute, e per ogni altro credito: esso uffiziale si dirigerà all'uopo al comandante della piazza. Non potranno le autorità comunali ricusarsi a fornire un tal certificato sotto pretesto di reclami che potessero riceversi in appresso, ma sarà ad esse libero di esprimere i carichi che avessero contro il corpo, dichiarando il motivo per lo quale non l'abbiano inoltrato a tempo debito.

1943. L'anzidetto uffiziale sarà responsabile di tutt'i disordini che la truppa commettesse nella piazza dopo l'uscita del corpo; ed accadendone, il governatore o comandante la medesima ne avvertirà quello del corpo, onde sia severamente punito, ma non impedirà all'uffiziale stesso di partire colla sua truppa nell'ora fissata.

1944. Se dopo la partenza degli equipaggi qualche soldato fosse rimasto abusivamente nella piazza, il comando militare della medesima lo farà arrestare e lo invierà al corpo.

1945. Allorchè in tempi cattivi od eccessivamente caldi eseguir si debbano marce lunghe e faticose, vogliamo che oltre al numero de' trasporti fissati dall'ordinanza dell'amministrazione militare per gli equipaggi e convalescenti, si destini un carro per battaglione, onde facilitare gl'infermi o gli spedati che non possano assolutamente continuare la marcia. Questo carro seguirà vuoto la coda della colonna sotto la custodia de' sotto-uffiziali di cui è parola nel num.° 1939, i quali vi faranno salire i sotto-uffiziali ed i soldati impossibilitati a marciare: essi in questo incarico avranno però l'accortezza di farne scendere coloro che si saranno riposati un certo tempo, per così dar luogo a quelli che ne avessero maggior bisogno:

puniranno intanto quei che per mera pigrizia si presentassero per ottenere un tal favore. Un chirurgo anderà sempre presso i suddetti carri ad oggetto di assistere gli ammalati e riconoscere i pigri; ed il comandante della retroguardia, quando non vi sia un uffiziale superiore alla coda del corpo, vigilerà la esecuzione di quanto si è prescritto.

1946. È vietato agl' individui di collocare i proprj sacchi sui carri dell' equipaggio: I sotto-uffiziali vigileranno onde niun soldato tolga il suo da dosso, ed essi stessi ne daranno l' esempio.

1947. Tutte le donne che seguono a piedi il corpo, non che i vivandieri e le lavandaje, se ve ne siano, marceranno coi bagagli, e sarà loro assolutamente proibito di salir sulle vetture dell' equipaggio o sopraccaricarle di generi di loro pertinenza, non che di precedere la truppa o marciare con essa.

1948. I carri appartenenti all' equipaggio degli uffiziali verranno del pari obbligati di marciare con quelli della truppa, e le persone qualsivogliano incaricate particolarmente della custodia de' generi di qualche uffiziale dipenderanno del tutto dal comandante della scorta

1949. Ogni distaccamento o frazione di corpo nel partire da una piazza seguirà le norme date precedentemente pe' corpi che partono, con le proporzioni e modificazioni derivanti dalla sua forza e composizione.

1950. Allorquando colla truppa marci un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito egli sarà col distaccamento degli alloggi, ed assumerà la direzione di quanto ha rapporto ad essi alloggi, alla ripartizione del servizio, ed al collocamento de' posti com' è prescritto al num.º 225. Egli comunicherà colle autorità locali per quanto agli accennati oggetti ha rapporto.

1951. Se più corpi riuniti marcino insieme, l' uffiziale che li comanda superiormente destinerà il luogo ove le vanguardie distaccate, e i distaccamenti degli alloggi dovranno riunirsi pria della partenza, onde marciare tutti insieme. Se vi sia un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito darà a questi la direzione delle vanguardia e de' distaccamenti anzidetti con le corrispondenti istruzioni: in altro caso destinerà un uffiziale al comando di tali truppe coll' incarico degli alloggi per tutta la colonna: potrà infine affidare questa commessione al più antico o più graduato tra gli uffiziali destinati per gli alloggi. Questi disporrà di quanto ha rapporto agli alloggi ed al collocamento de' posti, a seconda delle istruzioni ricevute e delle circostanze locali, e tutti gli uffiziali degli alloggi, e delle vanguardie distaccate ad esso lui esclusivamente si dirigeranno. Gli equipaggi marceran pure riuniti con le norme stesse.

Art. 2.

Dell' arrivo delle truppe nelle piazze.

1952. Quando un corpo dovrà recarsi in una piazza per rimanervi di guarnigione, l' uffiziale che lo precede con l' incarico degli alloggi, nel giungervi si porterà a ricevere gli ordini del governatore o comandante della piazza per ciò che riguarda i quartieri, o gli alloggi che occupar deve il corpo, e gli presenterà il foglio di via di cui è latore.

1953. Se il corpo debba essere alloggiato in edificj militari, occuperà i locali lasciati dalla truppa che sarà venuta a rilevare; altrimenti quelli che gli verranno assegnati.

1954. Quando nella piazza vi siano più quartieri vuoti, l' uffiziale incaricato degli alloggi chiederà al governatore o comandante quello che giudicherà più conveniente al di lui corpo, uniformandosi agli ordini di risulta.

1955. Niun corpo stabilito in un quartiere potrà esserne sloggiato per l' arrivo di un altro, eccetto il caso in cui occupasse locali soverchiamente estesi in proporzione della sua forza, ed adatti a quella della truppa che giunge.

1956. I corpi della guarnigione potranno essere obbligati a restringersi il più che sia possibile, ogni qual volta la deficienza di locali lo esigesse, onde dare alloggio ad una truppa che arriva nella piazza.

1957. Il governatore o comandante della piazza proporrà per le vie ordinarie quei cambiamenti di quartieri, che al ben essere delle truppe, ed alle particolari circostanze del servizio fossero convenevoli: non pertanto in caso di urgenza potrà farli eseguire e poscia renderne conto.

1958. Se in uno stesso giorno arrivino più corpi in una piazza, il governatore o comandante della medesima, onde eliminare ogn' idea di preferenza, disporrà che gli uffiziali incaricati degli alloggi rispettivi tirino a sorte in sua presenza i quartieri che ciascun corpo dovrà occupare; ciò per altro non verrà praticato allorquando la capacità de' locali convenisse piuttosto all' uno che all' altro di essi corpi, per lo importantissimo oggetto di non separare i suoi individui, al che, di preferenza a qualunque altra considerazione, si dovrà avere riguardo.

1959. Destinati i locali che occupar deve il corpo ch' è per giungere nella piazza, il governatore o comandante di essa darà gli ordini convenienti perchè ne venga fatta la consegna all' uffiziale incaricato degli alloggi: questa si eseguirà dal-

l'ajutante di quartiere; o da altra persona che tiene in consegna i locali suddetti in presenza del maggiore di piazza, di un uffiziale del genio, e del commessario di guerra, il quale ne farà il corrispondente processo verbale a firma di tutte le suddette parti, conservandosene da ciaschedona di esse una copia.

1960. Se la truppa debba tutta, o in parte alloggiare presso gli abitanti il governatore o comandante preverrà con anticipazione le autorità comunali degli alloggi che dovranno preparare, e l'uffiziale che ne ha l'incarico, seguito dall'ajutante e dai sotto-uffiziali a ciò destinati si porterà alla casa comunale, ove esibito il foglio di via, riceverà i biglietti di alloggio corrispondenti alla forza del corpo. Egli premurerà i funzionarj comunali di destinare gli alloggi in siti ove la truppa sia riunita, e non già in locali distanti tra loro a segno che i sotto-uffiziali, ed i soldati non fussero sotto gli occhi de' loro uffiziali, perchè alloggiati lungi da essi. Domanderà quindi che i biglietti siano assegnati in modo che gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati di una stessa compagnia o dello stesso squadrone abbiano alloggi contigui tra loro, ed ove ciò fosse assolutamente impossibile lo esigerà almeno per la maggior parte di essi.

1961. Comechè per mantenere con più accerto l'ordine, e la disciplina delle truppe, convenga alloggiarle il meno sperperate che si possa; le autorità militari locali, non che quelle comunali procureranno per quanto sia possibile che non si alloggi mai in uno stesso locale meno di una intera compagnia, o di uno intero squadrone, essendo da preferirsi in caso di estrema necessità, che le truppe abbiano ricovero in grancie, conventi di frati, o grandi casamenti, stando con esse i rispettivi uffiziali, anzichè ripartirle per le case degli abitanti, e separarle in guisa tra loro da non poter essere vigilate, e contenute dalla presenza dei superiori.

1962. L'alloggio sarà sempre chiesto per la forza effettiva; ma però non si prenderanno i viglietti di alloggio che pe' soli presenti, e gli eccedenti si conserveranno nella casa di città, divisi in pacchetti corrispondenti alle rispettive compagnie o a' rispettivi squadroni, onde all'arrivo degli uffiziali, sotto uffiziali, o soldati assenti, vengano loro somministrati sulla domanda del governatore o comandante della piazza.

1963. I biglietti degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di ogni compagnia o squadrone verranno riuniti in un pacchetto, che sarà consegnato al rispettivo sotto-uffiziale di alloggio, il quale appena lo avrà ricevuto si porterà a visitare gli alloggi dei suoi uffiziali, ed a riconoscere la posizione di quelli de' sotto-uffiziali

e soldati: all' arrivo poi del corpo, facendosi ritrovare sulla piazza ove questo dovrà formarsi, consegnerà il pacchetto suddetto al suo primo sergente. L' ajutante conserverà egli stesso i biglietti di alloggio degl' individui componenti lo stato maggiore e minore, cui ne farà personalmente la distribuzione.

1964. Se per tutti gli uffiziali subalterni di una compagnia o di uno squadrone non si siano potuti avere alloggi prossimi al quartiere, o alla contrada dove sono alloggiati i proprj individui, allora si noterà in dorso de' biglietti quali siano quelli che abbiano tale condizione, e gli uffiziali in presenza del comandante della compagnia o dello squadrone tireranno a sorte coloro che occupar li debbono di preferenza.

1965. Alloggiando le truppe nelle case de' particolari è vietato di occupare locali diversi da quelli assegnati a ciascuno nei biglietti, sotto pena di severo castigo: ed è altresì vietato agli uffiziali di cambiare alloggio senza il permesso del capo del corpo.

1966. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati non potranno esigere che ne' loro alloggi siono altri generi oltre quelli prescritti nell' articolo degli alloggi, nè che gli abitanti li forniscano di altro che di quello ivi stabilito.

1967. Gli uffiziali rimarranno responsabili de' danni e de' disordini che essi medesimi, od i loro domestici cagionassero nelle rispettive abitazioni, non che di quelli che dai soldati delle rispettive compagnie o degli squadroni venissero commessi ne' loro alloggi: essi ne cureranno la riparazione o la indennizzazione.

1968. La vanguardia distaccata servirà di guardia di polizia nel luogo della fermata, e quindi fissato l' occorrente per gli alloggi, se questi siano in caserme, l' uffiziale che n' è incaricato ne farà prendere possesso dalla vanguardia stessa, e stabilirà il numero di sentinelle, e piantoni necessarj alla sicurezza de' quartieri. Se poi la truppa è alloggiata presso gli abitanti, l' uffiziale suddetto si porterà nuovamente dal governatore o comandante, il quale destinerà un locale per quanto sia possibile al centro delle contrade ove la truppa deve alloggiarsi, per istabilirvi la guardia suddetta.

1969. Sarà cura dell' uffiziale incaricato degli alloggi di concertarsi co' provveditori onde approntino le somministrazioni di ogni sorta bisognevoli alla truppa: egli si assicurerà della bontà dei generi, e si dirigerà al governatore o comandante nel caso che non li trovi di buona qualità. In mancanza di provveditori si dirigerà alle autorità comunali, dalle quali sarà anche agevolato per l' occorrente all' acquisto de' generi bisognevoli pel rancio della truppa.

1970. Mentre l'ajutante si occuperà dell'assettamento del quartiere, o della verificazione degli alloggi, se questi sono presso gli abitanti, l'uffiziale degli alloggi anderà all'incontro del corpo, onde fare rapporto al comandante di esso di quanto sarà occorso, ed informarlo degli ordini ricevuti dal governatore o comandante della piazza.

1971. Arrivato che sarà il corpo in prossimità della piazza, e dopo di essere stato riconosciuto nel caso che la piazza sia di guerra nel modo prescritto a' numeri 704, e 705, il comandante di esso lo farà schierare in battaglia, onde ripulirne, e rassettarne il vestiario, ed ogni altro arnese. Allora i comandanti delle compagnie o degli squadroni chiameranno la visita, e faranno rapporto degli uomini rimasti indietro, specificandone i motivi, affinchè il comandante del corpo possa, se lo creda, spedire de' sotto-uffiziali per rinvenirli, e condurli.

1972. Se gl'impiegati doganali volessero visitare i sacchi della truppa, lo dovranno eseguire durante questo atto, ed allora il comandante del corpo farà aprire le righe, porre i sacchi a terra, ed aprirli: ciò eseguito tre de' suddetti impiegati, accompagnati da altrettanti uffiziali del corpo, uno per ogni riga, procederanno all'anzidetta visita; e qualora alcuno di essi impiegati manifestasse il sospetto che un sotto-uffiziale o soldato aver potesse sopra di se qualche genere di contrabbando, l'uffiziale che lo accompagna farà all'istante visitare da un sotto-uffiziale la persona indicata, e verificandosi il sospetto, la farà arrestare, dandone subito parte al comandante del corpo. Lo stesso si eseguirà pe' sotto-uffiziali e soldati di cavalleria, i quali smonteranno di sella, e terranno aperto innanzi ad essi il valigiotto. L'eguale procedimento potrà aver luogo verso i domestici degli uffiziali, e gli equipaggi de' corpi, in presenza sempre di un uffiziale a ciò destinato.

1973. Quando il corpo sarà pronto ad entrare, un uffiziale dello stato maggiore della piazza lo condurrà fino al luogo destinato dal governatore o comandante, dove si formerà in battaglia prendendo il fronte che gli verrà indicato dal suddetto uffiziale.

1974. La truppa entrerà nella piazza col maggiore ordine possibile, eseguendo quanto è prescritto per le truppe in marcia: gli uffiziali terranno la sciabla in mano, ed i tamburi o trombetti, se di giorno, toccheranno la marcia.

1975. Le donne, i domestici, i carri e le some non potranno mischiarsi colla truppa nell'atto del suo ingresso nella piazza, nè immediatamente precederla, ma vi entreranno insieme, ed in buon ordine mezz'ora dopo del suddetto ingresso.

1976. Il governatore o comandante della piazza si farà trovare al primo arrivo della truppa nel luogo ov' essa si dovrà schierare.

1977. L' ajutante, ed i sotto-uffiziali destinati per gli alloggi si faranno anche ivi ritrovare.

1978. L' ajutante spedirà un sotto-uffiziale o soldato all' incontro degli equipaggi del corpo per guidarli al luogo che sarà designato per la loro riunione. Quivi il conduttore li farà convenevolmente disporre, ed all' ordine che ne riceverà dal capo del corpo li farà scaricare. Esso conduttore farà poscia la consegna degli oggetti alle persone cui di diritto, riprendendo i ricevi all' uopo emessi. La scorta degli equipaggi non ne lascerà la custodia che dopo eseguita compiutamente tale operazione.

1979. Situato il corpo in battaglia il comandante di esso presenterà al governatore o comandante della piazza la situazione della forza, o ne riceverà in iscritto le istruzioni pe' casi di allarme, non che gli ordini particolari di polizia, e disciplina in vigore nella piazza, e fuori di essa, comprendendovi quei bandi emanati dalle autorità civili che crederà necessario di far noti alle truppe, e la indicazione de' limiti della sua guarnigione.

1980. Se la piazza sia una di quelle eventuali, o non essendo tale manchi il governatore o comandante, e che il capo della truppa che vi giunge, a' termini del prescritto al num.° 795, debba prenderne il comando, egli, dopo eseguito il prescritto nel numero antecedente, lo assumerà, e darà quindi, o farà dare quegli ordini che giudicherà opportuni.

1981. Ricevute, o date le istruzioni, il comandante del corpo, ove lo giudichi necessario, farà battere all' ordine, e ne comunicherà alla truppa quella parte ch' essa dovrà conoscere, facendone fare la spiega ne' circoli per compagnie o squadroni che all' uopo si formeranno. Circa i bandi qualora ve ne fossero, saranno emanati colle forme prescritte.

1982. Distribuito l' ordine si nomineranno le guardie di piazza, se la truppa arrivata debba somministrarne il giorno stesso del suo arrivo: il che non avverrà se non in casi di urgenza, specialmente pe' corpi a cavallo e si comunicheranno le particolari disposizioni del capo del corpo, e quanto è relativo al servizio interno.

1983. I corpi di cavalleria dovendo somministrare guardie a piedi lo eseguiranno quando la truppa sia già acquartierata, ed i cavalli governati, e situati nelle stalle.

1984. Adempiutosi quanto è detto di sopra, il governatore o comandante della piazza ordinerà al corpo di entrare ne' quartieri o negli alloggi. Allora le ban-

diere, o gli stendardi saranno accompagnati all' abitazione del comandante del corpo con le prescrizioni della ordinanza delle manovre, ed insieme al distaccamento che le accompagna marcerà pure la corrispondente guardia, che dovrà rimanere all' abitazione suddetta. La truppa verrà poscia accompagnata ne' rispettivi quartieri da un ufficiale di piazza; ma nel caso che debb' alloggiare presso gli abitanti, ogni compagnia, o squadrone sarà condotto nella contrada ove sono stabiliti i suoi alloggi dal proprio sotto-ufficiale incaricato di questo servizio.

1985. Tutti gli uffiziali ed i sotto-uffiziali dovranno seguire la propria compagnia o lo squadrone, ed assistere allo stabilimento di essi nelle caserme, e dei cavalli nelle stalle; ma se la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, il comandante di ogni compagnia o squadrone, giunto al luogo indicatogli dal proprio sotto-uffiziale, farà comandare dal primo sergente gli uomini che sono chiamati alla esecuzione di qualche servizio interno, e quindi eseguirà la distribuzione de' biglietti ai proprj uffiziali, e sergenti, consegnando ad ogni caporale i biglietti per gli uomini che compongono la sua squadra.

1986. Quando la truppa tutta, o in parte sia alloggiata in locali separati, la di cui capienza non sia minore di una compagnia o di uno squadrone, il comandante di ognuna di tali suddivisioni stabilirà al rispettivo locale una piccola guardia, e prenderà tutte le misure di cautela onde prevenire la diserzione, ed i disordini.

1987. I biglietti degli uomini che marciando col corpo per una qualunque ragione non siano entrati con esso nella piazza saranno riuniti in pacchetti per compagnia o squadrone, ed inviati al comandante la guardia di polizia, cui si presenteranno gli uomini suddetti nell' entrare nella piazza, onde riceverli.

1988. Ogni capo squadra condurrà in seguito i suoi soldati nell' alloggio loro destinato, formando uno statino delle abitazioni che individualmente essi occupano, del quale ne passerà immantinente copia al proprio primo sergente.

1989. Tutti gli uffiziali saranno presenti all' intero collocamento negli alloggi de' proprj sotto-uffiziali e soldati, e ciò onde prevenire le quistioni con gli abitanti, e mantenere l' ordine conveniente; dopo di che potranno portarsi a' rispettivi alloggi solo quelli che non sono di settimana, nè di picchetto.

1990. Trovandosi degli errori, o delle difficoltà nella distribuzione degli alloggi, il sotto-uffiziale incaricato di essi si porterà nella casa comunale per farli dirimere dall' agente della comune, che ai termini del prescritto al num.° 1077 vi dovrà rimanere in permanenza.

1991. Stabilito l' alloggio di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone il

rispettivo primo sergente ne farà uno stato, nel quale comprenderà ancora gli alloggi degli uffiziali, che rimetterà all'ajutante, e questi ne formerà uno generale per l'intero battaglione, comprendendovi benanche gl'individui dello stato maggiore e minore: di tale stato per l'organo del comandante del battaglione, e del tenente colonnello, sarà rimessa copia al colonnello.

1992. Distribuiti gli uffiziali ne'rispettivi olloggi, cureranno d'inviare i carri, le vetture, o i cavalli di cui si sono serviti al luogo ove sono riuniti gli equipaggi del corpo: quivi si troverà l'aggiunto al conduttore, il quale dopo averli confrontati colle corrispondenti ricevute, restituirà queste agli uffiziali. Se però trovi un'animale gravemente ferito, o una vettura danneggiata, dovrà conservar la ricevuta ed unirla al rapporto da farne al maggiore di settimana, il quale ne informerà il capo del corpo, onde in caso di reclamo, possa farsi il carico convenevole a chi di diritto.

1993. L'aggiunto anzidetto restituirà a' vetturini, o carrettieri i trasporti o gli animali ricevuti dagli uffiziali, e quelli presi in fitto a conto del corpo, pagandone loro il prezzo alla presenza di due funzionarj del comune, da' quali ritirerà dichiarazione firmata ed indicante la restituzione, ed il pagamento avvenuto. Tali documenti gli serviranno per conteggiare le somme, che siccome abbuonconto gli verranno all'uopo liberate dal quartier mastro.

1994. I trasporti ricevuti per la competenza delle truppe saranno riconsegnati a' vetturini, ai quali si rilasceranno i corrispondenti titoli di credito verso il corpo, o si pagherà l'importo a norma delle tariffe e secondo i regolamenti vigenti in presenza di due agenti comunali.

1995. Un'ora dopo l'arrivo del corpo si batterà la fascina: a questo segno i sergenti di settimana riuniranno nelle caserme, o nel locale donde le compagnie o gli squadroni si sono distribuiti per gli alloggi, gli uomini nominati per le distribuzioni, e pel rancio, che ispezionati dagli uffiziali di settimana, verranno da essi condotti nel locale stabilito per la di loro riunione. Quando tutti saranno riuniti, il capitano di picchetto ne prenderà il comando, dividerà i distaccamenti per le diverse distribuzioni, e vi destinerà quelli tra gli uffiziali di settimana, che saranno stati a ciò nominati, eseguendo quanto altro viene prescritto nei numeri 1797, e 1799.

1996. Ritornati gli uomini dalle distribuzioni il capitano di picchetto eseguirà il prescritto al numero 1798 e ne farà indi rapporto al maggiore di settimana, e questi al comandante del corpo.

1997. Quando la truppa sarà alloggiata presso gli abitanti, il rancio si farà

per isquadre negli alloggi de' rispettivi caporali, i quali saranno responsabili del buon ordine, e della tranquillità de' loro soldati.

1998. Gli uffiziali ed i sergenti di settimana si potranno recare alle loro abitazioni subito che i rispettivi soldati abbiano mangiato il rancio, e si siano eseguiti ne' corpi a cavallo i governi e le distribuzioni occorrenti.

1999. Gli altri uffiziali e sergenti due ore dopo che le compagnie o gli squadroni sono entrati negli alloggi, eseguiranno delle visite a' rispettivi plotoni, o sezioni per assicurarsi che il tutto sia in ordine, sentire le lagnanze de' soldati, e farvi diritto.

2000. Il comandante del corpo si porterà a fare rapporto di quanto è avvenuto al governatore o comandante, da cui riceverà gli ordini che possono occorrere. Il giorno dopo del suo arrivo rettificherà poi personalmente, o per mezzo di un uffiziale superiore, il modo com' è stata acquartierata la sua truppa, sia nelle caserme, sia presso gli abitanti, e dopo di aver fatto eseguire i cambiamenti che crederà necessarj, farà compilare uno stato generale dell' accasermamento dell' intero corpo, che comunicherà in forma sommaria al governatore o comandante della piazza, ed al sindaco poi per quella sola parte della truppa che non è alloggiata in edificj militari.

2001. In pari tempo darà gli ordini convenevoli perchè la truppa sia provveduta di letti, nel caso che non si sia ciò potuto ottenere nello stesso giorno dell' arrivo, e disporrà che l' uffiziale incaricato del materiale prenda da quello che era stato incaricato degli alloggi la consegna de' quartieri, della loro mobilia, degli utensili e de' letti, facendolo in ciò coadjuvare da' rispettivi portabandiere o portastendardi ciascuno pel proprio battaglione.

2002. Il maggiore di settimana subito dopo che la truppa si sarà acquartierata presenterà al maggiore di piazza, il ruolo degli uffiziali, e la situazione della forza del corpo di cui è parola ne' numeri 439 e 440. Unirà a tali carte un rapporto circostanziato degl' individui che raggiunger debbono il corpo, non che del numero dei cavalli, per infermità, o altro motivo rimasti indietro.

2003. Egli darà pure i corrispondenti ordini perchè siano nominate, e spedite le ordinanze agli uffiziali generali e superiori che vi hanno diritto, non che al governatore o comandante della piazza.

2004. I maggiori avranno cura che i sotto-uffiziali del proprio battaglione acquistino prontamente conoscenza delle abitazioni del governatore o comandante, degli uffiziali generali impiegati, degli uffiziali dello stato maggiore della piazza, dei comandanti i corpi facoltativi e del commessario di guerra, non che de' luoghi di

distribuzione. Tali notizie verranno comprese in uno stato che sarà affisso al picchetto, ove i sotto-uffiziali potranno prenderne conoscenza.

2005. La nota delle abitazioni degl' individui dello stato maggiore del corpo sarà pure affissa nel picchetto, e quella degli altri uffiziali nelle caserme rispettive delle compagnie o degli squadroni, e se la truppa sia alloggiata presso gli abitanti nelle case de' primi sergenti, e nella guardia di polizia.

2006. Ogni distaccamento o frazione di corpo nel giungere in una piazza riceverà gli alloggi, e vi si stabilirà con le regole generali prescritte pe' corpi, e con le modificazioni convenienti alla sua forza.

2007. Il governatore o comandante della piazza rimetterà per le vie ordinarie al comandante generale delle armi una situazione della effettiva forza entrata nella piazza, informandolo successivamente del ritorno degli uffiziali assenti.

Art. 3.

Del passaggio delle truppe per le piazze.

2008. I corpi di qualunque arma di transito per le piazze eseguiranno nel di loro ingresso le regole stabilite nell' articolo precedente per quelle che debbono rimanervi di guarnigione, con le seguenti modificazioni.

2009. Se in uno stesso giorno giungano in una piazza più corpi, alcuni dei quali per rimanervi di guarnigione, ed altri di passaggio, non avrà luogo il prescritto al num.° 1958 dovendo i primi essere preferiti nella scelta a' secondi.

2010. A differenza del prescritto al num.° 1962 i viglietti per gli alloggi si prenderanno per la forza presente, e quindi non se ne lasceranno in deposito nella casa comunale.

2011. L' aggiunto al conduttore degli equipaggi giungendo nella piazza si recherà dalle autorità comunali, e vi chiederà i mezzi di trasporto necessarj pel dì della marcia: egli curerà poi di riunirli nel modo prescritto al num.° 1910.

2012. In quanto al prescritto al num.° 1964 si avrà per massima generale che gli uffiziali di settimana alloggeranno di preferenza vicino alle proprie compagnie, o a' proprj squadroni.

2013. Circa al prescritto a' numeri 1976, 1977, 1979, 1980, e 1981, la truppa giunta sulla piazza d' armi riceverà dall' uffiziale dello stato maggiore della piazza che ve l' ha accompagnata tutte le istruzioni, di cui ivi è parola, dovendo il comandante di essa truppa consegnare all' uffiziale suddetto la situazione della forza. Il governatore o comandante poi si limiterà a vedere defilare la truppa al

suo passaggio, assegnandole pel caso di allarme un luogo per quanto è possibile non lungi da' quartieri, o dalle contrade ov' è alloggiata.

2014. Le truppe di passaggio per una piazza non somministreranno guardie a' posti di piazza.

2015. Se la truppa debba partire l'indomani del suo arrivo, il comandante di essa non permetterà che si scarichino gli equipaggi, menochè quella porzione di essi che potesse abbisognare agli uffiziali, facendoli rimanere sempre riuniti: questi al loro arrivo saranno consegnati dalla scorta alla guardia di polizia, cui ne sarà affidata la custodia.

2016. Se la truppa dovrà fare alto per qualche giorno nella piazza si conformerà interamente alle regole di governo, e polizia quivi stabilite, e manderà a prendere l'ordine come le truppe che vi sono di guarnigione.

2017. Il prescritto a' numeri 2000, 2001, 2004, e 2007, non avrà luogo per le truppe che passano per una piazza.

Art. 4.

Dell' ordine da osservarsi marciando nell' interno del Regno.

2018. Nell' incominciare la marcia di un corpo di fanteria il suo comandante avrà cura che la truppa cominci per serbare nel passo una cadenza più lenta della prescritta, in modo che giunga dopo un certo tempo alla cadenza del passo naturale.

2019. Le guide cureranno egualmente la uniformità del passo, e qualora per qualunque causa venissero ad alterarsi le ordinarie distanze, non dovranno ristabilirle se non successivamente, affinchè gli uomini non vengano defaticati da frequenti cambiamenti di celerità.

2020. Durante la marcia i tamburi, o trombetti saranno alla testa de' rispettivi battaglioni o squadroni, e ve ne sarà uno alla coda della colonna.

2021. Ogni qualvolta degli ostacoli, o altri accidenti obbligassero le truppe verso la coda a doversi fermare, l'uffiziale superiore o altro che serra la colonna ordinerà al tamburo o trombetto ivi assegnato di toccare un rullo, che sarà ripetuto fino alla testa, la quale dovrà subito fermarsi, ed il superiore che avrà giudicato della necessità di arrestarsi, darà o farà dare conoscenza del motivo al comandante del corpo. Subito che la coda è pronta a potersi rimettere in cammino il tamburo o trombetto suddetto toccherà altro rullo, che ripetuto egualmente fino alla testa, avvertirà di doversi riprendere la marcia, la quale si ricomincerà da tutta la colonna allorchè questo tocco si batterà dalla testa.

2022. Ogni qual volta si dovrà fare alto dalla testa della colonna, si comincerà a rallentare il passo, e quindi si batterà un rullo che sarà ripetuto fino alla coda.

2023. Ogni battaglione avrà sempre un tamburo o trombetto pronto a battere o suonare, sia per sostenere la marcia, sia per ripetere gli anzidetti annunzii.

2024. Durante la marcia gli uffiziali cureranno che niuno esca dalle righe o file, conservandovi l'ordine stabilito.

2025. Se qualche soldato di truppe a piedi debba necessariamente, per suo particolare bisogno, allontanarsi alquanto dalla truppa, lascerà il fucile ad un camerata, e se per tale circostanza fosse obbligato a trattenersi soverchiamente, ne avvertirà il proprio caporale, il quale lo accompagnerà alla distanza di venti passi da uno de' fianchi della truppa, per fargli quindi raggiungere la compagnia al più presto possibile.

2026. Un soldato a cavallo nelle circostanze prevedute nel precedente numero dovrà lasciare il suo cavallo al soldato che gli è vicino, ed eseguire il prescritto pe' soldati a piedi.

2027. Se poi il soldato, sia a piedi, sia a cavallo debba rimanere indietro perchè colpito da indisposizione che lo inabiliti a continuare la marcia, allora il caporale ne darà parte al proprio capitano, il quale potrà disporre che si trattenga per riunirsi secondo le circostanze a' sotto-uffiziali che seguono le truppe di fanteria, o alla retroguardia, facendogli ritenere il suo fucile o cavallo.

2028. Durante la marcia le truppe a piedi porteranno le armi a volontà, e senza bajonetta com'è detto al num.° 1940, essendo espressamente proibito di portarsi il calcio allo insù: ne' tempi piovosi le armi si porteranno sotto al braccio. Gli uffiziali avranno la spada, o sciabla nel fodero, il che si praticherà ancora dalle truppe a cavallo.

2029. Le armi da fuoco non saranno cariche, menochè quelle de'sotto-uffiziali, e degli uomini di vanguardia e retroguardia.

2030. Quando la truppa attraverserà de' boschi, o de' luoghi intricati, gli uffiziali avranno maggior cura di far serrare le file, onde impedire l'allontanamento de' soldati: nel passar poi per luoghi abitati si riordineranno le file, gli uffiziali e le truppe a cavallo porranno la sciabla in mano, le truppe a piedi le armi al braccio, ed i tamburi o trombetti batteranno o suoneranno.

2031. In ogni ora si farà un breve alto non maggiore di quindeci minuti; a metà di cammino una fermata più lunga, che peraltro non durerà più di un'ora; ed infine ad una qualche distanza dal luogo ove si deve pernottare, o rimanere di guarnigione si farà l'ultimo alto prescritto al num.° 1971.

2032. Non si farà mai alto ne' boschi o luoghi coperti, o nell'abitato, e laddove ciò sia indispensabile, si situeranno dei sotto-uffiziali di piantone a' convenienti luoghi per impedire a' soldati di allontanarsi.

2033. A' piccoli alti le truppe a piedi faranno al piede arme, e gli uffiziali ed i sotto-uffiziali avranno cura che i soldati assettino i sacchi che durante la marcia abbiano osservato di essere scomposti. Al grande alto si potrà disporre dal capo del corpo che i sotto-uffiziali ed i soldati tolgano i loro sacchi, e che si formino i fasci d' armi: si baderà allora dagli uffiziali che i sacchi non vengano posati nel fango, e che si destinino delle sentinelle alle armi, ed una alla bandiera. All'ultimo alto di arrivo i soldati si ripuliranno alla meglio, ed i comandanti le compagnie faranno rimettere le bajonette.

2034. Le truppe a cavallo ad ogni alto porranno piede a terra, e gli uffiziali ed i sotto-uffiziali baderanno che al bisogno si stringano le cigne, e si rassetti il carico, facendo mettere una sentinella ad ogni stendardo. All' ultimo alto poi gli uomini si ripuliranno, ed i cavalli saranno messi in assetto.

2035. Al grande alto, ogni comandante di compagnia o di squadrone farà chiamare la visita, e darà parte degli uomini assenti al comandante del proprio battaglione, e questi al capo del corpo, il quale farà verificare dall' ajutante se tali uomini si trovino coi sotto-uffiziali che seguono la truppa, ovvero uniti alla retroguardia, ed a seconda de' rapporti che ne riceverà, darà le disposizioni convenienti.

2036. La vanguardia distaccata, il distaccamento degli alloggi, e gli equipaggi con la corrispondente scorta eseguiranno degli alti con le stesse norme contemplate ne' precedenti numeri.

2037. Il comandante la retroguardia, che aver dee cura degli uomini rimasti indietro, ad ogni alto farà che coloro i quali sono in istato di farlo, raggiungano il corpo: al grande ed all' ultimo alto invierà al capo del corpo un rapporto degli uomini rimasti presso la retroguardia, e che per essere inabili a marciare, abbian dovuto riunirsi agli equipaggi, accennando per cadauno il nome, e la compagnia o lo squadrone cui appartiene.

2038. Al rullo che indicherà dopo ciascun alto di doversi ripigliare la marcia, gli uffiziali ed i sotto-uffiziali baderanno che ogni soldato riprenda il suo sacco, ed il fucile, ove li avessero lasciati: i capitani faranno formare le compagnie o gli squadroni nel primitivo ordine di marcia, ed al tocco di essa si riprenderà il movimento con le norme prescritte al num.° 2018.

2039. Le truppe in marcia nell' interno del Regno renderanno gli onori prescritti per le truppe in marcia nell' interno delle piazze.

2040. Nel luogo ove la truppa deve pernottare o rimanere di guarnigione, sia oppur no una piazza, si eseguirà sempre il prescritto ne' due precedenti articoli: nel secondo caso però si terranno presenti le seguenti modificazioni.

2041. L' uffiziale incaricato degli alloggi si dirigerà alle autorità comunali, onde fissare gli alloggi, e si farà da esse esibire gli stati delle abitazioni, di cui è parola ne' numeri 1055 e 1056, onde cercare che la truppa sia alloggiata nel miglior modo possibile.

2042. Dopo di aver fissati gli alloggi, eseguita la loro distribuzione, e prese tutte le misure onde siano preparati i generi necessarj pel rancio della truppa, e per le distribuzioni ad essa spettanti, riconoscerà l' abitato ed il suo esteriore di unita all'ajutante, fisserà il locale ove la truppa dovrà riunirsi in caso di allarme, onde stabilirvi il posto della guardia di polizia, la quale sarà considerata siccome la gran guardia del paese, e ne adempirà gl' incarichi. Esso uffiziale stabilirà pure i piantoni necessarj per impedire che i soldati si allontanino.

2043. Ciò eseguito stabilirà la vanguardia distaccata nel posto suddetto, non che i piantoni, dando le consegne occorrenti, le quali esser dovranno per iscritto.

2044. Si porterà poi all' incontro del corpo e lo condurrà al suo entrare nel paese al locale da esso prescelto per la riunione in caso di allarme, dove il comandante spiegherà la truppa in battaglia, facendo porre al piede l' arme, permettendo ai soldati di posare i sacchi, e facendo porre la sciabla al fodero, e piede a terra a quelli a cavallo.

2045. Si batterà quindi l' ordine, onde comunicare alla truppa le disposizioni del capo del corpo, ed i bandi, se ve ne fossero; si nomineranno gli uomini di servizio pel giorno seguente, sia per la marcia, pel picchetto e per le distribuzioni.

2046. Si daranno le analoghe disposizioni onde il picchetto fornisca i piantoni, e le pattuglie che si stimerà doversi fare per contenere la truppa, e che non si possono dare dalla guardia di polizia. Tali pattuglie o piantoni si porteranno sempre alla guardia di polizia, dal di cui comandante riceveranno le istruzioni, ed al quale faranno i rapporti di ogni novità.

2047. Il capo del corpo disporrà quindi che la truppa entri negli alloggi con le norme stesse prescritte nell'articolo del passaggio delle truppe per le piazze.

2048. Esaminerà poscia personalmente o farà esaminare da un uffiziale superiore a sua scelta se le precauzioni prese, e le consegne date per la tranquillità, e

sicurezza della truppa siano sufficienti, e darà in risultamento di tale conoscenza le analoghe disposizioni. Ne' luoghi aperti, ed in vicinanza della frontiera aumenterà le precauzioni.

2049. Egli ordinerà delle ronde che potranno eseguirsi dagli uffiziali di picchetto, e disporrà che il maggiore di settimana esegua l' ispezione de' posti, che il capitano di picchetto li visiti, e ch' entrambi nella notte eseguano, se fia d' uopo, anche essi delle ronde.

2050. Se la truppa ha quartieri separati stabilirà il luogo di riunione del picchetto.

2051. La guardia di polizia resterà al suo posto finchè la truppa non si sia rimessa in marcia, e quindi rimarrà di scorta agli equipaggi, eseguendo il prescritto ai numeri 1941, 1942, e 1943.

2052. Nei giorni di riposo la guardia di polizia, quella alle bandiere, od agli stendardi, e le altre nominate saranno smontate con le norme stesse che per le guarnigioni.

2053. In marcia il servizio di settimana degli uffiziali e dei sergenti si limiterà alla visita della sera, alle distribuzioni, ed al rancio, dovendo ogni uffiziale o sergente essere incaricato di tutt' i più minuti particolari risguardanti il proprio plotone, o la propria sezione.

2054. Gli uffiziali ed i sotto-uffiziali si assicureranno che ogni giorno i soldati da loro dipendenti si occupino della nettezza e del buono stato delle armi, e del vestiario, e che perciò ricucino le magliette, i bottoni, le staffe, facendole rimpiazzare al bisogno, che facciano accomodare le scarpe, o gli stivali, ec.

2055. Ne' luoghi di soggiorno veglieranno onde il correame sia imbiancato, le giberne pulite, gli abiti battuti, ed accomodati con cura, e le scarpe, o gli stivali ingrassati, e completamente riattati. Ne' corpi a cavallo vigileranno pure che la bardatura sia pulita, ed unta, i cuscinetti delle selle battuti, ed asciugati, ec. ec.

2056. Faranno pure una ispezione alle munizioni, e credendolo necessario, quando il tempo lo permetta, previo il permesso del proprio capitano le faranno esporre per qualche ora al sole, badando che siano riposte su locali sicuri e non umidi.

2057. Ne' suddetti giorni di riposo i capitani cureranno che i rispettivi primi sergenti, ajutati da' caporali forieri mettano al corrente i registri, e preparino tutte le carte e gli stati, che loro potranno abbisognare in marcia.

2058. Il capo del corpo disporrà che il primo chirurgo rettifichi i notamenti de' convalescenti, di cui è parola nel num.° 1895 eseguendone una visita in presenza del maggiore, e degli uffiziali di settimana.

2059. Disporrà parimente che ogni chirurgo faccia una visita alle compagnie, o agli squadroni del proprio battaglione, per le prescrizioni di nettezza di cui è parola al num.° 1897.

2060. Simili visite si faranno da' veterinarj, e maniscalchi a' cavalli, badando in esse di rimettere le ferrature, e di curare i cavalli che fossero feriti, richiedendo all' uopo il ministero del sellajo che sarà presente a tali visite.

2061. Il tenente colonnello, il quartier mastro e gli ufficiali di dettaglio, nei suddetti giorni faran porre in corrente i registri ad essi affidati, preparando pure le carte di cui abbisognar potessero nella marcia.

2062. Ne' giorni di riposo ed in quelli di marcia si batterà, o suonerà la ritirata il più presto possibile, ed al rullo del silenzio, non sarà permesso ad alcun sotto-ufficiale o soldato franco di uscire dalla propria abitazione.

2063. La disciplina verrà rigorosamente osservata in marcia, ed ogni capo di corpo sarà responsabile de' disordini, commessi in viaggio, o ne' luoghi di transito.

2064. Le truppe a cavallo si uniformeranno al prescritto per le truppe a piedi, con quelle modificazioni che il servizio speciale dell' arma renderà indispensabili.

2065. Il comandante di una truppa che giunga in un paese ove non sia nè permanentemente nè eventualmente un comandante di piazza, ne assumerà il comando, anche se vi si debba fermare per una sola notte, ed adempirà nell' interno di esso quanto è prescritto pei comandanti di piazze eventuali.

2066. Giungendo in una provincia o valle diversa da quella ov' era pria stanziato, invierà rapporto al comandante di essa, e gli spedirà la situazione della forza: se poi abbia a stabilirsi sul di lui territorio gl' invierà allora i rapporti, ed ogni altra carta.

ART. 5.

De' distaccamenti e delle scorte.

2067. Ogni comandante di distaccamento, qualunque siasi il suo grado, sarà a questo solo titolo rivestito di tutta l'autorità attribuita al comandante di un corpo per quanto ha rapporto al servizio, alla disciplina, alla polizia, ed alla istruzione.

2068. Il comandante di un distaccamento inviato a tener guarnigione dovrà essere munito delle seguenti carte:

1.° Dell' ordine di partenza, e di una istruzione in iscritto sull' oggetto del distaccamento, e sul servizio che prestar deve.

2.° Di un foglio di via.

3.° Se il distaccamento passa il faro, aver deve la cessazione di paga per tutti gl' individui che compongono il distaccameoto specificata per gradi.

4.° Di un piedilista nominativo di tutti gl' individui componenti il distaccamento, diviso per compagoie o squadroni, e di uno stato di antichità degli uffiziali e de' sotto-uffiziali.

5.° Di uno squarcio delle matricole: di altro squarcio delle rassegne de' cavalli con la indicazione al margine dell' uomo che monta ciaschedun cavallo; di uno stato dettagliato del vestiario, ed armamento di ciaschedun uomo, che compreoderà pei corpi a cavallo la bardatura, e la massa, ed in fine di un notamento degl' individoi che godono soprappiù di averi. Nel caso però che le compagnie o gli squadroni marcino per intero attingerà tali notizie ne' loro registri.

6.° Di un quaderoo d' introito ed esito delle somme che riceve, e che paga; ammenochè questo ramo esser non debba sotto la vigilanza di un consiglio di amministrazione eventuale.

7.° Di un quaderno per annotarvi le distribuzioni di ogni genere.

8.° Di oo quaderno d' introito ed esito delle munizioni, dell' armamento, dei generi di vestiario e delle bardature che può ricevere.

9.° Di on quaderno per amministrare le somme che gli verranno assegnate sulla tangente del maotenimento.

10.° Di uo quaderno di corrispondenza.

11.° Iofine di un proporzionato numero di tutt' i fogli in istampa che potranno abbisognargli.

2069. I sopra descritti stati, e quaderni si diminuiranno dal comandante del corpo a seconda della forza, e della durata del distaccameoto.

2070. Il comandante del distaccamento sarà provveduto di un corrispondente numero di pezzi d' arme di ricambio da servirsene pe' riatti.

2071. Sì nel partire da una piazza che nel giungervi, o passarvi, come ancora nel marciare per l' ioterno del Regno si uniformerà al prescritto ne' precedenti articoli di questo capitolo.

2072. Taoto in marcia che nel luogo di sua destinazione, osserverà scrupolosamente le istruzioni ricevute, e le norme circa l' ordine del serviaio, e le regole di polizia, di disciplina, e di amministrazione stabilite al corpo, sì per le visite, la tenuta, la istruzione, le punizioni, le medele, ec.; che pe' foraggi, per la ferratura, ec., e non potendovisi conformare letteralmente, sommetterà al-

persona cui si addice la scorta, o del luogo ov' è il corteggio che attende, per eseguire quanto gli sarà prescritto. Il comandante della scorta vigilerà che tutti gl' individui che la compongono si comportino con decenza, eseguendo ciò ch' egli avrà loro ordinato. Gl' individui pertanto della scorta stessa non riceveranno ordini se non da' proprj superiori, dovendo le autorità qualsivogliano dirigersi sempre al comandante di essa qualora abbian cosa a prescrivergli. Terminata la sua missione, non si ritirerà se non dopo di averne avuto il permesso dall' anzidetto personaggio, o dall'incaricato della cerimonia.

2080. Se poi il distaccamento scortar debba un convoglio, farà caricare le armi alla sua truppa prima di partire, si farà sempre precedere da una piccola vanguardia per due in trecento passi onde perlustrare il terreno, assicurarsi a tempo degli ostacoli che incontrar si possono, fare sgomberare la strada, ec. Il rimanente della scorta starà a' fianchi ed alla coda del convoglio.

2081. Se un uffiziale di essolui più graduato o più antico sia incaricato della condotta del convoglio, il comandante della scorta dipenderà interamente da' suoi ordini.

2082. Se poi il convoglio sia composto di macchine di artiglieria, o di oggetti di pertinenza di quest' arma, l' uffiziale o guardia di artiglieria, anche se meno antico o meno graduato, avrà la cura e la responsabilità di scegliere il locale per parcarvi le macchine, di regolare l' ordine della marcia, gli alti ed i riposi, e di stabilire i luoghi ove dovranno situarsi i posti, e le sentinelle che custodir lo denno. Il comandante della scorta si uniformerà a questi suggerimenti, ma comanderà egli solo le truppe del convoglio.

2083. Se poi vi sia un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito il comandante della scorta si uniformerà per gli oggetti suindicati alle prescrizioni che questi darà in nome del comandante superiore, avvalendosi de' suggerimenti dell' uffiziale o guardia di artiglieria.

2084. Se poi al comandante della scorta sia affidata la cura del convoglio, egli farà che i carri, o le vetture conservino tra di esse la distanza di quattro passi, e se in gran numero le dividerà in più sezioni, ed avrà su di esse la massima vigilanza.

2085. Disporrà sempre l' ora di partenza in modo da giungere pria di sera nel luogo di fermata, e durante la marcia farà abbreviare gli alti ragionevolmente necessarj per rinfrescare gli animali, non permettendo in quel tempo ad alcuno individuo della scorta, nè ad alcun vetturale di allontanarsi dal posto assegnatogli.

2086. Se qualche vettura rimanesse indietro, farà arrestare il convoglio finchè questa lo raggiunga: se la vettura abbisogna di riparazione la lascerà in con-

segna ad un sotto-uffiziale con una corrispondente scorta, ma se giudichi la vettura inabile a rimettersi in cammino, ne distribuirà il carico sulle altre, ove sia possibile, finchè aver non ne possa il rimpiazzo dal comune il più vicino; ove poi il carico sia di natura da non potersi suddividere, lascerà la vettura con una guardia, e spiccherà persona per averne un' altra.

2087. Dovendo pernottare in qualche paese, eseguirà il prescritto per ogni altra truppa, ma all' ultimo alto si porterà personalmente a riconoscere il locale dove il convoglio dovrà parcare, e se vi sia presente un comandante di piazza, eseguirà ciò di concerto con essolui. Le autorità militari, o comunali forniranno, ove sia possibile, de' locali chiusi per conservare le vetture o gli oggetti che si convogliano.

2088. Condurrà quindi il convoglio nel prescelto locale, dove disporrà le vetture nel migliore ordine possibile, ed in modo da potere con facilità riattaccarvi gli animali, e riprendere la marcia.

2089. Non permetterà che gli animali si distacchino dalle vetture, se non quando le medesime siano tutte convenevolmente situate.

2090. Allorchè tutti gli animali, ed i loro conduttori avranno sgomberato il locale occupato dalle vetture nominerà una guardia per la loro custodia, e destinerà il numero di sentinelle indispensabili alla sicurezza del convoglio, fissando le rispettive consegne.

2091. Curerà che alla guardia suddetta sia dato un locale a portata del convoglio, per potervisi ricoverare.

2092. Durante la notte eseguirà, o farà eseguire delle visite, o ronde per assicurarsi se la guardia, e le sentinelle eseguano gli ordini dati loro.

2093. Anche quando nel luogo di transito vi sia una guarnigione, il convoglio verrà custodito dalle truppe di scorta, il di cui comandante ne rimarrà esclusivamente incaricato, senza che il governatore o comandante della piazza possa alterarne le prescrizioni.

2094. Se il distaccamento infine fosse incaricato della scorta di detenuti, il comandante di esso prima della partenza farà caricare le armi in di loro presenza, e formerà della sua truppa tre parti proporzionatamente alla forza: una di esse parti marcerà alla testa, una alla coda, e l' altra verrà ripartita su' fianchi.

2095. La marcia di tali convogli sarà moderata, essendo per lo più i detenuti deboli, mal sani e mal calzati. Il comandante, gli uffiziali ed i sotto-uffiziali vigileranno che alcuno non si allontani dal suo posto, e che marcino per quanto è più possibile serrati.

2096. Gli alti saranno frequenti ma brevi, e si faranno ne' luoghi i più aperti, evitandosi quelli abitati o boscosi. Allora raddoppieranno tutti di vigilanza, ed il comandante non permetterà ad alcuno de' detenuti di uscire dalla sua riga senza essere particolarmente accompagnato, nè che alcuno de' sotto-uffiziali e soldati si allontani neppure per un istante senza permesso. Durante i riposi le truppe di scorta non lasceranno le loro armi per qualunque ragione.

2097. Se alcuno de' detenuti sia impossibilitato a continuare la marcia, il comandante lo farà collocare su di una vettura, se ne avrà al suo seguito, ovvero lo lascerà indietro sotto scorta, onde arrivare al luogo di transito più lentamante: ciò però avrà luogo nel solo caso di assoluta necessità, essendo sempre preferibile di rallentare la marcia anzichè lasciare alcuno indietro: se poi alcuno sia assolutamente impossibilitato a marciare lo consegnerà alle autorità militari o civili di un qualche luogo per ove passerà ritirandone ricevuta.

2098. Il comandante della scorta non dimenticherà i riguardi dovuti all' infortunio, usando verso i detenuti tutti quegli atti di umanità che la buona morale prescrive: si ricuserà non pertanto ad ogni qualunque condiscendenza contraria alla rigorosa esecuzione de' suoi doveri, e delle particolari istruzioni ricevute.

2099. Giunto in un luogo di transito visiterà le prigioni militari e le civili, e trovandole capaci ed atte ad esser custodite, vi depositerà i detenuti, ritirandone ricevo da' rispettivi custodi; e dove lo creda destinerà pure alle prigioni stesse una guardia presa dalla sua truppa, onde aumentarne la sicurezza: qualora poi non vi fossero prigioni, o che essendovene si giudicassero dal comandante incapaci di custodire o contenere i detenuti, si farà egli assegnare un locale per rinchiuderveli, e vi destinerà una proporzionata guardia, cui darà tutte le consegne che la prudenza gli suggerirà per assicurarsi della custodia de' detenuti.

2100. Veglierà attentamente sotto la sua più stretta responsabilità, onde a' detenuti si corrisponda esattamente quanto spetta loro a seconda de' regolamenti, che abbiano tutta l'assistenza, ed infine che non vengano frodati sul prezzo de' generi che vorranno acquistare.

2101. Arrivato al luogo di destinazione consegnerà i detenuti a chi di diritto, facendo ad ognuno di essi l'aggiusto di quanto gli era spettato: si presenterà quindi all' autorità cui è affidata la vigilanza de' detenuti, e gli farà circonstanziato rapporto in iscritto di quanto gli sarà occorso nella marcia riguardante i detenuti stessi. Copia di tale rapporto farà tenere al comandante del proprio corpo.

Titolo Quarto

Degli onori, e delle cerimonie.

Capitolo 1.

Degli onori.

ARTICOLO 1.

Degli onori militari.

2102. Quando il SS. Sagramento passerà a vista di una truppa schierata, avvenga ciò di giorno o di notte, dovrà questa portare le armi, presentarle, e far quindi all'orazione l'arme: quando poi la truppa sia a cavallo farà sciabla in mano, e da' tamburi o trombetti, o dalla banda si batterà o suonerà la marcia. Gli uffiziali generali o superiori saluteranno tre volte colla sciabla, e trovandosi a piedi faranno quindi all'orazione l'arme. Le bandiere, e gli stendardi saluteranno tre volte, indi i portabandiere faranno all'orazione, e lo eseguiranno puranco i portastendardi se a piedi. La truppa riprenderà la sua primitiva posizione allorquando il SS. ne abbia oltrepassato di 50 passi una delle sue ali.

2103. Le truppe in marcia si schiereranno in battaglia per rendere gli onori succennati al Santissimo.

2104. Quando il SS. Sagramento passerà a vista dei posti di fanteria o di cavalleria, essi prenderanno le armi, o gli renderanno gli stessi onori prescritti al num.° 2102.

2105. Il primo posto innanzi a cui passerà il SS. Sagramento somministrerà secondo la propria forza, un caporale e due, o quattro uomini armati per accom-

pagnarlo: questi uomini marceranno su i lati del SS., e porteranno le armi da sotto-uffiziali, ed essendo di cavalleria vi anderanno sempre a piedi; essi verranno rilevati da posto in posto, onde il SS. sia accompagnato fino al ritorno nella chiesa.

2106. Le sentinelle a vista delle quali passerà il SS. presenteranno le armi, ma non faranno all'orazione, non dovendo tralasciare la cura della propria consegna.

2107. In ogni piazza il giorno del SS. Corpo di Gesù Cristo tutta la guarnigione prenderà le armi, e si schiererà in battaglia sulla strada che dovrà percorrere la processione. Il posto di onore sarà il più vicino alla chiesa donde uscirà la processione stessa. Le piazze ed i larghi saranno con preferenza occupati dalla cavalleria. Al passare del SS. Sagramento tali truppe renderanno gli onori prescritti di sopra.

2108. Una compagnia di granatieri del primo corpo di fanteria della guarnigione marcerà in due file a' lati del baldacchino. I corpi a piedi della Nostra Guardia avranno la preferenza su tutt'i corpi dell'esercito. Per tale funzione, non esistendo nella piazza altra truppa che di cavalleria, un distaccamento di questa, ma a piedi, marcerà come sopra.

2109. Quando Noi passeremo innanzi ad una truppa schierata, essa presenterà le armi, e s'è a cavallo porrà la sciabla in mano: gli uffiziali generali, o superiori, le bandiere e gli stendardi saluteranno tre volte, e la banda, i trombetti o i tamburi suoneranno, o batteranno la marcia: la truppa riprenderà la primiera sua posizione dopo che Noi avremo oltrepassato di 50 passi una delle sue ali.

2110. Le truppe in marcia si arresteranno, e si schiereranno in battaglia, per renderci gli onori suddetti.

2111. I posti prenderanno le armi, e ci renderanno gli onori stessi.

2112. Le sentinelle presenteranno le armi.

2113. Quando Noi entreremo in una piazza, le truppe a piedi prenderanno le armi, e si schiereranno in battaglia sul terreno che dovremo percorrere, ed a misura che passeremo per innanzi ad esse ci renderanno gli onori.

2114. Le truppe a cavallo verranno tutte incontro della Nostra Persona, sino al luogo prescritto dal governatore o comandante che, a meno di Nostra particolare disposizione, non sarà oltre al tiro del cannone delle piazze di guerra, o ad un miglio dall'abitato nelle altre. Queste truppe si schiereranno quivi in battaglia, ed al Nostro passaggio ci renderanno gli onori, e quindi rompendo in colonna con la dritta in testa ci seguiranno sin dentro la piazza.

2115. Il posto di onore delle suddette truppe a piedi o a cavallo sarà il più

prossimo al luogo per ove Noi giungeremo: quivi si situerà da dritta del primo corpo.

2116. Le truppe dopo il Nostro passaggio, o dopo averci accompagnato attenderanno i Nostri ordini.

2117. Il governatore o comandante, seguito dagli uffiziali dello stato maggiore della piazza, e da' comandanti locali dell' artiglieria, e del genio si troverà sullo spalto al di fuori della prima barriera per presentare a Noi le chiavi della piazza, ove questa sia di guerra: non essendo tale, si farà trovare all' ingresso della città per prendere i Nostri ordini.

2118. Tutti gli altri uffiziali, che facendo parte della guarnigione non sono sotto le armi si troveranno a piè della scala della Nostra abitazione, ovvero in altro luogo a ciò designato.

2119. Dopo che Noi avremo passato i ponti di una piazza di guerra si faranno tre salve di tutte le artiglierie che si trovano montate sui ripari della piazza.

2120. Se Noi ci tratterremo nella piazza, il primo corpo di fanteria della guarnigione fornirà alla Nostra abitazione una guardia composta dal primo battaglione con la sua bandiera, e comandato dal colonnello: si situeranno due sentinelle a ciascuna delle porte d' ingresso.

2121. Sarà parimenti destinato di guardia alla Nostra abitazione il primo squadrone del primo corpo di cavalleria della guarnigione col suo stendardo, e comandato dal colonnello. Due vedette saranno situate innanzi alla porta principale di essa abitazione.

2122. Tale guardia sarà successivamente rilevata di giorno in giorno dal primo battaglione, e dal primo squadrone degli altri corpi di fanteria, e di cavalleria della guarnigione. E quando la Nostra residenza si prolungasse, alterneranno per questo onore anche gli altri battaglioni, e squadroni, nell' ordine di sopra stabilito, ma sempre colla bandiera, o con lo stendardo del primo e col colonnello alla testa.

2123. Trovandosi nella piazza de' corpi di fanteria, o cavalleria della Nostra guardia, essi saranno esclusivamente incaricati di fornire il suddetto servizio.

2124. Tutt' i corpi della guarnigione manderanno giornalmente un capitano di ordinanza presso la Nostra Persona.

2125. Il governatore o comandante della piazza, o l' uffiziale che ne avesse il comando superiore, si porterà ogni mattina da Noi per farci rapporto delle novità occorse nel giorno antecedente, e prendere i Nostri ordini ed il Santo.

2126. Quando Noi partiremo da una piazza, dopo di avervi fatto soggiorno, le truppe a piedi saranno disposte nel modo stesso che al Nostro giungervi, ma la loro dritta sarà verso la Nostra abitazione, cui il primo corpo si appoggerà. Esse truppe ci renderanno i medesimi onori. La cavalleria sarà schierata immediatamente fuori della piazza, o dell' abitato, e resi gli onori al Nostro passaggio, ci accompagnerà fin dove prescriveremo.

2127. Passato che avremo la barriera di una piazza di guerra, le artiglierie faranno le salve prescritte al num.° 2119.

2128. Alla Nostra partenza da una piazza, il governatore o comandante di essa, e tutti gli uffiziali mentovati ne' numeri 2117 e 2118 si faranno trovare nel luogo che indicheremo.

2129. La Regina, il Real Principe Ereditario, e la Reale Principessa Ereditaria, riceveranno dalle truppe schierate, o in marcia, dalle guardie, e sentinelle, e dalle guarnigioni al giungere o nel soggiornare in una piazza, ed al partirne, gli stessi onori prescritti per la Nostra Persona, eccetto la presentazione delle chiavi: il prescritto però ne' numeri 2124, 2125 si eseguirà soltanto pel Real Principe Ereditario.

2130. I Principi e le Principesse Reali, cioè i Fratelli Germani, le Sorelle Germane, ed i Figli del Re, o del Principe Ereditario, riceveranno dalle truppe schierate o in marcia, e dalle guardie, e sentinelle innanzi a cui passeranno gli stessi onori prescritti per Noi ne' numeri 2109, 2110, 2111 e 2112: però le bandiere, gli stendardi, e gli uffiziali generali o superiori saluteranno una sola volta.

2131. Ove nella piazza si trovi la Nostra Persona, la Regina, il Real Principe, o la Reale Principessa Ereditaria, le truppe, o guardie non presenteranno le armi pe' Principi, e per le Principesse Reali, e le bande, ed i trombetti o tamburi suoneranno o batteranno la chiamata in vece della marcia.

2132. Al giungere in una piazza, ed al partire da essa un Principe o una Principessa Reale, tutte le truppe della guarnigione a piedi, ed a cavallo prenderanno le armi, si schiereranno e disporranno come viene prescritto a' numeri 2113, 2114, 2115 e 2126, renderanno loro gli onori nel passaggio, e le artiglierie montate eseguiranno una scarica. Il governatore o comandante della piazza, non che gli uffiziali tutti della guarnigione eseguiranno in questi casi il prescritto ne' numeri 2117, 2118, e 2128, eccetto la presentazione delle chiavi.

2133. Il primo corpo di fanteria della guarnigione somministrerà alla loro abi

tazione una guardia di 150 uomini con una bandiera comandata da un tenente colonnello, che situerà due sentinelle a ciascuna porta d'ingresso: tale guardia sarà successivamente rilevata ne' giorni seguenti dagli altri corpi di fanteria secondo l'ordine di rango. Se nel corpo cui spetta la suddetta guardia mancasse il tenente colonnello, sarà questi rimpiazzato da un maggiore dello stesso corpo, ed in mancanza di maggiore dal più antico capitano. I corpi a piedi della guardia Reale che trovansi nella piazza forniranno esclusivamente questo servizio.

2134. I Principi e le Principesse del Sangue, cioè i discendenti da' Principi Reali da Maschio in Maschio, non che i Principi, e le Principesse dell'Augusta Casa di Borbone di Francia, Spagna, e Parma nello stess' ordine di discendenza, riceveranno dalle truppe schierate, dalle guardie e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno gli onori prescritti ne' numeri 2130 e 2131 pe' Principi Reali, ed al modo prescritto al num.° 2132 saranno trattati al solo giungere in una piazza; ma soggiornandovi, non avranno che una guardia comandata da un capitano, e composta di 86 uomini con una bandiera. Tale guardia sarà fornita con le norme prescritte nell'antecedente numero.

2135. Soltanto le Persone Reali, ed i Principi, e le Principesse del Sangue nel giungere in una piazza, nel partirne, o durante il loro soggiorno potranno ordinare al governatore o comandante di essa di non render loro tutti o parte degli onori prescritti.

2136. Ai capitani generali impiegati si renderanno dalle truppe schierate o in marcia, da' posti, e dalle sentinelle innanzi a cui passeranno, e dalle guarnigioni nel giungere o soggiornare nelle piazze, gl'istessi onori che a' Principi del Sangue, ma la salva sarà di soli quindici colpi di cannone. Essi avranno un primo tenente di ordinanza da ciascun corpo della guarnigione.

2137. Gli ambasciatori inviati presso la Nostra Persona riceveranno al loro arrivo in una piazza gli onori prescritti pei Principi del Sangue, allorquando Noi ne daremo speciale comando.

2138. A' tenenti generali comandanti in capo un esercito di operazione, o che abbiano un comando militare straordinario in una regione qualunque de' Nostri dominj, ed a quelli che si troveranno quivi destinati al comando generale delle armi, sempre però ne' limiti del rispettivo loro comando, si renderanno dalle truppe schierate, da' posti e dalle sentinelle, innanzi a cui passeranno, e dalla guarnigione, al loro giungere in una piazza gli stessi onori, che ai capitani generali, ma saranno salutati con soli tredici colpi di cannone; le truppe ed i posti non pre-

senteranno le armi, e la musica, i trombetti, ed i tamburi suoneranno, o batteranno sempre la chiamata. Nel soggiornarvi poi si darà loro una guardia di 43 uomini senza bandiera, comandata da un primo tenente, ed avranno un uffiziale subalterno di ordinanza da ciascun corpo della guarnigione.

2139. I Nostri consiglieri segretarj di stato, e ministri segretarj di stato con dipartimento che si rechino per espresso Nostro servizio in una piazza, vi riceveranno gli onori prescritti nell' antecedente numero, ma non avranno alcuna ordinanza: dimorando poi nella piazza non riceveranno alcun onore, a meno che siano rivestiti di grado militare; dovendo in questo caso esser considerati siccome in attività di servizio nel grado militare suddetto.

2140. Le persone contemplate ne' numeri 2134, 2136, e 2138 nella piazza di loro ordinaria residenza, o dove faranno un lungo soggiorno, riceveranno gli onori per essi prescritti ne' suddetti numeri, ma avranno invece della guardia due sentinelle all' ingresso principale della loro abitazione, e le ordinanze quivi stabilite.

2141. Le Persone di Nostra Famiglia avranno in dignità l' ordine seguente: Noi, la Regina, il Real Principe Ereditario, la Reale Principessa Ereditaria, un Principe o una Principessa Reale, ed un Principe o una Principessa del Sangue.

2142. Quando giunga in una piazza, o ne parta un Personaggio Reale, e vi si trovi un altro che lo preceda nella serie di cui è parola nel numero precedente, il primo non riceverà onori dalla guarnigione nè salve, sia nell' entrarvi che nell' uscirne: lo stesso si praticherà per un Personaggio del Sangue nell' entrare in una piazza. Essi avranno però le ordinanze e le guardie che loro competono, ed al loro passaggio le truppe schierate o in marcia, le guardie, e le sentinelle faranno gli onori dovuti.

2143. I capitani generali, i tenenti generali co' comandi preveduti al N.° 2138, gli ambasciatori, ed i consiglieri e ministri segretarj di stato non riceveranno onori dalle guarnigioni, nè salve, se al di loro giungere in una piazza vi si trovi un Personaggio Reale, o del Sangue: li riceveranno però dalle truppe schierate o in marcia, dalle guardie e sentinelle, ed avranno le ordinanze, e le guardie di onore se loro competano: esistendo intanto alcuno di essi in una piazza, quelli del grado medesimo che vi giungeranno saranno ricevuti con gli onori loro assegnati.

2144. Per tutti gli altri tenenti generali impiegati, qualunque sia la commessione o funzione di cui esser possano incaricati, al di loro giungere in una piazza le truppe non prenderanno le armi; ma avranno però la guardia di un primo tenente, e di 40 uomini, che situerà due sentinelle alla porta principale della loro

41

abitazione, ed un uffiziale subalterno di ordinanza da tutt' i corpi che nella guarnigione dipendono da essi: non essendovi pertanto alcuno di tali corpi, avranno un solo uffiziale subalterno di ordinanza nominato per giro tra quelli ivi in guarnigione. Se poi dovessero dimorare nella piazza, avranno, in ragione di quanto è detto di sopra, de' sergenti di ordinanza in vece de' subalterni, e solo due sentinelle alla porta d' ingresso. Passando per innanzi a truppe schierate in battaglia, esse porteranno le armi, i tamburi, i trombetti o le bande batteranno o suoneranno la chiamata, e gli uffiziali generali, o superiori faranno un saluto con la sciabla: le guardie renderanno loro gli stessi onori.

2145. I marescialli di campo impiegati, nel giungere in una piazza avranno una guardia di un secondo tenente o alfiere, e di 28 uomini, che situerà una sentinella alla porta principale della loro abitazione; avranno inoltre un sergente di ordinanza da ciascuno de' corpi della guarnigione da esso loro dipendenti, e qualora non vi sia alcuno di tali corpi, avranno un solo sergente di ordinanza da cambiarsi per giro tra quelli della guarnigione: se poi vi debbano dimorare avranno in vece della sopraddetta guardia la sola sentinella, continuando a ricevere l' ordinanza. Passando innanzi a truppe schierate queste porteranno le armi, ed i tamburi batteranno tre brevi rulli, o i trombetti suoneranno altrettante brevi chiamate: gli uffiziali generali, o superiori faranno un saluto con la sciabla: le guardie renderanno gli stessi onori.

2146. I brigadieri impiegati, al loro giungere in una piazza avranno una guardia di un sergente, e 20 uomini, che situerà una sentinella alla porta principale della loro abitazione, ed un caporale di ordinanza da ciascuno de' corpi che nella guarnigione dipendono dai loro ordini, e non essendovi alcuno di essi avranno un solo caporale di ordinanza da nominarsi per giro tra quelli degli altri corpi: se poi vi debbano dimorare, avranno in vece della sopraddetta guardia la sola sentinella, continuando a ricevere l' ordinanza. Passando per innanzi a truppe schierate, esse porteranno le armi, i tamburi batteranno un rullo, ed i trombetti suoneranno una breve chiamata: gli uffiziali generali o superiori faranno un saluto con la sciabla: le guardie praticheranno quanto è detto per le truppe.

2147. Gli uffiziali generali non impiegati, siano essi al ritiro, graduati od onorarj, riceveranno dalle truppe schierate, o in marcia, e dalle guardie gli stessi onori prescritti per quelli che sono in attività di servizio; e facendo residenza in una piazza avranno la sola ordinanza corrispondente al proprio grado.

2148. La truppa schierata non renderà gli onori fin quì prescritti per gli uffi-

ziali generali quando colui che vi si trova alla testa sia più antico o graduato di quello che le passa dinnanzi; salvo se questo generale abbia comando superiore su quello.

2149. I governatori o comandanti delle piazze di guerra, e di quelle aperte, al primo loro arrivo nelle rispettive piazze saranno ricevuti da tutta la guarnigione sotto le armi, la quale nell' atto del di loro passaggio porterà le armi, o metterà la sciabla in mano, secondo che sia di fanteria o cavalleria, e se essi governatori o comandanti siano uffiziali generali renderà ad essi gli onori al loro grado spettanti. L' uffiziale che interinamente comanda la piazza si farà trovare di unita allo stato maggiore di essa sullo spalto, onde consegnar le chiavi al governatore o comandante la piazza se questa sia di guerra, altrimenti alla sua abitazione per prenderne gli ordini.

2150. Il prescritto nel numero precedente non avrà luogo se nella piazza vi sia un Personaggio Reale, o del Sangue, ovvero un uffiziale comunque impiegato, più graduato, o più antico del governatore o comandante suddetto.

2151. I governatori o comandanti delle piazze, se saranno uffiziali generali avranno il numero di sentinelle corrispondenti al loro grado, ed un ordinanza da ciascun corpo della guarnigione, che sarà della classe al grado stesso corrispondente. Se poi saranno uffiziali superiori avranno sempre una sentinella alla porta d' ingresso della loro abitazione, ed un caporale o soldato di ordinanza da ogni corpo: i comandanti di piazza di grado inferiore avranno solamente un soldato di ordinanza da ogni corpo, salve le eccezioni del num.° 378.

2152. Gli onori prescritti al num.° 2149 meno la presentazione delle chiavi, saranno resi ai marescialli di campo, e brigadieri comandanti generali le armi, in una porzione de' Nostri dominj, o comandanti le armi nelle provincie o valli al primo arrivo nel luogo di loro ordinaria residenza: essi avranno ancora il numero di sentinelle, e le ordinanze contemplate nell' antecedente numero.

2153. Le guardie di onore, e le sentinelle accennate nel presente articolo saranno somministrate dalle truppe di cavalleria, ma a piedi, qualora nella piazza non vi siano truppe di fanteria; essendovene però, le prime le somministreranno solamente a' generali di cavalleria, ed a' comandanti de' proprj corpi.

2154. Le guardie, le sentinelle e le truppe schierate o in marcia renderanno a' cardinali arcivescovi gli onori di tenenti generali, agli arcivescovi quelli di marescialli di campo, ed a' vescovi quelli di brigadieri; sempre però nel perimetro delle loro diocesi. Al cappellano maggiore si renderanno dovunque gli onori di arcivescovo.

2155. Quando gli uffiziali generali, o le persone contemplate nel numero precedente, nel passare avanti ad una guardia, faranno un segno con la mano, essa non prenderà le armi, ma gli uomini di guardia staranno alzati, e piantati, e le guarderanno in fronte senza muoversi finchè non siano passate. Se nel passare innanzi ad una truppa schierata facciano il segno medesimo, o avvertano di non volere gli onori, la truppa si asterrà dal renderli.

2156. Durante il tempo che le guardie si stanno rilevando non renderanno onori se non al SS. Sagramento, ed alle Persone Reali.

2157. Le guardie alle chiese, non che quelle al Nostro palazzo, alle Reali abitazioni ed a' siti Reali, ed alle abitazioni dei Principi e delle Principesse Reali, e del Sangue non renderanno onori che al SS. Sagramento, alle Persone Reali, e del Sangue, alle bandiere ed agli stendardi, ed alle truppe che passeranno innanzi di loro.

2158. Le guardie di onore agli uffiziali generali, o superiori renderanno gli onori prescritti come per le altre guardie.

2159. Battuta la ritirata, le guardie, le sentinelle, e le truppe schierate, o in marcia non renderanno onori se non al SS. Sagramento.

2160. I comandanti de' corpi avranno una sentinella del proprio corpo alla porta d' ingresso della loro abitazione, onde custodirvi gli archivj, le casse de' rispettivi corpi, e le bandiere o gli stendardi, ed avranno inoltre un guastatore, ed in mancanza un caporale o soldato di esso corpo per ordinanza: i comandanti poi di frazioni di corpi isolati avranno solamente un guastatore o soldato di ordinanza; ma se in casa loro abbiano una bandiera, o uno stendardo, avranno ancora la sentinella.

2161. Una truppa schierata eseguirà al passaggio di altra truppa quanto è stato prescritto per le guardie ne' numeri 553 e 554.

2162. Semprequando le bandiere o gli stendardi passino per innanzi una truppa schierata, questa presenterà le armi e toccherà la marcia: gli uffiziali generali o superiori saluteranno tre volte. Se però la truppa abbia le bandiere o gli stendardi porterà solo le armi, e toccherà la marcia: lo stesso eseguiranno le guardie. Le sentinelle presenteranno le armi alle bandiere ed agli stendardi.

2163. Quando una truppa si troverà schierata per servire di accompagnamento o fare spalliera al SS. Sagramento, ad una processione, ad una persona Reale o del Sangue, ad un capitan generale, o ad un tenente generale che debba ricevere onori di capitan generale, non renderà onori se non al SS. Sagramento, alle Per-

sone Reali o del Sangue, ed a' generali suindicati. Lo stesso eseguiranno le truppe schierate per servir di convoglio, o di ala ad un convoglio funebre.

2164. Le truppe in marcia porteranno le armi senza fermarsi, allorchè incontrino una processione, de' principi o delle principesse del Sangue, e degli uffiziali generali o superiori: essendo però le truppe suddette comandate da un uffiziale generale, o superiore, esse renderanno quest' onore solamente alle persone di grado ad esso lui superiore.

2165. Porteranno parimenti le armi nell' incontrarsi con altre truppe armate, ma quelle comandate da uffiziale o sotto-uffiziale inferiore in grado, ed a gradi uguali quelle del corpo di rango posteriore saranno le prime ad eseguirlo. Se ambe le suddette truppe abbiano tamburi o trombetti batteranno, o suoneranno in pari tempo la marcia.

2166. Essendo comandate da uffiziali porteranno le armi, e batteranno, o suoneranno la marcia nel passare avanti ad una guardia o altra truppa schierata in battaglia che sia egualmente comandata da uffiziale, ma porteranno solamente le armi se la guardia, o truppa suddetta sia comandata da un sotto-uffiziale.

2167. Ove poi le truppe suddette sieno comandate da sotto-uffiziali porteranno le armi alle sentinelle, alle guardie ed a qualunque truppa schierata in battaglia.

2168. Le truppe in marcia o schierate, che per pioggia dirotta abbiano le armi sotto al braccio, nel render gli onori rimarranno coll' armi nella stessa posizione, ammeno che pel SS. Sagramento.

2169. Tutte le truppe che per qualsivoglia cagione dovranno prendere le armi nei giorni di giovedì, venerdì, e sabato Santo avranno l' arma al funerale ed i tamburi o le trombette scordate come è detto nel num.° 554: esse rimarranno in questa posizione nel rendere gli onori, ed i tamburi, ed i trombetti non batteranno nè suoneranno.

2170. Quando le truppe in marcia siano al seguito del SS. Sagramento non renderanno alcun onore, ma si porranno all' orazion' arme tutte le volte che si farà la benedizione.

2171. Quelle al seguito di qualunque altra processione, o di un personaggio Reale, o del Sangue, non renderanno onore che al SS. Sagramento, ma li riceveranno dalle guardie o dalle truppe schierate.

2172. Le scorte de' detenuti non renderanno onori che al SS. Sagramento, uniformandosi però al prescritto per le sentinelle circa al dover esse solamente presentare le armi.

2173. Le truppe che accompagnino de' convogli funebri non renderanno alcun onore, ma lo riceveranno dalle guardie, e dalle truppe schierate o in marcia.

2174. Le truppe a cavallo metteranno la sciabla in mano, ove l'abbiano nel fodero, in tutt' i casi in cui le truppe a piedi portar debbono le armi o presentarle.

2175. Gli uffiziali generali o superiori mentre comandano una truppa nel rendere onori, o restituirli saluteranno con la sciabla, ed essendo questo saluto una distinzione da Noi ad essi accordata, sarà vietato a qualunque altro militare di ciò praticare. Però gli uffiziali che funzioneranno da uffiziali superiori alla testa delle truppe saluteranno al modo stesso di coloro che rimpiazzano.

2176. Le truppe senz' armi per rendere gli onori al SS. Sagramento si schiereranno, ed al comando *All' orazione* metteranno il ginocchio dritto a terra, e si scopriranno il capo come alla orazione l'arme: si rialzeranno al comando *Rimettetevi*. Si schiereranno poi per Noi, per la Regina, pel Principe Ereditario, e per la Principessa Ereditaria, e pei Principi, e per le Principesse Reali. I tamburi o trombetti, e le bande di esse truppe renderanno gli onori dovuti.

2177. Le truppe riunite per la parata della guardia, o che stassero manovrando, passando riviste, o eseguendo qualunque altra particolare funzione, renderanno gli onori solamente al SS. Sagramento, ed a' Personaggi contemplati nel precedente numero. Se esse però non avranno il tempo di schierarsi in battaglia renderanno gli onori suddetti nell' ordine in cui si trovano.

2178. Presentandosi avanti di tali truppe un uffiziale di grado superiore a colui che le comanda, questi gli si avvicinerà, ed abbassando la sciabla, domanderà il permesso onde continuare la sua particolare incumbenza.

2179. Le truppe schierate o in marcia dopo la ritirata non renderanno onori se non al SS. Sagramento.

2180. Le banderuole di cui si fa uso negli esercizj non saluteranno giammai, nè riceveranno onori.

2181. Ogni uffiziale isolato di qualunque grado incontrando il SS. Sagramento farà fronte, si pianterà, metterà il ginocchio dritto a terra, e si toglierà colla mano dritta il cappello, caschetto, o elmo. Incontrando un Personaggio Reale si arresterà facendo fronte verso di lui, e porterà la mano dritta al cappello, caschetto o elmo. Saluterà con la mano al modo stesso, ma seguitando il suo cammino qualunque Principe o Principessa del Sangue, qualunque uffiziale di grado superiore al proprio, qualunque inferiore che lo avrà salutato, e qualunque truppa o sentinella che gli renda onori.

2182. Ogni sotto-uffiziale o soldato armato di moschetto o carabina, ed isolato renderà gli stessi onori prescritti per le truppe armate ed in marcia.

2183. Ogni altro sotto-uffiziale o soldato renderà al SS. Sagramento, ed alle Persone Reali gli stessi onori prescritti per gli uffiziali nel num.° 2181. Si quadrerà poi, e porterà la mano dritto al cappello, caschetto, o elmo per ogni Principe o Principessa del sangue, e per ogni uffiziale generale, o superiore, e saluterà soltanto con la mano senza fermarsi qualunque altro uffiziale, cappellano, o sotto uffiziale ad esso lui superiore in grado, e qualunque sentinella innanzi a cui passerà.

2184. Il prescritto a' numeri 2181, e 2183 si praticherà di giorno e di notte.

2185. I sotto-uffiziali ed i soldati che indossano la giberna per essere di servizio, nel salutare com' è disopra prescritto non porranno la mano al caschetto, elmo, o cappello.

2186. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati nel parlare ad un superiore si terranno quadrati, astenendosi dal gestire.

2187. Quanto è stabilito circ' agli onori da rendersi dalle piazze, intender pure si deve pe' castelli, pe' forti, per le cittadelle, e per le isole.

2188. Le visite di uffiziali in corpo sono proibite tanto all' arrivo di una truppa in una piazza quanto alla sua partenza, ed in qualunque altra circostanza.

2189. Quando un uffiziale generale giunga in una piazza, ciascun comandante de' corpi da esso lui immediatamente dipendenti, di unita all' ajutante maggiore, o ad un ajutante si porteranno in sua casa onde conoscere le disposizioni che vorrà dare.

2190. Sarà proibito a' tambori, trombetti, e strumentisti de' corpi di andare a battere, o suonare sotto le finestre, o innanzi le porte delle abitazioni degli uffiziali generali, o superiori, o di qualunque altra persona con pretesto di far loro onore, e ciò in qualsisia tempo, ed occasione.

2191. Le lettere di complimento in occasione di Pasqua, Natale, e capo di anno, ed in qualunque altra circostanza, sono proibite.

2192. L' abuso de' titoli essendo non solo derisorio ma capace di produrre disordini nella subordinazione, rimarrà vietato il dare, tollerare che sia dato, e ricevere da' militari quello di eccellenza, il quale si deve unicamente a quelle dignità, cui sia da Noi espressamente conferito.

2193. Giungendo in una piazza un principe estero, o qualunque altro personaggio di riguardo, che faccia conoscere il suo arrivo, daremo volta per volta gli ordini corrispondenti circ' agli onori da farglisi, ed al modo col quale dovrà essere ricevuto.

ART. 2.

Degli onori funebri.

2194. Al momento in cui si avrà cognizione che un capitan generale abbia cessato di vivere in una piazza, il governatore o comandante di essa spedirà alla di lui abitazione una guardia comandata da un capitano, e composta da 86 uomini con una bandiera, e nel caso che la piazza sia fornita di artiglieria montata, e non sia presente alcun Personaggio Reale, o del Sangue, disporrà che ogni mezz' ora si tiri un colpo di cannone fino a che il cadavere sia stato trasportato nel luogo di sua sepoltura.

2195. Nel portarsi a seppellire il cadavere, tutta la truppa della guarnigione prenderà le armi, e la cavalleria monterà a cavallo. Dodici pezzi di artiglieria di campagna, ed il primo battaglione di ciaschedun corpo a piedi o a cavallo marceranno alla testa dell' accompagnamento. Il rimanente della truppa si schiererà in battaglia sulle piazze, o ne' luoghi i più aperti pei quali dovrà passare la pompa funebre, onde rendere al cadavere gli onori dovuti.

2196. Avvenendo la morte di un tenente generale, il governatore o comandante della piazza spedirà alla di lui abitazione una guardia di un primo tenente e 40 uomini, e per portarne a seppellire il cadavere si eseguirà il prescritto nell' antecedente numero, ma i pezzi di artiglieria di campagna saranno otto, in vece di dodici.

2197. Alla morte di un maresciallo di campo si spedirà alla di lui abitazione una guardia di secondo tenente o alfiere, e 28 uomini, e ne precederanno l' esequie sei pezzi di artiglieria di campagna con otto battaglioni.

2198. Cessando di vivere un brigadiere, si spedirà alla sua abitazione una guardia di un sergente, e 20 uomini, e ne precederanno l' esequie quattro pezzi di artiglieria di campagna, e quattro battaglioni tra i quali saranno di preferenza quelli de' corpi da esso lui dipendenti, qualora egli trovavasi al comando di una brigata eventuale.

2199. Se il maresciallo di campo, o il brigadiere che cessa di vivere sia comandante in capo di un esercito di operazione, prenderà le armi tutta la guarnigione in vece del numero de' battaglioni prescritto ne' due precedenti numeri, ed eseguirà quanto si è detto per un tenente generale.

2200. Lo stesso si praticherà per un maresciallo di campo o brigadiere che

abbia un comando territoriale qualunque; nelle piazze però che dipendono dai suoi ordini.

2201. Due battaglioni precederanno l'esequie di un colonnello, un primo battaglione quelle di un tenente colonnello, ed un secondo battaglione quelle di un maggiore. Tali truppe saranno date di preferenza da' corpi cui il defunto apparteneva; e se il corpo comandato da un colonnello sia di tre battaglioni tutti presenti nella guarnigione, essi ne precederanno l'esequie.

2202. Se un uffiziale superiore sia governatore, comandante o tenente di Re della piazza in cui cessa di vivere, ne precederà l'esequie la metà delle truppe, che compongono la guarnigione, semprequando essa metà sia di forza maggiore a quella corrispondente al suo grado; altrimenti quella parte della guarnigione, che pel di loi grado gli spetta.

2203. Se un uffiziale generale o superiore cessi di vivere mentre si trovi al comando di un corpo di truppe riunito in una o più provincie o valli, ne precederanno l'esequie tutte le truppe da esso dipendenti che si trovano nella piazza, e dove esse siano minori di quelle spettanti al suo grado, vi suppliranno le altre truppe che potranno essere nella guarnigione di essa piazza.

2204. Per un capitano ajutante maggiore, per un capitano, un capitan tenente, un cappellano o un primo chirurgo precederà il cadavere un distaccamento di capitano composto di 86 uomini. Per un primo tenente, per un secondo chirurgo, per un secondo tenente, un alfiere o terzo chirurgo un distaccamento di primo tenente composto di 43 uomini.

2205. Per un ajutante, o per un portabandiere o portastendardo, per un primo sergente, primo sergente foriere, sergente trombetta o tamburo maggiore precederà l'esequie un distaccamento di 24 uomini. Per quello di un secondo sergente, foriere, prevosto, maestro armiere, maestro sellaro, maniscalco, o caporale un distaccamento di 20 uomini. E finalmente per un soldato, tamburo, piffaro o trombetto, un distaccamento di 12 uomini comandato da un caporale.

2206. I distaccamenti che preceder denno i convogli funebri di cui è parola ne' due precedenti numeri, saranno forniti di preferenza da' corpi, e dalle compagnie o dagli squadroni de' defunti.

2207. I militari che hanno un grado o una graduazione onorifica maggiore dell'effettivo loro impiego, avranno gli onori funebri corrispondenti al grado o alla graduazione suddetta.

2208. Cessando di vivere militari di qualunque grado non impiegati in posti di attività, o sedentanei, anche se siano al ritiro, ad una classe o puramente ono-

rarj, avranno alle loro esequie la metà della truppa stabilita nel presente articolo per coloro dello stesso grado, ma si apporranno alle di loro abitazioni le guardie intere che a questo corrispondono. Nelle piazze però ove sarà presente la Nostra Real Persona non si renderanno agli uffiziali al ritiro o semplicemente onorarj i mentovati onori se non ne preceda un espresso Nostro comando.

2209. I commessarj ordinatori, e di guerra cho cesseranno di vivere avranno gli onori funebri corrispondenti al grado cui sono assimilati: se però siano insigniti di un grado onorifico militare superiore a quello cui sono assimilati, gli onori si daranno in corrispondenza del primo.

2210. Le truppe o i distaccamenti che precedono un convoglio funebre saranno comandati da uffiziali o sotto-uffiziali dello stesso grado del defunto, o del grado cui esso è assimilato. Nel solo caso che un reggimento preceder debba la esequie del proprio colonnello, o una compagnia quella del proprio capitano comandante, sarà il primo comandato dal tenente colonnello di esso reggimento, e la seconda dal primo tenente di essa compagnia: si eseguirà lo stesso pel capitano comandante uno squadrone.

2211. Le truppe o i distaccamenti succennati marceranno in colonna con la sinistra in testa, portando le armi al funerale, o co' tamburi o con le trombe scortate che batteranno o suoneranno la marcia.

2212. Sarà posto del velo nero alle bandiere, agli stendardi ed alle trombe delle truppe suddette, e della bajetta nera sulle casse de' tamburi. I corpi avranno rigorosamente in magazzino il velo, e la bajetta per servirsene in tali occasioni; e ciò per allontanare ogni cagione di dispendio alle famiglie superstiti. Quindi sarà espressamente vietato a' militari ed a' corpi, sotto la responsabilità del governatore o comandante, di ricevere dalle famiglie qualunque menoma cosa ad uso di funerale, e ciò anche quando esse lo volessero.

2213. Il posto di onore per tali truppe sarà il più vicino al cadavere. Giungendo alla porta della chiesa, o al luogo di sepoltura si schiereranno in battaglia poggiandovi la loro sinistra, e rimarranno con le armi al funerale, continuando a battere o suonare la marcia finchè il cadavere non sia passato, ed entrato nella Chiesa, o nel luogo di sepoltura. Dopo di ciò le truppe riprenderanno la posizione di portate le armi, o sciabla in mano, ed accorderanno i tamburi o le trombe.

2214. Le truppe a piedi che precedono l'esequie di un uffiziale generale impiegato eseguiranno tre scariche dopo rialzate le armi: le artiglierie inoltre ne eseguiranno altrettante per un capitan generale, per un tenente generale comandante

un esercito di operazione, o comandante generale le armi, ovvero con un comando militare straordinario in una regione qualunque de' Nostri dominj, ed una sola scarica per tutti gli altri uffiziali generali.

2215. Se la truppa sia in campagna, o in accantonamento, o in una piazza in istato di assedio, le truppe a piedi di accompagnamento eseguiranno tre scariche per tutt' i militari.

2216. Semprequando le circostanze locali rendano pericoloso per gli abitanti o per le abitazioni, la esecuzione delle anzidette scariche, il governatore o comandante della piazza potrà ordinare che siano tralasciate.

2217. Dopo le scariche, se queste abbian avuto luogo, e dopo rialzate le armi nel caso opposto, le truppe di accompagnamento sfileranno innanzi la porta della Chiesa o del luogo di sepoltura toccando la marcia.

2218. Il cadavere di un uffiziale sarà accompagnato dall' abitazione sino al luogo della sepoltura da uffiziali del grado medesimo del defunto, e da quelli di gradi inferiori: all' oggetto il governatore o comandante della piazza ne farà l' invito, comprendendovi tutti quelli della guarnigione se il defunto era uffiziale generale, ovvero, nelle grandi guarnigioni, una sola porzione di essi. Appartenendo questi a varj corpi saranno disposti secondo il rango di questi, ed il posto di onore sarà il più prossimo al cadavere, al quale posto avranno però diritto di preferenza gli uffiziali del corpo cui il defunto apparteneva.

2219. Il cadavere di un sotto uffiziale o soldato verrà accompagnato da un competente numero di sotto uffiziali o soldati del grado medesimo, o inferiori in grado al defunto la cui nomina verrà fatta ancora dal governatore o comandante della piazza, di preferenza tra quelli appartenenti al corpo, cui esso defunto apparteneva.

2220. I militari di cui è parola ne' due precedenti numeri, non che quelli, che spontaneamente volessero intervenirvi, anche se di grado maggiore al defunto, seguiranno il convoglio funebre con l' ordine sopraccennato, e nel massimo silenzio e compostezza, e saranno ricevuti all' abitazione di esso defunto, ed alla Chiesa o al luogo di sepoltura da militari dello stesso di lui grado, che di preferenza verranno nominati tra quelli del suo stesso corpo.

2221. I fiocchi della coltre saranno portati da fratelli d' armi dello stesso grado del defunto, o di un grado immediatamente inferiore, essendone i primi posti quelli più vicini alla testa del cadavere, e gli ultimi quelli più prossimi a' piedi. Rimane quindi per questa parte derogata qualunque consuetudine, privilegio, o altro abuso introdotto sinora fra le confraternite, arciconfraternite, o altre corporazioni religiose.

2222. Tutt' i militari che accompagneranno un convoglio funebre saranno in perfetto uniforme, e gli uffiziali avranno un velo crespo al braccio sinistro come quello prescritto al num.° 2275. da provvedersene da per loro stessi: quelli poi sotto le armi non porteranno lutto.

2223. L'accompagnamento funebre degli uffiziali generali, verrà chiuso dalla guardia ch' era alla di loro abitazione, la quale porterà ancora le armi al funerale; ed entrato il cadavere nella Chiesa, o nel luogo di sepoltura, porterà le armi, e vi si tratterrà finchè non sia tumulato.

2224. Questa guardia sarà rilevata ogni 24 ore, e metterà quel numero di sentinelle che dalla piazza verranno indicate: quelle accanto al feretro avranno l'arme al funerale.

2225. Il velo nero alle bandiere, ed agli stendardi de' corpi il di cui colonnello avrà cessato di vivere, vi rimarrà finchè il di lui posto non sarà stato provveduto.

2226. La sciabla o spada del defunto, se uffiziale, le decorazioni cavalleresche, le medaglie, insegne ed ogni altro genere costituente la militare divisa dovranno essere immancabilmente restituite alla di lui famiglia, e dovranno esserle consegnate, o rimesse dalle autorità militari a loro responsabilità, ed in mancanza di queste, dalle autorità municipali, ritirandone cautela. Non essendovi eredi, rimarranno presso la municipalità che ne informerà il Nostro ministro segretario di stato della guerra per le ulteriori disposizioni. Ove però alcuna delle decorazioni cavalleresche fosse stata data da Noi, sarà rimessa al ministro segretario di stato di Casa Reale per organo del ministero della guerra.

2227. Niuna confraternita, o corporazione religiosa potrà affacciare diritti di qualsisia sorta su tali oggetti, i quali sotto qualunque pretesto neanche potranno essere sequestrati.

Capitolo 2.

Delle Cerimonie.

Articolo 1.

Delle gale di corte.

2228. Ne' giorni in cui vi sarà gala nella Nostra Real Corte, gli uffiziali generali vestiranno l' uniforme col dente, e gli altri militari tutti il grande uniforme, si toglierà ogni lutto sia di Corte, sia di famiglia, ed i forti del Regno innalbereranno il Vessillo Reale.

2229. Nel primo dì di ogni anno, e ne' giorni onomastici, ed anniversarj della Nostra Persona, della Regina, del Principe Ereditario e della Principessa Ereditaria, gli uffiziali tutti vestiranno il grande uniforme, ed oltre il prescritto nell' antecedente numero, si cingerà pure la sciarpa, ed i forti designati dal Nostro ministro segretario di stato della guerra faranno tre salve, ciascuna di ventuno colpi, l' una all' alba, la seconda al mezzodì, e la terza al tramontare del Sole.

2230. Nelle piazze ove risiederemo Noi, o una qualunque Persona Reale, i militari eseguiranno ne' giorni di gala quella parte del cerimoniale di Corte che verrà loro prescritta.

2231. Nelle altre piazze, ne' giorni additati nel num.° 2229 la guarnigione, se forte almeno di un battaglione, eseguirà una gran parata, cui presiederà il governatore o comandante della piazza, ovvero l' uffiziale che avrà in questa il comando superiore, o l' onorificenza del comando, il quale la comanderà egli stesso, o la farà comandare dall' uffiziale più elevato in grado o più antico tra quelli che sono sotto le armi. A tale parata assisteranno tutti gli uffiziali della guarnigione, disponendosi in ordine come per la parata della guardia: essendovi nella piazza un treno di artiglieria di campagna sarà assegnato alla truppa della parata un proporzionato numero di pezzi.

2232. Le truppe a piedi, e le artiglierie che fanno parte della parata eseguiranno tre scariche: indi le prime presenteranno le armi, e fatte uscire al fronte le bandiere e gli stendardi, le bande suoneranno l' inno militare; ed infine la parata defilerà innanzi all' uffiziale che ha presieduto alla cerimonia, e rientrerà nei proprj quartieri.

2233. Nelle piazze medesime, gli uffiziali tutti della guarnigione condotti dai rispettivi superiori, non che tutti gli uffiziali isolati o ritirati, ne' giorni accennati al num.° 2229 si porteranno in casa del governatore o comandante della piazza, all' ora da esso lui designata. Questi di unita agli uffiziali suddetti, si condurrà poi in casa dell' uffiziale che avrà l' onorificenza del comando, ovvero il comando superiore, o di quello designato col num.° 2269 per indi passare nell' abitazione dell' autorità che dovrà presiedere alla pubblica cerimonia, o pure nella Chiesa ove cantar si debba l' Inno Ambrosiano.

2234. I governatori o comandanti delle piazze faranno conoscere all' ordine la ricorrenza de' giorni di gala, e stabiliranno quanto sia necessario alla esecuzione del prescritto nel presente articolo.

2235. In ogni altra gala straordinaria si eseguirà quanto sarà da Noi specialmente determinato.

ART. 2.

Della benedizione, e distribuzione delle bandiere o degli stendardi.

2236. I corpi di nuova formazione, riceveranno di Nostra Mano, le bandiere o gli stendardi, dopo che quelle e questi saranno stati in Nostra presenza benedetti. Le bandiere o gli stendardi consumati dal tempo, o dal servizio saranno a Noi presentati dai corpi, cui daremo di Nostra Mano i nuovi.

2237. Per la benedizione, e distribuzione delle bandiere o degli stendardi il corpo, o i corpi che debbono riceverli prenderanno le armi, o monteranno a cavallo in grande uniforme, e con tutt' i superiori alla testa si schiereranno innanzi alla Chiesa, o Cappella ove dovrà eseguirsi la cerimonia; quivi sarà disposto un locale per Noi.

2238. Degli ajutanti del Real corpo de' veterani, ed in loro mancanza de' sotto uffiziali di questo corpo porteranno ne' rispettivi foderi sino in Chiesa, o nella cappella le bandiere o gli stendardi da doversi benedire, essi si collocheranno accanto all' altare maggiore ove le scuopriranno. Un altro sotto uffiziale dello stesso corpo vi porterà in una guantiera le corrispondenti cravatte.

2239. Entrati nella Chiesa o Cappella si celebrerà la Santa Messa, e la truppa eseguirà il prescritto ai numeri 1871, 1872, e 1875. indi si procederà alla benedizione de' Sacri vessilli, durante la quale saranno questi tenuti inclinati verso il suolo.

2240. Terminata la benedizione, i capi de' corpi seguiti dai comandanti del

secondo e terzo battaglione nella fanteria, e dai capitani degli squadroni nella cavalleria, e tutti con la sciabla sguainata entreranno nella Chiesa o Cappella, e si disporranno in una riga dirimpetto all' altare.

2241. Il celebrante pronuncerà ad alta voce la formola del giuramento, terminata la quale gli uffiziali anzidetti risponderanno *Giuro*, e toccheranno con la sciabla il libro de' Santi Evangelj che verrà loro presentato all' uopo.

2242. Terminato il rito anzidetto, i Nostri ajutanti generali, o altri uffiziali generali che ne faranno le veci, prenderanno una dopo l' altra le insegne, e svolgendole ed abbassandole le presenteranno a Noi, che vi apporremo le cravatte: ciò adempiuto i comandanti dei corpi, seguiti dai loro comandanti di battaglioni, o squadroni ci si faranno d' innanzi, onde riceverle dalla Nostra Mano. Eglino le prenderanno colla mano sinistra, e ritenendosi la colonnella porgeranno le altre ai rispettivi comandanti di battaglione o squadrone, i quali le riceveranno ancor essi colla sinistra. Terminata siffatta cerimonia, tanto questi che quelli torneranno al di loro posto dirimpetto all' altare. Finalmente ad un cenno di uno dei Nostri ajutanti generali, coloro che tengono le insegne faranno pel fianco ed usciranno di Chiesa o dalla Cappella.

2243. All' uscire le bandiere o gli stendardi dalla Chiesa o Cappella, le truppe renderanno loro gli onori, e giunte a fronte della truppa cui sono stati conceduti, le persone che le portano si fermeranno a circa quindeci passi dirimpetto al centro di essa, e l'uffiziale che n' è alla testa farà che la banda cessi di suonare, e darà i comandi seguenti:

1.° Portate l' armi.

2.° Al piede l' armi.

3.° Al Giuramento.

Sarà pronunciato il solo 3.° comando se il corpo è di cavalleria.

Al 3.° comando la fanteria passerà l' arme dal dritto al sinistro lato. La cavalleria abbasserà la sciabla portando il mezzo della lama nella mano della briglia, e poggiandone la impugnatura sul collo del cavallo.

2244. I capi de' corpi proffériranno a voce alta ed intelligibile il giuramento designato al num.° 2249, terminato il quale tutti risponderanno *Io giuro* alzando la mano destra in aria con le tre prime dita spiegate.

2245. Se vi saranno artiglierie si eseguirà una salva di 21 colpi.

2246. Si farà quindi rimettere la truppa al portate l' armi, o alla posizione di sciabla in mano, indi gli uffiziali che hanno le bandiere o gli stendardi si re-

cheranno innanzi al centro de' rispettivi battaglioni, o squadroni, e rammentando ai portabandiere, o portastendardi il dovere che loro incumbe di non abbandonarli giammai, glie li consegneranno, e ritorneranno a' loro posti di battaglia montando a cavallo, e riassumendo il comando.

2247. I portabandiere, o portastendardi che nel ricevere le Reali insegne saran rimasti innanzi al fronte, si porteranno alla dritta della truppa e da quivi ne percorreranno il fronte stesso, e la truppa renderà gli onori come è prescritto: portatesi poscia le bandiere o gli stendardi al posto che loro compete, la truppa defilerà.

2248. Se i corpi che debbono ricevere le insegne non siano di guarnigione ov' è la Nostra residenza, invieranno de' distaccamenti a prenderle, e Noi destineremo gli uffiziali, che rimpiazzeranno i capi de' corpi. Giunte poi le insegne a' corpi, si eseguirà quanto è prescritto a' numeri 2243, 2244, 2245, 2246, e 2247.

2249. La formola del giuramento sarà la seguente:

Prometto, e giuro fedeltà ed ubbidienza al Re Ferdinando Secondo, *e pronta ed esatta ubbidienza a' suoi ordini.*

Prometto e giuro che dissimpegnerò col massimo zelo, con probità, e con onore le funzioni a me affidate.

Prometto e giuro di osservare, e fare osservare le leggi, le ordinanze, i decreti, ed i regolamenti che per ordine del Re sono attualmente in vigore, o che S. M. pubblicherà in avvenire.

Prometto e giuro di non volere appartenere ora, nè mai a qualsivoglia associazione segreta.

Prometto e giuro di difendere anche colla effusione di tutto il mio sangue le bandiere (o gli stendardi) che S. M. si è degnata di affidarmi.

E così Dio mi ajuti.

Art. 3.

Del modo d'insignire gl'individui del Reale esercito di ordini cavallereschi, o di medaglie di essi ordini.

2250. Quando Noi accorderemo ad un individuo del Nostro esercito ordini cavallereschi, o medaglie di uno di tali ordini, verrà ciò annunciato all' ordine, onde tutt' i militari conoscano le azioni di valore, o i servizj che hanno fatto meritare siffatte ricompense.

2251. Allorchè l' individuo decorato riceverà il corrispondente titolo ne darà conoscenza per l' organo de' proprj superiori al governatore o comandante della piazza.

2252. Niun militare che riceva un ordine cavalleresco, o una medaglia di tali ordini potrà insignirsene senza che siasi eseguita la funzione quì appresso stabilita.

2253. Trovandoci Noi in una piazza, sulla domanda del governatore o comandante di essa, faremo conoscere se vorremo eseguire Noi la funzione succennata, o se ne daremo ad altri l'incarico.

2254. Nel primo caso tutta la guarnigione della piazza prenderà le armi vestendo il grande uniforme, e sarà comandata dal governatore o comandante della piazza, ovvero da quell' uffiziale che avrà in essa il comando superiore, o l'onorificenza del comando. Giunto Noi sul terreno, dopo che le truppe ci avranno resi gli onori, si batterà da tutt' i tamburi il bando, quindi si presenteranno le armi, e chiamato l' individuo al fronte, si leggerà dal comandante la truppa il decreto che lo insignisce, e Noi lo rivestiremo delle corrispondenti insegne dell' ordine innanzi alle bandiere, o agli stendardi del di lui corpo, o del primo corpo della guarnigione: un rullo chiuderà il bando; si porteranno le armi, e poi si farà quanto prescriveremo per defilare o manovrare.

2255. Se la persona che Noi delegheremo sia il Real Principe Ereditario la funzione si eseguirà nel modo prescritto al numero precedente. Si praticherà altrettanto se la persona delegata sia un capitan generale, il comandante in capo di un esercito di operazione o il comandante generale delle armi in una parte de' Nostri dominj.

2256. Allorquando la funzione non dovrà eseguirsi nè da Noi nè da alcuna delle persone designate nel numero precedente, il governatore o comandante della piazza ordinerà una gran parata di guardia, alla quale col picchetto del corpo cui il militare da decorarsi appartiene, o del primo corpo della guarnigione marcerà una bandiera o uno stendardo. L' uffiziale più elevato in grado nell' ordine da distribuirsi, o il più antico tra quelli insigniti dell' ordine stesso sarà dal governatore o comandante designato ad eseguire la funzione, ammenochè non ne sia stato da Noi nominato altro. Questi praticherà quanto è prescritto a' numeri precedenti.

2257. Terminata la funzione, si eseguirà la parata della guardia con le norme già prescritte.

Art. 4.

Dell' ordine da serbarsi da' militari nelle cerimonie pubbliche.

2258. Nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate nei luoghi ove risiederemo Noi, o un Personaggio Reale, ovvero un Nostro Luogotenente generale sarà eseguita la etichetta della Nostra Real Corte.

2259. Negli altri luoghi assisteranno alle cerimonie pubbliche gli uffiziali tutti de' Nostri eserciti, siano essi attivi, sedentanei, al ritiro, o semplicemente onorarj.

2260. I militari che assisteranno alle cerimonie pubbliche saranno in grande uniforme, si terranno composti e decenti, prenderanno tra essi il rango di cui è parola nel seguente numero, e dovendo recarsi riuniti da un luogo ad un altro, cercheranno i superiori rispettivi di disporli per gradi e con ordine, conformandosi alla natura del terreno da percorrere, onde evitar sempre quella confusione, che, anche di semplice apparenza, allontanar si dee scrupolosamente da ogni militare operazione.

2261. L' ordine di precedenza de' corpi e de' militari isolati sarà come segue:

1. I capitani generali.
2. Il comandante in capo di un esercito di operazione (ne' limiti del suo comando).
3. Il comandante generale delle armi in una parte dei Nostri dominj (nei limiti del suo comando).
4. I tenenti generali.
5. I marescialli di campo.
6. I brigadieri.
7. Il comandante territoriale (se non fosse uffiziale generale).
8. Le Reali guardie del corpo.
9. Le compagnie de' reali alabardieri.
10. Gl' invalidi.
11. I veterani.
12. L' artiglieria della guardia.
13. I granatieri della guardia.
14. I cacciatori della guardia.
15. I cavalleggieri della guardia.
16. Il treno della guardia.

17. Lo stato maggiore dell' esercito.
18. Lo stato maggiore territoriale.
19. La gendarmeria Reale.
20. Il corpo Reale di artiglieria.
21. Il corpo Reale del genio.
22. L' officio topografico.
23. Il collegio, e le scuole militari.
24. La intendenza generale dell' esercito.
25. Il commessariato di guerra.
26. Gli zappatori.
27. La fanteria di linea nazionale.
28. La fanteria estera.
29. I cacciatori di linea.
30. La cavalleria di linea.
31. Il treno di linea.
32. Gli uffiziali in commessione.
33. Gli uffiziali senza truppa, al ritiro, od onorarj.
34. Gli uffiziali alle classi.
35. Gl' impiegati sanitarj.

2262. I militari prenderanno rango tra essi per grado ed antichità: precederanno a gradi uguali gl' invalidi, ed i veterani, seguiranno gli attivi, tra i quali i graduati saranno dopo de' proprietarj: gli uffiziali ritirati, quelli alle classi, e gli onorarj saranno alla coda.

2263. Gli uffiziali di qualunque grado che saranno cavalieri gran croce, o cavalieri commendatori de' Nostri ordini cavallereschi prenderanno la dritta su gli uffiziali del proprio grado, e si disporranno tra essi per rango ed antichità nell' ordine.

2264. I sotto uffiziali e soldati che sono cavalieri de' Nostri ordini cavallereschi saranno considerati nelle cerimonie siccome uffiziali, prenderanno rango dopo di essi, e verranno ovunque trattati da tali.

2265. I Nostri ordini per le cerimonie militari saranno diretti alle autorità militari, le quali convocheranno le altre autorità, che vi dovranno intervenire. Nelle cerimonie religiose o civili l' autorità cui è devoluta la convocazione si dirigerà al comandante territoriale, il quale diramerà le corrispondenti disposizioni per gl' individui militari.

2266. Ne' luoghi ove trovasi un capitan generale, il comandante in capo di un esercito di operazione, il comandante generale delle armi in una parte dei Nostri dominj, o un uffiziale ch' eserciti le funzioni di Nostro commessario, sarà a questi devoluto il primo posto in ogni cerimonia pubblica.

2267. L' ordine che prenderanno le autorità militari tralle altre autorità, sarà il seguente.

I capitani generali, ed i tenenti generali, prenderanno il primo posto.

I marescialli di campo, i brigadieri, i comandanti le armi nelle province o valli ove fossero colonnelli, ed i governatori delle piazze prenderanno posto dopo degl' intendenti.

I comandanti delle piazze che non sono uffiziali generali prenderanno posto dopo de' sotto intendenti.

Gli uffiziali superiori, e quelli dello stato maggiore dell' esercito dopo i membri delle gran corti civili.

Gli altri uffiziali tutti da capitano in giù precederanno i corpi municipali, ed il decurionato.

2268. Ogni uffiziale generale sarà accompagnato dal rispettivo ajutante di campo: i comandanti delle province o valli, ed i comandanti di piazza saranno seguiti rispettivamente da un uffiziale dello stato maggiore della piazza.

2269. I militari per recarsi ad assistere ad una cerimonia pubblica si riuniranno dapprima in casa del governatore o comandante della piazza, o dell' uffiziale che ne ha il comando superiore o la onorificenza del comando: e nel caso che trovisi nella piazza un uffiziale generale, anche se al ritiro, graduato, od onorario, il di cui grado sia superiore a quello di tutti gli altri della guarnigione, i militari dopo riuniti nel modo antecedentemente detto, si recheranno all' abitazione di questo uffiziale generale, e seco lui marceranno al luogo della cerimonia.

Art. 5.

Del Lutto.

2270. Il lutto di corte sarà annunciato con Nostro Real Rescritto, e comunicato ai militari all' ordine di ogni piazza, nel quale s' indicherà volta per volta la sua durata. Esso si distinguerà in lutto stretto, e mezzo lutto.

2271. In tempo di lutto stretto gli uffiziali tutti dell' esercito vestiranno il

completo uniforme, porteranno del velo crespo al braccio nel modo indicato al num.° 2275, ed avranno il fiocco della sciabla, ed i fiocchetti del cappello avvolti pure in velo crespo nero.

2272. Durante il mezzo lutto gli uffiziali tutti vestiranno semplicemente l' uniforme completo.

2273. Nel tempo di lutto stretto, e di mezzo lutto le bandiere, e gli stendardi de' corpi avranno una cravatta di velo crespo nero lunga quanto le cravatte ordinarie, e ligata come esse, ma larga il doppio.

2274. Il modo di portare de' lutti straordinarj verrà annunciato con Nostro Rescritto volta per volta.

2275. I soli uffiziali potranno portare il lutto di famiglia, che consisterà in una striscia di velo crespo nero larga tre pollici, ed avvolta al braccio sinistro senza nodi o festoni: i sotto-uffiziali ed i soldati non potranno portare lutto alcuno.

2276. Il lutto di corte o di famiglia si toglierà ne' giorni di gala.

L'Approvo

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina
Firmato — Fardella.

Il Consigliere Ministro di Stato
incaricato delle funzioni di Presidente
del Consiglio de' Ministri
Firmato — Duca di Gualtieri.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
incaricato delle funzioni di Presidente
del Consiglio de' Ministri

Firmato — Duca di Gualtieri.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina

Firmato — Fardella.

MODELLI.

MODELLO N.° 3.

CLASSIFICAZIONE dei GRADI.	Era l'effettivo al			A[illegible]				ASSENTI.														TOTALE dell' effettivo del corpo.			RESIDENZA dei BATTAGLIONI.
					TRU[illegible]			DISTACCATI.		In permesso.		In commissione.		Negli ospedali.		In giudizio.		Da raggiungere.		TOTALE.					
	Uffiziali.	Truppa.	Cavalli di truppa.	Uffiziali.	Reclute.	Venuti da altri corpi.	[illegible]	Truppa.	Cavalli di truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Cavalli di truppa.	

QUADRO NOMINATIVO PER GRADI DEL SEGUITO	GRADI.	
	NOMI, E COGNOMI	

NOTA. — In dors

Modello N.° 4.

PIAZZA . . . . . | **REGGIMENTO o CORPO . . . .**

1.° Gennaro 183

Stato della condotta e delle circostanze de' signori uffiziali e degli ajutanti, portabandiere o portastendardi del detto . . .

GRADI.	NOMI COGNOMI.	CONDOTTA			TALENTI.	COGNIZIONI	AGIBILITA'.	*Osservazioni.*
		MILITARE.	RELIGIOSA.	MORALE.				

PIAZZA DI.........

Ruolo pel servizio

GRADO.	NOME e COGNOME.	SERVIZIO ARMATO.												
		Travagli di assedio.	Distaccamenti di mare.	Distaccamenti di guarnigione	Distaccamenti a' posti lontani	Scorte.	Guardie.	Ronde e pattuglie.	Guardie di onore.	Ordinanze.	Visite agli spedali.	Consigli di guerra.		

NOTA. —— La categoria *servizio interno* si apporrà a' soli ruoli de' corpi;

PIAZZA

Ruolo pel servizio

GRADO.	CORPO.	NOME e COGNOME.	SERVIZIO					
			Travaglio di assedio.	Distaccamenti di mare.	Distaccamenti di guarnigione.	Distarcamenti a' posti lontani.	Scorte.	Ispezione.

REGGIMENTO. . . . .

Situazione numerativa de' soldati disponibili in ciascuna compagnia, col tamente alla rispettiva forza.

PRIMA DECADE

		UNO.								DUE.							
Compagnie.	Soldati presenti il primo giorno della decade.	Distaccamenti.	Guardie.	Travagli.	Picchetto.	Guardia di polizia.	—	—	Totale.	Distaccamenti.	Guardie.	Travagli.	Picchetto.	Guardia di polizia.	—	—	Totale.
1.°																	
2.°																	
3.°																	
4.°																	
5.°																	
6.°																	
7.°																	

Ruolo pel servizio

Compagnia.	Grado.	NOME e COGNOME.	SERVIZIO ARMATO.													
			Travagli di assedio.	Distaccamenti di mare.	Distaccamenti di guarnigione.	Distaccamenti a' posti lontani.	Scorte.	Guardie.	Ronde o pattuglie.	Guardie di onore.	Ordinanze.	Piantone agli spedali.	Consigli di guerra.			

REGGIMENTO

Ruolo pel servizio

NOME e COGNOME.	SERVIZIO ARMATO.													
	Travagli di assedio.	Distaccamenti di mare.	Distaccamenti di guarnigione.	Distaccamenti a' posti lontani.	Scorte.	Guardie.	Ronde o pattuglie.	Guardie di onore.	Ordinanze.	Consigli di guerra.				

. . . .

de' sotto-uffiziali.

MODELLO N.° 9.

SERVIZIO DISARMATO.						SERVIZIO INTERNO.										
Travagli.						Picchetto.	Spesa di ordinario.	Distribuzione.	Di settimana.	Di quartiere.	Di guardia alla stalla.					

MODELLO N.° 10.

COMPAGNIA.

de' soldati.

SERVIZIO DISARMATO.						SERVIZIO INTERNO.									
Travagli.						Picchetto.	Spesa di ordinario.	Distribuzione.	Quartiglieri	Guardie di stalla.					

GUARNIGIONE di. . . . . . .

Granguardia.

Rapporto della Diana o . . . . del dì. . . . .

Granguardia

Posto di. . . . .

Posto di. . . . .

Il Capoposto
*N. N. Capitano del Reg.*to. . . . .

GUARNIGIONE di. . . . .

Granguardia.

Rapporto estraordinario delle ore . . . . . del dì. . . . .

Posto di. . . . .

Il Capoposto.
*N. N. Capitano del Reg.*to. . . . .

GUARNIGIONE di. . . . . . .

Posto. . . . .

Rapporto della Diana , o . . . . del dì. . . . .

Il Capoposto
N. N. Alfiere del Reg.to. . . . .

GUARNIGIONE di. . . . . . .

Posto. . . . .

Rapporto estraordinario delle ore . . . . del dì . . . .

Il Capoposto
N. N. Sergente del Reg.to. . . . .

GUARNIGIONE di . . . .

Visita dell' ospedale, o degli ospedali

Rapporto del dì. . . . .

Ospedale. . . . .

Ospedale. . . . .

Il Capitano di Visita
N. N. del Reg.to. . . . .

Modello N.° 14.

GUARNIGIONE di........

REGGIMENTO........ COMPAGNIA, O SQUADRONE

È permesso a N. N. caporale del suddetto corpo di potere uscire da questa Piazza; dovendo il riferito individuo trovarsi presente a tutte le ordinarie visite — Piazza di....... li.......

Il Maggiore
N. N.

Il Capitano
N. N.

Valga per giorni..........

Il Colonnello
N. N.

Visto del Comandante della Piazza
N. N.

GUARNIGIONE di . . . . . .

REGGIMENTO. . . . . **COMPAGNIA, O SQUADRONE**

È permesso a N. N. soldato del suddetto corpo di potere uscire dal quartiere dopo la ritirata, sino alle ore. . . . . della notte — Piazza di. . . . . . li. . . . . . .

Il Maggiore
N. N.

Il Capitano
N. N.

Valga per giorni. . . . .

Il Colonnello
N. N.

Visto del Comandante la Piazza
N. N.

Modello N.° 16.

TABELLA dell'ORARIO pe' CORPI a PIEDI.

Gen.° Feb.° Mar.° Apr.° Nov.° Dicem.°	Maggio, Settembre, ed Ottobre.	Giugno, Luglio, ed Agosto.
Sveglio . . mezzora prima dell'aurora.	Sveglio . . all' aurora.	Sveglio . . all' aurora.
Visita . . . mezzora dopo lo sveglio.	Visita . . . come ne' mesi precedenti.	Visita . . . come ne' mesi precedenti.
Esercizj . . mezzora dopo la visita.	Esercizj . . . . . . idem.	Esercizj . . . . . . idem.
Rancio . . alle 9 1/2 antimeridiane.	Rancio . . alle 9 1/2 antimeridiane.	Assemblea alle 6 1/2 antimeridiane.
Assemblea alle 10 antimeridiane.	Assemblea alle 10 antimeridiane.	Rancio . . alle 10 antimeridiane.
Uscita . . all' una pomeridiana.	Uscita . . alle due pomeridiane.	Uscita . . . alle tre pomeridiane.
Ritirata . . mezzora prima del tramonto.	Ritirata . come ne' mesi precedenti.	Ritirata . . come ne' mesi precedenti.
Silenzio . . due ora e mezza dopo la ritirata.	Silenzio . . dne ora dopo il tramonto.	Silenzio . . un' ora e mezza dopo il tramonto.

TABELLA dell' ORARIO pe' CORPI A CAVALLO.

Genn.° Febb.° Mar.° Apr.° Nove.° Dicem.°		Maggio. Settembre. Ottobre.		Giugno. Luglio. Agosto.	
Sveglio	all' aurora.	Sveglio	come ne' mesi precedenti.	Sveglio	come ne' mesi precedenti.
Visita e biada . .	mezz' ora dopo.	Visita e biada	idem.	Visita e biada	idem.
Governo	terminato di mangiare la biada.	Governo	idem.	Governo	idem.
Acqua	dopo il governo.	Acqua	idem.	Acqua	idem.
Pulizia	dopo l' acqua.	Pulizia	idem.	Pulizia.	idem.
Rancio	ore 9 1/2 antimerid.	Rancio	idem.	Assemblea	ore 6 1/2 antimerid.
Assemblea.	ore 10. idem	Assemblea	idem.	Rancio	10. idem.
Biada, o altra nutrizione diversa dalla paglia.	ore 12 meridiane.	Biada o altra nutrizione diversa dalla paglia	idem.	Biada o altra nutrizione diversa dalla paglia	12. meridiane.
Governo	ora 1 pomeridiana.	Uscita	ore 2 pomeridiane.	Uscita	ore 3 pomeridiane.
Acqua.	terminato il governo.	Governo	ore 5 1/2 idem.	Governo	ore 6. idem.
Uscita	ore 2 1/2 pomeridiane	Acqua	come ne' mesi preced.	Acqua	come ne' mesi preced.
Ritirata	mezz' ora pria del tramonto.	Ritirata	come ne' mesi preced.	Ritirata.	idem.
Orzo	dopo la visita.	Orzo	idem.	Orzo	idem.
Silenzio	2 ore 1/2 dopo il tramonto.	Silenzio.	due ore dopo il tramonto.	Silenzio.	Un' ora e mezza dopo il tramonto.

N O T A.

Ne' giorni in cui vi saranno istruzioni, i comandanti de' corpi apportar potranno al soprascritto orario quelle modificazioni che a seconda delle circostanze de' rispettivi corpi, e delle stagioni, crederanno più vantaggiose al sano nutrimento e buon governo de' cavalli. Quando però si troveranno presenti i proprj generali dovranno essi approvare le modifiche suindicate.

MODELLO N.° 17.

REGGIMENTO . . . . . . **COMPAGNIA . . . . . .**

Ripartizione della compagnia in plotoni, sezioni e squadre.

Capitano D. P P.
Alfiere D. R R.
1.° Sergente S S.
Caporale foriere O O.

1.° PLOTONE. 1.° Tenente D. A A.				2.° PLOTONE. 2.° Tenente D. B B.			
1.ª SEZIONE. 2.° Sergente C C.		2.ª SEZIONE. 2.° Sergente D D.		3.ª SEZIONE. 2.° Sergente E E.		4.ª SEZIONE. 2.° Sergente F F.	
1.ª SQUADRA.	2.ª SQUADRA.	3.ª SQUADRA.	4.ª SQUADRA.	5.ª SQUADRA.	6.ª SQUADRA.	7.ª SQUADRA.	8.ª SQUADRA.
Caporale G G.	Caporale H H.	Caporale I I.	Caporale K K.	Caporale L L.	Caporale M M.	Caporale N N.	Caporale O O.
P P. soldato. Q Q. idem. R R. idem. S S. sarto. T T. calzolajo. U U. tamburo							

MODELLO N.° 17.

REGGIMENTO . . . . SQUADRONE . . . . . .

Ripartizione dello squadrone in plotoni e squadre.

Capitano D. A A.
Portastendardo B B.
Caporal-Foriere C C.
Maniscalco N N.

1.° PLOTONE. 1.° Tenente D. D D 2.° Sergente E E		2.° PLOTONE. 2.° Tenente D. F F 2.° Sergente G G		3.° PLOTONE. 2.° Tenente D. H H 2.° Sergente S S		4.° PLOTONE. Alfiere D. L L 2.° Sergente M M	
1.a SQUADRA.	2.a SQUADRA.	3.a SQUADRA.	4.a SQUADRA	5.a SQUADRA.	6.a SQUADRA.	7.a SQUADRA.	8.a SQUADRA.
Caporale M M	Caporale N N	Caporale O O.	Caporale Q Q	Caporale S S.	Caporale T T.	Caporale P P.	Caporale Z Z.
H H Tromb.							
I I Soldato.							

Modello N.° 18.

REGGIMENTO. . . . . .

BATTAGLIONE. . . . . . COMPAGNIA. . . .

Situazione della medesima nel dì. . . . . .

	UFFIZIALI.	SOTTO-UFFIZIALI.	TRUPPA.
FORZA.			
DETTAGLIO DEGLI ASSENTI.			
Di servizio.			
All' ospedale.			
Alla sala reggimentale.			
Convalescenti nelle camerate.			
Reclute.			
Con permesso.			
In punizione.			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
ASSENTI.			
Totale dei presenti sotto le armi.			

MODELLO N.° 19.

Mano corrente, o giornale della compagnia, o dello squadrone.

Questo modello contiene numero ventuno stati riuniti in un libro che ne prende il nome, e di cui le dimensioni, ed il numero de' fogli verranno fissati dagl'ispettori delle diverse armi. Essi cureranno pure di fare eseguire negli stati di cui qui appresso se ne danno i modelli, que' cambiamenti, che la diversa formazione dei corpi, e la differenza nel di loro equipaggio od armamento rendono indispensabili. Pe' corpi a cavallo poi vi aggiungeranno il numero di stati necessarj pe' registri de' cavalli, della bardatura, ec.

Stato Num.° 1

Modello N.° 19.

Indice della mano corrente, o del giornale della compagnia o dello squadron.

Situazione giornaliera della forza . . . . pag.
Alte e basse . . . . pag.
Ricezione giornaliera del pane e prest. . . . . pag.
Registro degli uomini alla convalescenza . . . . pag.
Registro degli uomini allo spedale . . . . pag.
Registro degl' individui con Real licenza o con permesso . . . . pag.
Registro degli uomini al disconto. . . . . pag.
Registro de' travagliatori di piazza . . . . pag.
Registro degli uomini in punizione . . . . pag.
Registro delle sospensioni de' sotto-uffiziali . . . . pag.
Generi di casermaggio . . . . pag.
Generi di dotazione di caserma. . . . . pag.
Utensili di compagnia . . . . pag.
Munizioni da guerra . . . . pag.
Registro delle riparazioni d' armi . . . . pag.
Registro nominativo del servizio che giornalmente si presta . . . . . . pag.
Ristretto del registro della matricola . . . . pag.
Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento introitati dalla compagnia nel corso del. pag.
Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esitati dalla compagnia nel corso del . . . . pag.
Bilancio mensile de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esistenti presso la compagnia, al primo del mese di . . . . per rilevarne la resta effettiva alla fine del suddetto mese . . . . pag.

Giorni del mese.	Forza d'jeri.		Alte.		Basse.		Forza d'oggi.		...gliatori.		Totale degli assenti.		Classificazione de' presenti.														
													Uffiziali.				Truppa.									Totale.	
	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Uffiziali.	Truppa.	Di compagnia.	Di magazzino.	Uffiziali.	Truppa	Capitano.	Primo Tenente.	Secondo Tenente.	Alfiere.	Primo sergente.	Secondi sergenti.	Foriere.	Caporali.	Tamburi.	Piffaro.	Guastatori.	Apprendisti.	Soldati.	Uffiziali.	Truppa.
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Nota. Tutte

ALTE.

Modello N.° 19.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	Gradi.	Giorno della provenienza.	Venuti da altri corpi.	Venuti da altre compagnie.	Disertori ricuperati.	Ammessi di real ordine.	RECLUTE				TOTALE.		OSSERVAZIONI.
								Di leva.	Per cambio.	Volontariamente.	Per rimpiazzo.	Uffiziali.	Truppa.	
	Totale. . .													

BASSE.

Stato N.° 3.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	Gradi.	Giorno della perdita.	Morti.	Disertati.	Congedati.	Condannati.	Passati ad altri corpi.	Passati ad altre compagnie.	TOTALE Uffiziali.	TOTALE Truppa.	OSSERVAZIONE.
	TOTALE. . .											

BILANCIO.

	UFFIZIALI.	TRUPPA.
Era la forza al 1.°		
Alte		
Totale.		
Basse.		
Resta la forza al 1.°		

RICEZIONE GIORNALIERA DEL

PANE.

DATE.	Razioni.
1 e 2.	
3 e 4.	
5 e 6	
7 e 8	
9 e 10	
11 e 12	
TOTALE. . . .	
Spettanza giusta la rivista	
Risulta . . . Credito. . . .	
Risulta . . . Debito	

PREST.

DATE.	Ducati	Grana.	Calli.
Dal 1 al 5			
Dal 6 al 10			
Dal 11 al 15			
Dal 16 al 20.			
Dal 21 al 25			
Dal 26 al 30			
TOTALE. . .			
Spettanza giusta la rivista			
Risulta . . . Credito. . . .			
Risulta . . . Debito. . . .			

Modello N.° 19. Stato N.° 5.

REGISTRO degli UOMINI alla CONVALESCENZA.

N.° di ruolo.	COGNOMI.	GRADI.	GENERE di malattia.	ENTRATA.			USCITA.			N.° delle giornate.	GENERI PRESSO gli UOMINI										Osservazioni.
				Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		Camice.	Crovattino.	Pantalone di panno.	Stivaletti.	Scarpe.	Cappotto.	Uniforme.	Bonetto.			

Nota. Nelle osservazioni s' indicheranno i morti.

Modello N.° 19. Stato N.° 6.

REGISTRO degli UOMINI allo SPEDALE.

N.° di ruolo.	COGNOMI.	GRADI.	SPEDALE.		GENERE di malattia.	ENTRATA			USCITA.			N.° delle giornate.	GENERI PRESSO gli UOMINI.										Osservazioni.
			Di prima entrata.	Di evacuazione.		Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		Camice.	Crovattino.	Pantaloni di panno.	Stivaletti.	Scarpe.	Cappotto.	Uniforme.	Bonetto.			

Nota. Nelle osservazioni s' indicheranno i morti.

Modello N.° 19. Stato N.° 7.

REGISTRO degl' INDIVIDUI con REAL LICENZA o con PERMESSO.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	GRADI.	LUOGO ove si ricano.		DURATA del permesso.		EPOCA della partenza.			EPOCA del ritorno.			DA CHI OTTENUTO.	OSSERVAZIONI.
			Comune.	Provincia.	Giorni.	Mesi.	Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		

Modello N.° 19. Stato N.° 8.

REGISTRO DEGL' INDIVIDUI AL DISCONTO.

Numero di ruolo.	NOME e COGNOME.	Grado.	MOTIVI che han dato luogo AL DISCONTO.	Ammontare del disconto.			Disconto giornaliero.	Epoca nella quale						Indicazione dell' autorità che ha ordinato il disconto.	Osservazioni.
								Incomincia a discontare.			Termina di discontare				
				Ducati.	Grana.	Cavalli.	Grana.	Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		

Modello N.° 19. Stato N.° 9.

REGISTRO DE' TRAVAGLIATORI DI PIAZZA.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	GRADI.	NOME E DIMORA degli artefici presso i quali lavorano i travagliatori.	OSSERVAZIONI.

Modello N.° 19. Stato N.° 10.

REGISTRO DEGL' UOMINI IN PUNIZIONI.

NOMI e COGNOMI.	GRADI.	PUNIZIONI.				INDICAZIONE DEL SUPERIORE che L'HA ORDINATA.
		DATA.			CAUSA, SPECIE E PERIODO della punizione.	
		Giorno.	Mese.	Anno.		

Modello N.° 19. Stato N.° 11.

REGISTRO DELLE SOSPENSIONI DE' SOTTO-UFFIZIALI.

NOMI E COGNOMI.	GRADI.	EPOCA.						Giorni di sospensione.	AMMONTARE della SOSPENSIONE.			OSSERVAZIONI.
		DELLA SOSPENSIONE.			DI QUANDO SONO RIMESSI.							
		Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		Ducati.	Grana.	Calli.	

Modello N.° 19. Stato N.° 12.

GENERI di CASERMAGGIO.

Epoca.			Dettaglio.	Ricezione.						Versamento.					
Giorno.	Mese.	Anno.		Lenzuola.	Paglioni.	Traversini.	Scanni di ferro.	Mante di lana.	Tavole da letto.	Lenzuola.	Paglioni.	Traversini.	Scanni di ferro.	Mante di lana.	Tavole da letto.

Modello N.° 19. Stato N.° 13.

GENERI di DOTAZIONE di CASERMA.

Epoca.			Dettaglio.	Ricezione.						Versamento.					
Giorno.	Mese.	Anno.		Rastrelliere.	Cappellinaj.	Tavole grandi.	Scanni da sedere.	Tavolini.	Sedie.	Rastreliere.	Cappellinaj.	Tavole grandi.	Scanni da sedere.	Tavolini.	Sedie.

MODELLO N.° 19.

UTENSILI DI

EPOCA.			DETTAGLIO.	Marmittoni con coverchi.	Tegami di rame.	Coppini di rame.	Bacili di rame.	Scolamaccaroni di rame.	Fanali.	Ziri per l'acqua.	Bicchieri di latta.	Tovaglie da faccia.	Tovaglie da tavola.	Grattacacio.	Bidoni grandi.	Bidoni piccoli.	Sacchetti per la pasta.
Giorno.	Mese.	Anno.															

Il suddetto stato dovrà bilanciarsi in ogni fine di mese, calcolando il guadagno e la per

COMPAGNIA.

Coltelli.	Casce pel rancio.	Scalò pe' rancieri.	Specchi.	Quadri diversi.	Tabelle per le divisioni e squadroni.	Tabelle de' pezzi d'armi.	Imbrunitoj.	Pettini pe' barettoni.	Bacchettoni.	Piedi di bacili di ferro.	Batti panni.	Scanzie.	Marche di ferro.	Etichette pe' letti	Sacchi per distribuzione.	Reti per pane.	Morsette.	Accette grandi.	Accette piccole.					

dita avuta nel corso del mese per quindi rilevarsene la resta effettiva.

Modello N.° 19. Stato N.° 15.

MUNIZIONI DA GUERRA.

EPOCA.			DETTAGLIO.	RICEZIONE.					VERSAMENTO o CONSUMO.				
Giorno.	Mese.	Anno.		Cartocci a palla.	Stagnarole.	Casse per la munizione.	Pietre focaje.		Cartocci a palla.	Stagnarole.	Casse per la munizione.	Pietre focaje.	

Modello N.° 19. Stato N.° 16.

REGISTRO DELLE RIPARAZIONI D' ARMI.

EPOCA			Numero delle armi.	COGNOMI.	NATURA delle RIPARAZIONI.	IMPORTO			ESEGUITA A carico del corpo.			ESEGUITA a carico dell' individuo.		
Giorno.	Mese.	Anno.				Ducati.	Grana.	Calli.	Ducati.	Grana.	Calli.	Ducati.	Grana.	Calli.

Modello N.° 19. Stato N.° 17.

REGISTRO NOMINATIVO DEL SERVIZIO, CHE GIORNALMENTE SI PRESTA.

Guarnigione di Napoli 1.° Maggio 183.....				
N. Sergente di settimana				
N. Caporale di quartiere.				
N. — Gran Guardia.				
N. — Gran Guardia.				
N. — Gran Guardia.				
N. — Gran Guardia.				
N. — Gran Guardia.				
N. — Gran Guardia.				
N. — Quartiglieri.				
N. — Quartiglieri.				
N. — Quartiglieri.				
N. — Quartiglieri.				

Modello N.° 19.

RISTRETTO del RE-

Numero di Matricola.	Numero di Armi.	Gradi.	Nomi, e cognomi dell' individuo.	Nomi, e cognomi del padre.	Nomi, e cognomi della madre.	Anno della nascita.	Indicazione. Della comune.	Indicazione. Della provincia.	Mestiere.
1543	56	Soldato.	N. N.	N. N.	N. N.	1805	Portici.	Napoli.	Studente.
1544									

Nota. Nella colonna osservazioni si annoteranno le marche apparenti,

GISTRO della MATRICOLA.

CONTRASSEGNI.								Statura in piedi pollici, e linee	EPOCA.									Osservazioni.
									dell' ammissione al servizio.			dell' arrivo al corpo.			dalla quale fanno parte della compag.			
Viso.	Occhi.	Bocca.	Capelli.	Fronte.	Naso.	Mento.	Ciglia.		Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.	
Tondo.	Cervini.	Giusta.	Castagna.	Alta.	Profilato.	Tondo.	Castagna.	5. 3. 2.	24	Marzo.	1825	24	Marzo.	1825	1.°	Aprile.	1830	

ed ogni altra circostanza.

Modello N.° 19. Stato N.° 19.

Epoca.			Cagione della ricezione.	Mucciglie.		Doti.															Armamento.					
Giorno.	Mese	Anno		In durata.	Fuori durata.	Gamelle.	Fiasche con correa.	Posate.	Borse e pettini.	Scovette.	Spilafoconi.	Forbici.	Giravite.	Librette.	Scatole col grasso.	Guanti pel guastatore.	Casse di rame.	Piffaro.	Piffariera.	Tamponi di fucili.	Fucili con bajonette e foderi.	Moschettoni con bajonette e foderi.	Sciable con foderi.	Sciabla a sega con fodero.	Strumento pel guastatore.	Cavapalle.
			Dal magazzino																							
			Dalla 4.ª comp																							
			Dalla 6.ª comp																							

Modello N.° 19.

Stato N.° 20.

EPOCA.			CAGIONE dell' ESITO.	DOTE.															ARMAMENTO.					
Giorno.	Mese	Anno		Gamelle.	Fiasche con correa.	Posate.	Borse e pettini.	Scovette.	Spilafoconi.	Forbici.	Giravite.	Librette	Scatole col grasso.	Guanti pel guastatore.	Casse di rame.	Piffaro.	Piffariera.	Tacconi di fucili.	Fucili con bajonette e foderi.	Moschettoni con bajonette e foderi	Sciable con foderi.	Sciabla a sega con fodero.	Strumento pel guastatore.	Cavapalle.
			Versati al magazzino . . .																					
			alla 4.ª comp.ª																					
			alla 6.ª comp.ª																					
			Asportati da' disertori																					

Modello N.° 19. Stato N.° 21.

Bil resta effettiva alla fine del mese suddetto.

DETTAGLIO.	Fiocchi di sciabla		Mucciglie.		DOTE.															ARMAMENTO.					
	In durata.	Fuori durata.	In durata.	Fuori durata.	Gamelle.	Fiasche con correa.	Posate.	Borse e pettini.	Scovette.	Spilafoconi.	Forbici.	Giravite.	Librette.	Scatole col grasso.	Guanti pel guastatore.	Casse di rame.	Piffaro.	Piffariera.	Tamponi di fucili.	Fucili con bajonette e foderi.	Moschettoni con bajonette e foderi.	Sciable con foderi.	Sciabla a sega con fodero.	Strumento pel guastatore.	Cavapalle.
Restavano in comp.ª al 1.° Gen																									
BILANCIO. GUADAGNO. Ricevuti dal magazzino																									
Venuti da altre comp.ª																									
Totale.																									
PERDITA. Versati in magazzino.																									
Passati ad altre comp.ª																									
Asportati da' disertori.																									
Totale.																									
Resta al 31 Gennajo.																									

Nota. 1. Nello stabilir

Nota. 2. Al margine d

MODELLO N.º 20.

GUARNIGIONE DI.......

REGGIMENTO..............................

Rapporto della visita della Diana del dì.............

Il Maggiore di Settimana
N. N.

INDICE DELLE MATERIE.

TITOLO PRIMO

DE' COMANDI, DELLE ISPEZIONI, E DELLE DIREZIONI GENERALI.

CAPITOLO I.

De' comandi.

ARTICOLO 1.

Del comandante generale dell' esercito.

Numero.

1. Facoltà del comandante generale dell' esercito.
2. Modo da intestarsi gli ordini del comandante generale.

ART. 2.

Del generale in capo di un esercito di operazione.

3. Autorità del generale in capo sulle truppe dell' esercito.
4. Ne dirigerà la disciplina, istruzione, manutenzione, sussistenza, ed amministrazione.
5. Sua autorità su i comandanti territoriali.
6. Comandanti territoriali che non avranno autorità diretta sulle truppe dell' esercito di operazione.
7. Il generale in capo potrà prendere il comando superiore di un luogo forte, e cambiarne il governatore o comandante allorquando tal luogo sia minacciato.
8. Da esso dipenderanno tutte le truppe stanziate nel territorio compreso nella frontiera.
9. Lo stesso per tutti gl' impiegati militari.
10. Lo stesso pe' legni della Real marina.
11. Le autorità tutte si presteranno al vantaggio dell' esercito.
12. Facoltà del generale in capo.
13. Autorità con cui avrà corrispondenza.
14. Come verranno intestati gli ordini che darà.
15. Da chi verrà rimpiazzato.

ART. 3.

Degli uffiziali generali o superiori impiegati straordinariamente in una, o più province o valli.

16. Le attribuzioni de' detti uffiziali generali o superiori si stabiliranno volta per volta.

ART. 4.

De' comandanti generali delle armi in una parte de' Reali dominj.

17. Autorità con le quali corrisponderanno i comandanti generali delle armi.
18. Come verranno intestati gli ordini ch'essi daranno.
19. Autorità de' comandanti generali delle armi.
20. Carte che verran loro rimesse da' comandanti le armi nelle province o valli, e da' governatori delle piazze.
21. Caso in cui queste autorità potranno inviare rapporti direttamente al ministro della guerra.
22. I comandanti generali delle armi potranno prendere il comando superiore in una provincia o valle, ovvero in una piazza, in una cittadella, in un forte, in un castello o in una isola.
23. Essi stabiliranno la ripartizione delle truppe, e ne disporranno i movimenti.
24. Vigileranno il servizio esterno da prestarsi dalle truppe.
25. Loro autorità sulle truppe.
26. Cureranno il mantenimento della disciplina.

27. Vigileranno la esecuzione delle ordinanze.
28. Potranno punire tutt' i militari ad essi loro inferiori in grado o in anzianità.
29. Avranno cura della manutenzione del materiale di guerra.
30. Vigileranno la conservazione delle fortificazioni e degli edificj militari.
31. Progetti sui quali daranno parere.
32. Cureranno che gli spedali militari adempiano al loro oggetto.
33. A quali autorità diriggeranno i loro ordini.
34. Avranno una polizia militare.
35. Situazioni, stati, e rapporti che invieranno al ministro della guerra.
36. Registri di stato civile che dovranno tenere, e libri di vita e costumi che rimetteranno.
37. Esamineranno le proposte degli officiali.
38. Non potranno uscire dal territorio ad essi affidato.
39. Rimpiazzo de' comandanti generali delle armi.
40. Relazioni tra il comandante generale le armi, ed il luogo-tenente o vicario generale.

Art. 5.

De' comandanti le armi nelle province o valli.

41. Autorità dalle quali dipenderanno i comandanti le armi nelle province o valli.
42. Coma verranno intestati gli ordini che essi daranno.
43. Autorità de' comandanti le armi nelle province o valli.
44. Caso in cui potranno inviare rapporti ad autorità superiori a quella da cui direttamente dipendono.
45. I comandanti le armi nelle province o valli potranno prendere il comando superiore in una piazza, in un luogo forte, o in una isola.
46. Caso in cui faranno da comandanti di piazza.
47. Proporranno la ripartizione, ed il servizio esterno delle truppe, e ne' casi urgenti ne disporranno i movimenti.
48. Autorità che essi avranno sulle truppe stanziate nelle rispettive province o valli.
49. Cureranno la disciplina, la esecuzione delle ordinanze, e la conservazione del materiale, delle fortificazioni, e degli edificj militari.
50. Loro facoltà, e vigilanza che aver denno sugli spedali.
51. A quali autorità dirigeranno i loro ordini.
52. Avranno una polizia militare.
53. Situazioni, stati e rapporti che invieranno al comandante generale delle armi.
54. Registri dello stato civile che dovranno tenere, e libri di vita e costumi che invieranno.
55. Non potranno uscire dalla provincia o valle.
56. Loro rimpiazzo.

Art. 6.

Del comandante un corpo di truppe riunito in una o più province o valli.

57. Il comandante un corpo di truppe riunito ne disporrà i movimenti, e le autorità tutte lo seconderanno.
58. Comandanti territoriali che non avranno autorità sulle truppe suddette.
59. Il comandante un corpo di truppe rionito potrà domandare le notizie che gli abbisogneranno.
60. Le truppe riunite ne dipenderanno interamente.
61. Autorità da cui dipenderà.
62. Come verranno intestati gli ordini che darà.
63. Da chi verrà rimpiazzato.

Art. 7.

De' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

64. Definizione delle piazze di guerra: i loro governatori o comandanti saranno nominati dal Re.
65. Dipendenza de' governatori o comandanti delle piazze di guerra.
66. Caso in cui i governatori o comandanti delle piazze di guerra ne cederanno il comando.
67. Essi avranno autorità so' comandanti delle cittadelle, dei forti, de' castelli e delle altre opere che dipendono dalla piazza.

68. Le piazze di guerra saranno considerate in tre aspetti.
69. Quando una piazza di guerra è in istato di pace.
70. I governatori delle piazze di guerra in istato di pace avranno completa autorità sulle truppe.
71. Lo stesso pe' comandanti delle piazze di guerra.
72. Caso in cui un comandante di truppa sia più antico o più graduato del comandante della piazza.
73. I governatori o comandanti su quali militari avranno autorità immediata.
74. Situazione e stati che riceveranno.
75. Situazioni e stati che rimetteranno.
76. Registri di stato civile che dovranno tenere, e libri di vita e costumi che invieranno.
77. Disporranno il servizio esterno delle truppe, ed eseguiranno il prescritto verso i generali di essi più elevati in impiego, e verso gl' ispettori d' arme e direttori generali.
78. Caso in cui gli uffiziali generali avranno la onorificenza del comando.
79. Caso in cui un ispettore d' arma o direttor generale si porta in una piazza.
80. Dipendenza delle truppe di servizio.
81. I governatori e comandanti delle piazze cureranno la disciplina e la esecuzione delle ordinanze.
82. Avranno una polizia militare.
83. Gli spettacoli dovranno essere da essi permessi.
84. Lo stesso per le riunioni straordinarie di popolo.
85. I governatori e comandanti delle piazze di guerra di concerto con le autorità civili, regoleranno quanto deve praticarsi ne' casi di allarme, o d' incendio.
86. Conserveranno tutte le chiavi della piazza.
87. Cureranno e disporranno delle armi, degli attrezzi, e degli approvisionamenti che sono nella piazza.
88. Veglieranno alla conservazione e restauro delle fortificazioni, e degli edificj militari.
89. Praticheranno in ogni anno una visita delle fortificazioni, degli edificj militari e del materiale di guerra.
90. Saranno responsabili che gli alloggi siano distribuiti a seconda delle competenze.
91. Vigileranno le opere, ed i riatti delle fortificazioni.
92. Vigileranno le fabbriche che si eseguono nell' interno della piazza, onde non pregiudichino la difesa, ed i lavori di fortificazione, onde non impediscano il servizio pubblico.
93. Avranno una polizia militare nel terreno compreso nel raggio di attacco.
94. Veglieranno che non si eseguano elevazioni, o cavamenti.
95. Faranno arrestare le persone, che senza loro permesso eseguono nel terreno suddetto delle operazioni geodetiche.
96. Stabiliranno un piano di difesa, e le istruzioni pe' casi di allarme.
97. Avranno piena conoscenza della topografia, e della statistica del paese che circonda la piazza.
98. Le autorità civili daranno le notizie che loro abbisognano.
99. Persone cui i governatori o comandanti delle piazze di guerra invieranno il piano di difesa, e quello di allarme.
100. Piante, opere, e carte da tenersi nell' archivio di una piazza di guerra.
101. I suddetti oggetti saranno tenuti riserbatamente.
102. Vi saranno ancora tutte le ordinanze, ed i regolamenti in vigore.
103. I governatori o comandanti delle piazze di guerra non potranno senza permesso allontanarsene.
104. Prescrizioni circa i particolari che degradassero le opere, o commettessero delitti contro la polizia e disciplina delle piazze.
105. Il governatore o comandante di una piazza di guerra darà braccio forte per la esecuzione de' decreti della giustizia ordinaria.
106. Quali locali sono considerati di giurisdizione militare: prescrizioni onde vi siano arrestati i rei non militari: modo in cui i militari debbono comportarsi per eseguirlo: visite degl' incaricati giudiziarj e finanzieri negli edificj, o alloggi militari.
107. I militari arrestati dalle autorità non militari debbono nel corso delle 24. ore essere consegnati alla piazza.
108. Il governatore o comandante veglierà onde i locali militari non divengano asilo al delitto o al disordine.

*

109. Il ministro della guerra proporrà quei cambiamenti che crederà nel comando e nello stato maggiore delle piazze di guerra, che probabilmente passar potranno allo stato di guerra.
110. Quali circostanze determinano lo stato di guerra di una piazza.
111. Rapporto da farsi a' comandanti delle piazze di guerra dell'avvicinamento del nemico, o di riunioni illecite.
112. Modo di pubblicare lo stato di guerra, e rapporti da farsene.
113. Nelle piazze in istato di guerra si eseguirà lo stabilito per lo stato di pace, più le seguenti prescrizioni.
114. Le truppe stanziali dipenderanno completamente dal governatore o comandante.
115. Tutte le autorità si presteranno alle domande del governatore o comandante.
116. Tutti gli artigiani atti a servire si classificheranno e ripartiranno in isquadre.
117. Disposizioni che si daranno nel caso che l'inimico si avvicini alla piazza.
118. Prescrizioni riguardanti i generali che hanno comando sulle piazze in istato di guerra.
119. Lo stesso.
120. Autorizzazione di cui abbisognano per allontanarsi dalle piazze di guerra, tanto i governatori e comandanti di esse, che i capi de' diversi rami di servizio.
121. I governatori o comandanti delle piazze di guerra non daranno permessi, nè faranno fare uso di quelli ottenuti.
122. Spediranno delle partite ne' limiti del raggio di attività.
123. Circostanze che determinano lo stato di assedio di una piazza.
124. Lo stato di assedio sarà dichiarato con un bando, e se ne farà rapporto.
125. Nello stato di assedio, rimanendo ferme le prescrizioni date, si eseguiranno anche le seguenti.
126. L'autorità del governatore o comandante di una piazza di guerra in istato di assedio è assoluta.
127. Egli disporrà di tutte le truppe della guarnigione.
128. Potrà regolare il servizio come crederà più utile al bene della difesa.
129. Prescrizioni riguardanti il comandante di un corpo di truppe, che non facendo parte della guarnigione si trovasse nella piazza, o nel suo raggio.
130. Lo stesso per gli uffiziali che si trovassero isolatamente senza incarico di servizio nella piazza.
131. Lo stesso pe' legni della Real marina, o mercantili.
132. I poteri di tutte le autorità passano al governatore o comandante.
133. Egli potrà stabilire, e nominare de' tribunali militari.
134. Potrà aprire le lettere che giungono, o partono.
135. Nominerà un uffiziale per sopravvegghiare i prezzi, e la distribuzione dei commestibili.
136. Consiglio di difesa.
137. I suoi pareri, e le sue deliberazioni saranno tenute segrete.
138. Giornali da tenersi da' diversi capi di servizio.
139. Il comandante del genio traccerà su di un piano i lavori dell' inimico, e tutte le operazioni eseguite per la difesa.
140. Il governatore o comandante difenderà successivamente tutte le opere.
141. Risparmierà la guarnigione e gli approvvisionamenti pe' momenti decisivi dell' assedio.
142. Importanza del deposito affidato al governatore o comandante di una piazza di guerra.
143. Caso in cui si potrà cedere una piazza di guerra senza esservi obbligato dalla forza.
144. Pena cui verrà condannato il governatore o comandante di una piazza di guerra, che nel cederla si allontani dal prescritto nella presente ordinanza.
145. Il governatore o comandante prima di cedere la piazza dovrà consultare il consiglio di difesa.
146. Prescrizioni riguardanti la capitolazione.
147. Caso in cui un governatore o comandante può essere deposto dal suo comando.
148. Una giunta esaminerà la condotta del governatore o comandante che cederà una piazza.
149. Prescrizioni da eseguirsi dopo la decisione della suddetta giunta.
150. Lo stesso circa gli uffiziali che hanno ben difeso una piazza di guerra.
151. Cambio da' militari rimasti prigionieri nella difesa di una piazza di guerra.
152. Onori funebri da farsi al governatore o

comandante di una piazza di guerra morto nella sua difesa, e considerazioni per le famiglie degli uffiziali morti durante un assedio, e per i militari resi fuori servizio.
153. Come sarà considerato un assedio, o un assalto respinto.
154. Le opere ed i fronti delle piazze di guerra riceveranno il nome degli uffiziali, che si sono distinti nella loro difesa.
155 Corrispondenza de' governatori e comandanti le piazze di guerra quando queste sono assediate, bloccate o minacciate di assedio, o di blocco.
156. Quando cesserà lo stato di assedio.

Art. 8.

De' governatori o comandanti delle piazze aperte.

157. Definizione delle piazze aperte.
158. Autorità de' governatori delle piazze aperte su' militari, e sulle truppe della guarnigione.
159. Autorità de' comandanti di esse piazze.
160. I governatori e comandanti delle piazze aperte non istabiliranno alcuna regola di polizia per gli abitanti.
161. Il servizio, il governo, la disciplina, la istruzione e la polizia delle truppe nelle piazze aperte sarà la stessa che in quelle di guerra.
162. Dipendenza de' governatori e comandanti delle piazze aperte.
163. Caso in cui una piazza aperta sarà considerata come piazza di guerra.
164. Misure da prendersi in caso di una interna sollevazione, o di riunioni illecite a distanza minore di 5 marce dalla piazza.

Art. 9.

De' comandanti delle piazze eventuali.

165. Quali sono le piazze eventuali, e quali ne saranno il comandante, il maggiore e gli ajutanti di piazza.
166. Attribuzioni de' comandanti le suddette piazze.
167. Norme circa il comando di esse piazze, e la nomina degli uffiziali del di loro stato maggiore.
168. Caso in cui il comandante di piazza farà pure da maggiore di piazza.
169. Gli uffiziali di passaggio per le piazze eventuali non ne prendono il comando.
170. Doveri de' comandanti di piazze la cui guarnigione faccia parte di un esercito di operazione o di un corpo di truppe riunite.
171. A chi si consegnerà il registro del servizio in caso di partenza.

Art. 10.

De' comandanti delle isole, de' forti, delle cittadelle e de' castelli.

172. Autorità de' comandanti delle isole.
173. Loro dipendenza.
174. Attribuzioni de' comandanti delle cittadelle, de' forti, e de' castelli.
175. Loro dipendenza dal governatore o comandante della piazza di guerra cui sono attigui.
176. Lo stesso verso il governatore o comandante di una piazza aperta.
177. I comandanti delle cittadelle, de' forti, o castelli, non che gli uffiziali delle loro guarnigioni potranno concorrere al comando delle piazze di guerra o aperte cui sono attigui.
178. Dipendenza de' comandanti de' forti, e castelli isolati.
179. Attribuzioni e dipendenza de' comandanti de' forti e castelli attigui ad una piazza eventuale.
180. Ne' soli casi urgenti se ne potranno diminuire le guarnigioni.
181. I di loro comandanti manderanno a prendere il Santo dal comandante della piazza da cui dipendono.
182. Prescrizioni circa le guarnigioni delle cittadelle, dei forti o de' castelli, e circa le truppe ivi acquartierate.
183. Servizio nelle cittadelle, nei forti o nei castelli.
184. Somministrazioni spettanti alle loro guarnigioni.
185. Prescrizione di non farvi entrare alcuna truppa.
186. Lo stesso per non farvi soggiornare alcuno straniero.
187. Si faranno visitare gli oggetti chiusi che vi entrano.
188. Prescrizioni circa l' apertura e chiusura delle loro porte.

189. Non vi si potrà ritenere alcun particolare senza un ordine espresso.
190. La metà della guarnigione sarà sempre presente.

ART. II.

Degli uffiziali generali comandanti le brigate eventuali.

191. Piazze in cui vi saranno de' brigadieri comandanti le brigate eventuali.
192. Loro dipendenza.
193. Come verranno intestati gli ordini che deranno.
194. Loro ettribuzioni.
195. Lo stesso.

CAPIOLO II.

Delle ispezioni, e direzioni generali.

ARTICOLO I.

Degl' ispettori d' arma.

196. Agl' ispettori d' arma à affidate la manutenzione, e l' amministrazione delle truppe.
197. Autorità colle quali corrisponderanno.
198. Coma verranno intestati gli ordini che daranno.
199. Vigileranno i minuti particolari dell' emministrazione, e ne saranno responsabili.
200. Vigileranno l' acquisto e le manutenzione del materiale di guerra.
201. Terranno lo stato civile de' militari della propria erma.
202. Chiederanno a' capi de' corpi tutt' i lumi cha loro abbisogneranno.
203. Carte che saranno loro rimesse periodicementa da' capi de' corpi.
204. Uso che farenno di tali carte.
205 Oggetti che prenderanno in esame nelle loro riviste annuali.
206. Altre riviste che passeranno.
207. Rapporto delle riviste.
208. Rimetteranno i libri di vita e costumi degli uffiziali.
209. Riviste inopinate.
210. Risultementi che si attendono dalle riviste.
211. Documenti che esamineranno gl' ispettori.
212. Proposte che innoltreranno ogni semestre.
213. Nomineranno gli ajutanti, portabandiere, e portastendardi.
214. Carte che invieranno loro i corpi che si trovano nella piazze in cui risiedono.
215. Caso in cui vorranno far prendere le armi alle truppe da essi dipendenti.

ART. 2.

De' direttori generali, e degl' ispettori de' corpi facoltativi.

216. Attribuzioni de' direttori generali de' corpi facoltativi.
217. Loro autorità sul materiale e sugli stabilimenti dell' arme.
218. Attribuzioni degl' ispettori de' corpi facoltativi.
219. Loro autorità sul meteriale, e sugli stabilimenti dell' erma.

TITOLO SECONDO

DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I.

Del servizio che i corpi prestar denno nelle piazze.

ARTICOLO I.

Del servizio dello stato maggiore dell' esercito.

220. Gli uffiziali dello stato maggiore dello esercito trasmettono gli ordini, e ne vigilano la esecuzione.
221. Loro dipendenza dal comandante il corpo di truppe cui sono addetti.
222. Doveri del capo dello stato maggiore.
223. Lo stesso.
224. Lo stato maggiore regola il servizio di un esercito o di un corpo di truppe riunite.
225. Doveri degli uffiziali dello stato maggiore addetti ad un corpo di truppe che marcie nell' interno del Regno.

226. Prescrizioni circa gli ordini che comunicano gli uffiziali dello stato maggiore.
227. Autorità di essi uffiziali sulle truppe.
228. Caso in cui gli uffiziali dello stato maggiore assumeranno il comando di una piazza.
229. Lo stesso di un territorio qualunque.
230. Lo stesso di una truppa isolata.
231. Doveri degli uffiziali dello stato maggiore verso i comandanti territoriali.
232. Tutte le autorità agevoleranno gli uffiziali suddetti nella esecuzione de' loro incarichi.
233. Alloggio loro spettante.

A r t. 2.

Del servizio degli uffiziali superiori.

234. Definizione degli uffiziali superiori, e loro servizio d' ispezione nelle piazze.
235. Dipendenza degli uffiziali superiori di ispezione, e durata del di loro servizio.
236. Numero degli uffiziali superiori d' ispezione da nominarsi.
237. Caso in cui de' capitani potranno essere nominati per tale servizio.
238. Gli uffiziali superiori ch' entrano d'ispezione si porteranno a ricevere gli ordini ed il moto dal governatore o comandante la piazza.
239. Essi assisteranno alla parata della guardia.
240. Loro dovere di visitare i posti.
241. Lo stesso per gli spedali.
242. Lo stesso pe' magazzini di viveri, forni ec.
243. Riconosceranno le piazze di allarme.
244. Caso in cui potranno visitare le caserme.
245. I posti di onore non saranno ispezionati.
246. Modo in cui visiteranno i posti durante la notte.
247. Da chi potrenno essere accompagnati durante le loro visite.
248. Modo in cui le guardie riceveranno gli uffiziali superiori d' ispezione.
249. Doveri di essi uffiziali circa la ispezione de' posti.
250. Disposizioni che potranno dare scorgendo degl' inconvenienti.
251. Doveri di essi uffiziali in caso di allarme o d' incendio.
252. Rapporto che dovranno fare della loro ispezione.

A r t. 3.

Del servizio degli uffiziali de' corpi facoltativi.

253. Dipendenze degli uffiziali de' corpi facoltativi.
254. Onori che riceveranno gli uffiziali generali di essi corpi.
255. Lo stesso per tutti gli altri uffiziali facoltativi.
256. Doveri di essi uffiziali nel giungere in una piazza.
257. Doveri di essi uffiziali nell' allontanarsi da una piazza.
258. Autorità de' direttori di spedire un uffiziale o guardia da un luogo ad un altro.
259. Doveri degli uffiziali o delle guardie dei corpi facoltativi nel partire da una piazza.
260. Caso in cui nel partire da una piazza non rimanga in essa altro uffiziale o guardia della propria arma.
261. Progetti di difesa, e di approvvisionamento da farsi dagli offiziali facoltativi.
262. I governatori o comandanti delle piazze faranno loro conoscere tutt' i piani, profili ec.
263. Visite da farsi a tutt' i locali attinenti al materiale di artiglieria.
264. Lo stesso per tutte le fortificazioni e per gli edifiej militari.
265. Prescrizioni circa le degradazioni nate per incuria, e gli eccomodi bisognevoli.
266. Caso in cui si faranno visite parziali.
267. Doveri degli uffiziali e delle guardie del genio nella consegna, e riconsegna dei locali.
268. Rapporti da farsi circa le degradazioni che avvengono negli edificj.
269. Proibizione agli uffiziali, ed alle guardia da' corpi facoltativi di cambiar l' uso da' locali ad essi affidati.
270. Rapporto da farsi nel caso che i governatori o comandanti le piazze contravveogano alla suddetta proibizione.
271. Lo stesso.
272. Limitazione delle distanze tra le quali non si possono alzare edificj, cavar fossi, ec.
273. Autorizzazione necessaria per derogarsi al prescritto nell' antecedente numero.
274. Conoscenza da darsi e' comandanti ge-

nerali delle armi nelle provincie o valli, del materiale di guerra esistente nelle piazze.
275. Lo stesso a' comandanti le armi nelle provincie o valli, ed a' governatori o comandanti delle piazze.
276. Caso in cui le autorità territoriali potranno impedire la esecuzione degli ordini che provvengono da' superiori dei corpi facoltativi.
277. Prescrizioni da seguirsi nella esecuzione de' lavori affidati a' corpi facoltativi.
278. Prescrizioni circa le visite da farsi nei magazzini, nelle fortificazioni ec. da comandanti territoriali.
279. Prescrizioni circa la custodia de' locali affidati al genio.
280. Lo stesso pe' locali affidati all'artiglieria.
281. Quali uffiziali, e guardie de' corpi facoltativi avranno alloggi di preferenza.
282. Guardia da darsi all' esterno delle polveriste mentre vi si eseguono lavori.
283. Persone cui sono affidate le chiavi dei magazzini, e degli edificj militari
284. Lo stesso delle fortificazioni, e batterie chiuse, ed armate.
285. Lo stesso delle chiusa, manovre di acqua, e contromine.
286. Lo stesso delle polveriste.
287. Lo stesso delle riserve, e de'piccoli depositi di polvere.
288. Prescrizioni circa il cambio delle guardie de' corpi facoltativi.
289. Lo stesso circa la morte di un uffiziale facoltativo.
290 Lo stesso circa quella di un guardia.
291. Le persone non militari impiegate nei lavori di artiglieria o del genio sono soggette alla disciplina militare.
292. Gli uffiziali facoltativi non faranno servizio di piazza.
293. Gli offiziali superiori de' corpi facoltativi faranno il servizio d' ispezione alle piazze.
294. Persona cui compete il comando del personale, e del materiale de' corpi facoltativi nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o di assedio, e ne' casi di allarme.
295. I progetti delle opere importanti saranno sottoposti al governatore o comandante della piazza.
296. Gl' individui del genio avranno libero accesso in tutt' i locali militari.
297. Prescrizioni circa lo stesso oggetto per gl' impiegati ne' lavori di artiglieria a del genio.
298. Inventario da tenersi dal comandante del genio.
299. Proibizione circa la coltura, il pascolo, ec. ne' terreni costituenti le fortificazioni.
300. Prescrizioni circa la pesca ne' fossi pieni di acqua, canali, ec.
301. I comandanti territoriali daranno i mezzi per agevolare i lavori affidati a' corpi facoltativi.
302. Prescrizioni pe' servi di pena da impiegarsi ne' lavori.
303. Gli uffiziali facoltativi eseguiranno la presente ordinanza e quella dell' arme propria.

ART. 4.

Del servizio del commessariato di guerra.

304. Doveri de' commessarj addetti alle province o valli, ed alle piazze.
305. Lo stesso per quelli addetti ad una truppa riunita.
306. Loro dipendenza da' comandanti territoriali, o da quelli delle truppe riunite.
307. Essi dipenderanno dall' intendenza generale dell' esercito.
308. Non si allontaneranno mai dalla esecuzione delle ordinanze speciali.
309. Prescrizioni circa la esecuzione degli incarichi affidati al commessariato.
310. Loro dipendenza per questo ramo, e rapporti da farsi dai comandanti militari che avessero de' motivi di doglianza verso di essi pel servizio di cui sono incaricati.
311. Regole di disciplina, e di subordinazione cui saran soggetti, e rispetto ad essi dovuto.
312. Come saranno considerati quando sono rivestiti di grado militare.
313. Gradi cui sono assimilati.
314. Dipendenza degl' impiegati nelle amministrazioni militari, e loro rango.
315. I commessarj, e gl' impiegati militari non avranno mai comando.
316. Doveri de' commessarj nelle piazze dichiarate in istato di guerra.
317. Lo stesso in istato di assedio.

ART. 5.

Del servizio delle truppe in generale.

318. Durata delle guardie, de' distaccamenti a' posti lontani, e di quelli inviati a tener guarnigione.
319. Durata delle sentinelle, e modo di calcolare la forza de' posti.
320. La forza de' posti potrà essere maggiore di quella risultante dalla proporzione suddetta.
321. Prescrizioni circa il metodo da tenersi per istabilire i posti, le sentinelle ec.
322. Ordine di evitare i piccoli posti.
323. Numero di giorni franchi che aver deve ogni sotto-uffiziale o soldato.
324. Prescrizioni circa il servizio in caso di guerra o di assedio.
325. Dettaglio del servizio da stabilirsi ogni primo di mese.
326. Modo come supplire alla mancanza dei capitani, e degli uffiziali subalterni.
327. Caso in cui una guardia, o un distaccamento di uffiziale fosse comandato da un sotto-offiziale.
328. I servizj straordinarj come ripartiti, e massime da aversi presenti nell'accordare distaccamenti, ordinanze, posti ec.
329. Prescrizioni da eseguirsi quando le guarnigioni sono assai forti in rapporto al servizio che devono prestare.

ART. 6.

Del servizio delle truppe di casa Reale e della guardia Reale.

330. Le truppe suddette si conformeranno alla presente ordinanza ed a' loro particolari regolamenti.
331. Quale dipendenza aver debbono gli uffiziali ed individui di esse truppe.
332. Comando, onori e preminenze di cui goderanno gli uffiziali suddetti.
333. Norme circa il servizio da prestarsi dalle guardie del corpo, e dagli alabardieri.
334. Del colonnello generale delle truppe della guardia Reale.
335. Le truppe della guardia forniranno le guardie alle Persone Reali e del Sangue, ed a' siti Reali.
336. Dipendenza e nomina de' suindicati posti.
337. Caso in cui le truppe della guardia non fussero sufficienti a prestare il servizio suddetto.
338. Caso in cui le truppe della guardia potranno essere nominate pel servizio di piazza.
339. Truppe di linea che intervengono alla parata delle truppe della guardia Reale, e viceversa.
340. Da chi si farà la nomina del servizio di piazza ne' corpi della guardia.
341. Dipendenza de' posti di piazza coperti da truppe della guardia.
342. Caso in cui le truppe della guardia aver debbono gl' istessi doveri, e le stesse dipendenze di quelle della linea.
343 Caso in cui le truppe della guardia facciano parte di un esercito, o di un corpo di truppe riunito.
344. Le truppe della guardia Reale daranno sempre le guardie di onore alle Persone Reali o del Sangue.
345. Servizio d' ispezione da farsi dagli uffiziali superiori della guardia.
346. Prescrizioni circa le truppe di Casa Reale, e della guardia Reale tanto nel giungere in una piazza, che nel partirne o passarvi.
347. Doveri de' comandanti le truppe della guardia verso i governatori o comandanti delle piazze.
348. Autorità de' governatori o comandanti delle piazze su gli individui della guardia, e de' corpi di casa Reale.
349. Gli uffiziali de' corpi della casa Reale e della guardia Reale concorreranno ai varii comandi.

ART. 7.

Del servizio della gendarmeria Reale.

350. Dipendenza della gendarmeria per lo servizio militare.
351. Dipendenza, onori, e comando degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati della gendarmeria Reale.
352. Servizio, governo, disciplina e polizia delle truppe di gendarmeria nelle piazze in istato di pace.
353. Caso in cui potranno essere adibite ad un servizio di piazza.
354. Doveri de' comandanti di esse truppe nel suddetto caso.

355. Caso in cui le truppe suddette sono in gran numero proporzionatamente alle altre truppe della guarnigione.
356. Rango delle truppe di gendarmeria nel servizio di piazza.
357. Guardie di polizia a' quartieri di esse truppe, picchetti e guardie di onore agli uffiziali generali dell' arma.
358. Ordinanze da darsi dalla truppe della gendarmeria, e da riceversi da' suoi uffiziali.
359. Carte da spedirsi da' comandanti di esse truppe ai governatori e comandanti delle piazze.
360. Come riceveranno l'ordine, ed il santo.
361. Caso in cui le truppe suddette uscir debbano da una piazza.
362. Loro doveri nel giungere in una piazza.
363. Lo stesso nella piazze di guerra.
364. Doveri di esse truppe marciando nello interno del Regno.
365. Doveri di esse truppe in caso di allarme.
366. Rapporto dello spirito pubblico da farsi da' comandanti di gendarmeria: caso di sedizione, rivolta, o avvicinamento di truppe nemiche.
367. Istruzioni da darsi sull' oggetto da' superiori dell' arma.
368. Gli uffiziali, e le truppe di gendarmeria eseguiranno il prescritto in questa ordinanza ed in quella dell' arma.
369. Doveri della gendarmeria nelle piazze in istato di guerra, o di assedio.
370. Prescrizioni da seguirsi alla morte di un uffiziale della gendarmeria.
371. Prescrizioni circa gli uffiziali della gendarmeria che funzionano da comandanti di piazza.
372. Lo stesso.

A r t. 8.

Del servizio delle truppe de' corpi facoltativi.

373. Prescrizioni da seguirsi da tali truppe.
374. Guardie da darsi dalle truppe di artiglieria.
375. Proporzione da serbarsi nella nomina del servizio suddetto.
376. Quando dovranno essere esentate da tale servizio.
377. Proporzione in cui daranno il servizio le truppe addette al corpo del genio.
378. Quando esse truppe, e gli artefici pompieri ed armieri saranno esenti dal suddetto servizio.
379. Guardie ed ordinanze agli uffiziali generali de' corpi facoltativi.
380. Le truppe appartenenti ai corpi facoltativi interverranno alle grandi parate e forniranno le ordinanze prescritte.
381. Quando le truppe suddette e gli uffiziali facoltativi saranno esenti dal servizio di piazza.
382. Caso in cui il governatore o comandante allontanar si debba dal prescritto nei precedenti numeri.
383. Travagliatori da darsi all' artiglieria, ed al genio da' corpi della guarnigione.
384. Caso di negativa de'travagliatori suddetti.
385. Quando istruir si debbano de' soldati di fanteria al servizio della bocche da fuoco.
386. Prescrizioni per le truppe non di artiglieria addette a'travagli dell' arma, od al servizio della artiglierie.
387. Lo stesso per le truppe addette a' travagli del genio.
388. Modo come corrisponder si deve la mercede alle truppe addette a' travagli dell' artiglieria o del genio.
389. Guardie o scorte da darsi a richiesta dagli uffiziali facoltativi.
390. Ordinanze da darsi agli uffiziali suddetti.
391. Come sarà spedito l' ordine ed il Santo al comandante di artiglieria.
392. Lo stesso per quello del genio.

A r t. 9.

Del servizio della cavalleria.

393. Servizio da darsi dalla cavalleria, a piedi od a cavallo.
394. Prescrizioni circa i posti che la cavalleria deve dare a piedi.
395. Luogo dove sarà situata la guardia a cavallo.
396. Rapporti da spedirsi dall' uffiziale di cavalleria di guardia, a modo come riceverà il Santo.
397. Distaccamenti da darsi dalla cavalleria.
398. Come si formeranno le guardie di cavalleria.
399. Come manderanno ad abbeverare i cavalli.
400. Proibizione delle vedette.
401. Caso di allarme od incendio.

402. Scoperta da farsi dagli uomini di guardia a cavallo.
403. Rapporto da farsi da' comandanti le scoperte.
404. Uomini di fanteria di sostegno a quelli di cavalleria che vanno alla scoperta.
405. Prescrizioni da seguirsi da' posti di cavalleria.

ART. 10.

Del servizio delle truppe stanziali.

406. Dipendenza delle truppe stanziali.
407. Caso in cui debbano riunirsi, o prestare un qualunque servizio.
408. Modo in cui saranno considerate essendo riunite, o in servizio.
409. Quando saranno soggette a' tribunali ordinarj.
410. Rango di esse truppe, e degli individui che le compongono.
411. Domanda da farsi degl' individui di esse truppe per lo servizio; e sopravveghianza della loro nomina.
412. Prescrizioni da seguirsi da ogni altra forza non militare.

CAPITOLO II.

Del modo di comandare e ripartire il servizio.

ARTICOLO I.

Del modo di nominare e ripartire il servizio nelle piazze.

413. Giri ne' quali verrà classificato il servizio.
414. Per la fanteria.
415. Per la cavalleria.
416. Pe' corpi speciali.
417. Modo come saranno foggiati i ruoli del servizio.
418. Ruoli da tenersi dal maggiore di piazza.
419. Fissazione del servizio per ogni mese.
420. Modo di comporre i distaccamenti e posti.
421. Modo di ripartire il servizio giornaliero.
422. Quando il servizio si nominerà per corpi o battaglioni.
423. Composizione della gran guardia.
424. Da chi sarà comandata la gran guardia.
425. Preferenza degli uffiziali, e sotto-uffiziali de' granatieri o cacciatori.
426. De' distaccamenti destinati a tener guarnigione.
427. Composizione de' distaccamenti di uffiziali da capitano in giù.
428. Lo stesso de' sotto-uffiziali.
429. Gli uffiziali ed i sotto-uffiziali potranno comandare de' distaccamenti di forza maggiore o minore della prescritta.
430. Le norme suddette non saranno applicabili alle guardie o a' distaccamenti a' posti lontani.
431. Distaccamenti degli uffiziali superiori.
432. Caso in cui un uffiziale, un sotto-uffiziale, o un corpo può essere nominato per un dato servizio.
433. Caso in cui un uffiziale o sotto-uffiziale nominato di servizio sia infermo o assente.
434. Punizione per coloro che cerchino esimersi dal servizio.
435. Quando si considererà un servizio qualunque siccome fatto.
436. Modo da fissare il comando di truppe riunite appartenenti a diversi corpi.
437. Come si decidono le vertenze di antichità.
438. Comando de' battaglioni di granatieri o cacciatori.

ART. 2.

Dell' ordine da osservarsi ne' corpi per la nomina del servizio di piazza.

439. Ruolo di servizio degli uffiziali da tenersi da ciascun corpo.
440. Registro di situazioni per ripartire il servizio.
441. Il maggiore di settimana nominerà gli offiziali, e comanderà numericamente i sotto-uffiziali e soldati di servizio.
442. Modo come praticarsi la nomina degli uffiziali pel servizio d' armi.
443. Lo stesso pe' travagli, e pel servizio a piedi.
444. Caso in cui ad un uffiziale spettino diversi servizj.
445. Come si rimettono i servizj.
446. Caso in cui un uffiziale nominato di servizio si trovasse infermo.
447. Un uffiziale non può essere nominato

due volte per un giro di servizio, pria che tutt' i suoi compagni non l'abbiano fatta una volta.
448. Quando i giri di servizio saranno considerati come passati.
449. Uffiziale che abbia motivi di doglianza circa la nomina del servizio.
450. Come gli uffiziali potranno cambiare tra essi il servizio.
451. Ruolo di servizio de' sotto-uffiziali.
452. Come saranno suppliti nel servizio gli uffiziali ed i sotto-uffiziali.
453. Estrazione a sorte de' posti.
454. Stato degli uffiziali e de' sotto-uffiziali nominati di servizio, da rimettersi alla piazza.
455. Modo come nominarsi il servizio dei soldati.
456. Sotto-uffiziali e soldati che hanno motivi di lagnanze circa il servizio, o che vogliono cambiarlo.
457. I capitani che comandano battaglioni saranno esenti dal servizio di piazza.
458. Quali altri uffiziali, e sotto-uffiziali sono esenti dal servizio di piazza.
459. Proibizione di eccettuare alcuno dal servizio.
460. Quando le reclute incominceranno a prestar servizio.
461. Caso in cui non si permetteranno travagliatori di piazza.
462. Sotto-uffiziali e soldati convalescenti non nominati di servizio.
463. Rimpiazzo degli uffiziali delle compagnie granatieri o cacciatori.
464. Il comando del battaglione sarà preferito a quello di una compagnia scelta.
465. Servizio de' guastatori, e del di loro caporale.
466. Preeminenza delle compagnie de' cacciatori.

CAPITOLO III.

Del modo di eseguire il servizio.

Articolo I.

Dell' assemblea delle guardie, della ispezione, e della parata delle medesime.

467. Ora in cui si batterà o suonerà l'assemblea, e sfilerà la guardia.
468. Riunione de' tamburi o trombetti.
469. Ispezione da farsi alle guardie pria di uscire da' quartieri, e da chi saranno condotte alla parata della piazza.
470. Quando i picchetti interverranno alle parate.
471. Modo di disporre i contingenti de' corpi, e la gran-guardia nel giungere alla piazza d' armi.
472. Situazione degli uffiziali che han condotto i contingenti.
473. Verificazione de' varj contingenti somministrati da' corpi.
474. Formazione della parata.
475. Avviso da mandarsi al governatore o comandante la piazza, ed al tenente di Re.
476. I tamburi o trombetti di un solo corpo rimarranno pel servizio della parata.
477. Sgomberamento della piazza d' armi.
478. Ordinanze da spedirsi da' posti sulla piazza d' armi.
479. Quando gli uffiziali generali intervengono alla parata.
480. Lo stesso per tutti gli altri uffiziali.
481. Lo stesso.
482. Lo stesso pel governatore o comandante, e per gli uffiziali dello stato maggiore della piazza.
483. Comando superiore della parata.
484. Lo stesso.
485. Rullo da battersi al giungere il comandante superiore della parata, e persona che ne prenderà il comando.
486. Modo nel quale verranno situati alla parata gli uffiziali ed i sotto-uffiziali.
487. Lo stesso.
488. Ispezione della parata.
489. Posto degli uffiziali superiori d' ispezione, e degli uffiziali dello stato maggiore della piazza.
490. Caso in cui la parata debba manovrare.
491. Ordine da darsi perchè sfili la parata.
492. Comandi per caricarsi le armi.
493. Comandi per prendere i rapporti dei capiposti.
494. Modo in cui sfilerà la parata.
495. Come le guardie si porteranno a' loro posti.
496. Quando dovrà farsi la parata della piazza.
497. Rapporti da farsi da' comandanti le brigate eventuali, o i corpi.
498. Guardie che non intervengono alla parata.
499. Il governatore o comandante visiterà qualche volta le parate particolari ne' quartieri.

500. Prescrizioni da seguirsi quando non vi sarà parata della piazza.
501. Persone che anderanno a prendere l'ordine.

ART. 2.

Dell' ordine, e del Santo.

502. Intestaziona dagli ordini delle piazze.
503. Registro degli ordini.
504. Oggetti che conterranno gli ordini suddetti.
505. Dove si darà l'ordioa.
506. Prioti sergenti e caporali forieri alla parata.
507. Uffiziali cui si daranno gli ordini relativi al serviaio.
508. Definizione del Santo.
509. Modo coma si darà il Santo dal governatore o comandante.
510. Modo di dare l'ordine sulla parata.
511. Lo stesso.
512. Lo stesso.
513. Segnale del termine della parata.
514. Modo di dare l'ordine ne' circoli dei corpi.
515. Come si comunicherà l'ordine agli uffiziali presenti alla parata.
516. Ritorno de' primi sergenti a caporali al proprio quartiare, a distribuzione nel medesimo dell'ordine.
517. Coma si porterà l'ordina agli uffiziali assenti dalla parata.
518. Come si porterà l'ordioe agli uffiziali superiori asseuti dalla parata.
519. Comunicazione dell' ordine ai capi dei corpi noo presenti alla parata.
520. Ordioa a Saoto da darsi dal maggiore di piazza prima di chiudersi le porte.
521. Lo stesso da darsi al comandante la gran guardia.
522. Il capitano di chiavi porterà il Santo a' posti esterni.
523. Modo come si dà il Santo agli altri posti.

ART. 3.

Del servizio delle guardia ne' loro posti.

524. Consegna da formarsi per ciascun posto.
525. Lo stesso.
526. Filiazione della persone da arrestare inviate a' posti.
527. Modo di formare la guardie.
528. Sito de' comandanti da' posti, e da' tamburi, piffari o trombetti.
529. Modo di suddividere la guardia.
530. Dovari di uoa guardia al giungere a 50 passi da quella che deve rilevare.
531. Doveri della guardia ch'esser deve rilevata.
532. Doveri della guardia nel giungere al posto.
533. Sotto-uffiziale di consegna.
534. Consegna dal posto al sotto-offiziale di consegna.
535. Scompartimento del servizio tra i sotto-uffiziali, e tra i soldati.
536. Del caporale di posa.
537. Spedizione della prima posa.
538. La ouova guardia prende possesso del posto.
539. I comandanti de' posti visiteranno gli aditi del posto.
540. Partenza della guardia smontata.
541. Doveri di essa guardia dopo di essersi allontanata 50 passi dal posto.
542. Lo stesso della nuova guardia.
543. Comunicazione delle consegne, e degli obblighi ganerali de' sotto-uffiziali a dei soldati.
544. Soldati da spedirsi a prendere i combustibili, l'olio a le candele.
545. Gli uffiziali di guardia non si allontaneranno dal posto.
546. Mobili de' corpi di guardia.
547. Ne' corpi di guardia, e nella prigioni da essi dipandenti ooo si giuocherà, nè si gozzoviglierà.
548. Dovari del comandante di on posto.
549. Modo in cui la guardia prenderanno le armi.
550. Muta da spedirsi alle sentinalle.
551. Della preghiera.
552. Ispezione da farsi alla guardia allo spuntare del Sola, a pulizia del corpo di guardia.
553. Quando la guardia prenderaono la armi.
554. Quando le guardie terranno le armi al funerale, e loro doveri duranta questo tempo.
555. Modo di ponire gl'individui di guardia.
556. Da chi potrà punirsi un individuo di guardia, od arrestarsi a vista del suo posto.
557. Individuo di guardia arrestato lunga dal suo posto.
558. I capi de' corpi potranno punire la mancanze commesse in servizio.

559. Da chi potranno alterarsi le consegne, o darsi ordini ai posti.
560. Durata della fazione delle sentinelle.
561. Le sentinelle dovranno comunicare col corpo di guardia.
562. Come marceranno le pose.
563. Onori che renderanno le pose.
564. Doveri delle sentinelle rilevate.
565. Come si rilevano le sentinelle.
566. Lo stesso per le vedette.
567. Attenzione e doveri del caporale di posa nel rilevare le sentinelle.
568. Da chi le sentinelle si faranno rilevare, o riceveranno nuova consegna.
569. Alle sentinelle fisse saranno date delle garitte.
570. Modo come staranno le sentinelle.
571. Doveri delle sentinelle.
572. Onori da rendersi dalle sentinelle.
573. Lo stesso agli uffiziali generali non in uniforme.
574. A che ora non si faranno onori.
575. Attenzione, ed obblighi delle sentinelle.
576. Quando le sentinelle grideranno alla guardia.
577. Lo stesso.
578. Quando grideranno al fuoco.
579. Quando grideranno all' arme.
580. Non lasceranno avvicinarsi soverchiamente chicchessia.
581. Doveri delle sentinelle durante la notte.
582. Lo stesso al passaggio del caporale di guardia.
583. Lo stesso al passaggio di una ronda, pattuglia o di un distaccamento.
584. Lo stesso.
585. Il governatore o comandante la piazza designerà le sentinelle che dovranno eseguire il detto di sopra.
586. Sentinella minacciata, o insultata.
587. Avvertenze per due sentinelle situate allo stesso posto.
588. Doveri particolari della sentinella innanzi alle armi.
589. Lo stesso delle sentinelle situate sui ripari.
590. Lo stesso.
591. Lo stesso delle sentinelle situate sulle opere esteriori.
592. Voce da passarsi tra le sentinelle durante il corso della notte.
593. Doveri particolari delle sentinella innanzi a' magazzini a polvare.
594. Lo stesso.
595. Lo stesso delle sentinelle innanzi agli altri magazzini.
596. Mancanze che si commettono dalle sentinelle: rispetto che loro si deve.
597. Caso in cui una persona insulti una sentinella.
598. Persone da impiegarsi ne' riconoscimenti, e per ordinanze.
599. Doveri de' sotto-uffiziali o soldati incaricati di portare rapporti.
600. Caso in cui il posto ove si spedisce un' ordinanza sia molto lontano.
601. Come le ordinanze faranno il di loro rapporto.
602. Ispeziona de' distaccamenti che rientrano nel posto donde sono usciti.
603. Quando, e come i comandanti de' posti interni manderanno a prendere il Santo.
604. Sentinelle di aumento da situarsi dopo la chiusura delle porte.
605. Dipendenza de' piccoli posti.
606. Rapporti da mandarsi da' capi posti.
607. In tempo di notte si raddoppierà di vigilanza.
608. Aperte le porte si ritireranno le sentinelle di aumento, e si ripulirà il posto.
609. Spedizione del rapporto della diana, della cassetta de' gettoni, e del foglio delle firme.
610. Ordinanza da spedirsi per iscorta della nuova guardia.
611. Doveri delle guardie al tocco della generale.
612. Lo stesso in caso di allarme.
613. Ordinanza da spedirsi nel caso suddetto.
614. Prescrizioni alle guardie delle porte nel caso suddetto.
615. Soccorso da spedirsi ove l'allarme sia ad una porta o ad un posto.
616. Doveri delle guardie in caso d'incendio.
617. Lo stesso.

ART. 4.

Della gran-guardia.

618. Definizione della gran-guardia, ed uffiziali che vi saranno destinati.
619. Il comandante della gran-guardia concentrerà tutt' i rapporti de' posti, e rimetterà loro tutti gli ordini.
620. Rapporti da spedirsi dal comandante della gran-guardia.
621. Rapporto da recarsi personalmente dal comandante la gran-guardia.

622. Rapporti straordinarj come inviati.
623. Consegne che vi saranno nel corpo di guardia del comandante la gran-guardia.
624. La gran-guardia è incaricata del buon ordine, e della tranquillità della piazza.
625. Forestieri inviati alla gran-guardia.
626. Sotto-uffiziali e soldati stranieri che giungono in una piazza di guerra.
627. Sotto-uffiziali e soldati non appartenenti alla guarnigione, che arrivano in una piazza di guerra.
628. Rapporto degli uffiziali che arrivano in una piazza di guerra.
629. Prigioni accanto al corpo di guardia della gran-guardia.
630. Da chi verranno conservate le chiavi di tali prigioni.
631. In esse non si chiuderanno mai uomini e donne insieme.
632. Caso in cui non vi siano tali prigioni.
633. Arrivo delle chiavi alla gran-guardia, loro distribuzione, e partenza da essa.
634. Capitano di chiavi come rimpiazzato.
635. La guardia rimarrà sotto le armi mentre le chiavi sono nel corpo di guardia.
636. Ritirata della guardia.
637. Santo da distribuirsi a' sotto-uffiziali che sono venuti a prendere le chiavi.
638. Lo stesso pe' posti interni.
639. Lo stesso a' subalterni, e sotto-uffiziali della propria guardia.
640. Caso in cui monteranno alla gran-guardia più tamburi o trombetti.
641. Il comandante la gran-guardia potrà far battere la generale.
642. Tocco della generale da chi verrà ripetuto.
643. Caso d'incendio.
644. Distaccamento da spedirsi ad un posto attaccato o insultato.
645. Quando si ritirerà tale distaccamento.
646. Rapporto da farsi ne' casi suddetti.
647. Delle persone che vengono condotte arrestate alla gran-guardia.
648. Il comandante la gran-guardia curerà lo sgomberamento della piazza d'armi all'ora della parata.

A r t. 5.

Delle guardie alle porte ed a' posti principali dell' interno della piazza.

649. Rapporti ordinarj da farsi da' comandanti de' posti principali, e da quelli alle porte.
650. Rapporti straordinarj da farsi dagli stessi.
651. Avviso da mandarsi allorquando il governatore o comandante di una piazza di guerra n'esca o vi rientra.
652. Sentinelle alla barriera.
653. Sotto-uffiziali di consegna o di piantone.
654. Come questi saranno scelti o rimpiazzati.
655. Loro doveri circa le vetture ed i sotto-uffiziali o soldati ch' entrano o escano.
656. Lo stesso circa le persone ch'esser debbono interrogate.
657. Domande da farsi alle persone suddette dal comandante la guardia alla porta.
658. Doveri delle ordinanze che accompagnano alla gran-guardia alcuna delle citate persone.
659. I forestieri di considerazione non saranno inviati alla gran-guardia, ma se ne farà rapporto straordinario.
660. Doveri de' comandanti le guardie alle porte circa ai sotto-uffiziali o soldati, che giungono nella piazza.
661. Lo stesso per gli uffiziali.
662. Persone che verranno esaminate dal solo sotto-uffiziale di consegna o piantone.
663. Verificazione de' registri de' sotto-uffiziali di consegna.
664. Tamburo o trombetto nemico che si presenti alla barriera.
665. Uffiziale parlamentario.
666. Disertori di potenze estere.
667. Essi saranno sempre disarmati.
668. Vetture ch' entrar debbono nelle piazze di guerra.
669. Vetture che debbono uscire da una piazza di guerra.
670. Rottura di un carro.
671. Nessuna vettura si fermerà su' ponti o sotto le caditoje, dovendo andare sui primi al passo.
672. Vettura che cagioni danno.
673. Quando si chiuderanno, ed apriranno le porte delle piazze di guerra.
674. Campana da suonarsi o chiamata da battersi un' ora prima della chiusura delle porte.
675. Caso in cui si debbano lasciare le porte aperte.
676. Uomini da spedirsi per prendere le chiavi.
677. Nel ricondurre le chiavi si manderanno i rapporti della sera e mattina.
678. Guardia di notte che potrà spedirsi all' avanzata.
679. Prescrizioni per le guardie alle porte

nel giungervi le chiavi.
680. Santo da mandarsi a' posti esterni.
681. Chiusura delle porte.
682. Verifica da farsi della chiusura delle porte.
683. Marcia e ritirata da battersi o suonarsi prima e dopo la chiusura delle porte, e proibizione di battersi o suonarsi mentre si chiudono le porte, e dalla ritirata alla diana.
684. I tamburi o trombetti di guardia alle porte batteranno o suoneranno la diana.
685. Come si manderanno a prendere le chiavi per l'apertura delle porte: doveri della guardia al giungere di esse chiavi.
686. Doveri degli uomini a cavallo di scoperta.
687. La guardia alla porta supplirà alla scoperta.
688. Apertura delle porte.
689. Lo stesso in tempo di notte.
690. La barriera si chiuderà usciti gli uomini di scoperta.
691. Mentre si esegue la scoperta non si farà entrare o uscire alcuno senza il permesso del governatore o comandante la piazza.
692. Precauzioni quando il tempo è nebbioso.
693. Caso in cui la scoperta rientra senza novità.
694. Scoperta che rientra con novità.
695. Prescrizioni da seguirsi dopo l'apertura delle porte.
696. Caso di allarme per le guardie alle porte.
697. Caso d'incendio nelle stesse.
698. Modo come comunicheranno il Santo.

Art. 6.

De' piccoli posti interni ed esterni.

699. Dipendenza de' piccoli posti, e rapporti che essi faranno.
700. I posti esterni e delle avanzate dipenderanno da quello ad una porta.
701. Come si riceverà il Santo da' posti suddetti.
702. Visite da farsi durante la notte da' comandanti de' posti succennati
703. Quando il capo posto è un caporale, si potrà fare ajutare da un soldato come caporale di posa.
704. Prescrizioni da eseguirsi quando dall'avanzata si scorgerà una truppa.
705. Modo come si riconosce la truppa suddetta.
706. Caso in cui la truppa non voglia farsi riconoscere, e continui a marciare verso la piazza.
707. Disposizioni da emettersi perchè le truppe della guarnigione rientrino nella piazza senza ritardo.
708. Caso in cui una truppa debba entrare in una piazza durante la notte.
709. Prescrizione di battersi o suonarsi la marcia nell'entrare di giorno nelle piazze.
710. Prescrizioni da eseguirsi dalla guardia all'avanzata all'apertura delle porte.
711. Lo stesso in tempo di notte.
712. Caso di allarme o d'incendio pe' piccoli posti.
713. Caso in cui i piccoli posti rilevati riunir si debbono alla guardia da cui sono spiccati.
714. Caso in cui ciò non si eseguirà.

Art. 7.

Delle pattuglie.

715. Ordine da darsi per le pattuglie, che saranno proporzionate alla forza dei posti.
716. Quando potranno ordinarsi pattuglie a cavallo.
717. Da chi verranno comandate le pattuglie.
718. Rinforzi da spedirsi a' posti che somministrar debbono forti pattuglie.
719. Istruzioni da spedirsi a' posti, che somministrar debbono delle pattuglie.
720. Gettoni per assicurarsi dell'esatto adempimento delle pattuglie.
721. Cassette per depositare tali gettoni.
722. Quando verranno spedite le dette cassette.
723. Doveri delle pattuglie, e rapporto da farsi da' comandanti di esse.
724. Caso in cui rimarchino cosa di rilievo.
725. Dove condurranno le persone arrestate.
726. Sotto-uffiziali e soldati che arresteranno.
727. Lo stesso se siano presi dal vino.
728. Individui che durante la notte camminano senza lume o fuoco.
729. Caso in cui le persone arrestate siano in gran numero.
730. I comandanti le pattuglie vigileranno le sentinelle, e disposizioni che daranno trovandole in fallo.
731. Caso in cui si troverà una sentinella mancante.

732. Come verrà rimessa la sentinella suddetta.
733. Modo come le pattuglie verranno riconosciute da' posti durante la notte.
734. Caso in cui il comandante della pattuglia non dia il vero Santo al posto.
735. Caso in cui le pattuglie s'incontrino durante la notte.
736. Modo in cui le pattuglie si daranno il Santo, e caso in cui s'incontrino con una ronda.
737. Pattuglia che darà ad un'altra il Santo o la contrasegna non esatta.
738. Lo stesso di una pattuglia ad una ronda.
739. Modo come saranno riconosciute le truppe, o i distaccamenti che percorrono la piazza durante la notte.

Art. 8.

Delle ronde.

740. Uffiziali nominati per fare le ronde.
741. Quali sotto-uffiziali potranno fare ronde.
742. Prescrizioni circa il numero, e la specia della ronde che verranno comandate per ciascuna notte.
743. Oggetto delle ronde.
744. Giro da farsi dagli offiziali di ronda.
745. Da chi prenderà il Santo e la scorta l'uffiziale di ronda, e come l'eseguirà.
746. Come verranno eseguite le ronde dei sotto-uffiziali.
747. Delle contro-ronde.
748. Registro da tenersi delle ronde.
749. Come verranno nominati gli uffiziali di ronda: istruzioni che ricever dovranno di unita alla borsa de' gettoni.
750. Borse di gettoni, ed istruzioni per le ronde da farsi dagli uffiziali, o sotto-uffiziali di guardia.
751. Fogli che firmar potranno le ronde, e gettoni che debbono lasciare nelle cassette.
752. Invio delle cassette, e de' fogli suddetti.
753. Modo nel quale si eseguiranno le ronde di uffiziali, o di sotto-uffiziali.
754. Caso in cui le ronde di uffiziali scoprissero cosa che interessi la sicurezza della piazza.
755. Lo stesso per le ronde di sotto-uffiziali.
756. Caso in cui una ronda di uffiziale trovi una sentinella in fallo.
757. Lo stesso per una ronda di sotto-uffiziale.
758. Della ronda maggiore, e del modo come si eseguirà, e verrà scortata.
759. Come sarà ricevuta da' posti.
760. Prescrizioni da seguirsi dopo che sarà stata riconosciuta.
761. Quando gli uomini di scorta di essa ronda si ritireranno.
762. Quali oggetti verranno esaminati dalla ronda suddetta.
763. Quando le ronde del maggiore o di un ajutante maggiore di piazza saranno ricevute come quelle di uffiziali.
764. Quali uffiziali facendo delle ronde saranno ricevuti come ronda maggiore.
765. Modo come saranno ricevute da' posti le ronde di uffiziali.
766. Lo stesso per le ronde di sotto-offiziali.
767. Modo come saranno ricevute dai piccoli posti.
768. Caso in cui la ronda maggiore ritrovi erroneo il Santo, od il contrasegno di un posto.
769. Lo stesso se il comandante di un posto trovi erroneo il Santo che gli dà un uffiziale di ronda, o questi il contrassegno che ne riceve.
770. Lo stesso per un sotto-uffiziale di ronda.
771. Caso in cui s'incontrino due ronde.
772. Lo stesso se una ronda incontri una pattuglia o un distaccamento.
773. Caso in cui una ronda riceva il Santo erroneo da un'altra ronda, da una pattuglia, o da un distaccamento.
774. Lo stesso se si dia il contrasegno non esatto.
775. Rapporto da farsi dalle ronde.

Art. 9.

De' distaccamenti di guerra e delle partite.

776. Proibizione a' governatori o comandanti di marciare alla testa delle partite.
777. Autorizzazione necessaria per spedirsi dei distaccamenti, o rapporto da farsene dopo spediti.
778. Forza de' distaccamenti.
779. Norme che seguiranno i distaccamenti, o le partite suddette in tempo di guerra.
780. Scelta de' comandanti di essi distaccamenti.
781. Autorità che avranno su di essi i governatori o comandanti della piazza.
782. Ordine ostensibile di cui verrà munito

ogni comandante di distaccamento o partita.
783. Del bottino che si potrà fare sul nemico da un distaccamento o da una partita.
784. Come si eseguirà la vendita del bottino.
785. Oggetti che saran compresi nella vendita suddetta.
786. Distribuzione del prodotto di tale vendita.
787. Quali oggetti appartengono a chi li prende: proibizione di spogliare i prigionieri.
788. Punizione per coloro che vendono o comprano oggetti presi al nemico.
789. Quali truppe entrano in porzione del bottino fatto sul nemico.

TITOLO TERZO

DELLA POLIZIA, E DEL GOVERNO.

CAPITOLO I.

Della polizia, e del governo delle piazze.

ARTICOLO I.

Degli uffiziali dello stato maggiore delle piazze; e dei militari senza truppa.

790. Composizione dello stato maggiore delle piazze, e sua dipendenza.
791. Uffiziali e sotto-uffiziali che dipendono direttamente dai governatori o comandanti delle piazze.
792. Incarichi del tenente di Re.
793. Rapporti da farsi dal maggiore di piazza al tenente di Re.
794. Il tenente di Re non verrà rimpiazzato.
795. A chi sarà devoluto il comando delle piazze in assenza del governatore o comandante.
796. I gradi e le onorificenze maggiori dell'effettivo impiego non daranno diritto a comandi.
797. Gl'impiegati militari, quantunque graduati, o assimilati a gradi militari non assumeranno il comando.
798. Le commessioni superiori a' gradi non danno diritto a prendere rango militare.
799. Il maggiore di piazza terrà il dettaglio del servizio.
800. Da chi sarà rimpiazzato il maggiore di piazza.
801. Incarichi degli ajutanti maggiori, ed ajutanti di piazza.
802. Gli uffiziali suddetti non faranno tra loro alcuna convenzione circa il servizio.
803. Ripartizione tra essi del servizio, e delle località.
804. Caso in cui un ajutante maggiore potrà coadjuvare il maggiore di piazza nel disimpegno di alcuni suoi doveri.
805. Rapporto da farsi ogni mattina al maggiore di piazza dagli ajutanti maggiori, ed ajutanti di essa.
806. Modo in cui gli uffiziali dello stato maggiore di piazza comunicheranno gli ordini.
807. I militari eseguiranno gli ordini suddetti, ma potranno domandarli in iscritto.
808. Modo in cui gli uffiziali di piazza condurranno una truppa qualunque.
809. Ajutanti maggiori, ed ajutanti di piazza come rimpiazzati.
810. Doveri dell'ajutante segretario, e suo rimpiazzo.
811. Doveri del capitano delle chiavi, e suo rimpiazzo.
812. Degli uffiziali al seguito delle piazze.
813. Modo in cui verrà fatto noto alla guarnigione l'uffiziale che funziona da ajutante di piazza.
814. Degli uffiziali alle classi, od al ritiro.

ART. 2.

Della polizia, e del buon ordine delle piazze.

815. Proibizione di pubblicarsi bandi nelle piazze di guerra senza il permesso del governatore o comandante.
816. Le autorità civili pubblicheranno gli ordini o i bandi del governatore o comandante.
817. Il governatore o comandante inserirà nell'ordine i bandi civili, o quella parte di essi che interessar possa i militari.
818. Quando gli ordini si daranno in forma di bando.
819. I bandi saran dati in nome del Re.
820. Modo di pubblicare i bandi.

821. Delle convocazioni, o adunanze di popolo nelle piazze.
822. Cooperazione degli abitanti ne' casi d'incendio.
823. Permesso per eseguirsi de' spettacoli nelle piazze.
824. Prescrizioni per le truppe destinate a dare braccio forte alle autorità civili.
825. Delle persone non militari arrestate dalle guardie.
826. Verifica da farsi del registro de' sotto-uffiziali di consegna.
827. Dichiarazione da farsi dagli abitanti pei forestieri che giungono in una piazza di guerra.
828. Stati da farsi ogni sera delle consegne de' forestieri arrivati nel corso del giorno.
829. Stato generale degli stessi da presentarsi al governatore o comandante.
830. Divieto a' maestri di poste di dar cavalli.
831. Prescrizioni pe' bastimenti o battelli che arrivano nelle piazze di guerra.
832. Lo stesso.
833. Doveri degli uffiziali nel giungere in un paese.
834. Lo stesso pe' sotto-uffiziali e soldati.
835. Ogni uffiziale che giunga in una piazza farà conoscere il suo alloggio al maggiore di essa.
836. Caso in cui giunga nella piazza un'uffiziale che debba prenderne il comando.
837. Lo stesso per un uffiziale generale impiegato.
838. Registro da tenersi degli uffiziali che giungono in una piazza con licenza.
839. Lo stesso de' sotto-uffiziali e soldati, e prescrizioni ad essi relative.
840. Disciplina de' militari che trovansi con permesso in una piazza.
841. Delle domande che essi potranno avanzare.
842. Vigilanza su' militari di potenze estere.
843. Delle persone non militari arrestate nella flagranza, o quasi flagranza.
844. Caso in cui il governatore o comandante potrà trattenere le persone suddette nelle prigioni militari.
845. Militari arrestati da forza non militare.
846. Modo in cui saranno arrestati i militari.
847. Divieto di toglier le armi agli uffiziali che si arrestano.
848. Individui che vestano abusivamente da militari.
849. Vigilanza sulla condotta de' militari.
850. Rispetto dovuto a' militari.
851. De' militari che si facciano vedere in pubblico con donne scostumate.
852. Delle suddette donne sorprese ne' siti ove sono truppe.
853. De' sotto-uffiziali e soldati sorpresi con donne ne' siti anzidetti.
854. Rapporto da farsi da colui che invia un militare in arresto.
855. Divieto di dichiarare riserbata alcuna caccia, o pesca.
856. Precauzioni per la salubrità dell' aere.
857. Distanza oltre la quale potrà macerarsi il lino o canape.
858. Divieto di cambiare gli ordini ed i regolamenti stabiliti da' governatori o comandanti proprietarj delle piazze.
859. Rapporto da farsi personalmente ogni mattina dal governatore o comandante o da mandarsi per mezzo del maggiore di piazza.

ART. 3.

Delle precauzioni da prendersi per prevenire la diserzione.

860. Le autorità militari si serviranno dei mezzi più efficaci per prevenire la diserzione.
861. Esse faranno arrestare i disertori.
862. Distaccamenti da spedirsi in caso di una considerevole diserzione.
863. Colpi di cannone da tirarsi nel caso suddetto.
864. Caso in cui si abbia sospetto di diserzione.
865. Picchetti di cavalleria spediti in traccia de' disertori.
866. Caso in cui la diserzione sia frequente.
867. Attenzione de' comandanti de' corpi per impedire la diserzione.
868. Esame da praticarsi ne' corpi ove la diserzione sia frequente.
869. De' militari che scoprissero disertori.
870. Segno da portarsi dalle reclute.
871. Lo stesso de' soldati di cattiva condotta.
872. Custodia de' quartieri.
873. Uffiziali e sotto-uffiziali da spedirsi per l'arresto de' disertori.

A r t. 4.

Divieto di emolumenti per gli stati maggiori delle piazze, cespiti di reddito come impiegati.

874. Divieto per gli uffiziali di piazza di esigere o accettare retribuzione alcuna.
875. Lo stesso pe' capitani di chiavi.
876. Lo stesso pe' sotto-uffiziali, ed altri impiegati militari.
877. Delle somme ricavate dagli affitti di locali militari.
878. Delle cantine, od osterie ne' forti o quartieri.
879. De' crediti fatti a' sotto-uffiziali o soldati da' padroni di dette osterie o cantine.

A r t. 5.

Degli spedali.

880. Luoghi dove verranno curati i militari infermi.
881. Commessario di guerra addetto ad ogni spedale o spedaletto militare.
882. Uffiziale da nominarsi di visita ai spedali.
883. Caso in cui possono nominarsi molti uffiziali per la suddetta visita.
884. Doveri dell'uffiziale di visita agli spedali.
885. Visite da farsi in essi dagli uffiziali superiori d'ispezione.
886. Caso in cui nelle suddette visite si trovassero oggetti di cattiva qualità.
887. Visite da farsi in essi da' capi de' corpi ed uffiziali superiori.
888. Ogni uffiziale potrà visitare gl' individui della sua compagnia, o del suo squadrone.
889. Visite da farsi dagli uffiziali generali.
890. Permesso del comandante dello spedale per entrarvi.
891. Prescrizioni da seguirsi da' governatori o comandanti nel ricevere rapporto di essersi rinvenuti generi di cattiva qualità.
892. Lo stesso per gli altri inconvenienti.
893. I chirurgi militari o non militari porranno il primo apparecchio a' militari comunque feriti.
894. Responsabilità de' comandanti gli spedali o spedaletti.
895. Rapporti che faranno al governatore o comandante.
896. Punizioni che potranno dare.
897. A chi rimetteranno le domande de' militari infermi.
898. Carte che rimetter debbono a' capi dei corpi.
899. Sotto-uffiziali di piantone allo spedale.
900. Avviso da darsi degli uomini che uscir debbono dallo spedale.
901. Disciplina e condotta de' militari infermi.
902. Modi da usarsi verso i militari infermi.
903. Delle malversazioni o negligenze che si commettessero negli spedali.

A r t. 6.

Delle prigioni militari.

904. Locali da destinarsi pelle prigioni militari.
905. Esse saranno sotto la vigilanza del governatore o comandante.
906. Camere o sale ch' esser denno in dette prigioni.
907. Persone che vi saranno ristrette.
908. Locali da destinarsi per criminali.
909. Persone che vi saranno ristrette.
910. Mobili delle prigioni e de' criminali.
911. Lampade da tenervisi.
912. Uffiziali che potranno riunirsi in una medesima stanza.
913. Uffiziali ristretti ne' castelli o ne' forti.
914. Permesso per visitare gli uffiziali detenuti.
915. De' custodi delle prigioni.
916. Uffiziale che specialmente vigilerà le prigioni.
917. Di ciò che corrisponder si deve a' detenuti nelle prigioni, o ne' criminali militari.
918. Generi che indosseranno i sotto-uffiziali e soldati detenuti.
919. Caso in cui ammali un sotto-uffiziale o soldato detenuto.
920. Lo stesso per un uffiziale.
921. Consegna del detenuto infermo per essere condotto allo spedale.
922. Come verranno custoditi negli spedali gl' infermi detenuti.
923. Detenuto che debba uscire dalle prigioni o da' criminali.
924. Registro da tenersi da' custodi delle prigioni e notizie da estrarsene.

925. Aria da farsi prendere a' detenuti.
926. Visite da farsi alle prigioni od a' criminali militari.

A r t. 7.

Della somministrazione de' letti, de' mobili, degli utensilj, e de' combustibili.

927. Domanda de' letti da' farsi da' corpi.
928. Riconsegna da farsi de' letti in caso di partenza.
929. Caso in cui la truppa non curasse la riconsegna suddetta.
930. Consegna, e riconsegna degli oggetti di dote de' quartieri
931. Stato de' corpi di guardia.
932. Somministrazioni da farsi a' corpi di guardia fissi.
933. Avviso da darsi perchè si effettuino le somministrazioni suddette: caso in cui si debba diminuire o togliere una guardia.
934. Caso in cui si debba aumentare il numero de' posti, o la forza di alcuno di essi.
935. Traslocamento di un corpo di guardia.
936. Corpi di guardia nelle piazze eventuali.
937. Registro di quanto ha rapporto a' corpi di guardia.
938. Consegna e riconsegna del mobilio dei corpi di guardia.
939. Responsabilità de' capi posti a questo riguardo.
940. Caso in cui si lasci un corpo di guardia senza curarne la riconsegna.
941. Persone che saranno responsabili delle mancanze, o deteriorazioni che si trovano ne' corpi di guardia.
942. Fuoco da somministrarsi in qualche notte assai rigida.
943. Vigilanza de' governatori o comandanti sul prescritto nei precedenti numeri.
944. Fissazione de' lumi ne' forti, e nelle piazze di guerra.
945. Approvazione necessaria.
946. Verifica delle lampade.
947. Lo stesso.
948. Modo in cui avranno luogo le somministrazioni de' lumi.
949. Caso in cui vorrà abolirsi qualche lampada.

A r t. 8.

De' suggelli e degl' inventarj.

950. Prescrizioni da seguirsi alla morte di un uffiziale, o altro impiegato militare.
951. Casi in cui si suggelleranno gli effetti.
952. Oggetti che non verranno suggellati.
953. Consegna delle carte suggellate.
954. Come verranno tolti i suggelli alle carte.
955. Uso da farsi delle carte dissuggellate.
956. Come verranno tolti i suggelli agli effetti.
957. Caso in cui il defunto avesse avuto in suo potere oggetti di Regio conto, o di Regia amministrazione.

A r t. 9.

De' consigli di guerra.

958. Modo in cui si terranno i consigli di guerra.
959. Guardia da somministrarsi a' luoghi di loro riunione; testimonj da inviare.
960. Delle persone che vi potranno assistere.

A r t. 10.

Delle esecuzioni.

961. Prescrizioni da seguirsi nelle esecuzioni di sentenze.
962. Permesso per la esecuzione delle sentenze.

CAPITOLO II.

Della polizia e del governo delle truppe nelle piazze.

A r t i c o l o 1.

Della polizia, e disciplina esterna delle truppe.

963. Dipendenza che aver denno i militari pe' loro superiori, ed obbedienza da prestar loro.
964. Subordinazione completa da un grado all' altro.
965. Autorità de' governatori o comandanti

su' militari, che fanno parte delle guarnigioni.
966. Lo stesso.
967. Lo stesso su' militari più graduati, o più antichi del governatore o comandante, che commettessero delle mancanze.
968. Lo stesso sugl' individui de' reggimenti esteri.
969. Condotta da serbarsi da' militari ne' luoghi pubblici.
970. Divieto de' giuochi di azzardo.
971. De' militari che contraggono debiti.
972. Divieto a' sotto-uffiziali e soldati di lasciare lo stretto uniforme.
973. Carte da fornirsi da' corpi a' governatori o comandanti.
974. Divieto di far prendere le armi alle truppe fuori de' quartieri senza il permesso del governatore o comandante.
975. Lo stesso circa la ricognizione o destituzione di uffiziali.
976. Del ritorno a' corpi de' militari assenti.
977. Punizioni per coloro che abusano de' permessi.
978. Biglietti da darsi a' sotto-uffiziali e soldati per uscire dalle piazze di guerra.
979. Divieto a' sotto-uffiziali e soldati di uscire dopo la ritirata senza un apposito biglietto.
980. Caso in cui si potrà permettere di ritirarsi due ore dopo battuta la ritirata.
981. Punizioni per coloro che contravvengono all' uso de' succennati biglietti.
982. Divieto di allontanarsi tutti gli uffiziali.
983. Rango de' corpi nel riunirsi.
984. I corpi di guardia non dovranno essere offuscati da truppe schierate.
985. Le truppe non debbono sorpassarsi marciando nell' istessa direzione; norme da seguirsi se s'incontrano marciando in direzioni diverse.
986. Modo in cui diversi corpi riuniti si ritireranno a' proprj quartieri.
987. De' distaccamenti che marciano di notte tempo.
988. Modo come vestiranno gli uffiziali di servizio.
989. Lo stesso per gli uffiziali sotto le armi.

ART. 2.

Della riunione delle truppe, e de' casi di allarme e d' incendio.

990. Tocchi per far prendere le armi a tutta la guarnigione, o ad una sola parte.
991. Istruzioni pe' casi di allarme.
992. Ricognizione da farsi del terreno adjacente alle piazze destinate per la riunione delle truppe.
993. Delle truppe della guardia Reale in caso di allarme.
994. Della gendarmeria Reale in caso di allarme.
995. Quando nella piazza vi è la Persona del Re.
996. Lo stesso per S. A. R. il Principe Ereditario, e per l' uffiziale che abbia il comando superiore.
997. Ordini da eseguirsi dalle truppe situate a' posti di allarme.
998. Istruzioni per le guardie all' allarme.
999. Luogo ove si condurrà il governatore o comandante della piazza, e gli uffiziali tutti che vi si riuniranno.
1000. Lo stesso per gli uffiziali generali.
1001. Lo stesso.
1002. Lo stesso per gl' impiegati militari.
1003. Caso in cui all' allarme il governatore o comandante della piazza si trovasse infermo.
1004. Generala suonata per istruzione.
1005. Da quali posti si toccherà la generale.
1006. Fanali pe' corpi se l' allarme avvenga di notte.
1007. Caso di commozione, o sollevazione di popolo.
1008. Caso in cui le sentinelle usar denno vie di fatto.
1009. Caso di rivolta o sedizione della guarnigione.
1010. Caso in cui riunir si debba un consiglio di guerra subitaneo.
1011. Istruzioni da formarsi pe' casi d'incendio.
1012. Parte che prenderanno i militari agli incendj.
1013. Recipienti di acqua da tenersi pronti.
1014. Cuoi delle bestie uccise di fresco da portarsi al luogo dell' incendio.
1015. Registro da tenersi de' cavalli da tiro, e delle carrette.
1016. Prescrizioni da seguirsi dagli abitanti nel caso di allarme, o d' incendio.

Art. 3.

Delle distribuzioni.

1017. Ordine in cui saranno gli uomini destinati alla distribuzioni.
1018. Scorta per accompagnare gli uomini destinati alle distribuzioni.
1019. Come si distribuiranno le scorte suddette.
1020. Riunione della varie truppe comandata per le distribuzioni.
1021. Ordine in cui verranno disposte la truppe suddette.
1022. Esame de' generi e de' pesi, o dalla misure nel giungere al luogo di distribuziona.
1023. Caso di frode.
1024. Lo stesso.
1025. Modo come si eseguiranno le somministrazioni.
1026. Ordine in cui i corpi prenderanno le distribuzioni.
1027. Prescrizioni da seguirsi quando la somministraziona è terminata.

Art. 4.

Degli alloggi.

1028. Le truppe alloggeranno di preferenza ne' quartieri o nelle caserma.
1029. Uso de' locali suddetti.
1030. Quando le truppe saranno alloggiate nelle case degli abitanti.
1031. Case abitate da militari esentate da alloggio.
1032. Prescrizione perchè i militari tutti vengano convenevolmente alloggiati.
1033. Ordine nel quale dovranno distribuirsi i locali per gli alloggi.
1034. La abitazioni degli uffiziali saranno prossime alla rispettiva truppe.
1035. Lo stesso per le case prese in affitto.
1036. Distribuzione degli alloggi per gli uffiziali.
1037. Alloggi degli offiziali ammogliati.
1038. Uffiziali cha hanno dritto ad avere le piazze per cavalli.
1039. Come si supplirà alla mancanza di stalle nella abitazioni.
1040. Alloggi degli ajutanti e de' portabandieri o portastendardi.
1041. Lo stesso del primo sergente, foriere, tamburo maggiore, sergente trombetta, capo banda, veterinarj e maniscalchi.
1042. Lo stesso de' caporali di tamburi, caporali de' guastatori e caporali di trombetti.
1043. Lo stesso de' strumentisti.
1044. Lo stesso del prevosto.
1045. Lo stesso degli artigiani.
1046. Come saranno alloggiati i primi e secondi sergenti, i forieri, i caporali ed i tamburi, piffari e trombetti.
1047. Degli alloggi de' sotto-uffiziali e soldati ammogliati.
1048. Uffiziali che avranno una stanza di più della competenza.
1049. Locale per l' archivio de' governatori o comandanti la piazze.
1050. Indicazione da mettersi a' locali nelle caserme e ne' padiglioni.
1051. Nome da mettersi alle strade, e numeri alle case.
1052. Visita delle casa atte ad alloggi militari.
1053. Stato da farsi delle case suddette.
1054. Variazioni da notarsi in tale stato.
1055. Stato da farsi ne' luoghi di stazioni.
1056. Lo stesso nella altre comuni.
1057. Gli alloggi saranno messi, e mantenuti nello stato conveniente.
1058. Letti, mobili ed utensili da somministrarsi agli uffiziali.
1059. Proporzione di essi.
1060. Letti, mobili ed utensili da somministrarsi a' sotto-uffiziali, e soldati.
1061. Del rancio quando le truppe sono alloggiate presso gli abitanti.
1062. De' letti pei domestici.
1063. Gli abitanti non potranno essere sloggiati.
1064. Periodo dell' alloggio di passaggio.
1065. Uffiziali esentati dalla prescrizione circa il periodo suddetto.
1066. Consegna del casermaggio.
1067. Ricevute da rilasciarsi dagli uffiziali che hanno mobilio.
1068. Le somministrazioni fatte alle truppe dovranno servire per loro uso.
1069. Ricevute da rilasciarsi dagli uffiziali alloggiati presso gli abitanti, e loro responsabilità.
1070. Non si potrà pretendere più della spettanze.
1071. Il sindaco ripartirà gli alloggi.
1072. Nessuna preferenza sarà usata nella ripartiziona suddetta.
1073. Eguale ripartizione degli alloggi.

1074. Regola da osservarsi per le truppe a cavallo.
1075. Viglietti di alloggio stampati.
1076. Modo in cui si spediranno i viglietti suddetti.
1077. Agente comunale per dirimere le difficoltà.
1078. Città che vorranno discaricarsi dagli alloggi.
1079. Non si occuperanno locali più grandi del necessario.

ART. 5.

Della ritirata

1080. Ora in cui si batterà o suonerà la ritirata della guarnigione.
1081. Riunione de' strumentisti, tamburi o trombetti, e ritirata.
1082. Ritirata da battersi sulla piazza d'armi.
1083. Lo stesso nelle strade ove saranno alloggiati i soldati.
1084. Visita da farsi dopo la ritirata.
1085. Della ritirata degli abitanti.
1086. Obbligo di portare il lume.

ART. 6.

Degli esercizj delle truppe.

1087. Divieto di cambiarsi nella minima parte il prescritto nelle ordinanze per gli esercizj, e le manovre.
1088. Autorità che assisteranno agli esercizj e cureranno la esecuzione del prescritto al numero precedente.
1089. Permesso da accordarsi per eseguire gli esercizj nell'interno di una piazza, o fuori di essa.
1090. Polvere e piombo per gli esercizj.
1091. Vigilanza sul consumo delle munizioni.
1092. Simulacri di guerra.
1093. Passeggiate militari.
1094. Simulacri di attacco e difesa da farsi nelle piazze di guerra.
1095. Da chi saranno comandati.
1096. Approvazione necessaria all'esecuzione di tali simulacri.
1097. Opere di campagna da eseguirsi nelle piazze di guerra.
1098. Lo stesso nelle piazze aperte od eventuali.

ART. 7.

Delle riviste.

1099. Prescrizioni da seguirsi quando si passa la rivista di un corpo.
1100. Lo stesso per le riviste periodiche degl'ispettori.
1101. Rivista dello stato maggiore e minore.
1102. Lo stesso delle compagnie, o degli squadroni.
1103. Doveri de' capitani nel caso suddetto.
1104. I ruoli e la matricole saranno portate sul terreno.
1105. Manovre da seguirsi, ed esame del vestiario.
1106. Termine della rivista.
1107. Chi accompagnerà il generale nel passare la rivista.
1108. Come rimarrà la truppa mentre una compagnia o uno squadrone passa rivista.
1109. Riviste de' commessarj di guerra.
1110. Chi chiamerà gl'individui.
1111. Individui di guardia rilevati.
1112. Divieto di difilare innanzi a' commessarj.

ART. 8.

De' permessi.

1113. Reali licenze, e permessi che può accordare il ministro.
1114. Permessi che potranno accordare le altre autorità.
1115. Scala da seguirsi nel domandare i permessi.
1116. Adesione del governatore o comandante di piazza per fare uso de' permessi.
1117. Passo necessario per allontanarsi dalle guarnigioni.
1118. Autorizzazione del comandante superiore presente in una piazza per fare uso de' permessi.
1119. Niuno potrà prendere permessi per se stesso.
1120. Permessi che si potranno innoltrare, o accordare da' comandanti de' corpi.
1121. Limite del numero de' permessi che accordar si possono.
1122. Caso in cui restringer si debba la proporzione suddetta.
1123. Caso in cui si debba arrestare l'uso dei permessi.

CAPITOLO III.

Del governo, della disciplina, e del servizio interno de' corpi.

Articolo i.

Principj generali della disciplina e della subordinazione.

1124. Osservanza della disciplina militare.
1125. Subordinazione da un grado all'altro.
1126. Lo stesso, anche verso i più antichi.
1127. Degli ordini che si danno da un superiore.
1128. Quando un inferiore potrà innoltrar doglianza di un ordine ricevuto.
1129. Sarà punita la avogliatezza, ed il disprezzo nell'esecuzione degli ordini.
1130. Proibizione di comunicare gli ordini ricevuti.
1131. Modo in cui si faranno i rapporti riguardanti l'esecuzione degli ordini.
1132. Responsabilità dell'esecuzione di un ordine ricevuto.
1133. Obbedienza da prestarsi anche in oggetti reputati particolari.
1134. Atti di rispetto da usarsi verso i superiori.
1135. Permesso da chiedersi ai superiori presenti.
1136. Modo in cui si debbono trattare i subordinati.
1137. Uffiziale sovente punito, come verrà trattato.
1138. Superiori responsabili delle mancanze che si commettono dagl'inferiori alla di loro presenza.
1139. Modo in cui gl'inferiori si presenteranno a' proprj superiori, e come questi li riceveranno.
1140. Modo in cui s'innoltreranno le domande.
1141. Proibizione di arrestare le domande, e caso in cui siano impropriamente concepite.
1142. Modo in cui si scriveranno le domande.
1143. Come tali domande verranno passate dai comandanti le compagnie o gli squadroni, e da quelli de' battaglioni.
1144. Informo del capo del corpo.
1145. Lo stesso per le altre autorità superiori.
1146. Caso in cui un sotto-uffiziale o soldato voglia parlare al capo del corpo, o a qualunque altro superiore.
1147. Proibizione di sottoscriversi le domande da più persone.
1148. Epoca in cui si possono rinnovare le domande già negate.
1149. Quali militari abbisognano di permesso onde rilasciare certificati.
1150. Dipendenza de' militari assenti da' proprj corpi.
1151. Modo in cui essi militari innoltrar possono delle domande.
1152. Divieto d'infliggere castigo alla presenza di un superiore.
1153. Autorità cui si dirigerà quel superiore, che vorrà fare espiare in un forte gli arresti di rigore che avrà inflitti.
1154. Rapporto da farsi delle punizioni inflitte.
1155. Il solo capo del corpo ha il diritto di minorare, od aggravare un castigo già dato.
1156. Dove gli uffiziali espieranno la punizione degli arresti di rigore e semplici.
1157. Doveri degli offiziali suddetti.
1158. A chi dovrà consegnarsi la spada o sciabla da un uffiziale ch'è agli arresti di rigore.
1159. Stanze da destinarsi per la prigione, e per la sala di disciplina.
1160. Dove si espieranno gli arresti semplici da' sotto-uffiziali a soldati, a loro doveri durante gli arresti.
1161. Dove si espieranno da essi gli arresti di rigore.
1162. Casi in cui i sotto-uffiziali a soldati potranno essere tenuti nelle prigioni della piazza.
1163. Mobilio della sala di disciplina, e della prigione.
1164. Il prevosto è incaricato della pulizia e nettezza de' locali suddetti, e de' detenuti: loro vestimento.
1165. Spettanze de' detenuti.
1166. Quali di essi dovranno assistere alla istruzione, ed essere adibiti al governo.
1167. Sotto-uffiziali condannati, o castigati coi servizj ignobili.
1168. Come si espiano i servizj ignobili.
1169. Dovere di presentarsi dopo espiata una punizione alle persone che l'hanno inflitta.
1170. Prescrizioni per le truppe estere.

Art. 2.

De' colonnelli.

1171. I corpi sono affidati a' colonnelli.
1172. L'autorità de' colonnelli si estende su tutt' i rami.
1173. I colonnelli lasceranno a' loro subordinati la rispettiva autorità.
1174. Al colonnello si diriggono tutte le carta, e da esso lui emanano tutti gli ordini.
1175. Modo in cui proceder debbono i rapporti.
1176. Rapporto giornaliero al brigadiere comandante una brigata eventuale.
1177. Punizioni di cui gli si darà notizia.
1178. Rapporto che ricever debbe ogni mattina il colonnello.
1179. Situazione della forza, ed ogni altra carta da rimettersi al governatore o comandante di piazza.
1180. Altri rapporti, ed altre notizie che dovranno anche rimettergliși, se richiesti.
1181. I colonnelli si presteranno alle domande de' comandanti territoriali.
1182. Permesso di cui abbisognano i colonnelli per assentarsi da' corpi.
1183. I colonnelli vigileranno alla vita decente degli uffiziali.
1184. Rapporti che faranno della condotta dei loro subordinati, e registro analogo.
1185 Lo stesso nelle riviste annuali.
1186. Vigileranno al vestiario, alla bardatura ed alle armi degli uffiziali.
1187. Lo stesso pe' cavalli.
1188. Lo stesso per l'equipaggio.
1189. Lo stesso per le ordinanze ed i regolamenti.
1190. Lo stesso sulle spese che da essi si fanno.
1191. Assegno che potrà gravitare sul soldo degli uffiziali; oggetti che non potranno essere sequestrati per debiti.
1192. Proibizione de' giuochi di azzardo.
1193. Rapporto da farsi degli uffiziali che contraggono debiti, o giuocano.
1194. Gli uffiziali superiori daranno l'esempio di buona condotta.
1195. Cura nella scelta, ed educazione de' sotto-uffiziali.
1196. Cura onde i soldati siano istruiti.
1197. Lo stesso onde abbiano quanto loro spetta.
1198. Cura d'infondere in essi i principj di Nostra Santa Religione.
1199. Lo stesso pe' sentimenti di onore, e di attaccamento alla Persona del Re.
1200. Proibizione di palliare o nascondere le mancanze de' subordinati.
1201. Divieto di parole od atti ingiuriosi verso gl' inferiori.
1202. Prescrizioni circa l'applicazione de' castighi militari.
1203. Lo stesso.
1204. Epoca in cui si rinnoverà l'istruzione degli uffiziali.
1205 Esame, ed istruzione degli uffiziali che giungono al corpo.
1206. Scuola teorica degli uffiziali.
1207. Evoluzioni che da essi si comanderanno due volte al mese.
1208. Istruzione de' sotto-uffiziali.
1209. Lo stesso.
1210. Rapporto da farsi sulla condotta de' sotto-uffiziali.
1211. Istruzione dell'intero corpo.
1212. Lo stesso delle reclute.
1213. Scuola normale da tenersi ne' corpi.
1214. Istruzione da farsi da' cappellani.
1215. Lettura da darsi nelle compagnie o negli squadroni delle Reali ordinanze.
1216. Lo stesso alle reclute ne' primi quindici giorni del di loro arrivo al corpo.
1217. Istruzione nel nuoto.
1218. Direzione del consiglio di amministrazione.
1219. Sorveglianza sugli offiziali di dettaglio, e loro rapporti giornalieri.
1220. Riviste al materiale del corpo.
1221. Cura da aversi delle armi e munizioni.
1222. Visita alle armi, ed ai sacchi o valigiotti da eseguirsi il sabato.
1223. Domande pe' rimpiazzi de' varj generi.
1224. Responsabilità pe' generi che si ricevono.
1225. Cure sul riattamento del vestiario.
1226. Vigilanza sulla nutrizione de' soldati.
1227. Caso in cui potrà cambiarsi la proporzione stabilita tra il denaro di tasca, e quello del rancio.
1228. Vigilanza sulla tenuta de' cavalli.
1229. Scelta degli uomini per le compagnie de' granatieri e cacciatori.
1230. Lo stesso.
1231. Uscita dalle compagnie suddette.
1232. Modo in cui si provvederanno i posti vuoti di sotto-uffiziali.
1233. Lo stesso pe' porta-bandiere, porta-stendardi ed ajutanti.

1234. Degli uffiziali che verranno destinati alle compagnie scelte.
1235. Frazione del corpo con la quale rimaner debbe il colonnello.
1236. Le matricole, i ruoli, la cassa saran sempre col colonnello.
1237. Luogo dove staranno le bandiere, gli stendardi e la cassa.
1238. Quando gli uffiziali riuniti portar si denno in casa del colonnello.
1239. Visite di corpo, lettere di complimento e titoli proibiti.
1240. Da chi verrà rimpiazzato il colonnello
1241. I colonnelli non potranno pretendere il comando delle brigate.
1242. I comandanti de' corpi avranno l'istessa autorità, ed i medesimi doveri de' colonnelli.

A r t. 3.

De' tenenti colonnelli.

1243. Il tenente colonnello comanderà in secondo il reggimento.
1244. In assenza del colonnello prenderà il comando del corpo.
1245. I rapporti ed ogni altra comunicazione perverranno al colonnello per l'organo del tenente colonnello.
1246. Darà sempre gli ordini in nome del colonnello.
1247. Rapporto giornaliero che presenterà al colonnello.
1248. Uso da farsi del rapporto dopo le decisioni del colonnello.
1249. Ordini del colonnello, e delle autorità superiori come conservati.
1250. Sarà presente alla parata di guardia del corpo.
1251. Prenderà il comando del corpo sotto le armi fino all'arrivo del colonnello.
1252. Lo stesso rientrando il corpo subito che si ritireranno le bandiere o gli stendardi.
1253. Libri e registri della di cui tenuta è incaricato il tenente colonnello.
1254. Egli avrà l'iniziativa dell'occorrente per la tenuta delle carte suddette.
1255. Carte che il colonnello gli passerà, ed uso da farsene.
1256. Rapporto delle mutazioni che ricever deve ogni mattina, ed uso da farne.
1257. Relazioni numeriche che riceverà dagli spedali e dalla sala reggimentale.
1258. Visterà i biglietti di entrata agli spedali.
1259. Firmerà tutte le domande di generi.
1260. Visterà i passi, ed esaminerà le carte di via, e di passaggio.
1261. Rilascerà le filiazioni, e gli stati di servizio.
1262. Documenti per gl'individui assenti.
1263. Esaminerà i documenti de' coscritti, volontarj e cambj.
1264. Sopravvegghierà le operazioni dell'uffiziale incaricato del casermaggio.
1265. Vigilerà il servizio interno, la polizia del quartiere, e la tenuta di tutt'i registri.
1266. S'incaricherà di tutt'i rami d'istruzione cui sarà delegato dal colonnello.
1267. Fornirà al colonnello tutte le osservazioni che avrà fatte, e le notizie che gli verranno richieste.
1268. Vigilerà i comandanti de' battaglioni, e gli uffiziali di servizio interno.
1269. Dove marcerà in caso di separazione del corpo.
1270. Da chi verrà rimpiazzato.

A r t. 4.

De' maggiori.

1271. Ciascuno de' maggiori comanderà un battaglione.
1272. Sua vigilanza sul battaglione che comanda.
1273. Si applicherà a conoscerne gli uffiziali ed i sotto-uffiziali.
1274. Vigilerà l'amministrazione delle compagnie, o degli squadroni.
1275. Curerà che i loro registri siano tenuti in corrente.
1276. Verificherà e firmerà le domande de' generi, e si assicurerà della di loro buona qualità, e distribuzione.
1277. Suoi doveri circa le domande che s'inoltrano.
1278. Caso in cui debba dividersi il battaglione.
1279. Suo rimpiazzo nel comando del battaglione.
1280. Il maggiore riunirà gli uffiziali del proprio battaglione sempre quando debbano portarsi in casa del colonnello, od altrove, e li condurrà dal tenente colonnello.
1281. Maggiore di settimana da nominarsi nei corpi di più battaglioni.
1282. Quando incomincerà il servizio suddet-

*

to, e consegna che darà quello che lo termina.
1283. Incarichi del maggiore di settimana.
1284. Modo in cui esso compilerà, e consegnerà il rapporto giornaliero.
1285. Caso in cui la compilazione suddetta si farà in di lui casa.
1286. Doveri di esso maggiore.
1287. Farà suonare i varj tocchi alle ore stabilite.
1288. Ispezionerà tutt' i distaccamenti di capitani che escono o ritornano.

ART. 5.

Degli ajutanti maggiori.

1289. L'ajutante maggiore de' corpi di fanteria, e di cavalleria seconderà il maggiore di settimana ne' suoi incarichi.
1290. Egli manuterrà il ruolo del servizio degli uffiziali, ed il registro delle situazioni.
1291. Categoria de' servizj interni come disposte.
1292. Assisterà a tutte le riunioni del corpo.
1293. Sua vigilanza.
1294. A chi farà rapporto.
1295. Sarà incaricato delle operazioni della polizia militare.
1296. Gli è affidata la istruzione de' sotto-uffiziali.
1297. Dirigerà la istruzione delle reclute.
1298. Il sabato riunirà ed istruirà gli assistenti, ed i travagliatori.
1299. Si porterà al rapporto della mattina.
1300. Terrà conto di quanto riguarda il servizio interno.
1301. Verificherà i presi, ed il servizio interno delle camerate o scuderie.
1302. Potrà ispezionare le guardie di polizia, le sentinelle ed i piantoni.
1303. Sua vigilanza sull' uffiziale di picchetto fisso, sull' ajutante di settimana, e sul prevosto.
1304. Si assicurerà di quanto ha rapporto ai detenuti, o presi.
1305. Suoi doveri nelle marce nell' interno del Regno.
1306. Lo stesso circa gli accampamenti.
1307. Suo posto in battaglia, ed in colonna.
1308. Doveri degli ajutanti maggiori ne' corpi di un battaglione.
1309. Da chi verrà rimpiazzato l'ajutante maggiore.

ART. 6.

De' quartier-mastri, e degli uffiz... di dettaglio.

1310. Scelta, e nomina del quartier-mastro.
1311. Sua responsabilità delle somme che riceve: manutenzione de' registri ed altre carte.
1312. Riceverà notizia delle mutazioni, e ne terrà registro.
1313. Totalizzerà i buoni de' viveri, e foraggi, e li farà vidimare.
1314. Pagherà il prest, ed i soldi.
1315. Compilerà le carte necessarie per gli aggiusti, e le librette; riunirà i fogli di chiamata.
1316. Terrà registro de' contratti per acquisto di generi, e de' pagamenti che si fanno sul fondo di vestiario.
1317. Assisterà alle diverse istruzioni.
1318. Lo stesso nelle riviste.
1319. Sarà presente a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.
1320. Suo posto in battaglia, ed in colonna.
1321. Sarà coadjuvato da uno, o più sotto-uffiziali.
1322. Da chi verrà rimpiazzato.
1323. Dell' appoderato temporaneo.
1324. Scelta, e nomina degli uffiziali di dettaglio.
1325. Loro rimpiazzo.
1326. Verranno cambiati dopo due anni.
1327. Loro incarichi separati.
1328. L'uffiziale del materiale avrà in consegna il magazzino.
1329. Modo in cui verrà tenuto il magazzino.
1330. Modo come dovranno farsi le distribuzioni.
1331. Delle immissioni di generi nuovi.
1332. Immissione de' generi in durata.
1333. Marchio da mettersi a tutt' i generi.
1334. Libri, registri e stati da tenersi pel magazzino: sotto-uffiziali che vi saranno addetti.
1335. Soldati che saranno addetti al magazzino.
1336. Ogni primo di mese si totalizzeranno gl' introiti, ed esiti delle compagnie o degli squadroni.
1337. Uffiziale incaricato della costruzione di generi.
1338. Vigilanza sul casermaggio.
1339. Dell' uffiziale di dettaglio destinato presso le officine.

1340. Lo stesso.
1341. Sarà coadjuvato da un sotto-uffiziale.
1342. Assistenza da prestarsi dagli uffiziali di dettaglio.
1343. Loro posto in battaglia, o in colonna.
1344. Dove si recheranno nelle riunioni del corpo.

ART. 7.

De' membri del consiglio di guerra di corpo

1345. Nomina de' commessarj del Re, e sostituti.
1346. Nomina de' presidenti e giudici.
1347. Proibizione di negarsi alla esecuzione della nomina di presidente, o giudice.
1348. Nomina del commessario del Re supplente.
1349. Delle provvidenze istantanee della polizia militare.
1350. Convenienze che serberà co' più graduati od antichi.
1351. Archivio dal commessariato del Re.
1352. Egli terrà collezione di quanto ha rapporto alla giustizia militare.
1353. Del cancelliere.
1354. Della tenuta del presidente, de' giudici e del commessario del Re, nonchè dei testimonj militari.
1355. Modo in cui staranno i militari chiamati come imputati innanzi a' consigli di guerra.
1356. Degli uffiziali domandati per avvocati.
1357. Modo da tenersi nel difendere gl' imputati.
1358. A chi si consegnerà l' archivio nelle marce.

ART. 8.

De' cappellani.

1359. Ad ogni battaglione verrà addetto un cappellano: servizio di settimana che da essi si farà.
1360. Doveri del cappellano di settimana.
1361. Vigilanza de' cappellani, e rapporti che faranno.
1362. Istruziona da farsi da' cappellani.
1363. Assisteranno alle scuole normali.
1364. Visiteranno i militari infermi.
1365. Caso in cui il capo del corpo abbia motivo da dolersi della condotta dei cappellani.
1366. I cappellani saranno presenti alle riviste, e loro posto in battaglia, ed in colonna.
1367. Accorreranno nelle compagnie, o negli squadroni semprechè abbisogni il di loro ministero.
1368. Rango de' cappellani.
1369. Nelle riunioni degli uffiziali i cappellani si recheranno dal rispettivo maggiore.

ART. 9.

De' chirurgi.

1370. Ripartizione de' chirurgi per ciascun battaglione, e loro servizio di settimana.
1371. Visita da farsi dal chirurgo di settimana un'ora dopo dello sveglio.
1372. Egli visiterà i convalescenti.
1373. Rapporto da farsi di tali visite.
1374. Come si faranno tali visite se il corpo sia diviso in più caserme.
1375. Il chirurgo di settimana assisterà alle esecuzioni, ed accorrerà alle chiamate che potrà avere dalle compagnie, o dagli squadroni.
1376. Il primo chirurgo vigilerà la istruziona e condotta degli altri.
1377. Sua vigilanza sulla salubrità de' locali, e de' cibi.
1378. Avrà cura della sala reggimentale.
1379. Registro che dovrà tenere degli uomini ch' entrano, o escono dalla sala suddetta.
1380. Sotto uffiziali e soldati addetti ad essa sala.
1381. Rapporto della sala anzidetta da farsi dal primo chirurgo.
1382. Uffiziale incaricato della detta sala.
1383. Il primo chirurgo firmerà i biglietti di entrata allo spedale.
1384. Biglietti di esenzione dal servizio per gli uomini usciti dallo spedale.
1385. Il primo chirurgo visiterà gli uomini da ammettersi al corpo.
1386. Lo stesso per gli uomini inutili.
1387. Visite de' mali cutanei o venerei.
1388. Cassa di stromenti, ed altri oggetti che si terranno da ciascun corpo.
1389. Ciascun chirurgo sarà provveduto di stromenti, e caso in cui i battaglioni si divideranno.
1390. Altro piccolo approvvisionamento portatile.
1391. I chirurgi seguiranno il corpo sotto le armi.

1392. Tutti gl' individui del corpo esser debbono curati da' chirurgi.
1393. Obbligo de' chirurgi nelle riunioni degli uffiziali.
1394. Doveri del chirurgo ne' corpi di un solo battaglione.
1395. I chirurgi indosseranno gli strumenti, salasseranno, ed eseguiranno il prescritto nella presente ordinanza.
1396. Loro rango.

ART. 10.

Degli ajutanti.

1397. Autorità degli ajutanti su' sotto-uffiziali.
1398. Loro dipendenza da' maggiori de' battaglioni.
1399. Loro sopravvegghianza fuori le caserme.
1400. Ajutante incaricato dello stato minore.
1401. Ajutante di settimana: sua dipendenza.
1402. Consegna ch' egli ricever deve dal suo predecessore.
1403. Deve esser presente a tutte le riunioni del corpo.
1404. Non potrà assentarsi dal quartiere.
1405. Anderà a prendere l' ordine alla piazza.
1406. Curerà la comunicazione degli ordini.
1407. Terrà notamento degl' individui che restar possono fuori del quartiere, ed uso da farne.
1408. Vigilerà il servizio interno delle camerate, e scuderie.
1409. Non farà introdurre persone estranee nel quartiere, nè venditori di oggetti nocivi alla salute del soldato.
1410. Riunirà i rapporti.
1411. Riunirà le guardie, e condurrà i sotto-uffiziali a prendere l' ordine.
1412. Quando detterà l' ordine nel circolo dei sotto-uffiziali.
1413. Visiterà i presi nelle camerate.
1414. Accompagnerà il maggiore di settimane e l' ajutante maggiore nelle visite.
1415. Doveri dell' ajutante che siegue quello di settimana.
1416. Individui che potranno fare il servizio di ajutanti.
1417. Da chi vengono rimpiazzati gli ajutanti.

ART. 11.

De' porta-bandiere e porta-stendardi.

1418. I porta-bandiere e porta-stendardi sono incaricati del casermaggio del proprio battaglione o squadrone.
1419. Loro servizio di settimana.
1420. Il porta-bandiere o porta-stendardo di settimana è incaricato della scuola reggimentaria.
1421. Altre incumbenze de' porta-bandiere e porta-stendardi.
1422. Loro rimpiazzo.

ART. 12.

De' primi sergenti forieri.

1423. Saranno distribuiti nelle varie officine del corpo.
1424. Loro assistenza agli esercizj ed alle istruzioni: loro esenzione dal servizio e dal governo.
1425. Porteranno le banderuole.
1426. Come verranno rimpiazzati.

ART. 13.

De' tamburi maggiori e sergenti trombetti.

1427. Loro attribuzioni, ed incarichi.
1428. Vigileranno l' acquisto de' generi necessarj per gli strumenti.
1429. Riuniranno i tamburi, piffari, trombetti e gli strumentisti prima de' tocchi.
1430. Istruzione cui presiederanno.
1431. Si troveranno all' ordine co' primi sergenti.
1432. Da chi saranno rimpiazzati.

ART. 14.

De' caporali de' tamburi o de' trombetti.

1433. Dipendenza ed incarichi del caporale de' tamburi o trombetti.
1434. Istruzione di cui è incaricato.
1435. Sua scelta, e suoi ascensi.
1436. Caso di separazione de' battaglioni.
1437. Suo rimpiazzo.
1438. Suo posto.

ART. 15.

De' caporali de' guastatori e de' guastatori.

1439. Comando, ed incarichi del caporale dei guastatori.

1440. Recherà l'ordine agli uffiziali superiori.
1441. Servizio de' guastatori.

A r t. 16.

De' prevosti.

1442. Il prevosto è incaricato delle prigioni, e de' detenuti.
1443. Curerà che i detenuti abbiano le regolari somministrazioni.
1444. Curerà la loro custodia.
1445. Sarà incaricato della nettezza del quartiere.
1446. Uomini che impiegherà per la pulizia.
1447. Sarà incaricato dell'illuminazione.
1448. Accompagnerà i detenuti che recar si denno a qualche parte.
1449. A chi dirigerà i suoi rapporti.
1450. Sarà presente all'esecuzioni.
1451. Lo stesso.
1452. A chi domanderà le scorte.
1453. Non esigerà retribuzione alcuna.
1454. Da chi verrà rimpiazzato.

A r t. 17.

De' conduttori degli equipaggi.

1455. Scelta del conduttore degli equipaggi.
1456. Sarà incaricato delle vetture, e degli animali del corpo.
1457. Potrà essere esentato da qualche servizio: suo dovere nelle marce.
1458. Riceverà le lettere, e gli oggetti spediti con la posta, o col procaccio.
1459. Cassettina per buttarvi le lettere.
1460. Farà trasportare gli oggetti spediti al corpo.
1461. Come distribuirà le lettere.
1462. Lo stesso pe' generi.
1463. Degli oggetti degli uomini assenti.
1464. Registro che dovrà mantenere.

A r t. 18.

De' capi-banda e *degli strumentisti.*

1465. Loro dipendenza.
1466. Lo stesso.
1467. Lo stesso.

A r t. 19.

De' maestri armieri, sarti, calzolaj e sellai.

1468. Da chi dipenderanno.
1469. Modo in cui eserciteranno il rispettivo mestiere.

A r t. 20.

De' veterinarj e maniscalchi.

1470. Incarichi del veterinario.
1471. Infermeria de' cavalli.
1472. Dipendenza del veterinario.
1473. Visita de' cavalli infermi.
1474. Esaminerà i polledri, ed i cavalli di scarto.
1475. Si troverà al governo della sera.
1476. Cassa di stromenti e medicinali.
1477. Dipendenza de' maniscalchi.
1478. Si troveranno a' governi.
1479. Loro approvvisionamento nelle marce.

A r t. 21.

De' capitani.

1480. Le compagnie e gli squadroni sono affidati a' capitani.
1481. Cure del capitano pe' suoi soldati.
1482. Cercherà di conoscere le particolari circostanze de' suoi subordinati.
1483. Gli è affidata l'istruzione de' suoi dipendenti, e quella de' cavalli.
1484. Farà dar lettura delle ordinanze.
1485. Farà eseguire le prescrizioni, ed i regolamenti di disciplina.
1486. Modo in cui verrà divisa una compagnia di fanteria.
1487. Lo stesso.
1488. Lo stesso.
1489. Lo stesso per uno squadrone.
1490. Lo stesso per le truppe facoltative.
1491. Quando gli uomini si formeranno in ordine di ruolo.
1492. Il capitano vigilerà sul rancio.
1493. Lo stesso su i foraggi.
1494. Del prest.
1495. Delle ritenute.
1496. Il capitano è responsabile di tutti gli oggetti della compagnia, o dello squadrone.
1497. De' riatti d'armi.
1498. De' riatti di vestiario, del cuojame, della bardatura e de' generi di dote.
1499. Divieto di variare gli oggetti di equipaggio.
1500. Del lustro.

1501. Delle pietre focaje, e munizioni.
1502. Della massetta.
1503. Vigilanza che avrà sul maniscalco.
1504. Il capitano di cavalleria farà che i suoi soldati conoscano la cura de' cavalli.
1505. Come ripartirà i cavalli.
1506. Rapporto da farsi de' generi fuori durata.
1507. Loro rimpiazzo.
1508. Avvertenze pe' biglietti di entrata allo spedale, e pe' generi degli assenti.
1509. Effetti de' disertori, e de' morti.
1510. Armi superanti alla forza.
1511. Ispezione da farsi quando si riunisce una compagnia o uno squadrone.
1512. Responsabilità degli uffiziali de' plotoni.
1513. Destinazione delle cariche alla compagnia o allo squadrone, e stato della forza.
1514. Rapporto del mattino.
1515. Lo stesso.
1516. Lo stesso.
1517. Rapporto prima della parata di guardia.
1518. Relazioni de' capitani cogli uffiziali di dettaglio, e col quartier-mastro.
1519. Divieto di ricevi provisorj o controricevi, e di registri diversi da quelli prescritti.
1520. Ogni mese si totalizzeranno col magazzino i ricevi de' generi ricevuti e versati.
1521. Il capitano apprönterà le carte necessarie per le riviste.
1522. Registri e libri di compagnia che dovrà manutenere il capitano.
1523. Registri degli uffiziali di plotone.
1524. Delle librette individuali.
1525. Il primo sergente, ed il caporal foriere rimarranno sempre col capitano.
1526. Le domande degl' individui della compagnia o dello squadrone saranno presentate al capitano.
1527. Prescrizioni circa le domande suddette.
1528. Il capitano vigilerà al ruolo di servizio de' soldati.
1529. Lo stesso pel servizio interno de' sotto-uffiziali.
1530. Vigilerà che gli uffiziali leggano gli ordini.
1531. Prescrizioni circa gli uffiziali infermi.
1532. Da chi verrà rimpiazzato il capitano.
1533. Caso in cui si debba togliere l' amministrazione ad un capitano.

ART. 22.

De' primi e secondi tenenti, e degli alfieri.

1534. Incarichi degli uffiziali suddetti nelle compagnie o negli squadroni.
1535. Lo stesso.
1536. Uffiziali che ammalino.
1537. De' comandanti de' plotoni.
1538. Libretto che dovranno tenere.
1539. Visite che dovranno fare.
1540. Lo stesso ne' corpi a cavallo.
1541. Ogni giorno visiteranno il proprio plotone.
1542. Cureranno la nettezza degl' individui.
1543. Da chi verranno rimpiazzati nel comando de' plotoni.
1544. Uffiziale di settimana nella compagnia o nello squadrone.
1545. Quando incomincerà tale servizio.
1546. I subalterni al seguito faranno la settimana nelle compagnie, e negli squadroni: caso in cui manchino degli uffiziali.
1547. Caso in cui la compagnia o lo squadrone sia ripartito in locali separati e distanti.
1548. Vigilanza dell' uffiziale di settimana.
1549. Sua responsabilità.
1550. Ispezioni che dovrà fare.
1551. Prenderà conto degli uomini che debbono uscire, e di quelli mancanti alle visite.
1552. Suoi doveri particolari nella cavalleria.
1553. Rapporto che farà prima della parata.
1554. Modo di recar tale rapporto.
1555. Rapporti che farà ne' casi straordinarj e rilevanti.
1556. Sua dipendenza.
1557. Sarà presente alla parata di guardia.
1558. Farà leggere gli ordini e li spieghera.
1559. Istruirà la compagnia o lo squadrone.
1560. Curerà l'assetto de' generi nella visita del sabato.
1561. Vigilerà il servizio interno delle camerate, e scuderie.
1562. Curerà sempre l' assetto del bagaglio de' soldati, e delle armi.

ART. 23.

Degli uffiziali al seguito de' corpi.

1563. Come verranno considerati nel servizio gli uffiziali al seguito de' corpi.

1564. Quali uffiziali saranno assegnati alle compagnie o agli squadroni.
1565. De' capitani.
1566. De' maggiori.
1567. De' tenenti colonnelli.
1568. De' colonnelli.
1569. Caso in cui un uffiziale al seguito rimpiazza un proprietario.
1570. Particolari incarichi cui esser possono adibiti gli uffiziali al seguito.

A r t. 24.

De' primi sergenti.

1571. Il primo sergente vigilerà la condotta de' sotto-uffiziali e de' soldati.
1572. In assenza degli uffiziali comanderà la compagnia o lo squadrone, e sempre ne porterà i dettagli di tutt' i rami di servizio.
1573. Dovrà conoscere la morale de' suoi subordinati.
1574. Consegna che dovrà prendere.
1575. Riceverà il prest.
1576. Lo distribuirà.
1577. Passerà l' ammontare della spesa al caporale di rancio.
1578. A chi passerà le somme per la mensa de' sotto-uffiziali.
1579. Del bono del pane, de' foraggi e di ogni altro genere.
1580. Terrà registro delle mutazioni.
1581. Noterà i generi che si distribuiscono agl' individui, e quelli che da essi si ritirano.
1582. De' generi indossati dalle reclute al di loro arrivo al corpo.
1583. Viglietti di entrata allo spedale o alla sala reggimentale.
1584. Curerà i generi che lasciano tali individui.
1585. Deposito di essi generi nel magazzino.
1586. Generi che dovrà versare nel magazzino.
1587. Degli stativi di passaggio.
1588. Del trasto de' disertori.
1589. Il primo sergente curerà le armi degli assenti.
1590. Dello squadrario.
1591. Nome degl' individui affisso alla testa de' letti.
1592. Numero di matricola de' cavalli sopra delle rastrelliere.
1593. Registri e libri che avrà in consegna.
1594. Farà presentare al chirurgo gl' infermi nelle camerate.
1595. Tutti gl' individui dovranno dirigere i loro reclami al primo sergente.
1596. Rapporto del mattino.
1597. Prenderà l' ordine, e lo distribuirà agli uffiziali.
1598. Notizie che dovrà somministrare per la compilazione del rapporto generale.
1599. Terrà il ruolo e nominerà il servizio de' sotto-uffiziali e soldati.
1600. A chi farà rapporto di ciò che avviene.
1601. Rimpiazzerà l' uffiziale di settimana.
1602. Rapporti delle visite.
1603. Sarà presente all' ora del silenzio.
1604. Darà spiega a' sotto-uffiziali delle ordinanze, e degli ordini.
1605. Curerà e distribuirà le munizioni.
1606. Con chi farà mensa.
1607. Da chi verrà rimpiazzato.
1608. Caso in cui rimpiazzi un portabandiera, portastendardo o ajutante.
1609. Sarà presente a tutte le riunioni della compagnia o dello squadrone.
1610. Divieto d' impiegare i primi sergenti nelle segreterie.

A r t. 25.

De' secondi sergenti.

1611. Vigileranno i caporali e soldati delle proprie compagnie, o de' proprj squadroni.
1612. Loro istruzione.
1613. Comanderanno la sezione o il plotone, e faranno la settimana.
1614. Il secondo sergente curerà la disciplina e la tenuta de' proprj caporali e soldati.
1615. Terrà il ruolo della compagnia o dello squadrone, e lo stato de' generi della propria sezione o del proprio plotone.
1616. Cure di nettezza e proprietà.
1617. Ispezione che dovrà fare quando la compagnia o lo squadrone dovrà riunirsi.
1618. A chi farà rapporto di tutte le novità.
1619. Con chi farà rancio.
1620. Del sergente di settimana.
1621. Principio del servizio di settimana.
1622. Sarà agli ordini dell' uffiziale di settimana.
1623. Suoi doveri allo sveglio.
1624. Sarà presente a tutte le visite.
1625. Ne' corpi a cavallo ispezionerà le scuderie.

1626. Lo stesso.
1627. Curerà la distribuzione de' foraggi.
1628. Vigilerà le guardie di stalla.
1629. Ispezionerà e condurrà gli uomini destinati alle istruzioni ed a' travagli, non che quelli che possono uscire.
1630. A chi presenterà gli uomini di servizio.
1631. Curerà la distribuzione del prest.
1632. Da lui dipenderanno gli uomini destinati al servizio interno delle camerate o scuderie.
1633. Vigilerà gli uomini, ed i presi che sono nelle camerate.
1634. Curerà la nettezza de' locali.
1635. Sua vigilanza sugli uomini, e su cavalli quando rientrano nel quartiere.
1636. Visiterà le armi degli uomini suddetti.
1637. Curerà che tutto sia al suo posto.
1638. Sarà esente dal servizio di piazza.
1639. Vigilerà la morale de' soldati.
1640. Come si rimpiazzano i secondi sergenti.

A r t. 26.

De' caporali forieri.

1641. Il caporale foriere sarà agli ordini del primo sergente.
1642. In quali funzioni potrà rimpiazzare il primo sergente.
1643. Darà conoscenza degli uomini di travaglio, e di spesa di rancio.
1644. Riceverà le distribuzioni.
1645. Sarà incaricato del libro d' ordine.
1646. Porterà il rapporto al tenente colonnello, ed al quartier mastro.
1647. Sarà esente di servizio, ma si troverà alla riunioni, agli esercizj, ec.
1648. Curerà il casermaggio della compagnia o dello squadrone.
1649. Sarà provveduto dell' occorrente da scrivere.
1650. Farà mensa co' sergenti.
1651. Da chi verrà rimpiazzato.

A r t. 27.

De' caporali.

1652. I caporali daranno esempio a' soldati.
1653. Vigileranno su i proprj soldati.
1654. Cognizioni de' caporali.
1655. Servizio interno de' caporali.
1656. Libretto che aver deve ogni caporale.
1657. Comando della squadra in assenza del caporale.
1658. Dove alloggerà il caporale.
1659. Istruzione che dar deve alle reclute.
1660. Sua cura degli oggetti di casermaggio e mobilio della squadra.
1661. Suoi doveri allo sveglio.
1662. Farà rapporto degl' infermi.
1663. Farà rapporto dell' ora in cui si sono ritirati i mancanti, e di ogni novità.
1664. Invierà i rancieri: farà preparare gli uomini per l' istruzione, e riunirà gli uomini pel governo.
1665. Curerà la nettezza de' soldati.
1666. Vigilerà al buon ordine nelle camerate, e su i soldati che rientrano dal servizio.
1667. Curerà la nettezza degli effetti degli uomini assenti.
1668. Visiterà i sacchi o valigiotti.
1669. Chiamerà la visita della sua squadra.
1670. Suoi doveri toccato il silenzio.
1671. Lo stesso entrando un uffiziale nella camerata.
1672. Modo di situare i generi di equipaggio ed armamento nella fanteria.
1673. Lo stesso per la cavalleria.
1674. Lo stesso per la bardatura.
1675. Sarà presente alla distribuzione del prest.
1676. Curerà che i soldati si mutino.
1677. Curerà i piccoli riatti.
1678. Del caporale di rancio.
1679. Suoi doveri.
1680. Da chi riceverà i combustibili.
1681. De' generi pel rancio.
1682. Sua vigilanza su i rancieri.
1683. Lo stesso sulla distribuzione del rancio.
1684. Con chi faranno rancio i caporali.
1685. Doveri del caporale di rancio terminata la cucina.
1686. Carpetta del rancio.
1687. Del caporale di quartiere.
1688. Sua tenuta.
1689. Durata del suo servizio; consegna a muta de' quartiglieri.
1690. I quartiglieri ne dipenderanno.
1691. Avrà la chiave della selleria.
1692. Baderà alla nettezza delle camerate.
1693. Avrà in consegna i presi.
1694. Vigilerà i travagliatori nelle camerate.
1695. È responsabile de' disordini che in esse si commettono.
1696. Rileverà i quartiglieri.
1697. A chi farà i suoi rapporti.
1698. Riunirà gli uomini di servizio.

1699. Lo stesso per quelli di travaglio a distribuzione.
1700. Lo stesso per quelli da istruirsi.
1701. Del caporale di guardia alle scuderie.
1702. Consegna da prendere.
1703. Sua vigilanza su i cavalli.
1704. Curerà la nettezza delle stalle.
1705. Suoi doveri dopo la ritirata.
1706. Non farà accender fuoco o fumare nelle scuderie.
1707. Vigilerà l' illuminazione.
1708. Farà appagliare.
1709. Non farà uscire i cavalli.
1710. Vigilerà i soldati di guardia nelle scuderie.
1711. Assisterà a' governi, e rimarrà la notte nella stalla.
1712. A chi farà i suoi rapporti.

A r t. 28.

Da' tamburi, de' piffari, delle cornette, e de' trombetti.

1713. Loro dipendenza.
1714. Ruolo del di loro servizio.
1715. Loro istruzione.
1716. Da quali servizj saranno esenti, e con chi faran rancio.

A r t. 29.

De' soldati.

1717. Sentimenti che aver debbono i soldati.
1718. Uso che dovranno fare delle armi.
1719. Non ne abuseranno.
1720. Il soldato deve dedicarsi all' esercizio del suo mestiere.
1721. Rapporto che farà di ogni cosa tendente al danno del servizio.
1722. Loro amore, e stima reciproca.
1723. Si mostreranno gentili e manierosi.
1724. Curerà il soldato la nettezza del proprio individuo, ed il suo cavallo.
1725. Cura che aver debbe una recluta.
1726. Da chi farà capo il soldato per le sue domande.
1727. Suo contegno in istrada, è suo dovere nel sentire la generale.
1728. Lo stesso quando si ritrova in permesso.
1729. Saluti che dovrà fare.
1730. Suoi doveri ne' consigli di guerra.
1731. Sua sommissione nell' essere punito.
1732. Suoi doveri se alloggiato presso gli abitanti.
1733. Sua morigeratezza in caso che i viveri manchino.
1734. Conoscendo un' arte l' impiegherà pel Real servizio.
1735. Considererà come onorifico qualsivoglia travaglio.
1736. De' quartiglieri.
1737. Consegna ch' essi prenderanno.
1738. Loro tenuta, e vigilanza.
1739. Loro dipendenza.
1740. Loro doveri.
1741. Lo stesso.
1742. Lo stesso presentandosi un uffiziale nella camerata.
1743. Soldati di guardia alle stalle.
1744. Loro tenuta, e consegna che riceveranno.
1745. Loro dipendenza.
1746. Loro doveri.
1747. Assistenti.
1748. Loro doveri.
1749. Travagliatori di piazza.
1750. Loro esenzioni.
1751. Qualità necessarie a' travagliatori.
1752. Soldati che avranno cura degli effetti dei travagliatori.
1753. Permesso di cui verranno muniti i travagliatori.
1754. Ritenuta da farsi loro.
1755. Si riuniranno ogni sabato.

A r t. 30.

Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.

1756. Ispezione da farsi nelle camerate degli uomini di servizio.
1757. Come verranno condotti al luogo di riunione.
1758. Ordine in cui si formeranno i contingenti di ogni compagnia o squadrone.
1759. Loro ispezione.
1760. Formazione per lo scompartimento dal servizio.
1761. Chiamata de' posti.
1762. Formazione della parata.
1763. Uffiziali di servizio.
1764. Vigilanza dell' ajutante maggiore.
1765. Caso in cui vi sia parata sulla piazza d' armi.
1766. Parata interna.
1767. Posto degli uffiziali.

1768. Posto de' tamburi, piffari, ec.
1769. Comando di attenzione.
1770. Ispezione della parata, e manovre.
1771. Come sfilerà la parata.
1772. Come le guardie si porteranno a' loro posti.
1773. Caso in cui dar si debbano degli ordini.
1774. Come si daranno.
1775. Ordine da darsi agli uffiziali.
1776. Lo stesso alle compagnie o agli squadroni.
1777. Prescrizioni da seguirsi terminata la parata.
1778. Modo di dare gli ordini fuori della parata.
1779. Ordine da portarsi agli uffiziali superiori.
1780. Lo stesso a' capitani.
1781. Lo stesso agli altri uffiziali.
1782. Lo stesso agli altri individui dello stato maggiore.

ART. 31.

Del picchetto.

1783. Picchetto da nominarsi in ogni corpo.
1784. Dipendenza del picchetto.
1785. Dal picchetto si trarrà ogni servizio inopinato.
1786. Il picchetto potrà essere ispezionato, ed andare alle parata.
1787. Composizione del picchetto.
1788. Come verrà considerato.
1789. Del subalterno di picchetto fisso.
1790. De' picchetti di un corpo diviso in molti quartieri.
1791. Degli uffiziali di picchetto.
1792. Il picchetto sarà sempre pronto a marciare.
1793. Doveri del capitano di picchetto.
1794. Lo stesso ne' corpi di un battaglione.
1795. Il capitano che monta di picchetto si troverà alla parata.
1796. Sua vigilanza, e visite che deve fare.
1797. Sua vigilanza sugli uomini di distribuzione, o di rancio.
1798. Esaminerà i generi ricevuti o comperati.
1799. Quando anderà egli stesso alla distribuzioni.
1800. Visiterà gli uomini di travaglio.
1801. Quali distaccamenti che escono dovrà visitare.
1802. Lo stesso per le guardie e pe' distaccamenti che rientrano.
1803. Da chi potrà farsi supplire.
1804. Farà udire la Messa agli uomini che smontano.
1805. Sorveglierà le osterie nelle caserma, e le cucina.
1806. Vigilerà il buon ordine nelle stalle, e la distribuzione de' foraggi.
1807. Farà delle visite nel corso della notte.
1808. Farà delle ronde.
1809. Caso in cui il picchetto debba prendere le armi.
1810. Sorveglianza del capitano sugli uomini di picchetto.
1811. Suoi doveri nel caso d'incendio, di allarme ad un posto, e quando si batta la generale.
1812. Suoi doveri quando tutto il corpo prende le armi per uscire.
1813. Firmerà tutte le carte in assenza del maggiore di settimana, cui farà rapporto.
1814. Come rimpiazzato nelle sue assenze dal quartiere.

ART. 32.

Della guardia di polizia.

1815. Guardia di polizia per ogni quartiere.
1816. Sua dipendenza: da chi verrà comandata e consegne che riceverà.
1817. Onori che renderà.
1818. Doveri della sentinelle alle porte del quartiere.
1819. Tamburo, o trombetto di polizia.
1820. Vigilanza del secondo sergente di guardia su' caporali, e soldati.
1821. Suoi doveri circa la prigione, e sala di disciplina.
1822. Chiuderà, ed aprirà i cancelli, e le porta del quartiere.
1823. Terrà le chiavi della scuderie, e sorveglierà alla loro illuminazione.
1824. Riunirà gli uomini per la pulizia del quartiere.
1825. Ispezionerà gli uomini che escono.
1826. Vigilerà le persone che entrano nel quartiere.
1827. Dopo la ritirata farà porre i berretti di quartiere.
1828. Farà chiudere le osterie, e spegnere i fuochi.
1829. Ronde che farà.
1830. Doveri del subalterno di picchetto fisso.

1831. Sua vigilanza su i piantoni, e rapporti che farà.
1832. Farà battere i tocchi prescritti.
1833. Registro de' rapporti da tenersi nel picchetto.
1834. Rapporto da mandarsi alla piazza.
1835. Notamento delle lavandaje, de' travagliatori a degli assistenti.
1836. Foglio degli uomini che ritirar si possono dopo la ritirata.
1837. Notamento de' presi.
1838. Consegna che darà all' uffiziale che lo rileva.
1839. Suoi doveri nel caso d' incendio, di allarme parziale, o quando batte la generale.

ART. 33.

Delle visite giornaliere

1840. Visita della mattina.
1841. Visita prima del rancio.
1842. Visite dell' uffiziale di settimana.
1843. Lo stesso ne' corpi a cavallo.
1844. Tocchi per la visita della sera.
1845. Come si eseguirà ne' corpi a piedi.
1846. Come si farà sol terreno.
1847. Ispezione anteriore da farsi dagli uffiziali di settimana.
1848. Chi comanderà tale visita.
1849. Come si eseguirà.
1850. Rapporti da farsene, ed ordini da prendersi.
1851. Ordine da darsi alle compagnie, e preghiera.
1852. Le compagnie rientreranno nelle camerate, ove si reciterà il S. Rosario.
1853. Visita nelle camerate, e modo di eseguirla quando gli alloggi sono presso gli abitanti.
1854. Visita ne' corpi a cavallo.
1855. Quando assisteranno tutti gli uffiziali alle visite colle armi.
1856. Rapporti delle visite.
1857. Lo stesso.
1858. Visite straordinarie.
1859. Lo stesso.

ART. 34.

Della parata della Messa.

1860. Modo in cui i corpi si porteranno alla Messa.
1861. Lo stesso per gli uomini che smontano.
1862. Chi celebrerà le Messe suddette.
1863. Tocco della Messa.
1864. Permesso perchè la truppa vada alla Messa con le armi da fuoco.
1865. Marcia della truppa che si porta alla Messa.
1866. Quali uffiziali assisteranno alla parata della Messa.
1867. Posto degli uffiziali superanti.
1868. Guardia per situare le sentinelle alla chiesa.
1869. Sentinelle nell' interno della chiesa.
1870. Modo di entrare nella chiesa.
1871. Tocchi da battersi durante la Messa.
1872. Caso in cui la truppa stia con le armi.
1873. Uscita dalla chiesa.
1874. Prescrizioni da seguirsi ogni volta cha la truppa andar debba in chiesa.
1875. Caso in cui la Messa si celebri allo scoperto.

ART. 35.

Del modo di riconoscere gli uffiziali, ed i sotto-uffiziali promossi o giunti al corpo.

1876. Divieto di vestire le insegne di un nuovo grado pria di essere stato riconosciuto.
1877. Riconoscimento di un colonnello, o comandante di un corpo.
1878. Lo stesso di un tenente colonnello.
1879. Lo stesso de' maggiori.
1880. Lo stesso degli ajutanti maggiori.
1881. Lo stesso de' capitani.
1882. Lo stesso de' subalterni.
1883. Modo come si eseguirà il riconoscimento.
1884. Lo stesso.
1885. Riconoscimento de' sotto-uffiziali.
1886. Lo stesso.
1887. Passaggio di un uffiziale, sotto-uffiziale o soldato alle compagnie de' granatieri o cacciatori.

ART. 36.

Delle cassazioni, e sospensioni de' sotto-uffiziali, e della espulsione de' soldati dalle compagnie scelte o da' corpi.

1888. Cassazione di un sotto-uffiziale.
1889. Sospensione di un sotto-uffiziale.
1890. Uscita dalle compagnie scelte.

1891. Soldati della guardia che passar denno a' corpi di linea.
1892. Soldato espulso dal corpo.

CAPITOLO IV.

Del governo, e della disciplina delle truppe in movimento.

Articolo I.

Della partenza delle truppe da una piazza.

1893. Disposizioni da darsi nel ricevere l' ordine di partenza.
1894. Passeggiate militari da farsi pria della partenza.
1895. Visita degli uomini infermi, o convalescenti.
1896. Esame da farsi alla calzatura.
1897. Prescrizioni di nettezza.
1898. Rimpiazzo, cambio, e provvista de' ferri.
1899. De' cavalli infermi.
1900. Generi da depositarsi al magazzino.
1901. Mezzi di trasporto per le armi superanti.
1902. Generi de' soldati, e delle compagnie o degli squadroni da riunirsi.
1903. Consegna degli effetti del magazzino.
1904. Libri, e carte da consegnarsi.
1905. Equipaggi degli uffiziali, e dello stato maggiore e minore.
1906. Responsabilità del conduttore degli equipaggi: suo aggiunto.
1907. Foglio per la somministrazione de' mezzi di trasporto, e suo uso.
1908. Duplicato del foglio suddetto da consegnarsi all' aggiunto, ed uso che questi ne farà.
1909. Mezzi di trasporto che abbisognar potranno agli uffiziali, o al bagaglio.
1910. Riunione, e custodia de' trasporti.
1911. Divieto di procurare da se i mezzi di trasporto.
1912. Preferenza nella distribuzione de' mezzi di trasporto.
1913. Cautela da rilasciarsi degli animali, o delle vetture che si ricevono.
1914. Non si presterà servizio di piazza la vigilia della partenza.
1915. Conti da finalizzarsi, e tenuta di marcia.
1916. Ora della partenza.
1917. Il governatore o comandante, darà gli ordini per la riconsegna de' quartieri, de' letti, ec.
1918. Distaccamento degli alloggi.
1919. Vanguardia distaccata.
1920. Scorta degli equipaggi.
1921. Uomini che devono precedere il corpo nella marcia.
1922. Lo stesso pe' cavalli.
1923. Riconsegna da farsi da' comandanti le compagnie o gli squadroni.
1924. Riconsegna del quartiere.
1925. Mancanze o degradazioni che rinvenir si possono.
1926. Dichiarazione da rilasciarsi per la suddetta riconsegna.
1927. Caso in cui il corpo non curi la suddetta riconsegna.
1928. Riconsegna de' mobili, utensilj e letti.
1929. Lo stesso pe' generi ricevuti dal comune o dagli abitanti, e modo in cui questi potranno reclamare.
1930. Ricorsi per debiti degli uffiziali.
1931. Quando gli abitanti perderanno il diritto di reclamare.
1932. Rapporto da farsi delle riconsegne suddette.
1933 Riunione del corpo per mettersi in marcia.
1934. Rapporti da farsi dopo la riunione suddetta.
1935. Visita: invio del distaccamento per le bandiere, o per gli stendardi.
1936. Ordine di marcia.
1937. Posto degl' individui agli arresti.
1938. Vanguardia, e retroguardia.
1939. Sotto-uffiziali che ne' corpi a piedi marciar denno alla coda della truppa.
1940. Prescrizioni da seguirsi a 200 passi dallo spalto, o dall' abitato.
1941. Quando partiranno gli equipaggi, e la loro scorta.
1942. Certificato di buona condotta da riscuotersi dalle autorità comunali.
1943. Responsabilità del comandante la scorta.
1944. Soldato che rimanesse nella piazza.
1945. Carri per gli uomini impossibilitati a continuare la marcia.
1946. Divieto di mettere i sacchi sui carri.
1947. Persone che marceranno cogli equipaggi.
1948. Carri di equipaggio degli uffiziali.
1949. Prescrizioni da seguirsi da un distaccamento, o da una frazione di corpo al partire da una piazza.
1950 Quando con la truppa marci un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito.

1951. Caso in cui più corpi marcino riuniti.

ART. 2.

Dell' arrivo delle truppe nelle piazze.

1952. L'uffiziale degli alloggi nel giungere nella piazza si porterà dal governatore o comandante.
1953. Edificj militari che occuperà il corpo.
1954. L'uffiziale degli alloggi sceglierà tra i quartieri voti.
1955. Niun corpo può essere aloggiato per l'arrivo di altra truppa.
1956. Si potrà però restringerli.
1957. Cambiamenti di quartieri da proporsi dal governatore o comandante.
1958. Quartieri da tirarsi a sorte.
1959. Consegna de' quartieri.
1960. Prescrizioni quando la truppa debba alloggiarsi presso gli abitanti.
1961. La truppa sarà sperperata il meno possibile.
1962. Alloggio chiesto per la forza effettiva, e viglietti degli assenti.
1963. Riunione e consegna de' biglietti di alloggio.
1964. Sorteggio delle abitazioni vicine al quartiere, o alle contrade dove la truppa è alloggiata.
1965. Divieto di occupare locali diversi di quelli segnati ne' biglietti.
1966. Divieto di esigere più dalle spettanze.
1967. Responsabilità degli uffiziali.
1968. Vanguardia distaccata stabilita come guardia di polizia.
1969. Approntamento de' generi per le somministrazioni, e pel rancio.
1970. Rapporto da farsi al comandante del corpo.
1971. Alto pria di entrare nella piazza: visita da chiamarsi.
1972. Visita degl' impiegati doganali.
1973. Un uffiziale di piazza accompagnerà il corpo nell' entrare nella piazza.
1974. Ordine nel quale si entrerà.
1975. Divieto d' immischiarsi alle truppe, donne, domestici, carro o soma.
1976. Il governatore o comandante si farà trovare al luogo designato.
1977. Lo stesso per l'ajutante, ed i sotto-uffiziali di alloggio.
1978. Si manderà all' incontro degli equipaggi al loro arrivo, e scaricamento.
1979. Situazione della forza da darsi, ed istruzioni da riceversi.
1980. Caso in cui il comandante la truppa prendee debba il comando della piazza.
1981. Comunicazione degli ordini ricevuti.
1982. Servizio da nominarsi, ed ordine di distribuirsi.
1983. Guardie a piedi pe' corpi a cavallo.
1984. La truppa anderà ad occupare gli alloggi.
1985. Tutti gli uffiziali ed i sotto-uffiziali assisteranno allo stabilimento delle truppe.
1986. Guardie di polizia pe' locali separati dove può essere alloggiata la truppa.
1987. Biglietti di alloggio da lasciarsi alla guardia di polizia.
1988. Doveri de' capi delle squadre.
1989. Quali uffiziali potranno andare alle proprie abitazioni dopo alloggiata la truppa.
1990. Errori e difficoltà negli alloggi.
1991. Stati da farsi degli alloggi.
1992. Restituzione de' mezzi di trasporto.
1993. Lo stesso.
1994. Pagamento de' mezzi di trasporto.
1995. Riunione degli uomini per le distribuzioni, e pel ratioin.
1996. Rapporto da farsi al loro ritorno.
1997. Rancio da farsi per isquadre.
1998. Gli uffiziali ed i sergenti di settimana si ritireranno dopo del rancio o del governo.
1999. Visita da farsi dagli altri uffiziali, e sergenti.
2000. Rettifica degli alloggi: stato da farsene, e comunicazione di esso.
2001. Letti da riceversi, e consegna de' locali, e generi all' uffiziale di dettaglio.
2002. Carte da consegnarsi dal maggiore di settimana a quello della piazza.
2003. Ordinanze da spedirsi.
2004. Persone le di cui case esser debbono note a' sotto-uffiziali.
2005. Nota delle abitazioni.
2006. Prescrizioni pe' distaccamenti, o per le frazioni che arrivano in una piazza.
2007. Rapporto da farsi dal governatore o comandante della piazza.

ART. 3.

Del passaggio delle truppe per le piazze.

2008. Regole che seguiranno le truppe nel passare per una piazza.

2009. Caso in cui non si eseguirà il sorteggio de' quartieri.
2010. Gli alloggi si prenderanno per la forza presente.
2011. L'aggiunto al conduttore chiederà i mezzi di trasporti.
2012. Gli uffiziali di settimana alloggeranno di preferenza vicino alle proprie truppe.
2013. Prescrizioni circa la distribuzione degli ordini, situazione della forza, ed invio delle truppe negli alloggi.
2014. Non somministreranno guardie di piazza.
2015. Prescrizione circa gli equipaggi.
2016. Le truppe seguiranno la regole di disciplina e governo stabilite nella piazza.
2017. Prescrizioni dalla quali sono dispensate le truppe di passaggio.

A r t. 4.

Dell' ordine da osservarsi marciando nell' interno del Regno.

2018. Passo col quale s'incomincerà la marcia.
2019. Avvertenza delle guide.
2020. Posto da' tamburi, o trombetti.
2021. Quando la truppa debba fermarsi.
2022. Lo stesso.
2023. Tamburi o trombetti pronti a battere o suonare.
2024. Ninno lascerà il suo posto.
2025. Soldato a piedi che debba allontanarsi per breve tempo.
2026. Lo stesso pel soldato a cavallo.
2027. Soldato inabilitato a continuare la marcia.
2028. Modo come si porteranno le armi durante la marcia.
2029. Quali armi saranno cariche.
2030. Avvertenze nell' attraversare i boschi, i luoghi intricati e l' abitato.
2031. Alti da farsi.
2032. Luoghi da evitare per gli alti.
2033. Prescrizioni da eseguirsi dalle truppe a piedi negli alti.
2034. Lo stesso per quella a cavallo.
2035. Visita da chiamarsi al grande alto.
2036. Alti da farsi da' distaccamenti che precedono, o seguono la truppa.
2037. Doveri del comandante la retroguardia ad ogni alto.
2038. Prescrizioni per ripigliare la marcia dopo gli alti.
2039. Onori che renderanno le truppe in marcia.
2040. Avvertenze relative alla specie del luogo di fermata.
2041. Doveri dall' uffiziale incaricato degli alloggi.
2042. Riconoscenza del paese, e del locale per la guardia di polizia.
2043. Stabilirà la guardia di polizia.
2044. Condurrà il corpo al luogo di allarme.
2045. Comunicazione dell' ordine, e nomina del servizio.
2046. Il picchetto supplirà le pattuglie, a i piantoni.
2047. La truppa entrerà negli alloggi.
2048. Verifica delle precauzioni prese.
2049. Ispezione de' posti, e ronde.
2050. Luogo di riunione del picchetto.
2051. Doveri della guardia di polizia al ripartire della truppa.
2052. Come si smonta il servizio ne' giorni di riposo.
2053. Limite del servizio di settimana degli uffiziali a sergenti, e loro doveri.
2054. Cura della nettezza e buono stato delle armi, e dei generi.
2055. Lo stesso ne' luoghi di soggiorno.
2056. Cura delle munizioni.
2057. Cura de' primi sergenti, e da' forieri ne' giorni di riposo.
2058. Rettifica de' convalescenti.
2059. Visita de' chirurgi.
2060. Lo stesso de' veterinarj, e maniscalchi.
2061. Cure del tenente colonnello, del quartier mastro, e degli uffiziali di dettaglio ne' giorni di riposo.
2062. Quando si batterà la ritirata, ed il silenzio.
2063. La disciplina sarà osservata rigorosamente.
2064. Prescrizioni per le truppe a cavallo.
2065. Prescrizioni pel comandante la truppa che arriva in un paese che non è piazza.
2066. Lo stesso in un'altra provincia o valle.

A r t. 5.

De' distaccamenti, e delle scorte.

2067. Autorità del comandante di un distaccamento.
2068. Carte di cui dovrà essere munito.
2069. Il comandante del corpo potrà diminuirne il numero.
2070. Pezzi di ricambio per le armi.

2071. Doveri del comandante un distaccamento nel partire da una piazza, giungervi o passarvi, e marciando nell' interno.
2072. Seguirà sempre le istruzioni del comandante del corpo.
2073. Quaderno delle mutazioni, ed uso da farsene.
2074. Rapporto che invierà.
2075. Ispezione da farsi ad un distaccamento che rientra.
2076. Doveri del comandante di un distaccamento dopo rientrato.
2077. Distaccamento destinato di scorta.
2078. Caso in cui la scorta sia di onore.
2079. Lo stesso.
2080. Scorta di un convoglio.
2081. Dipendenza del comandante della scorta.
2082. Caso in cui il convoglio sia di artiglieria.
2083. Caso in cui vi sia un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito.
2084. Cura del convoglio.
2085. Ora di partenza, ed alti durante la marcia.
2086. Caso in cui una vettura rimanesse indietro.
2087. Riconoscenza del locale per parcarvi.
2088. Disposizione delle vetture parcate.
2089. Gli animali staccheranno quando tutte le vetture sono al di loro posto.
2090. Guardia al convoglio.
2091. Corpo di guardia.
2092. Visite e ronde da farsi.
2093. Il convoglio sarà sempre custodito dalle truppe di scorta.
2094. Scorta de' detenuti.
2095. Prescrizioni durante la marcia.
2096. Lo stesso durante gli alti.
2097. Caso in cui un detenuto non possa continuare la marcia.
2098. Riguardi verso i detenuti.
2099. Arrivo ad un luogo di transito.
2100. Cura che a' detenuti si corrisponda ciò che spetta, e che non si frodino.
2101. Arrivo al luogo di destinazione.

TITOLO QUARTO

DEGLI ONORI, E DELLE CERIMONIE.

CAPITOLO I.

Degli onori.

ARTICOLO I.

Degli onori militari.

2102. Onori da rendersi al SS. Sagramento dalle truppe schierate.
2103. Lo stesso dalle truppe in marcia.
2104. Lo stesso dalle guardie.
2105. Uomini da somministrarsi dalle guardie per accompagnare il SS.
2106. Onori da rendersi al SS. dalle sentinelle.
2107. Parata da farsi il giorno del SS. Corpo di Gesù Cristo.
2108. Truppa che nel giorno suddetto accompagnerà il SS.
2109. Onori da rendersi al Re dalle truppe schierate.
2110. Lo stesso dalle truppe in marcia.
2111. Lo stesso dalle guardie.
2112. Lo stesso dalle sentinelle.
2113. Lo stesso dalle truppe a piedi all' ingresso del Re in una piazza.
2114. Lo stesso dalle truppe a cavallo.
2115. Posto di onore delle truppe nel caso suindicato.
2116. Le truppe dopo il passaggio del Re attenderanno gli ordini.
2117. Posto del governatore o comandante di una piazza, del suo stato maggiore, e de' comandanti dell' artiglieria e del genio al giungere del Re.
2118. Lo stesso per tutti gli altri uffiziali della piazza che non sono sotto le armi.
2119. Salve da farsi dalle artiglierie della piazza.
2120. Guardia da fornirsi alla Reale abitazione dalle truppe di fanteria.
2121. Lo stesso dalle truppe di cavalleria.
2122. Modo come tali guardie saranno rilevate.
2123. I corpi della guardia saranno esclusivamente incaricati di tale servizio.
2124. Ordinanze da spedirsi presso S. M.
2125. Autorità che si porteranno ogni giorno

dal Re per fargli rapporto, a prendere gli ordini ed il Santo.
2126. Onori da farsi al Re quando partirà da una piazza.
2127. Salve dà farsi nel caso suddetto.
2128. Posto del governatore o comandante, e di tutti gli uffiziali della guarnigione che non sono sotto le armi.
2129. Onori da farsi alla Regina, al Real principe Ereditario, ed alla Reale Principessa Ereditaria.
2130. Onori da farsi ai Principi, ed alle principesse Reali dalle truppe schierate o in marcia, e dalle guardie e sentinelle.
2131. Lo stesso nel caso che sia presente il Re, la Regina, il Principe, o la Principessa Ereditaria.
2132. Lo stesso al di loro giungere in una piazza, ed al partirne.
2133. Guardia da fornirsi alla di loro abitazione.
2134. Onori da farsi a' Principi, ed alle Principesse del Sangue.
2135. Le persone Reali o del Sangue potranno ordinare che lor non vengono renduti onori dalle guarnigioni.
2136. Onori da rendersi a' capitani generali.
2137. Onori da farsi ad un ambasciadore.
2138. Lo stesso a' tenenti generali comandanti in capo un esercito, muniti di comandi straordinarj, o comandanti generali delle armi.
2139. Lo stesso pei consiglieri e ministri segretarj di stato con dipartimento.
2140. I Principi e le Principesse del Sangue, i capitani generali impiegati, ed i tenenti generali co' comandi prescritti di sopra avranno nelle piazze di loro ordinaria residenza due sentinelle in vece della guardia.
2141. Serie di dignità delle Persone della Famiglia Reale.
2142. Quali onori riceveranno le anzidette Persone quando ne sia presente un' altra che le precede nella serie di dignità.
2143. Caso in cui non si renderanno gli onori prescritti.
2144. Onori da farsi a tutti gli altri tenenti generali impiegati.
2145. Lo stesso a' marescialli di campo.
2146. Lo stesso a brigadieri.
2147. Lo stesso agli uffiziali generali non impiegati.
2148. Caso in cui le truppe schierate non renderanno onori agli uffiziali generali.
2149. Onori da rendersi a' governatori o comandanti delle piazze di guerra, o di quelle aperte al primo loro arrivo nalle rispettive piazze.
2150. Caso in cui non si renderanno tali onori.
2151. Sentinelle, ed ordinanze spettanti a' governatori o comandanti delle piazze.
2152. Onori da rendersi a' marescialli di campo o brigadieri comandanti generali le armi, o comandanti le armi in una provincia o valle al primo loro arrivo.
2153. Caso in cui le guardie di onore, e le sentinelle saranno somministrate da' corpi di cavalleria.
2154. Onori da rendersi a' cardinali arcivescovi, arcivescovi, vescovi, ed al cappellano maggiore.
2155. Segno da farsi nel caso non si vogliano onori dalle guardie, o truppe schierate.
2156. A chi renderanno onori le guardie mentre si stanno rilevando.
2157. A chi renderanno onori la guardie alla chiese, e quella alle abitazioni, ed ai siti Reali.
2158. Lo stesso per le guardie di onore.
2159. Battuta la ritirata non si renderanno onori che al SS. Sagramento.
2160. Sentinelle, ed ordinanze che spettano a' comandanti dei corpi, e della frazioni di essi.
2161. Onori da rendersi dalle truppe schierate al passaggio di altra truppa.
2162. Onori da farsi alle bandiere, ed agli stendardi.
2163. Eccezione circa gli onori da rendersi dalle truppe schierate.
2164. Onori da farsi dalle truppe in marcia.
2165. Lo stesso.
2166. Lo stesso.
2167. Lo stesso.
2168. Lo stesso per le truppe che abbiano l' arme sotto al braccio.
2169. Truppe che debbono porre l' arma al fucerale, e come renderanno gli onori.
2170. Doveri delle truppe al seguito del SS.
2171. Lo stesso delle truppe al seguito di una Processione, o di un Personaggio Reale, o del Sangue.
2172. Lo stesso delle truppe che scortano detenuti.
2173. Lo stesso delle truppe che accompagnano convogli funebri.
2174. Le truppe a cavallo metteranno la sciabla in mano in vece di portare le armi.

2175. Saluti da farsi o rendersi dagli uffiziali generali o superiori mentre comandano truppe.
2176. Onori da rendersi dalle truppe senz' armi.
2177. Lo stesso dalle truppe che stanno eseguendo qualche funzione.
2178. Lo stesso.
2179. Onori da rendersi dopo la ritirata dalle truppe schierate o in marcia.
2180. Le banderuole non ricevono, nè rendono onori.
2181. Onori da rendersi dagli uffiziali isolati.
2182. Lo stesso pe' sotto-uffiziali e soldati armati, ed isolati.
2183. Lo stesso per ogni altro sotto-uffiziale o soldato.
2184. Gli onori suindicati si renderanno di giorno, e di notte.
2185. Onori da rendersi da'sotto-uffiziali e soldati con la giberne.
2186. Modo in cui si parlerà a' superiori.
2187. Quanto è prescritto per le piazze s' intende per tutti gli altri luoghi fortificati.
2188. Sono proibite le visite degli uffiziali in corpo.
2189. Doveri de' comandanti de' corpi verso gli uffiziali generali che arrivano in una piazza.
2190. Proibizione a' tamburi, trombetti, e strumentisti de' corpi.
2191. Le lettere di complimento sono vietate.
2192. Divieto de' titoli che si danno per abuso.
2193. Caso in cui giunga in una piazza un Principe estero, o altro Personaggio di riguardo.

A r t. 2.

Degli onori funebri.

2194. Disposizioni da darsi alla morte di un capitan generale.
2195. Onori da renderglisi.
2196. Disposizioni da darsi alla morte di un tenente generale, ed onori da renderglisi.
2197. Lo stesso per un maresciallo di campo.
2198. Lo stesso per un brigadiere.
2199. Lo stesso per un maresciallo di campo o brigadiere comandante in capo di un esercito di operazione.
2200. Lo stesso se abbia un comando territoriale qualunque.
2201. Onori da rendersi nel portarsi a sepellire il cadavere di un uffiziale superiore.
2202. Lo stesso per l' uffiziale superiore ch' è governatore, comandante, o tenente di Re della piazza.
2203. Disposizioni da darsi, ed onori da rendersi alla morte di un uffiziale generale, o superiore ch' è al comando di un corpo di truppe riunito.
2204. Onori da rendersi al cadavere di un capitano ajutante maggiore, di un capitano, di un capitan tenente, di un cappellano, di un primo chirurgo, di un primo tenente, di un secondo chirurgo, di un secondo tenente, di un alfiere, o di un terzo chirurgo.
2205. Lo stesso per un sotto-uffiziale, o soldato.
2206. I distaccamenti suddetti saranno forniti di preferenza dai corpi, o dalle compagnie, o dagli squadroni de' defunti.
2207. Onori funebri da rendersi a' graduati.
2208. Lo stesso pe' militari che non sono in attuale servizio.
2209. Lo stesso pe' commessarj ordinatori, o di guerra.
2210. Da chi verranno comandate le truppe che precedono i convogli funebri.
2211. Ordine delle truppe nella marcia.
2212. Lutto da mettersi alle bandiere, agli stendardi, alle trombe ed alle casse de' tamburi.
2213. Posto di onore di esse truppe, e loro doveri nel giungere al luogo di sepoltura.
2214. Scariche da farsi dalle truppe per gli uffiziali generali.
2215. Lo stesso per tutti gli altri militari.
2216. Caso in cui potranno tralasciarsi tali scariche.
2217. Le truppe suddette difileranno innanzi il luogo di sepoltura.
2218. Persone che accompagneranno il cadavere di un uffiziale.
2219. Lo stesso per un sotto-uffiziale, o soldato.
2220. Modo in cui i militari accompagneranno un convoglio funebre.
2221. Da chi saranno portati i fiocchi della coltre.
2222. Tenuta de' militari che accompagnano un convoglio funebre.
2223. Doveri della guardia che s' invia alla abitazione degli uffiziali generali che cessano di vivere.

2224. Lo stesso.
2225. Velo da tenersi alle bandiere, o agli stendardi de' corpi il di cui colonnello abbia cessato di vivere.
2226 Uso da farsi delle insegne militari, o cavalleresche del defunto.
2227. Niuno avrà dritto su di esse.

CAPITOLO II.

Delle cerimonie.

ARTICOLO I.

Delle gale di corte.

2228. Prescrizioni circa quanto dovrà eseguirsi ne' giorni di gala.
2229. Lo stesso nelle grandi gale.
2230. Lo stesso nelle piazze ove risieda un Personaggio Reale, o del Sangue.
2231. Parata da eseguirsi nelle piazze dove non risieda un Personaggio Reale, o del Sangue.
2232. Scariche da eseguirsi dalle truppe in detta parata.
2233. Doveri degli uffiziali.
2234. I governatori o comandanti le piazze faranno conoscere all' ordine quanto dovrà eseguirsi ne' giorni di gala.
2235. Prescrizioni per le gale straordinarie.

Art. 2.

Della benedizione, e distribuzione delle bandiere, o degli stendardi.

2236. Le bandiere o gli stendardi saranno consegnati a' corpi di Nostra Mano.
2237. I corpi che ricever denno bandiere, o stendardi prenderanno le armi, o monteranno a cavallo.
2238. Persone che porteranno le bandiere, o gli stendardi che si debbono benedire.
2239. Messa da celebrarsi, e benedizione dei vessilli.
2240. Persone ch' entreranno nella chiesa, o cappella per ricever le bandiere, o gli stendardi.
2241. Giuramento da darsi da esse persone.
2242. Modo nel quale saranno consegnate le bandiere, o gli stendardi.
2243. Onori da rendersi e comandi per darsi il giuramento.
2244. Giuramento da darsi.
2245. Scariche da eseguirsi dalla artiglierie.
2246. Consegna delle bandiere, o degli stendardi a' porta-bandiere, o porta-stendardi.
2247. Questi percorreranno il fronte, e si renderanno nuovamente gli onori dovuti alla bandiere, o agli stendardi.
2248. Caso in cui i corpi non siano di guarnigione ne' luoghi ove risiede il Re.
2249. Formola del giuramento.

Art. 3.

Del modo d' insignire gl' individui de Reale esercito di ordini cavallereschi, oltre medaglie di essi ordini.

2250. Quando un individuo riceverà un ordine cavalleresco, o una medaglia di essi ordini ciò sarà annunciato all' ordine dell' esercito.
2251. Dovere dell' individuo suddetto nel ricevere il corrispondente titolo.
2252. Divieto di vestire le insegne suddette prima di eseguirsene la funzione.
2253. Caso in cui il Re presiederà alla funzione, e quando delegherà altro personaggio.
2254. Prescrizioni da eseguirsi nel primo caso.
2255. Lo stesso nel secondo caso.
2256. Lo stesso.
2257. Prescrizioni da eseguirsi finita la funzione suddetta.

Art. 4.

Dell' ordine da serbarsi da' militari nelle cerimonie pubbliche.

2258. Modo di eseguire le cerimonie pubbliche ne' luoghi ove risiede il Re, un Personaggio Reale, o il luogotenente generale.
2259. Militari che assisteranno alla cerimonie.
2260. Tenuta degli uffiziali.
2261. Ordine di precedenza dei corpi.
2262. Modo di prendere rango i militari.
2263. Uffiziali gran croci o commendatori.
2264. Sotto-uffiziali o soldati cavalieri de' Reali ordini.
2265. A chi si dirigeranno gli ordini per le cerimonie.

2266. Uffiziali cui spetta il primo posto.
2267. Posto delle autorità militari tralle altre autorità.
2268. Uffiziali generali, e comandanti territoriali accompagnati da un uffiziale.
2269. Modo in cui si riuniranno i militari.

A r t. 5.

Del lutto.

2270. Modo in cui sarà annunciato il lutto di Corte : sua distinzione.
2271. Come si porterà il lutto stretto.
2272. Lo stesso pel mezzo lutto
2273. Cravatta da mettersi alle bandiere, ed agli stendardi durante il lutto di Corte.
2274. Modo di portare lutti straordinarj.
2275. Persone militari che portar possono lutto di famiglia, e modo di portarlo.
2276. Qualunque lutto sarà tolto ne' giorni di gala.

MODELLI.

MODELLO N.° 1.

Stato della forza e delle variazioni de' corpi e degli uffiziali senza truppa dipendenti dal comando generale delle armi di. . . . . all' epoca del. . . . . . .

MODELLO N.° 2.

Stato della forza e delle variazioni de' corpi e degli uffiziali senza truppa esistenti nella provincia o valle di . . . . all' epoca del. . . . . . .

MODELLO N.° 3.

Situazione mensile della forza e delle variazioni avvenute nel reggimento. . . . . . . dal 1.°. . . . . a tutto il. . . . .

MODELLO N.° 4.

Stato della condotta e delle circostanze de' signori uffiziali e degli ajutanti, porta-bandiere o porta-stendardi del reggimento. . . . .

MODELLO N.° 5.

Stato della forza e delle variazioni de' corpi e degli uffiziali senza truppa esistenti nella piazza di. . . . . all' epoca del dì . . . .

MODELLO N.° 6.

Ruolo pel servizio.

MODELLO N.° 7.

Ruolo pel servizio degli uffiziali superiori.

MODELLO N.° 8.

Registro di situazione giornaliera della forza del reggimento. . . . . .

MODELLO N.° 9.

Ruolo pel servizio de' sotto-uffiziali.

MODELLO N.° 10.

Ruolo pel servizio de' soldati.

MODELLO N.° 11.

Rapporti della granguardia.

MODELLO N.° 12.

Rapporti de' posti.

MODELLO N.° 13.

Rapporto della visita degli spedali.

MODELLO N.° 14.

Biglietto di uscita dalle piazze di guerra.

MODELLO N.° 15.

Biglietto di uscita da' quartieri dopo la ritirata.

MODELLO N.° 16.

Tabelle dell' orario per la fanteria e la cavalleria.

MODELLO N.° 17.

Ripartizione della compagnia o dello squadrone in plotoni, sezioni, o squadre.

MODELLO N.° 18.

Forza della compagnia.

MODELLO N.° 19.

Mano corrente, o giornale della compagnia o dello squadrone.

Stato N.° 1. Indice della mano corrente, o del giornale della compagnia o dello squadrone.
2. Situazione giornaliera della forza.
3. Alte e basse.
4. Ricezione giornaliera del pane e prest.
5. Registro degli uomini alla convalescenza.
6. Registro degli uomini allo spedale.
7. Registro degl' individui con Real licenza o con permesso.
8. Registro degli uomini al disconto.
9. Registro de' travagliatori di piazza.
10. Registro degli uomini in punizione.
11. Registro delle sospensioni dei sotto-uffiziali.
12. Generi di casermaggio.
13. Generi di dotazione di caserma.
14. Utensili di compagnia.
15. Munizioni da guerra.
16. Registro delle riparazioni d' armi.
17. Registro nominativo del servizio che giornalmente si presta.
18. Ristretto del registro della matricola.
19. Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento introitati dalla compagnia nel corso del . . . . .
20. Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esitati dalla compagnia nel corso del . . . .
21. Bilancio mensile de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esistenti presso la compagnia al primo del mese di . . . . per rilevarne la resta effettiva alla fine del suddetto mese.

MODELLO N.° 20.

Rapporto della visita della diana.

F I N E.

ERRATA.			CORREZIONE.
N.° 92	verso 11	— a' numeri 271 e 273	a' numeri 272 e 273
N.° 94	verso 3	— a' numeri 271 e 273	a' numeri 272 e 273
N.° 284	verso 5	— che una di esse chiavi	che taluna di esse chiavi
N.° 1850	verso 12	— al quale faranno	al quale daranno
N.° 2113	verso 1	— Quanto Noi	Quando Noi
N.° 2147	verso 4	— una piazza	una piazza di guerra